

Conclusione della richiesta e appelli finali

Alla fine del periodo sintattico della richiesta si trova la parte dove più di frequente si concentra la maggiore dose di patetismo, senza che vengano apportate nuove informazioni. Alcuni dei termini qui riportati sono da confrontare con quelli richiamati nei preamboli retorici delle petizioni dal II^p in poi: cfr. *supra*, p. 311 e ss.

Di Bitonto (1968), p. 100 e ss., tratta in un'apposita sezione gli appelli finali della richiesta, intendendo parlare di elementi conclusivi che in maggiore o minor misura hanno comunque un carattere accessorio. In modo analogo Baetens (2020) come elemento formulare nelle petizioni di epoca tolemaica di vario formato individua la *rhetorical conclusion*¹. Bureth (1979), p. 132 e ss., tratta *Le but de la requête* raccogliendo sotto questo concetto tutto ciò che nelle petizioni viene espresso con proposizioni finali. Ma con proposizioni finali possono essere espressi sia gli scopi sostanziali della domanda, cioè le richieste di apertura di un procedimento (per esempio "chiedo che tizio venga arrestato perché sia giudicato", o "chiedo che si compia una certa azione affinché mi venga restituito questa o quell'altra cosa" o "affinché il creditore/debitore sappia che..." ecc.), da considerare integralmente parte dell'oggetto della richiesta, sia quegli appelli conclusivi, giustamente denominati da Lesquier² '*cadre protocolaire*', che quasi sempre con un'espressione abbastanza retorica o nettamente formulare richiamano benefici più o meno astratti, e che ritroviamo uguali o simili in petizioni dei più svariati argomenti. Le proposizioni finali che esprimono elementi procedurali non sono analizzabili in modo distinto dall'oggetto, e si constata che è di poca utilità distinguere come e perché alcuni concetti ricorrano sia come infinito dipendente sia come proposizione finale, essendo ciò determinato da una fisiologica varietà sintattica: cfr. *supra*, p. 571 e ss. per quelle forme maggiormente concise, cristallizzate, e quindi con un maggior carattere formulare, che propongono e auspicano udienze, giudizi o punizioni come il fine di petizioni perlopiù riguardanti crimini comuni (violenze, furti, ecc.).

Di Bitonto nel capitolo citato distingue tra 'conclusione' e 'appello finale'.

¹ Baetens (2020), pp. 11, 37, 56, 73, 113-114, 146-147, 159-161, 178-180, ecc.

² Lesquier (1912), p. 6.

Con 'appello finale' intende gli appelli a concetti più astratti e generici (appello alla salvezza, alla giustizia, all'aiuto, ecc.) mentre la 'conclusione' fa riferimento a qualcosa di concreto ma non di primario e sincero interesse per il petente, come "affinché nessun danno ne derivi allo stato, ai terreni imperiali, ecc.", e che, anche quando si denuncia una violazione della legge che va comunque perseguita, mette in primo piano l'interesse delle autorità alle quali ci si rivolge.

Ritengo invece che gli elementi accessori, sia che facciano riferimento a vantaggi per le finanze statali sia al generico auspicio di ricevere soccorso, possano comunque essere raggruppati insieme, perché comune è la loro funzione di aggiungere un suggello finale *idealmente* teso a coinvolgere il ricevente³. L'appello ἵνα μηδὲν τῶν δημοσίων διαπέσει poteva realmente suscitare maggior attenzione degli amministratori poiché contraddistingueva le petizioni di *demosioi georgoi*⁴, mentre gli appelli del tipo ἵν' ὦ βεβηθημένος venendo ripetuti un'infinità di volte per secoli divenivano solo una mera chiusa formale, percepita come quasi indispensabile per le comunicazioni a personaggi importanti.

Sull'evoluzione dello stile nelle petizioni, che diviene più retorico dal II^p al IV^p, è da tenere presente il contributo di A.B. Kovel'man⁵, oltre allo spoglio e alle osservazioni di Bureth⁶. Ma sono da confrontare petizioni complete e di epoca non molto antica che di appelli finali retorici fanno a meno, come PSI XII 1243 (208^p, Dionysias, allo stratego, per richiesta di esenzione da liturgia), petizione che per accattivarsi l'attenzione dell'ufficiale destinatario piuttosto che le solite formule astratte utilizza una particolare insistenza sul fatto concreto che tre incarichi liturgici sono incompatibili tra loro e insostenibili, riaffermando lo stesso concetto almeno tre volte nella richiesta, dopo il primo e dopo il secondo verbo reggente e nella proposizione finale (εἰς τὸ δυναθῆναί με ἀμέμπτως καὶ τὰ τῆς γεωργίας τελέσματα διευθῆναι); cfr. più sopra, p. 775.

³ Così G. Foti Talamanca ai fini della sua ricerca di ambito strettamente giuridico non ritiene rilevanti le indicazioni di queste specificazioni di scopo spesso generiche e retoriche; cfr. Foti Talamanca (1979) nota 226 a p. 131.

⁴ La consuetudine di scrivere tali appelli risale al periodo tolemaico, con il dovuto adattamento di termini per l'epoca romana. Sulle motivazioni che spingono i *basilikoi georgoi* a mettere in risalto, ripetutamente, la loro condizione cfr. Di Bitonto (1968) p. 102 e Di Bitonto (1976), p. 134 e 141: nel 108^a in P.Rein. I 19 i *basilikoi grammateis* scrivono ai *praktores xenikon* di non perseguire un *basilikos georgos* insolvente finché la semina dei campi non sia terminata, e la medesima cautela raccomanda lo stratego all'*epistates* in P.Rein. I 18.

⁵ Kovel'man (1984), pp. 170-184, in russo.

⁶ Bureth (1979), p. 181 e ss.

ἵνα μηδὲν τῶν δημοσίων διαπέση

All'inizio dell'epoca romana l'appello a scongiurare danni agli introiti fiscali ricorre per vari decenni in forma quasi immutabile, in petizioni che sono presentate da *demosioi georgoi*. Probabilmente in quello stesso periodo anche il lacunoso SB XVIII 13088, di cui non rimane il prescritto, era stato presentato da un *demosios georgos* come gli altri documenti che si concludono con questa formula. In epoca successiva in alcune petizioni (ma non molte) compare il riferimento più preciso all'evitare danni al fisco imperiale, con espressioni che sembrano comunque avere la loro base di partenza nel più antico uso formulare.

P.Wash.Univ. II 77, 21^a, Ossirinco, al *basilikos grammateus* (danni ai campi): r. 36 ἵνα μηδὲν τῶν δημοσίων διαπέση.

SB XVIII 13088, 4^a, Arsinoite (danni ai campi), all'*epistates phylakiton*: rr. 15-17 ὅπως δὲ [προσ]ήκει εγνο . . ο . . . [. . .] ἵνα μηδὲν . . . ο . . . [. . .]. Per le possibili integrazioni cfr. *supra*, p. 700 n. 31.

P.Col. VIII 209 = SB IV 7376, 3^p, Theadelphia, al *basilikos grammateus* (vesazioni e furti): rr. 43-44 ... ἵνα μηδὲν τῶν δημοσίων διαπέση. Stessa formulazione è nel 'quasi-duplicato' P.Med. I 43 + P.Merton I 8 inviato a Korax senza indicazione della carica.

P.Ryl. II 141, 37^p, Euhemeria, al centurione (furto e violenze): διὸ ἀξιῶ ἀντιλήψεως τυχεῖν⁷ ἵνα(α) μηδὲν τῶν δημοσίων διαπέση.

P.Ryl. II 122, 127^p, Ermopolite, dest. inc. (mancato ritiro e pagamento di raccolto): r. 11 e s. εἰς τὸ καὶ ἐμὲ δύνασθαι ἀποκριθῆναι τῷ δημοσίῳ, ἵν' ὧ βεβηθημένη.

PSI VII 737, ca. 138-162^p, Arsinoite, dest. inc. (furti di pesci, o meglio pesca illegale?): rr. 12-16 ἀφ' ᾧ[ν] πάντα σοι φανερά γενήσεται ὡς οφίλει . . . ρατο[.]δη[± 9] τοὺς ἐπετείους φόρους πληρ[οφ]ορεῖσθαι καὶ μηδὲν τῷ ταμ[είῳ] . . . [. . .]εσθαι, ταῦτ[α] δὲ ποιῶ ἀδικηθ[εῖς] ὑπ' αὐ[τῶν].

P.Athen. 38, 141^p, dest. inc. (stratego?), prov. inc. (furto di raccolto?): rr. 7-13: ὅθεν] ἐπίδιδ[ωμ]ι τὸ ὑπόμνημα καὶ ἐρωτῶ [γενέσ]θαι τὴν τούτων ἀναζήτησιν ἐκ τῶν τῆς κόμη[ς] πεδιοφ[υ]λάκων, ἵνα δυνηθῶ τὰ ὀφειλόμενα εἰς τὸ δημόσι[ο]ν ἐκφόρια ἀποδοῦναι.

Cfr. **P.Giss. I 61**, 119^p, Naboo (Apollonopolites Heptakomias), allo stratego (indebite registrazioni ed esazioni di un *komogrammateus*): rr. 16-20 ... ἀξιούμε[ν], κύριε, ἐὰν δόξῃ σοι, τὴν ἐξέτασιν ποιήσασθαι πρὸς τὸ μηδὲν ἔλασσον τῷ φίσ[κω] ἐπακολουθῆσαι, μενόντων ὧν ἔχ[ο]μεν ἄλλων πρὸς αὐτόν.

P.Leit. 5, ca. 180^p, Tebtynis, all'*epistratego* (protesta contro nomina indebi-

⁷ Cfr. anche BGU XI 2065, 89-91^p o dopo, prov. inc.: rr. 22-23 διὸ ἐπὶ σὲ καταφυγὼν [ἀξιῶ τῆς σῆς] ἀντιλήψεως τυχεῖν[εῖν] | [± 9] . . ἵνα μὴ ἀγνοῆς ἐστίν.

ta a liturgia – *praktoria argyrikon*): rr. 43-44 διὸ ἐπὶ σὲ τὸν κύριον κατέφυγον ἀξιῶν εὐεργεσίας τυχεῖν ὅπως δυνηθῶ συνμένειν καὶ τὰ δημόσια διευθύνειν ἢ [ς δι]ατάσσο[μ]αι δημοσίας γῆς.

Cfr. **SB XIV 11478**, 210/211^p, Karanis, all'epistratego (negligenza di supervisori alla semina nel fornire materiale per la manutenzione dei canali): alla fine della richiesta è espressa la finalità pratica dell'intervento, e viene poi aggiunto il riferimento al vantaggio per gli interessi del fisco ... ἀξιοῦμεν ἐὰν σου τῆ εὐμενεστάτη τύχη δόξη κελεῦσαι διὰ τῆς σῆς εὐτονίας τὸ ἔργ[ο]ν γενέσθαι (ὥστε) καὶ δυνηθῆναι ἡμᾶς τὴν ἐπ' ἀγαθοῖς ἐσομένην κατασπορὰν ἀμέμπτω[ς ε]πὶ τὸ πλεον αὐξῆσαι καὶ τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ μηδὲν παραπολέσθαι⁸.

P.Oxy. XLVI 3288, 252-253^p, Ossirinco, dest. inc. (disputa su confini): rr. 9-11 ὅπως δυνηθῶ τὰ ὑπὲρ τούτων δημόσια εἰσενεγκεῖν τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ.

ἀντίληψις

Appello conclusivo retorico assai frequente in epoca tolemaica, in petizioni di ogni tipo e soprattutto negli *hypomnemata* ai funzionari⁹, ancora vitale nel I^p, dopo l'inizio del II^p la sua produttività si esaurisce. Il concetto compare anche come oggetto grammaticale della richiesta nella forma ἀντίληψως τυχεῖν (cfr. qui sotto P.Ryl. II 141, P.Mich. VI 421, P.Fay. 296 descr., P.Stras. V 401 bis, BGU XI 2065), per lo più seguito da altri appelli retorici: è un esempio di come tutte le componenti sintattiche di questi *petita* si possano ridurre nel loro complesso a un accumulo di formule prive di 'contenuto' concreto.

P.Oxy. XII 1465, 2^a metà I^a, Ossirinco, dest. inc. (furto): rr. 12-16 ὅπως ἐγὼ μὲν τὰ εἰλημμένα κομίσωμαι, οἱ δὲ φανησόμενοι αἴτιοι τύχω[σ]ι ὧν προσήκει πρὸς ἐπίστασιν ἄλλων¹⁰, ἴν' ὃ ἀντειλημμένος. Per un simile accumulo di finalità concrete e appelli retorici cfr. **SB XIV 11274**.

BGU IV 1138, 19^a, Alessandria, dest. inc. (per recupero crediti): ἀποδοῦναί μοι(ι) come oggetto diretto, poi al r. 23 ἴν' ὃ ἀντειλημμένος(νος).

BGU IV 1105, ca. 11/10^a, Alessandria, a Protarchos, capo del *kriterion* di Alessandria (istanza di divorzio): rr. 40-41 ἴν' ὃ ἀντειλημμένη.

BGU IV 1193, 8^a, prob. da Koma, Eracleopolite, al *komogrammateus* (richiesta di aiuto per danni ai campi): rr. 12-14 προήγημαι τὴν [τού]τ[ων] ἐπίδοσιν ποιήσεσθαι, ὅπως ἀνεγέ[κ]ωμ[εν] τὰς ἐν τῇ ἐμβρόχῳ. τούτου δὲ πεποιημέν[ου] ἐσόμεθα

⁸ Cfr. l'introduzione della frase di richiesta, τῆς γῆς κινδυνευούσης διὰ τοῦτο ἀβροχῆσαι καὶ τὸ ἱερώτατον ταμείον βλάψαι τὰ ὑπὲρ τούτων μετρούμενα δημόσια...

⁹ Cfr. Di Bitonto (1968), p. 104, e soprattutto Baetens (2020), p. 114, 179 e *passim*.

¹⁰ Per πρὸς ἐπίστασιν ἄλλων cfr. *supra* p. 575, e tra altri documenti è da ricordare in particolare P.Amh. II 35 del 132^a, integrato dall'editore di P.Oxy. XII 1465 (v. note) proprio grazie al confronto con questo papiro.

ἀντειλημμένοι.

SB III 6663, 6/5^a, prov. inc., dest. inc. (per recupero crediti): r. 37 ... τούτου δὲ γενομένου ἔσομαι τετευχῶς τῆς παρὰ σοῦ ἀντιλήψεως.

P.Oslo II 26, 5/4^a, Ossirinco, al *topogrammateus* (danni ai campi): r. 35 ἴν' ὃ ἀντ[ειλημμένοι].

SB I 5235, 14^p, Soknopaiou Nesos, al prefetto (furto e violenza): rr. 13-15 ὅπως ἐγὼ [τυγχά]νω ἀν[τει]λημμένος, cui segue l'auspicio che l'accusato ἐπίστασιν τύχη ὧν προσήκει (cfr. P.Oxy. XII 1465).

CPR XV 17, 17^p, Soknopaiou Nesos(?), al prefetto(?) (finanze dei templi): r. 13 ἴν' ὃ με[v] ἀντειλημμένοι.

P.Ryl. II 141, 37^p, Euhemeria, al centurione (furto e violenze): rr. 23-25 διὸ ἀξιῶ ἀντιλήψεως τυχεῖν ἴν(α) μηδὲν τῶν δημοσίων διαπέση.

P.Mich. VI 421, 41-68^p, Karanis, dest. inc. (furto precedente): rr. 26-27 ἀξ(ιῶ) ἀντιληφθῆναι ὑπὸ (σοῦ).

PSI XIV 1435, 1^a metà I^p, prov. e dest. inc. (violenze): rr. 5-9 ὅπως ἕκαστα τύχη ὧν προσήκει, ἐκτιστῆς δὲ μοι γένηται τοῦ προστίμου τῆς τοῦ ὀδόντος ἐκκοπῆς, ἴν' ὃ ἀντειλημμένος.

BGU XI 2065, 89-91^p o dopo, prov. inc., a *praefectus alae*(?) in veste di giudice delegato: rr. 23-24 διὸ ἐπὶ σὲ καταφυγὼν [ἀξιῶ τῆς σῆς] ἀντιλήψεως τυχεῖν ± 9] . . ἴνα μὴ ἀγνοῆς ἐσ[τίν]...

P.Fay. 296 descr., 117^p, Euhemeria (Arsinoite), allo stratego (recupero di un debito): διὸ ἐπὶ σὲ τὴν καταφ[υ]γὴν ποιησάμενος ἀξιῶ ἔάν σοι φαίνηται ἀντιλήψεως τυχεῖν πρὸς τὸ δύνασθαί με ἐπιμένειν ἐν τῇ ἰδίᾳ διευθύνων τὰ δημόσια.

P.Stras. V 401 bis = P.Stras. IV 242 + P.Stras. V 311, 123^p, luogo e destinatario incerti (violenze e furti): r. 12 e ss., μὴ δυνάμενος οὖν καθη[συ]χάζειν ἀξιῶ ἀντιλήψεως τῶν ἀπὸ σοῦ δ[ι]καίων τ[υ]χεῖν ἴν' ὃ εὐεργετημέν[ος].

P.Oslo II 22 = ried. JEA 40 (1954) p. 33, 127^p, Theadelphia (Arsinoite), allo stratego (violenze): rr. 15-16 ἴνα δυνηθῶ διὰ τῆς σῆς [βοηθείας καὶ ἀντι]λήψεως ἐν τῇ ἰδίᾳ μετ' ἡ[συχίας] διαζῆν].

βοήθεια

Molto attestato in epoca tolemaica¹¹, l'appello retorico a ricevere "aiuto", *βοήθεια*, è piuttosto raro nel I^p, in un modo che appare notevole pure se teniamo presente che il I^p ha restituito meno papiri in generale, mentre riprende vigore ed è ben diffuso nel II^p, in petizioni rivolte a funzionario di ogni livello.

SB XXVI 16418, 30^a-14^p, provenienza e destinatario incerti (argomento incerto): r. 11 ἴν' ὃ βεβηθημένος.

¹¹ Di Bitonto (1968), p. 104; Baetens (2020), p. 38, 114, 179.

BGU XVI 2601, 12/11^a, Eracleopolite, ad Athenodoros(?), amministratore privato (affitto di terreni): rr. 25-26 ἴν' ὃ βεβηθημένος.

SB XIV 11274, 4^a, Arsinoite, all'*epistates phylakiton* (violenza): rr. 14-18 ὅπως μὲν ἐγὼ τύχω τῶν σῶν δικαίων, αὐτὸς δὲ τύχοι τῆς ἀρμοζούσης διαλήψεως πρὸς ἐπίστασιν ἐτέρων, ἴν' ὃ βεβηθημένος.

BGU IV 1189, 1^a/1^p, Busiris (Eracleopolite), allo stratego (tasse): rr. 16-17 ἴν' ὃ τῆς σῆς [βοηθείας] | [τετ]υ[χηκῶς].

BGU VII 1571, 74^p o 75^p, Philadelphia, dest. inc. (violenza): rr. 30-31, τῆς σῆς [. . .] [. . .] βοηθείας.

P.Oxy. XLIX 3467, 98^p, Ossirinco, dest. inc. (furto): r. 18 ἴν' ὃ βεβηθημένος.

BGU I 226, 99^p; Soknopaiou Nesos, allo stratego (convocazione a *conventus*): rr. 22-23 πρὸς τὸ τυχεῖν με τῆς ἀπὸ (αὐ)τοῦ βοηθείας, in riferimento al prefetto. Nel simile P.Oslo II 19 (1^p) con lo stesso giro di frase si esprimeva il desiderio di ottenere δικαιοδοσία, così come in SB V 7870 (103-107^p), in entrambi con la specificazione ἀπὸ αὐτοῦ, che supporta l'emendazione di BGU I 226 con (αὐ)τοῦ, proposta dagli editori del P.Oslo.

P.Amh. II 125 recto descr., fine 1^p, Arsinoite, dest. inc. (violenza e furto): πρὸς τὴν τῶν σῶν βοήθειαν ἐχόμεθα τοῦ πάσχειν.

P.Mich. XXI 838, 1^p ex.-metà 11^p, Karanis (aggressione e furto): rr. 8-9 διὸ ἐπιδίδωμι καὶ ἀξι[ῶ ± ? ἴνα τύχω] τῆς ἀπὸ σοῦ βοηθείας .[± ?]. L'*ed.pr.* specifica che ἴνα τύχω è integrato *exempli gratia*.

P.Oxy. XXII 2342, 102^p, Ossirinco, al prefetto (per recupero crediti): in una sezione di testo cancellata e poi sostituita si diceva (r. 32) ἴν' ὃ βεβηθημένος ἐπὶ τοῦ | [.] κατ' ἐνεργεσίαν ὑ[π]ό σου...

P.Alex.Giss. 32 = SB X 10642 G, ca. 113-120^p, Apollonopolites Heptakomias, allo stratego (contenuto incerto): r. 7 ἴν' ὃ βεβηθημένος.

P.Giss. I 46, 117-120^p(?), prov. e dest. inc. (allo stratego? archivio dello stratego Apollonios?) (mancata pagamento da parte di affittuari di terreni): rr. 12-15 ἴνα τύχωμεν τῆς ἀπὸ σοῦ βοηθείας καὶ δυνηθῶμεν [ἐνεργ]ε[τημένοι¹² ὑπὸ] σοῦ διορθ[οῦν τὰ ἡμέτερα].

P.Giss. I 8 = M.Chr. 206, 119^p, Apollonopolites Heptakomias, allo stratego? (acquisto conteso di terreno): r. 16 ἴν' ὃ [β]εβηθημένος.

SB XXVI 16804, ca. 119-124^p, prov. inc., allo stratego (convocazione a *conventus*): rr. 7-9 ... ἴν' ὃμεν βεβηθημένοι.

P.Oslo II 22 = ried. JEA 40 (1954) p. 33, 127^p, Theadelphia (Arsinoite), allo

¹² L'integrazione [ἐνεργ]ε[τημένοι] è naturalmente da considerare solo esemplificativa; non conosco paralleli per l'uso del participio ἐνεργετημένοι come semplice apposizione al soggetto. Ammesso che sia giusta la lettura delle poche lettere rimaste alla fine del papiro, si può confrontare SB IV 7367 (136^p) dove a fine richiesta veniva espresso l'auspicio di poter correttamente pagare i tributi: [δ]υνηθῶ ὑποστ[ε]ρεῖσθαι καὶ ἀπαρτίσαι τὴν συνκομιδὴν πρὸς [δ]ι[ό]ρθωσιν τῶν δημοσίων...

stratego (violenze): rr. 15-17 ἵνα δυνηθῶ διὰ τῆς σῆς [βοηθείας καὶ ἀντι]λήψεως ἐν τῇ ἰδίᾳ μετ' ἡ[συχίας διαζῆν] καὶ ὧ ὑπὸ σοῦ περιλανθρο[πημένη. L'integrazione μετ' ἡ[συχίας διαζῆν] riprende il precedente (rr.10-11) οὐ [δυναμένη καθησυ]χάζειν, così come βοηθείας (nella riedizione) riprende il concetto espresso nell'introduzione alla richiesta (rr. 12-13 ... ἐπὶ σὲ κατ[αφεύγω ἀσθενῆς] καὶ ἀβοήθητος ὑπάρχουσ[α...]). Entrambi questi richiami 'speculari' sono frutto di integrazioni editoriali influenzate da termini che compaiono nel testo che precede, ma non necessariamente corrispondono al testo originario del papiro: si devono quindi considerare valide *exempli gratia*.

P.Ryl. II 122, 127^p, Ermopolite, dest. inc. (mancato ritiro e pagamento di raccolto): r. 11 e s. εἰς τὸ καὶ ἐμὲ δύνασθαι ἀποκριθῆναι τῷ δημοσίῳ, ἵν' ὧ **βεβοηθημένη**.

P.Kron. 2 = P.Mil.Vogl. II 82, 127^p o 128^p, Tebtynis, a stratego attraverso vice-stratego (furto? incuria nella custodia di un'asina): rr. 18-19 ἵν' ὧ ὑπὸ [σου **βεβοηθημέ]ν**ος. L'integrazione è ipotetica.

Da segnalare **P.Louvre I 2**, 132^p(?), Soknopaiou Nesos, al prefetto (furto? appropriazione indebita?: alla fine della richiesta, al r. 34, si legge αὐτὸν βοηθε[ῖσ]θαι, in un contesto lacunoso e di difficile lettura.

P.Gen. I (2^e éd.) 28 = M.Chr. 109, 137^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (truffa: furto di denaro consegnato, e furto di una cintura): r. 27, ἵν' ὧμεν ὑπὸ σοῦ **βεβοηθήμε(νοι)**. Invece nel 'quasi-duplicato' **P.Brook. 3**, scritto da altra mano, rr. 23-24 **δπ]ως τύχουμε[ν τῶ]ν [ἀ]πὸ σο[ῦ] δικαίων**.

BGU III 983, 138-161^p, Karanis, all'epistratego (abuso di potere di uno ὀριοδείκτης): rr. 24-25 [. . .]ισ[. . .]υς τὸν κύριόν [σου χρ]ημα[τισμὸν ἐλπίζο]μεν **τῆς ἀπὸ σοῦ βοηθείας τυχεῖν**.

P.Mil.Vogl. IV 229, ca. 140^p, Tebtynis, all'*archidikastes* (disputa patrimoniale con moglie e figlia): r. 30 ἵν' [ὧ **βεβοηθημέ]ν**ος.

P.Oxy. X 1272, 144^p, Ossirinco, dest. inc. (furto di gioielli); si chiede un'inchiesta e la convocazione degli accusati e poi ai rr. 22-23 ἵνα δυνηθῶ **τῇ σῇ βοηθείᾳ** ἀνευρεῖν τὰ ἡμέτερα. Con una variazione rispetto al consueto appello retorico si auspica quindi una risoluzione pratica (recuperare la refurtiva).

P.Mich. III 174, 144-147^p, Theadelphia, al prefetto (violenze e estorsioni di ufficiali): rr. 19-22 ἵνα δυνηθῶ ἐν τοῖς εὐτυχεστάτοις τοῦ μεγίστου Αὐτοκράτορος καιροῖς καὶ ἐν τῇ ἐπαφρο[δ]ίτῳ σου ἡγεμονία ἀνεπηρέαστως ἐν τῇ ἰδίᾳ διαζῆν καὶ ὧ **βεβο[η]θημένος**¹³.

¹³ Per il precedente appello al poter vivere non importunati nei più felici tempi cfr. P.Kellis I 24, 8, del 352^p, ἐν τῇ εὐμ[εν]είᾳ (pap. εὐμ[εν]ία) τῶν εὐ[ὲ]τυχεστάτων τούτων καιρῶν: ci potrebbero essere alternative all'integrazione εὐμ[εν]ία. Cfr. P.Oxy. XII 1559, 6-7, del 341^p: οὐκ' ἄξια τετόλμηκεν οὔτε τῆς εὐνομίας τῶν εὐ[ὲ]τυχεστάτων τούτων καιρῶν. Worp, editore dei P.Kellis, confrontava PSI VII 767, 32 (331^p), ἡ τῶν καιρῶν εὐμ[ένεια](?), ma anche lì la lettura è incerta.

SB XX 14401, 147^P, Arsinoite, all'epistratego (debiti e violenze): r. 31 ἴν' ὦ ὑπὸ σοῦ βεβουθημένος.

BGU I 340, 148/149^P, o dopo, Arsinoe, all'epistratego (tentativo di estorsione di tasse non dovute): r. 26 e ss. ἀναγκαίως ἐπὶ τὴν σὴν βοθηεῖαν κατέφυγον καὶ ἀξιώ... e alla fine ἵνα δυν[η]θῶ γυνὴ μόνη¹⁴ συμβαίνειν ὑπὸ σοῦ εὐεργετηεῖσα.

P.Oxy. LXXVII 5111, 2^a metà II-III^P *in.*, Ossirinco, a un procuratore di carica incerta (disputa sulla gestione dei profitti di templi): al r. 23] ἴν' ὦ(μεν) βεβουθημένοι.

P.Meyer 8, 151^P, Arsinoite, all'epistratego (rivendicazione di eredità): (ἵνα) καὶ ὦμεν ὑπὸ σο[ῦ] βεβουθημένοι.

P.Tebt. II 439 descr. = Mascellari (2016b), 151^P, Tebtynis, all'epistratego? (liturgie o vessazioni fiscali?): rr. 7-8 ... ἴν' ὦ ὑπὸ σοῦ βεβουθημένος.

In **P.Aberd. 174**, ca. 154-159^P, prov. *inc.*, al prefetto (lacunoso, illeciti di funzionari?) non nella richiesta, ma due volte (rr. 4 e 11) nel corpo della petizione si trova τῆς ἀπὸ σοῦ [βοηθείας (integrato due volte allo stesso modo).

P.Stras. VI 508, 156^P, Ermopolite, allo stratego (argomento incerto): r. 20 ἴν' ὦ βεβουθημένη.

PSI XV 1526, 160^P, Bakchias, allo stratego (pascolo illegale, e furto di fieno): r. 14 e ss. καὶ ἀξιώ ἀχθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ σε [ὄ]πως τ[ύ]χω δια¹⁵ τῆς σῆς βοηθε(ε)ῖα[ς].]

P.CtYBR inv. 505(A) = Benaissa (2018), pp. 54-61, *post* 161^P, Ossirinco, al prefetto (contro indebita assegnazione di incarichi pubblici): r. 6, alla fine della richiesta, ... τὴν ἀπὸ σοῦ τοῦ δεσπότη εὐεργεσίαν, ἴν' ὦ βεβουθημένος.

P.Würzb. 9, 161-169^P, Arsinoite, all'epistratego? (contro assegnazione di liturgia): r. 25 ἵνα δυνηθῶ ἐκ τῆ[ς] σῆς βοηθεί[ας] .[. . .]

SB XIV 12087 A rr. 4-18, 162^P, Theadelphia, allo stratego (abusi di ufficiali): l'appello rivolto all'epistratego è (con una formulazione piuttosto ridondante) ai rr. 7-8 ὑποτάξας τὸ βιβλίδιον τυχεῖν τῆς ἀπὸ σοῦ βοηθείας [ἴ]ν' ὦ βεβουθημένο[ς]. Nella petizione allo *iuridicus* riportata in copia si esprimeva l'auspicio di ottenere dallo *iuridicus* δικαιοδοσία (nel preambolo) e δίκαια (nella richiesta).

¹⁴ Pap. μόνου.

¹⁵ L'editore fa notare come in questa frase formulare il δια sia del tutto superfluo. Grazie al presente confronto è facile spiegarne l'origine: nelle formule conclusive di altre petizioni della 2^a metà del III^P la βοθηεῖα è il 'mezzo' (introdotto da διά o altre preposizioni) per ottenere un altro risultato più concreto, ma in questo caso lo scriba ricopiando o andando a memoria ha applicato la formula tale e quale a quella usata altrove, ma concludendo la petizione prima di dare un senso al complemento di mezzo; cfr. BGU XV 2458, 177^P, Arsinoite, al centurione (dupl. = BGU I 4): r. 19 e ss. ἵνα δ[η]αυνηθῶ δ[ι]ὰ τῆ[ς] σῆς βο[η]θεί[ας] τὰ ἴ[δ]ια [ἀπολαβεῖν]; SB XIV 11904, ca. 184^P, Tebtynis, al centurione (violenze e abusi di ufficiali), r. 15 e ss. ὅθεν κέλευσον [ἀχθ]ῆναι αὐτοὺς καὶ διακοῦσαι [μου], ἵνα δυνηθῶ διὰ τῆς σῆς βο[η]θεί[ας]... (poi lacune); P.Lond. III 924 (p. 134) = W.Chr. 355, 187/188^P, Soknopaiou Nesos, allo stratego (occupazione abusiva di terreno): ... πρὸς τὸ ἐκ τῆς σῆς βο[η]θεί[ας] δ[ι]αυνηθῶμεν ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ συνμένοντες τ[ὰ] ἀ[ν]ήκ[οντα] ἐκτελεῖν.

P.Gen. II 107 = ZPE 33 (1979), pp. 255-259, 164^p, Arsinoite, allo stratego (danni a palmeto): rr. 11-14 ὅθεν ἐπιδίδωμι καὶ ἀξιῶ ἐν καταχωρισμῶ αὐτοῦ γενομένου μείναί μοι πρὸς αὐτοὺς τὸν λόγον καὶ ὁ βεβηθημένος. La frase è sintatticamente incoerente, mancando la congiunzione introduttiva della finale.

P.Stras. IV 181, 166^p, Euhemeria, allo stratego (danni da pascolo illegale): r. 16-19 διὸ ἐπιδίδωμι καὶ [ἀ]ξιῶ ἀχθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ σε ὅπως τύχω τῆς [ἀ]πὸ σοῦ βοη(θείας)¹⁶.

P.Harr. II 192, 167^p, prov. inc., allo stratego: rr. 23-24 ἵν' ὦμεν βεβηθημέ]νοι. Ma non si possono escludere altre integrazioni come εὐεργετημέ]νοι.

P.Fam.Tebt. 38 = SB IV 7363, 168^p, Antinoupolis, al nomarca (conflitto su proprietà di schiava): r. 17 ἵν' ὦ(μεν) βεβηθημένοι.

SB VI 9328 = P.Bacch. 19, 171^p, Bakchias, allo stratego (richiesta esenzione da lavori alle dighe, lontane dal villaggio): r. 26 ... ἵν' ὦμεν βεβ[ηθημένοι].

P.Tebt. II 332, 176^p, Tebtynis, dest. inc. (furto a opera di ignoti): rr. 17-21 ὅθεν ἐ[π]ιδίδωμι καὶ ἀξιῶ τὴν δέουσαν ἐξέτασιν [γ]ενέσθαι ἐξ ὧν δέον ἐστίν, ἵν' ὦ ὑπὸ σοῦ βεβηθη(μένος).

BGU XV 2458, 177^p, Arsinoite, al centurione (dupl. = BGU I 4): rr. 19-21 ἵνα δ[ια]υνηθῶ δ[ιὰ τῆς σῆς βο[ηθ]είας τὰ ἴ[δι]α [ἀπολαβεῖν].

P.Oxy. IV 718, 179-181^p, Ossirinco, all'epistratego (errata registrazione di terra e indebita tassazione): alla fine di una proposizione introdotta da περὶ γὰρ ὧν, sintatticamente coordinata alla richiesta, ai rr. 30-31 ἵν' ὦ | [βεβηθημένος (integrazione ipotetica).

P.Corn. 14, 180/181^p, Arsinoite(?), epistratego? stratego? (argomento incerto): ἀξιῶ, ἐάν σου¹⁷ τῆ τύχῃ δόξῃ, τῆς ἀπὸ σοῦ βοηθείας τυχεῖν.

SB XIV 11904, ca. 184^p, Tebtynis, al centurione (violenze e abusi di ufficiali), r. 15 e ss. la richiesta: ὅθεν κέλευσον [ἀχθ]ῆναι αὐτοὺς καὶ διακοῦσαί [μου], ἵνα δυνηθῶ διὰ τῆς σῆς βοη[θείας]... seguono diversi righe lacunosi, e non è possibile dire se questa proposizione concludesse la richiesta (che così sarebbe molto concisa) o venissero aggiunti altri appelli: il complemento di mezzo διὰ τῆς farebbe attendere l'espressione di una finalità da raggiungere mediante la βοήθεια, ma cfr. PSI XV 1526, dove lo scriba si interrompe, applicando la formula senza dare un senso alla preposizione.

P.Lond. III 924 (p. 134) = W.Chr. 355, 187/188^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (occupazione abusiva di terreno): rr. 18-19 ... πρὸς τὸ ἐκ τῆς σῆς βοη[θείας] δ[ι]υνηθῶμεν ἐπὶ τῆ ἰδίᾳ συνμένοντες τ[ὰ] ἀ[ν]ήκ[οντα] ἐκτελεῖν.

P.Lips. II 146, 189^p, Arsinoite (?) all'epistratego (abusi di funzionari): rr. 16-17 ἵν' ὦ ὑπὸ [σ]οῦ κατὰ πάντα βεβηθη(μένος).

¹⁶ Cfr. lo stesso tipo di appello per lo stesso reato in PSI XV 1526, 160^p, Bakchias, allo stratego.

¹⁷ Pap. ἡάν σοι.

BGU VII 1575, 189/190^p, Philadelphia, allo stratego (disputa su confini ed eredità): rr. 22-23 ὅπως λαβὼν παρ' ἑκατέρας τὰ δίκαια τὸ ἴδιόν μοι ἀποκαταστήσῃ καὶ ὃ βεβοηθημένη.

BGU I 46, 193^p, Arsinoe, allo stratego (furto): ai rr. 19-21, dopo la richiesta di registrazione, ἴν' ὃ ὑπὸ σοῦ τοῦ κυρίου εὐεργετημένος καὶ βεβοηθημένος.

BGU II 454, 193^p, Arsinoite, al centurione: manca la congiunzione per introdurre la proposizione finale, espressa con il solo congiuntivo: ἀξιῶ τὴν δέ[ουσαν] ἐξέτασιν γενέσθαι δι[τ' ὄν?] δέον ἐστὶν καὶ συνχωρ[η]θῆναι ἡμᾶς βασιτάξαι τὰ κλεφθέντα ἡμῶν καὶ ὧμεν ὑπ[ὸ σ]ου βεβοηθημένοι.

SB VI 9458, 2^a metà II^p, Tebtynis, senza indirizzo (disputa su prezzo di trasporto, violenza): r. 27 ... ὃ βεβοηθημένος.

P.Stras. VI 515, II^p, luogo e dest. inc. (problemi di tutela di minori): da una donna, in difesa di diritti di alcuni minori (suoi figli?), rr. 15-17 ἴν' ὃ ὑπὸ σοῦ σὺν αὐτοῖς βεβοηθημένη.

PUG V 192, II^p, prov. e dest. inc. (argomento incerto): probabilmente frammento di una bozza, al r. 5 *l'ed.pr.* legge ἴν']ῶ (βε)βοηθημένος¹⁸.

P.Oxy. III 488, prima del 212^p?, Ibion Nemna (Apollonopolites), all'epistratego (mendace registrazione di misura di terra da parte di funzionario): r. 33 ... ἴν' ὃ βεβοηθημένη.

P.Oxy. IX 1202, *post* 6.218^p, Ossirinco, a epistratego *ad interim* (mancata registrazione di un ragazzo dalle liste per l'efebia): r. 25 ἴνα ὃ βεβοηθημένος.

P.Oxy. LXXIII 4961, 223^p, Ossirinco, al prefetto, copia autenticata (disputa su proprietà): come in altri casi (cfr. BGU I 46) l'appello finale invoca sia la *boetheia* sia l'*euergesia*: r. 32 = r. 80 τυχεῖν τῆς ἀπὸ σοῦ [β]οηθείας. ἴν' ὃ εὐεργετημένη. All'inizio dell'esposizione dei fatti, dopo aver richiamato il diritto a usufruire di quanto sancito da costituzioni imperiali, si dichiara di voler ottenere la βοηθεία del prefetto (r. 12 = r. 51).

SB XII 10797 = P.Mich. IX 529 recto, 237^p, Karanis, al prefetto (protesta contro liturgia indebita): rr. 15-19 ὅστε(?) τῆς σῆς(?) τοῦ κυρίου μου βοηθείας δυνηθῆναί με τυχεῖν ὅπως ἀπὸ τῆς] παρανόμου ταύτης ἀναδόσεως οὕτω[ς ἀφεθείς(?)] δυνηθῶ ἀμέμ]πτως ἀποπληρώσαι τὸ τῆς προενχειρ[ισθείσης μοι λειτουρ]γίας βάρος καὶ ἐν τῇ ἰδίᾳ συμμένων [εἰς ἀεὶ(?)]¹⁹ τῇ τύχῃ σου εὐχαριστεῖν.

PSI Com6 16 rr. 1-6, 239^p, Ossirinco, al prefetto(?) (richiesta di esonero da liturgia): rr. 2-4 παρακ[αλῶ καὶ δέομαι, ἐάν σου τῇ τύχῃ δόξῃ, κελεύσαι τῷ τοῦ νομοῦ στρ]ατηγῶ ἐπι[σ]ταλῆνα[ι ± 34] | [.]ψων ἴν' ὃ βεβοηθημένος.

¹⁸ Osservando la foto disponibile nell'edizione non escluderei l'ipotesi che il redattore avesse in realtà scritto il participio perfetto nella sua interezza, lasciando però un piccolo spazio tra la prima e la seconda sillaba per saltare un'imperfezione del papiro (si tratta di un *protokollon* di rotolo); quindi β]εβοηθημένος (le prime tracce dopo la lacuna mi sembrano compatibili con *epsilon*).

¹⁹ L'aggiunta di εἰς ἀεὶ(?), col punto interrogativo, è di Lewis (edizione di SB XII 10797).

rr. 19-22 ὅπως τὰς θυσίας [δυνώμεθα ἐπιτελεῖν καὶ τὰ ἄλλα τοῖς θεοῖς νομιζόμε[να ἀνεμποδίστως ποι]ῶμεν ὑ[πέ]ρ τε σοῦ καὶ τῶν [τέκνων, ἵν' ὦμεν εὐεργετη]μένοι.

BGU IV 1200, 2/1^a, Busiris, al prefetto (finanze dei templi): r. 29 ἵν' ὦμεν [ὑπὸ σ]οῦ εὐεργετημένοι.; prima era anche espressa la richiesta di ... διαλαβεῖν περὶ τῆς ἀληθείας...

SB XVI 12714, 5/6^p, Philadelphia, al prefetto (vessazioni di funzionari): r. 10 ἵν' ὦ εὐεργετημένος.

CPR XV 10a = P.Lond. II 357 (p. 165), 14/15^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (per recupero crediti): r. 12 ἵν' ὦ ὑπὸ σοῦ εὐε[ργ]ε[τημέ]νος.

M.Chr. 68, paulo ante 30.6.15^p, Alessandria, all'*idios logos* (processo di Nest-nephis): ἵν' ὦ εὐεργετημένος.

SB I 5232, 15^p, Soknopaiou Nesos, all'*idios logos* Seppius Rufus (terreni contesi): ἵν' ὦ εὐε[ργε]τημένος.

P.Tebt. II 476 = ried. Russo (2012), 30^p, Tebtynis, all'*epistates phylakiton* (violenze): rr. 18-19 ἵνα ὦ εὐεργετημένος.

P.Oxy. XIX 2234, 31^p, Ossirinchi, al centurione (furto e violenza): rr. 24-25 ἵν' ὦ εὐεργετημένος.

P.Graux II 9, 33^p, Philadelphia, al prefetto (esazioni indebite): r. 21 ἵν' ὦμεν εὐεργετημένοι.

P.Mich. V 232, 36^p, da Tebtynis, all'*exegetes* (richiesta di assenso per transazione): rr. 27-28 ἵν' ὦ σὺν τοῖς παιδίοις εὐεργετημένη.

P.Lond. II 177 (p. 167), ca. 40^p, da Bakchias, al prefetto (eredità contesa): διαλαβεῖν ὅπως τύχω τῶν δικαίων, ἵν' ὦμεν²² εὐεργετημέν[οι].

P.Fouad I 27, 43^p, Ossirinco, allo stratego (contratto non rispettato): rr. 31-34 ὅπως ἐπαναγκασθῆ ἀποδοῦναι μοι τὰς τοῦ ἀργυρίου (δραχμάς) μ καὶ τὰς θύρας π(οι)ειν(?)²³ εὐεργετημένος. La chiusa fu senza dubbio scritta in modo affrettato.

P.Mich. X 582, 50^p, Philadelphia, dest. inc. (inadempienze di un esattore): r. 23 ἵν' ὦμεν εὐεργετημένοι.

P.Ryl. II 119, 62-66^p, Hermoupolis, all'*exegetes* (contro un pignoramento): rr. 35-36 ὅπως τύχωμεν τῶν παρὰ σοῦ δικαίων καὶ ὦμεν εὐεργετημένοι.

P.Oxy. XLIX 3468, 1^p, Ossirinco, al prefetto (contro un pignoramento): rr. 31-32 ὅπως τύχω τῶν ἀπὸ σοῦ δικαίων ἵν' ὦ εὐεργετημένος.

La somiglianza dell'appello retorico conclusivo di P.Ryl. II 119 – che in un modo non frequente combina i due diversi aspetti di 'beneficio' desiderato – con quello di P.Oxy. XLIX 3468, scritto per una questione molto simile ma forse in un'altra località (a meno che i due testi non fossero originariamente stati

²² ὦμεν pap.; nella prima edizione il testo era ὦ εὐ ἐνεεργετημέν[ος]; cfr. BL I 257.

²³ πειν sta per ποιειν? Dall'integrazione può dipendere il riconoscimento di quale iniziale patto non rispettato stesse all'origine del contenzioso; cfr. nota al r. 32 dell'edizione.

scritti entrambi ad Alessandria), rivela l'utilizzo di un prontuario di formule già organizzato per argomenti.

SB IV 7462, 57^P, Arsinoite, al prefetto (da esattori, su calo demografico): r. 20 ἴν' ὤμεν εὐεργετ(ημένοι).

P.Tebt. II 302, 71/72^P, Tebtynis, al prefetto (finanze dei templi): rr. 30-31 [ὅπως δυνώμεθα... ca. 17 ll.]ηναι ἐκτελοῦντες τὰς τῶν θεῶν λειτουργίας καὶ ὑπηρεσίας [ὥστε μηδένα... ca. 16 ll. τῶν ἱερατικῶν ἑδαφῶν ἀντιποιεῖσθαι, ἴν' ὤμεν εὐεργετημένοι.

P.Oxy. XLIX 3466, 81-96^P, Ossirinco, all'*archidikastes* (contro recupero crediti): rr. 28-30 ὅπως εἰδῆ μηδένα ἀντῶ [κ]αταλείπ[εσ]θ[α]ι λόγον περὶ τούτου μήτε περὶ τῆς τῶ[ν μναιαίων]ν κο[μιδ]ῆς [ἴν' ὤ εὐεργετη]μένος.

P.Vindob.Bosw. 1, post 87^P, Nilopolis (Arsinoite), dest. inc. (rivendicazioni di sacerdoti): r. 25 [. . . ἴν' ὤμεν εὐεργετη]μένοι.

P.Mich. IX 524, 98^P, Karanis, allo stratego (contratto d'affitto non rispettato): rr. 15-16 ἴν' ὤμεν εὐεργετημένοι.

P.Merton III 104, I^P, Ossirinco, bozza senza destinatario (debiti, contesto incerto); dopo lacune, r. 24 ἴν' ὤ {t} εὐεργετη(μένος).

P.Oxy. L 3555, I-II^P, Ossirinco, allo stratego (violenza): rr. 42-44 ἀξιώ βοηθηθῆναι²⁴ καὶ τυχεῖν τῆς ἀπὸ [σ]οῦ εὐεργ[ε]σίας(?).

Da confrontare è anche ἴν' ὤμεν εὐεργετημένοι in P.Oxy. XLI 2960, richiesta di rimborso per grano requisito del 100^P

P.Oxy. XXII 2342, 102^P, Ossirinco, al prefetto (per recupero crediti): nella sezione di testo cancellata e sostituita si diceva ἴν' ὤ βεβοηθημένος ἐπὶ τοῦ [.] κατ' εὐεργεσίαν ὑ[π]ὸ σου... Nella seconda versione non ci sono appelli retorici conclusivi (solo la richiesta di dare ordini allo stratego) ma al r. 36 e ss. c'è la frase introduttiva ἐπὶ σε τὸν πάντων [ἀνθρώπων] εὐεργετήν κα[τ]αφεύγω καὶ ἀξιώ...

P.Eirene IV 30, ca. 103/104^P o prima, Ossirinco(?), dest. inc. (argomento incerto): ai rr. 20-21 della bozza fu cancellata dallo scriba l'espressione [ἴν' ὤ ὑπὸ σοῦ εὐ[εργ]ετημένη²⁵ καὶ], in un punto dove non si riconoscono espressioni di richiesta e che non segna la fine del testo (che continua per molti righe).

P.Fam.Tebt. 15 rr. 42-75, prima di 17.10.108^P, Arsinoite, al prefetto (contenzioso amministrativo): r. 75: ... ἴν' ὤ μ[ε]ν εὐεργ[ε]τημ[έ]νοι.

SB XVI 12833 = SPP XXII 39, 115-8.3.119^P, Soknopaiou Nesos, all'epistratego (liturgia indebita, inadempienze di uno stratego): al r. 23 ἴν' ὤ εὐεργε[τη]μένος].

²⁴ βοηθηθῆναι nel papiro, βοηθῆναι erroneamente nel testo dell'edizione.

²⁵ Bisogna tenere conto che chi era formalmente postulante di P.Eirene IV 30 (di una petizione comunque allo stato di bozza) poteva in realtà anche essere un uomo, e quindi che qui ci fosse la forma εὐεργετημένος: cfr. *supra*, p. 950.

P.Mich. IX 525, 119-124^p, Karanis, al prefetto (contenzioso ereditario e sottrazione di beni): r. 33 [ἵ]να ὁ εὐεργετη[μέ]νος.

P.Brem. 38, 118^p, Hermoupolis(?), dest. inc. (assegnazione indebita di liturgie): r. 23 e ss. ὅθεν ἀξιῶ σε, τὸν κύριον κ[α]ὶ εὐεργέτην, ἀκουσθῆναι πρὸς αὐτόν, ἵν' ὁ εὐεργετημένος.

P.Stras. V 401 bis = P.Stras. IV 242 + P.Stras. V 311, 123^p, prov. e dest. inc. (violenze e furti): richiesta è, rr. 15-16 ἵν' ὁ εὐεργετημέν[ο]ς.

P.Mil.Vogl. I 27 col. I, 128^p, Tebtynis, allo *iereus exegetes* (disputa su eredità): r. 23 ἵν' ὁ μὲν εὐεργετημένοι.

P.Oxy. III 486 recto, 131^p, Alessandria, all'epistratego (con copia di petizione al prefetto) (disputa su terreno, mancata presentazione della controparte, richiesta di permesso per il ritorno a casa): r. 16 ἵν' ὁ εὐεργετημένη. Al r. 36, alla fine della copia della petizione al prefetto, lo stesso appello finale è integrato per congettura dagli editori.

P.Mil.Vogl. VI 265, 135^p, Tebtynis, al prefetto (risposta a παραγγελία, durante il *conventus*): rr. 26-27 ... ἵν' ὁ εὐεργετημένος.

SB IV 7367, 136^p, Alessandria, allo *iuridicus* (richiesta di udienza): r. 28 ἵν' ὁ εὐεργε[τ]ημένος.

BGU I 256, 137-142^p, Karanis, al prefetto (violenze): il testo è molto lacunoso: già al r. 29 si diceva δ]υναται καὶ ἐγὼ δὲ α[ὐ]τὸς δι[ὰ] τῆς σῆς τοῦ εὐερ[γ]έτου]. In conclusione della richiesta, prima del saluto, si legge εὐεργε]τημέν[ο]ς.

P.Fay. 106, 137-142^p, Bakchias, al prefetto (richiesta esonero da liturgia): r. 25 ... [ἵν'] ὁ εὐεργετημένος.

P.Oslo III 84 rr. 8-18, 138-161^p, scritto in regione di Alessandria(?), allo stratego (petizione riportata in lettera) (furto di cammelli): i rr. 14-15 sono in gran parte integrati dall'editore: [διὸ ἀξιῶ, ἐάν σου τῆ τ[ύ]χῃ δόξῃ, γράψαι τῷ τοῦ Μαρε[ώ]του νομοῦ στρατηγῷ] | [παραγγεῖλαι αὐτῷ ἥκειν ἐ]πὶ [τὴν] διάγνωσιν καὶ ὁ [ὕ]πό σου εὐεργετημένος]. Tali integrazioni sono valide solo a titolo esemplificativo²⁶.

P.Amh. II 77, 139^p, Soknopaiou Nesos, all'epistratego (peculato e violenze): rr. 31-33 ἵνα δυνθῶ τὴν ἀπόδ(ε)ῖξιν ἐπ' αὐτοῦ π[ο]ιησ[ά]μενο(ς) τυχεῖν καὶ τῆς ἀπὸ σοῦ εὐεργεσίας.

PSI XVII 1689, ca. 140^p, prov. inc., al prefetto(?) (contro recupero crediti): r. 19 [± 8] εἰ ἵν' ὁ μὲν εὐεργετημένοι.

P.Lond. III 846 (p. 131) = W.Chr. 325, 140^p, Soknopaiou Nesos, dest. inc. (chiamato κύριος) (richiesta di esenzione da incarico di *presbyteros*): r. 13 e ss.

²⁶ Questo testo non è una bozza, ma una petizione riportata all'interno di una lettera ufficiale dello stratego: è possibile che nella petizione originariamente fosse riportata una più corretta sintassi; ma non mancano vari altri esempi di proposizioni finali al congiuntivo non introdotte da un'appropriata congiunzione e coordinate con un semplice καί.

διὸ ἀξιῶ σε τὸν [κ]ύριον βοηθήσαί μοι, ἵνα τύχω τῆς ἀπὸ σοῦ εὐεργεσίας[ς]. Per una simile conclusione cfr. qui sopra P.Amh. II 77 all'epistratego.

P.Leid.Inst. XXV 34, ca. 140^p, prov. inc., al prefetto(?) (argomento incerto): richiesta al r. 18] .γη διαζήν καὶ ὧ εὐεργετημένη).

PSI IV 281 rr. 27-38, ca. 141^p, Ossirinco, allo *iuridicus* (appropriazione di rendite durante tutela fraudolenta): r. 38 ... ἐπαναγκάσ[α]ι τοὺς περὶ τὸν Θέωνα ἀνελεθῆν πρὸς ἐμὲ δίδοντας μοι τὰ ὀφειλόμενα καὶ τοὺς λόγους, ἵν' ὧ εὐεργετημένος.

BGU XI 2012, ca. 145-147^p, Alessandria, prob. al prefetto (processo di Drusilla): r. 27 ἵν' ὧ εὐεργ[ετημέ]γος.

P.Gen. I (2^e éd.) 31 = M.Chr. 119, post 145/146^p, Hermoupolis, all'epistratego (disputa su terreno): rr. 18-19 ἴ[ν' ὧ] ε[ὐεργετη]μ[έ]νη. All'inizio della richiesta si diceva ἀξιῶ σε τὸν εὐεργέτην...

P.Oxy. XLIII 3089 rr. 19-37, 146^p, Dionysias (Arsinoite), al *procurator usiacus*(?) (evasione fiscale): rr. 36-37 [± ? εὐ]εργετημένος. Cfr. *supra*, p. 790 n. 8.

P.Gen. II 103 I-II.9, 147^p, Arsinoite, allo *iuridicus* (disputa su paternità di un figlio?); col. II r. 9 ἵν' ὧ εὐεργετημένη, preceduto, a quanto sembra, da una sezione descrittiva.

P.Flor. I 91, ca. 148^p, Arsinoite, dest. inc. (protesta contro assegnazione di liturgia): r. 21 (ricostruito) ... ἵν' ὧ εὐεργετημέ]γος.

BGU I 340, 148/149^p, o dopo, Arsinoe, all'epistratego (tentativo di estorsione di tasse non dovute): r. 26 e ss. ἀναγκαίως ἐπὶ τὴν σὴν βοηθείαν κατέφυγον καὶ ἀξιῶ... e alla fine, ἵνα δυν[η]θῶ γυνὴ μόνη²⁷ συμβαίνειν ὑπὸ σοῦ εὐεργετηθεῖσα.

PSI IV 281 verso rr. 49-60, 1^a metà II^p, Ossirinco, dest. inc. (argomento incerto): ai rr. 55-60 i resti della richiesta, διὸ ἐπιδίδωμ[ι τὸ ἀν]αφόριον ἀξιῶν τὸ ἀκόλουθ(ον) γενέσθ(αι) καὶ ἔχειν ἐν καταχωρισμῶ μήποτε κατὰ τὰς ἐπαγγελίας αὐτοῦ [± ?] ὅσα ἔχω μετέωρα ἐν τῇ κ[± ?] πρᾶ`σιν' ἵν' ὧ εὐεργετημένος.

P.Münch. III 73, 150^p, Arsinoe o Theadelphia, allo stratego (furto di una scrofa): rr. 8-11: ἀξι[ῶ] συγκλείσαι καὶ ποιῆσαι τὴν καθήκουσαν ἀναζήτη[σ]ιν ἵν' ὧ ὑπὸ σοῦ εὐεργε[τη]μένος.

BGU II 462 = W.Chr. 376, ca. 155/156^p, Arsinoite, all'epistratego (affittuari di terreno non pagano l'affitto): r. 26 ... ἵν' ὧ εὐεργ(ετημένος).

P.Mich. IX 534, 156^p, Karanis, dest. inc. (argomento incerto, mancata presentazione della controparte): rr. 2-3 μηδέπω παραγενομένου μέχρι τούτου ἵν' ὧ ὑπὸ σοῦ εὐεργετημένος.

P.Münch. III 74, 158^p, Arsinoite, allo stratego (sottrazione di eredità): r. 17 e ss., ἐπὶ σε κατ[ε]φύ[γομεν ἀβοή]θητοι ὅπως τύ[χωμεν τῆς ἀπὸ σοῦ] εὐεργεσίας.

P.Fouad I 26 rr. 28-56, 158-159^p, Arsinoe, al prefetto (violenze e usura), la richiesta della petizione riportata in copia si conclude con (rr. 55-56) ἵν(α)

²⁷ Pap. μόνου.

δυσνηθῶ διὰ τῆς σῆς εὐεργεσίας τυχεῖν.

SB XVI 12290, *post* 158^P(?), Antinoupolis, dest. inc. (assegnazione indebita di terra pubblica da coltivare): ai rr. 26-27 ταῦτα οὖν ἀξίω ἵν' ὦ εὐ[ε]ργετημένος.

BGU II 613 rr. 9-25, 161^P, Arsinoite, al prefetto (copia in petizione allo ὁ ἐπὶ τῶν κεκριμένων) (disputa su eredità): rr. 23-24 ἵν' ὦ ὑπὸ σοῦ εὐεργετ[ημένος].

BGU II 613 (= M.Chr. 89), 161^P, Arsinoite, allo ὁ ἐπὶ τῶν κεκριμένων (disputa su eredità): r. 8 ἵν' ὦ εὐεργετ[ημένος].

P.Oxy. VII 1032 rr. 5-48, 161^P, Ossirinco, al prefetto (copia in petizione all'epistratego) (irregolare registrazione di vigneto da parte di assistente di uno stratego): (al r. 37 il prefetto è anche chiamato con l'epiteto *euergetes*), r. 42 ἵν' ὦμ[ε]ν εὐεργετημένοι.

P.CtYBR inv. 505(A) = Benaissa (2018), pp. 54-61, *post* 161^P, Ossirinco, al prefetto (contro indebita assegnazione di incarichi pubblici): r. 6, alla fine della richiesta, ... τὴν ἀπὸ σοῦ τοῦ δεσπότης εὐεργεσίαν, ἵν' ὦ βεβροημένος.

P.Cair.Mich. III 15, 161-164^P, *meris* di Herakleides (Karanis?), al prefetto (protesta contro nomina a liturgia): ἵνα] ὦμαι²⁸ ὑπὸ σοῦ εὐεργετημένος. Come mostrato a proposito di questa petizione anche nelle sezioni precedenti, il concetto di εὐεργεσία in questo testo parrebbe ribadito quasi 'a sfinimento', sia nel preambolo al racconto ben tre volte ai rr. 5-7, sia nella proposizione introduttiva della richiesta, al r. 19. Mentre sulla lettura di εὐεργήτου al r. 19 non ci sono dubbi, nutro dubbi sulla ripetizione così insistente del concetto (in forma di verbo o sostantivo) ai rr. 5-7, che sono molto danneggiati. Nella tavola disponibile nell'*ed.pr.* le letture di quei righe non sono verificabili: avendo a disposizione l'originale si potrebbe valutare se in alcuni punti possano essere letti e integrati altri termini.

P.Oxy. VII 1032, 162^P, Ossirinco, all'epistratego (riportata petizione al prefetto) (irregolare registrazione di vigneto): r. 55 ἵν' ὦμεν εὐερ[γε]τημένοι.

SB XXIV 16252, 163^P, Karanis (Arsinoite), all'epistratego (violenza? dettagli incerti): ἵνα δυσνηθῶ [ἐκ]δικίας τῆς ἀπὸ σοῦ τυχεῖν καὶ ὦ εὐεργετημένος.

BGU II 648 = W.Chr. 360, 164^P o 196^P, Therenuthis (Prosopites), dest. inc. (epistratego o *dioiketes*) (impossessamento di terre ereditate): r. 22 ... ἵν' ὦ εὐεργετη(ένη).

P.Mich. XII 629, 166-169^P, Karanis, all'epistratego (permesso di proroga di permanenza fuori dal proprio luogo di origine): r. 15 ... ἵνα] ὦ εὐεργετημένος.

P.Fam.Tebt. 37, 167^P, Antinoupolis, all'epistratego (sottrazione di schiava, contenzioso pregresso): r. 22 ἵν' ὦμεθα εὐεργετημένοι.

P.CtYBR inv. 505(B) = Benaissa (2018), pp. 61-72, 169^P o 201^P, Ossirinco, al

²⁸ ὦμαι per ὦ: per la tendenza alla transizione di forme di εἰμί alla coniugazione deponente cfr. Gignac, *Grammar II*, pp. 400-404.

prefetto(?) (richiesta per ottenere rimborso per il finanziamento degli spettacoli cittadini): r. 10 ἴν' ὃ εὐεργετ(ημένους).

BGU I 168 = M.Chr. 121, ca. 171^p, Arsinoite, all'epistratego (eredità): r. 29 ἴν' [ὃ] ἄσὺν αὐτοῖς ὑπὸ σοῦ εὐεργετ(ημένους).

SB XVI 12500 = SB X 10761= BGU XI 2064, 171^p, Theadelphia, all'epistratego (indebita nomina a due liturgie): rr. 21-22 [± ? ἴν' ὃ εὐεργετημέ]νος (integrazione ipotetica, ovviamente).

P.Oxy. XXIV 2411, ca. 173/174^p, Ossirinco, dest. inc. (richiesta di pignoramento): rr. 37-38 ἴν' ὃ εὐεργετημένη.

P.Lond. II 363 (p. 170) = ried. Martin (2007a), ca. 175^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (furto di cammelli?): r. 9 ... ἴν' ὃ [μ]εν ὑπὸ σοῦ εὐεργετ(ημένοι).

P.Oxy. VIII 1117, ca. 178^p, Ossirinco, al prefetto (peculato, inadempienze, ricorso di funzionari incolpati): r. 18 ... ἴν' ὃ μεν εὐεργετημένοι.

P.Oxy. LXV 4481, 179^p, Ossirinco, al prefetto (disputa su beni sottratti dalla moglie): r. 11 ἴν' ὃ εὐ[εργ]ετημένος.

SB XVI 12678 rr. 17-37, 179^p, Karanis, al prefetto (copia in petizione all'epistratego) (violenze e abusi di ufficiali): rr. 31-33 ὅπως μηδὲν βί[αι]όν μοι ὑπὸ τοῦ Ἡρακλείδου γίνηται καὶ [ὃ] εὐεργετημένη. Alla fine della petizione all'epistratego non c'è questo appello retorico.

P.Oxy. XXXVI 2760, ca. 179/180^p, Alessandria(?), al prefetto (inadempienze di ufficiali, forse militari; persona indebitamente trattenuta): rr. 20-21 ἴν' ὃ εὐεργ[ε]τημένος.

P.Leit. 5, ca. 180^p, Tebtynis, all'epistratego (protesta contro nomina indebita a liturgia): rr. 43-45 διὸ ἐπὶ σὲ τὸν κύριον κατέφυγον ἀξίων εὐεργεσίας τυχεῖν ὅπως δυνηθῶ συμμενεῖν καὶ τὰ δημόσια διευθύνειν[ιν]...

P.Fam.Tebt. 43 rr. 27-53, 181^p, Antinoupolis, all'epistratego (copia in petizione al nomarca) (debiti non rimborsati): rr. 49-50 ... διὰ παντὸς εὐχαριστεῖν σου τῇ τύχῃ, ἴν' ὃ εὐεργετ(ημένους).

BGU I 46, 193^p, Arsinoe, allo stratego (furto): ai rr. 19-21, dopo la richiesta di registrazione, ἴν' ὃ ὑπὸ σοῦ τοῦ κυρίου εὐεργετημένος καὶ βεβοηθημένος.

P.Mich. VI 422, 197^p, Karanis, al prefetto (invasione di terreno conteso): rr. 35-37 (= dupl. **SB XXII 15774** rr. 18-19) ὅπως δυνηθῶ τῶν ἰδίων ἀντιλαμβάνεσθ(αι) καὶ ὃ ὑπὸ σοῦ τοῦ κυρίου εὐεργετ(ημένους)²⁹.

P.Lund IV 1 = SB VI 9340, 198^p, Bakchias, al prefetto (illeciti di ufficiali e costrizione a lavori alle dighe): rr. 33-34 ἴν' ὃ μεν εὐεργ[ε]τη(μένοι).

P.Stras. VI 550, II^p, prov. e dest. inc. (argomento incerto): r. 6 ἴν' ὃ εὐεργ[ε]τ(ημένη).

²⁹ Nella proposizione finale di questa petizione si sommano una finalità molto concreta per il richiedente – il recupero dell'utilizzo del campo – e l'appello retorico all'*euergesia*.

BGU XV 2460, II^p, Arsinoite(?), al prefetto (argomento incerto; furto? contesa su eredità?): r. 11 | . . .], ἴν' ὧμεν ὑπὸ σοῦ εὐεργε[τημένοι. διεντύχει].

P.Bad. IV 80, II^p, Ankyron (Eracleopolite), dest. inc. (argomento incerto); r. 8 ... ἴν' ὧ εὐεργ(ετημένος)³⁰.

P.Oxy. VI 899 recto rr. 2-32 = W.Chr. 361 rr. 2-32, 199^p, Ossirinco, al *dioiketes* (copia in documenti successivi) (assegnazione forzata di terra da coltivare): rr. 19-20 (richiesta della prima petizione al *dioiketes*) διὰ τὴν ἔμφυτόν σου εὐεργεσίαν ὑπέταξά σοι ὡς ἕτεραι ἀφο[. . .] [± 14 ἴν' ὧ] | [διὰ] σοῦ κατὰ πάντα εὐεργετημένη.

P.Oxy. VI 899 recto rr. 1-45 = W.Chr. 361 rr. 1-45, 200^p, Ossirinco, al *dioiketes* (copia in documenti successivi) (assegnazione forzata di terra da coltivare): ai rr. 44-45 (richiesta conclusiva della seconda petizione al *dioiketes*) ... καὶ μὴ ἐνοχλεῖσθαί με γυναῖκα οὐδ[α]ν ἄνδρον καὶ ἀβοήθητον, καθὼς [π]ρότερον ἐπ[έ]σ- [τ]εῖλας περὶ τούτου, ἴν' ὧ εὐεργετημένη.

SPP XXII 49, 200/201^p, Soknopaiou Nesos, al centurione (abusi di funzionari, prestazione non dovuta): rr. 21-22 ἴν' ὧ|μεν ὑπὸ σοῦ εὐεργετη[μέ]νοι.

P.Oxy. XVII 2131, 207^p, Ossirinco, al prefetto (assegnazione indebita di liturgia) (copia autenticata): r. 18 ... ἀντιλαβέ[σ]θαι τῆς ἐνχειρισθησομένης ὡς πρόκειται, ἴν' ὧ εὐεργετημέν[ο]ς.

SB XIV 11980 rr. 7-36 = PSI XII 1245 rr. 7-34, 207^p, Arsinoe(? ma presentata a Menfi), al prefetto (copia – di copia autenticata – in petizione allo stratego) (assegnazione indebita di liturgia): alla proposizione finale che esprime il fine pratico di essere esentato da una delle liturgie e mantenere solo l'incarico di sitologo è sintatticamente coordinato³¹ il consueto suggello retorico: ὅπως προνοήση ἀπολ[ύ]σ[α]ί μ[ε] τῶν ἄλλων χρεῖων καὶ κατάσχη με τῆ σιτολογία τῶνδε εἰ. . . . [. . . . (δύο?) ἐτῶν χρεῖα(?) βαρυτ[έ]τη καὶ³² ὧ εὐεργετημ[έ]νος.

P.Stras. I 57 recto, 207^p(?), Theadelphia, al *dioiketes* (richiesta di esenzione da liturgia): ai rr. 13-15 sono associate una finalità 'pratica' (la possibilità di poter regolarmente ottemperare agli incarichi pubblici) e l'appello retorico ἵνα δ[υ]ν[η]θῶ ἐ[ξ]α[ρ]κεῖν πρὸς τὴν δημοσίαν [γεωργίαν καὶ τὴν σιτολογίαν, ἵν' ὧ] εὐεργ[ε]τημένος.

P.Flor. III 382 = P.Flor. I 57, 222^p, Moirai (Ermopolite), al prefetto (esonero da liturgia): rr. 65-66 ἢ διὰ τῆς σῆς φυλα[ν]θρωπίας ἀνάπαυσις τῷ γήρα δε`δ'ομένη καὶ ὑπὸ σοῦ βεβαιωθ[ε]ῖσα σις, ἴν' ὧ εὐεργετημένος ὑπὸ [σοῦ] `τοῦ κυρίου`.

P.Oxy. LXXIII 4961, 223^p, Ossirinco, al prefetto, copia autenticata (disputa su proprietà):]σα³³ τυχεῖν τῆς ἀπὸ σοῦ [β]οηθείας. ἴν' ὧ εὐεργετημένη.

³⁰ εὐεργ(ετηθείς) nell'*ed.pr.*; correzione di Martin (2017), p. 218.

³¹ Cfr. Thomas (1980), p. 360.

³² χρεῖα(?) βαρυτ[έ]τη καί: cfr. Thomas (1980), p. 360 (= BL VIII 377).

³³ L'editore, in nota al testo, ipotizza sia qui da integrare ἀξιοῦ]σα opp. δέου]σα.

SB XVI 12994 rr. 14-26 = P.Mich. XIV 675 rr. 14-26, 239^P, Ossirinco, al prefetto (copia in petizione a stratego) (richiesta di esonero da liturgia): rr. 22-23 ὅπως μὴ ἐνοχληθεῖν εἰς μηδεμίαν λειτουργίαν ἀκ]ολούθως τοῖς καὶ ἐπ' ἄλλων πολλῶν κελευσθεῖσι, ἵν' ὦ εὐεργετημένος.

P.Tebt. II 326, ca. 266-267^P, Tebtynis, al prefetto (richiesta di assegnazione di tutore per un minore): r. 16 ... ἵν' ὦμεν ἡεργετημένοι.

P.Nekr. 19 = SB III 7206 (framm.), 284^P, Oasis Magna, al prefetto (impedimenti nell'attività dei *nekrotaphoi*): rr. 16-19 γεινομένην βία[ν ἵν'] ὦμεν εὐεργετη-
[μ]ένοι καὶ εἰς ἀεὶ τῇ με[γά]λῃ σου τυχη χάριτας τὰς μεγίστας ὁμολογή[σω]μεν.

P.Nekr. 20, 284^P(?), Oasis Magna, al prefetto(?) (impedimenti nell'attività dei *nekrotaphoi*?): rr. 1-4 εὐεργε]τηθε[ί]σῃς εἰς ἀεὶ τῇ μεγ[ά]λῃ σου τύχη] χάριτας τὰς με[γί]σ]τας ὁμ[ολογήσω]μεν].

SB VI 9421, III^P, Ossirinco, allo ὁ ἐπὶ τῆς εἰρήνης (insulti verbali e violenza): rr. 30-31 ἵνα τῆς πρὸς ἅπαντάς σου εὐε]ρ[γε]σ[ί]ας] τύχ]ω.

P.Oxy. LXXIX 5210, 298/299^P, Ossirinco, al prefetto (richiesta di esenzione da liturgie): rr. 20-21 ἵνα καὶ αὐτ[ὸ]ς τυχῶν τ[ῆ]ς ἀπὸ σοῦ εὐε]ρ]γε]σ[ί]ας χάριτας τὰς μεγίστας τῇ ἀνυπερβλήτω σου τύχη *vacat* [ὁμολογήσω].

P.Mil.Vogl. IV 233 = SB VI 9489, III^P *in.*, Tebtynis, dest. inc. (appropriazione terreni): r. 9 ἀποδ]οθῆναί μοι εἰς τὸ δυνηθῆναί με ἐκ τῆς σῆς εὐεργεσίας...

δίκαιον, δίκαια

In queste formule di richiesta è prevalente il plurale *δίκαια*; il singolare *δίκαιον* compare in integrazioni di lacune, come in P.Princ. III 117 e P.Hamb. IV 240, dove si potrebbe in alternativa bene integrare il plurale. Dal vario argomento delle petizioni e dai giri di frase dei *petita* si constata che i termini *δίκαιον* o *δίκαια* erano usati per richiamare un'idea generica e astratta di 'giustizia' e 'diritti', senza chiarire provvedimenti concreti (cfr. i vari riferimenti ai "miei diritti", espressi in vario modo, per esempio in P.Merton II 65 del 118^P e P.Ryl. II 116 del 194^P). Per le richieste che presentano il desiderio o l'obbiettivo di ottenere *ἐκδικία* (appartenente alla stessa famiglia lessicale) e sugli analoghi problemi di interpretazione derivanti dall'ampia portata semantica del termine cfr. *supra*, p. 577 e ss.

In alcune richieste come P.Ryl. II 119, P.Oxy. XLIX 3468 e SB XIV 11274, già discusse anche più sopra, al richiamo a ottenere i *δίκαια* si aggiungono altri appelli retorici. In particolare P.Ryl. II 119 e P.Oxy. XLIX 3468 hanno stesso argomento e stessa combinazione dei concetti di *δίκαια* e *εὐεργεσία* nella richiesta conclusiva, rivelando un'origine da un comune repertorio di formule.

P.Ryl. II 138, 34^p, Euhemeria, all'*epistates phylakitōn* (furto): r. 28 ἵνα τύχω τῶν δικαίων.

SB XIV 11274, 4^a, Arsinoite, all'*epistates phylakitōn* (violenza): rr. 14-18 ὅπως μὲν ἐγὼ τύχω τῶν σῶν δικαίων, αὐτὸς δὲ τύχοι τῆς ἀρμοζούσης διαλήψεως πρὸς ἐπίστασιν ἐτέρων, ἵν' ὃ βεβοηθημένος.

P.Princ. III 117, 4/3^a(?), Philadelphia, allo stratego (deposito non riconosciuto): καταστήσαι τ[ὸν ἄνθρ]ωπον ὅπως τύχω τ[οῦ δικαίου].

P.Ryl. II 119, 62-66^p, Hermoupolis, all'*exegetes* (contro un pignoramento): rr. 35-36 ὅπως τύχουμεν τῶν παρὰ σοῦ δικαίων καὶ ὧμεν εὐεργετημένοι.

P.Oxy. XLIX 3468, 1^p, Ossirinco, al prefetto (contro un pignoramento): rr. 31-32 ὅπως τύχω τῶν ἀπὸ σοῦ δικαίων ἵν' ὃ εὐεργετημένος.

P.Tebt. II 434 descr. = **M.Chr. 51**, 104^p, Tebtynis, allo stratego? (richiesta convocazione al *conventus*): rr. 11-12³⁴ ... πρὸς τὸ τυχεῖν ἡμᾶς τῶν δικαίων.

P.Merton II 65, 118^p, Narmuthis (Arsinoite) stratego (aggressione e furto): al r. 20 e s. quel che rimane della richiesta è ἐπιδο(ύς) ὅπως τύχω τῶν ἐμῶ(ν) δι[καί]ω(ν)³⁵.

P.Stras. V 401 bis = **P.Stras. IV 242** + **P.Stras. V 311**, 123^p, luogo e dest. inc. (violenze e furti): rr. 12-16 μὴ δυνάμενος οὖν καθη[συ]χάζειν ἀξιῶ ἀντιλήψεως τῶν ἀπὸ σοῦ δι[καίων] τυχεῖν ἵν' ὃ εὐεργετημέν[ο]ς.

P.Hamb. IV 240, 119/120^p, prov. e dest. inc. (violenza): rr. 23-25 [ἀξ]ιω ἀχθῆναι . . . [± ? αὐ]τ[ο]ῦς ἐπὶ σ[ἐ] ὅπως τ[οῦ δικαίου] | [τύ]χω.

P.Oxy. III 486 recto rr. 18-37 = **M.Chr. 59 rr. 18-37**, 131^p, Alessandria, al prefetto (disputa su terreno, mancata presentazione della controparte, richiesta di permesso per il ritorno a casa): rr. 34-35 ἵνα τὰ ἐ[μ]α[υ]τῆς δίξ[ια] λάβω, ... e seguono altri appelli retorici (ma il testo è lacunoso).

P.Gen. I (2^e éd.) 28, 137^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (truffa: furto di denaro consegnato, e furto di una cintura), r. 27 ὅπως τύχουμε[ν τῶ]ν [ἀ]πὸ σο[ῦ] δι[καίων]³⁶.

SB XIV 12087 A rr. 8-17, 161^p, Theadelphia, allo *iuridicus* (abusi di ufficiali) (copia in petizione all'*epistratego* riportata allo stratego): il preambolo della petizione allo *iuridicus* è (rr. 9-10) πάσης βίας ἐκκοπίσεως ἐπὶ τῆς τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος ἐπαρχείας καὶ τῆς σῆς [δικ]αιοδοσίαςτος ἐντυγχάνω ἀδικούμενος καὶ βιαζόμενος. τὸ δὲ πρᾶγμα τοιοῦτον; naturale che poi il richiamo nella richiesta sia allo stesso tipo di concetti (rr. 14-16), ὅθεν ἐπὶ σὲ κατέφυγον ὅπως [τ]ύχω τῶν δικαί[ω]ν καὶ ἂν σου τῆ τύχη δόξῃ κελεύσαι γραφήν[αι] τῷ τῆς μερί[δ]ος στρ[ατηγῶ]

³⁴ In base alla foto disponibile online. I righe non erano specificati nella descrizione dell'*ed.pr.*

³⁵ Per il riferimento alla "mia" giustizia, ai "miei" diritti, cfr. P.Oxy. II 237 (petizione di Dionisia) col. V r. 5 e r. 21, e P.Oslo III 126, 11.

³⁶ Invece nella diversa redazione (di altra mano) P.Brook. 3, ai rr. 23-24 si trova ἵν' ὧμεν ὑπὸ σοῦ βεβοηθήμε(νοι).

Ἄρποκρατίωνί [με ἀ]παρενόχλητον φυλάξα[ι].

SB XXIV 15915, 164^p, prov. inc., al prefetto(?) (tassazione indebita? dettagli sconosciuti): r. 7 e ss. ὅπως ἐπὶ τοῦ ῥητοῦ φανερά ἡμῶν ποι[ούντων] αὐτὰ ταῦτα τυγχάνομεν τῶν ἀπὸ σοῦ **δικαίων**.

P.Cair.Mich. II 18, 187^p, Karanis, dest. inc. (violenze e furto): rr. 8-11 ὄθεν ἀξιῶ ἀχθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ σὲ καὶ τυχεῖν τῶν ἀπὸ σοῦ **δικαίων**.

BGU II 515 = W.Chr. 268, 193^p, Arsinoite, al centurione (abusi di ufficiali, violenze, furti): rr. 25-26 ... ὅπως τῶν ἀπὸ [σ]οῦ **δικαίων** τύχω.

P.Ryl. II 116 = Jur.Pap. 92, 194^p, Hermoupolis, allo stratego (violenze e disputa su eredità): dopo la richiesta di registrazione della denuncia (che deve servire come ulteriore testimonianza in occasione del ricorso sull'eredità annunciato dal petente) ai rr. 19-21 viene aggiunto – come inciso, non come proposizione finale – λόγου μοι φυλασσομένου περὶ ὧν ἔχω **δικαίων** πάντων.

P.Mich. VI 425 rr. 8-24, 198^p, Karanis, al prefetto (copia in petizione all'epistratego) e **P.Mich. VI 425**, 198^p, Karanis, all'epistratego (violenze e abusi di ufficiali): all'epistratego (rr. 6-7) ἀκοῦσαί μου πρὸς αὐτὸν ὅπως τύχω τῶν **δικαίων**. Al prefetto si chiedeva (rr. 19-22) διὸ, σωτήρως τάζαντος τοὺς [**ἀδικουμένους**] σοι προσίεναι ἀδεῶς τῶν **δικαίων** τευξομένους, ἀξιῶ ὑ[πὸ σοῦ, κύριε,] ἀκουσθῆναι καὶ ἐκδικηθῆναι ἵν' ὧ εὐεργετημένος, τὸν δὲ ἀ[ντίδικον πεμ]φθῆναι ἐξ ἀθηντίας σου ἐπὶ τὴν σὴν διάγνωσιν. Viene il sospetto che nelle intenzioni del redattore ἐκδικηθῆναι sia un richiamo ai δίκαια già richiamati qualche rigo prima, che poi vengono riproposti nella richiesta all'epistratego, sempre in accoppiata col verbo ἀκούω.

P.Oxy. XVII 2131, 207^p, Ossirinco, al prefetto (protesta contro assegnazione di liturgia): ai rr. 7-8, alla fine del preambolo, ἐπὶ σὲ καταφεύγ[ω] ἀξιῶν ἐκδικίας τυχεῖν. Nella richiesta conclusiva ai rr. 17-18 ... ὅπως **τυχῶν τῶν δικαίων** δυνηθῶ εἰς ὕστε[ρο]ν τῷ ἐπιβάλλοντι ἔτει ἀντιλαβέ[σ]θαι...

BGU I 157, *post* 212^p, Karanis, al decurione (furto): rr. 11-13 ὄθεν ἐπιδίδ[ωμι] καὶ ἀξιῶ ἀχθῆναι αὐτὸν ἐπὶ σὲ καὶ τ[υχ]εῖν τ[ῶ]ν ἀπὸ σοῦ **δικαίων**.

φιλανθρωπία

L'appello alla φιλανθρωπία è ben attestato nelle petizioni di epoca tolemaica. Tra i documenti che ci rimangono dell'epoca romana non è attestato prima del 98^p, e nei due secoli successivi il suo impiego rimane sempre abbastanza contenuto rispetto a εὐεργεσία e βοήθεια.

P.Tebt.Suppl. 1519, 98^p, trovato a Tebtynis, dest. inc. (violenza?): rr. 6-8 πρὸς τὴν δέ[ο]υσσαν ἐπέξοδον ἵν' ὧ **πεφιλανθρωπημένος**.

SB X 10218 = ried. Mascellari (2014), 104/105^p, Arsinoite, Θεμίστου μερίς, dest. inc. (violenza e danni al bestiame); alla fine di una richiesta lacunosa,

r. 27 ἴν' ὃ ὑπὸ σοῦ **π]εφιλανθρω{ι}πημένος**.

P.Oslo II 22 = ried. JEA 40 (1954) p. 33, 127^P, Theadelphia, allo stratego (violenze): rr. 15-17 ἴνα δυνηθῶ διὰ τῆς σῆς [βοηθείας καὶ ἀντι]λήψεως ἐν τῇ ἰδίᾳ μετ' ἡ[συχίας διαζῆν] καὶ ὃ ὑπὸ σοῦ **πεφιλανθρω[πημένη]**.

P.Phil. 10, 139^P, Philadelphia, allo stratego (richiesta di esenzione liturgie) (dupl. di BGU VII 1572): r. 21 ἴν' ὁμ[εν] **πεφιλανθρωπη(μένοι)**. In BGU VII 1572, 16 ἴν' ὁμ(εν) **πεφιλανθρωπημένοι**.

PSI X 1104, 175^P, Arsinoite, all'*exegetes* (richiesta di assegnazione di tutore): r. 16 [ἴ]ν' ὃ ὑπὸ σοῦ **πεφιλανθρωπημένη**. Cfr. P.Tebt. II 397 rr. 21-28 (198^P).

P.Tebt. II 397 rr. 21-28, 198^P, Tebtynis, all'*exegetes*, (ufficializzazione di nomina di tutore per transazione): r. 27 ἴν' ὃ **[π]εφιλανθρωπημένη**. Cfr. PSI X 1104, (175^P).

P.Flor. III 382 = P.Flor. I 57, 222^P, Moirai (Ermopolite), al prefetto (esonero da liturgia): rr. 65-66 ἡ διὰ τῆς σῆς **φιλα[ν]θροπίας ἀνάπαυσις** τῷ γῆρα δε`δ'ομένη καὶ ὑπὸ σοῦ βεβαιωθ[εῖ]σα σις, ἴν' ὃ εὐεργετημένος ὑπὸ [σοῦ] `του κυρίου`.

PSI IV 292, III^P, Ossirinco, dest. inc. (vessazioni di funzionari; violenze?): rr. 19-20 ἴνα διὰ τ[ὴν σὴν **φιλανθρω]πίαν ἀόχλητος ἐν τῇ πατρίδι συνεστάναι δυνηθῶ...**

Cfr., non come appello finale, ma nell'introduzione alla richiesta:

P.Leit. 8 = SB X 10200 = P.Harrauer 35 rr. 37-64, ca. 250^P, Hermoupolis, al prefetto (protesta per irregolarità nell'assegnazione di più liturgie): non in una proposizione finale ma come premessa della richiesta *φιλανθρωπία* compare ai rr. 49-50 κατὰ τ[ὴν ἕξοχ]όν σο[υ ἀνδρεία]ν(?)³⁷ καὶ **φ[ιλ]αν[θ]ρωπ[ί]αν** [ἐπί-νευέ] μου τῇ δ[ε]ήσει, ἴνα καὶ [. .] ...

P.Euphr. 3 (dupl. = **P.Euphr. 4**), 252-256^P, Beth Phuraia (Syria Coele), all'*ἐπαρχος praepositus praetenturae* (βία, senza dettagli): r. 10 e ss. ἀζῶ καὶ δέομαί σο[υ] τῆς **φιλανθρωπία[ς]**... È da confrontare, come notano gli editori³⁸, con le formule che in Egitto si ritroveranno uguali verso la metà del IV^P, in numerose petizioni dell'archivio di Abinnaeus (P.Abinn. 44; 45; 47; 48; 49; 51; 52; 53; 56; 57); la formula si ritrova anche in P.Sakaon 46, dello stesso periodo dei P.Abinn.

P.Coll.Youtie II 66 = P.Oxy. XLVII 3366, 258^P, Ossirinco, agli imperatori (da *demosios grammatikos*: mancato pagamento di salario, richiesta di assegnazione di terreno): bozza; sopra i resti del r. 69, in gran parte lacunoso, si osserva che ci sono stati più ripensamenti della formula finale, r. 69a [. .] δ]ήσει

³⁷ L'integrazione del sostantivo *ἀνδρεία* risale all'edizione di Lewis; ma non essendo nei papiri altrimenti attestato il binomio in associazione a *φιλανθρωπία* si potrebbe pensare anche ad altri termini. A differenza di *φιλανθρωπία*, *ἀνδρεία* è più usato come titolo di rango che inteso come una virtù a cui fare appello, cfr. *supra*, 529 n. 39.

³⁸ Feissel - Gascou (1995), p. 88 n. 95.

τὴν οὐ[ρά]νιον ὑμῶν **φιλανθρωπί[α]ν** [τῆι οὐρανίω[ι] **φιλανθρωπίαι**]. Ancora sopra lo stesso r. 69, cioè per quanto riguarda gli appelli retorici alla benevolenza dei sovrani, sono affastellati aggiunte e piccoli ripensamenti, tra i quali si riesce a leggere [καὶ τύχη[ν]].

Cfr. anche il preambolo di **BGU II 522**, Πρ, Soknopaiou Nesos, al centurione (lacunosa, argomento incerto): rr. 4-9 τῆς εἰς ἅπαντα σου **φιλανθρωπία[ς]**, κύριε, φθανούσης καὶ αὐτὴ δέομαι, γυ[νῆ] χήρα καὶ ἀβοήθητος, ἐπιτ[υχε]ῖν τῆς αὐτῆς **φιλανθρωπίας**.

ἐπεικεία

P.Mich. III 175, 193^p, Soknopaiou Nesos, al centurione (violenza?, furto?, disputa su proprietà ereditata): ὅθεν ἀξιώ κελεύσαι μεταπεμφθῆναι αὐτὸν ἵνα δυνηθῶ τῆς ἀπὸ [σ]οῦ **ἐπι(ει)κειίας**³⁹ τυχεῖν.

gratias agere

ChLA XI 467 = SB XII 11043 verso rr. 11-19, *post* 152^p(?), provincia di Arabia(?) > trovato in Fayum(?), dest. inc. (richiesta di recupero prestito): r. 15 e ss. (dopo lacune) ... *saepius interpellatus reddere non curavit [r]ogo iubeas eum s[ol]vere ut beneficio tuo mu[tuum] percipiam et genio tuo [gra]tias agam*. Si può notare come questo appello retorico conclusivo combini la nozione del ricevere un 'beneficio', come espresso nella maggior parte delle petizioni egiziane in greco elencate qui sopra, di ogni epoca – e in particolare, se giusta l'integrazione *mu[tuum]*, sembrerebbe una speculare traduzione delle formule con ἀντίληψις – sia la nozione di 'riconoscenza' che comparirà in varie petizioni in greco dalla 2^a metà del II^p in poi.

³⁹ *L'ed.pr.* traduce con "the just judgment". A scanso di equivoci ('judgment' e 'giudizio' hanno vari significati e connotazioni), con ἐπεικεία si deve ovviamente intendere un astratto riferimento all'"equità" dell'ufficiale. La stessa virtù è associata a un centurione *regionarius* in un'iscrizione onorifica da Antiochia in Pisidia, cfr. JRS 2 (1912) 80,1: alle ll. 8-10 ἐπι(ει)κειίας τε καὶ τῆ(ς) εἰρήνης ἔνεκα. Non poche altre volte il termine è utilizzato in simili iscrizioni commemorative per ufficiali di vario grado alla fine del loro incarico, cfr. *DGE*, s.v. ἐπεικεία, punto 5. Per tale concetto associato in Egitto ad altro funzionario (uno stratego) cfr. **P.Mich. IX 530 (277/278^p)** o prima, Karanis; al prefetto?), richiesta al r. 22 e ss. δέομαί σου τῆς ἀνδ[ρ]ίας κελεύσαι σε διὰ σῆς προστάξεως τῷ στρατη[γῶ] ἀνδρὶ ἐπεικεστάτῳ ἄρμοζομένῳ. Non ritengo si debba necessariamente far rientrare il caso di **P.Mich. III 175** sotto l'accezione di significato corrispondente all'uso come traduttore del latino *clementia*, come registrato nel *DGE*, s.v. ἐπεικεία al punto 6 (e cfr. punto 7). Zilliacus (1949), p. 68 segnalava ἐπεικεία come documentato da papiri di III^p e IV^p, ma **P.Mich. III 175** fornisce un esempio già alla fine del II^p. Per δικαιοκρισία, termine che compare usato in simili espressioni elogiative e con simile astratto significato, cfr. *infra*, p. 1176 n. 137.

humanitas + gratias agere

I termini latini corrispondenti a φιλανθρωπία (v. sopra) e εἰς ἀεὶ εὐχαριστῶ (attestato sia in Egitto che in Syria Coele, cfr. P.Euphr. 1 e P.Euphr. 3) si ritrovano in una nota petizione in latino al governatore della provincia di Syria Palaestina:

PSI IX 1026, 150^p, Caesarea (Syria Palaestina) (in latino, soldati richiedono certificazione del loro congedo, per tornare in Egitto): In *Doppelurkunde* autenticato. B.5 e ss. *petimus et rogamus digneris nobis adfirmare a te missos esse ut ex adfirmatione tua appareat nos ex eadem legione · missos esse non ex classe ut possit rebus necessariis subscriptio tua inst[rume]nti causa nobis prodesse] et humanitati tuae in perpetuo gratias agere.*

χάρις, εὐχαριστέω

Le formule del tipo τῆ τύχῃ σου εἰς ἀεὶ εὐχαριστῶ e διὰ παντὸς τῆ τύχῃ σου χάριτας ὁμολογήσω corrispondono alle formule latine del tipo *genio tuo [gratias] agam* attestate in ChLA XI 467 = SB XII 11043 verso rr. 18-19 (post 152^p(?), scritto in provincia di Arabia(?); dest. inc.), e *humanitati tuae in perpetuo gratias agere* in PSI IX 1026 (150^p, Caesarea, Syria Palaestina; al governatore). Nelle petizioni egiziane in greco non compaiono prima della 2^a metà del II^p, una ventina d'anni dopo gli esempi latini concepiti in altre province orientali, e in greco compaiono poco tempo dopo anche in altre province. Chiaramente rientravano in repertori formulari sviluppati in versione latina e greca, i quali poi circolavano nelle varie zone dell'impero dove l'una o l'altra lingua prevaleva o dove entrambe le lingue convivevano nell'amministrazione; e non solo nelle province orientali. Gli stessi repertori dovevano circolare nell'area occidentale, e alcune di queste stesse formule potevano essere state concepite nella capitale imperiale, ma una buona parte potevano anche avere avuto il primo sviluppo a partire dal formulario delle petizioni greche, attraverso poi il filtro delle scuole di retorica, con un'interazione continua delle due lingue all'interno della *koine* greco-latina in formazione. Potrebbe apparire rilevante che le prime due petizioni di quest'elenco (ma BGU I 180 è di datazione incerta⁴⁰) in vario modo coinvolgono direttamente militari e veterani, come osser-

⁴⁰ Il petente di BGU I 180 è Gaius Iulius Apollinarius, veterano che per quanto ne sappiamo potrebbe avere avuto a che fare anche con altre realtà provinciali; ma lo stesso Gaius Iulius Apollinarius potrebbe essere il petente di BGU II 462 = W.Chr. 376 redatta almeno 20 anni prima (tenendo conto della datazione più alta tra quelle possibili per BGU I 180) dove il soldato si presenta come appartenente alla coorte di stanza ad Alessandria. BGU I 180 è materialmente redatta da un'altra persona (il petente sottoscrive poi la petizione di propria mano).

vato in nota all'*ed.pr.* di SB XII 11043 da H. Maehler⁴¹, ma ciò è probabilmente del tutto casuale e può quindi essere fuorviante: pochissimi anni dopo quelle che sono per ora le prime attestazioni, lo stesso tipo di formula è impiegata in P.Fam.Tebt. 43 rr. 27-53, che nulla ha a che fare con cittadini romani o soldati o veterani, e ugualmente in seguito in altre petizioni di ambiente primariamente 'greco'. La scelta di tali appelli retorici non era legato all'origine etnica dei postulanti o alla loro appartenenza sociale, bensì alla preparazione del redattore e forse anche al tipo di repertorio da cui stava prendendo spunto in un dato momento. Cfr. anche quanto osservo qui sotto a proposito delle domande che presentano duplici appelli retorici con ἐκδικέω e εὐχαριστέω.

BGU I 180, 172^P o 204^P, Arsinoite, dest. inc. (protesta contro assegnazione di liturgia, da un ex-soldato): a una espressa finalità concreta segue l'appello retorico di carattere reverenziale, rr. 20-24 ... ἵνα δυνηθῶ καὶ ἐγὼ [τῆ]ν ἐπιμέλειαν τῶν ἰδίων ποιείσθαι, ἄ[ν]θρ[ω]πος πρεσβύ[τη]ς καὶ μόνος τυγχ[άν]ων, [καὶ] τῆ τύχη σου εἰς αἰεὶ εὐχαριστῶ.

BGU I 327 = M.Chr. 61, 176^P, Arsinoite, a *iuridicus* vice-prefetto (contenzioso ereditario, di una donna contro un veterano): rr. 10-11 ὅπως δυνηθῶ τὸ ληγ[ά]τον ἀπολαβ[ο]ῦσα τῆ τύχη σ[ο]υ διὰ παντὸς [εὐχα]ριστεῖν.

P.Fam.Tebt. 43 rr. 27-53, 181^P, Antinoupolis, all'epistratego (copia in petizione al nomarca) (debiti non rimborsati): rr. 48-50 πρὸς τὸ δύνασθαι με ἐκ τῆς σῆς βοηθείας ἀπολαβεῖν τὸ ἴδιον διὰ παντὸς εὐχαριστεῖν σου τῆ τύχη, ἵν' ὦ εὐεργετη(μένος).

SB XII 10797 = **P.Mich. IX 529** *recto*, 237^P, Karanis, al prefetto (protesta contro liturgia indebita): rr. 15-19 ὥστε(?) τῆς σῆς(?)] τοῦ κυρίου μου βοηθείας δυνηθῆναι μ[ε] τύχειν ὅπως ἀπὸ τῆς] παρανόμου ταύτης ἀναδόσεως οὕτω[ς ἀφειδής(?) δυνηθῶ ἀμέμ]πτως ἀποπληρῶσαι τὸ τῆς προερχειρ[ισθείσης] μοι λειτουργ[η]ρίας βάρος καὶ ἐν τῆ ἰδία συμμένων [εἰς αἰεὶ(?)]⁴² τῆ τύχη σου ε]ὐχαριστεῖν.

Hauken 1.1.5 (Skaptopara) = **SIG³ II 888** = **IGBulg IV 2236**, 238^P, Skaptopara, all'imperatore (abusi di ufficiali): r. 104 e ss. ἵνα τούτου τυχόντες τῆ τύχη σου χάριν ὁμολογεῖν δυνησόμεθα, ὡς καὶ νῦν καθο[σι]ωμένοι σου ποιούμεν.

P.Euphr. 1 = **SB XXII 15496**, 245^P, Antiochia (Syria Coele), al governatore di Ceesiria (usurpazione di terra): r. 16 e ss. ... ὅπως, τούτου ἐπιτυχόντες, ἔξωμέν σου τῆ τύχη διὰ παντὸς εὐχαριστεῖν.

P.Euphr. 2, 245-248^P(?), Birtha Okbanon (Syria Coele), al governatore di Ceesiria (usurpazione di terra): rr. 17-19, non in una proposizione finale ma

⁴¹ In *PapCongr. XIII*, p. 249 n. 24, «Die Schlußformel *ut ... genio tuo gratias agam* findet sich auch in griechisch geschriebenen Eingaben römischer Soldaten oder Veteranen: ἵνα τῆ τύχη σου εἰς αἰεὶ εὐχαριστῶ».

⁴² L'aggiunta di εἰς αἰεὶ(?), col punto interrogativo, è nella riedizione di Lewis.

espressa come una conseguenza dell'intervento del destinatario, οὕτως γὰρ διὰ τῆ[ν σὴ]ν τύχην ἀνὴρ μέτριος τῶν ἐ[μ]ῶν μὴ στερηθεὶς καὶ ἀνεπίρραστος μείνας [ἔ]ξω σοι εἰς [ἀεὶ εὖ]χαριστεῖν.

P.Euphr. 3 (dupl. = **P.Euphr. 4**), 252-256^p, Beth Phuraia (Syria Coele), all'ἐπαρχος *praepositus praetenturae* (βία, senza dettagli): alla fine della richiesta, r. 16 e ss., si dichiara ἔτοιμος γὰρ εἶμι κατηγορεῖν αὐτοῦ περὶ ὧν διεπράξατο καὶ εἰς ἀεὶ σου τῆ τύχῃ εὐχαριστήσω.

PSI Congr. XX 13 rr. 5-22, 260/261^p, Ossirinchte, al prefetto (copia in petizione allo stratego) (richiesta di esonero da liturgie): r. 14 e ss. ἐάν σου τῆ] ἐ[ὐ]μενεστάτη τ[ύ]χῃ δοκῆ διὰ τῆς πρὸς εὐερ[γεσία... Poi in conclusione⁴³, r. 18 e s., ἐκ τῆς σῆς εὐ[ερ]γεσίας τὸν ἐπίλοιπὸν μου τ[± 28]⁴⁴ συνεστάναι καὶ διὰ παντὸς εὐχαριστεῖν σου τ[ῆ] τύχῃ ± 20 διευ]τύχει.

P.Sakaon 36 = P.Ryl. II 114, ca. 280^p, Thraso (Arsinoite), al prefetto (appropriazione indebita di un gregge): rr. 29-33 ὅπως τὰ ἴδια ἐκ τῆς σῆς, [τοῦ κυρίου καὶ] πάντων εὐεργέτου, φιλανθρώπου ὑπογραφῆς [ἀπολάβω καὶ δυνη]θῶ μετὰ νηπίων τέκνων ἐν τῇ ἰδίᾳ συν[εστάναι καὶ ἀεὶ] τῆ τύχῃ σου χάριτας ὁμολογεῖν δυνηθῶ.

SB XVIII 13932 = P.Oxy. XXII 2343, 287^p, Ossirinco, al prefetto (protesta contro nomina a liturgia): r. 12 ἐπίδιδ]ωμι τὰ βιβλία καὶ ἀξιῶ παραγραφῆ μὴ ὑπ[± 6 δι]ὰ βραχέων ἀκουσθῆναι ἴνα χάριτάς σοι...

P.Cair.Isid. 66, 299^p, Karanis, al prefetto (incendio doloso, cfr. P.Cair.Isid. 65): rr. 22-24 ἴνα τῆς δίκης λε[γομένης] μηδὲν ἐμπόδιον γένηται, καὶ τούτ[ου] τυχόντα δι]ὰ παντὸς [σ]οι [χάριτας ὁμολο]γεῖν.

P.Oxy. XXXIV 2713 = ried. Papathomas (2006), ca. 297^p, Ossirinco, al prefetto (conflitto su eredità): rr. 24-26 ... καὶ ἐκ σῆς π[ί]στε]ως καὶ καλοκαγαθίας⁴⁵ τὰ μητρώα ἀπολαβοῦσα διὰ π[α]ντὸς τῆ τύχῃ σου χ[άριτας] ὁμολογήσω.

P.Münch. III 77, III^p, Ermopolite(?), dest. inc. (eredità?): al r. 14 era la fine della richiesta [± ? διὰ παντ]ός⁴⁶ τῆ τύχῃ σου εὐχαριστεῖ[ν ± ?].

⁴³ L'editore confronta BGU I 180, BGU I 327, SB I 5343 (cioè P.Fam.Tebt. 43). Accantonerei l'ipotesi dell'editore che in conclusione della petizione al prefetto di PSI Congr. XX 13 potesse trovarsi la formula ἴν' ὁ εὐεργετημένος (in SB I 5343 associato a εὐχαριστεῖν), poiché il concetto di *euergesia* era già stato lì ricordato altre due volte.

⁴⁴ Per l'editore doveva seguire un concetto del tipo "perché possa rimanere il resto della mia vita...", e cita il confronto di P.Flor. I 91, r. 17 e P.Leit. 4, r.14, che comunque hanno formulazioni non identiche.

⁴⁵ καλοκαγαθείας pap., 'ipercorrettismo' messo in rilievo da Papathomas (2006) p. 254, e interpretato come tentativo di chi scriveva di evitare forme percepite erroneamente come post-classiche.

⁴⁶ La possibilità di integrare διὰ παντ]ός era già presa in considerazione in nota all'edizione, insieme ad altre ipotesi. Visti i vari confronti qui elencati ritengo questa alternativa la più probabile. Cfr. P.Fam.Tebt. 43, 182^p, Antinoupolis, all'epistratego; P.Lips. II 145 *recto* rr. 18-48, 189^p, Arsinoite(?), all'*idios logos* vice-*dioiketes* (copia in petizione a prefetto); PSI Congr. XX 13, 260/261^p, Ossi-

P.Ross.Georg. V 24 rr. 1-6, III^p, Memphites(?), dest. inc. (argomento incerto): al r. 6, ± ? **χάριτάς σοι ὀμολογεῖν**.

P.Oxy. LXIII 4364, III^p ex.-IV^p in., Ossirinco, a un alto funzionario (prefetto?) (argomento incerto): rr. 5-6 ... **διὰ παντός τῆ τύχη σου [χάριτας ὀμολογήσω**.

Nel IV^p cfr. **P.Col. VII 173** (*post* 342^p), Karanis, ai rr. 24-25 ἴνα τοῦτο[υ] τυχοῦσα δυνηθῶ ὄνησιν αὐτῶν ἔχειν καὶ εἰς ἀεὶ σοι εὐχαριστήσω.

ἐκδικέω + εὐχαριστέω

L'associazione ricorrente dei verbi ἐκδικέω e εὐχαριστέω in frasi che comunque conservano una certa flessibilità di formulazione fa pensare a un modello contenente i due termini combinati, che poi nella pratica veniva applicato con delle variazioni.

P.Lips. II 145 recto rr. 18-48, 189^p, Arsinoite(?), all'*idios logos* vice-*dioiketes* (copia in petizione a prefetto) (abusi di funzionari): l'appello finale è, rr. 46-47, [ἴνα δυνηθῶ ἐκδικηθεῖς⁴⁷ διὰ [παν]τὸς [τῆ] τύχη σου εὐχαριστ[εῖ]ν⁴⁸.

SB I 4284, 207^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (disputa su terra, intimidazione): rr. 14-15 πρὸς τὸ ἐκ τῆς σῆς βοηθείας ἐκδικηθέντες δυνηθῶμεν τῆ γῆ σχολάζειν... ecc., e, dopo la precisazione di altre finalità pratiche, ai r. 16-17 ἴν' ὦμεν ἐν τῆ ἰδίᾳ συμμένοντες τῆ τύχη σου εὐχαριστεῖν⁴⁹. In **P.Lips. II 145 recto**, più concisa, si nota la stessa associazione di verbi.

P.Vet.Aelii 10 = ChLA III 201 = P.Lond. II 384 (p. XXXVI), ca. 222-255^p, Ankyronon (Eracleopolite), al prefetto (debiti e violenza): rr. 31-32] ἀκοῦσαί μ[ο]υ πρὸς αὐτ[ο]ῦς εἰς τὸ δύνασθαί με ἐκδικηθέντα ὑπὸ σοῦ [± 16] καὶ ἀπολαβόν[τ]α πλήρης τὸ ἴδιον διὰ παντός τῆ τύχη σου εὐχαριστεῖν.

Appello a poter rimanere nel proprio luogo

Su questo tipo di richiamo cfr. il commento a **P.Oxy. XXIV 2410** r. 23 e ss., e Kelly (2011), p. 206.

ἐν τῆ ἰδίᾳ μένειν e simili

P.Fay. 296 descr., 117^p, Euhemeria, allo stratego (recupero di un credito):

rinchite, al prefetto; ChLA III 201 = P.Lond. II 384 (p. XXXVI) = P.Vet.Aelii 10, III^p, Ankyronon (Eracleopolite), al prefetto; e altri esempi più tardi. In **SB I 4284**, 207^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego, la formula τῆ τύχη σου εὐχαριστεῖν è un caso raro dove manca sia διὰ παντός sia εἰς ἀεὶ.

⁴⁷ Nella richiesta conclusiva di **P.Lips. II 146** all'epistratego, petizione da parte dello stesso Antonius Domnus, concepita sulla stessa vicenda forse da uno stesso redattore, l'appello retorico prende la forma πρὸς τὸ τυχεῖν με τῆς ἀπὸ σοῦ [μ]ισοπνήρου ἐγδ[ι]κίας.

⁴⁸ Già l'editrice del papiro riporta come esempio **BGU I 180** = **W.Chr. 396**: [κ]αὶ τῆ τύχη σου εἰς ἀεὶ εὐχαριστῶ.

⁴⁹ La fine della richiesta è tradotta dall'editore "ainsi, demeurant dans notre propriété, nous serons reconnaissante à ta Fortune".

... πρὸς τὸ δύνασθαί με ἐπιμένειν ἐν τῇ ἰδίᾳ διευθύνων τὰ δημόσια.

P.Oxy. XXIV 2410, 120^p, Ossirinco(?), dest, inc. (illegittimi tentativi di acquisizione di terreno): r. 22 ὅθεν τούτου ὑπερισχύοντος ἡμᾶς ἐν [τῇ κόμῃ] ἀξιοῦμεν βοηθηθῆναι⁵⁰ ἵν' ἰσχύσωμεν ἐν τῇ ἰδίᾳ [σ]υμ[μέν]ειν.

P.Mich. III 174, 144-147^p, Theadelphia, al prefetto (violenze e estorsioni di ufficiali): da Ptolemaios figlio di Diodoros; rr. 19-22 ἵνα δυνηθῶ ἐν τοῖς εὐτυχεστάτοις τοῦ μεγίστου Αὐτοκράτορος καιροῖς καὶ ἐν τῇ ἐπαφρο[δ]ίτῳ σου ἡγεμονία ἀνεπηρέαστως ἐν τῇ ἰδίᾳ διαζῆν καὶ ὃ βεβο[η]θημένος.

SB XX 14401, 147^p, Arsinoite, all'epistratego (debiti e violenze): da Ptolemaios figlio di Diodoros; rr. 22-23 ὅπως ἐ[ν] τοῖς εὐμενεστάτοις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἄντωνίου [κ]αιροῖς ἐν τῇ ἰδίᾳ συμμένειν...

P.Flor. I 91, ca. 148^p, Arsinoite, dest. inc. (protesta contro assegnazione di liturgia): rr. 17-18 ὅ[π]ως δυνηθῶ ἐν τῇ ἰδίᾳ συμμένων σὺν γυναικὶ καὶ τέκνοις γεωργεῖν.

P.Fouad I 26, 158-159^p, Arsinoe, al prefetto (violenze e usura): rr. 27-28 ἵν(α) δυνηθῶ ἐν τῇ ἰδ[ί]α μένειν. Nella precedente petizione al prefetto, riportata in copia, ai rr. 48-50 la stessa idea era espressa con κινδυνεύω καταλείπων μεταναστήσεσθαι.

P.Leit. 5, ca. 180^p, Tebtynis, all'epistratego (protesta contro nomina indebita a liturgia – *praktoria argyrikon*): rr. 43-47 διὸ ἐπὶ σὲ τὸν κύριον κατέφυγον ἀξιῶν εὐεργεσίας τυχεῖν ὅπως δυνηθῶ συμμένειν⁵¹ καὶ τὰ δημόσια διευθύνει[ω]⁵² ἥ[ς] διατάσσο[μ]αί δημοσίας γῆς ἃς γὰρ ἄλλας δύνamai σωματικὰς χρεῖας ὑπομένει\ν\ οὐκ ἀναδύομα[ι]. Nonostante qui manchi il complemento ἐν τῇ ἰδίᾳ in connessione a συμμένειν, in base a questi confronti si deve senz'altro intendere che qui il verbo abbia la stessa connotazione⁵³, riprendendo i concetti e la tematica della ἀναχώρεσις già specificati all'inizio della petizione: il petente già aveva dovuto lasciare la sua proprietà, τῆ[ν] ἰδίαν⁵⁴.

P.Lond. III 924 (p. 134) = W.Chr. 355, 187/188^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (occupazione abusiva di terreno): rr. 18-19 ... πρὸς τὸ ἐκ τῆς σῆς βοη[θει]ᾶς δ[ι]υ[νη]θῶμεν ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ συνμένοντες τ[ὴ] ἀ[ν]ή[κ]οντα ἐκτελεῖν.

P.Stras. IV 285 rr. ?-24, fine II^p?, prov. inc., dest. inc. (problemi nella tutela

⁵⁰ Per βοηθηθῆναι come oggetto diretto della richiesta cfr. P.Oxy. L 3555 r. 23 e s. (I-II^p, Ossirinco, allo stratego).

⁵¹ Pap. συνμένειν.

⁵² Stessa associazione di concetti, col verbo ἐπιμένειν, invece del più usuale συμμένειν, e con διευθύνειν si trova in P.Fay. 296 descr., 117^p, Euhemeria, allo stratego (recupero di un credito): πρὸς τὸ δύνασθαί με ἐπιμένειν ἐν τῇ ἰδίᾳ διευθύνων τὰ δημόσια.

⁵³ Cfr. tra l'altro WB II 511, s.v. συμμένω.

⁵⁴ Al r. 6 e ss. [διὰ τῆς] παντελοῦς μου ἀπορίας ἐγκαταλείπειν τῆ[ν] ἰδίαν μὴ δυνάμενος ἀντιλαβέσθαι τῆς λειτουργίας... ecc. La lettura τῆ[ν] ἰδίαν (invece di τὴν ἰδίαν della riedizione di Pap.Choix 11) è verificabile sulla foto disponibile online.

di minori, dettagli incerti) r. 21] . τε γὰρ ἐν τ[. .]φ δυνησόμεθα ἐν τῇ ἰδίᾳ συνεστ[± ?] .

SB I 4284, 207^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (intimidazione e disputa su terra): rr. 16-17 ἴν' ὤμεν ἐν τῇ ἰδίᾳ συμμένοντες τῇ τύχῃ σου εὐχαριστεῖν.

PSI Congr. XX 13 rr. 5-22, 260/261^p, Ossirinchi, al prefetto (copia in petizione allo stratego) (richiesta di esonero da liturgie): r. 19]| συνεστάναι καὶ διὰ παντὸς εὐχαριστεῖν...

P.Sakaon 36 = P.Ryl. II 114, ca. 280^p, Thraso (Arsinoite), al prefetto (appropriazione indebita di un gregge): rr. 31-32 καὶ δυνηθῶ μετὰ νηπίων τέκνων ἐν τῇ ἰδίᾳ συν[εστάναι⁵⁵ καὶ ἀεὶ] τῇ τύχῃ σου χάριτας ὁμολογεῖν δυνηθῶ.

PSI IV 292, III^p, Ossirinco, dest. inc. (vessazioni di funzionari, violenze?): rr. 19-20 ... ἵνα διὰ τῆν σὴν φιλανθρωπ[ίαν ἀόκλητος ἐν τῇ πατρίδι συνεστάναι δυνηθῶ καὶ] .

μὴ] μετανάστης e simili

Lo stesso concetto è a volte espresso coi termini μετανάστης e μετανίστημι, ma prevalentemente nelle premesse della richiesta, non alla fine:

P.Tebt. II 439 descr. = Mascellari (2016b), 151^p, Tebtynis, all'epistratego? (liturgie o vessazioni fiscali?): rr. 1-3 [ἵνα μὴ] μετανάστης γέν[ωμαι ἐκ τῆς] ἰδίας κατέφυγον ἐπὶ σέ...

P.Fouad I 26 rr. 28-56, 158-159^p, Arsinoe, al prefetto (violenze e usura): tra la fine della descrizione dei fatti e l'inizio della richiesta, rr. 48-50 οὐ χάριν κινδυνεύω καταλείπων μεταναστήσεσθαι.

BGU XV 2460, II^p, Arsinoite(?), al prefetto (arg. inc.; furto? contesa su eredità?): rr. 9-10 ... καὶ μὴ μετανάστ]τας ἐκ τῆς ἰδίας γένεσθα[ι...

P.Oxy. III 487, 156^p, Ossirinco, all'epistratego (richiesta di esenzione da tutela): rr. 18-19 καὶ μὴ μεταναστής {με} τῶν ἰδίων τῆς ἰ[δ]ίας γένωμαι⁵⁶ (παρ. γενομε)...

Altri appelli conclusivi

SB X 10239, 37^p, Ossirinco, allo stratego (violenze): per mancanza di confronti precisi e per le difficoltà di lettura è difficile integrare l'appello finale, il cui senso preciso rimane oscuro (e dubbie le parole trascritte nell'edizione): [ὄπ]ως [τό]χῃ [. .]η . . . [. .] τῷ ζῆ(v)(?), cfr. *supra*, p. 429.

⁵⁵ συν[εστάναι secondo la correzione proposta nell'edizione di P.Sakaon a p. 263, ma anche la prima ipotesi συν[μενεῖν sarebbe plausibile.

⁵⁶ Per le correzioni rispetto alle emendazioni dell'*ed.pr.* cfr. *supra*, p. 922 n. 9.

P.Oxy. XXXVIII 2849, 296^r, Ossirinco, al consiglio dei *protostatai* (bue/toro impiegato nei lavori obbligatori è rimasto ferito a una zampa): r. 19 e ss. ὅθεν ὑπὲρ τοῦ τοῦτο γνωσθῆναι ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλία ἀσφαλείας τῆς ἡμετέρας ἕνεκεν ἀξιοῦσα ἐπισταλῆναι ὑπηρετήγ [τὸ] γ' ἐποψόμενον τοῦτον καὶ τὴν περὶ αὐτὸν διάθεσιν ἐγγράφως προσφωνῆσαι πρὸς τὸ δύνασθαί με τὸ ἀπαρενόχλητον ἔχ[ειν.]. Cfr. ἀπαρενόχλητος nella conclusione della richiesta di SB XXVI 16418, ai rr. 9-10 (30^a-14^r).

Formule di attenuazione della domanda

Non tutte le richieste contengono formule attenuative, ma i casi sono abbastanza uniformemente distribuiti indipendentemente dagli argomenti delle petizioni e dalle cariche dei destinatari. Queste espressioni erano comunque opzionali, e probabilmente venivano aggiunte se lo scrivano aveva qualche secondo in più da spendere nella redazione. Non possono essere ritenuti indizi per considerazioni sul grado di discrezionalità proprio di ciascuna carica nell'esercizio delle sue funzioni. Più che un segnale della concreta autonomia decisionale concessa al funzionario era semmai una formula che da un punto di vista retorico mitigava l'implicita 'sfrontatezza' (ma consueta) di 'consigliare' al destinatario quale procedura fosse da intraprendere.

ἐάν (σοι) φαίνεται:

La formula è quella tipica degli *hypomnemata* dell'epoca tolemaica¹, nei quali raramente compaiono le formule col verbo δόξει, caratteristiche invece delle *enteuxeis*, le petizioni al re. Secondo Bureth l'ultimo caso di ἐάν (σοι) φαίνεται sarebbe P.Oxy. XXII 2342, r. 38, del 102^p, al prefetto; ma in realtà in P.Fay. 296 descr., 117^p, Euhemeria, allo stratego (recupero di un credito) si legge ἀζιώ ἐάν σοι φαίνεται. La formula ἐάν φαίνεται μισθῶσαι/κυρῶσαι rimarrà usata in contratti di affitto o in richieste di acquisizione di terreni confiscati che erano sotto la gestione diretta dell'amministrazione statale²: ciò suggerisce che l'espressione viene confinata da un certo momento in poi solo a un prontuario di formule per un tipo di documenti percepiti come nettamente distinti. Nel nostro spoglio sono parecchie le petizioni con ἐάν (σοι) φαίνεται datate genericamente al I^p. La presenza di ἐάν (σοι) φαίνεται può essere una buona conferma (non un fattore determinante) per le datazioni congetturali di petizioni a un'epoca precedente all'inizio del II^p.

ἐάν σοι δόξει.../... ὡς ἐάν σοι δοκῆι:

Bureth non poneva in rilievo che questa formula è piuttosto rara nelle petizioni del I^p. La diminuzione della frequenza di δόξει nel I^p ci pare naturale vista 'l'estinzione' dell'*enteuxis* al re; a questo tipo di documento le formule

¹ Cfr. Di Bitonto (1967), pp. 17-18, Di Bitonto (1968) pp. 73-74; Baetens (2020), pp. 113, 177-178 e *passim* (come *introduction of the request*).

² Al r. 19 di SB X 10757, 170-171^p, Karanis, allo stratego (richiesta da una donna per acquisizione di un terreno confiscato): ἐάν φαίνεται κυρῶσαι; P.Amh. II 97, 181^p, Soknopaiou Nesos (richiesta di acquisto di terreno confiscato), P.Cair.Isid. 101, Arsinoite, 300^p (contratto di affitto). Cfr. anche ἐάν φαίν(τα) in SB XXIV 16294 (v. *supra*, p. 68), richiesta di concessione.

con δόξει erano convenzionalmente connesse in contrapposizione al φαίνεται riservato prevalentemente ai funzionari. Si osserva poi un 'revival' delle formule di attenuazione con δόξει nel II^p e III^p; ciò potrebbe così apparire legato al complessivo incremento di espressioni di riverenza e sottomissione nelle petizioni a partire dall'epoca degli Antonini, ma bisognerebbe ammettere che fosse rimasta viva la consapevolezza di una maggiore sfumatura di ossequio in δόξει. Il caso di P.Oxy. II 284 (διὸ ἀξιῶ διαλαβεῖν κατ' αὐτοῦ ὡς ἕάν σοι δοκ(ῆ).) e P.Oxy. II 285 (διὸ ἀξιῶ διαλαβεῖν κατ' αὐτοῦ ὡς ἕάν σοι φαίνεται.), dimostra d'altronde che almeno per quello scriba o per quell'ufficio a metà del I^p i due verbi erano percepiti come perfettamente interscambiabili, mentre in P.Oxy. XLIX 3467 (98^p) le due formule con i due differenti verbi vengono usate entrambe e forse con una diversa sfumatura di significato³.

ἀξιῶ, ἕάν φαίνεται

Come detto, la formula (senza pronomi) si trova in petizioni di epoca romana solo nel I^p e ancora per qualche anno del II^p (P.Oxy. XXII 2342 del 102^p); per altri tipi di documenti cfr. quanto precisato nell'introduzione di questa sezione. Si può notare come compaia in petizioni per qualsiasi argomento e a qualsiasi funzionario:

violenze: allo stratego: P.Oxy. II 283;

violenze e furti: dest. inc.: P.Sijp. 14;

furti: allo stratego: P.Stras. II 118; all'*epistates phylakiton*: P.Ryl. II 125, P.Ryl. II 130; al centurione: P.Oxy. XIX 2234; dest. inc.: P.Stras. VI 566, P.IFAO I 16;

danni da pascolo: allo stratego: SB XIV 11335; all'*epistates phylakiton*: P.Princ. II 23; al *basilikos grammateus*: P.Wash.Univ. II 77;

altri danni: a stratego - *exegetes* - sacerdote: P.Merton I 11;

riduzione in schiavitù: al prefetto: BGU IV 1139;

illeciti di funzionari: al prefetto: SB XVI 12713 e SB XVI 12714; allo stratego: BGU IV 1189; "ad Asklepiades": BGU IV 1197; dest. inc.: P.Oxy. XLIV 3164;

debiti e ipoteche: al prefetto: P.Oxy. XLIX 3468; allo stratego: P.Lond. II 357

³ Bureth (1979), p. 210 n. 123, enumera i documenti con φαίνεται ed esprime dubbi sul valore che era attribuito all'espressione. Nel caso fosse da intendere come "se la cosa si rivela esatta" – l'origine di queste formule poi abbreviate e cristallizzate può intravedersi nelle formule di epoca tolemaica deputate a mitigare l'autenticità del racconto, cfr. Di Bitonto (1968), p. 98, Di Bitonto (1976), p. 136 – sarebbe minore il carattere di 'ossequio' e maggiore il valore di alternativa logica. Lasciando aperto questo dubbio Bureth tratta nella stessa sezione sia queste espressioni di attenuazione, sia quelle formule di ossequio che non si ritrovano che dall'epoca degli Antonini – cfr. Bureth (1979), p. 176 –, sia gli appelli finali che io ho enumerato nel capitolo precedente.

(p. 165) = CPR XV 10a; dest. inc.: P.Merton III 104;
affitti: allo stratego: P.Bingen 58; ad Athenodoros(?), amm.priv.: BGU XVI 2601⁴;

terreni contesi: all'*idios logos*: SB I 5232;

eredità: al prefetto: P.Lond. II 177 (p. 167);

richieste varie: al prefetto SB IV 7462; a soprintendente: BGU II 650 = W.Chr. 365; al *topogrammateus*: P.Oslo II 26;

Singolare combinazione di entrambe le formule con i due diversi verbi è in **P.Oxy. XLIX 3467**, 98^p, Ossirinco, dest. inc. (furto), rr. 16-18 διὸ ἀξιῶ, ἐὰν φαίνηται, διαλαβεῖν περὶ τοῦ πράγματος ὅ[ς ἐάν σοι] δόξη⁵ ἢ ᾧ βεβηθημένος.

P.Oxy. XXII 2342, 102^p, Ossirinco, al prefetto (per recupero crediti): nella sezione di testo cancellata si diceva (r. 28) ὄν χάριν ἀδικούμε(νος) ἐπὶ σε [κατ]αφεύγω (καὶ) ἀξιῶ ἐὰν φαίνηται[α] [.]. Nella sua riscrittura (rr. 36 e ss. [ὄν χάριν] ἀδικούμενος ἐπὶ σε τὸν πάντων [ἀνθρώπ]ων εὐεργέτην κατ[ε]αφεύγω καὶ ἀξιῶ [ἐὰν φαί]νηται γράψαι τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῷ [δια]λαβεῖν...)

In **P.Stras. IV 274**, ca. 100^p, Arsinoite, dest. inc., al r. 2 ἐὰν οὖν φαίνεται κε[λεύειν] non è di sicura contestualizzazione, cfr. *supra*, p. 949.

ἀξιῶ, ἐὰν φαίνηται σοι

SB XIV 11274, 4^a, Arsinoite (violenze): rr. 11-12 διὸ ἀξιῶ, ἐὰν φαίνηταί⁶ σοι, ...

BGU XVI 2599, *post* 27/26^a, Eracleopolite, al *basilikos grammateus* (illeciti di funzionari): rr. 19-20 ἀξιῶμε[ν ἐὰν] φαίνηταί σοι⁷...

(ὡς) ἐάν σοι φαίνηται

BGU IV 1138, 19^a, Alessandria, dest. inc. (per recupero crediti): r. 19 ἐά[ν σοι] φαίνη(ται)...

SB XX 14109, I^a-I^p, prov. e dest. inc. (argomento incerto); rr. 6-7 . . . ο ἐὰν | σοὶ [φαίνη]ται (la formula sembra individuabile in due righe di testo sbiadito⁸).

P.Graux II 9, 33^p, Philadelphia, al prefetto (esazioni indebite): rr. 20-21 διὸ ἀξιῶμέν σε τὸν σωτήρα καὶ εὐεργέτην ἐάν σοι φαίνηται ποσοῆσαι...

P.Oxy. II 285, ca. 50^p, Ossirinco, allo stratego (estorsione di tasse): rr. 20-21 διὸ ἀξιῶ διαλαβεῖν κατ' αὐτοῦ ὡς ἐάν σοι φαίνηται.

⁴ Viene poi aggiunto anche: ἐὰν σὺ θεὸς ὦν ἐπικρίνης...

⁵ ἐάν σοι] δόξη: cfr. Mascellari (2018c), p. 303 nn. 19 e 20. *Ed.pr.* ἄν σοι] δόξη.

⁶ φαίνεται nella trascrizione dell'edizione; ma sul papiro (cfr. tav. X dell'edizione) era scritta la consueta forma al congiuntivo con *eta*.

⁷ μοι pap.

⁸ Sui problemi della trascrizione dell'*ed.pr.* cfr. *supra*, p. 948.

BGU III 908, 101/102^P, Arsinoe, al centurione (imposizione di liturgia e danneggiamenti): r. 28 e ss. διὸ ἀξιούμεν, **ἐάν σοι φαίν[ητ]αι**, ...

P.Fay. 296 descr., 117^P, Euhemeria, allo stratego (recupero di un credito): ἀξιῶ **ἐάν σοι φαίνεται** ἀντιλήμψεως τυχεῖν...

P.Bad. IV 80, II^P, Ankyron (Eracleopolite), dest. inc. (argomento incerto): rr. 7-9 ἀξιῶ σε, τὸν κύριον, **ἐάν [σοι φαίνεται]**⁹, δίκαιόν μοι ἀπονεῖμαι, ἵν' ὦ εὐεργ(ετηθεῖς)..

ἀξιῶ, ἐάν σοι δόξηι

P.Gen. I (2^e éd.) 4, ca. 87^P, Arsinoe, allo *iuridicus* (registrazione indebita): rr. 14-15 καὶ [ἀ]ξιῶ, **ἐά[ν] σοι δόξηι**...

P.Vindob.Bosw. 1, post 87^P, Nilopolis (Arsinoite), dest. inc. (rivendicazioni di sacerdoti): r. 24 *vacat* **ἐάν σοι δόξηι** (?)¹⁰...

P.Giss. I 61, 119^P, Naboo (Apollonopolites Heptakomias), allo stratego (indebite registrazioni ed esazioni di un *komogrammateus*): rr. 16-17 ... ἀξιούμ[ε]ν, κύριε, **ἐάν δόξηι σοι**, ecc.

P.Hamb. I 93 descr., 120-124^P, Euhemeria, al prefetto (argomento incerto): r. 21 **ἐάν σοι δόξηι** (in base alla foto disponibile online – sito della collezione).

P.Ryl. II 122, 127^P, Ermopolite, dest. inc. (obbligazioni non rispettate): r. 6 [διὸ] ἀξιῶ, **ἐάν σοι δόξηι**, κελεῦσαι...

P.Oxy. III 486 recto, 131^P, Alessandria, all'epistratego (con copia di petizione al prefetto) (disputa su terreno, mancata presentazione della controparte, richiesta di permesso per il ritorno a casa): r. 15 ἀξιῶ **ἐάν δόξηι σοι** ἐπιτρέψαι μοι...¹¹

P.Mil.Vogl. VI 265, 135^P, Tebtynis, al prefetto (risposta a *παραγγελία*, durante il *conventus*): ai rr. 17-21 ἐκ τοῦ διαστολικοῦ παρα[γ]ενάμενος ἀξιῶ, **ἐάν σοι δόξηι**, δοῦναί μοι κρ[ι]τὴν πρὸς αὐτόν, ...

P.Mil.Vogl. II 74, 138^P, Tebtynis, dest. inc. (danni a sistema idrico, dettagli incerti): rr. 5-6 ... ἀξιούμεν, **ἐάν σοι δόξηι**, κελεῦ[σ]αι [ἀ]χθῆναι...

P.Amh. II 77, 139^P, Soknopaiou Nesos, all'epistratego (peculato e violenze): ai rr. 28-29 ὅθεν] κατὰ τὸ ἀνα[γ]καῖ[ον ἐπιδίδ]ωμι καὶ ἀξιῶ **ἐὰν δ[ό]ξηι σοι** [πέ]μψαι...

⁹ Considerata la rarità di questa formula in epoca successiva al I^p, sarebbero da preferire integrazioni alternative, ad esempio con δόξηι.

¹⁰ Anche considerando che la lettura di σοι è più incerta rispetto a quanto segnalato dall'edizione (in base alla foto disponibile) e che non è chiaramente identificabile l'inizio della richiesta conclusiva e la sua struttura sintattica complessiva, conservo dubbi sulla lettura di questa formula.

¹¹ Nella copia di petizione al prefetto riportata in fondo al documento non ci sono formule attenuative.

P.Phil. 10, 139^P, Philadelphia, allo stratego (richiesta di esenzione da liturgie) (dupl. di BGU VII 1572): rr. 13-14 ἀξιού[μ]εν, ἐά[ν] σοι δ[όξη] ἐπιτρέψαι ἑαθῆναι...

BGU VII 1572, 139^P, Philadelphia, allo stratego (richiesta esenzione liturgie) (dupl. di P.Phil. 10): rr. 10-11 ἀι[τ]οῦμεν¹², ἐάν σοι δόξη, ἐπιτρέψαι ἑαθῆναι...

P.Mil.Vogl. IV 229, ca. 140^P, Tebtynis, all' *archidikastes* (disputa patrimoniale con moglie e figlia): r. 20 ἀξιῶ [σ]ε, κύριε, ἐάν σοι δόξη, γράψαι τῷ ἀβ[τ]ῷ στρατηγῷ...

PSI XVII 1689, ca. 140^P, prov. inc., al prefetto(?) (contro recupero crediti): r. 14 ἐάν οὖν δ[όξη σοι] | κελεῦσ[αι] ecc.¹³

PSI IV 281 rr. 27-38, ca. 141^P, allo *iuridicus* (appropriazione di rendite durante tutela fraudolenta): r. 36 ἀξιῶ, ἐάν σοι δόξη, ecc.

P.Oxy. X 1272, 144^P, Ossirinco, dest. inc. (furto di gioielli); r. 18 ἐπιδίδωμι τὸ ἀναφόριον καὶ ἀξιῶ, ἐάν δόξη σοι, παραγενέσθαι ἐπὶ τὴν αὐτοψίαν... Per la posizione delle parole cfr. SB VIII 9904, 13-14 (153/154^P, Antinoupolis), e P.Oxy. III 475, di Ossirinco, di 38 anni dopo.

P.Gen. I (2^e éd.) 31 = M.Chr. 119, *post* 145/146^P, Hermoupolis, all'epistratego (disputa su terreno): r. 16 e s., ... ἀξιῶ σε τὸν εὐεργέτην, ἐάν σοι δ[όξη], ποιῆσαι...

BGU XI 2013, ca. 148^P, Alessandria, allo *iuridicus* (processo di Drusilla, contesa su proprietà): rr. 15-16] ἐάν | σο[ι] δόξη].

P.Tebt. II 439 descr. = Mascellari (2016b), 151^P, Tebtynis, all'epistratego? (liturgie o vessazioni fiscali?): rr. 3-5 κατέφυγον ἐπὶ σὲ δεόμενος ἐάν σοι δόξη κελεῦσαι γραφῆναι...

SB X 10527, 151/152^P, Tebtynis, al *procurator usiacus*? (richiesta assegnazione di terra catecica), r. 23 e ss. ἐπιδίδωμι καὶ ἀξιῶ, [ἐάν σοι] δόξη, κυρῶ[σ]αί μοι ...

SB VIII 9904, 153/154^P, Antinoupolis (da quattro lavoratori dell'alabastro, richiesta di pagamento salario, su ordine di un *procurator*): r. 13 e s. ἐάν [δ]όξη σοι ἐπιστ[ε]ῖ[λα]ι ἡμῖν.

SB XXIV 16252, 163^P, Karanis, all'epistratego (violenza? dettagli incerti): r. 29 ἀξιῶ ἄνθρωπος Ῥωμαῖος τ[οιαῦτ]α παθὼν ὑπὸ Αἰγυπτίου ἐάν σοι δόξη κελεῦσαι γραφῆναι...

P.Mich. XII 629, 166-169^P, Karanis, all'epistratego (proroga di permanenza

¹² αἰτ[ο]ῦμεν nell'*ed.pr.*

¹³ Il verbo di richiesta si trova probabilmente alcuni righe più avanti; sulle singolarità di questo caso, in cui il verbo δόξη regge un infinito e dove ἐάν introduce anche ulteriori verbi di una complessa protasi, cfr. commento all'edizione. L'inserzione di οὖν, inusuale in queste formule (cfr. il frammentario P.Stras. IV 274, al r. 2 ἐάν οὖν φαίνεται κελεῦσαι, dove non rimane il resto del contesto), sembra posta a enfatizzare la posizione inconsueta della formula nella sintassi della frase.

fuori dal proprio luogo di origine): rr. 11-12 ἀξιῶι, ἐάν σοι [[δόξει,]...

SB VI 9328 = P.Bacch. 19, 171^p, Bakchias, allo stratego (richiesta di esenzione da lavori alle dighe, troppo lontane dal villaggio): r. 15 e ss. ἀξιοῦμεν ἐάν σοι δόξει κελευσαι...

P.Oxy. IV 718, 179-181^p, Ossirinco, all'epistratego (errata registrazione di terra e indebita tassazione): r. 24 δέομαι, ἐάν σοι δόξει, γράψαι τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῷ...

P.Oxy. III 475, 182^p, Ossirinco, allo stratego (denuncia di morte accidentale e richiesta di ispezione): r. 25 e ss., οὐ χάριν ἐπιδιδούς τὸ βιβλίδιον [ἀξ]ιω ἐάν δόξει σοι ἀποτάξαι ἕνα τῶν περὶ σὲ ὑπηρετῶν...

BGU III 778, 195^p, Arsinoite, dest. inc. (argomento incerto); r. 5 e s. ἀν[αγ-κ]αίως ἐπιδίδωμι [κ]αὶ ἀξιῶ, ἐάν σοι δόξει, ...

BGU IV 1022, 196^p, Antinoupolis, alla *boule* di Antinoupolis (protesta contro nomina a una liturgia): rr. 17-20 κατὰ τὸ ἀναγ[καί]ον, κύριοι, [τ]ὴν πρόσδο[ν] πρὸς ὑμᾶς ποι[οῦ]μεν ἀξιοῦντες, ἐάν ὑμῖν δόξει, ἀνενεγκεῖν...

P.Graux II 26, II^p, Arsinoite, dest. inc. (argomento incerto): rr. 11-13 διὸ ἐπὶ σὲ καταφεύγομεν ἀξιοῦντες, ἐάν δόξει σοι, διατηρῆσαι ἡμᾶς...

P.Stras. VI 550, II^p, prov. e dest. inc. (violenza?): rr. 1-2: ἀξίω ἐάν | σοι δόξει...

P.Tebt.Quen. 12, II^p, trovato a Tebtynis, dest. inc. (argomento incerto): r. 2] ἐάν σοι δόξει]

SPP XXII 49, 200/201^p, Soknopaiou Nesos, al centurione (abusi di funzionari, prestazione non dovuta): r. 18 ... ἀξ[ι]οῦμεν ἐάν σοι δόξει [ἀ]χθῆναι...

SPP XXII 54, 210^p, Soknopaiou Nesos, al decurione (violenza e furto): rr. 18 e ss. ἀναγκαίως ἐπιδίδωμι καὶ ἀξ[ι]ω ἐάν] σοι δόξει κελευσ[αι]...

BGU I 98, 211^p, Soknopaiou Nesos, al centurione (tutela fraudolenta): r. 23 e ss. περὶ τούτου ἀναγκαίως ἐπιδίδωμι καὶ ἀξίω ἐάν σοι δόξει, κελευσαι αὐτὸν ἀχθῆναι ἐπὶ σὲ...

BGU VII 1578, *post* 212^p, Philadelphia, a *iuridicus* vice-prefetto (contenzioso padre-figlia): r. 22] ἀξίω, ἐάν σοι δόξει, ἀκοῦσαί μου

P.Oxy. III 488, prima del 212^p?, Ibion Nemna (Apollonopolites), all'epistratego (mendace registrazione di misura di terra da parte di funzionario): rr. 24-25 ... καὶ ἀξίω ἐάν σοι δόξει κελευσαι...

SB XII 10797 = **P.Mich. IX 529 recto**, 237^p, Karanis, al prefetto (protesta contro liturgia indebita): r. 14 δεό[μενός σου τύχης(?) τῆς λα]μπροτάτης, ἐάν δό[ξ]η, ἀκοῦσαί μου πρὸς [αὐτοὺς]...

ὡς ἐάν σοι δοκῆ/δόξει

P.Oxy. LXXIII 4953, dopo(?) 48^p, Ossirinco, allo stratego (estorsione da

parte di un esattore): rr. 11-13 διὸ ἀξιῶ διαλαβ[ε]ῖν ὥς¹⁴ ἕάν σοι δόξη.

P.Oxy. LXXIII 4954 = P.Oxy. II 394 descr., ca. 49^p, Ossirinco, allo stratego? (estorsione da parte di un esattore): rr. 5-7 δι[ὸ ἀ]ξιῶ διαλαβεῖν κατ' αὐτοῦ ὥς ἕάν σοι δοκῆ.

SB X 10244, 50^p, Ossirinco, dest. inc.: δι[ὸ] ἀξιῶ ἀχθῆναι ταύτην ἄγους[α] τὰ[ς] α. . . [ς] ἐπί σε καὶ διαλαβεῖν κατ' αὐτά(ς), ὥς ἕάν σοι [δ]οκῆ.

P.Oxy. II 284, ca. 50^p, Ossirinco, allo stratego (illeciti di funzionari): rr. 11-13 διὸ ἀξιῶ διαλαβεῖν κατ' αὐτοῦ ὥς ἕάν σοι δοκ(ῆ).

P.Oxy. XLIX 3467, 98^p, Ossirinco, dest. inc. (furto), rr. 16-18 διὸ ἀξιῶ, ἕάν φαίνηται, διαλαβεῖν περὶ τοῦ πράγματος ὥ[ς] ἕάν σοι δόξη¹⁵ ἢ ὠ βεβηθημένος.

P.Oxy. VI 898, 123^p, Ossirinco, a *basilikos grammateus* vice-stratego (tutela fraudolenta): rr. 37-39 ἀξιῶ ἔχειν ἐν καταχωρισμῶ καὶ διαλαβεῖν ὥς ἕάν σοι [δ]όξη.

SB XX 14975, 1^a metà II^p?, Ossirinco, allo stratego (danneggiamenti e violenze): rr. 26-27 (lettura e integrazioni incerte) ἐπιίδωμι τὸ ἀναφόριον καὶ ἀξιῶ [ἀ]χθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ σὲ [.] ὥς ἕάν σοι [δ]όξη.

Cfr. **P.Leit. 6 = SB X 10198**, 216-217^p, Arsinoite, dest. inc. (richiesta di esenzione da liturgia): r. 31, in contesto lacunoso, [± ?] εἰ σοὶ δοκεῖ...

P.Oxy. XXXIV 2713 = Ppathomas (2006), ca. 297^p, Ossirinco, al prefetto (eredità): rr. 20-21 ἔσπευσα δεηθῆναί σου ὅπ[ω]ς νο]ήσας με στερουμένην κελεύ[σ]η[ς] δι' οὗ ἕάν σοι δοκῆ ἐπαναγκασθῆνα[ι]...

P.Oxy. LXIII 4364, III^p ex.-IV^p in., Ossirinco, a un alto funzionario (argomento incerto): rr. 1-2]ω, ἀξιούσα κελεῦσαί σε ὅ ἕάν [σοι δοκῆ γενέσθαι πρ]ὸς τὴν ἀπαίτησιν...

ἕάν σοῦ τῆ τύχη δόξη

La formula¹⁶ si ritrova in SB X 10564, petizione datata ipoteticamente a I^p ex.-II^p in., rivolta sicuramente al prefetto: a parte SB X 10564, la cui datazione è incerta, tutte le altre attestazioni – frequenti in petizioni a prefetti e ad alti funzionari di rango procuratorio, ma anche rivolte agli strateghi¹⁷ – sono successive al I^p. Dunque proprio questa formula (quasi invariabile¹⁸), che non si trova altrimenti nel I^p ma è frequente nei secoli successivi, può portare a propendere per la posteriorità di SB X 10564.

La formula compare anche all'interno di un rapporto amministrativo,

¹⁴ Pap. ος.

¹⁵ ἕάν σοι δόξη: cfr. Mascellari (2018c), p. 303 nn. 19 e 20. *Ed.pr.* ἕάν σοι δόξη.

¹⁶ Cfr. elenco di Bureth (1979) a pp. 208-209, nota 115. Cfr. anche le considerazioni di Bureth (1979), p. 181 e ss.: per Bureth le attestazioni erano una ventina, di cui quattro al prefetto e otto all'epistratego.

¹⁷ Per esempio PSI XV 1529, 14 (169^p o 170^p, Tebtynis), SB I 4284, 14 (207^p, Soknopaiou Nesos).

¹⁸ Così nota Waddell, nell'ed. di P.Fouad I 26, comm. a r. 50.

P.Berl.Leihg. II 46, 136^P, Arsinoite: r. 19 e ss. ὄθεν ἀναγκαίως, κύριε, ἀναφέρω [σο]ι, ἴν' ἕάν σοι (l. σου) τῆ τύχη δόξη, κελεύσης αὐτοὺς προγραφῆναι καὶ τῆς δεούσης ἐπιστάσεως τυχεῖν, ὅπως καὶ οἱ λοιποὶ μὴ ἀναχωρήσουσι.

SB X 10564, I^P ex.-II^P in., prov. inc., al prefetto (irregolarità nella gestione di un tempio): r. 24 ... ὡς, ἕάν σοὺ τῆ τύχη δ[όξη]...

BGU I 256, 137-142^P, Karanis, al prefetto (violenze e altri contenziosi): r. 24] . ει ἀξιῶ, κύριε, ἕάν σου τῆ τύχη δόξη...

SB XVIII 13732, 138^P, Narmuthis, allo stratego? (bozza, citato in fondo, al r. 22, in una nota) (appropriazione indebita di olio di un tempio): r. 13 e ss. δέομαι ο(ᾧ)ν ἕάν σου¹⁹ τῆ τύχη δόξη τὴν ἐξέτασιν γενέσθαι...

P.Oslo III 84 rr. 8-18, 138-161^P, scritto nella regione di Alessandria(?), allo stratego (petizione riportata in lettera) (furto): al r. 14 l'integrazione e la lettura sono parzialmente ipotetiche, [διὸ ἀξιῶ, ἕάν σου τῆ τ]ύχη δόξη, γράψαι...

P.Leid.Inst. XXV 34, ca. 140^P, prov. inc., al prefetto(?) (argomento incerto): rr. 10-11] καὶ ἀξιῶ ἕάν σου τῆ τύχη δόξη [κελεύσαι(?) γραφῆναι(?)] Ἰουλίῳ Πετρωϊανῶι τῶι κρα[τίστῳ] ἐπιστρατ]ήγῳι...

P.Wisc. I 33, post 8.9.147^P, Arsinoite, al prefetto (violenze, abusi di ufficiali) (da Ptolemaios figlio di Diodoros), rr. 5-6 ἀ[ξιῶ,] ἕάν σου τῆ εὐμενεστάτη²⁰ τύχη δόξη, κε[λε]ύσαι...

P.Gen. II 104, 147^P, Arsinoite, al prefetto(?): r. 17 δ[έ]ομαι, ἕάν σου τῆ τύχη δόξη, ...

P.Flor. I 91, ca. 148^P, Arsinoite, dest. inc. (protesta contro assegnazione di liturgia): r. 8 e s. ὄθεν ἀξιῶ ἕάν] σου τῆ τύχη δόξη κελεύσαι γραφῆναι [τῷ τοῦ νομοῦ στρατ]ηγῷ ἀκοῦσαί...

P.Fouad I 26 rr. 28-56, 158-159^P, Arsinoe, al prefetto (violenze e usura): r. 50 e ss. ὄθεν ἐπὶ σὲ τὸν πάντων σωτήρα καταφυγὸν καὶ (ἀ)ξιῶ ἕάν σου²¹ τῆ τύχη δόξη διακοῦσαί μου...

BGU XI 2063, 159-164^P, Philadelphia, all'epistratego (protesta contro assegnazione indebita di terra pubblica da coltivare, imprigionamento): rr. 18-19 ἀξιῶ, ἕάν σο]υ τῆ [τύχη δ]όξη, διακοῦ[σαί μου]...

SB XVI 12747 = BGU III 868 + P.Med. inv. 120, 158/159^P, prov. inc., all'*idios logos* (contenzioso su eredità, dettagli incerti): r. 17 [± 18] [φαίνονται] ἕάν σοῦ

¹⁹ L'*ed.pr.* riteneva che il pronome dovesse essere regolarizzato in σοι, ma, come nota Stolk (2017), p. 197 n. 31, e come si constata nel presente confronto, la forma che ci si deve aspettare è il pronome al genitivo, per esprimere il 'possessore' della *tyche*.

²⁰ Cfr. P.Oslo III 127, 10 (II-III^P in., prov. inc., dest. inc.); P.Oxy. XVII 2131, 16 (207^P, Ossirinco, al prefetto).

²¹ σοι nel papiro. Per un altro caso di σοι al posto di σου l'editore cita P.Cornell 14, e nota che in questo modo il pronome risulta in 'apposizione' con τῆ τύχη. Da confrontare sono anche SB XXIV 15915, 6; P.Berl.Leihg. II 46, 20.

τῆ τύχη δόξη, γράψαι(?) | [τῷ Ἄρσινοῦτου Ἡρακλείδου] μερ[ίδος στρατηγῶ...]

SB XXVI 16816 rr. 21(?)–27(?), 160/161^P, Narmuthis, al prefetto(?) (copia in petizione all'epistratego) (argomento incerto): r. 21 e ss. κατ[απε]φεύγαμ[εν] καὶ ἀξιούμεν, **ἐάν [σου] τῆ [λαμ]προτάτη τύχη δόξη, γράψα[ι]...** Nei papiri questo è l'unico caso sicuro²² dove l'epiteto λαμπροτάτη è riferito a τύχη, e tale formula così espressa è il principale elemento che portava l'*ed.pr.* a riconoscere questa parte del documento come una porzione della copia della richiesta al prefetto, riportata in modo incompleto – sembra – nella successiva petizione all'epistratego. È però da tenere presente che questa particolarità si accompagna ad altri elementi anomali della redazione, cfr. *supra*, p. 941.

P.Oxy. VII 1032 rr. 5–48, 161^P, Ossirinco, al prefetto (copia in una petizione all'epistratego del 162^P): r. 38 ... ἀξιούμεν, **ἐάν σου τῆ τύχη δόξη**, come nella successiva petizione all'epistratego (r. 54) che cita questa petizione.

SB XIV 12087 A rr. 8–17, 161^P, Theadelphia, allo *iuridicus* (abusi di ufficiali) (copia in petizione all'epistratego riportata allo stratego): (rr. 14–16) **κάν σου τῆ τύχη δόξη** κελεύσαι γραφήν[αι] τῷ τῆς μερί[δος] στρ(ατηγῶ) Ἀποκρατίωνί [με ἀ]παρενόχλητον φυλάξα[ι].

P.CtYBR inv. 505(A) = Benaissa (2018), pp. 54–61, *post* 161^P, Ossirinco, al prefetto (contro indebita assegnazione di incarichi pubblici): ai rr. 13–14, alla fine di una introduzione al testo di una costituzione imperiale (non ricopiata), **ἐάν σου τῆ τύχη δόξη**, καὶ [εἰς] ἐμοὶ κελεύσης τηρηθῆναι. ἔστι δέ.

P.Cair.Mich. III 15, 161–164^P, *meris* di Herakleides (Karanis?), al prefetto (protesta contro nomina a liturgia): rr. 21–22 ... ἀξιῶ, **ἐάν σου [τῆ τύ]χη δόξη**, [κε]λεύσαι ἀπολυθῆναι με...

P.Oxy. VII 1032, 162^P, Ossirinco, all'epistratego (riportata petizione al prefetto) (irregolare registrazione di vigneto da parte di assistente di uno stratego): r. 54 ... ἀξιούμεν, **ἐάν σου τῆ τύχη δόξη**, come nella petizione al prefetto riportata in copia (r. 38).

SB XXIV 15915, 164^P, prov. inc., al prefetto(?) (tassazione indebita? dettagli sconosciuti): rimane solo la parte finale della petizione, r. 6 **ἐάν σου²³ τῆ τύχη δόξη**, ἀκοῦσαι ἡμῶν...

BGU II 648 = W.Chr. 360, 164^P o 196^P, Therenuthis (Prosopites), dest. inc.

²² δεό[μενός σου τύχης(?) τῆς λα]μπροτάτης è l'integrazione proposta da Lewis per SB XII 10797, 14, riedizione di P.Mich. IX 529 *recto* (237^P), al prefetto: non ha esatti paralleli come formula introduttiva di richiesta, ma l'integrazione appare verosimile, anche considerando l'associazione di aggettivo e sostantivo in SB XXVI 16816, 23 e in Plut., *Ant.* 33.2.

²³ σοι nel papiro: ennesimo scambio di σοι con σου, che in questa formula ricorre anche, come nota Papathomas, l'editore di SB XXIV 15915, tra il 136^P e il 192^P in P.Berl.Leihg. II 46, 20, P.Fouad I 26, 50–51, P.Corn. 14, 11. Cfr. ora anche le osservazioni di Stolk (2017), pp. 196–197. Come sottolinea Papathomas, lo scambio può essere stato facilitato dalla confusione con l'altra frequente e semplice formula σοι δόξη.

(epistratego o *dioiketes*) (impossessamento di terre ereditate): r. 16 e ss. ἀξιῶ οὖν, κύριε, **ἐάν σου τῆ τύχη δόξη**, κελεῦσαι γραφήναι τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῷ...

P.Fam.Tebt. 37, 167^P, Antinoupolis, all'epistratego (sottrazione di schiava, contenzioso pregresso): r. 14 e ss. κατὰ τὸ ἀναγκαῖον οὖν, κύριε, ἐντυγχάνομέν σοι ἀξιούντες, **ἐάν σου τῆ τύχη δόξη**, κελεῦσαι...

PSI XV 1529 = PSI Congr. XI 10, 169^P o 170^P, Tebtynis, allo stratego (inondazione dolosa di un campo prima della semina): rr. 13-14 ὅθεν ἐπιδίδωμι καὶ ἀξιῶ, **ἐάν σοι τῆ τύχη δόξη**, κελεῦσαι...

P.CtYBR inv. 505(B) = Benaissa (2018), pp. 61-72, 169^P o 201^P, Ossirinco, al prefetto(?) (richiesta per ottenere rimborso per il finanziamento degli spettacoli cittadini): r. 6 ... ἀξιῶ, **ἐάν σου τῆ τύχη δόξη**, κελεῦσαι διὰ θείας σου ὑπογραφῆς τὸν στρ(ατηγόν)...

SB XVI 12500 = SB X 10761 = BGU XI 2064, 171^P, Theadelphia, all'epistratego (indebita nomina a due liturgie): r. 15 e ss. [δέ]ομαι, **ἐάν σου [τῆ τύχη δόξη γράψαι]**...

P.Oxy. LXV 4481, 179^P, Ossirinco, al prefetto (disputa su beni sottratti dalla moglie): r. 10] δέομαι **ἐάν σου τῆ τύχη δόξη** κελεῦσαι γραφήναι...

SB XVI 12678, *post* 27.7.179^P, Karanis, all'epistratego (violenze e abusi di ufficiali), r. 9 [ἀξιῶ, **ἐάν σου] τῆ τύχη δόξη**], ἀκούσαί [μου]...

P.Oxy. XXXVI 2760, ca. 179/180^P, Alessandria(?), al prefetto (inadempienze di ufficiali (militari?); persona indebitamente trattenuta): r. 15 e s. ἀξιῶ σε, **ἐάν σου τῆ τύχη δόξη**, ...

P.Corn. 14, 180/181^P, Arsinoite(?), epistratego? stratego? (argomento incerto): r. 10 ἀξιῶ, **ἐάν σου**²⁴ **τῆ τύχη δόξη**, ...

P.Fam.Tebt. 43 rr. 27-53, 181^P, Antinoupolis, all'epistratego (copia in petizione al nomarca) (debiti non rimborsati): r. 43 δέομαι, **ἐάν σου τῆ τύχη δόξη**, κελεῦσαι γραφήναι...

P.Lips. II 145 recto, 189^P, Arsinoite (?), al prefetto (abusi di funzionari, stesso caso di P.Lips. II 146²⁵): rr. 14-15 ἀξιῶ, **[ἐάν σ]ου τῆ τύχη [δόξη, κελεῦ]σαι γραφή[ν]αι [τῷ] στρατηγ[ῷ]**...

P.Lips. II 146, 189^P, Arsinoite (?) all'epistratego (abusi di funzionari): r. 14 ἀξιῶ, **ἐάν σου τῆ τύχη δόξη**], ἀκούσαί μου...

BGU VII 1575, 189/190^P, Philadelphia, allo stratego (disputa su confini ed eredità): rr. 20-21 ἐπιδίδωμι καὶ ἀξιῶ, **ἐάν σου | τῆ τύχη δόξη**²⁶, ἐπιστεῖλαι...

P.Laur. I 1, 192/193^P(?), Arsinoite, al prefetto(?) (pescatori ostacolati nel lavoro da affittuario dei luoghi di pesca): rr. 19-20 ἐπί σε κατεφύγομεν καὶ ἀξι[οῦ-

²⁴ Pap. ἡάν σοι.

²⁵ È possibile che la petizione di cui P.Lips. II 145 *recto* costituisce una copia fosse in origine stata redatta e formulata dalla stessa persona che curò poco più tardi anche P.Lips. II 146.

²⁶ Per la correzione del testo ai rr. 20-21 cfr. *supra*, p. 851 n. 12; *ed.pr.* ἀξι[ῶ] . . . | . . . ἐάν δ[ό]ξη.

μεν ἔάν σου τῆ τύχη δόξη διακοῦσαι ἡμῶν...

P.Mich. VI 422, 197^p, Karanis, al prefetto (invasione di terreno conteso): rr. 33 e s. (= dupl. SB XXII 15774 r. 17) ... ἀξιῶν ἔάν σου τῆ τύχη δόξη ἀκοῦσαί μου πρὸς αὐτοῦς...

P.Mich. VI 425, 198^p, Karanis, all'epistratego (violenze e abusi di ufficiali), rr. 4-5, ἀξιῶ, ἔάν σου τῆ τύχη δόξη, γράψαι... La formula è assente nella petizione al prefetto riportata in copia.

P.Oslo III 127, II-III^p *in.*, luogo sconosciuto, dest. incerto (prefetto?): rr. 9-10 ὄθεν παρακαλῶ σε, τὸν [πάντων σωτήρα καὶ ἀντι]λήμπτορα, ἔάν σου τῆ εὐμε[νεστάτη τύχη δόξη... Per la stessa espressione cfr. P.Wisc. I 33, 5-6 (147^p, Arsinoite) e P.Oxy. XVII 2131, 16 (207^p, Ossirinco), entrambi al prefetto, e SB XIV 11478, 21-22 (210/211^p, Karanis) all'epistratego.

P.graec.mon. inv. 146 = Kruse (2010), II-III^p, Arsinoite (*meris Heraklidou*), carica del dest. inc. (contro esazioni indebite); al r. 20 la formula di attenuazione ἔάν [σου τῆ τύχη δόξη parzialmente integrata dall'*ed.pr.* si può considerare incerta, cfr. *supra*, p. 749: poteva esserci una formula più breve del tipo ἔάν δόξη σοί.

P.Diog. 17 rr. 6-32, metà II-III^p, Alessandria(?), al prefetto (disputa su debito): r. 30 ἀξιῶ ἔάν σου τῆ τύχη δόξη κελεύσης γραφῆ[ναί]...

P.Oxy. VI 899 recto rr. 1-45 = W.Chr. 361 rr. 1-45, 200^p, Ossirinco, al *dioiketes* (copia in documenti successivi) (assegnazione forzata di terra da coltivare): ai rr. 41-45 ὄθεν δέομαι ἔάν σοῦ τῆ τύχη δόξη...

SB I 4284, 207^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (disputa su terra, intimidazione): r. 14 καὶ ἀξιούμεν, ἔάν σου τῆ τύχη δόξη, ...

P.Oxy. XVII 2131, 207^p, Ossirinco, al prefetto (protesta contro assegnazione di liturgia): r. 16 ἀξιῶ, ἔάν σο[ῦ] τῆ εὐμ[εν]εστάτη τύχη δόξη, διακοῦσαί μου πρὸς αὐτόν, ...

SB XIV 11478, 210/211^p, Karanis, all'epistratego (negligenza di supervisori alla semina nel fornire materiale per la manutenzione dei canali): rr. 21-22, ... ἀξιούμεν ἔάν σου τῆ εὐμενεστάτη τύχη δόξη κελεύσαι διὰ τῆς σῆς εὐτονιας²⁷...

P.Oxy. LXX 4774, 221-224^p, Ossirinco, al prefetto? (indebito sequestro di proprietà): si tratta di una bozza; dopo una subordinata introduttiva (lacunosa) che comincia al r. 9, ai r. 12-14 si legge ἐ[πι]δίδ[ο]μεν τὸ βιβλίδιο²⁸ ἀξιούντες διακοῦσα[ί] σε ἡμῶ]ν [πρ]ὸς αὐτόν, ἐν το[σούτῳ δὲ ± 6] (3^a mano) \[τ]ῆ τύχη' . . .²⁹ [κελ]εῦσαι [τῷ στρ]α[τηγ]ῶ ἀφελέσθ[αι] ἂς ± 5] ἐπέθηκεν σφραγίδας.

²⁷ Per εὐτονια cfr. BGU III 786, 1 (161^p, dichiarazione), P.Brem. 9, 18 (113-120^p, lettera di raccomandazione), P.Sakaon 33, 23 (188-211^p, verbale), P.Oxy. LIV 3775, 12 (342^p, petizione al *logistes*).

²⁸ *Ed.pr.* βιβλίον. Cfr. *infra*, p. 1129 e n. 43.

²⁹ L'editore, D. Thomas, esprimendo molta cautela ipotizza che nel rigo 13 potesse essere stato scritto ἔάν σοι δίδ[ο]ξῃ, corretto poi in un «politer?» (il punto interrogativo è di Thomas) ἔάν σοῦ τῆ

P.Harr. I 68 rr. 4-14 e **P.Diog. 18 rr. 5-16**, 224^P, Philadelphia(?), allo *iuridicus* facente funzioni di prefetto: r. 10 di P.Harr. I 68, δι' οὐσπερ τήνδε τήν δέησιν ποιούμαι, καὶ παρακαλῶ, **ἐάν σου τῆ τύχη δόξη**, κελεύ[σαι]...

P.Euphr. 2, 245-248^P(?), BIRTHA OKBANON (Syria Coele), al governatore di Celesiria (usurpazione di terra): ἀξιῶ καὶ δέομαι, **εἴ σου τῆ τύχη δοκῆ**, δι' ὑπογραφῆς σου κελεύσαι τῷ ἐν Ἀπ[πά]δονα ἐπιτρόπῳ Κλ(αυδίῳ) Ἀρίστωνι, ἢ ᾧ **ἄν σου τῆ τύχη δοκῆ**, ...³⁰

PSI Congr. XX 13 rr. 5-22, 260/261^P, Ossirinchte, al prefetto (copia in petizione allo stratego) (richiesta di esonero da liturgie): r. 14 e ss. εἰς λειτουργίαν φυλακίαν ἀναδοθεὶς δέομαι ± 20 **ἐάν σου τῆ] εἰ[ὺ]μενεστάτη τ[ύ]χη δοκῆ** διὰ τῆς πρὸς εὐεργεσία...

P.Tebt. II 326, ca. 266-267^P, Tebtynis, al prefetto (richiesta di assegnazione di tutore): r. 13 e s. **εἴ σου δόξειε τῆ εὐμενεστάτη τύχη** κελεύσης δι' ὑπογραφῆς...

P.Oxy. LXXIX 5210, 298/299^P, Ossirinco, al prefetto (richiesta di esenzione da liturgie): r. 18 ... καὶ ἀξιῶ, **εἴ σου δοκεῖ τῆ τύχη**, ...

P.Oxy. XLVI 3302, 300/301^P, Ossirinco, al prefetto (estorsioni di esattori): rr. 17-18 διὸ ἀξιῶ **εἴ σου δοκεῖ τῆ τύχη** προστάζει δι' ὑπογραφῆς τὸν στρατηγὸν

ἐάν σου δ[όξη] τῆ πρὸς πάντας εὐεργεσία καὶ εὐνοία/προνοία

P.Fam.Tebt. 15 rr. 75-97, 98^P, Arsinoite, al prefetto (contenzioso amministrativo): è una *epistole*, ma ai rr. 93-96 c'è quella che formalmente si presenta come la richiesta di una petizione, δεόμεθα **ἐάν σοι (l. σου) δόξηι τῆ εὐμενεστάτη πρὸς πάντας προνοία καὶ εὐεργεσία** κελεύσαι γραφῆναι... Per *εὐμενεστάτη* cfr. i documenti sopra citati dove *εὐμενέστατος* è attribuito di *τύχη*: P.Oslo III 127 (II-III^P *in.*), P.Oxy. XVII 2131 (207^P), SB XIV 11478 (210/211^P), PSI Congr. XX 13 (260/261^P), P.Tebt. II 326 (ca. 266-267^P).

P.Fam.Tebt. 15 rr. 42-75, prima di 17.10.108^P, Arsinoite, al prefetto (contenzioso amministrativo): richiesta ai rr. 71-75: ἐπὶ σὲ τὸν πάντων βοηθὸν καὶ σωτήρα [προσ]εφύγαμεν καὶ παρακαλοῦμεν **ἐάν σου δ[όξη] τῆ πρὸς πάντας εὐεργεσία καὶ εὐνοία** κελεύσαι γραφῆναι... Stando al testo riportato nel papiro, dieci anni dopo P.Fam.Tebt. 15 rr. 75-97 la petizione degli eredi riprende la

τύχη δόξη. La formula con *τύχη* è sicuramente più consueta per un alto funzionario, e una tale correzione indicherebbe un'attenta cura da parte dei redattori anche per la selezione delle formule di cortesia. La bozza fu assai probabilmente preparata dagli stessi petenti amministratori di Claudia Isidora; dato che l'aggiunta interlineare sembra vergata da una 3^a mano, ciò deve far soppesare l'ipotesi che la bozza preliminare preparata da due redattori fosse stata sottoposta alla revisione di un terzo (non necessariamente il terzo petente, ex-amministratore di Claudia Isidora).

³⁰ In maniera assai pleonastica la medesima formula (ben attestata in Egitto) in P.Euphr. 2 ritorna due volte a breve distanza, mentre le altre richieste dei P.Euphr. non hanno alcuna formula di questo tipo.

stessa struttura della formula di attenuazione e degli infiniti oggetto della richiesta, ma con εὐνοία che sostituisce προνοία; tuttavia la sostituzione potrebbe anche risalire a una delle tante copiatore che hanno avuto questi documenti, citati in una lettera del prefetto e poi, probabilmente dopo vari passaggi, ricopiati in un accurato dossier anni dopo.

Formule frammentarie

PSI X 1158, 133-137^P(?), Tebtynis, dest. inc. (argomento incerto): r. 4] δόξη γράψαι τῷ τῆς Θεμίσ[του μερίδος.

Il saluto

εὐτόχει e διευτόχει

Il saluto conclusivo tipico delle petizioni, in questo distinte nettamente dalle lettere, è εὐτόχει o διευτόχει. Sembra che nel I^p διευτόχει fosse percepito come più ossequioso, in quanto nella maggior parte dei casi era rivolto ad alti funzionari, mentre dall'inizio del II^p διευτόχει tende a generalizzarsi per qualsiasi petizione a qualsiasi funzionario. In particolare, dopo BGU I 22, una petizione allo stratego del 114^p, non sono più attestate petizioni col saluto εὐτόχει¹, che era stata la forma dominante in centinaia di petizioni tolemaiche.

L'ipotesi proposta da Bureth (1979), p. 172, che l'uso di διευτόχει possa derivare dall'influenza della lingua dell'amministrazione romana, col valore del prefisso accostato a quello superlativo di *per-* in latino, pare un po' fantasiosa, anche considerando che διευτόχει comincia a essere già attestato in epoca tolemaica. Di Bitonto segnala tra le *enteuxeis* al re (1967 p. 55) due esempi di διευτόχει antecedenti all'epoca romana: SB III 6155 (69/68^a) e SB III 6156 (57^a), due petizioni attestate da iscrizioni su pietra². Nessun caso del genere era da lei menzionato tra le petizioni integre ai funzionari, mentre tra quelle frammentarie compare BGU VIII 1864, databile tra il 64 e il 44^a. Si può aggiungere P.Rain.Cent. 51 (prima metà del I^a), pubblicato nel 1983, dove si legge senza dubbio un διευτόχει rivolto a uno stratego³. Baetens conta in tutto sette casi di διευτόχει in tutto l'epoca tolemaica⁴: quattro ai sovrani, tre a funzionari. In BGU XVIII.1 2731, 15, petizione al *basilikos grammateus* dell'87-86^a, nell'edizione la lettura δ[ι]ευ[τό]χει invece che ἐν[τ]όχει è motivata dalla presenza di una piccola traccia d'inchiostro (scrittura?) nello spazio a sinistra: è possibile che fosse il *delta* (e P.Rain.Cent. 51 è un parallelo quasi coevo) ma ci si può tuttavia chiedere se non fosse un qualche 'vezzo' grafico analogo alla sottolineatura ondulata sottostante.

Nel I^p i διευτόχει sono una decina; quelli non riservati all'autorità del prefetto sono in:

BGU IV 1197, 7-4^a (5/4^a?), ad Asklepiades, alto funzionario con funzione di controllo sulle entrate finanziarie ma di cui è incerta la carica esatta.

¹ Cfr. Mascellari (2018c).

² Il testo di SB III 6156 è riportato in tre esemplari: cfr. IG Fayoum II 116-118 = *Prose sur pierre* 42-44.

³ Lo stratego Apollonio che porta anche l'epiteto onorifico di συγγενής – cosa non sorprendente per quel periodo.

⁴ Baetens (2020), p. 182.

SB I 5232, 15^p, all'*idios logos*.

P.Oxy. XIX 2234, 31^p, al centurione.

Molto dubbia è da considerare l'integrazione] δ[ιευτύχ]ει all'ultimo rigo di SB XIV 11335 (26^p), allo stratego, considerando che rimangono solo tracce esigue di tre lettere di incerta lettura. Se si esclude questo esempio il primo sicuro διευτύχει rivolto a uno stratego in epoca romana rimane quello menzionato da Bureth (1979), p. 172, dell'inizio del II^p: SB V 7870 del 103-107^p (Arsinoite; una παραγγελία), quindi molto tempo dopo P.Rain.Cent. 51 che è databile con sicurezza alla prima metà del I^a.

La maggior parte della ventina di petizioni al prefetto nel I^p di dominazione romana sono lacunose, e alcune sono da considerare brogliacci; quelle che conservano il saluto sono⁵:

P.Lond. II 354 (p. 163), 7-4^a, Soknopaiou Nesos: διευ[τύ]χει

SB XVI 12714, 5/6^p, Philadelphia: εὐτύχει

SB I 5235, 14^p, Soknopaiou Nesos: εὐτύχει

P.Graux II 9, 33^p, Philadelphia: διευτύχ(ει)

P.Lond. II 177 (p. 167), ca. 40^p, Bakchias: διευτύχει

P.Oxy. I 38, *post* 28.10-26.11.50^p, Ossirinco: εὐτύχ(ει)

SB IV 7462, 57^p, Ossirinco: διευτύχει

P.Tebt. II 302, 71/72^p, Tebtynis: διευτύχει

P.Oxy. XLIX 3468, I^p, Ossirinco: διευτύχ(ει)

In generale il saluto in fondo al corpo della petizione non è un elemento indispensabile: alcune volte manca del tutto, anche in redazioni complete di elementi come la data e la sottoscrizione⁶, e spesso vengono tracciati velocemente o abbreviati, cosicché vanno letti intuitivamente: cfr. ad esempio P.Med. I 43 (= SB VI 9010), del quale il saluto εὐτύχ(ει) accostato al margine destro sotto il corpo della petizione non venne riconosciuto nelle prime due edizioni del testo⁷. Anche quando la scrittura del corpo della petizione è poco corsiva e molto calligrafica, a volte segue un saluto che, pur verosimilmente scritto dalla stessa mano⁸, è tuttavia tracciato in modo molto più corsivo, compresso, talvolta con modalità di *Verschleifung*. Ciò in vari casi ha fatto

⁵ Da segnalare è inoltre διευτύχει in SB X 10564, di incerta datazione e provenienza, rivolta al prefetto. Cfr. *supra*, p. 995.

⁶ Cfr. per esempio P.Oxy. X 1272 (144^p, Ossirinco, dest. inc.); v. *infra*, p. 1007 n. 17 per ulteriori esempi.

⁷ Poi riconosciuto nella terza trascrizione presentata da Daris (1965), p. 159 e n. 3.

⁸ Si può sempre escludere che il saluto possa essere aggiunto dai petenti, che, se alfabetizzati, in alcuni casi vergano la dichiarazione di consegna con grafia ben distinta sia dal corpo della petizione sia dal saluto, e spesso con forme più 'goffe'. Le modalità di realizzazione del saluto sono spesso invece visibilmente attribuibili a professionisti della scrittura.

pensare agli editori di alcune petizioni che il saluto fosse vergato da una seconda mano attribuibile al petente, come se questo tipo di saluto fungesse da 'visto' o 'firma'⁹. Ma mentre la funzione di 'convalida' può sussistere per i saluti conclusivi delle lettere private e ufficiali¹⁰, non c'è al momento documento dove si possa dimostrare con certezza che il saluto fosse stato scritto da una mano diversa rispetto al corpo del testo. Quando in una petizione è presente una sottoscrizione originale del petente, nella forma di una dichiarazione di consegna (nome e ἐπιδέδωκα), la scrittura si distingue sempre bene da quella del saluto (quando conservato e leggibile), sia nelle forme che nell'angolo di scrittura che nello spessore del tratto: ciò basterebbe a escludere che il saluto non sia vergato dallo scriba che ha redatto la petizione; né si può pensare a una terza persona quando a sottoscrivere è lo stesso petente¹¹. E, anzi, le modalità di realizzazione di questi saluti in documenti che non sono solo duplicati o copie secondarie ma esemplari sottoscritti in originale dai postulanti permettono in molti casi di osservare movenze grafiche proprie di professionisti della scrittura, e non attribuibili a quelle persone che erano solo i presentatori delle denunce (spesso analfabeti oppure in grado di scrivere solo stentatamente) e che avrebbero scritto la parola εὐτύχει o διευτύχει solo occasionalmente, quindi senza sviluppare movenze corsive.

Il tipo di realizzazione della parola, spesso abbreviata anche quando la redazione nel suo complesso è molto accurata, persino in esemplari che sicuramente furono materialmente consegnati alle cancellerie di alti funzionari (cfr. per esempio BGU II 648), lascia intendere che la concreta funzione non era più

⁹ Per esempio nelle edizioni di P.Bingen 58, 26; P.Stras. II 118, 22; P.Vindob.Bosw. 1, 25 (e ugualmente nella riedizione); BGU II 648, 22; P.Oxy. XLIX 3468, 33; SB VI 9458 all'altezza del r. 27 (cfr. *supra*, p. 648); BGU IV 1022, 26 (cfr. *supra*, p. 781); BGU VII 1578, 23; P.Yadin I 13, 31. In tutti questi casi il saluto si può considerare scritto dalla stessa mano che vergò il corpo della petizione, e non da un'altra mano come indicato nelle rispettive edizioni. Così anche all'ultimo rigo di P.Bad. IV 80, dove Martin (2017), p. 218, ha ritenuto di poter individuare una 2ª mano nel saluto: come negli altri casi, la variazione di scrittura è imputabile alla pratica ben diffusa degli scribi redattori di petizioni di manifestare il proprio tocco 'personale' al saluto conclusivo, che appare tanto più contrastante quando la scrittura del resto del documento è abbastanza posata e 'stilizzata', come nel caso di P.Bad. IV 80 o, per esempio, in BGU II 648, che in passato ha suscitato opinioni divergenti degli studiosi su questo punto (cfr. *infra*, p. 1047 n. 108). Proprio l'esempio di P.Oxy. XLIX 3468 proposto da Martin come parallelo di P.Bad. IV 80 è uno di quei casi nei quali si può nettamente dissentire dall'*ed.pr.* che descrive il saluto come di 2ª mano: in P.Oxy. XLIX 3468 è evidente che il saluto è stato vergato dalla stessa mano con lo stesso calamo, applicando la medesima pressione sul foglio ma lasciandosi andare a una maggiore corsività (corsività già progressivamente più accentuata negli ultimi righe del corpo della petizione: si osservino le forme delle lettere e le legature di εὐεργετημένος al r. 32).

¹⁰ Cfr. Bagnall - Criore (2006) pp. 46-48; Sarri (2017), pp. 140-147.

¹¹ Tra i tanti casi cfr. per esempio P.Ryl. II 142 (37r); P.Oxy. XXIV 2410 (120r); P.Mich. III 174 (144-147r); P.Oxy. IX 1202 (*post* 6.218r).

quella di esprimere un saluto più o meno deferente. Questi ‘saluti’ – talvolta incorniciati da linee orizzontali più o meno ondulate¹², che sono spesso gli unici elementi grafici che appaiono superflui in tutti questi documenti – assumevano la funzione di marcare visivamente la fine del corpo della petizione, con delle forme a volte così caratteristicamente corsive da indurci a ritenere che rappresentassero una sorta di ‘marchio’ personale dello scrivano professionista. E in alcuni casi il ‘saluto’ arriva a essere realizzato in forma di simbolo, d’aspetto ‘monogrammatico’, nel quale non è più agevolmente distinguibile alcuna lettera della parola originaria: cfr. P.Tebt. II 476¹³ (30^p, Tebtynis) e SB X 10244¹⁴ (50^p, Ossirinco)¹⁵. Ma anche quando la parola è scritta per esteso, in alcuni casi il contrasto di grafia tra corpo della petizione e saluto è più evidente perché prima lo scrivano aveva adottato una scrittura posata e controllata, mentre nel saluto fa emergere il suo tocco personale (es. BGU II 648), applicando con determinazione quella più accentuata corsività¹⁶ che è sempre attribuibile all’esperta mano di professionisti della scrittura. Ed è proprio nella grafia del saluto che gli scrivani redattori di petizioni, che sono per noi quasi sempre completamente anonimi – quasi dei ‘fantasmi’, direi – segnalano la loro ‘presenza’, in qualche modo indicando l’autorialità del testo solo in quella piccola marca conclusiva, in contrasto con l’esplicita rivendicazione di responsabilità di chi ufficialmente sottoscriveva la petizione in qualità di postulante.

Sappiamo che di tutte le petizioni presentate si redigevano diversi esemplari, sia per gli scopi degli uffici sia semplicemente come copia che rimaneva al denunciante. È naturale che in bozze, in copie conservate come promemoria e in certi tipi di copie secondarie l’aggiunta di alcuni elementi come la data e la sottoscrizione poteva essere considerata superflua. Ciò è altrettanto valido per il saluto conclusivo, anche considerandone i significati che qui abbia-

¹² Cfr. le osservazioni di S. Russo in nota all’ed. di P.Coles 14, comm. a r. 15; cfr. PSI XVII 1689, 20 comm.

¹³ Cfr. le osservazioni in nota all’edizione in Russo (2012), p. 660, comm. a r. 20.

¹⁴ Cfr. la nuova edizione di Piccolo (2003), pp. 202-204 (BL XII 203) e il relativo commento (condivisibile) di Russo (2012), p. 660, comm. a r. 20.

¹⁵ Tra l’altro in questi due casi, scritti a 20 anni di distanza in due diversi distretti, il disegno del ‘marchio’, pur con un diverso grado di corsività (SB X 10244 ha il tracciato più curvo e in un unico movimento, senza mai staccare il calamo dal foglio) rivela che i due scrivani condividevano la stessa ‘idea’ di come la parola dovesse essere graficamente sintetizzata: un tratto curvilineo con una voluta, sovrastante un breve tratto orizzontale. Foto digitali ad alta definizione dei papiri dell’archivio di Tryphon, tra le quali quella di SB X 10244, sono conservate presso l’Istituto Papirologico di Firenze, dove ho potuto visionarle.

¹⁶ Sull’alternanza di stili di scrittura da parte di uno stesso scriba, in particolare in ambito epistolare, cfr. P.Oxy. XIX 2228 introd.; Bagnall - Criatore (2006) pp. 46-48; Luiselli (2008), p. 690; Sarri (2017), pp. 147-165.

mo enumerato¹⁷. In alcune edizioni il saluto conclusivo della petizione venne interamente integrato in presenza di una lacuna alla fine del testo: caso per caso queste integrazioni possono risultare di troppo. Per esempio, per SB XX 15032 = P.Lond. III 894 descr., del 39-40^p da Euhemeria, al r. 15 dell'edizione è integrato un saluto che in realtà è interamente in lacuna; ma non è indispensabile pensare che il saluto fosse originariamente presente sul foglio. Confrontabile è P.Ryl. II 152, della stessa epoca e della stessa località, nel quale il saluto è assente ma che come SB XX 15032 presenta annotazioni di inoltro all'*archepodos*: P.Ryl. II 152 ne ha in fondo e sul *verso*, SB XX 15032 solo sul *verso*. Entrambe potevano essere copie d'ufficio. E ci sono d'altronde anche esemplari di petizioni che appaiono 'belle copie', dove l'integrità del foglio permette di accertare che il saluto non venne scritto: per esempio, P.Tebt.Suppl. 1519 (98^p), dalla scrittura accurata e con l'identificazione del postulante; P.Mich. V 226 (37^p), con sottoscrizioni originali dei numerosi postulanti ma senza saluto; P.Mich. IX 527 (187-189^p), con una sottoscrizione apparentemente scritta da una 2^a mano.

Non hanno il saluto εὐτύχει/διευτύχει ma il saluto ἔρρωσο quelle già segnalate petizioni atipiche (BGU XVI 2602, BGU XVI 2600) indirizzate all'*epistates* e *dioiketes* Athenodoros che seguono la forma epistolare, ma che sia per tono che per contenuto della domanda risultano essere comunicazioni di persone che non vantavano particolare familiarità col destinatario: evidentemente queste richieste, a parte le finalità in tutto simili a quelle di altre petizioni, utilizzarono consapevolmente un altro canale meno ufficiale e più diretto per ottenere l'intervento di Athenodoros, aggirando quegli uffici che di consueto ricevevano le altre petizioni. Questi due testi devono comunque essere considerate 'petizioni', anche se probabilmente i postulanti avevano diretti rapporti economici e lavorativi con questo o altri *dioiketai* ai quali si rivolgevano.

Tenendo conto anche di tali pochi documenti 'ibridi', con formato complessivamente epistolare dettato dal ruolo del destinatario e dal suo rapporto col postulante, si può comunque affermare che la petizione ufficiale sia in epoca tolemaica – per i funzionari – sia in epoca romana non si discosta se

¹⁷ Sicura assenza di saluto in petizioni che possiamo ritenere 'integre' si trova in vari casi; molti di questi si possono ritenere duplicati per uso personale o copie d'ufficio: per esempio P.Oxy. II 281, 20-50^p, all'*archidikastes*; P.Mich. V 226 (con sottoscrizioni originali), 37^p, allo stratego; P.Athen. 32, 39^p, allo stratego; P.Oxy. II 283, 45^p, allo stratego; P.Ryl. II 152, 42^p, a stratego anche *epistates phylakiton*; P.Oxy. II 284, 50^p, allo stratego; P.Ryl. II 119, 62-66^p, all'*exegetes*; P.Berl.Möller 2 + P.Oxy. IX 1203, 69-71^p, allo stratego; P.Oslo II 21 = SB IV 7374, 71^p, al centurione; P.Oxy. II 286, 82^p, all'*archidikastes*(?) (cfr. *infra*, p. 1095); P.Stras. IX 825, 98^p, dest. inc.; P.Mich. IX 524, 98^p, allo stratego; BGU I 36, ca. 101/102^p, al centurione; SB XVI 12951, 100^p, al centurione(?); P.Athen. 38, 141^p, dest. inc. (stratego?); P.Münch. III 73, 150^p, allo stratego; P.Mich. IX 527, 187-189^p, allo stratego; SB IV 7469, 193^p, ai *demosioi komes*.

non in casi del tutto eccezionali dalla forma del prescritto ipomnemato e dall'uso del saluto εὐτύχει/διευτύχει, con una costanza che rivela una consapevole distinzione dal genere epistolare di queste 'comunicazioni', che per lo più non venivano neanche concepite come avvicinabili alle lettere. Sebbene presentino l'indirizzo alla persona, un saluto (in realtà sempre ridotto al minimo, quasi solo un simbolo formale della fine del testo) e varie formule attenuative della domanda (in quest'epoca sempre piuttosto limitate, e ripetute sempre uguali per adesione a uno stile protocollare), la stragrande maggioranza delle petizioni dell'inizio dell'epoca romana rivelano che venivano percepite e concepite come fasi di un procedimento amministrativo e giudiziario teoricamente dovuto e garantito dalle generali disposizioni governative, più che come suppliche o richieste di favori personali. In quanto tali le petizioni non vanno considerate come un particolare aspetto di un più vasto genere epistolografico¹⁸.

¹⁸ Riguardo agli intenti programmatici del già citato lavoro di J.L. White, cfr. *supra*, p. 12 e n. 53.

Sottoscrizione

‘Dichiarazione di consegna’

La ‘dichiarazione di consegna’ o ‘sottoscrizione’¹ è presente nelle petizioni che si possono ritenere ‘complete’: in fondo al testo ribadisce l’identità del postulante, dichiarando la presentazione del documento nella forma *ὁ δέῖνα ἐπιδέδωκα τὸ προκειμένον ὑπόμνημα*, per lo più seguita dalla data. Ma non è necessariamente prova dell’effettiva consegna di quel foglio alle cancellerie: è infatti presente anche in duplicati della prima redazione che sicuramente non vennero mai materialmente presentati e rimasero conservati dai petenti². Si deve a questo proposito anche considerare la testimonianza di P.Euphr. 3 e del duplicato P.Euphr. 4, (252-256^p, Beth Phuraia, Syria Coele), petizione rivolta all’*ἑπαρχος praepositus praetenturae*: in entrambi i duplicati, al r. 19 di uno e al r. 20 dell’altro, alla petizione segue la sottoscrizione in siriano, di pugno dello stesso petente Aurelius Abšauta. Gli editori³, traducendo “Aurelius Abšauta j’ai écrit”, dopo aver chiarito che questa frase non significa che il petente ha scritto di propria mano la petizione, tengono a precisare il diverso valore di questa espressione con cui il petente sottoscrive il contenuto della querela redatta per lui rispetto a quelle col verbo *ἐπιδίδωμι* nelle sottoscrizioni delle petizioni egiziane: ma in realtà la funzione di tali formule è anche in Egitto di riconoscere e approvare il contenuto del testo della petizione (cfr. la dichiarazione autografa dell’istruito Ptolemaios in P.Mich. III 174, dove precisa *ἐπιδέδωκα καθὼς πρόκειται*), e non tanto attestare il momento dell’inoltro del documento agli uffici.

¹ ‘Sottoscrizione’ è un’espressione che può creare una certa confusione con il termine usato in senso tecnico per le *subscriptions* degli ufficiali, che in greco erano chiamate *hypographai* (cfr. capitolo seguente). Un esempio di come tale ambiguità terminologica possa essere disorientante si trova nell’introd. a P.Nekr. 38 (petizione del 307^p): «As the subscription is in a second hand, this is an original (but unsubmitted: there is no subscription)». Cercando di evitare questa ambiguità, uso il termine italiano ‘sottoscrizione’ solo per la dichiarazione di consegna vergata dai presentatori o da chi ne fa le veci, che funge quasi da ‘firma’; mentre per i brevi responsi aggiunti da funzionari e cancellerie in fondo alle petizioni uso il termine latino *scriptio* o quello greco *hypographe* intesi in senso tecnico.

² Cfr. BGU I 321, 216^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (furto) (in due duplicati) e BGU I 322, 216^p, Soknopaiou Nesos, al centurione (furto) (dupl. P.Louvre I 3); tutti i duplicati rimasero sempre conservati insieme presso il petente (recano sul *verso* conti vergati dalla mano del petente, cfr. *infra*, p. 1188), e in tutti la sottoscrizione *Ἀρηλίου (l. Ἀρήλιος) Πακδῶς ἐπιδέδωκα* è della mano dello stesso petente, conosciuta da altri documenti.

³ Feissel e Gascou (1995), p. 97 n. 142.

La dichiarazione di presentazione o sottoscrizione viene di solito vergata dallo stesso denunciante, normalmente quindi con un cambio di mano, o, nel caso egli non sappia scrivere, da qualcuno (il cui rapporto col petente è nella maggior parte dei casi per noi ignoto⁴) che dopo il proprio nome specifica ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ εἰδότης γράμματα: come ha bene chiarito Youtie⁵, oltre a una dichiarazione di vero e proprio ‘analfabetismo’ ciò poteva anche indicare che il petente non era pratico della lingua greca pur essendo in grado di scrivere in demotico, e quindi a volte piuttosto che indizio del suo livello culturale o d’istruzione è più propriamente indizio della sua appartenenza linguistica. Significativo esempio è P.Mich. V 226 (37^p, Tebtynis; allo stratego, per violazione di contratto di affitto e danni), nella quale diversi sacerdoti proprietari del granaio dato in affitto e presentatori della petizione appongono ciascuno la loro sottoscrizione: a parte quella di colui che sottoscrive per primo, il quale dichiara di aver scritto per gli altri che non sono in grado di scrivere in greco, Ὀνόφορις γέγραφα μὴ εἰδότης γράμματα, le altre sottoscrizioni sono in demotico. Detto questo, dobbiamo porre in dovuto rilievo il fatto che anche quando un’altra persona sottoscrive esplicitamente al posto del petente, quasi sempre quella persona non è comunque lo scrivano che ha steso il corpo del documento, bensì una persona che doveva essere in particolari rapporti col petente stesso (tutore legale o altro): quando nelle dichiarazioni di consegna si dichiara di aver ‘scritto’ al posto del petente, si intende la scrittura della stessa sottoscrizione, non il corpo della petizione, in maniera non molto dissimile da quegli *hypographeis*, spesso scrivani professionisti⁶, che vergano la sottoscrizione di contratti (anche quando il corpo del contratto è redatto da altro professionista), per contraenti che non sono in grado di scrivere. Tra le petizioni, cfr. per esempio la sottoscrizione in P.Ryl. II 120 rr. 22-24, vergata con una mano distinta dal corpo della petizione dal tutore di cui al r. 7 si diceva καὶ γρ[ά]ψοντα ὑπὲρ [ἐ]μοῦ γράμματα [μὴ εἰδυίης: il semplice verbo γράφω al r. 7 si riferisce al “sottoscrivere”, non genericamente allo “scrivere”. Quando la dichiarazione di consegna si presenta nella stessa scrittura del corpo della petizione, è perché si tratta di una copia secondaria che fu realizzata successivamente alla redazione ‘ufficiale’: sia perché il testo fu ricopiato all’interno di altri testi, sia per realizzare un duplicato che servisse da promemoria (per uso personale o d’ufficio). Per esempio P.Harr. II 192 (167^p) come altre è dichiaratamente una copia dove al r. 1 è precisato [ἀντί]γραφον ἐγκλήματος

⁴ In alcuni casi è chiaro invece che è un altro dei petenti o un tutore: cfr. P.Mich. V 226 (37^p, Tebtynis); BGU IV 1022 (196^p, Antinoupolis).

⁵ Cfr. Youtie (1975a), Youtie (1975b).

⁶ Yiftach (2016); E.M. Husselman, introd. a P.Mich. V, pp. 21-22; Toepel (1973), pp. 22-60; Bucking (2007), p. 236.

Παμούντος; se il primo rigo del papiro non si fosse conservato, l'identità di scrittura tra petizione e sottoscrizione avrebbe potuto generare infondate perplessità.

Il posizionamento della sottoscrizione nel documento è spesso immediatamente al di sotto del corpo della richiesta e dopo l'eventuale marca conclusiva del saluto (vergato dallo stesso redattore della petizione), e prima dell'eventuale formula di datazione. In molti casi di petizioni a funzionari a livello distrettuale la data veniva aggiunta dallo stesso scrivano nel momento stesso in cui completava la stesura della petizione, normalmente lasciando vuoto uno spazio equivalente a due-tre righe o più dalla fine della richiesta. Il petente o i petenti eventualmente riempivano quello spazio per 'riconoscere' la petizione, ma rimangono innumerevoli esemplari dove quello spazio è rimasto vuoto⁷: dei vari duplicati che venivano prodotti fin dall'inizio di ciascuna petizione, a volte solo gli esemplari effettivamente presentati all'amministrazione venivano sottoscritti in originale. Ma non mancano casi di duplicati che ci rimangono completi di sottoscrizioni originali e che si può ritenere rimasero sempre conservati dai petenti⁸. Rispetto al regolare ordine di *petizione, saluto, sottoscrizione, data* esistono però anche casi in cui la sottoscrizione è scritta di seguito alla data, primariamente per mancanza di uno spazio apposito lasciato dal redattore⁹, e non mancano esemplari di petizioni con sottoscrizione originale che sono però prive di data¹⁰.

Identificazione finale del richiedente

In un numero limitato di petizioni – ne contiamo 43, più un altro esempio molto incerto (P.Mich. VI 426) – invece che la sottoscrizione nella forma di 'dichiarazione di consegna' è presente la semplice indicazione del nome del postulante e la descrizione di altri dati identificativi personali: niente più che l'età e il possesso di cicatrici, o l'assenza di segni particolari (ἄσημος). Queste indicazioni non sono mai associate alle formule di presentazione con ἐπιδέδωκα, e vengono per lo più aggiunte dallo stesso scriba estensore del documento (cfr. P.Mich. V 228)¹¹. Sono scritte da mani diverse rispetto al

⁷ Cfr., tra i tanti esempi, P.Fouad I 29 (224^r), allo stratego.

⁸ Oltre a BGU I 321 e BGU I 322 e ai loro duplicati, cfr. per esempio i due duplicati che rimangono di P.Oxy. XXXIII 2672, che l'*ed.pr.* precisa essere entrambi sottoscritti in originale.

⁹ Cfr. per esempio P.Fam. Tebt. 38 (168^r).

¹⁰ Per le petizioni presentate alle alte cancellerie, in particolare quelle rivolte al prefetto, la presentazione senza aggiunta della data era quasi la norma, cfr. *infra*, pp. 1027-1029.

¹¹ Cfr. la piccola 'novella' posta come introduzione al volume di Schubert (2000), basata sulla vicenda di P.Brook. 3 e P.Gen. I (2^e éd.) 28 (diverse redazioni della stessa petizione): a p. 12 la ricostruzione fornita per il susseguirsi delle iniziative dei protagonisti ipotizza che i due postulanti si fossero presentati con i documenti già redatti da uno scriba del villaggio, e che

corpo della petizione in P.Mich. IX 524 (98^p, Karanis), P.Mil.Vogl. II 74 (138^p, Tebtynis). Sulla descrizione dei connotati nei papiri dell'Egitto greco-romano lo studio di riferimento rimane quello di Caldara (1924)¹². Ella notava¹³ che nelle petizioni è piuttosto rara l'indicazione dei connotati rispetto ad altre tipologie di atti e documenti. Mentre questo tipo di identificazione è pressoché regolare per i contraenti negli atti di compravendita redatti in forma oggettiva¹⁴ (ed è ben diffusa anche per i testimoni dei testamenti), invece per petizioni, dichiarazioni alle autorità, così come in altri tipi di contratti è, come notato da Caldara¹⁵, un'eccezione. Quali fossero le motivazioni concrete di queste eccezioni tra le petizioni per adesso conserva dei margini di incertezza. Almeno per le petizioni l'aggiunta poteva essere collegata al tipo di esperienza e preparazione delle persone alle quali il postulante si era rivolto per la redazione del documento: non necessariamente 'più' preparate di altre, ma esperte della redazione di quei tipi di documenti in cui l'identificazione per connotati era la norma, come avveniva presso i *grapheia* di villaggio o altri tipi di uffici notarili. Non sorprende quindi che quando eventualmente nei vari tipi di documenti è precisato il nome della persona 'attraverso' la quale si è provveduto a questo tipo di identificazione, perlopiù è precisato che si tratta di un *nomographos*: vari casi attestati in rotoli di ricevute di pagamento per l'esecuzione di servizi¹⁶, e un solo caso tra le petizioni, SPP XXII 55 *recto* (167^p, Soknopaiou Nesos, al *beneficiarius*, per impossessamento di beni), dove è dichiarato εἰκονίσθη(η) φάμενος μὴ εἰδ(έναι) γρ(άμματα) διὰ Ζω[σί]μου νομογράφ(άφου) (*l. νομογράφου*). È probabile che anche le altre petizioni che identificano i postulanti con età e connotati fossero state redatte da persone legate a *grapheia* o ad altri 'studi' dediti alla redazione di transazioni economiche. Questi tipi di professionisti provvedevano a

l'indicazione dei connotati in fondo al testo fosse stata aggiunta dallo scriba addetto alla ricezione per l'ufficio dello stratego. Ma per quanto nell'edizione di P.Gen. I (2^e éd.) 28 i connotati siano segnalati come scritti di altra mano, la scrittura mi sembra notevolmente simile, e potrebbe essere stata aggiunta dallo stesso redattore del resto del documento, nello stesso momento o poco dopo (cfr. PSI XV 1526, dove la mano che ha scritto i connotati parrebbe la stessa del corpo della petizione, ma con un tratto più fine). Bisogna notare poi che in questo caso non abbiamo due duplicati identici, ma due redazioni che differiscono in alcuni punti, e scritte da due mani diverse: almeno una (se non entrambe) poteva rappresentare un 'ripensamento', nel quale non di meno lo scriba aveva provveduto a inserire anche l'identificazione dei postulanti.

¹² L'indagine di Caldara è senz'altro più organica di quella di Hasebroek (1921). Dopo Caldara, aggiornamenti e ulteriori osservazioni generali sull'indicazione dei connotati personali nei documenti si trovano in Cernuschi (2010) (pubblicazione di una tesi di laurea del 1948).

¹³ Caldara (1924), pp. 5-6, 108.

¹⁴ Caldara (1924), pp. 1-4, 10-21.

¹⁵ Caldara (1924), pp. 5-6, 35-37.

¹⁶ Cfr. per es. P.Berl.Frisk 1.

realizzare tale ‘convalida’ quando constatavano che il postulante non era in grado in alcun modo di sottoscrivere da sé e non aveva neanche un’altra persona disponibile per scrivere al posto suo. Possiamo infatti presupporre, proprio perché la pratica si pone in alternativa alla formula con ἐπιδέδωκα, che tutte le persone identificate con età e connotati nelle petizioni e in dichiarazioni amministrative fossero analfabete, anche quando ciò non è espressamente specificato¹⁷. Per considerazioni statistiche (limitate alle petizioni con dispute) sulle indicazioni di ‘analfabetismo’ nelle firme in fondo alle petizioni, cfr. Kelly (2011), pp. 151-153: per le petizioni le dichiarazioni di analfabetismo sono più rare rispetto ad altri documenti come le dichiarazioni di censo. Lo stesso Kelly mette in luce la problematicità dell’interpretazione di questi dati al fine della valutazione della posizione sociale di chi presentava le petizioni: la capacità di apporre consapevolmente la propria firma non era legata necessariamente a un alto livello culturale.

In ogni caso, se l’identificazione per età e connotati poteva, almeno in certi luoghi¹⁸ e situazioni, essere considerata un’alternativa ‘accettabile’ rispetto alla sottoscrizione nella forma di dichiarazione di consegna, non era né necessaria né, soprattutto, preferibile. La ‘convalida’ tramite questo metodo di identificazione è quasi solo in petizioni a funzionari di basso rango con competenze sui distretti (indirizzate ai quali non mancano altre petizioni con invece la dichiarazione di consegna). Nelle petizioni ad alti funzionari l’identificazione descrittiva di età e connotati dei petenti si trova in P.Tebt. II 439 (151P, Tebtynis), probabilmente indirizzata all’epistratego¹⁹, mentre meno sicura è la lettura in P.Mich. VI 426 all’epistratego (199/200P), dove al r. 41 (l’ultimo leggibile sul papiro) l’*ed.pr.* trascriveva ριστερ[ipotizzando, nel commento, che potesse essere un riferimento all’infermità visiva del postulante Gemellus: osservando la foto disponibile online (sito della collezione) alcune lettere appaiono più incerte (in particolare invece che *sigma* è più probabile *epsilon*, poiché sopra il tratto mediano che si lega alla lettera seguente si intravede un possibile pezzo di arco ascendente). Migliori confronti si pongono tra altre tre petizioni di Gemellus. Una allo stratego, P.Mich. VI 423 (197P) che in fondo ha l’identificazione con età e precisazione

¹⁷ Cfr. SPP XXII 55 *recto*, 167P, εἰκονίσθ(η) φάμενος μὴ εἰδ(έναι) γρ(άμματα) διὰ Ζω[σί]μου νομογρ(άφου); SB IV 7469, 193P, εἰκονίσθ(η) φάμ(ενος) μὴ εἰδ(έναι) γρ(άμματα); BGU II 515 = W.Chr. 268, 193P, φά(μενος) μὴ εἰδ(έναι) γρ(άμματα).

¹⁸ una buon numero sono petizioni dell’archivio di Euhemeria, la maggior parte indirizzate all’*epistates phylakiton*, e poi questo elemento accomuna alcune petizioni scritte nel giro di pochi anni (97-100P) nell’area di Karanis, e che sono rimaste conservate in diversi modi: alcune vennero conservate e poi ritrovate a Tebtynis. Ma le altre petizioni con l’identificazione per età e connotati sono comunque abbastanza equamente distribuite cronologicamente e geograficamente.

¹⁹ Il destinatario tramite *subscriptio* (originale) delegò lo stratego all’esame della questione.

dell'invalidità visiva²⁰. Le altre due sono in P.Mich. VI 425 (198^p), petizione all'epistratego che riporta una petizione al prefetto: in fondo alla petizione all'epistratego come in fondo a quella al prefetto riportata in copia (rispettivamente r. 26 e r. 23) c'è la dichiarazione di consegna con la precisazione che un'altra persona scrive al posto di Gemellus (nella seconda in originale, r. 26, e "perché non sa le lettere") – senza altra specificazione; la menzione dell'infermità agli occhi di Gemellus era già stata fatta nel corso del racconto (come d'altronde anche in P.Mich. VI 426, 18-22). È un esempio di come le petizioni di una persona che aveva una certa disponibilità economica e che era anche piuttosto abituato a ricorsi legali – e che quindi si serviva di redattori preparati ed esperti delle procedure – si differenziavano in questo aspetto in base al livello del funzionario a cui si rivolgeva.

Elenco delle petizioni con indicazione di età e segni distintivi dei petenti

In tutti i casi l'identificazione è composta di nome (perlopiù senza patronimico), età, e l'indicazione di un segno di riconoscimento o la precisazione di assenza di segni distintivi.

P.Ryl. II 125, 28/29^p, Euhemeria, all'*epistates phylakiton* (furto): cicatrice.

P.Ryl. II 126, 28/29^p, Euhemeria, allo stratego (danni da pascolo): cicatrice.

P.Ryl. II 127, 29^p, Euhemeria, all'*epistates phylakiton* (furto): cicatrice.

P.Ryl. II 128, 30^p, Euhemeria, all'*epistates phylakiton* (furto e altro): cicatrice.

P.Ryl. II 140, 36^p, Euhemeria, all'*epistates phylakiton* (furto): cicatrice.

P.Athen. 32, 39^p, Karanis, allo stratego (furto): cicatrice.

P.Ryl. II 146, 39^p, Euhemeria, all'*epistates phylakiton* (furto): cicatrice.

SB XX 15032 = P.Lond. III 894 descr., 39-41^p, Euhemeria, all'*epistates phylakiton* (furto): cicatrice.

P.Mich. V 228, 47^p, Areos Kome (Arsinoite), allo stratego (violenze): cicatrice.

²⁰ Il riferimento alla propria invalidità visiva ricorre costantemente nelle petizioni di Gemellus alias Horion, e più volte questo aspetto nelle sue petizioni viene presentato come causa di atteggiamenti persecutori ai suoi danni da parte dei suoi compaesani: ovviamente queste sue dichiarazioni vanno prese con la dovuta cautela. Mentre nelle petizioni di Gemellus questo elemento di difficoltà viene utilizzato come argomento retorico, in situazioni che non hanno direttamente a che fare con i suoi occhi, sia Gemellus (in P.Mich. VI 423 in fondo al documento) sia altre persone specificavano questo aspetto ma per ragioni identificative, con espressioni del tipo ἀσθενής τὰς ὄψεις, anche al di fuori dall'ambito di contenziosi (forse per questa invalidità potevano essere riconosciute esenzioni o facilitazioni legali): cfr. per esempio P.Oxy. VI 911, 6 (233^p), un contratto di affitto; P.Mich. IX 549, 2 (117-118^p), testamento di una donna.

SB XVI 12548, 97^p, *meris* di Herakleides, trovato a Tebtynis; dest. inc. (furto): indicazione di assenza di segni distintivi? In edizione, r. 7, ᾗ[σ]η[μ]ο(ς).

P.Stras. IX 825, 98^p, Arsinoite, dest. inc. (violazione ignota): cicatrice.

P.Mich. IX 524, 98^p, Karanis, allo stratego (patto non rispettato, affitti): ci sono le identificazioni di tutt'e tre i fratelli postulanti, come la data scritte tutte da una 2^a mano, più veloce e con lettere leggermente più piccole (con indicazione della cicatrice²¹ per tutt'e tre i denunciati).

P.Tebt.Suppl. 1519, 98^p, trovato a Tebtynis, dest. inc. (violenza?): cicatrice.

SB XVI 12951, 100^p, Karanis, al centurione(?) (furto): cicatrice.

SB XIV 12022, 100^p, Psenarpsenesis, allo stratego (furto): nome ed età con segni distintivi probabilmente in lacuna.

BGU I 22, 114^p, Bakchias, allo stratego (violenze e furti), da una donna: Ταρμουθις ὡς (ἐτῶν) λ, οὐ(λή) ποδὶ δεξιῶ.

P.Merton II 65, 118^p, Narmuthis, allo stratego (aggressione e furto): età e forse specificazione di assenza di segni distintivi (ᾗσημος α. . .).

P.Stras. V 401 bis (p. 161) = P.Stras. IV 242 + P.Stras. V 311, 123^p, luogo e dest. inc. (violenze e furti): cicatrice.

P.Fay. 107, 133^p, Theadelphia, dest. inc. (furto di pelli): cicatrice.

P.Brook. 3, 137^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (truffa: furto di denaro consegnato, e furto di una cintura) e il 'quasi-duplicato' (in realtà è una distinta redazione) **P.Gen. I (2^e éd.) 28**: età e cicatrice di un petente, età e assenza di cicatrice dell'altro petente. È incerto se abbia scritto una mano diversa rispetto al corpo della petizione²².

P.Mil.Vogl. II 74, 138^p, Tebtynis, dest. inc. (danni a sistema idrico, dettagli incerti): identificazione (2^a mano) dei due petenti, con età e connotati (cicatrici).

P.Grenf. I 47, 148^p, Soknopaiou Nesos, al decurione (furto): cicatrice.

P.Tebt. II 439 descr. = Mascellari (2016b), 151^p, Tebtynis, all'epistratego? (liturgie o vessazioni fiscali?): cicatrice²³.

²¹ Tutt'e tre le volte la parola (οὐλή) è indicata con quello che io ritengo sia da considerare un vero e proprio *simbolo* (piuttosto che abbreviazione): π (in tutto simile al simbolo per 'artaba'). Questa attestazione è da aggiungere a quelle da me elencate in Mascellari (2015b), p. 133. L'*ed.pr.* di P.Mich. IX 524 trascriveva invece ο(ὐλή), intendendolo come abbreviazione; ma proprio la modalità di realizzazione in questo stesso documento suggerisce, come in altri casi, che l'accoppiata del tratto orizzontale e del tondo è decisamente tracciata come un segno grafico autonomo che si è ormai discostato dalla sua origine alfabetica.

²² Cfr. *supra*, p. 1011 n. 11.

²³ Al r. 9 (οὐλή) δακτύ(λω) χει(ρὸς) ἀριστ(ερᾶς) nell'*ed.* in Mascellari (2016b). Reiter (2019), p. 504 n. 25 propone di leggere, su indicazione di D. Hagedorn, δακ(τύλω) μικ(ρῶ) χει(ρὸς) ἀριστ(ερᾶς). È vero, come illustra Reiter nel suo articolo, che la specificazione δακτύλω nei papiri generalmente presuppone che si volesse indicare un particolare dito della mano, ma in questo caso leggere sul papiro qualcosa più di δακτυ prima del *chi* sarebbe una forzatura (e comunque le lettere sarebbero

PSI XV 1526, 160^p, Bakchias, allo stratego (pascolo illegale, e furto di fieno): cicatrice. L'identificazione è scritta dalla stessa mano del resto della petizione, ma in un secondo momento(?) con calamo più fine.

P.Stras. IV 181, 166^p, Euhemeria, allo stratego (danni da pascolo illegale): cicatrice.

SPP XXII 55 recto, 167^p, Soknopaiou Nesos, al *beneficiarius* (impossessamento di beni): precisazione ἄση(μοϛ), con la precisazione che così il petente è stato identificato perché non sa scrivere, ma anche, in aggiunta, che la presentazione e/o l'identificazione sono avvenute attraverso il *nomographos* Zosimos²⁴: εἰκονίσθ(η) φάμενος μὴ εἰδ(έναι) γρ(άμματα) διὰ Ζω[σί]μου νομογράφου) (l. νομογράφου).

SB VI 9328 = P.Bacch. 19, 171^p, Bakchias, allo stratego (richiesta di esenzione da lavori alle dighe): l'identificazione dei petenti (entrambi ἄσημοϛ) è seguita dalla data, tutto scritto dalla stessa mano del corpo del testo²⁵.

P.Lond. II 363 (p. 170) = ried. Martin (2007a), ca. 175^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (furto di cammelli?); da due sacerdoti: cicatrici.

SB IV 7469, 193^p, Theadelphia, ai *demosioi komes* (furto): cicatrice, e poi c'è la precisazione che εἰκονίσθ(η) φάμ(ενος)²⁶ μὴ εἰδ(έναι) γρ(άμματα)²⁷.

BGU II 515 = W.Chr. 268, 193^p, Arsinoite, al centurione (abusi di ufficiali, violenze, furti): all'inizio del r. 27 si legge εἰκ(), da intendere, in base ai confronti qui presentati, come abbreviazione per εἰκ(ονίσθη)²⁸. Seguono poi l'indicazione di età e cicatrice, la specificazione che il petente non sa scrivere, φά(μενος) μὴ εἰδ(έναι) γρ(άμματα), e, dopo uno spazio bianco, la data.

BGU II 454, 193^p, Arsinoite, al centurione (furto – ladri ignoti): cicatrice.

P.Grenf. II 61, 195^p o 197^p o 198^p, Psenyris (Arsinoite), allo stratego (furto

da puntare per segnalarle come incerte): in particolare, il segno a forma di grande 'V' prima di *chi* è ben conciliabile con uno *hyp̄silon* (tra l'altro simile a quello alla fine del rigo successivo), non con un *kappa* (anche se fosse solo accennato per indicare un'abbreviazione). È più 'economico' ritenere che in questo punto lo scrivano tracciando le lettere in modo estremamente rapido abbia omesso una 'riconoscibile' specificazione del dito, per svista o noncuranza, come d'altronde è avvenuto in alcuni altri papiri segnalati da F. Reiter nella stessa nota.

²⁴ BL VIII 482: la correzione del testo rispetto all'*ed.pr.* è di P.J. Sijpesteijn, dopo un controllo dell'originale. La foto disponibile ora nel sito della collezione di Vienna permette di verificare la sua lettura.

²⁵ Cfr. PSI XV 1526, 160^p, da Bakchias.

²⁶ L'*ed.pr.* scioglieva come εἰκονίσθ(έντος) φαμ(ένου), ma cfr. P.Oslo II 36, 15, dove, almeno secondo l'*ed.pr.*, si legge per intero εἰκονίσθη non abbreviato, che è anche la forma più frequentemente usata da altri editori per sciogliere l'abbreviazione del verbo passivo dopo -θ(.). Per φάμενος cfr. SPP XXII 55 *recto*, r. 22, lettura verificabile sulla foto online e che vale come doppia conferma di quale era l'interpretazione sintattica data alla frase dagli scribi.

²⁷ Cfr. per questo tipo di espressioni il commento di Wilcken, W.Chr. 316, nota al r. 23.

²⁸ Wilcken nella sua edizione in nota ipotizzava εἰκ(ονισμός) o εἰκ(όνικα); εἰκ(όνικα) è nella trascrizione in Sel.Pap. II 286.

di denaro affidato): cicatrice.

P.Mich. VI 423 (= dupl. P.Mich. VI 424), 197^P, Karanis, allo stratego (terreno conteso, furti): scritta *forse* da una 2^a mano (cfr. *supra*, p. 860), c'è l'identificazione di Gemellus alias Horion con età e precisazione della sua invalidità visiva²⁹.

P.Mich. VI 426, 199/200^P(?), Karanis, all'epistratego (protesta contro assegnazione di liturgia): da Gemellus (che non sa scrivere). Nell'ultimo rigo leggibile, il r. 41, l'*ed.pr.* legge ριστε[± ?]: un riferimento all'occhio malato di Gemellus? C'è da notare però che in P.Mich. VI 423, di due-tre anni precedente, l'invalidità visiva dello stesso Gemellus è indicata genericamente come ἀσθενής τὰς ὄψεις. Infatti ai rigi 18-22 di P.Mich. VI 426 Gemellus spiega nei dettagli di avere problemi a entrambi agli occhi, per due diverse patologie; e osservando la foto online al r. 41 la lettura almeno del *sigma* non appare così sicura (potrebbe essere *epsilon*, cfr. *supra*, p. 1013).

SPP XXII 49, 200/201^P, Soknopaiou Nesos, al centurione (abusi di funzionari, prestazione non dovuta): identificazione con nome e indicazione dell'età, forse incompleta, e senza altre precisazioni. Cfr. *supra*, p. 780 e n. 82.

SB I 4284, 207^P, Soknopaiou Nesos, allo stratego (disputa su terra, intimidazione): ai rr. 18-22 c'è l'identificazione dei 26 petenti, tutti indicati con età e cicatrice.

PSI XII 1243, 208^P, Ossirinco, allo stratego (richiesta di esenzione da liturgia): nei due duplicati scritti dalla stessa mano sono indicati età e segni di riconoscimento (cicatrice).

BGU I 98, 211^P, Soknopaiou Nesos, al centurione (tutela fraudolenta): identificazione della petente, con l'età e la cicatrice³⁰.

BGU I 159 = M.Chr. 408, 216^P, Arsinoite, dest. inc. (richieste eccessive di tasse o sanzioni): cicatrice.

SB IV 7464 = **P.Graux I 4**, 248^P, Arsinoite, al centurione (violenza): cicatrice.

P.Flor. I 9, 255^P, Theoxenis (Arsinoite), al decurione (violenza e furto): cicatrice.

P.Princ. II 29, 258^P, Philadelphia, allo stratego (violenza?): cicatrice.

P.Lund IV 13 = SB VI 9349, 2^a metà III^P, Narmuthis, a *ex-beneficiarius* τὴν στατιῶνα ἔχων (furto, ladri sconosciuti): cicatrice.

²⁹ Invalidità ribadita in quasi ogni sua petizione; cfr. P.Sijp. 12 f, 222-235^P, Karanis, al centurione (furto di grano).

³⁰ Sulla posizione di questa cicatrice cfr. le osservazioni di Worp (2009).

Disbrigo delle petizioni ad alte autorità

Sull'evoluzione delle procedure di disbrigo delle petizioni rivolte agli alti magistrati della provincia (prefetto e procuratori subalterni) fondamentali sono le osservazioni di Haensch (1994), che ha messo ordine nei risultati degli studi precedenti¹ (in particolare di G. Foti Talamanca²) e che fornisce un preciso elenco di quasi tutti i documenti conosciuti fino al 1994 che contengono riferimenti all'espletamento di tali procedure attraverso lettere o *hypographai*. Haensch (1992), pp. 254-257 e Haensch (1994), pp. 489-504 evidenzia quattro fasi di perfezionamento e ottimizzazione delle procedure; ma è da sottolineare come le delimitazioni cronologiche di queste fasi debbano essere considerate alquanto 'sfumate', e non solo a causa della frammentarietà delle attestazioni, ma perché alcune procedure potevano coesistere negli stessi periodi e venire incontro di volta in volta a determinate situazioni contingenti. Soprattutto per la 2^a metà del II^o è difficile descrivere un quadro dove un sistema di disbrigo si sostituisce a un altro³. Si può comunque mettere in evidenza che questa evoluzione procedurale testimonia l'impegno da parte delle autorità per venire incontro a un'enorme massa di appelli presentata al prefetto e agli altri funzionari e per ottimizzare le risorse a disposizione dell'amministrazione; e testimonianze di alcuni editti e decreti emanati dai prefetti (cfr. P.Oxy. XLII 3017⁴ e P.Oxy. XXXVI 2754⁵) ci danno prova tangibile che i mu-

¹ Per più rimandi bibliografici cfr. Haensch (1994), p. 488 note 3-5. In particolare, fondamentali in rapporto alla provincia egiziana sono gli studi di Wilcken (1920) – in alcuni punti superato in seguito alla scoperta e pubblicazione di nuove fonti e dalle sintesi di Haensch riguardo all'evoluzione delle procedure tra II^o e III^o – e di Thomas (1983b).

² Foti Talamanca (1979), in particolare pp. 164-186.

³ Lo stesso Haensch nota, p. 498, «Damit ergibt sich für die Phase III ein zwiespältiges Bild». Bisogna notare inoltre che l'inizio in Egitto della 'fase IV' (in altre province introdotta più precocemente?) potrebbe ora essere anticipata agli anni che precedono le ultime attestazioni della 'fase III', dopo la pubblicazione di SB XXIV 15915 (164^p), come suggerito dall'*ed.pr.* Paphthomas – ma cfr. la puntualizzazione di Haensch (2000), p. 268 n. 41 –. Haensch (1994), part. pp. 501-502 si pone vari interrogativi e propone spiegazioni riguardo all'alternanza di diverse procedure negli ultimi tre decenni del II^o; ma a mio parere la più semplice spiegazione è che per non pochi anni tre metodi di disbrigo si sono sovrapposti e sono coesistiti, con libertà di scelta del metodo lasciata ai magistrati in base all'occasione e alla necessità, finché il metodo delle petizioni incollate ed esposte ciascuna con la sua *subscriptio* (IV fase) non ha definitivamente prevalso sulle altre.

⁴ Per limitare le possibilità di ostruzionismo attraverso la presentazione di contro-appelli alcuni limiti temporali sono fissati dall'editto di Pactumeius Magnus testimoniato da P.Oxy. XLII 3017 – riportato sul *verso* di P.Oxy. XXXIII 2672, petizione del 218^p! Ciò fa capire l'importanza di questi atti normativi anche a distanza di anni –; cfr. Foti Talamanca (1979), p. 234 e ss. La stessa

tamenti cui assistiamo e che constatiamo nelle procedure corrispondevano a prescrizioni e generali sforzi organizzativi dei governatori della provincia. Queste operazioni venivano per lo più espletate ad Alessandria e in occasione del *conventus* del prefetto e di epistrateghi nelle principali città della provincia⁶.

Fase I)⁷ (I^P e inizio II^P) risposta tramite una breve lettera (*epistole*), che veniva consegnata ai petenti che provvedevano poi a inoltrarla all'ufficio competente come indicato. Secondo Haensch questo metodo dispendioso rimase utilizzato ancora nel corso del II^P in risposta a postulanti di alto livello sociale⁸.

Fase II)⁹ (da inizio II^P) *scriptio/hypographe*, cioè una breve indicazione della procedura da seguire e dell'eventuale rinvio della questione a un altro funzionario, scritta in calce a un esemplare della petizione che veniva restituito al postulante (normalmente con l'annotazione conclusiva ἀπόδος). Non ci sono chiare informazioni su come venissero concretamente riconsegnate le petizioni una volta disbrigate, o come venissero trovate e riprese dai petenti¹⁰, ma non pochi di questi esemplari originali passati attraverso le cancellerie degli alti funzionari rimasero conservati nei centri abitati della *chora*, dove poi sono stati ritrovati.

Fase III)¹¹ (all'incirca tra 158^P e 171^P¹²) *Sammelscriptio*: le petizioni raccolte e incollate insieme (e di cui veniva indicato il numero complessivo) ricevevano *subscriptions* collettive che per lo più rinviavano l'esame delle cause a determinati funzionari subalterni¹³, ed erano rese pubblicamente accessibili.

Foti Talamanca (1979), p. 235 e n. 544 esprime dubbi sulla sostanza delle disposizioni riguardanti i termini per ἐγγράφειν la *scriptio*; alcune delle argomentazioni di Foti Talamanca sono criticate da Haensch (1994), p. 501 n. 49.

⁵ Sull'inammissibilità dei rinvii. Lewis (1981b), p. 121 lamentava che Foti Talamanca (1974) non avesse trattato a fondo la testimonianza di P.Oxy. XXXVI 2754 (pubblicato nel 1970), ma Foti Talamanca in realtà la affronta in dettaglio nel suo volume II.1 (1979, pp. 279-283, anche con critiche a precedenti interpretazioni di Lewis) che evidentemente non era ancora a disposizione di Lewis, e dove alla fine lei conclude che P.Oxy. XXXVI 2754 «non ha dunque a che fare con il problema dei rapporti fra l'attività svolta dal prefetto al *conventus* e la presentazione degli *hypomnēmata*».

⁶ Sull'organizzazione del *conventus*, in quali e quante città si svolgesse, e in quale periodo dell'anno, cfr. Foti Talamanca (1974), (1979) e (1984) e la discussione dei punti salienti di Haensch (1997a).

⁷ Haensch (1994), p. 489.

⁸ Haensch (1994), p. 490 e n. 14. Ipotesi alternative presenta Foti Talamanca (1979), p. 169 e n. 326.

⁹ Haensch (1994), p. 490.

¹⁰ Cfr. Haensch (1994), p. 492 n. 22.

¹¹ Haensch (1994), p. 492 e ss.

¹² Una *Sammelscriptio* del 171^P è attestata in BGU IV 1085, un estratto di verbali processuali; cfr. Haensch (1994), p. 494 e n. 30, p. 498, p. 517.

¹³ Questa procedura aveva naturalmente degli svantaggi; ma Haensch (1994), p. 495, nota che

Fase IV)¹⁴ (almeno dal 164^{p15}, ma esempi che comprendono tutti gli elementi descritti da Haensch sono attestati solo dall'inizio del III^{p16}) *subscriptio* per ogni singola petizione, che non viene restituita: il documento viene incluso in un rotolo con molte altre petizioni, che vengono esposte e rese pubblicamente accessibili. Le petizioni vengono identificate con numero di *kollema* e poi anche, almeno dal 219^{p17}, del *tomos* (fase IVb)¹⁸. In questo metodo, che nel III^p rimane quello prevalente, le *subscriptioes* dovevano ovviamente essere ricopiate dai postulanti o dai loro rappresentanti, annotate coi corrispondenti numeri di archiviazione (*kollema* e *tomos*), e poi potevano essere utilizzate per il prosiegua dei procedimenti. Varie sono le forme in cui queste *subscriptioes* ci sono giunte riprodotte in copia: nella forma più sofisticata (e certamente dispendiosa) i postulanti per il prosiegua delle procedure facevano redigere una copia in doppia scritturazione (*Doppelurkunde*¹⁹) autenticata da testimoni: all'inizio del documento, prima della copia della petizione, veniva anteposta un'accurata ma concisa descrizione della natura 'autenticata' della copia e del processo di consegna e *propositio*, con indicati il nome del prefetto e il luogo

in certi casi trattati mediante *Sammelsubscriptio* l'inoltro di duplicati di petizioni ai magistrati residenti nella stessa Alessandria e delegati all'esame della causa avveniva per via gerarchica. E in questo modo la procedura si allontanava dal principio del 'self-help' – cfr. Thomas (1982), p. 121 – secondo cui erano i postulanti che dovevano provvedere all'inoltro delle petizioni disbrigate ai funzionari delegati: cfr. Haensch (1994), p. 497. Sui vantaggi per lo snellimento di procedure che rientravano nell'attività intensissima degli alti amministratori cfr. Haensch (2008a), in part. p. 182.

¹⁴ Haensch (1994), pp. 499-504.

¹⁵ Cfr. commento di Papatomas nell'*ed.pr.* di SB XXIV 15915 (164^p), pubblicato dopo gli articoli di Haensch del 1992 e 1994, il quale aveva posto le prime attestazioni della IV fase nel 177^p. Haensch (2000), p. 268 n. 41 appare critico nei confronti del rilievo di Papatomas che classifica SB XXIV 15915 come primo esempio della fase IV, perché per Haensch il documento attesterebbe un altro tipo di autenticazione della petizione e della *hypographe* rispetto a quella del *Doppelurkunde* con testimoni che è ben attestata in seguito. Ma questo rilievo del 2000 in realtà non pare collimare con la descrizione della IV fase fornita da Haensch negli articoli precedenti: la caratteristica principale, distintiva rispetto alla fasi precedenti, è appunto il disbrigo attraverso singole *subscriptioes* rese accessibili attraverso un rotolo collettivo. Se della IV fase si considerasse elemento fondamentale l'autenticazione privata successiva all'esposizione – ma ciò non fa propriamente parte della procedura amministrativa della cancelleria, a mio parere – dalla IV fase rimarrebbero escluse tutte le molte *subscriptioes* che ci rimangono attestata del III^p ma che non fanno alcun riferimento alla pratica di copiatura con testimoni.

¹⁶ Cfr. anche Haensch (2000), p. 268 n. 41.

¹⁷ ChLA XI 503; più approssimativa è la datazione di P.Stras. IV 285 rr. ?-24, documento datato dall'*ed.pr.* a fine II^p.

¹⁸ Haensch (1992), p. 255, Haensch (1994), p. 504, che per la fase IVb cita ChLA XI 503, richiesta (rimasta in copia bilingue) di *datio tutoris*.

¹⁹ Sui dettagli di questa procedura per le petizioni cfr. Bastianini nell'edizione di P.Horak. 13; l'approfondimento di Thomas nell'edizione di P.Oxy. LXV 4481; Haensch (1994), pp. 499-505 e l'ulteriore bibliografia ivi citata alla nota 45; e in generale su questo tipo di documenti in doppia copia cfr. Bilabel (1924) e Amelotti - Migliardi Zingale (1989).

dove la procedura era avvenuta²⁰. Secondo la descrizione di Haensch, in particolare nell'articolo del 1994, quando si ha la copia autenticata come *Doppelurkunde* si dispone della forma più 'completa' di testimonianza della fase IV; ma in senso stretto la procedura di disbrigo dell'amministrazione era conclusa con la *propositio* pubblica e con l'archiviazione. È possibile – ma non ne abbiamo assoluta certezza – che tutti i postulanti dovessero far redigere la copia autenticata per poter far in seguito valere il responso ottenuto, pena la non validità del seguito del procedimento. Tuttavia nella maggior parte dei casi di *subscriptions* che abbiamo del III^P e riconducibili alla fase IV (tutte con data e numeri di archiviazione), queste ci sono giunte come copie semplici riportate su singoli esemplari della corrispondente petizione (preventivamente conservati come promemoria), oppure citate in forma semplice (sempre con data e numeri) in testi prodotti successivamente (in particolare petizioni che incorporano precedenti petizioni). Di certo la copia autenticata con testimoni poteva mettere al riparo da eventuali contestazioni, ma nel seguito dei procedimenti le informazioni che nel redigere un nuovo testo erano sentite veramente come essenziali e sufficienti per la citazione del responso dell'alto funzionario erano tre: 1) data, 2) testo della *hypographe*, 3) *kollema* e *tomos* – cfr. per esempio le *hypographai* riportate in SB XVIII 13747 (214-217^P), BGU II 614 rr. 10-29 (217^P), ecc. –. Ma almeno in SB XVI 13059 (290^P), giustamente messo in evidenza da Haensch²¹, all'interno di un documento di cui è incerta la natura (forse una specie di dossier), prima di riportare un'integrale copia di copia autenticata vengono aggiunti espliciti riferimenti all'operazione di autenticazione e ai testimoni. Si può inoltre ritenere che i più avveduti ricorrenti creassero dei fascicoli, presentati anche alle autorità, allegando alle nuove petizioni – anche materialmente in fogli separati – copie di copie autenticate delle loro precedenti petizioni che avevano ottenuto responsi²².

I luoghi di esposizione delle petizioni disbrigate

Molti dei casi di copie di *subscriptions* del III^P (che elenco più sotto) dovevano derivare dallo stesso tipo di 'modelli' incollati tra loro e affissi dopo il disbrigo, ma le informazioni più dettagliate sulla procedura di esposizione, con la specificazione del nome del prefetto e del luogo, venivano formalmente riportate nelle copie autenticate con testimoni e doppia scritturazione, mentre raramente il luogo di esposizione è espresso nelle copie di *hypographai* pur accuratamente annotate su esemplari conservati come promemoria, o citate e

²⁰ Un esempio ben conservato è in P.Oxy. XVII 2131, 1-5 (207^P).

²¹ Haensch (1994), p. 503.

²² Un esempio di copia di copia autenticata di una petizione che ricevette una subscriptio del prefetto è SB X 10537 = Hagedorn (2016) (214/215^P).

riprodotte in petizioni redatte successivamente. Esempi di copie non autenticcate che informano anche sul luogo della *propositio* sono SB XXIV 15915 (164^p), P.Flor. III 382 = P.Flor. I 57 (222^p) e PSI IV 298 (ca. 292-293^p): non è da escludere che la presenza di questa informazione aggiuntiva fosse il residuo di una qualche forma di autenticcazione che era stata messa in pratica su un esemplare del documento²³.

Documenti che specificano l'avvenuta esposizione di petizioni, responsi e decreti in precisi luoghi pubblici (es. *agora*, *tamikon/tamieion*, ecc.²⁴) sono stati elencati da A.E. Hanson nell'*ed.pr.* di SB XVI 13059²⁵, comm. al r. 19 (pp. 197-199), e ulteriori esempi sono segnalati da A. Papatomas nel commento all'edizione di SB XXIV 15915²⁶, r. 15, con nota 74, limitatamente ai casi di esposizione di petizioni.

Riassumo qui le informazioni sull'esposizione delle petizioni disbrigate avvenuta in luoghi ben determinati:

PSI IX 1026 = ChLA XXV 784 (150^p) (governatore di Syria Palaestina), r. 1 *libello proposito cum ali(í)s in portico Iuniae Basí[. . .] . ae* a Cesarea.

SB XXIV 15915 (164^p) (prefetto), rr. 14-15 προετέθη τούτου τὸ ἕσο(v) | [ἐν τ]ῷ τ[αμ]ικῷ.

BGU III 970 + BGU II 525, (177^p) (prefetto), r. 5 προτεθέντων σὺν ἐτέροις ἐν Ἰουλιοπόλει διαλογιζομένου τοῦ κρατίστου ἡ[γε]μόνος' [[τῷ παλαιῷ]], ἐν ᾧ βιβλιδίῳ ἐγγεγραμμένα (ἦν) τὰ ὑπο[ε]γραμμένα].

P.Oxy. LXV 4481 (179^p) (prefetto), rr. 15-16 ἀντίγραφον βιβλιδίου]υ ... προτεθέντ[ος ± 14 ἐν τῇ] τοῦ γυμνασίου διπλῆ ἐπιπ[έδω στοᾶ]²⁷.

P.Bingen 103 (186-193^p o 212-217^p) (prefetto), r. 4] διπλῆν στοᾶ[v]²⁸.

P.Oxy. LXVII 4593 (206-211^p) (prefetto), r. 4 προετέθη ἐ]ν Μέμφει (*l. Μέμφει*) ἐν τ[ῇ στ]ῶ τοῦ Σαραπίου (*l. Σαραπίου*) πρὸ πέντε εἰδῶν Δεκεντρίων (*l. Δεκεμβρίων*).

BGU XI 2061 (210^p) (prefetto), rr. 19-20 προτε]θέντων ἐν τῷ ταμικῷ²⁹, ἐν οἷς ἦν καὶ τὸ ὑποτεταγμένον βι[βλιδιον σὺν τῇ ὑπογραφῇ].

P.Oxy. XVII 2131 (207^p) (prefetto), rr. 4-5 προτεθέντων ἐν Ἀντινίου πόλ(ει) ἐν τῷ Ἀντινοεῖῳ...

²³ Un'ipotesi di questo tipo ha formulato Haensch (2000), p. 268 n. 41 per il caso particolare di SB XXIV 15915, dove uno *hyperetes* del prefetto annota l'avvenuta affissione e – altro elemento inusuale – la sua durata; per i dettagli di questo documento cfr. *infra*, p. 1045 e ss.

²⁴ Sui luoghi utilizzati per l'amministrazione della giustizia e per l'esposizione di documenti ad Alessandria e in altre città egiziane cfr. Capponi (2010).

²⁵ ZPE 55 (1984), pp. 191-199.

²⁶ *PapCongr. XXI*, pp. 765-779.

²⁷ Su questa integrazione cfr. le osservazioni di Thomas (2009), p. 276.

²⁸ Cfr. il parallelo di P.Oxy. LXV 4481 e le osservazioni di Thomas (2009), p. 276.

²⁹ Correzione di J.D. Thomas in P.Oxy. LXXIII 4961, 3 comm.; *ed.pr.* ταμίῳ (*l. ταμείῳ*).

SB XIV 11980 rr. 7-36 = PSI XII 1245 rr. 7-34 (207^P) (prefetto), rr. 11-13 ἐκ συγ[κολλησί]μων βιβλιδίων ἐπιδοθέντων τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι Σου[βατιανῶ] Ἀκύλαι ἐν τῇ [Μ]έμφει, ἐν οἷς ἐστὶν καὶ τὸ προγεγραμμένον βιβλ[ίδιον]. In questo passo il riferimento alla fase dell'esposizione a Menfi è lasciato implicito – è al r. 33 che la *hypographe* specifica πρόθ[ε]ς.

SB X 10537 = Hagedorn (2016) (214/215^P) (prefetto), rr. 3-4 καὶ προτεθέντων ἐν ± 37 ἐν τῷ μεγάλῳ Ἰσείῳ τῇ ἐνεστῶσῃ ἡμέρᾳ.

P.Oxy. XLIII 3093 (ca. 217^P) (*dioiketes vice-iuridicus*), rr. 6-7 καὶ προτεθέντων ἐν τῇ Σε[[βαστῆ ἀγορᾶ(?)].

P.Flor. III 382 = P.Flor. I 57 (222^P) (prefetto), r. 94 [προε]τέθη ἐν τῷ ταμικῷ.

P.Oxy. I 35 *recto* (223^P) (prefetto), rr. 13-14 καὶ προτεθέντων τῇ ἐνεστῶ[[ση] ἡμέρᾳ ὑπὸ τῶν ὀφφικιαλίων αὐτοῦ ἐν τῷ μεγάλῳ Ἰσίῳ...

P Stras. IV 275 (poco dopo 225^P) (da un frammento di verbale, è incerto di quale funzionario si tratti), r. 13 ἐ[ν τῷ τα]μικῷ ἔτ'έθην προ[...].

SB XVI 13059 rr. 20-21 (290^P) (prefetto), rr. 18-19 [προ]τ[ε]θέντων ἐν τῷ Σε-βασ(?)τῖῳ τὸ ὑπ[οκεί]μ(ενον) ecc.

PSI IV 298 (ca. 292-293^P) (prefetto), r. 30 προ]ετέθη ἐν τῷ μ. . . . ω (cfr. *infra*).

In aggiunta alle esposizioni di comunicazioni imperiali elencate da Hanson, ricordo anche:

BGU I 140 = M.Ch. 373 (119^P) (lettera dell'imperatore Adriano), rr. 5-6 προε[τέθη ἐν Ἀλεξ(ανδρεία) ἐν τῇ παρεμβολ(ῆ) | τῆ[ς] χειμασία[ς] λεγιῶνο(ς) τρίτης] Κυ[ρ]ηναϊκῆς.

P.Oxy. XII 1406 (213-217^P) (un editto di Caracalla), rr. 10-11 προετέθη ἐν Β[αβυλωνί(?)³⁰] ὑπὸ στ[ο]ῦ ἀ δημοσίᾳ³¹ ἐν[άρχου ἄρ]χοντος ecc.

P.Berl.Möller 13 *verso* (III^P *ex*.-IV^P *in*.) (provvedimento imperiale): rr. 2-3 προτεθείσης | [ἐν τῇ πόλει τῇ τῶν(?) Ἀλ]εξανδρ[έ]ων ὑπὸ τὴν στοάν.

La forma delle *hypographai*

Indipendentemente dal metodo impiegato per registrarle e per comunicarle ai postulanti, le *subscriptions* degli alti funzionari si presentano dall'inizio del II^P con una struttura ricorrente. All'inizio era scritta una data quasi sempre in formato breve (cioè senza titolatura dell'imperatore)³², che quando in-

³⁰ Gli editori Grenfell e Hunt, pur proponendo il nome di questa città del distretto Heliopolites, erano molto incerti nel leggere *beta* in quel che rimane della prima lettera, ritenendo *kappa* più probabile. Forse ἐν Καισαρίῳ? Il nome Kaisareion non è preceduto dall'articolo in O.Heid. 190, 4. Non mi risultano altre attestazioni del Kaisareion a Heliopolis.

³¹ Sull'aggettivo δημόσιος per indicare la destinazione d'uso pubblico, statale e municipale degli edifici cfr. Łukaszewicz (1986), pp. 25-31.

³² Cfr. Thomas (1983b), riguardo al problema se la data in formato breve possa sempre considerarsi parte della *hypographe* seguente e non della petizione: il problema era legato al fatto che il cambio di mano in molte edizioni di petizioni originali era segnalato con poca puntualità, anche a

corporata in un successivo documento poteva tuttavia anche essere ricopiata dopo la relativa *subscriptio*³³. Il nucleo della *hypographe* era una disposizione del tipo ἔντυχέ μοι (in caso di rinvio della questione ad altra sede e ad altro momento), ο μηδενὸς ἐπεχομένου³⁴ ἔντυχε τῷ στρατηγῷ oppure – in *subscriptio*nes del prefetto poco più frequente – τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ ἔντυχε³⁵, con numerose alternative di formulazioni a volte più elaborate: per esempio varie volte, in alternativa o in aggiunta, ὁ στρατηγὸς τοῦ νομοῦ τὰ δέοντα/προσέκοντα ποιήσει. Questo tipo di rinvio da parte del prefetto a un'autorità giudiziaria subalterna doveva conferire al giudizio del funzionario subordinato un valore vincolante su materie che potevano essere prerogative del prefetto, in certi

causa delle poche lettere e cifre che in questo punto dei documenti si possono sottoporre a esame della grafia. Thomas ha chiarito che le date anteposte alle *hypographai* sono sempre da considerare correlate al disbrigo della petizione da parte della cancelleria. Per una recente verifica e approfondimento su questo punto cfr. Mascellari (2016b): un riesame delle petizioni con *hypographe* originale di cui siano oggi disponibili riproduzioni porta nella maggior parte dei casi alla conferma che la data in formato breve è scritta da una mano diversa dal corpo della petizione ed è da ritenere connessa alla *hypographe* perlopiù vergata da un'ulteriore mano. Ma alcune volte la data appare scritta dallo stesso impiegato che ha vergato la *hypographe*: identità di scrittura tra *hypographe* e la sua data si nota in P.Mich. VI 425, 27-29 (198P) e, probabilmente, in SB XX 14401 (147P).

³³ Cfr. per esempio P.Mich. IX 534, 9 (156P); P.Wisc. I 33, 25 (147P); P.Oxy. VII 1032, 45-48 (162P); SB V 7558, 35-38 (173P). *Hypographai* ricopiate in epoca successiva seguono invece più spesso l'ordine dell'esemplare originale, con la data all'inizio, cfr. per esempio P.Corn. 14, 2-6 (180/181P), P.Mich. VI 425, 23 (198P), BGU II 614, 18 (217P), SB XVIII 13747, 13 e 15 (214-217P).

³⁴ Il significato dell'espressione μηδενὸς ἐπεχομένου aggiunta ad alcune *subscriptio*nes che dispongono il rinvio a magistrati subordinati ha creato non pochi problemi di interpretazione, e divergenze di traduzione nelle edizioni di papiri: cfr. il commento di P.J. Parsons in nota a P.Oxy. XLII 3027, 5; Rupprecht (1985), p. 592 (pp. 333-334 nella ried.); Mascellari (2016b), p. 368; Mascellari (2018a), pp. 169-172, part. p. 171 n. 29 dove elenco gli otto rinvii che finora attestano la formula. In seguito all'edizione di P.Oxy. LXXIII 4961 nel 2009 (il testo della *hypographe* è al r. 33=84) è da correggere l'osservazione di Rupprecht (1985), p. 592 (p. 333 in ried.) che tale formula rientri solo in controversie «mit öffentlich-rechtlichem Einschlag»: nonostante alcune lacune del papiro che possono lasciare dubbi su alcuni dettagli, il contenzioso di P.Oxy. LXXIII 4961 si presenta come di ambito strettamente privatistico.

³⁵ Sui tipi di *hypographai* del prefetto cfr. Reinmuth (1963), pp. 89-94: al primo punto precisa che l'istante veniva abitualmente rinviato all'epistratego. I rinvii allo stratego partivano principalmente dai procuratori come l'epistratego, mentre i rinvii dal prefetto allo stratego sono ben attestati (un esempio è PSI XII 1245, r. 33) ma ancor più sono quelli all'epistratego, sebbene Foti Talamanca (1979), p. 179 affermi «è, senza dubbio, lo stratego quello a cui il prefetto rinvia più frequentemente»; simile a quello di Foti Talamanca è il rilievo di Bryen (2012), p. 795 e s., «it is to them [gli strateghi] that the majority subscriptions of the governors discussed in Section I were directed». I numeri sono approssimativi perché alcune letture (sia degli indirizzi delle petizioni sia delle *hypographai*) sono incerte, ma si può osservare che nell'elenco che segue nelle prossime pagine i rinvii da prefetto a epistratego sono circa 13, quelli da prefetto a stratego circa 12, e i rinvii dall'epistratego allo stratego circa 12. Al di là delle singole *hypographai*, in P.Oxy. XXXVI 2754, part. rr. 10-12, un provvedimento regolativo generale per smaltire i ritardi del sistema giudiziario, si vede come il prefetto contasse sull'attività degli strateghi.

casi – se non specificato altrimenti – assumendo il carattere di piena delega³⁶. Seguiva, scritto da altro mano³⁷, il ‘visto’ che approvava la correttezza di quanto scritto nell’ordine, ἀπόδος oppure πρόθεσ (a seconda che la petizione dovesse essere ‘restituita’³⁸ o, nelle fasi III e IV, ‘esposta’). L’annotazione finale implicava che la *subscriptio* era stata scritta correttamente e che la petizione poteva continuare il suo corso³⁹. Delle petizioni del II^p rimangono quasi una

³⁶ In particolare se era presente la specificazione μηδενὸς ἐπεχομένου o con espressioni ancora più specifiche, come in P.Stras. I 57 *recto*, del 207^p(?), al *dioiketes*(?), dove al r. 18 l’alto funzionario dispone μ[ηδεν]ὸς ἐπεχομένου πρὸ βήμ[ατος ? ἔντυχε]: come ho ipotizzato in Mascellari (2018a), pp. 169-172, il *dioiketes* stava qui probabilmente indicando che il postulante presentasse domanda all’epistratego o allo stratego – precisazione persa in lacuna – perché uno di questi funzionari esaminasse la questione formalmente *pro tribunali*, forte dell’approvazione da parte dell’autorità superiore. In un articolo di Lewis (2000) lo studioso, passando in rassegna vari casi assegnati per delega a epistrateghi e strateghi, sembrava dare a questa procedura di rinvio un valore negativo, come se il passaggio al livello inferiore potesse scontentare alcuni postulanti (ma non è chiarissimo quali siano le conclusioni di Lewis in quell’articolo, nonostante a p. 92 affermi «*res ipsa loquitur*»): in realtà l’esame della causa da parte di un’autorità giudiziaria locale (e quindi materialmente più vicina) poteva avere risvolti positivi per gli interessati, in particolare quando l’autorità superiore conferiva ai subordinati una delega a trattare casi che rientravano nelle competenze di più alti magistrati, o quando conferiva, tramite la stessa *hypographe*, un valore maggiormente vincolante alle decisioni di magistrati di basso grado. Un chiaro rinvio all’esame di un magistrato locale poteva avere il vantaggio di evitare l’infruttuosità di eventuali ripetuti rinvii tra magistrati alessandrini, a volte con *hypographai* ambigue, come raccontato in P.Oxy. XLIII 3094, lettera privata del 217/218^p, e in generale limitare la necessità della permanenza ad Alessandria dei postulanti o dei loro rappresentanti.

³⁷ Cfr. Haensch (1994), p. 491 e s.; contrastanti sono le opinioni su chi vergava materialmente l’ordine vero e proprio e il seguente ‘visto’: può darsi che in alcuni casi fosse lo stesso alto magistrato (anche il prefetto) a vistare la *hypographe*, ma Haensch ritiene comunque più verosimile che fosse un *officialis* addetto al controllo della correttezza delle procedure. Cfr. Thomas (1983b), p. 378; Foti Talamanca (1979), p. 165 n. 321; Haensch (1994), p. 491 n. 19; ritengo che allo stato attuale della documentazione occorre cautela nell’escludere una o l’altra delle due possibilità, cfr. Mascellari (2016b), pp. 364-366.

³⁸ All’annotazione ἀπόδος vengono attribuiti ulteriori e diversi significati da Bryen (2012), p. 774, che la fa equivalere a una «underwhelming decision» con senso di «pass it on to the next person up or down the chain of command, and let him deal with it»: il più semplice e tradizionale significato di restituzione della petizione al postulante è quello adottato in un altro contributo dallo stesso Bryen (2013), pp. 14-15, dove però gli attribuisce comunque un significato ‘cruciale’, rappresentando questo il momento nel quale lo stato acconsentiva alle domande di giustizia. Se il senso di visto conclusivo della procedura di disbrigo della petizione è chiaro, l’identificazione dell’autore materiale dell’annotazione finale di restituzione non è scontata ed è stata dibattuta – per riferimenti bibliografici aggiuntivi rispetti a quelli citati da Bryen (2013) nella nota 3 a p. 289, cfr. Mascellari (2016b), pp. 364-365 –. L’apposizione della vera e propria *hypographe* è da ritenersi altrettanto cruciale e importante, e c’è da chiedersi se una *hypographe* originale di una cancelleria ma senza il visto finale, come in P.Tebt. II 439, potesse realmente ritenersi non valida o avesse solo un superficiale difetto di forma: cfr. Mascellari (2016b), pp. 364-366.

³⁹ Non essendone i diretti traduttori, è da considerare dubbio che questi ‘visti’ siano per significato esattamente equivalenti alle formule di autenticazione *legi* e *recognovi* aggiunte alle *subscriptioes* di altri governatori provinciali (e, nel caso di *recognovi*, anche a responsi imperiali): cfr. Mascellari (2016b), p. 366 e note 18-19.

ventina di esemplari corredati di *subscriptions* che si possono considerare ‘originali’, cioè materialmente vergate presso l’autorità adita e riconsegnate ai postulanti, di norma con l’annotazione ἀπόδοϛ⁴⁰. La nota di restituzione ἀπόδοϛ è sicuramente assente alla fine della *hypographe* di P.Tebt. II 439 (151P), sebbene la *hypographe* sia originale e la parte inferiore del papiro sia integra; in altri casi può invece rimanere il dubbio se la nota manchi a causa delle lacune materiali o perché originariamente mai scritta sul foglio, ad esempio in P.Meyer 8 e P.Fam.Tebt. 37. Non è comunque chiaro se una tale mancanza almeno per P.Tebt. II 439 invalidasse il documento per il proseguimento dell’iter giudiziario. La procedura che prevede la ‘riconsegna’ della petizione e quindi la nota ἀπόδοϛ rimane in uso ancora nei primi decenni del III^P almeno per epistrateghi (es., P.Turner 34) e *dioiketai* (es., P.Flor. I 6), quando risulta ormai obsoleta per la lavorazione delle petizioni da parte della cancelleria del prefetto⁴¹. Non rimane alcuna nota del tipo πρόθεϛ conservata in originale: ciò per motivi inerenti alla stessa natura di questa formula, connessa a una procedura ben precisa sviluppata nel corso del II^P che escludeva la riconsegna dell’originale e quindi la sua conservazione presso le residenze dei petenti nei centri minori della provincia, da dove provengono i nostri papiri⁴²: gli esemplari originali presentati, sui quali venivano aggiunte le *hypographai* dalle mani dei segretari di cancelleria, probabilmente col visto finale vergato dalla mano dei prefetti e degli altri alti funzionari, in quel caso rimanevano presso le sedi dell’amministrazione giudiziaria, dopo essere state inizialmente esposte in pubblico per alcuni giorni⁴³.

Le formule di datazione in petizioni ad alti funzionari

In petizioni di cui possediamo la versione originale dotata di *hypographe* originale della cancelleria un elemento che può apparire ‘stridente’ o ‘curioso’ è la rarità con cui risultano completate di data di redazione e/o presentazione. Nel caso di petizioni con *hypographai* in copia o più in generale di copie e esemplari per uso personale la mancanza della formula finale di datazione potrebbe essere attribuita alla sbrigitività del redattore della copia. Ci aspet-

⁴⁰ Una generale verifica delle caratteristiche redazionali e delle grafie delle *hypographai* conservate in originale è in Mascellari (2016b).

⁴¹ Cfr. Haensch (1994), p. 508 e s.

⁴² Su questo aspetto si soffermò Wilcken (1920), le cui riflessioni su questo punto erano allo stato embrionale rispetto alle informazioni fornite da nuova documentazione e ai chiarimenti dati da successivi studiosi sulle caratteristiche di queste diverse procedure e la loro evoluzione, in particolare in modo esteso da Haensch (1994).

⁴³ SB XXIV 15915 nel 164^P ai rr. 14-16 potrebbe attestare un’esposizione durata circa una ventina di giorni, ma non possiamo essere sicuri se la data dell’annotazione al r. 16 coincidesse con la fine della procedura, che potrebbe teoricamente anche essere precedente o successiva a questa dichiarazione di avvenuta affissione.

teremmo invece di trovare sempre la data a completare la redazione di un esemplare ‘ufficiale’ che è poi effettivamente consegnato alla cancelleria. Ma tra gli esempi di *hypographai* che rientrano nella ‘fase II’ di disbrigo delle petizioni, attualmente solo P.Tebt. II 439, rivolta forse all’epistratego, e P.Meyer. 8, all’epistratego, entrambe del 151^p, presentano la data di redazione (e presentazione?) e contemporaneamente anche la data (in formato abbreviato) di disbrigo della petizione, quindi relativa alla sottostante *hypographe*. In entrambi questi esempi le due date coincidono: le petizioni vennero apparentemente disbrigate e riconsegnate nello stesso giorno della redazione e/o della presentazione⁴⁴. In tutti gli altri casi che ci rimangono, invece, manca la data della petizione, mentre è normalmente presente la data della *hypographe*⁴⁵. Tra

⁴⁴ Cfr. però Thomas (1983b), p. 375 n. 25 e T. Gagos e P. Heilporn nel comm. a P.Thomas 20, 11: in diversi momenti i tre studiosi prendono cursoriamente in considerazione la possibilità che la data in formato breve anteposta alle *subscriptions* (per petizioni di vario tipo) rappresenti il momento della ricezione da parte dell’amministrazione, e Gagos e Heilporn, almeno a proposito delle richieste di *agnitio bonorum possessionis*, tra le ipotesi pongono anche che il responso dell’amministrazione (per es. del prefetto) potesse arrivare anche dopo settimane o mesi. Ma ciò presupporrebbe che un passaggio fondamentale come la scrittura di un responso ufficiale da parte del prefetto o di altri funzionari rimanesse, nei fatti, senza una data propria, e che la data che puntualmente è associata alle *subscriptions* quando sono ricopiate e citate anche in modo isolato rappresenti quindi in realtà un passaggio amministrativo precedente. Queste date appaiono invece decisamente percepite come strettamente associate alla *hypographe*: un caso tipico è per esempio BGU II 614 (217^p), rr. 18-19 ἔτυχ[ον ὑπογραφῆς] οὕτως ἐχούσης (ἔτους) κε Χοιὰκ λ. εἴ τι δίκαιον ἔχεις, | [τ]ούτω χρησ[θῆαι] δύνασα[ι]. κόλ(λημα) ρβ. Cfr. la giusta valutazione espressa da Feissel - Gascou (1995), p. 78, quando giudicano di poter escludere che la data ai rr. 1-2 di P.Euphr. 1 rappresenti quella dell’affissione e non dell’esame della petizione contestuale alla *scriptio* del governatore provinciale: «la souscription elle-même ne serait pas datée, ce qui n’est pas acceptable». Considerando 1) l’esempio di SB XXIV 15915, che sembra presenti al r. 12 sia la data di ricezione sia quella della *hypographe* in due giorni successivi, 2) l’esiguità del contenuto delle *hypographai*, che non presuppongono mai dettagliati esami e indagini sulle questioni, e che 3) per l’amministrazione sarebbe stato ancora più impegnativo e laborioso registrare le petizioni, successivamente esaminarle e controllare i fatti e poi andarle a recuperare in archivio per scriverci sopra un responso, allora l’ipotesi per noi più economica risulta essere che tutto (ricezione e responso) avvenisse in sede di ‘udienza’ generale tenuta dal prefetto o da altri alti funzionari (ad Alessandria o al *conventus*), o comunque in occasioni specificamente preposte al disbrigo di queste rapide procedure quasi ‘simboliche’. Non per caso con molte *subscriptions* si rimanda poi solo a presentare successive richieste ai funzionari quando questi saranno assisi formalmente in tribunale, o si delegano funzionari di grado inferiore a esaminare i casi e a esprimere i relativi giudizi.

⁴⁵ Tali sono da considerare anche le due date in formato breve al r. 17 di SB XIV 12087 (162^p), la prima della *hypographe* dello *iuridicus*, la seconda della *hypographe* dell’epistratego, entrambe riportate in copia, così come è legata alla *hypographe* del prefetto riportata in copia la data al r. 36 di P.Oxy. III 486 *recto* rr. 18-37 (131^p); lo stesso vale per le date delle *hypographai* ricopiate in SB XXIV 15915, 12 (164^p, petizione al prefetto, ricopiata); P.Mich. VI 425, 23 (198^p, al prefetto, ricopiata); SB XIV 11980 (= PSI XII 1245), 32-33 (207^p, al prefetto, ricopiata). Data correlata al disbrigo della petizione, seppure in formato lungo con titolatura completa, è probabilmente anche quella di P.Oxy. VII 1032, ai rr. 45-48: è ricopiata dopo la copia della *Sammelsubscriptio* e dopo il visto *πρόθεε*, e deve riferirsi alla *hypographe* – così Wilcken (1920), pp. 35-36 – mentre subito dopo

questi ci sono due documenti⁴⁶ in cui anche le *hypographai* sono sprovviste di date: P.Würzb. 9 (161-169^p) all'epistratego e P.Mich. III 174 (144-147^p) al prefetto. Se P.Würzb. 9 ci può lasciare qualche dubbio per lo stato di conservazione del papiro, molto annerito⁴⁷, P.Mich. III 174 è in perfette condizioni⁴⁸ e permette di verificare che l'intero documento è sprovvisto di qualsiasi formula di datazione – e perciò è databile solo approssimativamente agli anni in cui il prefetto destinatario era in carica. A parte i due casi summenzionati con doppia data del 151^p, constatiamo quindi che era *la norma* non aggiungere la data agli originali delle petizioni presentati per ottenere la *subscriptio* di un alto ufficiale secondo la procedura della fase II. E quindi non è neanche sorprendente che anche nelle copie di questo tipo di petizioni, incorporate in altre petizioni o altri documenti, l'unica data riprodotta sia quella, breve, della *subscriptio*, cfr. per esempio P.Oxy. III 486 *recto* al r. 36. E lo stesso apparentemente valeva per le petizioni poi trattate secondo le procedure successive, secondo quanto possiamo osservare dai documenti che associano copia della petizione a copia della *subscriptio* come risultato dei metodi della fase III e IV. Mi pare quindi chiaro che la data di redazione per questo tipo di petizioni era percepita come irrilevante, proprio perché primaria importanza era attribuita al momento della consegna alla cancelleria degli alti funzionari e al relativo esame della domanda: durante questo tipo di eventi (che si trattasse del *conventus* o di altra occasione stabilita) la petizione veniva ricevuta in almeno due esemplari e il disbrigo doveva normalmente essere quasi immediato, cosicché la data apposta dalla segreteria costituiva una più che soddisfacente marca cronologica. E se negli anni '40 del II^p abbiamo il caso di P.Mich. III 174 che per un qualche motivo a noi ignoto è rimasto senza alcun tipo di data, nel 164^p abbiamo l'esempio di SB XXIV 15915 che, comunque sprovvisto di quella che possiamo considerare una data di redazione, registra una probabile data di ricezione e la regolare data di disbrigo mediante *hypographe* e affissione.

Esame delle note di disbrigo

Bisogna notare che queste pratiche di disbrigo non sono necessariamente

al r. 48 è precisata anche la data di affissione – sul rapporto tra le due date cfr. *infra*, p. 1044 n. 96 –. BGU II 613 rr. 9-25 (161^p) probabilmente non è un'eccezione: chi ricopiò riportò la *hypographe* del prefetto all'interno della richiesta al giudice delegato, ai rr. 4-6, e la disgiunse dalla data ricopiata al r. 25 alla fine della petizione al prefetto; ma nel documento originale disbrigato dalla cancelleria del prefetto quella data in formato breve doveva essere stata aggiunta contestualmente alla *hypographe*. La data in formato breve in BGU II 378, 28, è pertinente alla petizione allo *iuridicus* dove ai rr. 11-27 è acclusa copia di una petizione al prefetto; cfr. Habermann (1997).

⁴⁶ Cfr. Thomas (1983b), p. 376 n. 28.

⁴⁷ La foto è disponibile online nel sito della collezione.

⁴⁸ Foto accessibile nel sito online della collezione del Michigan.

esclusive delle 'petizioni' nel senso di domande di giustizia, ma si estendevano occasionalmente a vari tipi di richieste amministrative e alle relative decisioni, ad esempio anche richieste di concessioni di terreni⁴⁹. Ci si può dunque chiedere se tali procedure (attestate simili in altre parti dell'impero) con aggiunta della *hypographe* e successiva pubblicazione nei centri delle metropoli siano originariamente partite dal contesto delle autorizzazioni amministrative o da quello delle decisioni di tipo giudiziario. Constatiamo che procedure di disbrigo analoghe a quelle qui descritte in Egitto furono impiegate anche per petizioni 'standardizzate' che domandavano al prefetto come massima autorità giudiziaria l'autorizzazione per procedure in gran parte 'dovute' (quando i richiedenti avevano i relativi requisiti): le domande di *agnitio bonorum possessionis* (cfr. *supra*, p. 925) e quelle per *datio tutoris* in base alla legge *Iulia et Titia* (cfr. *supra*, p. 910), che dopo la *Constitutio Antoniniana* coinvolsero molti più abitanti dell'impero. Per far fronte a un almeno temporaneo incremento di queste richieste vennero impiegati metodi già ben sperimentati nei decenni precedenti, sebbene con forme di risposta ben precise adatte alla procedura, ma che probabilmente erano concesse con procedure di routine che non ingolfavano le cancellerie per l'esame dei requisiti di ciascuna domanda⁵⁰. Le *subscriptiones* conseguenti a questi tipi di domande (che presento per le singole categorie anche *supra*, pp. 911, 928) costituiscono un utile termine di confronto per alcuni aspetti procedurali e formulari, anche per la commistione di formule in latino e greco che ci permettono di verificare alcune corrispondenze terminologiche tra le due lingue.

SB V 7537, ca. 5^a, Koma (Eracleopolite), al prefetto (eccessiva imposizione di tasse su terreni): ai rr. 6-8 *l'ed.pr.* trascrive ἐπιδέδωκά σοι ἀναφοράν, ἣν καὶ ὑπο[γέγρα]φας Ἀσκλάτι τῷ γραμματεῖ διακοῦσαι, sottolineando che la lettura di ὑπο[γέγρα]φας non è da ritenersi sicura, anche se ritiene si adatti bene al senso e alla sintassi della frase. Il riferimento a una procedura di disbrigo svolta tramite *scriptio* sarebbe curiosamente molto antico, rispetto ad altre sicure attestazioni che sono successive di un secolo e tenendo presente l'evoluzione di procedure descritte da Haensch. Tanto più sospetto è questo caso, nel quale ἀναφοράν sembra riferirsi più a un resoconto che a una richiesta di giustizia. Ma, come evidenziato dallo stesso Haensch in base all'esempio di P.Fam.Tebt. 15, 55, il verbo ὑπογράφω potrebbe qui riferirsi a una comunicazione epistolare⁵¹. Cfr. (*infra*) il modo e i 'termini' con cui SB XVI 12685 rr. 64-84

⁴⁹ Per P.Lond. III 1157 verso (p. 109) cfr. p. 59.

⁵⁰ Cfr. *supra*, p. 925 e s. e note.

⁵¹ Cfr. Haensch (1994), p. 490 n. 12, e Foti Talamanca (1979), p. 176 n. 345.

viene disbrigata nel 137^p.

P.Fam.Tebt. 15 rr. 42-75, ante 17.10.108^p, al prefetto (contenzioso amministrativo) ai rr. 38-41 del dossier è ricopiata la lettera di assenso del prefetto alla petizione, copia della quale il prefetto inoltrò allo stratego; al r. 42 καὶ τοῦ [ἀ]ναφορίου introduce la copia della presente petizione, che con questo termine veniva definita al r. 38: ἀναφορί[ον Ἑρακ]λείδου... σεσημειωμένον ἔπεμψα... Nella petizione c'è il riferimento alla decisione di precedenti prefetti, r. 55 καὶ Ἴταλος δέ, ἀχθέντος αὐτῶι τοῦ εἴδους ἐν διαλογισμῶι, ὑπέγραψεν οὕτως ὡς Ἰούνιος Ῥούφος...

P.Fam.Tebt. 15 rr. 75-97, 98^p, Arsinoite, al prefetto (contenzioso amministrativo): ai rr. 98-105 del lungo dossier c'è la lettera, ordinanza di un prefetto nell'83^p in un caso simile, che era citata da P.Fam.Tebt. 15 rr. 75-97, e che riportava copia della relativa petizione, r. 99 τὸ δοθέν μοι ἀναφορίον ὑπὸ Ἑρακλείδου δημοσίου βιβλιοφύλακος ἔπεμψά σοι. Al r. 105 e ss. del dossier è riportata la lettera di assenso alla 'petizione' in forma epistolare P.Fam.Tebt. 15 rr. 75-97. Tutti i responsi dei prefetti alle petizioni di questo dossier sono lettere mandate a ufficiali subordinati, in cui si dà l'assenso alle richieste dei petenti con le relative disposizioni⁵².

SB XVI 12833 = SPP XXII 39, 115-8.3.119^p, Soknopaiou Nesos, all'epistratego (liturgia indebita, inadempienze di uno stratego): è rimasto inatteso quanto ordinato in una lettera già scritta dall'epistratego allo stratego Sarpion in seguito a una prima petizione, r. 12 e ss. ἐγγέτ[υχό]ν σοι τῷ κυρίῳ δι' ἀνα[φορᾶς καὶ] ἔγραψας Σαραπίωνι σ[τρ(ατηγῶ)] Ἄρσι[νοῖ]του Ἑρακλείδου μερί[δος] ἐπισ[τολῆν] ἧς τὸ ἀντίγραφον ὑ[ποτέτ]ακται⁵³.

SB XVI 12509, 130^p(?), Karanis(?), all'imperatore (da sacerdoti: richiesta di autorizzazione per riscuotere somme per il tempio): dopo la fine della copia della petizione e il saluto, al r. 7 è scritto [ἀ]ντίγρ(αφον) ὑπογρ(αφῆς) e sono poi riportate le note di disbrigo e autenticazione ὑπέγραψ(α). προτεθήτωι, mentre la copia della *hypographe* (*rescriptum*) dell'imperatore era, in modo inconsueto⁵⁴, riportata *dopo* di queste, dopo uno spazio lasciato bianco, ai rr. 8-9, [Αὐτ]οκράτωρ Καίσαρ [Τρ]ιανανὸς Ἀδριανὸς Σεβαστὸς | [ἱ]ερεῦσι (*vacat*) [± ?]τος [± ?]; dopo il papiro si interrompe.

⁵² Cfr. Haensch (1994), pp. 489-490 nn. 11 e 12 e p. 513.

⁵³ Cfr. Haensch (1994), p. 536.

⁵⁴ Questa inversione è sottolineata da Mourgues (1995b), p. 267 n. 29.

P.Oxy. III 486 recto, 131^P, Alessandria, all'epistratego, con copia di petizione al prefetto (disputa su terreno, mancata presentazione della controparte, richiesta di permesso per il ritorno a casa): dopo la copia della petizione al prefetto, al r. 36 segue la data in formato breve (probabilmente relativa alla *hypographe*⁵⁵) e al r. 37 la *hypographe* che rinvia all'epistratego: ἔντυχε τῷ ἐπιστρατήῳ ἀπόδος. Dopo non segue altro (questa era un esemplare realizzato come promemoria personale che non venne presentato all'epistratego).

P.Louvre I 2, 132^P(?), Soknopaiou Nesos, al prefetto (furto? appropriazione indebita? conflitto su proprietà?): per la discussione del testo degli ultimi righe cfr. Mascellari (2016b) p. 370; rispetto all'*ed.pr.* si può ritenere che la data al r. 35, scritta da una 2^a mano e verosimilmente connessa alla *hypographe*, sia arrivata a sovrapporsi accidentalmente al saluto, che probabilmente, come accade spesso, era scritto dalla 1^a mano e discosto dal corpo del testo della petizione. Quindi qui διεντύχ(ει) si può teoricamente considerare scritto in un rigo a sé stante. Dopo la data, rr. 35-36 (ἔτους ιζ' Ἀδριαυ[ο]ῦ Καίσαρος μην(ός) | Σεβαστοῦ⁵⁶ [, e, dopo uno spazio bianco, di 3^a mano al r. 37 è una *subscriptio* del prefetto, con lettere di incerta lettura: ἔντυχ(ε), e al rigo successivo ἀπ[όδ(ος) (?)] . . . [± ?]. Per quanto le condizioni del frammento e le poche lettere visibili rendano incerta la lettura⁵⁷, se giusta l'integrazione ἀπ[όδ(ος)(?)] – cfr. commento all'edizione – si può ipotizzare che questa annotazione fosse di una mano diversa rispetto a ἔντυχ(ε) del rigo precedente. Si noti che la data è qui formulata con una titolatura di Adriano che è tra le più brevi possibili, e abbastanza rara in tale forma: Ἀδριανοῦ Καίσαρος esattamente come in P.Oxy. III 486 *recto* r. 36, dove è connessa a un'altra *hypographe* proprio dello stesso prefetto T. Flavius Titianus riportata in copia in una petizione all'epistratego.

⁵⁵ Diversamente intende Foti Talamanca (1979), p. 301, che riferisce la data all'istanza di Dionisia al prefetto. Per quanto la copia della *hypographe* sia probabilmente preceduta dalla formula introduttiva [Ἡ δὲ ὑπογραφή οὕτως] ἔχει (integrazione di Mitteis nell'edizione M.Chr. 59), questa poteva essere stata inserita all'atto della copiatura separando data e *hypographe* che nell'originale disbrigato dalla cancelleria del prefetto erano contigue. L'indicazione della data della *hypographe* è d'altronde considerata importante nelle successive copie, mentre per chi copiava pare fosse superflua la data della presentazione delle petizioni (che di solito non venivano neanche datate prima del disbrigo della cancelleria, cfr. introd. a questo capitolo). In questo caso comunque presentazione e responso potevano anche essere avvenute nello stesso giorno.

⁵⁶ Per l'ipotesi di correzione del testo dell'*ed.pr.* cfr. Mascellari (2016b) p. 371 e n. 26; in aggiunta a quanto da me lì osservato, bisogna precisare che se effettivamente Σεβαστοῦ è il nome del mese, bisogna allora supporre anche la presenza di μην(ός) alla fine del rigo precedente: a giudicare dalla foto disponibile nell'edizione pare in effetti possibile che una o due lettere ulteriori siano andate quasi a sovrapporsi al saluto che era lì precedentemente scritto.

⁵⁷ La problematicità di questi resti di scrittura è affrontata da Jördens in nota all'edizione.

SB IV 7367, 136^p, Alessandria, allo *iuridicus* (richiesta di udienza da parte di Iulius Agrippianus convocato ad Alessandria per il processo di Drusilla): accanto al saluto *διευτύχει*, scritto in basso a destra, sulla sinistra, ai rr. 29-33 è presente una nota o sottoscrizione scritta da una 2^a mano, di assai difficile lettura. L'editore, Frisk, vi riconosceva almeno il nome *Δρουσίλλα* al r. 32. Sia Foti Talamanca⁵⁸ sia Haensch⁵⁹ hanno espresso dubbi sulla natura di questa nota: in effetti, fino a quando non si riuscirà a leggerne meglio il contenuto (ma ciò appare arduo, anche adesso che una buona foto è disponibile online), rimarrà incerto se si tratti realmente di una *hypographe* dello *iuridicus*, magari originale⁶⁰. Una *hypographe* originale della cancelleria dovrebbe come in altri casi essere associata a una data, e quella è stata forse posta dalla stessa 2^a mano nel margine superiore del documento.

SB XVI 12685 rr. 64-84, 137^p, Pelusion - Soknopaiou Nesos, all'*idios logos* (contro un *komogrammateus*, estromissione da amministrazione di un tempio e dalle relative rendite): alla fine della petizione, che è riportata in copia, ai rr. 84-85 è una "copia della *hypographe*", ἀντίγρα(φον) ὑπογρα(φῆς)· σεσημείωμαι. La petizione con questa formale *subscriptio* era stata inoltrata tramite lettera dall'*idios logos* allo stratego (rr. 57-64, al r. 58 βιβλ[ίδ]ιον⁶¹ [Στ]οτ[οήτε]ως... ση-μ[ει]ωσάμενος ἔπεμψά σοι) e la lettera costituisce la sostanza dell'approvazione della petizione⁶², con l'ordine allo stratego di occuparsi della questione, mentre σεσημείωμαι è il suggello formale, che da solo è qui definito *hypographe*. Nella cosiddetta 'fase II' del disbrigo delle petizioni (che prima del 137^p era già stata usata almeno dalla cancelleria del prefetto, cfr. P.Oxy. III 486 *recto* r. 37, del 131^p) queste due funzioni svolte da lettera e *hypographe* si trovano combinate in una sola e più ampia *hypographe*.

BGU I 256, 137-142^p, Karanis, al prefetto (violenze e altri contenziosi): il

⁵⁸ Foti Talamanca (1984), pp. 81-82 e nn. 50-53.

⁵⁹ Haensch (1994), p. 530 e 541 n. 2

⁶⁰ Foti Talamanca (1984), p. 81 però afferma che «è proprio il ricorrere del nome della controparte in quello che sarebbe il testo dell'*'hypographe'* stessa, il che costituirebbe un *unicum*, ad escludere questa possibilità» (cioè che si trattasse della *hypographe* dello *iuridicus*): e in nota 51 afferma ancora «dalle *subscriptio*es del prefetto e degli altri funzionari [...] non si fa mai riferimento nominativamente alla controparte». Ciò è smentito dalla *hypographe* dell'*idios logos* in P.Stras. IV 196, 12-13 (II^p), documento discusso a più riprese dalla stessa Foti Talamanca nel suo precedente volume (1979), e ora, in seguito a una nuova lettura, anche dalla *hypographe* del prefetto riportata in P.Wisc. I 33, 24-25 (147^p), cfr. Mascellari (2016b) p. 373: in entrambe le *hypographai* viene specificato il nome della controparte alla quale deve essere notificata una convocazione mediante *παράγγελία*.

⁶¹ Per la lettura di βιβλ[ίδ]ιον cfr. *infra*, p. 1116.

⁶² Cfr. Haensch (1994), p. 532 e p. 541 n. 6.

prefetto rinvia all'epistratego, rr. 33-35 [ἔντυχε τῷ] κρατίστῳ | [ἐπιστρατ]ήγῳ [δ]ς τὰ | [προσήκον]τα π[οιή]σαι⁶³.

P.Leid.Inst. XXV 34, ca. 140^p, prov. inc., al prefetto(?) (argomento incerto): ai rr. 20-22, scritti da una 2^a mano, rimangono quelli che verosimilmente sono gli scarni resti di una *subscriptio*. Le ipotesi di integrazioni per i rr. 20 e 21 in nota all'*ed.pr.* sono plausibili: rr. 20-21 ἔντυχ]ε τῷ ἐπ[ιστρατ]ήγῳ, e più avanti al r. 21]αζίω in fine rigo è forse parte di una forma flessa di ἀζίωσις. Ma non sono chiari i criteri che chi scriveva avrebbe impiegato nel troncamento delle parole a fine rigo lasciando un ampio spazio dal bordo destro del papiro: ciò potrebbe essere dovuto a una copiatura che riproduceva pedissequamente l'impostazione grafica di una *hypographe* originale scritta invece adiacente al bordo. Rimane quindi il dubbio se questa sia un'annotazione originale di cancelleria o una *hypographe* riportata in copia su un preesistente esemplare di petizione⁶⁴. Un confronto per eventuali integrazioni può essere la *hypographe* dell'epistratego riportata in copia in P.Fam.Tebt. 43 rr. 27-53 (181^p): al r. 52 e s. ἔντυχε τῷ νομάρχῃ, ὃς τὴν ἀζίωσίν σου δοκιμάσει. ἀπόδος.

P.Oxf. 2 II.44-53, ca. 141^p, Soknopaiou Nesos e Karanis, al prefetto (inadempienze nel pagamento di cammellieri da parte di città di Arsinoe): non rimane la richiesta; l'argomento della petizione è segnalato dalla lettera dello stratego agli arconti di Arsinoe che la riporta in copia, e che evidenzia che la petizione ha già ricevuto assenso (con *hypographe*?) da parte del prefetto. Lo stratego scrive, rr. 31-32, τοῦ παρακομισθέντος μοι ἀνα[φορίου μεθ' ὑπογραφῆς] τοῦ κρατίστου ἡγεμόν[ο(ς)]. L'integrazione dell'editore, Wegener, appare possibile perché l'uso della *hypographe* del prefetto è già attestato dal 131^p, cfr. Haensch (1994), p. 490 e s. e p. 514. La *hypographe* probabilmente rinviava direttamente i petenti all'esame dello stratego, dato che è lui che manda un *epistalma* agli arconti della metropoli⁶⁵.

P.Mich. III 174, 144-147^p, Theadelphia, al prefetto (violenze ed estorsioni di ufficiali): dopo la richiesta segue la firma di pugno di Ptolemaios (mano diversa dal resto del documento), poi ai rr. 24-25, di 3^a mano con un chiaro in-

⁶³ Per la lettura [δ]ς τὰ [προσήκον]τα π[οιή]σαι, da confrontare con BGU I 180 e BGU II 648, cfr. Mitteis (1910), p. 98 e s. Per il dubbio che questa *hypographe* possa essere il risultato di una copia su un esemplare non ufficiale cfr. Mascellari (2016b): non rimangono data della *hypographe*, nota di riconsegna ἀπόδος, né identificazione o dichiarazione di consegna del petente; e almeno per quanto riguarda la data pare difficile che questa potesse essere contenuta nella lacuna sulla sinistra del r. 33 o nel limitato spazio interlineare.

⁶⁴ Cfr. Mascellari (2016b), p. 372.

⁶⁵ Cfr. Foti Talamanca (1979), p. 179 n. 355.

flusso della scrittura latina⁶⁶, la *hypographe*, la quale dispone che la questione sarà oggetto di esame da parte dello stratego (ὁ στρατηγὸς τοῦ νομοῦ τὰ δέοντα ποιήσει), e della 4^a mano, di seguito sullo stesso r. 25, è l'ordine di riconsegna: ἀπόδος. Anche questa 4^a mano appare 'latina': il *delta* appare chiaramente influenzato dalla forma che la *di* corsiva latina può assumere fin da un'epoca molto antica; e, inoltre, gli elementi delle altre lettere permettono di accostare questo 'stile' corsivo e con ductus caratteristico allo 'stile' degli 'ἀπόδος' di altri documenti distribuiti nell'arco di vari decenni, che possono verosimilmente essere accomunati dalla 'latinità' della mano dei funzionari che vergarono questo tipo di convalida finale⁶⁷.

P.Wisc. I 34, 144^p, Theadelphia, ad assistente del *procurator usiacus* (inadempienze di funzionario addetto all'irrigazione) alla petizione segue, di una 2^a mano, la lettera (rr. 17-28), con la quale l'assistente del *procurator* invita l'*aigialophylax* a provvedere all'irrigazione della concessione di pesca di Ptolemaios. Haensch (1994) a p. 542, n. 19 cita questo caso che collima con l'evoluzione delle pratiche di disbrigo delle petizioni da lui delineata. Cfr. **P.Wisc. I 35**, la copia – ἀντίγραφον – realizzata dopo il disbrigo della petizione, contenente anche copia della lettera inviata al funzionario chiamato in causa – quello stesso testo che in P.Wisc. I 34 è scritto da una 2^a mano rispetto al testo sovrastante –. Sul carattere di questa lettera e sui rapporti tra le due redazioni cfr. *supra*, p. 737 e ss.

BGU XI 2012, ca. 145-147^p, Alessandria, bozza con indirizzo omissso, prob. al prefetto (processo di Drusilla): ai rr. 7-12 è menzionata una precedente petizione cui era seguita una semplice *hypographe* che indicava di presentare una richiesta all'*archidikastes* Hierax: [ἡγεμῶν κύριε]⁶⁸ ἐνέτυχόν [σ]οι \[ἡγεμῶν] κύριε' [διὰ βι]βλιδίου τῷ ἐνεστῶτι ἔτει Φαῶφι δ [καὶ ὑπ]έγραψάς μοι οὕτως: **Ἰέρακι τῷ ἀρχι[δικαστ]ῆ ἔντυχ[ε.]** ἐπεὶ οὖν [ἐπί]τυχον ἐνέ[τυχον] τῷ Ἰέρ[ακι] δεόμενος τὴν Ἀ[θη]να[ίδα τ]ῆν καὶ Ἡρα[ίδα] μεταπεμφθῆναι ecc. (segue testo lacunoso).

P.Ross.Georg. II 20, 144-147^p, Arsinoite(?) al prefetto (somma non pagata e

⁶⁶ Sulle caratteristiche grafiche di questa *hypographe* cfr. Mascellari (2016b), p. 369, e Mascellari (2018a), p. 165.

⁶⁷ Cfr. P.Wisc. I 33, 27; SB XXIV 16252, 36; P.Mich. VI 425, 29; P.Lund IV 1, 40; P.Flor. I 6, 25. Come evidenziato in Mascellari (2018a), p. 165, per P.Mich. III 174, 25 tali confronti paleografici permettono di capire che ἀπόδος era già il testo originario del papiro (in cui gli *omicron* vengono tracciati molto corsivamente e lasciati aperti in alto, somiglianti a piccole 'u') e quindi non bisognoso di correzione (invece per l'*ed.pr.* ἀπόδος, l. ἀπόδος).

⁶⁸ Cfr. le osservazioni di Luiselli (2010), p. 78, sul cambio di posizione del vocativo, spostato dall'inizio all'interno della frase nel corso della correzione della bozza.

violenza): per correzioni e osservazioni su questo documento e le annotazioni di disbrigo cfr. Mascellari (2018a), pp. 165-169. Dopo la richiesta, al r. 27, scritto da 2^a mano, si trova la probabile indicazione che la petizione (di una donna) è stata presentata da un'altra persona: διὰ Ἀπίωνος ἐπι[δέδωκα]. Ai rr. 28-29 è una *hypographe*, scritta dalla stessa mano della *hypographe* di P.Mich. III 174: [± ?] εἰ ὁ ἐπὶ τῶν κεκριμένω[ν ± ?] [± ?] ἐπεξελ[ε]ύσεται τοῖς κεκριμέν[οις ± ?]. Bisogna chiedersi, come già Rainer (1983), p. 113, se al r. 29 κεκριμέν[οις] facesse riferimento alle decisioni prese in giudizio dallo stesso funzionario menzionato al rigo precedente oppure dal prefetto o da qualcun altro. Sul *verso* del papiro si legge ἀστὴ | κεκρι(μένα) ἐγβιβασθ(ῆναι) ἀξί. È indicazione di contenuto della richiesta o della *hypographe*? Il dubbio è già dell'editore, «(...) Inhaltsangabe entweder des Gesuchs oder der ὑπογραφή (...)». Il dubbio rimane perché la fine della frase è di incerta lettura: richiesta di..., ordine di..., o altro? Ma sospetto che si possa trattare di un'annotazione successiva, forse dei legali del petente per riassumere l'argomento della petizione, cfr. Mascellari (2018a), p. 169.

P.Wisc. I 33 rr. 9-23, 147^p, e **P.Wisc. I 33**, *post* 8.9.147^p, Arsinoite, al prefetto (violenze e abusi di ufficiali). Per la revisione del testo degli ultimi righe rispetto all'*ed.pr.* cfr. Mascellari (2016b), pp. 372-374. Dopo aver ricopiato la petizione in una nuova petizione Ptolemaios figlio di Diodoros riscrive al prefetto la stessa *hypographe* che da quello era stata accordata. Ai rr. 24-25 si può leggere:

ἀγτίγραφ[ον τῆς] ὑ[πο]γραφῆς. ὅταν διαγινώσκω <περὶ?> τῶν πρὸς τὸν στρατηγὸν | [ἔντυ]χέ μοι, [παραγγ]ε[ί]λας τῷ Σαραπάμμωνι. (1^a m.?) (ἔτους) ια Θῶθ ι. (1^a m.) διευτύχει. Trad. "Copia della *hypographe*: quando giudicherò sulle(?) cose fatte alla presenza (opp. nei confronti) dello stratego presentami una petizione mandando una convocazione (παραγγελία) a Sarapammon. Anno 11, Thoth 10. Salute". Il saluto διευτύχει è della nuova petizione⁶⁹, la cui richiesta termina al r. 8. Negli ultimi due righe venne aggiunta poi una nuova *hypographe* originale del prefetto, preceduta dalla pertinente data in formato breve, col suggello finale dell'annotazione ἀπ[ό]δος:

26 (2^a m.?) [(ἔτους) ι.] . . . [.]

27 (3^a m.) [?] κθ . . . γλ . ιστ . [. . .] . ι. (4^a m.) ἀπ[ό]δος.

P.Gen. II 103 I-II.9, 147^p, Arsinoite, allo *iuridicus* (disputa su paternità di un figlio?): Wilcken (1906), p. 373 interpretava questo come un originale con la *hypographe* originale della cancelleria dello *iuridicus*. Tale interpretazione è

⁶⁹ Cfr. Haensch (1994), p. 527 n. 6 (= BL X 114).

suggerita dalla successione di diverse mani in II.9-10 presentata nella sua edizione del testo e confermata da quella in P.Gen. II a cura di Wehrli; riporto il testo di quest'ultima con la correzione al r. 10 proposta da A. Hanson via PN online in *papyri.info*⁷⁰:

9 (2^a m.) διευχυχι (l. διευτύχει). (1^a m.) (ἔτους) ια Θῶθ [κζ]

10 (3^a m.) ἐπιστέλλου ἀτ(ήν)⁷¹

Il saluto del r. 9 può in realtà essere stato vergato dalla stessa mano con scrittura volutamente più corsiva, come spesso accade (sia in documenti originali sia in copie). La data in formato breve sembra in effetti da assimilare al formato delle date vergate dalla cancelleria al momento della ricezione e del disbrigo; ma il r. 10 rimane di difficile interpretazione, come tutti gli editori hanno messo in rilievo. Sebbene la nuova lettura del pronome proposta da A. Hanson in seguito a un controllo dell'originale possa cogliere nel segno, lascia perplessi da una parte la posizione della frase, dopo un ampio spazio lasciato bianco e subito a ridosso della lettera ricopiata nella parte sottostante, e dall'altra non è chiaro il senso da attribuire all'imperativo in diatesi media. Penso che il documento nel suo complesso sia un dossier vergato da diverse mani a posteriori della petizione riportata in I-II.9. Sia la data al r. II.9 (rigo forse tutto vergato dalla 1^a mano) sia la breve frase in II.10 potrebbero essere legate al disbrigo della petizione e alle disposizioni date dallo *iuridicus*, ma comunque sono riportate in copia e forse sono riprodotte in modo approssimativo. Il numero del giorno, κζ, è integrato da Wehrli in II.9 sulla base di P.Gen. II 104, 13-14 (ciò è spiegato solo in nota a P.Gen. II 104, 13), ma, considerando la lacunosità di quel testo, non può essere ritenuto sicuro che la data lì indicata sia quella della petizione rappresentata da P.Gen. II 103 I-II.9: quella poteva essere la data della *hypographe* del prefetto in P.Gen. II 104, 13-14. In questo caso, essendo la petizione allo *iuridicus* presentata nello stesso anno e nello stesso mese, si potrebbe trattare effettivamente della petizione conseguente a quella disposizione del prefetto, e la petizione sarebbe stata presentata nell'arco dei tre giorni prima della fine dello stesso mese (ciò che è possibile, se un rappresentante legale si stava occupando del procedimento ad Alessandria). La data della lettera tra strateghi riportata in P.Gen. II 103, II.12-30 è di incerta lettura: la foto online non permette di confermare la trascrizione del nome del mese data da Wilcken (poi riproposta da Wehrli in P.Gen. II 103) Εὐσσε[β]οῦς Θῶθ κθ alla fine del r. 30⁷². Ma, in ogni caso, non necessaria-

⁷⁰ <<https://papyri.info/ddbdp/p.gen;2;103>>.

⁷¹ ἐπιστέλλου (τήν) μέαν in P.Gen. II; Wilcken, APF 3 (1906), p. 376 aveva proposto ἐπιστέλλου-μεν (l. ἐπιστέλουμεν).

⁷² Nella foto online la lettura risulta integralmente incerta sia per Εὐσσεβοῦς che per il nome del mese, sebbene nell'apparato Wilcken commentasse, p. 372, «die Spuren erfordern diese Lesung».

mente le comunicazioni tra i due strateghi erano diretta conseguenza di disposizioni dello *iuridicus* per la petizione copiata nei righi precedenti. Cfr. Wilken (1906), p. 378⁷³: la petizione e la lettera, sebbene entrambe pertinenti alla stessa petente Petronilla, riguardano probabilmente due diversi aspetti della sua situazione personale; da una parte la verifica del suo stato di gravidanza dopo la morte del marito, dall'altra l'assegnazione di un tutore per suo figlio minorenni.

P.Gen. II 104, 147^p, Arsinoite, al prefetto(?) (disputa su paternità di un figlio?): riguarda la stessa vicenda dei documenti riportati in P.Gen. II 103, ma il testo è assai lacunoso e l'oggetto preciso di questa richiesta rimane incerto; al r. 13 è riportata una *hypographe* precedentemente emanata dal destinatario di questa petizione, che è con tutta probabilità il prefetto: Ἰς ὑπέγραψας αὐτῷ ἔντυχε Πατροφίλῳ τῷ κρα[τίστῳ] δικαιοδότη. Quella che segue al rigo successivo, dopo una lacuna di incerta lunghezza, poteva non essere la data della petizione allo *iuridicus*, come intendeva l'editore Wehrli che così la integrava identica in P.Gen. II 103, II.9, bensì la data della *hypographe* del prefetto (come spesso accadeva in quest'epoca, con posizione invertita rispetto a quella che doveva essere nell'originale⁷⁴). Cfr. *supra*, p. 1037 e s., sui rapporti tra questi due documenti.

SB XX 14401, 147^p, Arsinoite, all'epistratego (debiti e violenze); come P.Wisc. I 33 anche questa petizione è presentata da Ptolemaios figlio di Diodoros: sotto il saluto, r. 33, di 2^a mano, (ἔτους) ια//, Φαῶφι κα. Al r. 34 (stessa 2^a mano⁷⁵) τῷ στρατηγῷ ἔντυχε. E al rigo sottostante, di 3^a mano, ἀπόδος⁷⁶.

PSI IX 1026 = ChLA XXV 784, 150^p, Caesarea (Syria Palaestina) (in latino,

⁷³ Cfr. anche Foti Talamanca (1984), pp. 77-78 n. 36, p. 80 n. 47.

⁷⁴ Cfr. *supra*, p. 1024 e s.

⁷⁵ Cfr. le osservazioni generali di Thomas (1983b) e, sulla grafia di questa *subscriptio*, Mascellari (2016b), p. 372.

⁷⁶ In nota a questa *subscriptio* Whitehorne, editore del papiro, fa riferimento al principio guida del *self-help*, nel senso che era al postulante che spettava riportare la decisione dell'epistratego allo stratego. Egli precisa che tale risposta alla petizione non significava un rigetto dell'istanza, e che anzi poteva anche non escludere una personale comunicazione dall'epistratego allo stratego (come d'altronde esplicitamente richiesto nella petizione) per ordinargli di occuparsi della faccenda. Ma quanto veniva chiesto nel *petitum* (ὅπως... κελεύσης γραφῆναι τῷ τῆς Ἡρακλείδου στρατηγῷ) è lascito di una tradizione scrittoria precedente, mentre per rinviare la questione al subalterno ci si limitava spesso ormai alla semplice *hypographe*, che serve da 'visto' per la correttezza della procedura. Sull'evoluzione delle procedure nel corso del III^p cfr. Haensch (1994) e sulla conservatività del formulario delle richieste rispetto all'evoluzione delle procedure di disbrigo con *hypographai* cfr. Mascellari (2016b) p. 367.

soldati richiedono certificazione del loro congedo, per tornare in Egitto): in *Doppelurkunde* autentico, copiato da un documento che dopo il disbrigo era stato esposto nel *porticus Iunia* Basif[. . .]ae a Cesarea. Alla richiesta seguono i nomi dei soldati, la precisazione di chi è stato il presentatore, il nome del redattore, la *subscriptio* del legato, e la data. Nella *subscriptio* riportata ai rigli A.21-22 e B.14-16 il governatore concedeva la certificazione (con la precisazione che la procedura è eccezionale) cui segue *propone*, equivalente agli ordini di affissione nelle *hypographai* egiziane. Per la lettura *propone* cfr. Thomas (2003), pp. 201-203.

BGU II 448 = M.Chr. 310, 150-154^p, Antinoupolis o Arsinoite, al prefetto (richiesta per apertura di testamento): alla fine della petizione riportata in copia (inclusi il saluto e la sottoscrizione del petente), viene riportata copia della *hypographe* del prefetto, che rinvia all'epistratego nonostante che gli fosse stato richiesto di dare disposizioni allo stratego⁷⁷: rr. 29-31 (secondo il testo di M.Chr. 310) [ἀ(ντίγραφον) κ]α[ῖ] τῆς ὑπο[γρ]αφῆς ἔντυχε | [τῷ κρατίστῳ] ἐπιστρατήγῳ κα[.]εἰ | [± 9]μοῦ. ἀπόδος. Si trattava quindi di una petizione che venne restituita dopo il disbrigo con la sua *hypographe* originale, il cui testo fu ricopiato in un altro documento probabilmente proprio avendo davanti l'originale: non sorprende dunque che il saluto *διεντύχει* al r. 27 sia riquadrato da linee orizzontali come doveva essere il saluto sull'originale.

P.Meyer 8, 151^p, Arsinoite, all'epistratego (rivendicazione di eredità): ai rr. 19-21 (2^a mano) le dichiarazioni di consegna dei petenti (il fratello scrive per la sorella) con la data in formato lungo, poi (3^a mano) la data della *hypographe* (stesso giorno, cfr. P.Tebt. II 439) e, dopo uno spazio di 2,5 cm (come precisa *l'ed.pr.*), di 4^a mano la *hypographe* dell'epistratego che dispone di presentargli una nuova petizione dopo la semina: *μετὰ κατασπορὰν ἔντυχέ μοι*. Dopo, in lacuna, poteva essere presente anche la nota di restituzione⁷⁸, ma c'è l'esempio di P.Tebt. II 439 che non ha la nota *ἀπόδος* pur essendo sicuramente integro.

P.Tebt. II 439 = Mascellari (2016b), 151^p, Tebtynis, all'epistratego⁷⁹ (liturgie o vessazioni fiscali?): dopo la data in formato lungo scritta dalla 1^a mano, segue una data in formato breve (stesso giorno, cfr. P.Meyer 8) scritta da una 2^a mano, relativa alla sottostante *hypographe* scritta da una 3^a mano dai tratti

⁷⁷ Cfr. *supra*, p. 919.

⁷⁸ Cfr. Haensch (1994), p. 542 n. 20.

⁷⁹ Cfr. Haensch (1994), p. 540.

grafici latineggianti: μηδενός ἐπεχομένου | ἔντυχε [μ]⁸⁰ τῷ στρατηγῷ (“non essendoci alcun impedimento, rivolgiti allo stratego”).

SB XXII 15782, ca. 152^p, Karanis, dest. inc. (disputa su proprietà): al r. 11 è il riferimento a un precedente ricorso al prefetto, ἐνέτυχον? τ]ῷ λαμπρ[ο]τάτῳ ἡγ[ε]μόνι διὰ ἀναφορίου τῷ ἰδ (ἔτει)..., dal quale si è ottenuta una *hypographe*, r. 12 ἔσχον ὑπ[ο]γραφ[ή]ν οὕτως ἔχουσιν. La fine del testo ricopiato della *hypographe* è probabilmente al r. 13, στρατη]γῷ.

P.Mich. IX 534, 156^p, Karanis, dest. inc. (argomento della disputa incerto, mancata presentazione della controparte): rr. 2-3 μηδέπω παραγενομένου μέχρι τούτου ἴν' ὧ ὑπὸ σοῦ εὐεργετημένος. διεντύχει. Segue la data, e copia della *hypographe* ricevuta, ἀντίγραφον ὑπογραφῆς. εἰάν κληθῆ ὁ ἀντίδικός σου (καὶ)⁸¹ μὴ ὑπακούσῃ ἐντεύξει⁸². ἀπόδος. (ἔτους) ιθ [Μ]εχέρ κδ. Come P.Wisc. I 33, r. 25, questo è un esempio che mostra che, sebbene nelle *hypographai* originali la data fosse sempre posta in un rigo al di sopra, quando le *hypographai* erano ricopiate la loro data veniva in vari casi posta in fondo; cfr. P.Oxy. VII 1032, 45-48 (162^p). Ma cfr. in epoca successiva esempi differenti, tra i quali P.Corn. 14, 2-6 (180/181^p), P.Mich. VI 425, 23 (198^p), BGU II 614, 18 (217^p), SB XVIII 13747, 13 e 15 (214-217^p).

P.Fouad I 26, 158-159^p, Arsinoe, al prefetto (violenze e usura): ai rr. 5-10 il petente premette che riporterà copia della precedente petizione al prefetto con una *hypographe* del prefetto emanata tramite *Sammelsubscriptio* che rinviava allo ὁ ἐπὶ τῶν κεκριμένων 233 petizioni⁸³, ma dopo la fine della petizione ricopiata non c'è traccia di altro testo: οὐ ἀνέτεινά σοι τῷ κυρίῳ βιβλιδίου καὶ ἔσχον⁸⁴

⁸⁰ Per l'identificazione della lettera cancellata, verosimilmente inizio del pronome μοι, un *lapsus calami* che chi scriveva corresse immediatamente (fin dall'inizio l'intenzione doveva essere di rinviare la questione all'esame dello stratego), cfr. Mascellari (2018a), p. 172.

⁸¹ Cfr. Mascellari (2016b), p. 374 n. 35: la correzione testuale ipotizzata nell'ed. di P.Heid. IV 324, 16, comm. a r. 16 e ss. (κληθ(ε)ῖς invece di κληθῆ, che renderebbe superfluo (καὶ)), è in realtà da accantonare sulla base della foto di P.Mich. IX 534 ora disponibile online, dove κληθῆ si legge chiaramente: ma è vero che κληθείς si adatterebbe meglio al senso generale della frase, perché la convocazione dell'accusato non dovrebbe essere un'eventualità. Si può certo ipotizzare, in alternativa all'errore di omissione della congiunzione, uno scambio accidentale di terminazione da parte di chi ricopiò la *hypographe*.

⁸² “Se l'accusato non si presenta... presenta una petizione”.

⁸³ Cfr. Haensch (1994), p. 494 n. 29.

⁸⁴ Thomas (2009), p. 276 n. 31 mette in dubbio la lettura ἔσχον dell'*ed.pr.* al r. 6, ritenendola inaspettata in questo contesto, e quindi propone ἔτυχον. In realtà per lo stesso verbo ἔσχον nello stesso contesto si può confrontare, per es., P.Mich. VI 423 r. 6, καὶ ἔσχον ἱερὰν ὑπογραφὴν ἐντυχεῖν τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ. In aggiunta alla tavola dell'edizione, una foto è ora disponibile online, dalla quale si constata che la lettura dell'*ed.pr.* corrisponde a quanto visibile nell'immagine: tra

ὕπ' αὐτῶι ὑπογραφῆς δι' ἧς ἀνεπέμφθη ἐν ἀριθμῶ σλγ⁸⁵ ἐπὶ Σεουήρω τῶ ἐπὶ τῶν κεκριμένων ἐλέγη ἡμῖν⁸⁶ ἀντίγραφον ὑπέταξα. È probabile quindi che la *hypographe* qui menzionata fosse stata concretamente ricopiata su un altro esemplare, e che questa petizione fosse una copia conservata per uso personale oppure una bozza.

SB XXVI 16816, 160/161P, Narmuthis, all'epistratego (argomento incerto): ai rr. 15-19 il testo della *Sammelsubscriptio* avuta dal prefetto,], οὕτως ἔχοντι⁸⁷. (*vacat*) οἱ [ταῦτα] δό[ντες] τὰ βιβλίδια ἀριθμ[ῶ ca. 10] ἐπίστανται τίσιν αὐτ[οῖς ± ?] ἐντυγχάνειν προσήκ[ει ± ?]. Il senso parrebbe essere: "quelli che hanno presentato queste petizioni, in numero di [...], sanno a chi si devono rivolgere". Per tale *hypographe* una ipotetica spiegazione, almeno parzialmente suggerita da R. Haensch, è esposta dall'editore A. Serfass nell'introduzione, p. 185: si ipotizza che prima della petizione al prefetto i petenti avessero già adito l'epistratego, presso il quale il processo rimaneva in qualche modo pendente⁸⁸; di questo precedente procedimento non rimane notizia nel documento ma si suppone che venisse citato in una parte non conservata della petizione al prefetto, il quale con la menzionata *hypographe* rinvierebbe implicitamente all'epistratego⁸⁹, secondo *l'ed.pr.* perché «unwilling to involve himself in a matter already known to a lower official and thereby add to his own bureaucratic burden». In realtà se effettivamente ai rr. 21-28 è conservata la richiesta al prefetto, vi si domanda chiaramente che si deleghi lo stratego a esaminare il caso (διακοῦσαι ἡμῶν, r. 26); e sia rinviando allo stratego come ri-

epsilon e chi si legge un *sigma* con la terminazione ricurva verso il basso.

⁸⁵ Cfr. Haensch (1994), p. 494 e n. 29; Foti Talamanca (1979), p. 169 n. 326.

⁸⁶ La sequenza ἐλέγη ἡμῖν su cui anche *l'ed.pr.* prendeva in considerazione qualche dubbio (cfr. nota al testo) appare superflua in questa frase e pone problemi interpretativi: la lettura sarebbe quindi da controllare sull'originale o su una foto ad alta definizione.

⁸⁷ Non è chiaro con quale sostantivo il dativo ἔχοντι possa essere concordato: *l'ed.pr.* molto dubitativamente ipotizza un'interpretazione dei malridotti rr. 14-16 nel comm., ma la sintassi del passo appare piuttosto confusa. A meno di non prendere in considerazione errori dello scrivano che stava probabilmente ricopiando in modo approssimativo, si dovrebbe tentare una rilettura dei rigli in questione.

⁸⁸ Serfass contempla anche la possibilità che l'epistratego «had resolved [the complaint] contrary to their wishes», ma questo mi pare da accantonare: in tal caso è improbabile che i petenti avrebbero richiesto la delega del caso a un funzionario inferiore come lo stratego (rr. 23-26), se già un giudizio fosse stato formulato da un epistratego.

⁸⁹ A. Serfass nell'introd. all'*ed.pr.* prima correttamente descrive questa come una *Sammelsubscriptio*, e poi subito dopo cerca di spiegarne il contenuto in relazione ai precisi dettagli di questa singola petizione e della relativa vicenda, cfr. in particolare la sua nota n. 19. Se di *Sammelsubscriptio* si trattava, la disposizione si riferiva a un numero più o meno grande di petizioni presentate in uno o più giorni, accomunate dal poter essere rinviate in blocco all'esame di un determinato funzionario (cfr. P.Oxy. VII 1032, 43-45) o a una varietà di funzionari come – sembrerebbe – in questo caso.

chiesto, sia invece rinviando all'epistratego o ad altro funzionario (o qualunque altro fosse il significato esatto di questa *hypographe*) il carico di lavoro per il prefetto e la sua cancelleria non sarebbe comunque aumentato, poiché limitato in ogni caso all'emissione di una *hypographe* come questa o una sua alternativa (eventualmente sempre in *Sammelsubscriptio*). Ma per quanto riguarda il primo punto della ricostruzione, l'ipotesi che la sibillina *hypographe* presupponesse un procedimento già in corso presso l'epistratego – o altro funzionario, come per tutte le altre petizioni associate nella stessa *Sammelsubscriptio* – può trovare sostegno confrontando P.Oxy. LXV 4481 (179^p): nella petizione al prefetto si richiede di scrivere allo stratego di obbligare la controparte a presentarsi all'udienza per un caso che è già in attesa di essere esaminato dall'epistratego. E in quel caso il prefetto non risponde altro che il petente si rivolga all'epistratego, ἐπιστρ(ατήγο) ἔντυχ(ε) (r. 12). Sia per SB XXVI 16816 sia per P.Oxy. LXV 4481 ci si può chiedere se il prefetto, rinviando allo stesso epistratego tutte le disposizioni sui contenziosi perché da quello erano ormai stati presi in carico, esprimesse così un 'respingimento' delle richieste e quindi un loro fallimento, oppure piuttosto – mi pare più verosimile –, se tali *hypographai* rappresentassero un segnale di 'presa visione' generico che serviva comunque a sollecitare l'avanzamento del processo. In entrambe le petizioni si nota come i petenti si adoperino per far valere il risultato della petizione al prefetto: o comunicandone i dettagli nella nuova petizione all'epistratego (in SB XXVI 16816), o facendo redigere una elaborata copia della petizione al prefetto e della relativa *hypographe* nel formato di *Doppelurkunde* autenticato da testimoni (in P.Oxy. LXV 4481). Per tutt'e due questi casi si può ipotizzare che i petenti nell'adire il prefetto auspicassero fin dall'inizio almeno un suo 'visto', con un rinvio preciso o generico, per poter poi far leva su quello per accelerare la procedura giudiziaria già in corso⁹⁰.

BGU II 613 (= M.Chr. 89), 161^p, Arsinoite, allo ὁ ἐπὶ τῶν κερκρμένων (contenzioso ereditario): la petizione al *praefectus alae* e *epi ton kekrimenon* viene presentata in seguito alla *Sammelsubscriptio* del prefetto, citata ai rr. 4-6 ἀνεπέμφθη ἐπὶ σὲ [καὶ] ἐπὶ ὑπογ[ρ]αφ[ῆς] ο[ὔ]τως ἐχούσης· οἱ ταῦ[τα] ἐπιδόντες τ]ὰ

⁹⁰ A proposito di P.Oxy. LXV 4481 una diversa spiegazione prova a dare Lewis (1999a) ipotizzando che con la parola ἀντέγρ[α]ψα associata dal prefetto alla *hypographe* si intenda che specifiche istruzioni aggiuntive sono contestualmente inviate dal prefetto all'epistratego. Lewis ritiene che altrimenti il responso sarebbe «non-responsive». Non dovrebbe in realtà stupire che il risultato del disbrigo delle petizioni da parte degli alti funzionari potesse a volte essere *non-responsive*. Ma in ogni caso l'ipotesi di Lewis riposa su una sovrainterpretazione dei significati attestati per il verbo ἀντιγράφω e della stessa definizione fornita da WB s.v.; cfr. *infra*, p. 1052 n. 124, la discussione sulle diverse interpretazioni che si possono dare di ἀντέγραφα in P.Oxy. LXV 4481, 12 e SB XVI 12678, 36.

βιβλ(ίδια) ἀριθ(μῶ) ιθ ἐντύχετε Φαβρικιανῶ [ἐ]πάρχῳ εὔλ(ης) καὶ ἐπὶ τῶν [κεκριμέν(ων) . . .] . . . ᾧ τὰ ἴσα ἐδόθη, ὅς τὰ κεκριμένα ἐκβιβάσει (pap. ἐγβιβάσι). A quanto pare gli esemplari di petizioni, τὰ ἴσα, vennero consegnati direttamente per via gerarchica per essere sottoposti all'esame del *praefectus alae* Fabricianus incaricato come ὁ ἐπὶ τῶν κεκριμένων. La data in formato mediamente abbreviato (ma il testo è mal conservato) riportata al r. 25 dopo la fine della petizione al prefetto riportata in copia deve in realtà essere quella connessa alla *hypographe* ricopiata all'inizio (e rimasta senza data), cfr. *supra*, p. 1028 n. 45.

P.Leit. 4 = SB VIII 10195, ca. 161^p, prov. inc., al prefetto (protesta contro nomina a liturgia): è una copia con indicato il numero di 222 petizioni⁹¹ (r. 2 [± ?] ἀριθμῶ σκβ) che avevano ricevuto una *Sammelsubscriptio* del prefetto. Sempre in copia è riportata in fondo la *hypographe* del prefetto, ricostruita: [ἔστι δὲ ὑπογραφῆς τοῦ ἡγεμόνος ἀντίγραφον· ± ? ὁ τοῦ νομοῦ στρατη]γὸς [ποι]ήσει τὰ [δέοντα. ± ?].

P.Würzb. 9, 161-169^p, Arsinoite, all'epistratego? (contro assegnazione di liturgia): al r. 72 la dichiarazione di consegna di mano del petente; ai rr. 73-74 la *hypographe* (3^a mano) del destinatario (prob. l'epistratego dell'Eptanomia⁹²) che come richiesto rinvia la faccenda allo stratego, εἴ τινα δίκαια ἔχεις, τῶι στρατηγῶι παραθοῦ καὶ τὰ δέοντα ποιήσει, e (4^a mano) ἀπόδος.

SB XIV 12087, 25.2-26.3.162^p, Theadelphia, allo stratego (abusi di ufficiali e violenze): la 'petizione' – ma non contiene una formula di richiesta, dichiara solo di trasmettere copia delle precedenti petizioni presentate alle autorità superiori – riporta la petizione all'epistratego (**SB XIV 12087 A rr. 4-18**, 11.1.162^p,) con all'interno riportata una petizione allo *iuridicus* (**SB XIV 12087 A rr. 8-17**, 9(?).12.161^p) e sono poi citati brani di un'udienza tenuta presso il prefetto dieci anni prima. La copia di petizione, *hypographe* dell'epistratego e dell'udienza presso il prefetto era annunciata ai rr. 2-3 οὗ ἀνέτεινα βιβλιδίου τῶ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ Ο[ὕηδ]ίῳ Φαύστῳ καὶ ἡ[ς] ἐ]σχον ἐπὶ σὲ ἱερᾶς ὑπογραφῆς καὶ ἡς ἔσχον ἡγεμονικῆς κρίσεως... (si noti la *hypographe* definita "sacra" come spesso avviene per le *hypographai* del prefetto). La *hypographe* dello *iuridicus*, preceduta dalla data in formato breve che appartiene probabilmente alla stessa *hypographe*, è (r. 17) τῶ κρατίστῳ ἐπιστρ(ατήγῳ)⁹³ ἔντυχε. ἀπόδος. La dichiarazione

⁹¹ Cfr. Foti Talamanca (1979), p. 169 e s. e n. 327; Haensch (1994), p. 494 e n. 28.

⁹² Cfr. le ipotesi dell'editore Wilcken, e poi Thomas (1982), p. 91, Haensch (1994), p. 508 n. 71, p. 537, p. 542 n. 21.

⁹³ Haensch (1994), p. 508 n. 71 si sofferma brevemente sulle competenze di questo caso e sul

ne di consegna all'epistratego, senza aggiunta di altro testo, è Πτολεμαῖος ἐπιδέδωκα (r. 17). E segue una data in formato breve probabilmente connessa alla *hypographe* dell'epistratego che rimanda alla giurisdizione dello stratego: r. 18 ὁ [στρατηγ]ὸς [ὄ] τι πρὸς[ς] ἀ[ὐτ]όν ἐστ[ι]γ ποιήσει. ἀπόδος. Dopo la dichiarazione di consegna allo stratego (fr. B r. 6 Πτολεμαῖος Διοδώρου [ἐπή]νεγκα) segue la data, senza l'aggiunta di altro testo. Anche l'uso del verbo [ἐπή]νεγκα alla fine del documento, invece di ἐπιδέδωκα, oltre che l'assenza di una esplicita richiesta allo stratego, fa intuire che Ptolemaios doveva aver concepito il testo più come un 'resoconto' che lui trasmette allo stratego, invece che formalmente come una 'petizione'.

P.Oxy. VII 1032, 162^p, Ossirinco, all'epistratego (con copia di petizione al prefetto) (irregolare registrazione di vigneto da parte di assistente di uno stratego): dopo la copia della petizione al prefetto (rr. 5-42) viene riportata la *Sammelsubscriptio*⁹⁴ del prefetto che rinvia dieci petizioni all'esame del *dioiketes*: rr. 43-45 ἔ[σ]τι δὲ ὑπογραφῆς αὐτοῦ ἀντίγραφον· οἱ ταῦτα δόντες τὰ βιβλίδια ἀ[ρ]ιθμῶ δέκα ἐντύχετε Οὐρηνασίῳ⁹⁵ Φακούνδῳ τῷ κρατίστῳ διοικητῇ, ᾧ τὰ ἴσα ἐπέμφθη. πρόθες. Seguono la data di questa *hypographe* (insolitamente in formato lungo; non rimane conservato il giorno di Ἐπεῖφ⁹⁶) e il preciso riferimento alla data di esposizione, [προ]ετέθη Ἐπεῖφ ἰδ⁹⁷. Il *dioiketes* a sua volta in udienza rinvia poi l'istante di P.Oxy. VII 1032 all'epistratego, rr. 51-54 [Οὐρηνά]σιος⁹⁸ Φακούνδος εἶπεν· τὸν ὑπὲρ τὴν αἰτιά, [κ]αὶ δεῖ παρόντος [Διου]σίου ἐξετασθῆναι τὸ πρᾶγμα. ἐντυχε οὖν τῷ κρατίστῳ ἐπισ[τρα]τήγῳ, ὃς παρόντος αὐτοῦ π[ερὶ] τοῦ πράγματος δια[γν]ώσεται[ι]. Dopo la fine della petizione all'epistratego (in originale) segue (3^a mano) la *hypographe* originale⁹⁹ dell'epistratego, datata: rr. 58-

metodo di disbrigo della petizione.

⁹⁴ Cfr. Haensch (1994), p. 493 e n. 24.

⁹⁵ BL I 330.

⁹⁶ Cfr. *supra*, p. 1028 n. 45. Al r. 48 la trascrizione dell'*ed.pr.* era Ἐπεῖφ . [προ]ετέθη Ἐπεῖφ ἰδ: fra Ἐπεῖφ e [προ]ετέθη doveva essere specificato il giorno del disbrigo, ma l'osservazione dell'ampiezza della lacuna nella foto disponibile online – <<http://ipap.csad.ox.ac.uk/POxy-bw/300dpi/P.Oxy.VII.1049.jpg>> – mostra che le valutazioni di Wilcken (1920), p. 36 – cfr. Williams (1974), p. 99 – sulla distanza temporale di almeno quattro giorni che intercorse tra la convalida della *subscriptio* e la sua affissione (*propositio*) sono da rivedere, poiché sul papiro ci può essere abbondante spazio anche per un numero a due cifre (l'*ed.pr.* con il punto singolo segnalava che una traccia di una lettera era visibile, ma la possibilità di un'altra lettera all'inizio della lacuna avrebbe dovuto essere indicata). Quindi la data della *subscriptio* potrebbe teoricamente collocarsi anche in qualunque giorno tra l'11 *Epeiph* e lo stesso 14 *Epeiph* in cui la petizione disbrigata con la sua *subscriptio* fu affissa.

⁹⁷ Questa specificazione aggiuntiva è da confrontare con quella annotata su SB XXIV 15915 di soli due anni dopo (164^p), per la quale cfr. *infra*.

⁹⁸ BL I 330.

⁹⁹ Cfr. Mascellari (2016b), p. 375.

60 (ἔτους(?)) [β(?)] Φαρμ(οῦθι) κ. | τῆ τάξει· | ἀκουσθήσεται. Nella petizione si chiedeva esplicitamente una delibera sulla questione già passata al vaglio del *dioiketes*, che aveva rinviato all'epistratego¹⁰⁰. Secondo BL I 330, da comunicazione epistolare di Hunt, al r. 61 si leggerebbe poi ἐνθῶν[.....]. In un precedente contributo¹⁰¹ ho espresso il dubbio che le mal conservate tracce trascritte da Hunt possano nascondere l'annotazione ἀπόδο[ς] scritta da un'ulteriore mano, cosa che sarebbe normale in questo periodo in calce a una *hypographe* originale di un epistratego. Questa *hypographe*, a differenza di altre, invece che un rinvio ad altra autorità disponeva probabilmente una quasi immediata discussione del caso in dettaglio da parte dello stesso epistratego (come d'altronde era stato indicato dal *dioiketes*); sui possibili significati di τῆ τάξει e quindi sul valore di questa *subscriptio* cfr. anche *supra*, p. 404 n. 312.

SB XXIV 16252, 163P, Karanis, all'epistratego (violenza? dettagli incerti): al saluto segue, al r. 33 in una 2^a mano, la dichiarazione di consegna Γάιος Ἰούλιος Νίγερ ἐπιδέδωκα. Contrariamente a quanto scritto nelle prime edizioni del documento, la data in formato breve al r. 34 è da ritenersi quella della *hypographe* e probabilmente vergata da una 3^a mano¹⁰². Di 4^a e 5^a mano sono poi la *hypographe* dell'epistratego e l'ordine di riconsegna. Nel preambolo del racconto si anticipava di aver subito *hybris*; a causa della mutilazione centrale del papiro non conosciamo poi i dettagli di quanto realmente avvenuto, né del contenzioso su una proprietà né del vero e proprio atto di *hybris*, ma la conservata *hypographe* dell'epistratego stabilisce, rr. 35-36, ὁ [σ]τρατηγὸς ἂν ὕβριν¹⁰³ γεγεννημένην κ[α]τά[α]λάβηται, δηλώ[σ]ει μο[ι]. E, subito di seguito, alla fine del r. 36 (5^a mano), è aggiunto ἀπόδο[ς]¹⁰⁴.

SB XXIV 15915, 164P, prov. inc., al prefetto(?) (tassazione indebita? dettagli sconosciuti): Alla copia della petizione seguono, sempre in copia (scritte dalla stessa mano), la dichiarazione di consegna, forse la dichiarazione che qualcuno ha scritto per i petenti, e poi una serie di note di disbrigo della petizione, con l'indicazione del *kollema*, una data di 'ricezione', e subito di seguito la da-

¹⁰⁰ Cfr. le mie considerazioni sulle divergenze tra quanto veniva richiesto nel testo della petizione al prefetto (rr. 38-39) e la procedura che viene poi messa in atto, qui sopra a p. 570 e Mascellari (2016b) p. 367.

¹⁰¹ Mascellari (2016b) p. 375.

¹⁰² Cfr. Mascellari (2016b), pp. 375-376 e note.

¹⁰³ Per il peso che la *hypographe* dell'epistratego pare concretamente attribuire, come una concreta accusa, al concetto di *hybris* menzionato nell'introduzione della petizione, cfr. le mie considerazioni in Mascellari (2016a), p. 516.

¹⁰⁴ Nella riedizione di Sijpesteijn in ZPE ἀπόδο[ς] era erroneamente scritto in un rigo a sé stante come rigo 37.

ta della *hypographe* (forse il giorno successivo), la *hypographe* del prefetto(?), e poi (2ª mano) la nota di un assistente dell'alto funzionario, che dichiara che copia della petizione è stata affissa, seguita da una data (di una ventina di giorni successiva a quella della *hypographe*): rr. 11-16,

[κ]ολ(λημάτων) νζ.

(ἔτους) δ Πα[χών] ια ἐλ(ήφθη). Παχών ιβ. ἐὰν ἐντὸς τῆς ὀρισμένη[ς] π[ρο]-
θεσμίας ἀπογράψητε, διαγώσομαι. **πρόθ(ε)**.

(m. 2) Ἀπολλώνιος ἡγεμονικὸς ὑπηρετῆς **προετέθη** τούτου τὸ ἴσο(ν)

[ἐν τῷ] τ[αμι]κῷ. (ἔτους) δ Ἀντωνίου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων —.

[± ? Π]αῦνι α.

La pubblicazione di questo documento è successiva allo studio di Haensch (1994) sulle modalità di disbrigo delle petizioni (cui l'editore Papathomas fa puntuale riferimento). Secondo l'editore anticiperebbe al 164^p (non più al 177^p) l'inizio della fase IV delle modalità di disbrigo individuata da Haensch¹⁰⁵.

I motivi della seconda annotazione da parte di un impiegato della cancelleria prefettizia, che dichiara l'avvenuta affissione del documento, rimangono incerti; non ci sono infatti precisi paralleli di ciò, e lo stesso editore (introd. p. 768) rimane in dubbio se la nota, vergata da una seconda mano, sia stata ricopiata su una copia del documento per uso privato, o scritta da un impiegato per le esigenze interne dell'amministrazione. Il tipo di disbrigo delle petizioni mediante affissione era allora ai primordi in Egitto – per quanto ne sappiamo –, ed è possibile che l'ultima nota testimoni una pratica poi andata in disuso (a favore del *Doppelurkunde* autenticato, come ritiene Haensch). Ma si può anche ammettere che attestò l'uso all'interno della cancelleria di Alessandria di annotare l'avvenuta affissione una volta trascorso il dovuto tempo (in questo caso risulterebbe una ventina di giorni)¹⁰⁶ in corrispondenza della

¹⁰⁵ Haensch (1994) pp. 499-502. Cfr. l'edizione del papiro, p. 767 e s. Ma lo stesso Haensch (2000), p. 268 n. 41. in seguito precisò che questo documento anticiperebbe soltanto la testimonianza del metodo di rendere accessibile un rotolo collettivo di petizioni disbrigate con *subscriptions* individuali; in questo modo Haensch chiarisce che quella che lui chiama fase IV è solo quella che include tutti i quattro elementi da lui descritti in Haensch (1994) p. 500, e in particolare anche la copia in doppia scritturazione autenticata da testimoni. Rimarrebbe però così il dubbio di come inquadrare tutte le testimonianze di disbrigo delle petizioni che per un motivo o per l'altro non includano esattamente tutti gli elementi della fase III e della fase IV descritte da Haensch; di queste testimonianze comunque alcune, come questa, non escludono che il passo successivo al vero e proprio disbrigo prevedesse poi una copia autenticata realizzata dal petente.

¹⁰⁶ Cfr. edizione a p. 769: non è chiaro se l'annotazione è avvenuta dopo che la copia è rimasta affissa per il dovuto tempo, o subito dopo il momento dell'affissione: in quest'ultimo caso i 20 giorni trascorsi sarebbero la naturale conseguenza della necessità di preparare un grosso numero di esemplari di petizioni con le relative *hypographai* e l'annotazione del *kollema* di archiviazione.

successiva e conseguente definitiva archiviazione della pratica¹⁰⁷, e che questo fosse quindi un documento che fu fisicamente archiviato nell'ufficio principale (e sopravvissuto per qualche caso estremamente fortuito), diversamente da altri esemplari a noi rimasti che erano le copie che una volta completate rimanevano poi ai postulanti.

BGU II 648 = W.Chr. 360, 164^p o 196^p, Therenuthis (Prosopites), dest. inc. (epistratego o *dioiketes*) (impossessamento di terre ereditate): dopo il saluto, scritto dalla 1^a mano ma in modo più corsivo¹⁰⁸, ai rr. 23-24 (2^a mano) c'è la dichiarazione di consegna (scritta in vece della petente), al r. 25 (3^a mano) la data in formato breve, ai rr. 26-27 (4^a mano) la *hypographe* che rinvia allo stratego, [ἔ]ντ[υ]χε] τῶ στρα[α]τηγῶ, ὃς τὰ ἑαυτῶ προσήκοντα | [πο]ιήσ[ει .] ., e (5^a mano) il visto ἀ[πό]δος¹⁰⁹.

P.Fam.Tebt. 37, 167^p, Antinoupolis, all'epistratego (rapimento di schiava, contenzioso pregresso): dopo il saluto ci sono le sottoscrizioni dei due petenti, la data in formato breve di 4^a mano, e ai rr. 27-28 la *hypographe* dell'epistratego di 5^a mano, [ὁ] στρα[α]τηγὸς ἐνθὲν πέμψει | [το]ῦς ἐμφορομένους πρὸς ἐμέ, con una grafia che è chiaramente quella tipica di un romano che scrive in greco; non si può escludere poi che al rigo successivo dove si trova un'ampia lacuna ci fosse la nota di restituzione ἀπόδος¹¹⁰.

P.Oxy. XXXIV 2708, 169^p o 201^p, Ossirinco, all'epistratego (disputa su proprietà): sul *verso* di questo documento, che è un esemplare archiviato in un

¹⁰⁷ Se questa operazione era indipendente dall'eventuale copia autenticata redatta a cura dei petenti (di cui tanti esempi ci sono giunti dalle località della provincia dove poi le copie venivano portate e conservate), è naturale che questa operazione di archiviazione avvenuta presso le cancellerie centrali possa più difficilmente aver lasciato traccia: nel presente caso potremmo avere traccia di una nota effettivamente scritta da un impiegato della cancelleria del prefetto, che venne poi conservata presso l'archivio centrale; ma le circostanze che poterono portare alla sua conservazione e al suo conseguente ritrovamento sono per noi oscure.

¹⁰⁸ L'identificazione delle mani di scrittura che si sono avvicinate su questo documento hanno creato in passato qualche dubbio: Wilcken (entrambe le prime edizioni sono da lui curate) riteneva che saluto e data breve della *hypographe* potessero essere state scritte dalla stessa mano; *contra* Thomas (1983b) p. 373 nota 17 (= BL VIII 31), che giustamente ipotizzava, probabilmente senza avere a disposizione una foto, che il saluto potesse essere della 1^a mano, come di consueto nelle petizioni. Sulla base dell'osservazione della foto ora disponibile online le ipotesi di Thomas si possono confermare, cfr. Mascellari (2016b) pp. 369-370.

¹⁰⁹ Per quanto riguarda il r. 27 riporto la trascrizione di Wilcken, ma da quanto visibile nella foto disponibile online risulta molto difficile verificare la successione di tutte le lettere eccetto le ultime due del rigo.

¹¹⁰ Sul problema, che si pone anche per altre *subscriptions* lacunose, cfr. Mascellari (2016b) pp. 364 e 368.

tomos, un impiegato (con una mano nettamente diversa da quella del *recto*¹¹¹) ha riassunto la data e l'argomento della richiesta, e poi è stato probabilmente annotato l'assenso dell'epistratego all'assegnazione del giudice riproducendo il testo della *hypographe* che fu scritta in calce al *recto* dell'esemplare originale che fu restituito al petente¹¹²: θ (ἔτους) Φαρ(μοῦθι) ιθ | ἔχ'ων' πρός τινας | περὶ μερῶν οἰκ(ίας) καὶ | ψιλ(ῶν) τόπ(ων) κριτ(ήν) καὶ | λογοθ(έτην)¹¹³ αἰτ(εῖ). Dopo uno spazio bianco, ἔχεις κριτ() | Πανῆ ἢ Φιλαί.

P.CtYBR inv. 505(B) = Benaissa (2018), pp. 61-72, 169^P o 201^P, Ossirinco, al prefetto(?) (richiesta per ottenere rimborso per il finanziamento degli spettacoli cittadini): al r. 11 del documento (una petizione in copia) è ricopiata la *hypographe* del destinatario della petizione, probabilmente il prefetto: (ἔτους) θ Φαρμ(ουθι) ζ'. ὁ διέπων τὰ μέρη τῆς ἐ[π]ιστρατηγίας εἴξετ[αι] ὁποῖά σου ἐστὶν ἢ ἀξίω[σ]ι[ς]. π]ρ[όθεσ]. Per quanto riguarda π]ρ[όθεσ] l'*ed.pr.* chiarisce «only the foot of a descender survives, but this is a standard instruction in prefects' subscriptions belonging to Phase IV in Haensch's classification». Nelle foto

¹¹¹ La differenza (nettissima) tra le mani di *recto* e *verso* (e inoltre delle mani sul *recto* degli altri documenti attaccati nel *tomos*) non veniva espressamente specificata nell'*ed.pr.* (né nel commento né nella trascrizione); ma è ora verificabile nelle immagini del papiro disponibili nel sito web degli *Oxyrhynchus Papyri*. Questo difetto di informazione trasse in inganno Haensch (1994), p. 539 e n. 26 (= BL X 150), il quale, non avendo a disposizione una riproduzione, desumeva che questo dovesse essere un documento redatto da una sola mano che aveva anche ricopiato la *hypographe*; e quindi Haensch nel suo repertorio di *hypographai* classificava questa attestazione come tipo 'B'. Ma è invece probabilmente un'attestazione di tipo 'C' (secondo il sistema di classificazione di Haensch), cioè un esemplare di petizione su cui la *hypographe* venne ricopiata in un secondo momento rispetto alla *hypographe* originale. Rimane il dubbio se fosse un esemplare rimasto archiviato presso uno studio legale che prese annotazioni o piuttosto un esemplare (di quelli originariamente consegnati dal petente in più copie, di cui una in questo periodo veniva restituita), trattato e archiviato dalla cancelleria dell'epistratego, la quale annotò gli argomenti delle petizioni poi incollate insieme e le relative *hypographai*. Cfr. le osservazioni nella nota seguente.

¹¹² Questo papiro, P.Oxy. XXXIV 2708, non è da considerare la copia restituita al petente, come invece riteneva Quaegebeuer (1969), p. 133 basandosi sulla presenza della postilla ἔχεις κριτ() | Πανῆ ἢ Φιλαί sul *verso*. Poiché data, conciso riassunto e la decisione dell'epistratego appaiono scritti dalla stessa mano, non si tratta dell'esemplare originale che venne probabilmente restituito e riconsegnato dopo l'aggiunta di *hypographe* con la data (e non il riassunto) sotto il corpo della petizione sul *recto*. Le annotazioni potevano qui essere state aggiunte sul *verso* dal personale dell'epistratego per l'archiviazione. In base alle immagini disponibili nel sito della collezione, si osserva che quel poco testo che rimane visibile sul *recto* degli altri due documenti (forse altre due petizioni) che erano attaccati a questa petizione nel *tomos*, a destra e a sinistra, era scritto in mani nettamente differenti, mentre almeno uno dei due aveva sul *verso* un'annotazione che potrebbe essere vergata dalla stessa mano dell'annotazione integralmente visibile dietro il documento centrale. Si tratterebbe quindi di annotazioni ricopiate sul *verso* quando questi documenti originali vennero incollati insieme e archiviati: o contestualmente al disbrigo di una serie di petizioni presso la cancelleria dell'epistratego, o eventualmente presso uno studio legale che aveva seguito questi reclami e li aveva archiviati.

¹¹³ Lettura di P.J. Parsons in P.Oxy. XXXVI, p. 69 (= BL VI 111).

disponibili (nell'*ed.pr.* e online) è difficile verificare l'aspetto del tratto discendente alla fine del r. 11, ma se effettivamente compatibile con un *rho*, sicuramente deporrebbe a favore di un esempio della fase IV – e nel caso il papiro fosse databile al 169^P ne sarebbe il più antico esempio dopo SB XXIV 15915 del 164^P –. Si tenga tuttavia presente che il metodo 'classico' di disbrigo della fase II con l'annotazione conclusiva ἀπόδος rimane attestato anche per i prefetti (oltre che per gli altri alti funzionari della provincia) fino alla fine del II^P (cfr. per esempio P.Lund IV 1, 40 e P.Mich. VI 425, 23-24, entrambi del 198^P), e che quindi fino a circa il 200^P (e oltre, per gli altri funzionari) non va escluso a priori in caso di letture incerte.

P.Oxy. XXXI 2563, ca. 170^P, Ossirinco, all'epistratego (violenze): dal r. 8 e ss. il mittente riassume le precedenti petizioni allo stesso epistratego e al *basilikos grammateus* vice-stratego, ἐντυχόν σοι, κύριε, διὰ βιβλιδίου ἐξιόντος¹¹⁴ σου καὶ ὑπέσχου ὥστε ἀνάπεμψαι τὰ βιβλίδια καὶ μέχρι τούτου οὐκ ἀνεδόθη¹¹⁵ μοι περί τε ὕβρεως ἢ ἐμῶι ἐγένετο ὑπὸ Πλουτίωνος ecc.

SB XVI 12500 = SB X 10761 = BGU XI 2064, 171^P, Theadelphia, all'epistratego (indebita nomina a due liturgie): Lewis a p. 26 della sua edizione (SB X 10761) ipotizza che i rr. 25-26, di cui rimangono poche lettere, potessero contenere la *subscriptio* dell'epistratego; ma in ogni caso, essendo la mano una sola per tutto il documento (cfr. immagine disponibile online, sito *BerlPap*), la *hypographe* sarebbe eventualmente riportata in copia. Haensch (1994), p. 537 ha registrato (dubitativamente) l'ipotesi di Lewis. Al r. 25 si legge]φης[, al r. 26] .χαλε[.

SB VIII 9905, 171^P, Oasis Parva, allo stratego (richiesta di far dare garanzia dalla controparte, in attesa di giudizio): Thomas (1982), p. 135 n. 154 (= BL VIII 356) ipotizza che, dopo la menzione di un rinvio all'epistratego, e prima di un riferimento all'*idios logos* al r. 9, al r. 8 in lacuna ci potesse essere [καὶ ὑπέγραψεν· ἔντυχε]. Come Thomas precisa, potrebbe essere una disposizione data su una petizione ma anche nel corso di un'udienza.

¹¹⁴ Pap. ἐξιωντος. Sulla corretta interpretazione di questo passo, che non necessita l'emendazione ἀξιόντος proposta da P. Parsons in nota all'edizione, cfr. Thomas (1982), p. 59 e p. 121 n. 62, e Haensch (1994), p. 497: il riferimento era alla presentazione della petizione all'epistratego in un momento in cui era di passaggio nell'area ma già in procinto di andarsene, non avendo quindi il tempo di esaminare e disbrigare la petizione.

¹¹⁵ Sull'interpretazione di ἀνάπεμψαι cfr. l'analisi di Haensch (1994), p. 497.

BGU I 180, 172^p o 204^p, Arsinoite, dest. inc.¹¹⁶ (protesta contro assegnazione di liturgia): Foti Talamanca¹¹⁷ classifica il *petitum* di questa petizione come ‘sostanziale’, nel senso che non viene indicata la procedura per ottenere quanto desiderato dal petente; nondimeno la *hypographe* rinvia la questione probabilmente allo stratego¹¹⁸: al saluto segue (2^a mano) la dichiarazione di consegna del petente, al r. 27 (3^a mano) la data (della *hypographe*), ai rr. 28-29 (4^a mano) la *hypographe* del destinatario, τῶ στρατη(?)γ[ῶ(?)] ἔντυχ[ε] καὶ τὰ πρ[ο-σῆκο]ντα ποιήσει, e al r. 30 (5^a mano) ἀ[πόδο]ς¹¹⁹.

SB V 7558 = ried. ZPE 13 (1974), pp. 241-248, 173^p, Karanis, all’epistratego (richiesta di esenzione da tutela): la petizione e la relativa *hypographe* sono esplicitamente riprodotte in copia (ἀντίγραφον); ai rr. 35-38, secondo il testo della riedizione di H.C. Youtie in ZPE 13 (1974), ἀντίγρ(αφον) ὑπογραφῆς. παραγγείλη τοῖς οἰκείους τῆς | [ὀρφανῆς, ἢ καὶ ἐν]έτυχέ μοι τὴν ἀξίωσίν σου | δοκιμασίην. ἢ ἔκβασις τῆς διαλήψεως· ἐάν | [εἰς τὸ μέλλον λάβ]ῃς τὴν ἐπιτροπὴν, οὐκ ἄγνοεῖς ὅτι δὴ καὶ εἰς τὸ παρεληλυθὸς τῶ σῶ κιν[δύνω αὐτὴν ὀλι]γώρησας. (ἔτους) ιγ// Παῦνι β. ἀπόδος. Anche in questo caso (cfr. *supra*, p. 1025 e n. 33) nel ricopiare la *hypographe* la data che nell’originale doveva trovarsi più sopra fu spostata alla fine.

BGU I 327 = M.Chr. 61, 176^p, Arsinoite, a *iuridicus* vice-prefetto (contenzioso ereditario): il documento è una copia calligrafica della petizione, e, probabilmente, della *hypographe* con la relativa data. Ai rr. 12-13 è la sottoscrizione scritta per la petente da un’altra persona (Gaius Longinus Apollinarius, veterano come tutte le altre persone coinvolte a parte la petente). Al r. 14 c’è la data in formato breve, attinente al testo seguente, che doveva essere copia di una *hypographe* dello *iuridicus*: l’*ed.pr.* trascriveva ἀγορανο[μ . . .], ma osservando la foto del papiro¹²⁰ si può certamente escludere la lettura del secondo *omicron* sul bordo della lacuna: a metà altezza della sezione di arco visibile inizia un tratto orizzontale, perciò la lettera può essere solo *epsilon* o *theta*. Si deve quindi trascrivere ἀγορὰν ε[. . . .], oppure ἀγορὰν θ[. . . .]. Mi chiedo se questa frase fosse stata ricopiata nella sua integrità, anche se non si può del tutto escludere che una parola o due fossero state scritte in un rigo sottostante, nella parte sinistra dello specchio di scrittura, dove ora c’è una lacuna. La fra-

¹¹⁶ Cfr. il repertorio di Haensch (1994), p. 518, il quale ritiene più probabile che la petizione sia rivolta al prefetto piuttosto che all’epistratego.

¹¹⁷ Foti Talamanca (1979), pp. 145-146 e n. 262.

¹¹⁸ Cfr *supra*, p. 763 e n. 25.

¹¹⁹ Per la lettura del *sigma* (dall’*ed.pr.* era segnalato in lacuna) cfr. Mascellari (2016b), p. 376.

¹²⁰ La foto è disponibile online, nel sito web della collezione (*BerlPap*).

se così concisa e mutila è di incerto significato: un riferimento a un'istituzione assembleare da interpellare (civile o militare?) o al luogo fisico dove svolgere il giudizio?

BGU III 970 (= M.Chr. 242) + BGU II 525, 177^p, al prefetto (Pactumeius Magnus) (disputa su pegno, dote): copia autenticata, in *Doppelurkunde*. In cima al documento viene scritta la data e la descrizione del processo di copia e autenticazione a partire dagli esemplari affissi a Iuliopolis: ἔτους ἑπτακαιδεκάτου Αὐτοκρατόρων Καισάρων Μάρκου Αὐρη(λίου) Ἀντωνείνου Σεβ[αστοῦ] καὶ Λουκίου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθικῶν Γε(ρ)μανικῶν Σαρ[ματικῶν] Μεγίστων Φαρμοῦθι β Ταπεθεὺς Πτολεμαίου τοῦ Ζηνᾶ ἑμαρτυροποιήσατο ἐκεγγρά[φθαι] καὶ προσαντιβεβληκέναι ἐκ τεύχους βιβλιδίων Τίτου Πακτουμίου Μάγνου ἐπ[άρχου] Αἰγύπτου προτεθέντων σὺν ἑτέροις ἐν Ἰουλιοπόλει διαλογιζομένου τοῦ κρατίστου ἡ[γε]μόνος' [[τῷ παλαιῷ]], ἐν ᾧ βιβλιδίῳ ἐγγεγραμμένα (ἦν) τὰ ὑπο[εγραμμένα]. Già Mitteis¹²¹ richiamava il parallelo con la procedura attestata dall'iscrizione di Skaptopara, Hauken 1.1.5 (238^p). Riguardo al termine τεύχος per esprimere la nozione prevalentemente astratta di 'insieme di atti', 'sezione di registro', 'catalogo', 'raccolta' (di petizioni, nello specifico) – un insieme che materialmente poteva presentarsi in diverse forme – cfr. Sängler (2007), e part. su questo documento pp. 17-18 e p. 21.

P.Horak 13, 177/178^p, prov. inc., al prefetto Pactumeius Magnus (argomento incerto): in copia autenticata, *Doppelurkunde*; oltre a una parte del prescritto, della petizione rimane l'autenticazione che seguì il disbrigo presso il tribunale del prefetto: ai rr. 1-6 sono riportati data, luogo del disbrigo e della pubblicazione (Alessandria).

SB VI 9339 rr. 1-9 = P.Bacch. 21 rr. 1-9, 178^p, Bakchias, allo stratego (esenzione da liturgia): il testo fa riferimento a una petizione all'*archiereus* e alla relativa *hypographe*: rr. 3-5 οὗ παρεκομίσασμέν σοι β[ιβλιδίου ἐπὶ] ὑπογραφῆς το[ῦ κ]ρατίστου ἀρχιερέως τὸ ἀντίγραφον [ὑπόκειται]¹²². Ma purtroppo la copia di quel documento non rimane su questo papiro, che riporta invece poi copia di testi attinenti ad altre fasi del procedimento. Nel testo della lettera dello stratego riportata in copia¹²³ nel seguito del documento ai rr. 12-14 si legge τοῦ ἐπενεκ-

¹²¹ Mitteis (1912), p. 272.

¹²² Cfr. Haensch (1994), p. 535.

¹²³ Il testo della copia della lettera è introdotto da una formula introduttiva ai rr. 9-10. Una foto del papiro è disponibile online (*papyri.info*): l'*ed.pr.* non segnalava che a fine del r. 9 c'è una piccola correzione, la quale contribuiva a rendere incerta la lettura. ἔστι δὲ καὶ τοῦ ἐπι[στολίου] (ἐπι[στολίου] *ed.pr.*) τὸ ἀντίγραφον: ἐ- *corr. ex a* (lo scriba stava probabilmente cominciando erro-

θέντος (l. ἐπενεχθέντος) μο[ι ἐπὶ σφρα]γίσματος βιβλιδίου [ἐπὶ ὑπογρα]φῆς Οὐλπίου [Σερην(ιανοῦ) τοῦ κρα]τίστου ἀρχιερέως...

P.Oxy. LXV 4481, 179^p, Ossirinco, al prefetto Pactumeius Magnus (disputa su beni sottratti dalla moglie): copia autenticata in forma di *Doppelurkunde*; ai rr. 14-16 sono presenti le informazioni sull'autenticazione della copia successiva al disbrigo della petizione e alla pubblicazione della *hypographe* prefettizia, ἐ[μαρτύρ]ατο Ἄ[π]ί[ων ἐπι]καλούμενος Παισειρίων ἐξ[γεγραμμέ]νον καὶ προσαντιβεβλ[η]μῆγον τὸ ὑπογ[εγρα]μμένον[ν ἀντίγραφον βιβλιδίου] ἀναπ[ε]μθέντος ὑπ[ὸ Πακτουμηίου] Μάγνου τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος προτεθέν[τος ± 14 ἐν τῇ] τοῦ γυμνασίου διπλῆ ἐπιπ[έδω] στοῶ [.]. Al r. 12, alla fine della copia del corpo della petizione, c'è la copia della *hypographe* del prefetto Pactumeius Magnus che rinvia all'epistratego (già interpellato in precedenza), mentre il petente richiedeva fosse scritto allo stratego di obbligare la controparte a presentarsi all'udienza dell'epistratego: r. 12 (ἔτους) ιθ Φα[με]λῶθ ιε. τῷ κρατίστῳ ἐπιστρ(ατήγῳ) ἔντυχ(ε). ἀντέγγ[α]ψα¹²⁴ [± ?]; lo stesso testo è ricopiato al r. 17

neamente a scrivere ἀντίγραφον); anche il *pi* è di lettura abbastanza agevole.

¹²⁴ Un parallelo di questa espressione è in SB XVI 12678, 36, dopo una *subscriptio* dello stesso prefetto Pactumeius Magnus riportata in copia: ἀντεγράφη per il primo editore L.C. Youtie (alla quale era già stata comunicata da D. Thomas la lettura in P.Oxy. LXV 4481, 12; ma Youtie riteneva comunque più probabile la lettura ἀντεγράφη); ἀντέγραψα è lettura preferita da T. Gagos che ricontrollò l'originale su richiesta di Thomas = BL XI 220; le ultime lettere rimangono comunque assai incerte). Cfr. il commento di D. Thomas in nota all'edizione di P.Oxy. LXV 4481, comm. al r. 12, il quale individua nell'espressione l'equivalente del latino *scripsi* che si trova alla fine di *subscriptio* imperiali. Il verbo ἀντιγράφω e il sostantivo ἀντιγραφή, oltre agli innumerevoli loro altri significati e connotazioni, sono ben attestati in greco come traducanti di *rescribere* e *rescriptum* precisamente in relazione ai rescritti imperiali; cfr. *s.v.* in LSJ e LSJ *Suppl.*, DGE, e Mason (1974), pp. 22 e 126. ἀντιγραφή è attestato anche in relazione a 'risposte' del prefetto d'Egitto, perlomeno in senso generico, ma, come precisa Thomas, mai precisamente in riferimento a *subscriptio* prefettizie e a petizioni, se non appunto in SB XVI 12678, 36 e P.Oxy. LXV 4481, 12 – definitivamente escluso adesso è il caso di P.Wisc. I 33, 25 citato da Thomas, cfr. la rilettura in Mascellari (2016b), p. 373 –. In attesa di nuove fortunate attestazioni di *subscriptio* che confermino che Pactumeius Magnus o anche altri prefetti per suggellare i loro responsi utilizzassero un preciso traducante greco dello *scripsi* caratteristico dei rescritti imperiali, invece che i consueti 'suggelli' ἀπόδος e πρόθεσ più volte attestati (che fanno riferimento alla concretezza della fase procedurale che deve seguire), ci si può chiedere se ἀντιγράφω non sia usato in uno degli altri sensi del verbo. Lewis (1999a) ipotizzava che con la parola ἀντέγγ[α]ψα associata dal prefetto alla *hypographe* di P.Oxy. LXV 4481 si potessero intendere specifiche istruzioni aggiuntive inviate contestualmente dal prefetto all'epistratego; ma la parola così da sola non può veicolare questo complesso significato, aggiuntivo a quello comune e semplice di "rispondere per iscritto" (in maniera ufficiale o meno). Già L.C. Youtie nella traduzione di SB XVI 12678, 36 e nel relativo commento intendeva ἀντεγράφη come "è stato copiato" – interpretazione accolta anche da Haensch (1994), p. 501, il quale la intende precisamente riferita alla copiatura della *hypographe* da parte di un rappresentante della postulante –. Il significato di 'copiare' è a volte attestato per ἀντιγράφω in greco (cfr. LSJ *s.v.*, III; DGE *s.v.*, II), così come 'copia' per ἀντιγραφή (LSJ *s.v.*, III; GI *s.v.*; DGE *s.v.*, 3); in questo i

nella dichiarazione di ‘copia conforme’, ma si presenta più lacunoso. Seguiva poi altra copia della petizione; e sul *verso* di questa parte inferiore ci sono resti delle sottoscrizioni dei testimoni. Quello che si chiedeva nella petizione era κελῦσαι γραφῆναι τῷ το[ῦ] νομοῦ στρ(ατηγῶ) ὅπως ἐπαναγκάσῃ αὐτῆν παρῆναι τῇ διαγνώσει. Divergenze fra quanto domandato nelle petizioni e quanto poi indicato nei responsi delle autorità erano frequenti, e spesso i motivi rimangono per noi incerti¹²⁵. In questo caso ci si può chiedere se tra le motivazioni ci sia il fatto che già l’epistratego dopo aver ricevuto una petizione su questo caso ha accettato di esaminarlo, e quindi il prefetto può ritenere che sia giusto rinviare allo stesso epistratego tutte le decisioni al riguardo – cfr. anche l’inusuale dichiarazione di consegna della petizione al prefetto con la specificazione ἐπιδέλλδωκα ἑμαυτῶ συνταξάμενος τὸ βιβλεῖδιον, che a mio parere sottolinea proprio che l’epistratego non aveva disposto che ulteriori petizioni fossero mandate al suo superiore, e che la petizione è *iniziativa* del petente¹²⁶ –; oppure ci si può chiedere se questa concisa *hypographe* rappresenti un segnale di ‘presa visione’ uguale a molti altri, senza reale considerazione del contenuto della petizione e dell’argomento¹²⁷. In entrambe queste eventualità, ciò che appare notevole è la cura con cui la petizione e la *hypographe* sono poi state ricopiate in un *Doppelurkunde* autenticato da testimoni, nonostante che la risposta non fosse probabilmente quella auspicata e che il documento potesse probabilmente servire solo a essere presentato allo stesso epistratego che aveva già accettato di esaminare la questione. In questo modo sembra che il documento potesse essere utile a mettere maggiore premura all’epistratego, facendo leva sull’assegnazione del caso confermata dallo stesso prefetto, senza che la petizione al prefetto fosse impostata come una lamentela contro il procuratore: quel che si richiedeva era infatti di delegare il

due termini sono così accostati al loro corradicale ἀντίγραφον. E sia nel greco letterario sia nei papiri ἀντιγράφω è a volte attestato con la nozione di ‘controllare’ ‘riscontrare’ (conti), in particolare in epoca tolemaica, cfr. WB IV s.v. In attesa di nuove conferme, si può almeno tenere in considerazione l’ipotesi che il verbo trascritto in SB XVI 12678, 36 e P.Oxy. LXV 4481, 12 derivi da annotazioni poste da impiegati incaricati della registrazione o copiatura delle petizioni in una fase seguente al responso del prefetto, e che queste annotazioni di controllo siano poi ‘scivolte’ nella riproduzione delle *subscriptions* nei documenti successivi.

¹²⁵ Cfr. le considerazioni di Thomas (1982), pp. 124-125, sulle petizioni che richiedono istruzioni allo stratego ma che ottengono un rinvio all’epistratego.

¹²⁶ Cfr. *infra*, p. 1122 n. 28.

¹²⁷ Cfr. Thomas (1982), p. 127: spesso il motivo delle *hypographai* che rinviano all’epistratego poteva semplicemente essere mancanza di tempo del prefetto a esaminare la questione della petizione, senza che le *hypographai* in questi casi implicino necessariamente una valutazione delle competenze dell’epistratego in relazione al problema presentato. Da questo punto di vista, nel caso di P.Oxy. LXV 4481 non ci sarebbe stato neanche il tempo per una valutazione superficiale del testo della petizione.

caso a un funzionario inferiore, cioè lo stratego. Una risposta positiva da parte del prefetto doveva essere ben accolta dal petente, come comunque ben accetto poteva essere il rinvio a un giudice di più alto grado: nel secondo caso il prosieguo della procedura poteva forse essere più lento e costoso, ma l'eventuale decisione favorevole poi ottenuta sulla vertenza poteva essere più autorevole e vincolante.

SB XVI 12678 rr. 17-37, 179^p, Karanis, al prefetto (copia in petizione all'epistratego) (violenze e abusi di ufficiali): la petizione al prefetto Pactumeius Magnus viene riportata con la relativa *hypographe*, rr. 35-37 ἀντίγρα(φον) ὑπογρα(φῆς)· (ἔτους) ιθ Μεσορ[ῆ] γ τῶ | κρατίστωι ἐ[π]ιστρατήγῳ ἔντυχε. ἀντέγραψα | κολ(λημάτων) κδ¹²⁸. Quel che si chiedeva nella petizione era appunto ἀξιῶ κελεύσαι γρ[α]φήναι[ι τ]ῶ τῶν Ἐπτὰ Νομῶν ἐπι[στρ]α(τήγῳ) ἀ[κ]ούσαι μου...

P.Col. X 266, 179-181^p, Arsinoite(?), all'epistratego (argomento del contenzioso incerto; avversari si sottraggono a giudizio): contiene riferimento a *hypographai* di un precedente epistratego; rr. 13-15 καὶ Οὐάλη[ν]ς ἄδελφός μου, μαθὼν τὴν ἀξιῶσίν μου διαφέρουσαν τῇ ἐπισ[τρ]ατηγία, ἀνεδ[έ]ξατο, διὰ πασῶν τῶν ὑπογραφῶν ἐκθεῖς τὴν διάγγωσιν.

BGU XI 2060 r. 9 e ss., 180^p, Alessandria; al *dioiketes* (riguarda l'ordine imperiale di riconversione di vigneti): il *dioiketes* via lettera inoltra copia della petizione allo stratego dell'Anteopolite perché verifichi le dichiarazioni degli istanti; r. 4 [β]ιβλιδίων δοθέντων μοι ὑπὸ Ἀντωνίου Γά[ου] τὸ ἴσον(?)¹²⁹ σημιωσάμενος ἔπεμψά σοι ὅπως...

P.Corn. 14, 180/181^p, Arsinoite(?), a epistratego? (o stratego?) (argomento incerto): riporta *hypographe* dell'epistratego Claudius Xenophon in risposta a una petizione, ai rr. 2-6 (cfr. BL II.2 48) οὗ ἀνέτει[να τῶ ἐπιστ]ρατήγῳ Κλαυδίῳ [Ξενοφῶντι βιβλιδίου] καὶ ἧς ἔτυχον ὑπὸ [αὐτοῦ ὑπο]γραφῆς [οὔ]τως ἐχούσης· (ἔτους) κα[. τῶ] στρατήγ[ῳ] ἔντυχε. In questo caso la data e la *hypographe* vennero ricopiate nell'ordine con cui apparivano sulla petizione.

P.Gen. II 109 verso rr. 11-17, 180/181^p, Theadelphia, all'epistratego (argomento incerto): la petizione fu inoltrata in copia per via epistolare dall'epistratego allo stratego; cfr. Haensch (1994), p. 538.

¹²⁸ Per ἀντέγραψα | κολ(λημάτων) κδ cfr. BL XI 220, e sul verbo cfr. la discussione *supra*, p. 1052 n. 124.

¹²⁹ Cfr. BL X 22-23 e Haensch (1994), p. 495 n. 34.

P.Tebt. II 327 = W.Chr. 394, 180-191^p, Tebtynis, all'epistratego (richiesta di tasse non dovute?); nell'*ed.pr.* i rr. 36-39 contenenti data in formato breve e *hypographe* con nota di 'riconsegna' venivano indicati come tutti scritti da una 2^a mano rispetto al corpo della petizione; per l'individuazione di quattro mani distinte cfr. Mascellari (2016b) p. 368 e Mascellari (2016c) p. 266 e s.: r. 36 (2^a mano) (ἔτους) [. . .] Μ]εσορῆ ἱ., rr. 37-38 (3^a mano) μηδενός [ἐπε]χομένου¹³⁰ τῷ στρατ[ηγ]ῷ ἔντυχε, r. 39 (4^a mano) ἀπόδος. Questa è in effetti una *hypographe* originale, e come altre *hypographai* anche questa ai rr. 37-38 è scritta da una mano influenzata dalla corsiva latina, e in modo piuttosto marcato.

Hauken 1.1.1 = CIL VIII 10570 = CIL VIII 14464, 181/182^p, Saltus Burunitanus (Africa proconsularis) (in latino): a col. IV, ll. 1-8 è la *subscriptio* dell'imperatore, alla quale seguono alla l. 9 le formule di autenticazione con la specificazione che nell'originale queste sono scritte da altra mano: *Et alia manu: Scripsi. Recognovi.*

P.Fam.Tebt. 43 rr. 27-53, 181^p, Antinoupolis, all'epistratego (copia in petizione al nomarca) (debiti non rimborsati): mentre la petizione chiedeva di dare disposizioni direttamente allo stratego dell'Arsinoite per far comparire gli avversari in giudizio ad Antinoupolis, la *hypographe* dell'epistratego (riportata in copia) rinvia al nomarca di Antinoupolis per un ulteriore passaggio amministrativo, r. 52, ἔντυχε τῷ νομάρχῃ, ὃς τὴν ἀξίωσίν σου δοκιμάσει. ἀπόδος. Il nomarca, dopo la petizione a lui rivolta, poi invia tutto allo stratego disponendo, come era richiesto, di far comparire la controparte nel capoluogo dell'altro nomo.

P.Oxy. II 237, 186^p, Ossirinco, al prefetto (petizione di Dionisia; disputa patrimoniale tra padre e figlia): ai rr. V.37-38 è riportata una *hypographe* del prefetto, δεόμενον τῇ συνή[θ]ει σου δικαιο[ο]δοσία χρώμενος ὑπέγραψάς μοι τῷ [βιβ]λιειδίῳ [οὔ]τω[ς] οἷς ἔχεις(?)¹³¹ δικαίους χρησθαι δύνασ[θ]αι¹³² ὁ δὲ στρατηγός τῆς λοιπῆς ἀξιώσεως σοῦ ecc., seguono lacune. Come già segnalato da vari studiosi¹³³, la formulazione di questa *hypographe* si può confrontare con BGU II 614, 18-19 (217^p), P.Wisc. I 2, 24 e 36 (272^p), e con l'allusione in una

¹³⁰ Per μηδενός ἐπεχομένου cfr. Mascellari (2016b), p. 368.

¹³¹ BL VIII 233 = Foti Talamanca (1979), p. 218 n. 490, la quale però scriveva [οὔ]τως οἷς ἔχει]. In attesa di controllare l'originale o una buona riproduzione, ho per adesso adattato l'integrazione ipotetica di Foti Talamanca alle tracce come erano trascritte nell'*ed.pr.*

¹³² BL I 318.

¹³³ Cfr. per es. Rea (1969), p. 137 n. 3, Foti Talamanca (1979), pp. 218-232.

lettera, P.Oxy. XLIII 3094, 28-30 (217/218^p).

P.Bingen 103, 186-193^p(?) o 212-217^p(?), Ossirinco(?) (frammento di copia autenticata): per la contestualizzazione di questo piccolo frammento, che conserva probabilmente l'introduzione alla copia autenticata di una petizione al prefetto che fu affissa con la relativa *hypographe*, cfr. Thomas (2009). Del testo rimane solo parte dell'annotazione di autenticazione: rr. 3-5 συγ[κολλησίμου [βιβλιδίων(?)]¹³⁴ ± ?]|[± ?]διπλῆν στού[ν]¹³⁵ ± ?]|[± ?]τω ὑπογραφή¹³⁶ [.

P.Lips. II 145 recto, al prefetto, e **P.Lips. II 145 recto rr. 18-48**, 189^p, Arsinoite(?), all'*idios logos* vice-*dioiketes* (copia in petizione a prefetto) (abusi di funzionari). L'*ed.pr.* a p. 165 sottolinea che la procedura di disbrigo di un caso attraverso due dei più alti uffici dell'amministrazione centrale e attraverso lo stratego durante il *conventus* ha richiesto solo tre giorni. Prima di riportare la precedente petizione all'*idios logos* nel ruolo di vice-*dioiketes* (che agisce scrivendo una lettera allo stratego, anch'essa riportata in copia) la richiesta al prefetto è (r. 14 e ss.) ἀξιῶ, [ἐάν σ]ου τῆ τύχη [δόξη, κελεύ]σαι γραφή[ν]αι [τῶ] στρατηγ[ῶ τὰ ἀκόλου]θα τοῖς ὑπὸ [Ἰουλί]ου Λικινν[ι]ανοῦ ἐπισ[τα]λεῖ[σι π]ράξαι κα[ὶ] τοῦ ἀγτιδίκου (seguono lacune).

La richiesta nella petizione all'*idios logos* e vice-*dioiketes* (Iulius Licinnianus), al quale si fa presente che l'accusato ricopre illegittimamente la carica di *komogrammateus*, è ai rr. 38-48. Segue la copiatura della lettera allo stratego in cui si ordina un'indagine in merito, e che, se accertata la veridicità delle accuse, lo stratego dovrà riferire tutto a un rappresentante di Iulius Licinnianus (ad Alessandria) mentre questo si trova in viaggio (per il *conventus* in giro per l'Egitto). Alla fine il petente appone la sua dichiarazione di consegna (r. 68). Poi la sottoscrizione ottenuta dal prefetto fu ricopiata nello spazio libero che era rimasto sotto la prima colonna:

[± ?] ὁ στρατηγὸς ἐντευχθεὶς τοῖς ἰδί]οις μέρεσιν
οὐκ ἐνδεήσει. ἀπόδος.

L'*ed.pr.* Duttenhöfer ritiene che nella lacuna a sinistra fosse presente la data, basandosi sulle osservazioni di Thomas (1983b) e osservando che le tracce visibili dopo la lacuna possono corrispondere al trattino che identifica le cifre. Per la formulazione della *hypographe* ella nota (p. 180) che questa ha un vicino confronto in P.Mich. VI 425 rr. 23-24 (198^p) (τῶ κρατ[ιστῶ ἐπιστρα]τήγῳ ἔντυχε πρὸς τὰ αὐτοῦ μέρη οὐκ ἐνδεήσονται); e sulla base di questa formulazione ha pro-

¹³⁴ Thomas (2009), pp. 274-275; *ed.pr.* συγ[κολλησι]μο . [± ?].

¹³⁵ BL XII 36; *ed.pr.* στού[ν].

¹³⁶ Per le ipotesi di integrazione del r. 5 cfr. Thomas (2009), p. 276.

posto una migliore integrazione della *subscriptio* in P.Oxy. XLVII 3364 (209P) r. 44 e s., per la quale cfr. *infra*.

SB XVIII 13175 col. V rr. 12-22 = W.Chr. 52 rr. 12-22¹³⁷, 194P, Nesyt (nel Delta), all'*idios logos* (richiesta di autorizzazione a cambiare nome): la petizione è riportata in copia. Dopo la dichiarazione di consegna, ai rr. 19-20 è la data con titolatura estesa; al r. 21 la *hypographe* con cui il funzionario dà il permesso, con la riserva che ciò non causi nessun danno al pubblico o a privati, μηδενός [δη]μοσίου ἢ ιδιωτικοῦ καταβλαπ[το]μένου¹³⁸ ἐφίημι. Al r. 22 ἀπόδος.

P.Mich. VI 422, 197P, Karanis, al prefetto (invasione di terreno conteso): in P.Mich. VI 423 (= dupl. P.Mich. VI 424) del 197P Gemellus alias Horion ricorda allo stratego di aver già presentato al prefetto una petizione contro l'invasione di terreno compiuta da Iulius e dal fratello. Si tratta di P.Mich. VI 422, di cui vengono riproposte le espressioni salienti in P.Mich. VI 423, 4-6: καταφρονήσαντος τῆς περὶ τὴν ὄψιν μου ἀσθενείας¹³⁹ βουλομένου αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντά μου κατασχεῖν βία καὶ ἀθασδία χρώμενου καὶ ἔσχον ἱερὰν ὑπογραφήν ἐντυχεῖν τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ. Questa "sacra" *hypographe* menzionata in P.Mich. VI 423, 6, che rimandava la questione all'esame dell'epistratego, non è conservata dalle copie per ora conosciute di quella petizione al prefetto: P.Mich. VI 422, papiro integro, conserva solo copia del corpo della petizione e la dichiarazione di consegna cancellata, e SB XXII 15774, vergato da una mano assai diversa, è più frammentario e non conserva la parte inferiore¹⁴⁰. In quest'epoca era ancora possibile il disbrigo della petizione con la restituzione al petente di un esemplare dotato di *hypographe* originale del prefetto (cfr. P.Lund IV 1, 40 e P.Mich. VI 425, 23-24, entrambi del 198P).

¹³⁷ Menzionato nell'elenco di Haensch (1994) a p. 532 come W.Chr. 52.

¹³⁸ Per questa clausola condizionale l'editore Wilcken rinviava al confronto con P.Oxy. IV 715, 35-36 (131P), una registrazione di proprietà cui un funzionario dà assenso; in seguito sono stati pubblicati altri documenti dove compare la medesima formulazione (cfr. comm. a P.Heid. IV 301, 18), ma P.Oxy. IV 715 rimane per ora l'esempio più antico. In seguito lo stesso Wilcken in W.Chr. a p. V su indicazione di Mitteis ha rinviato al confronto con la condizione espressa in *Cod. Just.* IX 25 proprio a proposito del cambio di nome, in un pronunciamento imperiale del 293P: *nulli ex hoc praeiudicio futuro*.

¹³⁹ Stessa espressione in P.Mich. VI 422, rr. 29-31, a conclusione del racconto: καταφρονούντων τὴν περὶ τὴν ὄψιν μου ἀσθένειαν.

¹⁴⁰ In vecchie fotografie conservate all'Università del Michigan è visibile un piccolo frammento che conserva parte dei rr. 11-19, non preso in considerazione nell'*ed.pr.* di SB XXII 15774. Altri due piccoli frammenti visibili nelle stesse vecchie foto rese disponibili online nel sito dell'Università del Michigan non hanno a che fare col documento in questione: almeno uno è probabilmente frammento di un documento pertinente a conti fiscali.

P.Mich. VI 425, 198^p, Karanis all'epistratego con copia di petizione al prefetto (violenze e abusi di ufficiali): la *hypographe* del prefetto era (rr. 23-24, riportata in copia dopo la copia della data) τῷ κρατί[στω] ἐπιστρα]τήγῳ ἔντυχε πρὸς τὰ αὐτοῦ μέρη οὐκ ἐνδεήσονται· ἀπ[ό]δος]. Nella richiesta al prefetto non si faceva cenno all'epistratego, ma si auspicava l'esame della questione da parte dello stesso prefetto (ἐπὶ τὴν σὴν διάγνωσιν). La *hypographe* dell'epistratego, rimasta in originale, che risponde alla richiesta di dare ordini al centurione di far comparire la controparte (γράψαι τῷ διακειμένῳ ἐν τῷ Ἀρσινοείτῃ ἑκατοντάρχη πέμψαι τὸν ἀντίδικον), è (rr. 27-29) (5^a mano¹⁴¹) (ἔτους) ς Μεσορῆ ἐπαγομέν[ω]ν γ. ἐπὶ τῶν τόπων νῦν γενομένῳ ἔντυχε. (6^a mano¹⁴²) ἀπόδος. Su quest'ordine dell'epistratego Thomas¹⁴³ dà un'interpretazione nettamente divergente da quella degli editori del papiro, Youtie e Pearl: gli editori traducevano "Petition the centurion now stationed in the locality" (ritengono omesso un articolo), mentre Thomas intende "Petition me [again] when I have arrived in your locality" (ritiene omesso il pronome personale μοι)¹⁴⁴.

¹⁴¹ Questo è il raro caso di una *scriptio* originale e la sua data che appaiono scritte dalla stessa mano; e inoltre, diversamente da molti altri casi di *scriptiones* originali, costituiscono una sola compatta unità grafica; altro caso analogo può essere SB XX 14401. Cfr. Mascellari (2016b) p. 376.

¹⁴² Per quanto riguarda la mano che ha scritto la nota ἀπόδος, è questo uno dei casi dove meglio si può distinguere l'influsso della corsiva latina, sia per i piccoli omicron aperti in alto a forma di piccole 'u', sia per il *delta*; cfr. *ed.pr.*, introd.

¹⁴³ Thomas (1982), p. 158 n. 23.

¹⁴⁴ Cfr. Palme (2006), p. 322, il quale ritiene P.Mich. VI 425 un chiaro esempio del ruolo che i centurioni hanno come organo esecutivo delle disposizioni giudiziarie. Di primo acchito la formulazione della richiesta all'epistratego non lascerebbe dubbi; ma problemi nascono proprio dall'interpretazione della risposta dell'epistratego: è un assenso (e con il suo assenso il petente può rivolgersi al centurione) come riteneva l'*ed.pr.*? O è un rinvio della decisione, perché l'epistratego vuole esaminare meglio la questione, e vuole con più attenzione decidere quale provvedimento prendere nei confronti dell'esattore (forse meno traumatico che un atto costrittivo da parte del centurione), come ritiene Thomas (1982), p. 158 n. 23? Per il senso di ἐπὶ τῶν τόπων in connessione alla visita dell'epistratego nei distretti cfr. la richiesta di P.Oxy. III 486 *recto* (post 10.10.131^p), rr. 13-16: ἀξιώ ἐὰν δόξη σοι ἐπιτρέψαι μοι ἀναπλεῦσαι κριθησομένην ὑπὸ σοῦ ἐπὶ τῶν τόπων, ἵν' ὁ εὐεργετημένη. Se non si ricorre a emendazioni testuali, quanto si legge nella *hypographe* dell'epistratego sarebbe però interpretabile come un assenso e un visto per una successiva richiesta al centurione, dato che ἐπὶ τῶν τόπων si potrebbe intendere come la nota specificazione dell'ambito di competenza dell'ufficiale, che arriva a funzionare da parte integrante del titolo della carica (come il corrispondente latino *regionarius*), cfr. Daris (2008) p. 186 (dove però fraintende il ruolo dato al centurione in P.Mich. VI 425, cfr. *supra*, p. 735 n. 53). Non creerebbe perplessità il coinvolgimento del centurione per l'esecuzione di disposizioni di autorità giudiziarie, dati i paralleli che abbiamo per una simile attività. D'altronde il centurione avrebbe dovuto deferire l'accusato all'epistratego o presso la sua sede o comunque nella città dove avrebbe tenuto udienza, e questa *hypographe* non è una delega a discutere la causa. Ma, sposando invece l'interpretazione di Thomas, l'epistratego Calpurnius Concessus, già forse avendo esaminato almeno un altro caso presentato dal 'petente seriale' Gemellus alias Horios (cfr. P.Mich. VI 423, 4-6, del 197^p), e co-

P.Lund IV 1 = SB VI 9340, 198^p, Bakchias, al prefetto (illeciti di ufficiali e costrizione a lavori alle dighe): per l'esame delle mani di scrittura che qui si susseguono v. Mascellari (2016b) p. 370: r. 37, 3^a mano, data (in formato breve) della *hypographe*; rr. 38-39, 4^a mano, con una veloce corsiva con tratti chiaramente influenzati dalla corsiva latina, μηδενὸς ἐπεχομένου τῷ κρατίστῳ ἐπιστρα[τ]ήγῳ ἔντυχε; r. 40, 5^a mano, ἀπόδος, anche quest'ultima annotazione con tratti grafici peculiari. Cfr. Foti Talamanca (1979), p. 126, che osserva che questa petizione con *subscriptio*, dell'8 novembre 198^p, si colloca al di fuori del periodo dell'anno in cui risulta si svolgesse regolarmente il *conventus* (gennaio-aprile). Si può notare che nell'agosto del 198^p si collocano entrambe le petizioni con *subscriptio* (di prefetto e epistratego) contenute in P.Mich. VI 425.

P.Mich. VI 426, 199/200^p(?), Karanis, all'epistratego (protesta contro assegnazione di liturgia): al r. 22 e ss. c'è un riferimento alla petizione già mandata ad Alfenus Apollinaris – un *a censibus Augusti*? cfr. Rea (1968), pp. 370-373 – e alla *epistole* mandata da quello allo stratego, evidentemente favorevole a Gemellus alias Horion, διὰ τοῦτο ἐνέτυχον καὶ τῷ κρατίστῳ ἐπὶ κήνσ]ων¹⁴⁵ καὶ ἔσχον αὐτοῦ ἱερὰν ἐπιστο[λὴν ecc.¹⁴⁶

P.Oxy. VI 899 recto = W.Chr. 361, 200^p, Ossirinco, a stratego(? rr. ?-50) e *dioiketes* (rr. 2-32 e 1-45) (assegnazione forzata di terra da coltivare): al r. 32 la copia del visto che appose il *dioiketes* alla lettera che incorporava la prima petizione, ἐσημειω[σ]ά[μην]. Poi la data da riferirsi al visto. Dal r. 33 è il testo della seconda petizione al *dioiketes* che citava la prima petizione insieme alla

noscendone ormai gli argomenti e l'enfasi dispiegati nelle sue petizioni (cfr. *supra*, p. 372 e ss.), piuttosto che semplicemente 'dare retta' a Gemellus e ordinare subito una comparizione dell'accusato dando ordini in merito al centurione – sul quale è comunque incerto che l'epistratego avesse diretta competenza – poteva voler riesaminare la questione quando effettivamente si sarebbe trovato nei pressi del distretto, di fatto lasciando Gemellus in attesa. L'assenza del pronome μοι nella *hypographe* poteva forse derivare dal fatto che Calpurnius Concessus vedeva vicina la fine del suo incarico per l'Eptanomia? Il successore Arrius Victor è attestato già in carica con buona probabilità il 5 novembre del 199^p – cfr. PSI VI 683 introd. e Thomas (1982), pp. 190 e 202.

¹⁴⁵ Cfr. Rea (1968), pp. 370-373 (= BL VI 82, dove però per errore il contributo è attribuito a N. Lewis invece che a Rea).

¹⁴⁶ Haensch (1994), p. 490 e n. 14 cita questo come metodo dispendioso di risposta alle petizioni mediante lettera da parte della cancelleria del prefetto, metodo che si protrae solo per postulanti di alto stato sociale. A Haensch (cfr. anche la sua lista a p. 519) era sfuggita la correzione di Rea (BL VI 82) che ha fatto togliere Alfenus Apollinaris da tutte le successive liste di prefetti. In ogni caso è incerto che il prefetto e la sua cancelleria avrebbero tenuto in grande considerazione la condizione sociale di Gemellus alias Horion, che si distingueva forse solo nella sua comunità locale per essere *abbastanza* abbiente; cfr. *infra*, p. 1272 e n. 136.

prima lettera di risposta del *dioiketes*, ἕως τούτου τῆς ἐπιστολῆς καὶ τοῦ βιβλιδίου τὸ ἀντίγρα(φον). Viene poi citata la lettera (rr. 36-39) del *basilikos grammateus* vice-stratego agli ufficiali di villaggio perché si conformassero alle decisioni del *dioiketes*; poi la fine della seconda petizione al *dioiketes*, al r. 46 la copia del visto del *dioiketes* alla lettera che incorporava (probabilmente) la seconda petizione, [ἐσ]ημειωσάμ(ην), e il visto di un altro sconosciuto funzionario¹⁴⁷. Poi, dopo la conclusione della petizione (per Grenfell e Hunt allo stratego, come è in effetti probabile) che contiene tutti questi altri precedenti citati, al r. 50 la nota dell'assistente che ha portato la petizione, [. . . .]ς ὑπηρετής ἐπή[ν]εγκα, seguita dalla data (stesso giorno).

P.Oxy. VI 899 verso col. I, ca. 200P, Ossirinco, allo stratego (assegnazione forzata di terra da coltivare): la petizione citava precedenti comunicazioni ufficiali; al r. 6 e ss. è menzionata una decisione del *dioiketes*, ἀντίγρα(φον) ἐπιστολ(ῆς) γραφεῖς(ης) ὑπὸ Φλαυίου Στουδιώσου τοῦ κρα(τίστου) διοικ(ητοῦ) περὶ [γ]εωργ(ίας) δημοσίας γῆς ὡς οὐ προσηκούσης αὐτῇ ἀντίγρα(φον) ἐπιστέλλε(ται) ὑμῖν ὅπως ἐξετάσαντ(ες) κατὰ τὸ ἀκριβέστερον τῷ . . . [± 10] ἀκ[όλο]υθόν ἐστιν τ. . . e al r. 10 σεσημ(είωμαι), (ἔτους) η Μεσο(ρῆ) ἐπα(γομένων) ε.

BGU III 871, ΠP, Arsinoite, all'epistratego(?) (furti, appropriazioni indebite): il testo è molto lacunoso ma vi si riconoscono diversi riferimenti alla presentazione di precedenti petizioni; al r. 10 c'è il riferimento a una *hypographe* dell'autorità (è incerto se si tratti di un epistratego o di un altro alto funzionario provinciale come lo *iuridicus*):] καὶ ὑπέγραψάς μοι ὄυτ[ως] ἔ[ν]τυχε τῷ στρατηγῷ(?)¹⁴⁸; e quindi al r. 11] . ἐνέτυχ[ο]ν τῷ στρα[τηγῷ].

P.Stras. IV 285 rr. ?-24, fine ΠP?, prov. inc., dest. inc. (problemi nella tutela di minori, dettagli incerti): almeno una petizione è riportata in copia. Segue la dichiarazione di consegna e al r. 23 è poi riportata copia di una *hypographe*, datata e con note di registrazione¹⁴⁹ (*kollema e tomos*): r. 23 [± ?] ιβ Χοῖακ ιβ τοῖς σοῖς παισὶν αἴτησον τὸν καθα[± ?], r. 24 [± ?] ν κολ(λημ) η το(μ) α.

P.Diog. 17 rr. 6-32, metà II-III^P, Alessandria(?), al prefetto, e **P.Diog. 17**,

¹⁴⁷ Αὐφίδιος Ἀμμώνιος ἐσημ(ειωσάμην), cfr. comm. a p. 224 dell'*ed.pr.*: «the identity of Aufidius Ammonius [...] remains quite obscure».

¹⁴⁸ Mitteis (1910), p. 82, n. 1 propone con cautela («vielleicht») una lunga integrazione della *hypographe* in lacuna, ma è molto probabile solo l'inizio da lui ricostruito, dato che al rigo successivo rimane menzione di un successivo ricorso allo stratego; le *hypographai* hanno spesso formulazioni standard ma comunque anche una buona dose di variabilità.

¹⁴⁹ Questo documento, il cui destinatario è ignoto, manca nelle liste di Haensch (1994) relative alle *subscriptions* e alle numerazioni delle registrazioni (app. II e III).

metà II-III^p, Arsinoite(?), al prefetto(?) (disputa su debito): nel documento, che è forse nella sua interezza una petizione al prefetto, viene riportata una precedente petizione al prefetto (forse un predecessore); nella parte introduttiva della presente petizione viene riportato il testo di una – secondo Haensch (1994), p. 529 n. 25 – o due – secondo *l'ed.pr.* – precedenti *hypographai*¹⁵⁰, con il probabile riferimento al disbrigo di “91” petizioni tramite *Sammelsubscriptio*¹⁵¹: rr. 3-6 αὐτοῦ ἱερᾶς ὑπογραφῆς οὕτως ἐχούσης· τοῖς ἐπιδε|[δομένοις βιβλιδίοις ± ? ἐ]νεγήκοντα ἔν . καὶ τὴν αὐ[τ]ῆν ὑπογ(ραφὴν) δίδωμι |[± ? τὰ ± ? προσ]ήκοντα(?) ποιή(σ)ε)¹⁵² και . ασαρ . [. .] τῆς ἐμῆς διαγνώσει|[ως ± ?

¹⁵⁰ Nonostante le osservazioni di Haensch (1994), p. 527 e n. 25 a p. 529, approvate da Sängler (2011b), p. 137 n. 6, non ritengo si possa escludere categoricamente che nei rr. 3-6 fossero riportate due *hypographai*, come riteneva Schubert, editore del papiro. Bisogna tenere conto che questo documento doveva originariamente avere uno specchio di scrittura piuttosto largo, e le lacune sul lato sinistro di tutti i righi dovevano essere assai ampie (abbastanza da contenere interamente l'indicazione del destinatario in un rigo precedente al primo rigo conservato e ora completamente in lacuna). Il fatto che al r. 3 sia introdotta una *hypographe* al singolare non esclude necessariamente che nei due righi successivi (forse all'inizio ora in lacuna del r. 5) ci fosse un giro di frase che introduceva una seconda *hypographe*. E una sola *hypographe* tanto lunga da occupare quelli che dovevano essere tre lunghissimi righi sarebbe una rarità. Detto ciò, l'interpretazione accennata da Haensch (1994), p. 527 – che il documento fosse una petizione a un'autorità subordinata (ovviamente superiore allo stratego, al quale al r. 33 si chiede di impartire ordini) – e l'interpretazione precisata da Sängler – che tutto il documento dal r. 1 al r. 35 contenga solo il testo di una petizione al prefetto che riporta una sola precedente petizione al prefetto – sono più ‘economiche’ e possono cogliere nel segno. La menzione del prefetto in terza persona ai rr. 1-3 (sia in riferimento alla petizione presentata sia alla *hypographe* ottenuta) non è in realtà un problema insormontabile (cfr. i dubbi di Sängler, *ibid.*), giacché poteva trattarsi del prefetto predecessore dell'attuale prefetto in carica: nelle ampie lacune poteva anche esserne indicato con precisione il nome. In quest'ultimo caso ai rr. 1-2 si dovrebbe leggere e integrare οὐ ἀνέτ(ε)ίνα βιβλιδ{ε}ίου τοῦ (l. τῷ) λαμπρότατ(ο) ἡγε|[μ]νεύσαντι N.N.), ma si tratterebbe di una anomalia, non però priva di paralleli: per l'epiteto λαμπρότατος invece del più ‘regolare’ avverbio λαμπρότατα in combinazione con ἡγεμονεύσας attribuito a un ex-prefetto cfr. BGU III 903, 16-17 (170^p), con le osservazioni di Bastianini (1988), p. 584 e n. 7, e di G. Poethke in BL IX 24 (la lettura τὸν λαμπρότατον è ora anche verificabile sulla foto disponibile online). Nel caso l'ultima petizione che si conclude ai rr. 32-35 fosse a un alto funzionario diverso dal prefetto, il riferimento al r. 32 sarebbe a un'altra “sacra *hypographe*” emessa da questo stesso funzionario (ἐπ(ε)ὶ οὐκ ἔσχον σου ἱερὰν ὑπογραφὴν...): per l'epiteto ‘sacro’ attribuito alla *hypographe* di un funzionario di grado inferiore al prefetto cfr. SB XIV 12087, 3 (162^p), riferito alla *hypographe* dell'epistratego Vedius Faustus. Come si vede, rimangono in piedi parziali anomalie, quelle stesse che avevano probabilmente indotto l'editore Schubert a ipotizzare che il testo nel suo complesso fosse una comunicazione allo stratego per la trasmissione delle due precedenti petizioni; e un testo comparabile sul piano formale sarebbe proprio SB XIV 12087 (162^p).

¹⁵¹ Cfr. Haensch (1994), p. 494; se giusta questa interpretazione, non occorre integrare (come nell'*ed.pr.*) κολλημάτων nella lacuna del r. 4, e bisogna piuttosto supporre che prima del numero ci fosse un'espressione del tipo ἐν ἀριθμῷ.

¹⁵² [± ?] , κ . ταποῖσι nella trascrizione dell'*ed.pr.*; ma è chiaro perlomeno che si deve trattare del verbo ποιῆσαι. Questo compare in altre *hypographai* preceduto da τὰ προσήκοντα opp. τὰ ἐαυτῷ προσήκοντα, cfr. BGU I 256, 33-35 (137-142^p), prefetto; BGU II 648, 26-27 (164^p o 196^p), epistratego o *dioiketes*; BGU I 180, 28-29 (172^p o 204^p), dest. inc. L'osservazione della tavola dell'*ed.pr.* e della

W.Chr. 461 rr. 10-29, 200-203^p, Kerkesucha (Arsinoite), petizione al prefetto riportata in petizione a dest. inc. (contesa su terra assegnata a veterano): la *hypographe* del prefetto non è conservata, ma rimane il riferimento nella parte introduttiva della nuova petizione, il cui destinatario è sconosciuto; probabilmente la *hypographe* stabiliva di presentare la petizione a un funzionario di grado inferiore (stratego, epistratego, ecc.); rr. 3-5 ο[ὐ] ἀνέ]τεινα τῷ λαμπροτάτῳ [ἡγεμόνι Κ]υίντω[ι] Μαικίῳ Λαίτῳ βιβλιδίου [καί][± 12] αὐτο[ῦ] (?) . . .] ὑπογραφῆς ἀντίγραφον...

P.Stras. IV 235, 200-206^p, Hermoupolis, al prefetto (argomento incerto): si tratta di una copia autenticata della petizione al prefetto dopo il disbrigo, in doppia scritturazione, con *transversa charta* i resti della *scriptio exterior*, e con resti di sottoscrizioni originali dei testimoni sul *verso*; cfr. il commento di G. Bastianini in P.Horak 13, pp. 67-68.

P.Oxy. IV 705 = W.Chr. 153 e W.Chr. 407, *post* 202^p, petente di Alessandria, documento pertinente a Ossirinco e trovato a Ossirinco: due copie di petizioni con prescritto epistolare (la prima, rr. 15-53, la seconda, r. 65 e ss.) agli imperatori Settimio Severo e Caracalla¹⁵³: anteposte a entrambe le petizioni sono le copie delle risposte di assenso degli imperatori, in forma epistolare. La seconda, che rimane integralmente (rr. 59-63), ricalca sinteticamente gli stessi termini impiegati nella richiesta di Aurelius Horion.

P.Oxy. XVII 2131, 207^p, Ossirinco, al prefetto (protesta contro assegnazione di liturgia): dato il suo originario buono stato di conservazione – ma ora del papiro si è persa traccia¹⁵⁴ – si tratta di uno dei più noti e più citati casi di copia autenticata di petizione al prefetto, munita di *hypographe*, redatta come *Doppelurkunde* (cfr. G. Bastianini, P.Horak 13, p. 67) e che si dichiara esser stata tratta ἐκ τεύχους¹⁵⁵ συγκολλησίμων βιβλιδίων ἐπιδοθέντων Σουβατιανῶ Ἀκύλα

foto online (sito della British Library) mostra che la lettura προσ]ήκογτα è compatibile con quanto rimane sul papiro; solo *ny* crea qualche difficoltà, perché non si intravede un tratto finale discendente prima di *tau* in un punto dove la superficie del papiro sembra abbastanza conservata.

¹⁵³ Tali petizioni potrebbero essere direttamente contestuali alla visita dei Severi in Egitto, cfr. il commento di Parsons nell'edizione di P.Coll.Youtie II 66, p. 417, e Pfeiffer (2010), p. 187 e n. 1035 su col. II rr. 36-37. Sul rescritto cfr. Pfeiffer (2010), p. 193.

¹⁵⁴ Proprio un documento che anche per le sue caratteristiche esteriori è così importante oggi risulta, come altri, 'perduto': cfr. Coles (1974), p. 40.

¹⁵⁵ Cfr. Sängler (2007) su τεύχος per esprimere la nozione prevalentemente astratta di "insieme di atti", "sezione di registro", "catalogo", "raccolta".

τῷ λαμπρο(τάτῳ) ἡγεμόνι προτεθέντων ἐν Ἀντινόου πόλ(ει) ἐν τῷ Ἀντινοείῳ ἐν οἷς καὶ τὸ ὑπογεγραμμένον βιβλίδιον σὺν τῇ ὑπ' αὐτὸ ὑπογραφῇ, ὅπερ οὕτως ἔχει. κολλημ(άτων) Αθ¹⁵⁶. Al r. 19 la *subscriptio* è μηδε[νὸς] ἐπεχομ[έν]ο[υ] ὁ κρά(τιστος) ἐπιστρά(τηγος) εἴσεται [όποῖ]α [. . .] . . . ἔστι[ν]¹⁵⁷ ἡ ἀξίωσις, πρόθεσις. La formula è da confrontare con la *hypographe* prefettizia riportata nel verbale di processo di P.Oslo III 81¹⁵⁸ (che riguarda una richiesta di esenzione da liturgia del 197P) r. 6: ὁποῖά σ[ο]ῦ ἔστιν ἡ ἀξίωσι[ς], εἴσεται ὁ στρατηγός· ἀπόδος.

P.Stras. I 57 recto, 207P(?), Theadelphia, al *dioiketes* (richiesta di esenzione da liturgia): dopo la dichiarazione di presentazione del petente (2^a mano), al r. 17 si trova la data, verosimilmente scritta da altra mano rispetto ai rigghi precedenti, in quanto correlata al disbrigo della petizione e alla *hypographe*¹⁵⁹; e, probabilmente di 4^a mano, la *subscriptio*, r. 18, μ[ηδε]νὸς ἐπεχομένου πρὸ βῆμ[ατος] ? ἔντυχε]. Per un'estesa discussione delle motivazioni che inducono a lasciare in dubbio quale sia il tribunale (βῆμα) al quale il petente viene rinviato cfr. Mascellari (2018a), pp. 169-172: in particolare, l'espressione μ[ηδε]νὸς ἐπεχομένου induce a ritenere che il rinvio fosse non al tribunale dello stesso *dioiketes* ma piuttosto a un'autorità di livello inferiore, come l'epistratego o lo stratego; e per una tale procedura non mancano paralleli. Come in altri casi, anche per questo documento può rimanere il dubbio che la nota ἀπόδος possa essere perduta in lacuna.

SB XIV 11980 rr. 7-36 = PSI XII 1245 rr. 7-34, 207P, Arsinoe (? ma presentata a Menfi), al prefetto (copia – di copia autenticata – in petizione allo stratego) (assegnazione indebita di liturgia): nella *testatio*, r. 11 e ss., prima della copia della petizione, ἐκ συν[κολλησί]μων βιβλιδίων ἐπιδοθέντων τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι Σου[βατιανῶ] Ἀκύλαι ἐν τῇ [Μ]έμφει, ἐν οἷς ἔστιν καὶ τὸ προγεγραμμένον βιβλ[ίδιον], [κολλ]ήματος νθ — ἔστι δέ· ecc. Questo significa che dal *kollema* 59 è poi stata tratta la copia della petizione riportata ai rigghi seguenti, con la relativa *hypographe* (datata): al r. 33 la *hypographe* è ὁ στρατ[η]γὸς οὐκ ἀγνοεῖ τὸ π[ρ]οσηκ[ον] πρᾶ]ξαι· πρόθεσις.

P.Oxy. XLVII 3364, 209P, Ossirinco, al prefetto (denuncia di condotta

¹⁵⁶ Il numero di registrazione che ha ricevuto questa petizione tra quelle ricevute, disbrigate ed esposte in occasione di quel *conventus* è 1009. Sul significato di queste cifre, che come P.Yale I 61 attestano la grande quantità di petizioni presentate tutte insieme, cfr. Haensch (1994), *passim*, e in particolare p. 487 e p. 504, e pp. 493-494, e Foti Talamanca (1979), p. 169, n. 327.

¹⁵⁷ ἔστι[ν]: BL III 141 (cfr. P.Oslo III 81, 6); *ed.pr.* ε . . . ι . . .] .

¹⁵⁸ Per questi due documenti cfr. anche Haensch (1994), p. 519 e p. 520.

¹⁵⁹ Cfr. Mascellari (2016b), p. 376.

brigantesca): su questa *hypographe* cfr. Haensch (1994), p. 528 n. 13, e Thomas (2003), pp. 204-206. La *hypographe* fu ricopiata su una copia della petizione, con le relative note di registrazione; rr. 44-45 (2^a mano) (ἔτους ιζ Φαμενώθ α [κ]ολ(λήματος) υζς. ὁ στρα[τηγὸς ἐντευχθεὶς οὐκ ἐνδε]ήσει τοῖς μέρεσιν αὐτ[οῦ. ± ?]¹⁶⁰ *vacat*. Al r. 46 il testo dell'*ed.pr.* è βελλη, scritto da 3^a mano. Dato che βελλη non dà senso, nel 2003 lo stesso Thomas¹⁶¹, già primo editore¹⁶², ha ipotizzato che alla base di queste lettere vergate sul papiro ci fosse una sottoscrizione in latino del tipo *proponere* (cfr. PSI IX 1026 dopo la correzione dello stesso Thomas), ricopiata dopo l'affissione della petizione da una persona che aveva poca dimestichezza con la scrittura latina¹⁶³. La petizione chiedeva di disporre che l'epistratego esaminasse il caso, la *hypographe* rinvia invece allo stratego.

BGU XI 2061, 210^p, Alessandria, al prefetto (copia autenticata – *Doppelurkunde* – di petizione con *hypographe*) (βία, dettagli incerti): al r. 14, dopo una data, viene ricopiata (nella *scriptio interior*) la *hypographe* del prefetto: ὁ κράτιστος ἐπιστράτηγος ἐξετάσας [. La *scriptio interior* fu chiusa con otto (secondo l'*ed.pr.*) o, meglio, sette sigilli (cfr. P.Oxy. LXV 4481 introd.). Ai rr. 18-20 sono le informazioni sull'esposizione delle petizioni disbrigate, ἐκ τεύχους συνκολλησίμων βιβλιδίων ἐπιδοθέν[των Σουβατιανῶ Ἀκύλα τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι καὶ προτε]θέντων ἐν τῷ ταμικῷ¹⁶⁴, ἐν οἷς ἦν καὶ τὸ ὑποτεταγμένον βιβλίδιον σὺν τῇ ὑπογραφεῖ.

P.Mil.Vogl. IV 233 = SB VI 9489, III^p *in.*, Tebtynis, dest. inc. (appropriazione terreni): la petizione era chiaramente rivolta a un alto funzionario della provincia; dopo la dichiarazione di consegna del petente del r. 10, scritta probabilmente di sua mano (2^a), al r. 11 è la *hypographe* di responso [(3^a m.)] . ου (4^a m.) ἀπόδος. Si tratta evidentemente di una petizione con *subscriptio* originale¹⁶⁵, e, per le caratteristiche di tale procedura, nella quale l'esemplare con note di disbrigo originali veniva restituito (II fase descritta da Haensch), il documento è con tutta probabilità non successivo ai primi due decenni del III^p, e, se il destinatario era un prefetto, probabilmente non suc-

¹⁶⁰ ὁ στρα[τηγὸς τὰ προσήκοντα ποι]ήσει τοῖς μέρεσιν αὐτ[οῦ. ± ?] nella prima edizione di Thomas; integrazione alternativa proposta da R. Duttonhöfer in P.Lips. II p. 180, e approvata da Thomas (2003), p. 204.

¹⁶¹ Thomas (2003), pp. 204-206.

¹⁶² *Ed.pr.* è Thomas (1975b).

¹⁶³ Cfr. la sottoscrizione ricopiata in P.Euphr. 1 e il commento di Haensch (1994), p. 503 e n. 55, riportato da Thomas (2003), p. 206.

¹⁶⁴ Correzione di J.D. Thomas in P.Oxy. LXXIII 4961, 3 comm.; *ed.pr.* ταμίῳ (l. ταμείῳ).

¹⁶⁵ Cfr. Mascellari (2016b), p. 378.

cessivo alla fine del Π^p¹⁶⁶.

P.Flor. I 6, 210^p, Hermoupolis, al *dioiketes*, da parte di un *bouleutes* di Hermoupolis, che fa presente che a causa degli impegni istituzionali non può presentarsi in giudizio ad Alessandria in seguito a istanza della controparte. La risposta del *dioiketes* nella *hypographe* esprime intransigenza contro questa richiesta. Per osservazioni sulle mani di scrittura che si susseguono nel documento cfr. Mascellari (2016b). Dopo la richiesta e il saluto segue (2^a mano) la dichiarazione che la presentazione del documento è stata compiuta attraverso l'invio di un collega; poi al r. 22 una data in formato breve, probabilmente relativa alla *hypographe*¹⁶⁷ e scritta da una 3^a mano, e ai rr. 23-25 (4^a mano) la *hypographe* τὰ ὑπὸ τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος κελευόμενα διὰ τάχους ἀνύεσθαι προσήκει. ἐὰν οὖν ἐντυχόντος τοῦ κατηγοροῦ κληθεῖς μὴ ὑπακούσης ἔσται τὰ ἀκόλουθα. Di seguito sul r. 25 c'è ἀπόδος scritto da una 5^a mano¹⁶⁸.

P.Oxy. III 488, prima del 212^p?, Ibiou Nemna (Apollonopolite), all'epistratego (mendace registrazione di misura di terra da parte di funzionario): sul *verso* sembrerebbe esserci l'inoltro (di 3^a mano) all'autorità competente per il nomo Anteopolite, dove si trova il terreno oggetto della disputa, con indicato sinteticamente l'oggetto della questione, e di 4^a mano poi forse una *subscriptio*, μηδεὶς ἐπεχομ(ένου). L'interpretazione della natura di queste annotazioni è comunque dubbia: cfr. l'edizione, comm. al r. 43; Haensch (1994), p. 539, p. 543 n. 28; Haensch (2000), pp. 267-268, dove ipotizza che il testo sul *verso* rappresenti una fase di elaborazione interna all'amministrazione in preparazione del disbrigo definitivo della petizione da parte dello stesso epistratego della Tebaide; in Mascellari (2016b) p. 376 e s. segue quella che era forse anche l'interpretazione dell'*ed.pr.* (non dettagliata, cfr. introd.) che questo documento fosse materialmente diretto allo stratego. In effetti P.Oxy. XLII 3027, 2-3 (166-169^p) – lettera amministrativa con cui un alto ufficiale, probabilmente epistratego, inoltra direttamente allo stratego dell'Ossirinchite una delle peti-

¹⁶⁶ Cfr. Mascellari (2018a), p. 172.

¹⁶⁷ Essendo a corredo della *hypographe* questa data doveva essere scritta da una mano diversa rispetto al testo precedente, se effettivamente questa è, come sembra, una *hypographe* in originale; cfr. le osservazioni di Thomas (1983b) sulla difficoltà di individuare a volte il cambio di mano in corrispondenza di queste datazioni che dovevano essere poste da un impiegato dell'ufficio dell'amministratore. Il cambio di mano non era segnalato dall'*ed.pr.*, che d'altronde interpretava la data come quella della petizione e quindi nel commento introduttivo riscontrava delle incongruenze cronologiche e ipotizzava errori redazionali. Per una discussione di questo punto e della data reale di presentazione della petizione cfr. Mascellari (2016b), p. 377 n. 43.

¹⁶⁸ Cfr. Haensch (1994), p. 509 e n. 73: individua questo documento come termine *post quem* per il passaggio dalla fase II alla fase IV nelle cancellerie alessandrine degli amministratori di rango equestre subordinati al prefetto.

zioni che gli sono state presentate – presuppone che un esemplare della petizione fosse inoltrato insieme alla lettera, e l'inoltro di copie o esemplari di petizioni ad altri funzionari era un presupposto sia della fase I sia – a volte – della fase III di disbrigo delle petizioni: tale inoltro poteva assumere varie forme e seguire modalità non sempre precisamente accertabili. La menzionata ipotesi di Haensch (2000) descrive comunque uno scenario plausibile: seguendo ci dobbiamo domandare se l'esemplare rappresentato da P.Oxy. III 488 sia poi finito a Ossirinco casualmente come carta di recupero¹⁶⁹, e quanti altri esemplari fossero passati dal lavoro della cancelleria dell'epistratego, sia per l'archiviazione sia per eventuali inoltri, restituzioni o affissioni.

SB XIV 11707, 212^p, prov. inc., al *basilikos grammateus* vice-stratego (violenza ai danni di uno *hyperetes* in servizio): era riportata una petizione al prefetto con *hypographe*, ma quest'ultima non rimane conservata; rr. 4-6 [οὐ ἐπέδωκα] τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι βιβλιδίου καὶ ἥς [ἔτυχον ἱερ]ᾶς ὑπογραφῆς τὸ ἀντίγραφον ὑπέταξα περὶ [ἥς ἔπαθον] ἀνηκέστου ὕβρεως... Ai rr. 9-11 ἥς ἔτυχες ἱερᾶ[ς αὐτοῦ ἐπιστολῆς(?) οἱ] ὑπογραφῆς(?)¹⁷⁰] τὸ ἀντίγραφον ὑπέταξα, ἀναδοῦς καὶ [ὁ πεποίηκα τοῦ] αὐτοῦ βιβλιδίου μαρτυροποίημα¹⁷¹. Ai rr. 25-26, introducendo la copia della petizione dello *hyperetes* al prefetto, [Σεβαστοῦ]. ἔστι δὲ τοῦ βιβλιδίου καὶ τῆς [ὑπογραφῆς τὸ ἀν[τ]ίγρ(αφον)]. Di questa copia rimane l'inizio, dopodiché il papiro si interrompe.

BGU VII 1578, *post* 212^p, Philadelphia (Arsinoite), a *iuridicus* vice-prefetto (da un veterano contro sua figlia, che non gli concede sostentamento); al r. 24 ci sono i probabili resti di una *hypographe* con la relativa data in formato breve, tutto scritto da una mano diversa – sembrerebbe – da quella che ha scritto il corpo della petizione. Dopo quel che rimane della data,] Τῷβι ιζ, corretta rispetto all'*ed.pr.* (BL VI 17), il testo che segue nell'*ed.pr.* è προ[σ]κλ. σης [.] (.), con tracce di scrittura anche al rigo successivo: le tracce seguenti andrebbero meglio esaminate.

¹⁶⁹ Nell'ipotesi che fosse invece un esemplare inoltrato allo stratego, si può tenere in considerazione, tra i vari scenari possibili, che fosse poi rimasto tra le carte personali di uno stratego che era residente a Ossirinco.

¹⁷⁰ Cfr. BL X 210 e cfr. Foti Talamanca (1979) pp. 173-174, n. 337.

¹⁷¹ Il riferimento è a una copia autenticata di petizione al prefetto. Anche a causa delle lacune sussistono incertezze e contrasto di opinioni tra gli studiosi su quale procedimento sia qui richiamato (se quello per cui lo *hyperetes* Dionysios recapita una convocazione ad Achillion e viene poi aggredito, oppure quello portato avanti dallo stesso *hyperetes* come vittima di violenza) e quale fase e documento del procedimento: cfr. le edizioni di Lewis, in *BASP* 12 (1975) p. 161 e 163, e Rea, in *BASP* 14 (1977) p. 22, e i commenti di Foti Talamanca (1979), pp. 172-174, part. n. 337, Haensch (1994), pp. 502-503 e p. 528, n. 14 (= BL X 210), Thomas in P.Oxy. LXV p. 160, Bastianini in P.Horak pp. 67-68.

SB X 10537 = Hagedorn (2016), 214/215^p, prov. inc., al prefetto (eredità): copia di una copia autenticata; ai rr. 3-4 è la dichiarazione di autenticazione della petizione, che fu esposta dopo il disbrigo e dopo l'aggiunta della relativa decisione del prefetto. La *hypographe* però non è rimasta conservata, mancando la parte finale del documento: rr. 2-4 ἐμαρτύρατο Θεῶν Διονυσίου τοῦ Πετρωνίου μη[τρὸς *nome, origine*, ἐξεληφέναι καὶ προσαντιβηλικήναι ἐκ τεύχους συγκολλησίμων] βιβλ[ε]ιδίων ἐπιδοθέντων τῷ λαμπροτάτῳ ἡγ[εμόνι Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Σεπτίμιῳ Ἡρακλίῳ καὶ προτεθέντων ἐν ± 37 ἐν τῷ] μεγάλῳ Ἰσείῳ τῇ ἐνεστῶσῃ ἡμέρᾳ οὐ ἔστιν ἀ[ντίγραφον] ecc.

SB XVIII 13747, 214-217^p, Hermoupolis, al *basilikos grammateus* vice-stratego (richiesta di nuova misurazione di confini): ai rr. 13-14 e 15-16 sono riportate due *hypographai* precedentemente ottenute dal prefetto Lucius Baebius Aurelius Iuncinus tra il 212^p e il 213^p: della prima al r. 13 rimangono l'introduzione e la data in formato breve καὶ ἔτυχεν [ὑπο]γραφῆς οὕτως (ἔτους) κ Μεχεῖρ α, e al r. 14 poche altre lettere; della seconda, ai rr. 15-16, parte della data e il testo εἰ τῇ φύσει ἢ καταφ[ο]ρᾷ φαί[νεται γεγενημένη, πάλιν] ἢ ἀναμ[έ]τρησις γενέσθω· εἰ δὲ μή,] πείθεσθαι τ[ῆ]ν πρότερον γ]ενομένη ἀναμετρήσει. πρόθεας.

P.Turner 34, 216^p, Diospolis Parva(?), *praefectus montis* vice-epistratego (disputa su eredità): il documento è, dichiaratamente (r. 1), una copia; dopo la richiesta, dopo uno spazio equivalente a due righe, segue copia della *hypographe*¹⁷², rr. 27-29 παραγγείλας τῇ δι' ἐναντίας ἐντ[υ]χ[ε]ῖν μοι¹⁷³ δύνασαι. ἀπόδος, e dopo uno spazio di due righe l'indicazione del mittente.

P.Vet.Aelii 2 = PSI IX 1052, ca. 206-211^p, Ankyronon(?) (Eracleopolite): Sängner, editore di P.Vet.Aelii 2, individua al r. 16 (l'ultimo rimasto del papiro) l'inizio della probabile copia di una *hypographe* che fu data dal prefetto a questa petizione: ὁ ἀξιολογώτατος ἀρχιδικ[αστῆς ± ?]. La scrittura è distinta per aspetto da quella dei righe precedenti, e ciò la faceva identificare come 2^a mano nell'*ed.pr.* di PSI IX 1052. Ma Sängner ipotizza che si tratti della mano della stessa persona che aveva ricopiato il resto del documento e che nel ricopiare la *hypographe* adottava una scrittura distintiva (introd. a p. 141).

SB XVIII 14007, 217^p, prov. inc., al prefetto (argomento incerto): non è chiaro il contenuto della petizione al prefetto, ma nelle epistole che annuncia-

¹⁷² Cfr. Haensch (1994), p. 510.

¹⁷³ Per la corretta lettura di μοι, che era omissso nell'*ed.pr.*, cfr. Thomas (2004), p. 180 n. 14.

no di riportarne una copia è spiegato che la stessa petizione aveva ricevuto dal prefetto una *hypographe*: r. 2 βιβλιδίου [μεθ' ὑπο]γραφῆς¹⁷⁴ Οὐ[αλερίου Δάτου τοῦ λαμπροτάτου] ἡγεμόνος; r. 4 [οὐ ἐπιδέδωκα τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι Οὐαλερίῳ Δάτῳ βιβλιδίου καὶ ἧς ἔτυχον ὑπ' αὐτοῦ ἱερᾶς ὑπογραφῆς [τὸ ἴσον ὑπέταξα ἴνα...

BGU II 614 rr. 10-29, 217^p, Arsinoite, all'*archidikastes* (richiesta di notifica di sollecito di pagamento): è citata una favorevole *hypographe* del prefetto del 26.12.216^p (con note di registrazione), rr. 18-19 ἔτυχ[ον ὑπογραφῆς] οὕτως ἐχούσης (ἔτους) κε Χοιὰκ λ. εἴ τι δίκαιον ἔχεις, | [τούτῳ χρῆσ[θαι] δύνασα[ι]. κόλ(λημα) οβ. Per l'espressione χρῆσ[θαι] δύνασα[ι] in associazione con δικάιους, impiegata in *hypographai* e di per sé abbastanza generica e quasi tautologica, cfr. P.Wisc. I 2 (272^p) rr. 24 e 36, P.Oxy. II 237 V.38 (186^p): in tutti questi casi è comunque da considerare come un invito alla prosecuzione dell'azione legale, col beneplacito del prefetto. Al r. 21 viene ricordata all'*archidikastes* la sua *hypographe* del 25.1.217^p, data in seguito a un'altra petizione in cui gli veniva già presentata la *hypographe* del prefetto (e consegnata attraverso una procedura quasi 'd'urgenza', come si spiega ai rr. 19-20): (ἔτους) κε Τῶβι λ. [σαφῆς ἐστὶν ἡ]¹⁷⁵ τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος ὑπογραφῆ¹⁷⁶. ἀπόδος. L'*archidikastes* nel 217^p quindi seguiva il metodo di disbrigo della 'fase II' per rispondere a petizioni al di fuori delle più consuete procedure di ingiunzione, per contenziosi che presentavano elementi aggiuntivi di complicazione (in questo caso l'ultima richiesta di ingiunzione arrivava alla fine di un contenzioso reso complesso dalla morte della moglie e dal rifiuto dei parenti di lei di onorare alcune obbligazioni). Poche settimane dopo la *hypographe* del 25.1.217^p, la serie di richieste del postulante continua nella sua forma più consueta, con semplici domande di notifica dell'ingiunzione alla parte debitrice.

P.Harr. I 69, post 217^p, prov. e dest. inc. (debiti e illeciti di funzionari): nella seconda colonna sulla destra rimane l'inizio di una sorta di risposta diretta in forma epistolare alle richieste dei petenti: II.3 e ss. περὶ ὧν ἠζιώσατε ὑπαρχόντων Κλεοπάτρας ecc.

P.Oxy. XLIII 3093, ca. 217^p, Ossirinco, a *dioiketes* vice-*iuridicus* (argomento incerto): copia autenticata di una petizione che era stata disbrigata ed esposta insieme ad altre, rr. 4-7 ἐκ τεύχους βιβλεια[δίων] ἐπιδοθέντων [ca. 5-10 Ἡρ]ακλίδη τῷ κρατίστῳ διαδεχομέ[ινῳ (καί?) τὰ κατὰ τὴν δικαιοδοσίαν] καὶ προτεθέντων ἐν τῇ

¹⁷⁴ D. Hagedorn e B. Kramer nel comm. a P.Pintaudi 32, p. 154 n. 4, propongono di correggere in ἐφ' ὑπογραφῆς, che è una plausibile alternativa.

¹⁷⁵ BL I 56.

¹⁷⁶ BL I 56.

Σει[[βαστη ἄγορα(?), ± 5-10].

SB XXIV 16251 rr. 14-23, *post* 3.12.217^p, Ossirinco, a vice-*archidikastes*, copia inoltrata a stratego (opposizione a azione legale su proprietà): viene riportata, con la relativa data, la *hypographe* del prefetto ottenuta con una precedente petizione: rr. 19-21 ὁ ἡγεμ[ὸν] ὑπέγραψέ μοι (ἔτους) β Χοιάκ ζ· νομ[± ?]][± 15]ήθην μέλλειν αὐτὴν πιπράσκειν ἂ κ[αὶ] προκρατεῖ ± ?]][± 11 ἐν τῷ] τῆς συνβιώσεως χρόνῳ (non è però del tutto sicuro dove finisca il testo della *hypographe*); lo stesso testo viene poi riportato nella lettera del vice-*archidikastes* allo stratego, ai rr. 11-12.

ChLA XI 503, 219^p, prov. inc., al prefetto (*datio tutoris*): frammentaria; dopo le sottoscrizioni originali, al r. 7 seguono la data di disbrigo in greco, 4^a mano, (ἔτους) γ Θ[ὠθ] . . e la copia del responso, 5^a mano, *quo] ne ab iust[lo tutore | tutela abeat] Aurelium Isidor[u]m [e lege Iulia | et Titia et e S(enatus) c(onsulto) tutorem do recog]ησῶν*, e, 6^a mano, il riferimento alla posizione di archiviazione (*kollema* e *tomos*).

P.Flor. III 382 = P.Flor. I 57, 222^p, Moirai (Ermopolite), al prefetto (esonero da liturgia): si tratta di una bozza scritta sul *verso* di una registrazione di conti. Ai rr. 92-94 è la ricopiatura della *hypographe* e delle relative note di evasione che doveva aver ricevuto l'originale della petizione, con l'indicazione del *kollema* e del *tomos* nel quale era stata inserita: dopo la data, sicuramente quella relativa alla *subscriptio* prefettizia, ὁ στρατηγὸς ἀκ[ο]λοῦθ(ως) ταῖς θείας διατάξε[σ]ιν [. . . .] φροντίζει μ[. . .] κολ(λημ) πβ τόμου α. [προε]τέθη ἐν τῷ ταμικῷ. Sul tipo di redazione cfr. Haensch (1994), p. 522 (testimonianza di tipo 'C'), e *supra*, p. 765 n. 36.

P.Vet.Aelii 10 = ChLA III 201 = P.Lond. II 384 (p. XXXVI), ca. 222-255^p, Ankyronon (Eracleopolite), al prefetto (debiti e violenza). Mentre l'edizione di ChLA III 201 individuava nel documento cinque diverse mani di scrittura, l'ultima edizione curata da Sängner ha ridotto a due le mani di scrittura identificabili sul papiro: si può infatti ritenere, come dettagliatamente Sängner argomenta alle pp. 228-229 dell'edizione, che questo fosse un esemplare della petizione sul quale la *subscriptio* e le altre note di disbrigo erano state ricopiate. E lo stesso Sängner non esclude che in realtà anche le note in fondo potessero essere state lì ricopiate dalla stessa persona che aveva vergato il corpo del documento, ma in un secondo momento, con un diverso calamo e a tratti con un intento imitativo delle scritture delle annotazioni originali della *subscriptio*. Quest'ultimo punto è ovviamente assai difficile da verificare, ma si accorde-

rebbe con l'interpretazione della data al r. 34 (o ciò che ne rimane) come quella tipica in formato breve di solito connessa alla ricezione e al quasi contemporaneo disbrigo della petizione con la relativa registrazione¹⁷⁷. Secondo gli editori di ChLA III 201 quella al r. 35 era la traduzione di una originaria *hypographe* latina del prefetto aggiunta alla versione latina della petizione che sarebbe stata nella parte superiore del foglio¹⁷⁸; e la cancelleria del prefetto di seguito in latino avrebbe autenticato la traduzione del responso, ἔντ]υχέ μοι δικάζοντι, con l'annotazione *recognov*i¹⁷⁹. Ma Sängner ha spiegato che la petizione non era bilingue e che il testo latino nei primi righe è quel che rimane di una costituzione imperiale citata come base legale della petizione. Al r. 36 è la nota di registrazione: κ[όλ(λημα)]ζ τό(μου) α (cioè il riferimento alla registrazione di copia di questo documento). Sängner esclude (nota di commento al rigo) che prima di ἔντ]υχέ μοι ci fosse spazio per altro testo, come invece presupponeva l'edizione di ChLA III 201 trascrivendo al r. 35] [. ἔντ]υχέ μοι δικάζοντι; e d'altronde, come detto, la data in formato breve che ci si aspetterebbe connessa al disbrigo della petizione era già stata ricopiata nello spazio sovrastante a sinistra.

P.Oxy. LXXIII 4961, 223^p, Ossirinco, al prefetto, copia autenticata in duplice copia (disputa su proprietà): ai rr. 84-85 (= rr. 33-34) viene ricopiata la data e la *hypographe* (dal contenuto 'standard'), μηδεὺνδὸς [ἐπεχομένου] | τῷ κρατίστῳ ἐπιστρα[τ]ήγῳ ἔντυχε. Seguiva la nota di registrazione con numero di *kollema* e *tomos*¹⁸⁰. All'interno della descrizione dei fatti ci sono riferimenti (frammentari) a precedenti petizioni della controparte e alle relative *subscriptions* ottenute, r. 5 (= 40), ὑπογραφῆς οὕτως ἐχούσης, e rr. 18-19 (= 61-62) δι' ὧν βιβλιδίων ἔτυχεν ὑπ[ο]γραφῆς τῆ[σ]δε [60-70]σι εὐσέβιαν μὴ ἀπονέμη σοι ἐντευχθεὶς πρὸ βήματος τὸ δ[± 7] Ῥωμαϊκά. κολ(λήματος) μα. Per Ῥωμαϊκά, che indica che qui c'era un'espressione in latino (probabilmente un'annotazione di cancelleria come *legi* o *recognovi*) che chi stava ricopiando rinunciò a trascrivere, cfr. P.Oxy. XII 1558, 8 (267^p), SB XVI 12994 = P.Mich. XIV 675, 26 (241^p); altri casi sono elencati da Harrauer - Sijpesteijn (1988), p. 117.

SB XVIII 13610 = ChLA XXVIII 865 (= P.Daris inv. 200 + P.Ryl. IV 610),

¹⁷⁷ Sängner la definisce *Einreichdatum*.

¹⁷⁸ Come nota l'ultimo editore Sängner, in questo esemplare i resti della petizione in latino mostrano che il testo era probabilmente stato vergato dalla stessa mano che ha poi ricopiato anche il testo greco.

¹⁷⁹ Per paralleli di *subscriptions* con annotazioni in latino cfr. l'introduzione all'edizione di ChLA III 201 e Thomas (2007a), p. 207.

¹⁸⁰ È un esempio pubblicato nel 2009 da aggiungere a quelli elencanti nella appendice III dello studio di Haensch (1994).

223^p, prov. inc., al prefetto (*agnitio bonorum possessionis*, redazione in latino e greco): chi ricopia la parte di testo relativa alla *subscriptio* prefettizia specifica accuratamente la natura di copia e – precisazione più inconsueta in Egitto in quest'epoca – il cambio di mano che era nell'originale¹⁸¹: P.Ryl. IV 610, 6-7 [(ἔτους) β Φαρμουῦθ]ι κα¹⁸² *exemplum subscriptiois* | []i *alia manu recognovi* κολλ(λήματος) . . . τ[ό]μου β. Cfr. *supra*, p. 928, per una più ampia discussione di queste note di disbrigo e delle relative date.

P.Harr. I 68 rr. 4-14 e P.Diog. 18 rr. 5-16, 224^p, Philadelphia(?), allo *iuridicus* facente funzioni di prefetto: all'interno di una petizione allo stratego, viene riportata la petizione a Tiberius Cladius Herennianus e la sua *hypographe*, con l'omissione della data; ai rr. 13-14 ὁ στρατηγὸς πρὸ ὀφθαλμ[ῶν] ἔχων τὸν ἴδιον κίνδυνον ἐπίτροπον τοῖς ἀφ'ἡλίου καταστήσαι φροντίσ(ε)¹⁸³. Segue l'indicazione del numero di *kollema* (la parola è intera o abbreviata in vario modo nei tre duplicati di questo testo), il numero "68".

P.Amh. II 80, 232-233^p, Arsinoite, dest. inc., prob. all'epistratego (imprigionamento illegale): nel testo, molto lacunoso, veniva riportato almeno in parte il testo di una precedente petizione al prefetto, che si specificava essere stata inoltrata attraverso il *beneficiarius statizon*, depositando gli esemplari nello Hadrianeion. Al r. 13 devono essere i resti della copia della conseguente *hypographe* del prefetto – cfr. Thomas (1982), p. 158 n. 30 (= BL VIII 4) –: (ἔτους) ιβ Μεσορή κζ. ὁ κ[ράτιστος (?)]...

ChLA V 290 = P.Mich. III 165, 236^p, Ossirinco, al prefetto (*datio tutoris*): al r. 8 c'è il responso, ricopiato dalla stessa mano che ha scritto il corpo della richiesta e la data (rr. 1-3): [*Aurelium The*]ονem ut [*d*]ε̄σῑδερᾱς [*e lege Iulia et Titia et ex S(enatus) C(onsulto) tutorem do. Legi*](?).

SB XII 10797 = P.Mich. IX 529 recto, 237^p, Karanis, al prefetto (protesta contro liturgia indebita): ai rr. 22-24 sono scritti la data, secondo l'*ed.pr.* vergata dalla 1^a mano, e il responso e le informazioni di registrazione, ricopiate da una 2^a mano – tipo 'C' della classificazione di Haensch, su questo documento cfr. Haensch (1994), p. 523 e n. 17 –: secondo l'*ed.pr.* Ἐπεὶ ἡ [(2^a m.) ± ?] ἰσθέντα σοι | [± ? φ]ρόντισσον. κόλλ(λημα) κβ τῶμ(ου) α. Tuttavia ritengo che anche la data al r. 22 si possa attribuire alla 2^a mano (si noti per esempio la differente

¹⁸¹ Cfr. Hauken 1.1.1 col. IV, l. 9.

¹⁸² BL VIII 297; lettura verificabile nella tavola in ChLA IV 247.

¹⁸³ φροντιεῖ nell'*ed.pr.* di P.Harr. I 68; corretto nell'edizione di P.Diog. 18 (= BL IX 101).

esecuzione del *phi* rispetto al *phi* al r. 13): l'identità di scrittura con la copia del responso è del tutto coerente, poiché all'esemplare della petizione, che era probabilmente un duplicato conservato per uso personale, non venne inizialmente aggiunta una formula di datazione (che sarebbe stata preferibilmente in formato lungo, ma comunque in genere le petizioni ai prefetti non venivano datate prima della consegna, cfr. *supra*, pp. 1027-1029), mentre è del tutto naturale che la *hypographe* prefettizia venisse ricopiata e riportata con la sua data in formato breve, oltre che con le note di registrazione.

Hauken 1.1.5 (Skaptopara) = SIG³ II 888 = IGBulg IV 2236, 238^p, Skaptopara, all'imperatore (abusi di ufficiali): *subscriptio* di Gordiano alle ll. 165-168, che si conclude con le annotazioni *Rescripsi. Recognovi. Signa V[[I]]*. La prima parola *rescripsi* è da riferire all'imperatore, *recognovi* al suo segretario. *Signa V[[I]]* è probabilmente da intendere come riferimento all'autenticazione da parte di testimoni, cfr. Hauken (1998), p. 125. La petizione fu presentata dal soldato Aurelius Pyrrus e dopo il disbrigo esposta nel portico delle terme di Traiano, per essere ricopiata (ll. 1-5).

PSI Com6 16, 239^p, Ossirinchte, allo stratego (riporta copia di petizione al prefetto o epistratego) (richiesta di esonero da liturgia): all'inizio rimane la fine del testo di una petizione probabilmente al prefetto (o all'epistratego?), con la relativa *hypographe* che rinviava la questione allo stratego, r. 6 (ἔτους) β Φαμενῶθ σ. ὁ στρατηγὸς ...; in fondo al foglio, dopo la fine della petizione allo stratego e la sottoscrizione del richiedente, c'è di 3^a mano l'inoltro dell'ordine tramite un assistente dello stratego (come verosimilmente veniva chiesto nella petizione), con una data: Αὐρή[λιος ὁ δεῖνα ὑπὴρέτης ἐπήνευ]κα. (ἔτους) β [± ?].

SB XVI 12994 = P.Mich. XIV 675, 241^p, Ossirinco, lettera dello stratego che riporta copia di petizione allo stratego che citava una petizione al prefetto (richiesta di esonero da liturgia); dopo una data scritta in greco ma di tipo romano (r. 25 κ[α]λανδῶν Ἰουνίων τῷ κυρί(ῳ) ἡμῶν Γορδιανῷ Σεβαστῷ καὶ Ἀβιόλα ὑπά[τοι]ς), al r. 26, in copia, è la *hypographe* del prefetto con la nota di registrazione¹⁸⁴: secondo la lettura proposta da D. Thomas (2007a)¹⁸⁵, [± ? ὁ στρατηγὸς

¹⁸⁴ Lewis (1990), p. 341, ritiene che la petizione possa essere stata presentata a marzo-aprile del 239^p, quindi anche due mesi prima della *hypographe*, che è databile alla seconda metà di maggio. Ma non mi risultano al momento testimonianze di *hypographai* concepite ed emanate con tanto differimento rispetto alla rispettiva petizione. I documenti suggeriscono semmai che la prassi prevedesse un disbrigo e un responso quasi immediato, tanto che le petizioni al prefetto sono perlopiù prive di data di presentazione proprio perché era la data di disbrigo che bastava come riferimento, cfr. *supra*, introd. a questo capitolo. Da una parte Lewis teneva presente il più consueto periodo per lo svolgimento del *conventus* – ma possiamo essere sicuri che la petizione fosse

κ]ατὰ [τὰ] περὶ τῶν τοιούτων διηγορευμένα πάντα γενέσθαι προνοήσετα[ι]. Ῥωμαϊκά. κ[ο]λ[λ]ήματος ξε | [τόμ() . ἔως τούτου τὸ βιβλ]εῖδιον καὶ ἡ ὑπογραφή; dopodiché continua il testo della petizione allo stratego. In risposta alla petizione lo stratego manda poi la presente lettera ai *bibliophylakes*, insieme alla richiesta di notifica al *komogrammateus* (come era stato richiesto). Come puntualizza D. Thomas, Ῥωμαϊκά al r. 26 indica che qualcosa era scritto in latino, cfr. P.Oxy. LXXIII 4961, 19 (223P), P.Oxy. XII 1558, 8 (267P): in tutti questi casi probabilmente si trattava di annotazioni come *legi* o *recognovi* che per chi ricopiava risultavano almeno parzialmente inintelligibili¹⁸⁶, o che comunque per consuetudine alcuni scrivani evitavano di riprodurre (forse per evitare possibili errori su importanti ‘visti’ delle autorità).

Hauken 1.1.6 = MAMA X 114, 244-246P, Aragua (Asia, Phrygia), all'imperatore Filippo e al figlio (vessazioni di ufficiali): la *subscriptio* imperiale è ricopiata nella parte alta dell'iscrizione, in una sorta di cornice in rilievo; viene introdotta al r. 1 da ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ e quindi dai nomi degli imperatori con titolatura, ll. 2-4 (segui il testo dell'edizione di Hauken) *Imp(erator) Caes(ar) M. [[Iul(ius) P]hi[lippus p(ius) f(elix) Aug(ustus)]] et [[M. Iul(ius) Philippu]s n[o]bi[[l]issimus Caes(ar) M. Au[r(elio) E]glecto] | p[er] Didymum mili(tem) generum: proco[n]sul[e] v(ir) c[lar]issimus) perspecta fide eorum quae [adlegastis si] | quid iniuriose geratur, ad sollicitudinem suam revocabit. []X[].]Æ. La *subscriptio* dispone quindi che il proconsole d'Asia si occupi direttamente di valutare la questione denunciata. Già in precedenza gli abitanti del distretto si erano rivolti a Filippo quando era prefetto del pretorio, e la risposta ch'egli diede è riportata nel racconto ai ll. 26-27, *quae libe[l]lo complexi est[is], ad proco(n)s(ulem) misimus] qui dabit operam ne d[iu]tiu{i}s querell[is] locus sit*.*

P.Heid. IV 324, 247P, Ermopolite, al vice-stratego (dupl. di P.Amh. II 81) r. 14 e ss., e **P.Amh. II 81** = M.Chr. 54, 247P, Ermopolite, al vice-stratego (dupl. di P.Heid. IV 324), r. 15 e ss.: in calce alla *παράγγελία* inerente a un contenzioso su una estorsione di denaro sono riportate due precedenti *hypographai* del pre-

stata presentata durante il *conventus*? –; dall'altra citava P.Yale I 61 come testimonianza di petizioni presentate a marzo e poi affisse con un responso a maggio: ma questo rinvio al P.Yale non è esatto, in quanto la data del 22 maggio è del documento con cui lo stratego dell'Arsinoite dà pubblicità alla disposizione ricevuta dal prefetto *un certo tempo dopo* che le petizioni presentate in marzo ad Arsinoe sono già state disbrigate e già state esposte coi relativi responsi (r. 7 *προτεθέντα*), mentre l'ordine del prefetto di dare ai responsi ulteriore pubblicità in Arsinoite può essere stato anche di molti giorni precedente alla comunicazione dello stratego.

¹⁸⁵ BL XIII 215. Cfr. Haensch (1994), p. 528 n. 18.

¹⁸⁶ Per una lista di occorrenze dell'annotazione Ῥωμαϊκά cfr. Harrauer - Sijpesteijn (1988), p. 117.

fetto, ciascuna associata a una data; la prima è una sorta di autorizzazione alla citazione in giudizio della controparte, la seconda afferma che se la controparte sarà contumace (probabilmente per l'ennesima volta) saranno comunque presi provvedimenti: (riporto il testo del P.Heid.) rr. 14-17 μι[ἀ]ς μέν·[(ἔτους) γ Πα]χῶν η παραγγείλας ᾧ αἰτιᾷ ἔντυχέ μοι δικάζοντι. κολ(λημάτων) ζθ [τόμ(ου) . , ἑτέρ]ας δέ· (ἔτους) δ Θὼθ ιβ. εἰάν ἐ[ντυχόντος] σου μὴ ὑπα[κούση ὁ ἀντίδι]κος, δοθήσεται ὄρος. κολ(λήματος) α τόμ(ου)¹⁸⁷ [.]. Segue la data della presente petizione e la dichiarazione di consegna del petente, in copia. Su queste due *hypographai* ha scritto Foti Talamanca (1979), pp. 262-266, che ne diede un buon tentativo di spiegazione nonostante che non fosse ancora stato pubblicato il P.Heid. e fosse quindi il testo di entrambe le *subscriptions* (soprattutto la seconda) ancora incerto e lacunoso. La principale e sostanziale acquisizione permessa dal nuovo documento (cfr. BL VIII 5) è il chiarimento che la seconda *hypographe* dopo quattro mesi (e sei mesi prima della nuova *παράγγελια*), assicura che verrà preso un adeguato provvedimento in caso di contumacia della controparte: per una simile risposta è da confrontare P.Flor. I 6 rr. 23-25 (petizione al *dioiketes* del 210^p).

P.Euphr. 1 = SB XXII 15496, 245^p, Antiochia (Syria Coele), al governatore di Celesiria (usurpazione di terra): il documento è una copia realizzata dopo la consegna e il disbrigo della petizione e quindi tutto è scritto dalla stessa mano: al testo della petizione segue la dichiarazione di consegna di uno dei petenti (con la specificazione καὶ εἰς τὸν τῶν ἑτέρων λόγον). Poi viene esplicitamente annunciata la copia della *hypographe* del governatore (ὑπογραφή Ἰουλίου Πρίσκου ecc.), e quindi viene ricopiata la *hypographe* (ὁ Ἀρίστων ὁ κράτιστος τὴν ἀξίωσίν σου δοκιμάσει) cui segue al r. 22 *legi* σθ. Gli editori Feissel et Gascou considerano *legi* la formula di autenticazione della *hypographe* apposta dal governatore stesso, e la ritengono, come d'altronde *recognovi*, equivalente alle formule ἀπόδος e πρόθεσ che suggellano le *hypographai* delle petizioni egiziane¹⁸⁸. Ma è dibattuto se le note *recognovi* e *legi* apposte dal III^p in calce a decisioni di emanazione governatoriale (e per *recognovi* anche imperiale) fossero vergate sugli originali dal magistrato: potevano piuttosto essere il segnale di controllo del testo da parte di un segretario di cancelleria¹⁸⁹. Né bisogna dare per scontato che l'operazione riassunta dalle parole greche ἀπόδος e πρόθεσ

¹⁸⁷ Su questa indicazione della sezione di rotolo dove ritrovare la petizione e la relativa *hypographe* negli archivi cfr. il repertorio di Haensch (1994) p. 524 e 545, e p. 506 n. 63.

¹⁸⁸ Cfr. commento all'edizione, pp. 79-80.

¹⁸⁹ Cfr. Preisigke (1917), pp. 18-29; Mourgues (1995b), pp. 255-300; Hauken (1998), p. 124-125 e 238-240; Thomas (2003), pp. 205-206; Sängler (2011b), p. 228; Haensch (1994), pp. 503-504 e n. 55, Mascellari (2016b), pp. 365-366.

nelle cancellerie egiziane si svolgesse materialmente con le stesse precise modalità e con i medesimi ‘passaggi di mano’ delle procedure testimoniate con termini differenti, in altri luoghi e in periodi successivi. Al r. 22 la cifra dopo *legi* (“209”) è con tutta probabilità l’annotazione del numero di registrazione che fu assegnato dalla cancelleria¹⁹⁰. Spicca l’assenza di una data accostata alla *hypographe*, ma i dati relativi a data e luogo dove il governatore ha ricevuto la petizione e l’ha esaminata acconsentendo all’inoltro all’*epitropos* Ariston sono posti in cima al documento, prima del prescritto¹⁹¹. Sul *verso* è presente l’annotazione riassuntiva λ(ί)β(ελλος) Ἀρχώδ[ου] Φαλλαιου καὶ Φιλώ[τα] Νισραιαβου.

P.Oxy. XII 1466 = ChLA XLVI 1361, 245^p, Ossirinchte, al prefetto (*datio tutoris*): copia in latino abbreviata, con data in formato breve, riferimento alla posizione di archiviazione, traduzione in greco della petizione in formato esteso e della *datio tutoris* (r. 10 εἰ μὴ ἔχεις ἑτέρου κυρίου δίκαιον ὃν ἀ[ί]τεϊ κύριον δίδωμι): cfr. anche *supra*, p. 911.

P.Ross.Georg. V 22, ca. 245-247^p, Ptolemais Hormu (Arsinoite): la petizione al prefetto riporta una petizione allo stesso prefetto, in seguito alla quale la postulante ha ottenuto una *hypographe*, come mostra il r. 4. Rispetto al testo dell’*ed.pr.*, che trascriveva solo βιβλίδια καὶ ἥς ἔτυχον πρ[, la ricostruzione proposta *exempli gratia* da Wilcken in APF 12 (1937), p. 101 (= BL III 158) sicuramente cattura il senso della frase che occupava i rr. 3-4: οὐ ἐπέδωκα σοι βιβλιδι(υ) καὶ ἥς ἔτυχον πρ[ότερον – opp. πα[ρὰ σοῦ – ὑπογραφῆς ἀντιγραφον ὑποκεῖται opp. ἐστὶ τόδε. La ricostruzione di Wilcken non si basava sul controllo di una riproduzione (tutt’ora non disponibile): si possono mantenere dubbi sulla correttezza della lettura πρ[dell’*ed.pr.*, e inoltre, trattandosi di una *hypographe* del prefetto, ci si dovrebbe certamente aspettare un’espressione con il tipico epiteto della ‘sacralità’ attribuito alle decisioni del prefetto nel corso della sua attività giurisdizionale, come ὑπὸ σοῦ ἱερᾶς ὑπογραφῆς.

P.Oxy. X 1271 = ChLA IV 266, 246^p, Alessandria > trovato a Ossirinco, al

¹⁹⁰ Cfr. Thomas (2007a), p. 207 sull’omissione della parola κόλλημα in questa nota.

¹⁹¹ Cfr. commento all’edizione, p. 76, n. 39, e pp. 78-79. Feissel e Gascou dichiarano di non seguire l’idea suggerita da Haensch (1992), p. 262 n. 137, che qui si tratti della data della pubblicazione/affissione della petizione con *hypographe*. Considerando l’assenza della data accanto alla *hypographe* in fondo alla petizione, che almeno in Egitto veniva accuratamente riprodotta in qualsiasi eventuale copia successiva, qui l’annotazione in cima al documento appare svolgere quella stessa precisa funzione. Tuttavia ciò non è in contrasto con l’accenno di Haensch a un’affissione pubblica della petizione in un momento immediatamente successivo alla decisione del prefetto, anche se di ciò in questo papiro non sono state date informazioni esplicite.

prefetto (richiesta di autorizzazione a partenza da Pharos): ai rr. 7-11 è la breve comunicazione epistolare rivolta al funzionario responsabile del Faro, 2^a mano *Valerius Firmus / Asclepiade salutem / dimitti ius(s)i de P[haro] / comendo t[ibi]*. (3^a mano?) *vale iu[ssi]*. Come nota Haensch¹⁹², l'integrazione dell'ultima parola al r. 11 potrebbe avere alternative, e non necessariamente ripetere la parola del r. 9; ma per avere qualche certezza in più dovremmo trovare altri esempi per questa procedura. Come osservato in nota all'edizione di ChLA IV 266, almeno il saluto conclusivo *vale* dovrebbe essere di mano del prefetto in persona, che in questo modo 'firma' o 'vista' l'autorizzazione scritta da un suo *officialis* o segretario. Segue la data in latino di questa comunicazione, scritta dalla 2^a mano. È incerto se questo esemplare doveva poi essere direttamente mandato al *procurator Phari* o restituito direttamente alla petente che lo avrebbe poi presentato a sua cura al *procurator* per far valere l'autorizzazione¹⁹³.

ChLA IV 269 = P.Oxy. IV 720, 247^p, Ossirinco, al prefetto (*datio tutoris*): per l'esame delle note di disbrigo presenti su questo documento, che pare potesse essere un originale effettivamente passato dalla cancelleria del prefetto, cfr. *supra*, p. 911.

Hauken 1.1.7 = TAM V,1 419, 247/248^p, Kavacik (Asia, Lydia): all'imperatore Filippo e al figlio (vessazioni di ufficiali): le ll. 32-42, che conservano poche lettere in latino, ospitavano copia della risposta imperiale, le informazioni sulla committenza del monumento che riporta l'iscrizione, con le relative formule di datazione, ma di tutto ciò rimangono pochi resti.

ChLA XI 486 A = SB I 1010, 249^p, Antinoupolis (*agnitio bonorum possessionis*, in latino): per la discussione del disbrigo di questa petizione, cfr. *supra*, p. 929.

P.Col. X 270, r. 7 e ss., 1^a metà III^p, Ossirinco(?), al *dioiketes* (argomento incerto): il testo, molto lacunoso e che nel suo complesso è di natura incerta, nei primi righe superstiti menziona più e più volte il *kratistos dioiketes*, forse al r. 7 come copia di un prescritto; ai rr. 8-9 è riportata una *hypographe* che rinvia-va il postulante all'autorità del *dioiketes*,] Φαμε[ν]ὸθ ις τῷ κρατίστ[ω ± ?]|[± ?-κ]ατὰ ταύτην τὴν ὑπογραφὴν προσ[

P.Oxy. XVII 2132, ca. 250^p, Ossirinco(?), allo stratego (argomento incerto):

¹⁹² Haensch (2000), p. 262 n. 15.

¹⁹³ Su questo punto cfr. le considerazioni di Purpura (2002), p. 135.

c'è il riferimento ai giochi in onore di Antinoo; come ipotizzato dall'*ed.pr.*, si potrebbe trattare di una richiesta di permesso per poter compiere qualche atto di munificenza per le finalità dei giochi. Ai rr. 9-11 è riportata una precedente *hypographe* accordata da un alto funzionario: ἡ ὑπο[γραφή ± ?]. | εἰ μήτε πρὸς ταμείων χ[ρ]εώστης ἐστὶ μήτε ± ? ῥω[μ]αίων δημόσι[ο]ν [v ± ?]. Tutto il testo era probabilmente incluso in un altro documento, forse di altra tipologia.

P.Vet.Aelii 9, ca. 250-255^p, Ankyronon, al prefetto (Violenze? Soprusi di funzionari? Costrizione a lavoro obbligatorio?): dopo il riferimento nei rr. 8-9 a una petizione rivolta al precedente prefetto, al r. 11 rimane il probabile resto della *hypographe* da lui emanata: ποιή[σ]ετα[ι] ὁ στρατηγός [. La data in formato breve parzialmente leggibile al r. 10 può essere quella della stessa *hypographe*, ma poiché l'editore calcola una lacuna di circa 28 lettere alla fine del r. 10, l'ampia distanza con il nominativo ὁ στρατηγός presupporrebbe una *hypographe* introdotta da una subordinata abbastanza lunga, forse una proposizione condizionale di cui il verbo sarebbe probabilmente ποιή[σ]ετα[ι] al r. 11 – non credo infatti che il soggetto di questo ποιέω alla diatesi media sia lo stratego menzionato dopo. Ai rr. 15-17 c'è la ripetuta menzione di almeno una *hypographe* ottenuta in precedenza dall'attuale prefetto, sebbene non si possa escludere che al r. 15 il riferimento fosse alla *hypographe* ottenuta dal prefetto precedente, al quale era stata mandata almeno una precedente petizione (cfr. r. 8); ai rr. 15-17 τῆ ὑπογραφῆ ἔμαρτυράμ[± 22] | ις καὶ ὑπέγραψάς μ[οι ο]ὔτω[ς ± 21] | . . . φης ὑπογραφῆ[ς ± 3] . . .

P.Oxy. IX 1201 = ChLA IV 233, 258^p, Ossirinchite, al prefetto (*agnitio bonorum possessionis*)¹⁹⁴: in P.Oxy. IX 1201, 12 è ricopiato il visto/assenso del prefetto (*ex edicto: legi*) preceduto da data in formato breve e seguito da nota di registrazione (in greco). In fondo al documento si trova la traduzione in greco della data ora in lacuna che era alla fine della petizione in latino – ἐδόθη π[ρ]ὸ η καλ(ανδῶν) Ὀκτωβρίω[v] Τούσκω καὶ Βάσσω ὑπάτοις – e della *subscriptio* con la data che era già in greco, (ἔτους) ς Θῶθ κζ, ἐκ τοῦ διατάγμα[τος ἀνέγγων. κόλ(λημα) δ, τ(όμος) εἶς. La data (latina) di presentazione e la data (greca) della *subscriptio* coincidono (24 settembre). Il documento è nel suo complesso una copia – realizzata apparentemente da non più di tre mani che si avvicendano per scrivere le sezioni in latino e greco: convincente è la ricostruzione di Haensch (1994), p. 529 n. 22, che spiega che l'esemplare con le due versioni della petizione (di due diverse mani) poteva essere precedente al disbrigo, e che successivamente una 3^a mano di un altro collaboratore poteva aver ag-

¹⁹⁴ Su questo documento cfr. Haensch (1994), p. 525 e p. 529 n. 22.

giunto negli spazi vuoti sia la copia della *subscriptio* sia la sua traduzione.

PSI Congr. XX 13 rr. 5-22, 260/261^P, Ossirinchi, al prefetto (copia in petizione allo stratego) (richiesta di esonero da liturgie, per età avanzata): la *hypographe* del prefetto riportata in copia (completa di data e note di registrazione) e comunicata allo stratego è, r. 21 e ss., ἔτους πρώ[του ± 26] οὐ λειτουργήσαι τῷ σώματι. κολ(λημάτων) λη τό(μου) .[. L'editore fa notare come sia raro un simile pronunciamento 'sostanziale' del prefetto all'interno della *hypographe*, che invece di un semplice rinvio formale allo stratego specifica chiaramente che il petente non deve essere nominato a liturgie di tipo fisico¹⁹⁵. Pubblicata poco prima del contributo di Haensch (1994), questa testimonianza rientra nel tipo 'B', cioè una copia di *hypographe* riportata in copia in altro documento.

P.Oxy. XXXIV 2710, 261^P, Ossirinco, al prefetto (richiesta di nomina di tutore) (traduzione di richiesta in latino): al r. 1 ci sono resti di quella che poteva essere la traduzione in greco della *subscriptio* in latino a una richiesta di *datio tutoris*, seguiti da ben riconoscibili note di registrazione con riferimento al *tomos*. Al r. 2 ἐρμηνεία τῶν Ἑρω[ματικ]ῶν introduce la versione greca della petizione.

P.Oxy. XII 1467, 263^P, Ossirinco, al prefetto (notifica di acquisizione dello *ius liberorum trium*, con richiesta di registrazione¹⁹⁶): il documento è una copia successiva al disbrigo; dopo la richiesta e la sottoscrizione della petente, seguono una data in formato breve (probabilmente relativa al disbrigo) e al r. 30 la nota di approvazione ἔσται σο[ῦ] τὰ βιβλία ἐν τῇ [τάξει].

P.Oxy. XII 1558, 267^P, Ossirinchi, al prefetto(?): è la fine frammentaria di una petizione di un uomo, Serenus alias Sarapion (r. 8), nella quale era riportata una petizione presentata da una donna, Dionisia (r. 5). Rimangono resti di due *hypographai*, la prima delle quali è probabilmente la *hypographe* ricevuta dalla petizione di Dionisia, la seconda quella ricevuta da Aurelius Serenus, probabilmente ricopiata su un esemplare della petizione dopo il disbrigo. Il testo dei rr. 5-9 nell'*ed.pr.* è:] Διονυσία ἐπιδέδωκα. (ἔτους) τὸ Τῶβι η. | [± ? (m. 2)

¹⁹⁵ Una simile risposta sostanziale a una petizione ipotizza Foti Talamanca (1979), p. 196 n. 415 per P.Wisc. I 3, dove però la disposizione del prefetto (lo stesso Mussius Emilianus di PSI Congr. XX 13) non è riportata testualmente, e dove si dichiara soltanto di poterla citare e presentare in copia. Quindi la procedura potrebbe aver previsto diverse fasi.

¹⁹⁶ Cfr. Haensch (1994), p. 506 e p. 525: la *subscriptio* afferma solo che la richiesta viene registrata. Sull'interpretazione complessiva delle finalità di questo documento e delle implicazioni legali e sociali cfr. Kelly (2017).

ἔντευξι]ίν σου τοῖς βιβλιοφύλαξι φανεράν | [± ? πρὸς τ]ὸ μηδὲν ἐπὶ περιγραφῇ τοῦ ἱερωτάτου | [ταμείου γενέσθαι. ± ? Ῥωμ]αῖκά. κόλ(λημα) β. (m. 3) Αὐρήλ(ιος) Σερήνος ὁ καὶ Σαραπίων ἐπιδ(έδοκα). | ±? (m. 4?) τ]ῶ δι' ἐναντίας μέρει δικάζοντί μοι ἔντυχε. Crea dubbi la successione di così tante mani che ricopierebbero in diversi momenti un documento che doveva essere solo un duplicato con la successiva ricopiatura dell'ultima *hypographe*: se davvero al r. 6 fosse intervenuta una mano diversa per ricopiare anche la prima *hypographe* della prima petizione, bisognerebbe supporre che poi a quello stesso esemplare fossero state aggiunte una nuova intestazione o almeno una nota esplicativa in alto (per chiarire la natura di ciò che veniva ulteriormente ricopiato ai rr. 8-9) e una nuova dichiarazione di presentazione in basso, e che poi su quello stesso documento fosse stata ricopiata una nuova *hypographe*. Come già notato brevemente da Foti Talamanca¹⁹⁷ nel discutere questo caso, la prima *hypographe* ai rr. 6-8 sarebbe dovuta essere stata scritta dalla mano che ha redatto il corpo della presente istanza presentata da Aurelius Serenus alias Sarapion. Su una immagine del papiro¹⁹⁸ ho potuto ora trovare la conferma che le mani di scrittura riconoscibili sul papiro possono essere ridotte a due o perfino a una sola: la prima mano scrive fino al numero di *kollema* al r. 8 (dove, tra l'altro, la cifra è κ̄ piuttosto che β, quindi si tratta del *kollema* 20 invece che 2); poi la dichiarazione di consegna della presente petizione è scritta con lettere più piccole e serrate, ma con forme non nettamente differenti, e stesse dimensioni hanno le lettere della *hypographe* ricopiata al r. 9: questa può essere vergata dalla stessa mano della dichiarazione di consegna al r. 8, ma, a parte le dimensioni leggermente ridotte, non ha forme molto dissimili dalla scrittura della 1ª mano. Non si può escludere che una sola mano abbia ricopiato tutto il testo – verosimilmente una copia realizzata per promemoria¹⁹⁹ –, anche in diversi momenti e comunque riducendo il modulo delle lettere negli ultimi due righe. Un ulteriore elemento da tenere presente è che la grafia della sottoscrizione di Aurelius Serenus in P.Oxy. XIV 1633²⁰⁰, 35-36 (offerta di acquisto del 275^p) appare nettamente diversa da quella di P.Oxy. XII 1558, 8: una conferma che quest'ultima era stata ricopiata da un'altra persona. Per Ῥωμ]αῖκά al r. 8 cfr. SB XVI 12994 = P.Mich. XIV 675, r. 26: quale tipo di annotazione in latino era

¹⁹⁷ Foti Talamanca (1979), p. 259, n. 615.

¹⁹⁸ Per l'invio di una riproduzione digitale ringrazio Ian Trumble, *Curator* della sezione *Archaeology, Egyptology and World Cultures* presso Bolton Library and Museum, dove il papiro è attualmente conservato.

¹⁹⁹ Grazie alla foto che mi è stata fornita posso anche osservare che al r. 9 la parola ἐναντίας fu scritta in modo vistosamente 'spezzato' (ἐναντί-ας con una separazione di poco meno che 1 cm) per saltare una lunga frattura che quindi era già presente sul papiro: una conferma che questo documento non doveva esser stato realizzato per essere presentato in contesti ufficiali.

²⁰⁰ La foto di P.Oxy. XIV 1633 è disponibile sul sito online della *British Library*.

‘a monte’ di questa registrazione in greco? Cfr. Thomas (2007a), p. 206 «Most probably this was either the prefect’s authorisation or confirmation of the genuineness of the *subscriptio* by a clerk in his office»: di queste due ipotesi, la seconda pare la più probabile, sulla base del confronto con *recognovi* in P.Vet. Aelii 10, *legi* in P.Euphr. 1, ecc. In Egitto il possibile testo originario latino di queste annotazioni cui si accenna in SB XVI 12994 e P.Oxy. XII 1558 con Ῥωμαϊκά può essere esemplificato, oltre che da P.Vet.Aelii 10, dalle richieste di *agnitio bonorum possessionis* e dalle relative *subscriptiones* di disbrigo, per le quali uno specifico confronto presento *supra*, p. 925 e ss.

P.Wisc. I 2, 272^p, Naukratis (residenza del petente), allo stratego dell’Arsinoite, con copia di petizione al prefetto (protesta contro assegnazione indebita di liturgia): cfr. Haensch (1994), p. 525; in copia si riporta una petizione al prefetto dove era citata una precedente *hypographe*, rr. 21-24 – per le integrazioni cfr. Rea (1969) = BL VI 69, e Bastianini (1978) –, καὶ ἐπένευσας τῆ ἔμῃ ἀξιώσει ὑπογράψας (?) μοι οὕτως (ἔτους) β[// (?)]. [± ? κατὰ τὰ θεῖως(?) δη]γορευμένα περὶ τῶν [± ? τοῖς δικαί]οις χρῆσθαι δύνασ[α]ι²⁰¹, e ai rr. 36-38 viene ricopiata l’ultima *hypographe*, (ἔτους) γ// Μεσορῆ [giorno. ἢ πρότερόν σοι ἔδωκα (?) ὑπογρα]φῆ χρῆσθαι δύνα[σαι τοῖς δικαίοις(?) ± ?]|κόλ(λημα) α τόμο(ς) α. ἕως τ[ούτου τὸ βιβλίδιον καὶ(?) ἢ (ἱερά?) ὑπογρα]φή.

P.Oxy. XL 2923 r. 8 e ss., 272^p, Ossirinco, al prefetto (copia in petizione allo stratego) (argomento incerto: liturgie e distribuzione di cereali?): non è conservata la *hypographe* di cui era annunciata la copia ai rr. 6-7, ... καὶ ἤς ἔτυχον ὑπ’ αὐτοῦ ὑπογραφῆς τὸ ἀντίγραφον οὕτω[ς ἔ]χει.

P.Mich. IX 530, 277/278^p o prima, Karanis, al prefetto? (protesta contro assegnazione indebita di liturgia): si chiedeva di dare ordini allo stratego (genericamente) e la *hypographe* dà l’assenso, ai rr. 28-29 (tutti scritta da una 3^a mano) (ἔτους) γ Παχῶν α. πρόσιθι τῷ στρατηγῷ τοῦ δικαίου φροντιοῦντι²⁰², e di seguito κό(λλημα) ν τόμο(ς) γ. Sul *verso*, ancora scritto dalla 3^a mano²⁰³, βιβλίδι[ον καὶ] δίκη τοῦ [± ?]²⁰⁴.

²⁰¹ Per l’espressione in simili *hypographai* cfr. BGU II 614, 18-19 e P.Oxy. II 237, V.38.

²⁰² Sul verbo cfr. Kelly (2011), p. 115 e n. 163 e p. 117: «This verb conveys a richer set of meanings than the English ‘take care’: it refers to giving thoughtful reflection and consideration and then acting with care and attention».

²⁰³ Cfr. Mascellari (2016b), p. 378.

²⁰⁴ Haensch (1994) non commenta questa annotazione sul *verso*, pur registrandola nel suo repertorio (p. 541): dobbiamo pensare che questa fosse una copia personale con ricopiate poi disposizioni del prefetto e note di registrazione, e utilizzata per essere conservata dal petente o per essere inviata allo stratego. Haensch inquadrava il documento nel tipo ‘E’, ma secondo i suoi

P.Sakaon 36 = P.Ryl. II 114, ca. 280^p, Thraso (Arsinoite), al prefetto (appropriazione indebita di un gregge): rr. 34-36, scritti da una 2^a mano [± 11]θ̄. πρὸς τὸ τοῖς φόροις χρήσιμον | [± 11] κατὰ τὸ δικαιοῦτατον δοκιμάσει ὁ κράτιστος | [ἐπιστράτηγος]. κόλλημα ξθ τόμ(ου) α. Si tratta di un esemplare di petizione integrato in un momento successivo con copia della *hypographe* (completa di data); conseguentemente Haensch (1994), p. 526 registra la testimonianza come tipo 'C'.

P.Sakaon 37 rr. 7-20 = P.Thead. 18 rr. 7-20, 283^p, Thraso (Arsinoite), al prefetto (copia in petizione allo stratego) (controversia tra eredi su tasse per un terreno): alla copia della petizione al prefetto seguono, in copia, la data (della *hypographe*) in formato breve e la *hypographe*, con le relative note di registrazione: rr. 19-20, ἔτους δευτερον (l. δευτέρου), Ἄθῆρ ε. τὴν τῶν τελεσμάτων ἀπαίτησιν [± 20 στρ]ατηγῶ τη κόλλ(η)μα λη τό(μου) α.

P.Nekr. 19 = SB III 7206 (framm.), 284^p, Oasis Magna, al prefetto (impedimenti nell'attività dei *nekrotaphoi*): è possibile che nelle lacune tra i rr. 14 e 16 potesse essere esplicitamente espresso l'auspicio di ottenere una *hypographe* dal prefetto (cfr. per esempio pochi anni dopo la richiesta in P.Oxy. LXXIX 5210). In ogni caso questa copia poi riporta la *hypographe* (datata) ottenuta dopo la presentazione della petizione, con l'aggiunta dei numeri di registrazione: ai rr. 22-26 (ἔτους) β' Φαμενωθ ιᾱ. εἴ τινα καταλάβοι ὁ δι[α]κείμενος ἐν τῇ Ἰβιτῶν πόλει [] ὅς ἑκατόντ[αρ]χος ὧν προφέρεσθε, φ[ρ]οντίσι ἐπ' ἐμὲ ἀνοῖσαι²⁰⁵. κόλλ(η)μα πη τό[μ]ου β'. Il contenuto di questa *hypographe* sembra implicare che il centurione in questo frangente dovesse limitarsi a eseguire una procedura di polizia. Il commento introduttivo all'edizione di P.Nekr. 19, «The text is written in one hand, with the fibres, throughout, including the subscription of

criteri di classificazione questa dovrebbe quindi essere una testimonianza del tipo 'C', cfr. Mascallari (2016b) p. 378. Il fatto che la sottoscrizione del petente sia vergata in originale da una 2^a mano non deve portare a concludere che si tratti di un documento effettivamente presentato: a volte più duplicati di una petizione venivano fin dall'inizio sottoscritti, e alcuni potevano rimanere conservati dai petenti o dai loro rappresentanti, cfr. *supra*, p. 1011 n. 8. Parsons in CR 24 (1974) p. 148 ipotizzava la correzione βιβλίδι[ον δ]ιοικητοῦ [, ma osservando la foto del papiro, dove si vede του nettamente distanziato dalle lettere precedenti, la trascrizione dell'*ed.pr.* sembra da preferire, cfr. Mascallari (2016b) p. 378. Un frammento di papiro originariamente inventariato con lo stesso numero 6240 nella collezione della University of Michigan (forse perché fu trovato insieme) non fa in realtà parte di P.Mich. IX 530: per distinguere i due documenti, la petizione è ora identificata come inv. 6240a, l'altro papiro è inv. 6240b. Non ci sono attualmente altri frammenti di P.Mich. IX 530 non pubblicati (ringrazio Monica Tsuneishi per le informazioni sui due papiri).

²⁰⁵ ἀνοῖσαι pap.

the prefect and the official record location; it is thus a copy of a returned petition», sembra suggerire che un esemplare della petizione potesse essere stato restituito ai petenti con l'aggiunta delle note di disbrigo; ma in realtà non ci sono testimonianze che in quest'epoca fosse adottata una tale procedura: questa copia sarà stata ottenuta a partire da un esemplare conservato dai petenti (completo di sottoscrizione nella forma di dichiarazione di consegna, probabilmente nell'esemplare vergata in originale come nel duplicato identico effettivamente presentato) con l'aggiunta di tutte le informazioni sul disbrigo, che potevano essere state ricopiate già nell'esemplare originario, come in P.Mich. IX 530 (277/278^p o prima).

P.Nekr. 20, 284^p(?), Oasis Magna, al prefetto(?) (impedimenti nell'attività dei *nekrotaphoi*?): ai rr. 9-10 del frammento ci sono resti di una data in formato breve (senza dubbio connessa alla *hypographe*) e i resti della *hypographe* e dei relativi numeri di registrazione: (ἔτους) β' [Ἐπει]φ̄ [.] . v . . . ο . [± ?] | τὴν β[ί]αν κωλ[ῶ]σαι. κόλ(λημα) ἰ [τόμ(ου) . .].

SB XVIII 13932 = P.Oxy. XXII 2343, 287^p, Ossirinco, al prefetto (protesta contro nomina a liturgia): la petizione e la *hypographe* sono riportate in copia (rr. 3-15) all'interno di una sorta di dossier; dopo molti vani tentativi con udienze e petizioni l'istante chiede al prefetto una nuova udienza; riceve una *hypographe* datata con note di registrazione, nella quale il prefetto indica di presentare una nuova istanza²⁰⁶: rr. 14-15 εἰ παραγραφῆ μ. [ca. 11 παρ]ήγγειλας . . . ²⁰⁷ προστάγματος ἔντυχέ μοι ἐπὶ [τῶν ὑπομ]νημά[τ]ω[v]. κολ(λήματος) πατό(μου) α. Sul significato di ἐπὶ [τῶν ὑπομ]νημά[τ]ω[v] in questo contesto, cfr. Foti Talamanca (1979), p. 242 n. 562, secondo la quale l'espressione equivarrebbe in questo periodo alla locuzione πρὸ βήματος di altre *hypographai* più antiche – accostamento già proposto da Parsons in nota a P.Oxy. XLII 3017, 5 – e cfr., con interpretazione analoga, la nota al testo nella riedizione di R. Coles, che intende “on the record” o “on my minutes”, con riferimento alla corte di giustizia del prefetto dove le parole dell'istante verrebbero verbalizzate.

SB XVI 13059 rr. 20-21, 290^p, Karanis, al prefetto (argomento incerto): originariamente il papiro conteneva una copia autenticata di petizione al prefetto con *subscriptio* (cfr. r. 19) riportata in altro documento (r. 6 e ss., una petizione allo stratego? Cfr. Bastianini in P.Horak 13, p. 67 e s.), a sua volta forse

²⁰⁶ Cfr. anche *supra*, p. 769, n. 48.

²⁰⁷ Foti Talamanca (1979), p. 243 n. 564 ipotizza ἐκ τοῦ προστάγματος.

riportato in un più ampio dossier. Della petizione al prefetto rimane ora solo l'indirizzo²⁰⁸. Come introduzione alla copia della petizione autenticata al prefetto, si chiariva (rr. 7-10) οὐ ἐποιήσατο [ἐκ]σφρα[γίς]ματο[ς ἐ]φ' οὐ ἐπέδ[ωκ]ε Τιτίω Ὀνωράτῳ [τῷ] διαση[μο]τάτῳ ἐπάρχῳ Αἰγύπτου β[ιβλ]ειδίων σὺν τῇ δο[θε]ί[σ]η μοι ὑπ[ο]γραφή σὺν καὶ το[ῖς] τῶν σφραγ[ισάν]των ὀνόμα[σ]ι τὸ ἀντίγραφο[ν] οἷτως ἔχε[ι]. Vale a dire che si spiegava nei dettagli e molto chiaramente – a scampo di equivoci – che la copia riprodotta corrispondeva alla copia autenticata tramite testimoni²⁰⁹. Ai rr. 14-19 ὁ ἐν τῷ βιβλ[ιδ]ί[ω] ἐγγε[γραμμέ]νος ἐξ]ειληφέν[αι καὶ προσ]αντιβεβλ[ηκέν]αι [ἐκ] τ[ε]ύχου[ς] συγκ[ολλησ]ίμω[ν] βιβ[λιδ]ίων ἐπιδο[θέν]των Τιτίω Ὀνωράτῳ τῷ δια[σημο]τάτῳ ἡγεμόν[ι] [προ]τ[ε]θέντων ἐν τῷ Σεβασ[τ]ίῳ τὸ ὑπ[ο]κειμ[ε]νον ± ?] | [± ?] β[ιβλ]ιδίων σὺν τῇ ὑπογ[ραφῇ] ἔστι δ[έ]. Sull'esposizione delle petizioni in particolari luoghi pubblici, cfr. anche *supra*, introd. al capitolo.

SB XXVI 16426, 291/292^p o dopo, prov. inc., al prefetto? (riguarda problemi di allestimento di un'imbarcazione): ai r. 11-13 era riportata una precedente *hypographe*, con riferimento a *kollema* e *tomos* di registrazione, nella quale si disponeva di farsi dare l'imbarcazione (non conosciamo i dettagli): οὔτως ἔτους ὀγδούου καὶ ἔτους | [± ?] σθαι τὸ πλοῖον τοῖς προσήκουσι | [± ?] . τα αἴτησον. κ[ολλη]ματος) νθ' τόμου) α' κα. [± ?]. Nella nuova *hypographe* (con note di registrazione, frammentaria), trascritta da una 2^a mano, in risposta a questa petizione si prescrive che "l'attrezzatura della nave sia controllata": rr. 24-26 [2^a m. Παῦ]νι η' | [± ?] πλοίου ἐπισκευὴ ἐπισκέπεται || [± ?] α'.

PSI IV 298, ca. 292-293^p, Ossirinco, al prefetto (controversie su un contratto riguardante la navigazione, e violenze): dopo il saluto segue la dichiarazione di consegna (2^a mano), e ai rr. 29-30 la *hypographe*, con annotazione delle informazioni sull'affissione del documento, ricopiata da una persona che potrebbe anche essere la stessa che aveva vergato il corpo del documento, mentre l'*ed.pr.* la riteneva di una 3^a mano²¹⁰: al r. 29 l'*ed.pr.* riporta] .ς ἐγκλημα . [. .] εις ἔντυχέ μοι²¹¹. Al r. 30 l'*ed.pr.* trascriveva] ἐτέθη ἐν τῷ α . . . ω. Queste parole,

²⁰⁸ Edizione e commento in Hanson (1984).

²⁰⁹ Cfr. Haensch (1994), p. 503.

²¹⁰ Una foto è disponibile in rete (*PSIonline*). Oltre all'aspetto complessivo (cfr. la forma di α, ε, μ, υ), cfr. in particolare il secondo *epsilon* di πρ[ο]τετέθη al r. 30 con il secondo *epsilon* di ἡμέτερα al r. 10 e con quello di παρέξομαι al r. 16.

²¹¹ Incertezza rimane sull'interpretazione delle tracce prima di ἔντυχε e sull'integrazione della lacuna. Una attraente ipotesi suggeritami da Guido Bastianini e adatta allo spazio disponibile sarebbe ἐγκλημα τ[ὶ] [ἐ]χ[ε]ις, con in lacuna l'introduzione di una protasi: è possibile in effetti che si trattasse del tipo di *hypographe* in cui il prefetto esplicitava una (banale) condizione per la prosecuzione del ricorso, cfr. per esempio P.Würzb. 9 r. 73, BGU II 614 r. 12; ma ciò sarebbe

che registravano il riferimento al luogo di esposizione della petizione²¹², dovevano essere le ultime scritte sul papiro: il rigo si conclude molto più a sinistra del rigo superiore, lasciando fino al margine destro uno spazio bianco di circa 5 cm rimasto perfettamente conservato, come si può verificare nella foto disponibile online e come ho potuto verificare anche sull'originale²¹³. Dopo BL I 395 il testo che è diventato di riferimento è $\rho\rho\omega\text{]}\epsilon\tau\acute{\epsilon}\theta\eta\ \acute{\epsilon}\nu\ \tau\hat{\omega}\ \alpha\upsilon\tau\hat{\omega}$ (sottinteso $\tau\acute{\omicron}\pi\omega$): l'ipotesi di correzione era presentata in *Revue Égyptologique N.S.* 1 (1919), p. 123 da Pierre Jouguet, il quale su questo punto aveva interloquuto con Girolamo Vitelli. Le relative considerazioni di quest'ultimo sono visibili, manoscritte, su una delle copie del volume PSI IV presso l'Istituto Papirologico di Firenze: egli escludeva di poter leggere $\acute{\epsilon}\nu\ \tau\hat{\omega}\ \alpha\acute{\iota}\theta\rho\acute{\iota}\omega$ come primariamente ipotizzato da Jouguet²¹⁴, e dubitativamente leggeva a fine rigo $\alpha\upsilon\tau\hat{\omega}$, che è la lettura citata in ultima istanza da Jouguet. Ma, osservando ora il papiro, anche $\alpha\upsilon\tau\hat{\omega}$ mi pare da scartare: le tracce visibili non si adattano a quell'ipotesi di lettura, e il testo originario doveva sicuramente essere un po' più lungo; né $\alpha\upsilon\tau\hat{\omega}$ sarebbe convincente a livello contenutistico, perché bisognerebbe presupporre che in modo inconsueto il luogo fosse già citato prima, nel testo ora in lacuna della *hypographe* prefettizia²¹⁵. Ritengo che il testo visibile corrisponda meglio a $\rho\rho\omega\text{]}\epsilon\tau\acute{\epsilon}\theta\eta\ \acute{\epsilon}\nu\ \tau\hat{\omega}\ \mu\ . . . \omega$: il *my* sarebbe molto simile a molti altri vergati nel resto del documento dalla 1ª mano – che ritengo possa aver annotato anche le informazioni di disbrigo –, tracciato senza staccare il calamo dal foglio e con due piccoli occhielli al posto delle cuspidi

difficilmente conciliabile con la prescrizione $\acute{\epsilon}\nu\tau\upsilon\chi\acute{\epsilon}\ \mu\omicron\iota$, a meno che non venisse prima concesso di rivolgersi ad altro ufficiale, e poi si aggiungesse di rivolgersi di nuovo al prefetto nel caso rimanessero motivi di lagnanza. Si deve anche tenere presente che $\acute{\epsilon}\gamma\kappa\lambda\eta\mu\alpha$ indica nei papiri frequentemente un ricorso alla giustizia, un reclamo scritto, l'atto della lagnanza, più spesso che un 'motivo di lagnanza'.

²¹² Per un elenco delle attestazioni di luoghi utilizzati per l'esposizione delle petizioni, cfr. *supra*, introd. al capitolo.

²¹³ L'immagine è disponibile nel sito *PSionline*. Il papiro è conservato alla Biblioteca Laurenziana di Firenze. Ringrazio Rosario Pintaudi per l'ausilio datomi per l'esame dell'originale.

²¹⁴ In ogni caso bisogna ricordare che l'identificazione del significato del termine $\alpha\acute{\iota}\theta\rho\acute{\iota}\omega$ in ambito architettonico è discussa: cfr. recentemente Daniel (2010), pp. 123-147 e le considerazioni aggiuntive nella recensione di G. Husson al volume di R. Daniel, in *CdÉ* 87 (2012), fasc. 173 pp. 163-164. Del termine $\acute{\alpha}\tau\rho\acute{\iota}\omega$ invece, che è la traslitterazione del latino *atrium* e che ne è il vero corrispondente, sono rarissime le sicure attestazioni nei papiri (da distinguere rispetto alle errate rese ortografiche di $\alpha\acute{\iota}\theta\rho\acute{\iota}\omega$): in P.Fouad I 21, 4 ($\acute{\epsilon}\nu\ \tau\hat{\omega}\ \mu\epsilon\gamma\acute{\alpha}\lambda\omega\ \acute{\alpha}\tau\rho\acute{\iota}\omega\iota, \acute{\epsilon}\pi\iota\ \beta\acute{\eta}\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$) e SB V 8247, 15 ($\acute{\epsilon}\nu\ \tau\hat{\omega}\ \acute{\alpha}\tau\rho\acute{\epsilon}\iota\omega$) (verbali d'udienza) indica effettivamente il luogo scelto come sede del tribunale in Alessandria: su questo e altri luoghi dove veniva amministrata la giustizia nell'Egitto romano cfr. Capponi (2010), part. pp. 258-261. Le tracce in PSI IV 298 non sono in effetti compatibili né con $\alpha\acute{\iota}\theta\rho\acute{\iota}\omega$ né con $\acute{\alpha}\tau\rho\acute{\iota}\omega$.

²¹⁵ A meno che chi scriveva non stesse annotando informazioni solo a scopo di promemoria personale con rimandi a informazioni esterne al presente documento, ma in assenza di indicazioni al riguardo o di paralleli dobbiamo tenere da parte l'ipotesi.

superiori. Le lettere tra μ e ω , sono però difficili da quantificare con esattezza: se il secondo occhietto appartiene effettivamente a *my*, le lettere possono essere da un minimo di due a un massimo di quattro, ma non è facile valutare se e quanto le fibre prima dell'*omega* finale si siano dilatate e quindi quanto spazio originariamente ci fosse sul papiro. Per ora non sono arrivato a un'interpretazione convincente di questa parola²¹⁶. Un'ipotesi di lettura suggestiva che sarebbe compatibile con le tracce visibili ma che non è supportata da precisi paralleli sarebbe ΜΟΥΣΕΙΩ (l. Μουσεῖω): sarebbe l'unica notizia dell'esposizione di responsi giudiziari nel complesso del Mouseion, ma non sarebbe da escludere a priori l'idea dell'affissione di simili documenti in un luogo così simbolico, conveniente per la sua posizione centrale ad Alessandria, e che sicuramente possedeva cortili porticati adatti all'esposizione delle petizioni²¹⁷. Il punto è che un'attestazione del Mouseion nel 292-293^p sarebbe un'informazione non di poco conto e allo stato attuale sorprendente, perché non rimangono sicure testimonianze dell'esistenza del Mouseion successive alle distruzioni del quartiere Brucheion che le fonti collocano intorno al 272^p. Recentemente infatti C. Schiano²¹⁸ ha argomentato in modo convincente che la notizia in Suda Θ 205 dell'affiliazione al Museo di Teone di Alessandria, il matematico padre di Ipazia attivo nella seconda metà del IV^p, può essere frutto di una confusione con un altro Teone da parte del compilatore²¹⁹. Ma la ricostruzione degli edifici del quartiere e la permanenza dell'istituzione del Mouseion dalla

²¹⁶ Quanto rimane visibile non è compatibile con la lettura Ἀδριανεῖω ο, meglio, Ἀδριαν(ε)ῖω, che pure farebbe pensare a un luogo, lo Hadrianeion di Ossirinco (la città del postulante di PSI IV 298), il cui complesso veniva normalmente destinato anche a funzioni civili e giudiziarie (cfr. Calderini, *Diz.geogr.* Suppl. 3 p. 113) e quindi poteva ragionevolmente essere compatibile con l'affissione di documenti legati a quelle attività: come detto, la prima lettera è con tutta probabilità un *my*, e senza dubbio, nel caso si ammettesse *alpha* iniziale, non sarebbe possibile leggere $\delta\pi$ nelle tracce seguenti.

²¹⁷ Sul Mouseion e in particolare sull'edificio e la sua storia cfr. *RE* XVI.1 coll. 804-807 e 811-819; Calderini, *Diz.geogr.* I.1 pp. 128-130 e, a proposito della biblioteca, p. 103.

²¹⁸ Schiano (2002).

²¹⁹ Lo stesso Schiano discute le attestazioni del Museo prima della fine del III^p: ritiene giustamente che varie altre allusioni indirette nelle fonti non possano di per sé dimostrare che l'istituzione ancora esistesse nei secoli successivi, e considera altresì abbastanza probante che le attestazioni papirologiche del Museo si arrestino in corrispondenza degli anni '70 del III^p. Su quest'ultimo punto tuttavia bisogna essere cauti: senza dubbio ciò può essere legato agli sconvolgimenti materiali e politici di Alessandria per gli eventi di quegli anni, ma le citazioni del Museo nei papiri, discretamente abbondanti prima e assenti dopo, erano tutte legate alla menzione di persone che portavano il titolo *onorifico* di φιλόσοφοι, che godevano di particolari privilegi e che in epoche precedenti alla fine del III^p erano regolarmente designati come τῶν ἐν τῷ Μουσεῖω σπουδάζοντων ἀτελῶν o più semplicemente come ἀπὸ Μουσειῶν – su queste figure cfr. Lewis (1963) e Lewis (1981c) –: un eventuale cambio di orientamento nella gestione di privilegi concessi a certe persone dotate di titoli che già nel III^p erano 'residuali' non deve far escludere il tentativo di ricostruire o riparare il Museo o rifondare l'istituzione.

fine del III^P alla fine del IV^P resta comunque una possibilità da valutare al di là del silenzio delle fonti²²⁰. Detto questo, e presa in considerazione un'eventualità suggestiva partendo da ciò che suggeriscono le esigue tracce visibili sul papiro, in attesa di nuove proposte o nuovi dati la trascrizione di PSI IV 298, 30 può cautamente rimanere προ]ετέθη ἐν τῷ μ. . . . ω.

P.Oxy. LXXIX 5210, 298/299^P, Ossirinco, al prefetto (richiesta di esenzione da liturgie): ai rr. 17 e ss. è esplicitamente richiesta una *hypographe* dal prefetto, evidentemente per far valere i propri diritti in altre sedi (nella petizione non vengono comunque raccontati soprusi già subiti): δέ[ομ]αὶ ὄν ἄνθρωπος μέτριος καὶ ἀξιῶ, εἴ σου δοκεῖ τῇ τύχῃ, [ca. 14] . ου ἐ[π' ἀμ]φοτέροις τούτοις μοι ἐπινεῦσαι καὶ δι' ἱεράς σου ὑπογ[ραφῆς] κελεῦσαι ἔχ[ειν] με τὸ ἀπαρνεῶχλητον...

P.Oxy. XLVI 3302, 300/301^P, Ossirinco, al prefetto (estorsioni di esattori): vengono ricordati precedenti ricorsi, con conseguenti giudizi e ordini, ai rr. 8-10 ... καὶ προστάξεις ἐφοίτησαν δι' ἀποφάσεων καὶ ὑπογραφῶν ἀλλὰ μὴν καὶ διαδικασιῶν γεγενημένον ὑπὸ τῶν ὑπὸ τῆς ἡγεμονίας δοθέντων κατὰ καιρὸν δικαστῶν... Nella richiesta ai rr. 17-20 διὸ ἀξιῶ] εἴ σου δοκεῖ τῇ τύχῃ **προστάξει δι' ὑπογραφῆς** τὸν στρατηγὸν μηδ[ὲν] ἄτοπον ἐπιτ[ρέπειν] γείνεσθαι κατ' ἐμοῦ ὑπὸ τῶν πρακτῆρων... Ai rr. 25-27 seguono, lacunosi, i resti di una data, probabilmente di una *hypographe* al r. 26, e delle annotazioni di archiviazione della petizione. Sebbene di formato più grande (cfr. foto online) questi tre righe furono scritti dalla stessa mano del corpo della petizione:

ἔτους [ιζ] καὶ ις (ἔτους) . [± ?]

εἴ τις [. . .] . εἴγνυτο κ. . . [± ?]

κολ[(λήματος) .] τόμ(ου) [± ?]

P.Nekr. 27, III^P, Oasis Magna, dest. inc. (disputa su proprietà ereditata): il testo è lacunoso all'inizio e alla fine, ma si chiedeva esplicitamente un intervento con una *hypographe*; il destinatario poteva ovviamente essere il prefetto o un altro alto funzionario; rr. 11-14 ... καὶ κελε[ύ]σαι (σε) **δι' ὑπογραφῆ[ς]** βοήθειάν τινα ὑπο[τα]χθῆναι μοι [ἀ]φ' ἧς δύναμαι τὰ μητρῶα [ἀ]γαλαβ[ε]ίν.

P.Ross.Georg. V 24 rr. 1-6 e **P.Ross.Georg. V 24**, III^P, Memphites(?), dest. inc. (argomento incerto): dopo i resti dei righe conclusivi di una petizione che era riportata in copia, al r. 7 c'è una data in formato breve, seguita subito dall'inizio di un'altra frase (ἔτους) γ Παχῶν κβ. ἐὰν [, e al rigo sottostante

²²⁰ Recentemente Rohmann (2016), pp. 238-250 ha argomentato a favore della permanenza del Museo nel IV^P, ma tralascia completamente il lucido contributo di Schiano (2002).

proseguiva il testo della petizione ‘contenitore’, con] ἐπεὶ οὖν κύριε ecc. Ritengo assai probabile che la frase che iniziava al r. 7 fosse la copia di una *hypographe*, preceduta dalla relativa data di disbrigo, ottenuta dall’alto funzionario cui era diretta la petizione riportata in copia²²¹.

P.Oxy. LXIII 4364, III^p ex.-IV^p in., Ossirinco, a un alto funzionario (argomento incerto): dopo i resti della richiesta segue (2^a mano) la dichiarazione di consegna, e (3^a mano) una *hypographe* che cita uno stratego o, meno probabilmente, un epistratego, con note di registrazione: rr. 8-9 σ]γαγωνιείται σοι πρὸς τὰ [± 17 σ]τρατηγος. κόλ(λημα)²²² σλγ, τόμ(ου).̄. Pubblicato nel 1996, questo caso è da aggiungere alle attestazioni di numeri di *kollema* e *tomos* elencati da Haensch (1994), pp. 544-546.

²²¹ Per una *hypographe* che inizia con ἐάν cfr. P.Mich. IX 534, 7 (156^p, Karanis; dest. inc.) dove si considera l’eventualità che la controparte non si presenti quando riconvocata, con le conseguenti istruzioni.

²²² L’*ed.pr.* scioglieva come κολ(λημάτων), ma, come inteso in edizioni di altri documenti, in questo tipo di annotazione della cosiddetta ‘fase IV’ era indicato il numero del singolo *kollema* nella serie di petizioni disbrigate, non un numero complessivo di *kollemata* (e quindi petizioni) disbrigate.

Altre annotazioni di funzionari e impiegati

Per note dei funzionari intendo sia le formule di trasmissione, collocate in fondo al testo o sul *verso*, le quali a volte includono ordini che acconsentono alle richieste dei postulanti, o anche piccoli riassunti della questione esposta nel racconto, che in epoca romana sono molto rari: per le petizioni della prima epoca tolemaica che riassumevano in due o tre parole l'argomento o che contenevano altri tipi di note degli uffici cfr. Di Bitonto (1967), p. 56 e s., Di Bitonto (1968), pp. 105-107¹.

P.Ryl. II 118, 16/15^a, Arsinoite, all'*exegetes*; sul *verso* c'è la nota di inoltro del documento al funzionario già citato al rigo 13: τῶι τὸ ἐνκύκ(λιον) | ιε (ἔτους) | πραγματευομ(ένῳ).

BGU IV 1060, 14^a(?) o epoca tolemaica, Busiris, ipostratego(?); la nota è in fondo dopo il saluto: γρ(άψον)(?)² Θέωνι ἀρχεφ(όδῳ) τὸν ἀφωρικ(ότα) τὸ ἔδαφος κατανη(σαι) (ἔτους) ις Φ(αμεν)ὠθ θ[−]

I seguenti tre documenti provengono dallo stesso τόμος συγκολλέσιμος e sembra che oltre all'inoltro all'ufficiale di villaggio in fondo al testo riportassero anche delle note di archiviazione, molto simili per SB XIV 11274 e SB XVIII 13088, e le cui abbreviazioni non sono di agevole interpretazione.

SB XIV 11274, 4^a, Arsinoite, all'*epistates phylakiton*: ἐπί(στειλον) τῷ ἐπισ(τάτη) τὰ δίκαια ποι(εῖν) | η κολλω() κορδακ() μα^λ | (ἔτους) κς Καίσαρος Ἐπεῖφ ιβ.

SB XVIII 13087, 4^a, Arsinoite, all'*epistates phylakiton*: τῶι φυλ(ακίτη) | ποιε(ῖν) τη κ . . () επι . () . | (ἔτους) κς Καίσαρος Ἐπεῖφ...

SB XVIII 13088, 4^a, Arsinoite, all'*epistates phylakiton*: ἐπίσ(τειλον) τῶι ἐπισ(τάτη) τὰ δίκαια ποιε(ῖν) | . . . η() κολλ() μα^λ (ἔτους) κς Καίσαρος . [

P.Princ. III 117, 4/3^a?, Philadelphia, allo stratego; in fondo al foglio ci sono righe lacunose nei quali pare fossero state annotate le decisioni delle autorità:

¹ Sul contenuto di queste note riassuntive di epoca tolemaica cfr. anche Mascellari (2016a) p. 487.

² L'interpretazione dei segni all'inizio del rigo (forse un simbolo) proposta da Wilcken – APF 3 (1906), p. 511 = BL I 93 –, si deve ritenere dubbia; cfr. Mascellari (2019a), p. 35 n. 3.

rr. 27-30] Ἐπειφ παραθέσεως ἔγκ[λημα][± ?]τη . . οργη. εὔξομαι τοὺς γρ [[] αὐτῆι δεῖ τὰς λειπ(ούσας) (πυροῦ ἀρτάβας) σργ |] ἐπὶ κζ (ἔτους) γεν

P.Stras. VI 566, 7^p, Arsinoite(?) dest. inc. (violenza): non è chiara la natura del testo scritto da una 3^a mano nella parte inferiore del documento: rr. 25-27, secondo *Yed.pr.*,] νιου τοῦ Ἀρακοντος τῶι | [± 9]αι. ἔτους ἔκτου καὶ τριακοστοῦ | [Καίσαρος Φ]αμενῶθ ἐνδεκάτη.

P.Coles 14, 13^p, Arsinoite, all'*epistates phylakiton*³ (danni a una tomba): r. 11 e ss. La richiesta è διὸ ἀξιῶ γραφῆναι τῶ τῶν τυμβωρύχων ἡγουμένῳ ἐκπέμψαι αὐτοὺς ἐπὶ σε πρὸς τὴν ἐσομένην ἐπέξοδον. Segue il saluto, in forma molto corsiva, e poi quelle che sembrano note di inoltro dell'ordine allo *hegoumenos* degli scavatori, come era richiesto nella petizione, con l'aggiunta della data: rr. 16-19 τῶι ἡγουμένῳ | κατὰ τὰ προδεδ(ηλωμένα) ἔκπεμ(ψον) αὐτο(ύς) ἐπ' ἐ(μέ). (ἔτους) μβ Καίσαρος Φαρμου(θι) ιγ. Sul *verso*, probabilmente dopo che il foglio era già stato ripiegato, fu aggiunto (dalla stessa 2^a mano?) Αὐήρ(εως) τῶι ἡγουμένῳ.

P.Oslo III 123, 22^p, Euhemeria(?), allo stratego; all'ultimo rigo, scritto da una 2^a mano: τῆι ις. ἔκπεμψο[ν. Ciò che era stato richiesto era γραφῆναι τῶ τῆς Φιλαδελφ[είας] ἐπιστάτη κατ[αστήσαι] τοὺς ἐγκαλου[μένους]... Questa può quindi essere una copia d'ufficio cui venne aggiunta la nota di inoltro, o uno degli esemplari che venne presentato all'atto di sporgere querela, poi inoltrato con l'aggiunta della nota.

P.Lond. III 895 (p. 129), ca. 28-30^p, Euhemeria, all'*epistates phylakiton*; sul *verso*: Εὐημερία(ς)

SB XX 15182 = P.Lond. III 891 descr., 29-31^p, Euhemeria, : rr. 21-22, al di sotto del saluto, in fondo al foglio, una 2^a mano scrive le annotazioni di inoltro, apparentemente la stessa mano che aggiunge anche una data (ora frammentaria): ἀρχε(φόδω)· ἔκπεμψο[ν]. (ἔτους) [ι.] Τιβερίου Καίσα[ρος Σεβαστοῦ, mese e giorno].

P.Ryl. II 132, 32^p, Euhemeria, all'*epistates phylakiton*: da una 2^a mano è stato scritto ἀρχεφό(δω)· ἔκπεμψο(ν).), e al rigo seguente la data. Sul *verso* si legge [ἀρχ]εφόδ(ω) Εὐημερ[ί]α[ς]. Le petizioni di Euhemeria in gran parte richiedevano esplicitamente l'inoltro di disposizioni all'*archephodos* del villaggio, e probabilmente erano state quasi tutte in effetti conservate nell'archivio di quel-

³ Si noti che questa petizione è indirizzata allo stesso *epistates* di P.Princ. II 23.

l'ufficiale, ma la maggior parte non riportano tali note di inoltro: potevano essere esemplari o copie rimaste conservate presso la polizia di villaggio fin dall'inizio del procedimento⁴.

P.Ryl. II 136, 34^r, Euhemeria, all'*epistates phylakiton*: dopo la richiesta e il saluto (ridotto a un *chi* incorniciato da due tratti orizzontali) una 2^a mano scrive ἀρχ(εφόδω)· ἔκπεμψ(ον), e al rigo seguente si trova la data scritta dalla 1^a mano. È probabile che l'ordine di inoltro sia stato scritto nello spazio originariamente lasciato bianco tra richiesta e data: come in altri casi, si può trattare di uno degli esemplari inizialmente presentati all'amministrazione per essere disbrigati, ma non si può del tutto escludere che una copia con queste caratteristiche fosse realizzata presso gli uffici delle autorità a capo del distretto. Sul *verso*, alla maniera di altri P.Ryl. qui citati, compare anche ἀρχ(εφόδω) Εὐήμε(ρίας), ma mentre ἀρχ(εφόδω) è stato scritto dalla 2^a mano, per l'editore il nome della città sarebbe stato scritto dalla 1^a mano.

P.Mich. V 232, 36^r, Tebtynis; all'*exegetes*; nel documento la petizione è riportata in copia: all'inizio la 1^a mano scrive la comunicazione di inoltro al *grapheion* da parte dell'*exegetes*; una 2^a mano copia la petizione, con incluso il saluto nella posizione consueta in basso a destra dello specchio di scrittura⁵; una 3^a mano scrive ἀνέγνωσται⁶ e la stessa – così pare, sebbene possa rimanere qualche incertezza – aggiunge di seguito la data.

P.Ryl. II 145, 38^r, Euhemeria, all'*epistates phylakiton*: nella richiesta si domandava ἀξιῶ γράφ(ειν) τῷ τῆς Ταυρίνου⁷ ἀρχ(εφόδω) οὐ καὶ κα(ταγίνονται) ἔκπεμψ(αι) τοὺς ἐγκαλ(οιμένους). Una 2^a mano scrive in fondo ἀρχ(εφόδω)· ἔκπεμψο(ν), e la data; poi sul *verso* ἀρχ(εφόδω) Ταυρεῖ(νου). Secondo France⁸ questo è uno dei documenti che dimostra che Euhemeria e Taurinos avevano lo stesso ufficio di polizia. Ciò è plausibile, in particolare se si ammette che lo stesso *archephdos* di Euhemeria avesse competenza estesa al centro minore di

⁴ Cfr. Mascellari (2019b), p. 201 e n. 79; Mascellari (2020), p. 36 e n. 59; *supra*, pp. 38-41.

⁵ Dalle trascrizioni nelle vecchie edizioni del papiro potrebbe apparire che il saluto fosse stato scritto dopo l'aggiunta del visto e della data. Ma è invece chiaro che è stato scritto subito dopo la fine della copiatura della richiesta, alla stessa altezza dell'ultima parola εὐεργετημένῃ al r. 28 ma sul lato opposto, mentre il visto e la data sono state vergate dalla 3^a mano in un momento successivo.

⁶ *Ed.pr.* διέγνωσται: per la correzione e la discussione della natura dell'annotazione cfr. Mascellari (2018a), p. 164.

⁷ Cfr. P.Oslo III 123, forse appartenente allo stesso archivio: a causa della provenienza degli accusati lì si chiede di inviare la richiesta all'*epistates* di Philadelphia.

⁸ France (1999), p. 137. Per altri indizi che i due villaggi avessero una amministrazione unificata cfr. France (1999), p. 172.

Taurinos. La denominazione “*archepodos* di Taurinos” poteva essere stata utilizzata per riferirsi allo stesso funzionario, pur lasciando sottinteso che la sede principale era quella di Euhemeria (dove probabilmente fu rinvenuta anche questa petizione) o comunque che quel ruolo era rivestito dal capo della polizia incaricato per Euhemeria. Era pratica comune che, quando un solo funzionario era competente per diversi villaggi di una zona contemporaneamente, in un documento quella stessa persona fosse menzionata facendo riferimento solo alla località pertinente all’argomento trattato nel singolo documento: per esempio ciò si osserva regolarmente per i *komogrammateis*, come ampiamente attestato nei documenti dell’archivio di Petaus⁹ e in numerosi altri testi dove i *komogrammateis* sono coinvolti nell’amministrazione fiscale dei villaggi. Per P.Ryl. II 145 ciò spiegherebbe la provenienza dagli scavi di Euhemeria come per le altre petizioni di Euhemeria, sebbene nel testo di P.Ryl. II 145 l’unica località menzionata sia, appunto, Taurinos: a Euhemeria, sede principale dell’*archepodos*, il documento doveva essere rimasto conservato da quando era stato lì reinoltrato dall’ufficio dell’*epistates phylakiton*.

CPR XXIII 2, 38-41^p, al prefetto: in cima, in forma ipomnemata, compare la nota di invio allo scriba del nomo (τῶι γράφοντι τ[ό]ν Ἀρσινοίτ[ην]) nella quale – se giusta la ricostruzione dell’*ed.pr.* – si domanda di mandare al prefetto una copia della petizione riportata integralmente nei rigli seguenti. Probabilmente la copia rappresentata dal papiro era quindi quella che sarebbe rimasta conservata dal destinatario della comunicazione, funzionario del nomo, e una copia lì realizzata sarebbe stata inviata al prefetto senza l’annotazione nel margine superiore. Come rimarca l’*ed.pr.* (p. 20), questa procedura di inoltrare attraverso il γράφον del nomo (funzionario di livello intermedio nell’ambito dell’amministrazione finanziaria dello stato, con sede ad Alessandria¹⁰) è senza sicuri paralleli. Ma una qualche analogia potrebbe essere alla base della procedura di P.Oxy. XLI 2987, dove sul *verso*, in scrittura assai calligrafica, si legge Διογένει γραφ[...], che l’*ed.pr.* trascriveva Διογένει γραμμ[ματεῖ(?)¹¹. L’editore del papiro afferma che CPR XXIII 2 è con ogni probabilità una *bozza* rispetto all’originale mandato al γράφον del nomo; le motivazioni addotte sono sostanzialmente tre (p. 15): 1. il testo è stato rivisto e corretto al r. 4; 2. il *verso* è stato in seguito riutilizzato per appuntare un documento; 3. il papiro è inoltre stato trovato nel Fayum, quindi non presso le sedi degli uffici dei destinatari, ma presso il presunto luogo di redazione. La nota 4 della stessa p. 15 sembra

⁹ Cfr. P.Petaus, *passim*, e Geens - Broux (2012), p. 1.

¹⁰ Su questo incarico amministrativo, su cui si hanno poche informazioni, cfr. anche Haensch (2008b), p. 99.

¹¹ Cfr. *infra*, p. 1094.

in contraddizione con questa motivazione: è presentata l'ipotesi che il papiro possa essere arrivato nell'effettivo luogo di ritrovamento (Dime) dalla sede dell'antica metropoli dell'Arsinoite. Se ci fu lo spostamento di questo papiro, per vari motivi potrebbe essere avvenuto da qualsiasi località, anche da Alessandria. Il riutilizzo del papiro non è d'altronde un fattore determinante per stabilire la natura di bozza: è stato normale in tutte le epoche riutilizzare i fogli di documenti che ormai erano vecchi e inutili, anche se provenienti da archivi centrali, e inoltre questo riutilizzo e altre eventualità possono aver determinato qualsiasi tipo di spostamento nel territorio. Secondo me questa potrebbe quindi essere la copia che fu materialmente ricevuta dallo scriba al quale la comunicazione iniziale era destinata. La correzione del verbo al r. 4, in parte errata (il correttore era evidentemente convinto che la desinenza -αι dovesse essere scritta -ε), scritta con mano e calamo completamente diversi, poteva essere proposta per far parte della redazione definitiva, per meglio presentare il testo al destinatario senza dover far riscrivere tutto il testo.

SB XX 15032 = P.Lond. III 894 descr., 39-40^r, Euhemeria, all'*epistates phylakiton*: in fondo al documento c'è solo l'identificazione del mittente, senza altre annotazioni; sul *verso*, di altra mano: ἀρχεφόδ(ω) Εὐημερεία(ς).

P.Ryl. II 151, 40^r, Euhemeria, all'*epistates phylakiton*; annotazione di una 2^a mano in fondo: ἀρχ(εφόδω) ἔκπεμψον; e sul *verso* ἀρχ(εφόδω) Εὐ[ημ(ερείας)]. Una foto online del *verso* è ora disponibile online, e risulta piuttosto arduo riconoscere una qualsiasi lettera (diversamente che in P.Ryl. II 150), sebbene siano visibili tenui tracce: le lettere andrebbero tutte puntate, per segnalarne l'incertezza.

P.Ryl. II 150, 40^r, Euhemeria, all'*epistates phylakiton*: annotazione in fondo, di 2^a mano, ἀρχ(εφόδω) ἔκπεμψ(ον) (seguita dalla data, unica del documento, scritta dalla stessa 2^a mano) e sul *verso* ἀρχ(εφόδω) Εὐ[ημ(ερείας)].

P.Ryl. II 152, 42^r, Euhemeria, a stratego che è anche *epistates phylakiton*: una 2^a mano aggiunge ἀρχε(φόδω) ἔκπεμψο(v) e poi la data, unica in tutto il documento e scritta dalla stessa 2^a mano. Sul *verso* la stessa 2^a mano scrive ἀρχ(εφόδω) Εὐημ(ερείας), con lettere di grande modulo (la scrittura è verificabile nella foto ora disponibile online nel sito della collezione).

P.Mich. V 228, 47^r, Areos Kome, allo stratego; in fondo al documento ci sono solo il saluto, la data e l'identificazione del mittente; è nel margine superiore che un impiegato – probabilmente non la persona che ha vergato il

resto del documento – ha sintetizzato l’argomento della petizione e le parti in causa:

ὡς (ἐτῶν) κς οὐλὴ τραχὴ(λαφ) ἐξ ἀρ(ιστερῶν) ἡ γυ(νή) Τανοῦρις Ἐρωνάτος κατὰ Βεντήτιος
καὶ πῆχει ἀριστερῶι τοῦ Βεντήτιος.
παρὰ Θουώνιος τοῦ Ἀκουσιλάου τῶν ἀπὸ Ἄρεως Κώμης τῆ
κς τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς Νέου Σεβαστοῦ τοῦ η (ἔτους) Τιβερίου.

L’aggiunta di un simile riassunto nel margine di una petizione è una cosa piuttosto inconsueta, almeno all’epoca del principato. Si possono confrontare alcune petizioni di epoca tolemaica, l’argomento delle quali in modo ancor più conciso venne scritto sul *verso* del foglio¹²: per esempio P.Enteux. 76¹³, P.Enteux. 79¹⁴. Questa nota attirò l’attenzione di Bureth (1979), p. 226, nell’ultima sezione del suo studio sulle petizioni, dedicata a un approfondimento sociologico. Secondo Bureth – il quale sembrava voler ridimensionare il concetto di mancanza di personalità giuridica delle donne nell’Egitto romano¹⁵ – la disposizione grafica di questa nota suggerirebbe che lo scriba aveva il proposito di mostrare direttamente contrapposti nel contenzioso la donna vittima dell’aggressione e l’accusato della violenza, mentre il presentatore della denuncia, il marito, veniva messo in secondo piano. Di conseguenza in base a questa interpretazione Bureth riteneva ingiustificato il punto che nella traduzione gli editori del papiro posero dopo la menzione del nome della vittima e prima di “against...”. Ma proprio l’osservazione della disposizione grafica della nota¹⁶ porta ad accantonare la lettura di Bureth. Nell’edizione del papiro (1944) la distribuzione del testo nello specchio di scrittura non venne infatti riprodotta con esattezza. La parte superiore dell’annotazione è concretamente divisa in tre sezioni verticali: in quella centrale la menzione della vittima, qualificata come donna/moglie, funge quasi da ‘titolo’, o comunque ‘oggetto’ del contenzioso e quindi della denuncia; nella sezione sinistra vengono scritti i dati identificativi del presentatore (gli stessi che erano scritti anche in fondo al documento), e nella sezione di destra, che si presenta ben distaccata graficamente da quella centrale, viene indicato contro chi la denuncia è stata presentata. Nel ‘terzo’ rigo – ma in realtà prima ci sono tre ‘unità’ grafiche (verticali) e non due – il primo a essere scritto per esteso dal margine sinistro a quello destro, si mette in evidenza il mittente della denuncia, che risulta essere il marito della donna; nel quarto rigo è la data¹⁷. Questa nota mi dà

¹² Cfr. Di Bitonto (1976), pp. 56-57.

¹³ (ἔτους) α, Γορπιαίου λ, Γῶβ[ι] ιγ. | Πετρεσοῦχος πρὸς Πτ[ο]λε[μαίου] | περὶ πληγῶν.

¹⁴ (ἔτους) δ, Δίου γ, Φαμεν[ὸ] κζ. | Ἡρακλείδης πρ(ὸς) [Ψενοβάστιν] | περὶ ὕβρεως.

¹⁵ Bureth (1979): cfr. le sue considerazioni a p. 225. Cfr. *supra*, p. 305 e ss.: il problema della condizione giuridica femminile non si presta a semplificazioni.

¹⁶ Immagine disponibile online, sito della collezione dell’Università del Michigan (APIS).

¹⁷ Viene indicata la data del fatto denunciato, non della presentazione.

quindi un'impressione opposta a quella che diede a Bureth: il ruolo giuridico del petente è messo in bella evidenza – e sono i connotati di lui a essere ricordati due volte nel documento – mentre la donna viene menzionata come 'argomento' del contenzioso tra due avversari uomini.

P.Mich. V 229, 48^p, Talei, allo stratego; la nota sul *verso* mette in rilievo il presentatore della denuncia: ὑπόμνημα(α) Ταλίτου Πετσιρείου(ος).

BGU XX 2870, 1^a metà Ip, prov. inc., dest. inc. (aggressione, furto): ai righe 21-22, dopo uno spazio bianco al di sotto dell'ultimo rigo della richiesta e di un segno ondulato orizzontale, ci sono resti di scrittura, probabilmente di una nota d'ufficio:

21 (2^a m.) ἐγρα() τῶ . . . []
 22 (2^a m.?)]χ[(?)¹⁸

Ritengo che la stessa mano possa aver vergato entrambi i righe, ma le poche lettere riconoscibili non permettono sicuri confronti con altre note di ufficio a petizioni. A parte questa annotazione, al di sotto del corpo della petizione non rimangono né la dichiarazione di consegna né una data: prendendo in considerazione l'eventualità che questo fosse un originale consegnato all'amministrazione e poi disbrigato, ci si potrebbe chiedere se questi elementi fossero in una parte inferiore andata perduta del documento, e se l'annotazione fosse stata inserita in uno spazio lasciato preventivamente bianco (ciò che si osserva in altri simili documenti).

P.Berl.Möller 2 (= SB IV 7339) + P.Oxy. IX 1203, 69-71^p, Ossirinco, allo stratego (*anthirresis* contro recupero credito): nella nota in fondo un assistente scrive di aver consegnato copia dello *hypomnema* al *praktor xenikon* e alla controparte Apion, esattamente come era stato richiesto dalla petizione: Θέων Ὀννόφοριος ὑπὸ τῆς ἀρχῆς μεταδέδωκα τοῦ προκειμένου [ὑπο]μνή(ματος) ἀντι[γ]ρα(φον) τῷ ξενικῶν πράκτορι ± ?] καὶ τῷ Ἀπίωνι ἐνώπιον. La stessa mano scrive la data, probabilmente relativa alla notifica.

P.Oxy. XLI 2987, ca. 78/79^p, Ossirinco, al prefetto: sul *verso* c'è una nota di invio a un segretario o a uno scriba ('per il nomo'? cfr. CPR XXIII 2, dove una petizione al prefetto viene inoltrata a un γράφων τὸν νομόν, v. *supra*, p. 1091). In scrittura assai calligrafica e 'imponente' come quella del *recto*, si legge infatti Διογένηι γρα[], che l'*ed.pr.* trascriveva Διογένηι γραμ[ματεῖ(?): nella foto

¹⁸ L'*ed.pr.* qui ipotizzava la presenza del saluto, scritto da una 3^a mano, ma cfr. Mascellari (2019a), pp. 35-36.

disponibile online (sito della collezione) non vedo però tracce del *my*, quindi, pur in assenza dell'articolo, non si dovrebbe escludere γρά[φοντι].

P.Oxy. II 286, 82^p, all'*archidikastes*(?) (richiesta di notifica di ingiunzione di pagamento). Dopo il corpo della petizione (senza saluto conclusivo) una seconda mano (probabilmente di un segretario del funzionario cui è indirizzata la petizione) ha scritto ὡς καθήκει, come approvazione della richiesta (forse abbreviando una formula più lunga), e di seguito la data; a fianco, nel margine sinistro, vengono ricopiati i dati identificativi probabilmente del presentatore della petizione, agente della petente, che era menzionato ai rr. 26-27 dopo la fine della richiesta; sul *verso* si legge: . . . τοῦ Ὁξυρυγγ(ίτου) . . . [forse da integrare, in base a quanto veniva richiesto ai rr. 14-17, con τῷ τοῦ Ὁξυρυγγ(ίτου) ξεν[ικῶν πράκτορι (con possibili abbreviazioni). Per tali caratteristiche questa è molto probabilmente una copia d'ufficio realizzata per l'inoltro al *praktor*.

BGU I 226, 99^p, Soknopaiou Nesos (convocazione a *conventus*): scritta da una seconda mano, con la data, è l'appunto che registra l'effettuata notifica, μεταδόθη διὰ Ἀμμωνίου τοῦ Ἀμμωνίου ὑπηρετοῦ (segue la data scritta dalla stessa mano). Manca la sottoscrizione della petente (o identificazione finale) perché chiaramente era stata omessa nel produrre questa che è una copia¹⁹, probabilmente realizzata secondariamente. Ma rimane dubbio se questa fosse la copia effettivamente consegnata alla controparte, o una copia conservata dall'amministrazione, oppure una copia conservata dalla petente. Nella stessa epoca le informazioni sulla notifica potevano anche essere aggiunte a una copia da una 2^a mano, ma col verbo in prima persona: P.Berl.Möller 2 (= SB IV 7339) + P.Oxy. IX 1203 (69-71^p, Ossirinco), Θεῶν Ὀνώφριος ὑπηρετής μεταδέδωκα τοῦ προκειμ(ένου) [ὑπο]μ[νή(ματος) ἀντ]ί[γ]ρα(φον) τῷ ξενικῶν πρά[κτορι ± ?] καὶ τῷ Ἀπίωνι ἐνωπίωι (segue la data); SB V 7870 (103-107^p, Arsinoite): Διδᾶς ὑπηρετή[ς] | μεταδέδωκα. Mi chiedo se la differenza sia non casuale, ma corrisponda a una differenza tra copie effettivamente consegnate dall'assistente dello stratego alla controparte e copie conservate altrove dove è segnalata l'avvenuta notifica. Cfr. PSI I 57, istanza per risoluzione di contratto, con dichiarazione di consegna ma scritta dalla stessa mano, seguita da una nota d'ufficio: ἐδόθη (l. ἐδόθη) διὰ Ἄπιτος τοῦ Θεῶνος υπερετη (l. ὑπηρετοῦ) (segue data).

SB V 7870, 103-107^p, Arsinoite, allo stratego (*παραγγελία*, richiesta di convocazione al *conventus*): in fondo c'è la nota di avvenuta consegna dello *hy-*

¹⁹ Cfr. Kelly (2016), pp. 413-414 e n. 21.

peretes, di 2^a mano, Διδᾶς ὑπηρέτη[ς] μεταδέδωκα.

P.Tebt. II 434 descr. = M.Chr. 51, 104^p, Tebtynis, allo stratego? (richiesta di convocazione al *conventus*): in fondo c'è la nota di consegna dello *hyperetes*, Ἄρποχράς Σουχ[ί]ωνος ὑπηρέτης μεταδέδωκα, scritta, sembrerebbe, da altra mano (o comunque in un secondo momento con altro calamo, cfr. la foto disponibile online), come la data che segue.

P.Oxy. XXXVIII 2852, 104/105^p, Ossirinco, allo stratego (citazione al *conventus*, per usurpazione di terre): sul *verso*, di 2^a mano διαστολ(ικὸν) Σαμβουῦτος). Gli editori Tannenbaum e Seuren ritengono che la seconda mano sia di un impiegato governativo che registrava la richiesta per l'archiviazione nell'ufficio dello stratego. Credo anche possibile che questa nel complesso fosse una copia frettolosa realizzata dopo la presentazione, forse nell'ufficio dello stratego.

SB XXIV 16257, 123^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (induzione alla fuga di due schiavi): il documento è riportato in copia in un dossier. Dopo la copia della richiesta sono riportate anche copie dei documenti relativi al disbrigo della petizione: dichiarazione di notifica del documento da parte di uno *hyperetes* – [.]εὔρος ὑπηρέτης μετ[α]δέδωκα –, poi una data, poi la dichiarazione da parte del *komogrammateus* Ptolemaios che conferma che i due schiavi sono effettivamente scomparsi, e poi la data della seconda dichiarazione.

P.Ryl. II 122, 127^p, Ermopolite, dest. inc. (obbligazione non rispettata: mancato ritiro e pagamento di raccolto): nella richiesta si chiedeva di dare ordini agli ufficiali di villaggio, tra cui il *nomophylax*; sotto alla petizione, (probabilmente una copia d'ufficio) il destinatario della petizione (l'editore ipotizzava lo stratego, ma questo non è accertabile), di nome Cornelius, dà ordine al *nomophylax* di fare quanto dovuto in merito alla petizione (Κορνήλιος νομοφύλακι): λαβὼν τὸ πιττάκιον τὸ ἀκόλουθον ποίει.), e poi il *nomophylax* (che non sa scrivere! cfr. rr. 23-24) comunica di aver compiuto l'ispezione sulla parte di raccolto rimasta in possesso della petente: Πετρεψός Ταπνούβεος νομοφύλαξ) κώμης Τισίχως ἐπηκολούθηκα τῇ προκ(ειμένη) ἄλω καὶ ἐξέβησαν μόναι πυροῦ ἀρτάβαι δύο τρίτον δωδέκατον ὡς πρόκειται. Τύραννος Ἡφαιστίωνος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτὸν γράμματα. Il termine τὸ πιττάκιον utilizzato dall'ufficiale superiore indica chiaramente questo stesso documento (in molti altri documenti sta per "ricevuta" o documento scritto in genere), dove era stata ricopiata la petizione, e che il funzionario di villaggio doveva prendere come promemoria per poi scriverci sopra il risultato dell'ispezione. πιττάκιον

compare anche in P.Euphr. 5 (243^p), r. 14, e P.Euphr. 2, r. 20, in entrambi i casi per indicare le stesse petizioni, intese come le copie vergate in quel momento dal redattore (nel primo caso si chiede al centurione destinatario di sottoscriverla, nel secondo il redattore dichiara di averla scritta per il petente che non sa scrivere.)

P.Mil.Vogl. III 129 = SB VI 9314, 135^p, Tebtynis (παραγγελία, richiesta di convocazione al *conventus*; accenno a disputa su debiti): scritte da una seconda mano sono la nota di consegna da parte dello *hyperetes* Heraklides e la data: Ἡρακλείδης δοθεὶς εἰς κλῆρον ὑπηρετῶν μεταδέδωκα τὸ προγεγραμμένον ἐπιδικθέντι (l. ἐπιδειχθέντι) μοι ὑπὸ τ[οῦ]²⁰ Σαβείνου ἐν τῷ ἐνώπιον ὡς καθήκει. (ἔτους) ιθ' Ἀδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεχ(ε)ῖρ γ.

SB I 4415, 144^p, Arsinoite, al *basilikos grammateus* (terreno conteso): alla copia d'ufficio della petizione, la cui conclusione ai rr. 14-15 è ἐπιδίδωμι ὅπως περιαιρεθῆ τὸ τῆς Θαμουνίου ὄνομα ἀπὸ τῆς τοῦ ἀριθμητικῆ γραφῆς, segue, scritto da altra mano, l'ordine del *basilikos grammateus* al *komogrammateus* di Menfi di verificare la correttezza delle registrazioni, espresso in una forma standard simile ad analoghi ordini scritti in calce a denunce di morte reinoltrate dal *basilikos grammateus* a subalterni per le opportune verifiche²¹: τοῦ ἐπιδιοθέντος μοι βιβλιδίου ἀντίγρα(φον) πρόκ(ε)ιται. τὸ ἀκόλουθον οὖν ἐπιτέλει ὡς καθήκει(ει) ὡς πρὸς σὲ τοῦ λόγου ἔσομένου, ἔάν τι μὴ δεόντως γένηται. [σε]σημείωμαι. Segue la data (dell'ordine) in formato breve.

P.Stras. VI 508, 156^p, Ermopolite, allo stratego (argomento incerto): dal r. 29 ci sono poi (2^a m.) un saluto ἐρρῶσθαι [, e resti di un'altra data oltre a quella della petizione (rr. 21-24). Ritengo che potesse essere una nota aggiunta da un qualche funzionario.

SB V 7744, 161^p, Antinoupolis, dest. inc. (stratego?) (richiesta di convocazione al *conventus*, παραγγελία): ai rr. 11-12 (5^a mano) la nota di consegna dello *hyperetes*, Πάμφιλος [ὑπηρε]τῆς μεταδέδωκα τὸ ὑπ[ό]μνημα ± ? Μεχ[ε]ῖρ

P.Ryl. II 120, 167^p, Hermoupolis, all'*exegetes*: ai rr. 24-25 una 5^a mano riporta la disposizione dell'*exegetes*, la quale inizia con il nome dello stesso *exegetes*, e la data, secondo la trascrizione dell'*ed.pr.* scritta dalla stessa 5^a mano. È pro-

²⁰ Testo corretto da Parsons in *Gnomon* 38 (1966), p. 674 (= BL V 72); *ed.pr.* ἐπιδικ[ασ]θέντι μοι συνόγ[τος] Σαβείνου ecc. Osservando la foto nell'*ed.pr.* si può notare comunque che la lettura di ὑπὸ presenta qualche difficoltà, forse a causa di una subitanea correzione da parte dello *hyperetes*.

²¹ Su questo documento cfr. le osservazioni di Kruse (2002), p. 634.

babile che la decisione dell'*exegetes* e la data fossero stati scritti da un segretario.

P.Fam.Tebt. 38 = SB IV 7363, 168^p, Antinoupolis, al nomarca (conflitto su proprietà di schiava): sul *verso* è scritto ἔγκλημ(α) Λυσιμάχ(ου), di una mano diversa da tutte le grafie individuabili sul *recto*.

P.Flor. I 68, 172^p, Ermopolite, richiesta allo stratego per notifica dopo richiesta all'*archidikastes* (donna chiede di essere riconosciuta erede unica di un credito): si tratta di una copia della richiesta dove ai 13-19 sono presenti, in originale, le dichiarazioni di ricevuta notifica da parte di tre persone controparti nella questione, e, sempre in originale, l'annotazione di effettuata notifica dello *hyperetes* dello stratego.

BGU VII 1574, 176^p, Philadelphia (Arsinoite), a stratego, con petizione ad *archidikastes* riportata in copia; richiesta di notifica di ἀντίρρησις; ai rr. 23-24 l'annotazione originale di consegna (2^a mano) da parte dello *hyperetes* dello stratego, Ἄρειος ὑπηρετής | [. . . μεταδέδ]ω[κ]α ἐνώπιον, e segue (apparentemente di 3^a mano) la relativa data.

P.Oxy. III 485 8-35, 178^p, Ossirinco, allo stratego (richiesta di notifica di ingiunzione di pagamento, *diastolikon*): ai rr. 49-51 è l'annotazione di consegna da parte dello *hyperetes* (3^a mano).

P.Erl. 25, 180-192^p, prov. inc., a stratego? (argomento incerto): ai rr. 14-17, secondo la rilettura di Thomas (1990), rimangono (3^a mano) le istruzioni dello stratego rivolte a un suo *hyperetes* inoltrandogli un esemplare della petizione (probabilmente questo stesso esemplare), affinché fosse applicata la procedura conseguente alla richiesta (forse un'ispezione come nel parallelo P.Oxy. III 475 del 182^p): rr. 14-17] ,η() στρ(ατηγός) Κοπ(τίτου) Φατρῆ τῷ \κ(αί) Διδύμ(ω) [ὑπ(ηρέτη)] | [τοῦ ἐπι]δοθ(έντος) μοι βιβλιδ(ίου) ἐξ ὀνόμ(ατος) Τακο[ί]β(εως τῆς Πακ[σί]β(εως) τὸ ἴσον ἐπιστέλ[λ]εται σοι] ἴνα τὰ ἀκόλουθα ποιή[σης]. Al rigo sottostante c'è la data di questa annotazione.

P.Oxy. III 475, 182^p, Ossirinco, allo stratego (denuncia di morte accidentale e richiesta di ispezione): la petizione è riportata in copia nella comunicazione con cui lo stratego dà ordine al suo assistente di recarsi a ispezionare il corpo insieme a un medico e di presentare poi un rapporto, r. 5 e ss. ὅπως παραλαβὼν δημόσιον ἰατρὸν ἐπ[ι]θεωρήσης τὸ δηλούμενον νεκρὸν σῶμα καὶ παραδοῦς εἰς κηδείαν ἐγγράφως (l. ἐγγράφως) ἀποφάσεις προσφωνήσητε. Segue σεσ[η]μ(είωμα),

di mano probabilmente dello stesso stratego.

P.Petaus 9, 185^p, Kerkesucha Orus (Arsinoite), al *basilikos grammateus* (richiesta di correzione dell'imposizione di tassa di capitazione sull'insieme della famiglia, perché parenti sono stati condannati *ad bestias*): al di sotto della richiesta finale una 2^a mano scrive l'ordine al *komogrammateus* di intraprendere le appropriate azioni se la dichiarazione è vera, poi (3^a mano) la 'firma' dell'ufficiale, con la specificazione che è un segretario che ha scritto per lui: rr. 20-26 (2^a mano) κω(μογραμματαῖ) Κερκεσουύχ(ων). εἰ ταῖς ἀληθείαις οἱ προγεγρα(μμένοι) κατεδικάσθ(ησαν), τὸ ἀκόλου(θον) ἐπιτέλ(ει) ὡς τοῦ λόγου καὶ κινδύνου σοι διοίσοντος ἐάν τι μὴ δεόντως γένηται. (3^a mano) σεσ(ημείωμα) δι(ὰ) . . ρ. . () γρα(μματέως). Al di sotto la 2^a mano scrisse la data in formato esteso.

P.Petaus 24 rr. 16-30, 186^p o 187^p, Arsinoite, allo stratego (richiesta di misurazione dei confini): dopo il testo della richiesta segue soltanto la nota di consegna della copia di petizione da parte dello *hyperetes* dello stratego al *komogrammateus*. Prima della copia di petizione c'è la lettera di trasmissione dello stratego vergata da un impiegato rivolta al *komogrammateus* e al r. 13, di pugno dello stratego, σε[σ]η(μείωμα).

P.Oxy. I 69, 190^p, trovato a Ossirinco, dest. inc. (stratego?) (furto di orzo). Sul *verso* si legge σεση(μείωμα): gli editori non commentano questo particolare e non specificano se la mano che ha siglato così il *verso* sia diversa da quelle del *recto*²². Un simile esempio da confrontare è in una petizione quasi contemporanea rivolta allo stratego in Arsinoite, BGU I 46 = M.Ch. 112 (193^p); cfr. qui di seguito.

BGU I 46 = M.Ch. 112, 193^p, Arsinoe, allo stratego (furto): sul *verso* si legge] σεση(μείωμα) (la decifrazione dell'abbreviazione fu proposta da Mitteis nella sua riedizione). Purtroppo il papiro è andato perduto (cfr. sito *BerlPap*). Per lo stesso tipo di 'visto' scritto sul retro di una analoga petizione contro ladri ignoti cfr. P.Oxy. I 69 *verso*.

P.Oxy. XLIV 3167, 195-198^p, Nebna (Licopolite), allo stratego (richiesta di distribuzione di acqua immagazzinata): la richiesta ai rr. 6-7 è τοῦ οὖν Νείλου ἀποβάντος ἀξιούμεν ἐπιστ[± ?] | ἀπολύσαι ἡμῖν τὰ ὕδατα ὡς καὶ παντὶ τῷ χρ[.]. Nel margine superiore del documento è stato scritto ἐπεστάλ(η) da una mano piuttosto corsiva, con una corrispondenza probabilmente non casuale col ver-

²² Attualmente non dispongo di una riproduzione del papiro, conservato a Chicago.

bo che è oggetto della richiesta, ἐπιστ[αλῆναι opp. ἐπιστ[εῖλαι. È verosimile che si tratti di una nota d'ufficio (sull'esemplare poi tenuto archiviato, oppure un esemplare restituito?); cfr. ἐπεστάλη nelle note d'ufficio di P.Oxy. LVIII 3926, 34 (246^p).

PSI VII 736 = C.Pap.Jud. III 495, 208^p, Ossirinco, allo stratego (richiesta di notifica di obbligazione): ai rr. 13-14 ci sono i resti frammentari della dichiarazione di notifica dello *hyperetes* dello stratego. Al r. 15 un'altra persona, probabilmente identificata con nome e patronimico, ha aggiunto in originale l'annotazione *παρήνεγκα*: è incerto quale tipo di ulteriore operazione fosse qui indicata (cfr. ed. di C.Pap.Jud. III 495, comm.).

SB XVIII 13747, 214-217^p, Hermoupolis, al *basilikos grammateus* vice-stratego (richiesta di nuova misurazione di confini): dopo il testo della petizione segue il saluto, la data e poi, di altre mani, le dichiarazioni di consegna dei presentatori. In cima al documento è poi stata aggiunta la lettera di trasmissione del *basilikos grammateus*. Quindi l'esemplare originale della petizione era stato fin dall'inizio predisposto per contenere nel margine superiore più di dieci righe di scrittura. Differente metodo si osserva in P.Petaus 24, richiesta per una procedura del tutto simile, ma dove la copia della petizione, senza data e firme, segue la lettera di trasmissione.

P.Euphr. 5, 243^p, Appadana (Syria Coele), al centurione (omicidio e usurpazione di beni): rr. 15-16 *Acceptavi Appadana VI Kal(endas) Iunia(s)s Arriano et Pappo cons(ulibus)*. Questa dichiarazione è probabilmente di mano dello stesso centurione: a lui nella petizione non viene chiesto altro che ἀξιῶ ὑποσημειώσασθαι σέ μου τούτῳ τῷ πιττακίῳ μαρτυρίας χάριν. E difatti l'annotazione finale in latino non costituisce altro che un segno di 'presa visione' in vista della preparazione di un fascicolo giudiziario; cfr. commento a p. 116 e s. dell'edizione, dove viene sottolineata l'opportuna distinzione con le *subscriptiones* dei prefetti e di altri alti funzionari, con la segnalazione di possibili paralleli con altri tipi di documenti. Si deve sottolineare che spesso anche le *subscriptiones* di prefetti ed epistrateghi a petizioni spesso si riducono per funzione a dei 'visti', sebbene sempre espressi, seppur brevemente, nella forma di 'responsi' o 'ordini': spesso quelli appaiono essere solo passaggi formali che si possono ritenere necessari per i petenti nella preparazione delle successive fasi del ricorso²³.

²³ Cfr. *supra*, p. 1042, e Thomas (1982), p. 127.

P.Oxy. LVIII 3926, 246^r, This, allo stratego (violenze e furti): una donna denuncia un violento assalto avvenuto in casa ai danni del marito da parte di rapinatori; la richiesta è (rr. 15-22), ἀγνοηθέντων οὖν μοι τῶν κακούργων ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια ἀξιούσα ἀποτάξαι σε ὑπηρετήν τὸν ἐποψόμενον τῆν περὶ αὐτοὺς διάθεσιν πρὸς τὸ δύνασθαι αὐτοὺς τῆς δεούσης θεραπείας τυχεῖν. Dopo uno spazio bianco segue la data, poi la dichiarazione di consegna (2^a mano, con una persona che dichiara di scrivere per la petente), e quindi le istruzioni dello stratego rivolte direttamente a un ufficiale, incaricato di accompagnare il medico a ispezionare la vittima; r. 34 e ss.:

- 34 (3^a m.) ἐπεστάλη Σαραπίων ὑ(π)ηρέτης).
 35 (4^a m.?) ἴσον βιβλιδίου Σενπατοῦτος ἐπι-
 36 στέλλεται σοι ὅπως συνπαραλαβῶ\`ν/
 37 δημόσιον ἰατρὸν καὶ ἐπιδῶν
 38 τὴν περὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς
 39 καὶ τὸν υἱὸν διάθεσιν ἐνγράφ-
 40 φως προσφωνήσης.
 41 (4^a m. o 5^a?) [(ἔτους) δ] Μεχ[εῖ]ρ ιε.

Rea prende in considerazione anche l'ipotesi che la data del r. 41 fosse stata scritta precedentemente alla nota dei rr. 35-40, la cui scrittura sembra diventi più distesa man mano che lo scrivente verificava la disponibilità di spazio. Ma questa resta un'ipotesi. Curioso mi pare soprattutto il modo in cui la nota del r. 34 risulta appiccicata al rigo seguente, pur essendo molto distante dal testo che precede e pur essendo il r. 35 e i seguenti ben distanziati tra loro. Forse la nota del r. 34 ("lo *hyperetes* Sarapion è stato inviato / e stato istruito") è stata scritta in un momento successivo rispetto a tutti i righe seguenti (quelli probabilmente copiati da una nota scritta rivolta e consegnata allo stesso assistente) e aggiunta lì sopra come a suggello dell'avvenuta operazione. Questo sembrerebbe dunque l'esemplare originale (o, meglio, uno degli esemplari originali) presentato all'amministrazione sul quale vennero secondariamente annotate le disposizioni prese dallo stratego e che poi fu conservato presso l'ufficio²⁴. È esplicitamente detto che un altro esemplare venne consegnato allo *hyperetes* come nota d'incarico e, chiaramente, come promemoria riguardo ai dati dell'episodio da verificare. Dalle due date presenti nel documento risulta che tutta la procedura – dalla presentazione della denuncia all'incarico dato allo *hyperetes* per l'ispezione – si concluse

²⁴ Cfr. Reggiani (2018), p. 113. L'*ed.pr.* fa notare che sul margine sinistro sono visibili i resti di un altro documento incollato, che reca alcune tracce di scrittura. Si trattava quindi di un *tomos synkollesimos*. Apparentemente lo stratego Iulius Ammonius in seguito portò dietro con sé a Ossirinco questo e altri documenti pertinenti ai suoi incarichi nei distretti Tinite ed Eracleopolite, e a Ossirinco tutti questi documenti furono ritrovati (cfr. P.Oxy. XXXVIII 2853).

nello stesso giorno.

P.Got. 4, 253^p, Panopolites, ai *dekaprotoi* (richiesta di correzione dei registri fiscali): ai rr. 28-30, di 2^a mano, è la nota di ricezione di un assistente dei *dekaprotoi*: Θεόδοτος βοηθὸς τῆς δεκαπρωτείας ἔσχον τοῦτου τὸ ἴσον εἰς διάκρισιν. Questa è probabilmente una copia che il petente trattenne per sé, mentre l'assistente trattenne con sé un 'esemplare' che doveva avere la sottoscrizione originale del petente.

P.Stras. I 5, 262/263^p, Ermopolite?, allo stratego (tramite vice) (furti): conserva le note d'ufficio originali in cima al documento, lacunose, finalizzate alla trasmissione a funzionari sottoposti. Nel margine superiore era stato lasciato ampio spazio per questo proposito. Poiché alla fine manca la sottoscrizione del petente, questa può essere una copia d'ufficio realizzata apposta per l'inoltro.

P.Ryl. II 117, 269^p, Hermoupolis, allo stratego (contro recupero credito): in cima al documento è scritto l'ordine di notifica dallo stratego al suo *hyperetes* (come era richiesto nella petizione), concluso da ἐσημιωσάμην. In fondo, se giusta la lettura dell'*ed.pr.* ai rr. 33-34, è presente la dichiarazione di ricevuta della controparte. Ma, leggendosi molto poco (il testo dei rr. 33-34 è ampiamente ricostruito, e cfr. la tavola dell'edizione), non ritengo che si possa completamente escludere che quanto scritto al r. 33 fosse la nota di consegna da parte dello *hyperetes*.

P.Oxy. XXXVIII 2849, 296^p, Ossirinco, al consiglio dei *protostatai* (bue impiegato nei lavori obbligatori è rimasto ferito a una zampa): ai rr. 1-4, scritti nello spazio superiore che era stato lasciato appositamente vuoto nel foglio dov'era vergato un esemplare della petizione sottoscritto dalla petente di propria mano (cfr. PSI IV 298), un'altra mano (3^a per l'*ed.pr.*, che numerava seguendo un ordine cronologico di redazione) scrive τὸ κοινὸν τῶν πρωτοστατῶν τῆς λαμ(πράς) καὶ λαμ(προτάτης) Ὁξ(υρυχιτῶν) πόλεως διὰ τῶν τὸν μὴ\`ν\`α διοικούντων Αὐρηλίων Ἡρωνος καὶ Πλουτάρχου Ἑρμεία ὑπ(ηρέτη). τῶν ἐπιδοθ(έντων) βιβλίων ὑπὸ τῆς ἐγγεγραμ(μένης)²⁵ ἴσον ἐπιστέλλεται σοι ὅπως ἀκόλουθα οἷς ἠξίωσεν πράξης. Poi c'è la data (le disposizioni sono di due giorni successive alla petizione) e poi un'altra mano (4^a) scrive σεσημ(είωμα). Quell'ἴσον dei τῶν ἐπιδοθ(έντων) βιβλίων menzionato al r. 3 è la petizione già scritta su questo foglio, fin dall'inizio vergata in almeno due esemplari (probabilmente entrambi con

²⁵ *Lege ἐγγεγραμμένης.*

sottoscrizione originale della postulante), di cui almeno uno lasciando lo spazio predisposto per l'inserimento degli ordini dei funzionari. La particolarità del formato si può spiegare con la specificità dei destinatari e quindi per l'adozione di una particolare procedura.

P.Oxy. VIII 1121, 295^p, Ossirinco, al *beneficiarius* (furto di beni di una defunta): sul *verso* del foglio è presente una nota (scritta da una diversa mano rispetto al *recto*) che, come evidenziato dagli editori, può essere intesa solo come un errore, perché, mentre la carica del destinatario indicata è la stessa, la petente e il soggetto dichiarati non hanno nulla a che fare con il documento sul *recto*: Τασαβῆς τῷ β(ε)ν(ε)φ(ικιαρίῳ) κατὰ τῶν τέκν[ων] αὐτῆς. L'unico altro elemento in comune è che la querelante è una donna. Sempre sul *verso* ci sono poi altre annotazioni scritte in un angolo, perpendicolarmente all'altra scritta²⁶, di significato oscuro e per gli editori senza alcuna apparente connessione con la petizione sul *recto*:

Πολυδεύκει ἀπὸ τῆς
 ..[.]. λ()
 πάρος ἔτους τούτου χρόνου.

Si può immaginare che fosse una nota di inoltro, che comunque come l'altra nota poteva essere stata scritta sul documento sbagliato. Queste annotazioni lasciano comunque intendere che ci troviamo di fronte a un foglio su cui era stata realizzata una copia d'ufficio, forse proprio una di quelle domandate dalla querelante che dovevano servire a notificare all'ufficio del prefetto che la denuncia era stata presentata anche al *beneficiarius*.

²⁶ L'immagine del papiro è disponibile nel sito web degli *Oxyrhynchus Papyri*.

Espressioni di consegna delle denunce: la definizione dei documenti

Ho già accennato alla mancanza di termini univoci nei papiri per indicare le ‘petizioni’, e alla tendenza che osserviamo nell’Egitto greco-romano ad assegnare nomi ai documenti amministrativi in base alla forma più che alla funzione.

Leggiamo il nome dato al documento sia in quelle *petizioni* che richiamano altre *petizioni* già presentate, sia in quei casi dove la formula della richiesta finale include il concetto di ‘presentazione del documento’, sia nelle dichiarazioni di consegna apposte in fondo alla denuncia col valore di sottoscrizioni; ma da un certo momento, dall’inizio del II^p, nelle dichiarazioni di consegna finali delle petizioni l’oggetto del verbo ἐπιδέδωκα (cfr. P.Oxy. XLIV 3164, 73^p, Ossirinco, rr. 13-14 ἐπιδέδωκα τὸ ἀναφόριον; BGU IV 1036 = M.Ch. 118, 107^p, Soknopaiou Nesos, r. 31 Τεσεῶφικ ἐπιδέδωκα τὸ ἔγκλημα) viene completamente sottinteso: eccezioni sono PSI X 1104, richiesta di assegnazione di un tutore del 175^p, dove la mano inesperta del tutore della petente scrive ἐπιδέδωκα τὴν αἴτησιν ὡς πρόκειται, e P.Oxy. LXV 4481, dove l’oggetto del verbo è motivato dall’aggiunta di un’informazione ulteriore, ἐπιδέδωκα ἑμαυτῷ συνταξάμενος τὸ βιβλίδιον, sulla quale cfr. *infra*, p. 1122 n. 28.

Per quanto riguarda il I^p osserviamo che ὑπόμνημα nel contesto delle vere e proprie ‘petizioni’ è attestato molto di più di quanto stimasse Bureth¹, e che questo termine usano la maggior parte di coloro che redigendo una petizione devono riferirsi allo stesso documento e darne una definizione. La principale alternativa è, nel I^p, ἀναφόριον. Entrambi i termini possono indicare una grande varietà di testi che non sono necessariamente richieste alle autorità per ottenere tutela giudiziaria, ma che sono l’espressione scritta di accordi privati, contratti di vario tipo e le relative registrazioni, e dichiarazioni in genere.

In questo contesto ἀξίωμα – cfr. *infra* SB III 6663, P.Mich. V 231, P.Mich. V 232, e Bureth (1979), p. 8 – è molto più raro, ed è da considerare un termine meno caratterizzato e pregnante; dato che queste sono formalmente ‘richieste’ e lo stesso verbo principale è ἀξιῶ, con cui si ‘richiede’ espressamente qualcosa, sarebbe stato naturale che anche più spesso venissero chiamate in questo modo: servendosi della parola ἀξίωμα chi redigeva i documenti non adottava un termine giuridico più di quanto in italiano lo si faccia utilizzando il termi-

¹ Bureth (1979), pp. 7-10.

ne *richiesta*.

In genere ὑπόμνημα tende a corrispondere anche a un documento con una precisa forma di intestazione (cfr. *supra*, p. 15 e ss.) inviato a un funzionario col fine di ottenere un intervento o una registrazione (sia petizioni che denunce amministrative, denunce di morte ecc.). Il senso di ἀναφόριον/ἀναφορά resta più aderente alla natura dell'esposizione di tipo descrittivo e riassuntivo, e indica tendenzialmente il concetto di 'descrizione dettagliata' di una situazione per chiarirla al destinatario senza chiedere necessariamente un intervento. Bureth (1979), p. 7, lo definisce 'rapporto destinato all'informazione'²; ma egli stesso precisa che nella 1^a metà del II^p in Ossirinchi il termine è usato nel senso di 'richiesta di giustizia', lo stesso senso che riscontriamo in alcuni casi, sempre in Ossirinchi, anche nei decenni precedenti³, cfr. P.Oxy. XLIV 3164 (73^p) rr. 13-14, P.Oxy. XLV 3264 (80/81^p) rr. 9 e 32, P.Oxy. XLV 3240 (ca. 88-89^p) r. 9. Le parole in questione non erano comunque precisamente connotate, e al di là della frequenza della parola ὑπόμνημα si può ritenere che prevalga questo o quel termine per abitudini limitate nel tempo e legate a certe località, senza che queste consuetudini siano attribuibili a una vera e propria 'giurisprudenza' preoccupata di dare nomi e distinguere tipi e procedure. Oltre all'aspetto formale del prescritto prevalentemente connesso agli ὑπόμνηματα, se nei richiami del racconto si volevano mettere in risalto finalità diverse scegliendo un termine piuttosto che un altro ce ne sfugge spesso la precisa distinzione, poiché leggiamo il riferimento ma non possediamo il documento cui il testo si riferisce. Ciò vale anche quando nello stesso testo ricorre più d'uno dei termini sotto esame; ma, per esempio, P.Ryl. II 119 (62-66^p), petizione dalla redazione molto curata, sembra distinguere fra i vocaboli ἐντυχία (r. 29) e ὑπόμνημα (r. 32) da una parte e ἀναφορά (r. 29) dall'altra per indicare

² Cfr. BGU IV 1201 (v. *supra*, p. 51), rapporto inerente all'incendio di un tempio e ai relativi danni, P.Oxy. XLVI 3274 (v. *supra*, p. 61) e P.Prag. I 11 (v. *supra* p. 62), dichiarazioni inerenti a contenziosi finanziari; cfr. inoltre SB XXIV 16294 (v. p. 68), una richiesta di concessione di terreni.

Cfr. *supra* p. 62, tra i documenti esclusi, P.Prag. I 11 (I^p, prov. inc.): subito dopo il prescritto il presentatore del documento, Dios figlio di Nemesion, dichiara ἐπέδοκά σοι ἀναφόριον ὑπὲρ Χαριτίου τῆς Χαυρήμωνος πρὸς Δαμῶν καὶ Χαυρῶν καὶ Χαυρημωνίδαν. L'editore traduce ἀναφόριον al r. 6 con "istanza" – per ἀναφόριον rimanda a P.Oxy. II 294, che è una richiesta privata in forma epistolare, per la quale cfr. anche Mullins (1962), p. 49 –, ma credo che lì la parola possa significare "relazione", vale a dire alcuni chiarimenti richiesti dallo stesso *archidikastes* sulla contesa allora sottoposta a giudizio.

³ Cfr. Mourgues (1995a), p. 126 sui significati di ἀναφορά che possono essere fatti corrispondere al latino *relatio* (non 'petizione', in questi casi): non è chiaro però se Mourgues oltre a un'equivalenza riconosciuta dei due termini intraveda anche un'evoluzione di significato spontanea o per influsso dell'amministrazione romana. Comunque sia, i sensi affini a "rapporto", "relazione" sono ben attestati nell'Egitto tolemaico ben prima della dominazione romana (cfr. per esempio PSI XV 1512 al r. 13 oltre che il WB).

tipi di documenti distinti per natura, aspetto o procedura (v. *infra*).

È dalla fine della 1^a metà del II^P che per indicare il concetto di ‘petizione’ si diffonde il termine βιβλίδιον/βιβλίδια, frutto di un processo di risemantizzazione sul latino *libellus*, che assai velocemente soppianta i termini precedentemente in uso grazie all’influenza sempre più forte della lingua latina e alla connotazione più tecnicamente ‘giuridica’ che il termine assume, pure se lo stesso termine *libellus* continuerà a fare riferimento a vari documenti formalmente rivolti alle autorità con diverse finalità⁴. Su questa evoluzione varie osservazioni furono esposte da Wilcken (1913), pp. 262-264. Probabilmente basandosi sull’articolo di Wilcken, Litinas nell’edizione di SB XXIV 16297 (255^P o 256^P), comm. al r. 2, afferma che il plurale nel contesto delle petizioni è meno comune che il singolare; ma in realtà sulla base del presente confronto si può senz’altro affermare che il plurale è molto diffuso, soprattutto proprio nel III^P rispetto al II^P. Ed è comunque da tenere presente che il plurale βιβλίδια usato per far riferimento alla stesso documento in cui il termine è contenuto (ἐπιδίδομι τάδε τὰ βιβλίδια) non è necessariamente solo una variante morfologica ma poteva concretamente indicare una petizione che veniva regolarmente presentata in più duplicati, anche quando di esemplare ne è rimasto conservato solo uno. È poi dalla fine del III^P, come osservava Wilcken, che per le ‘petizioni’ diventa prevalente il termine βιβλίον/βιβλία, che da secoli era utilizzato con altri significati (spesso con una certa ambiguità), per indicare sia veri e propri ‘libri’ sia vari tipi di atti ufficiali normalmente sottoposti a registrazione negli archivi. Da tenere presente è la netta distinzione lessicale ancora osservata in P.Wisc. II 86 = P.Leit. 16, petizione del 245-247^P, dove al r. 10 compare βιβλίον e al r. 22-23 compare βιβλίδιον: la prima parola indica una lista di contribuenti stilata da un impiegato di villaggio, la seconda la stessa petizione. Queste considerazioni portano in alcuni casi, esaminati qui di seguito, a rivedere alcune integrazioni o datazioni di documenti precedenti alla fine del III^P nei quali era stato letto il termine βιβλίον invece che βιβλίδιον⁵.

⁴ Basti pensare, per citare un fenomeno ben attestato nella documentazione egiziana, ai *libelli* della ‘persecuzione’ deciana, che fungevano da certificazione di compiuto sacrificio, e che condividono vari aspetti formali con le petizioni come con vari tipi di dichiarazioni amministrative (come le dichiarazioni di proprietà, *apographai*). Molto sopravvalutata è la valenza tecnica del termine ὑπόμνημα da parte di Foti Talamanca nei suoi volumi di *ricerche sul processo*, e tiene in limitata considerazione l’importanza dell’introduzione del termine βιβλίδιον che sopperisce alla precedente mancanza di termini veramente specializzati; cfr. in particolare Foti Talamanca (1979) p. 282.

⁵ Al di fuori dei testi delle petizioni possiamo notare che, quasi nello stesso periodo di P.Wisc. II 86, al r. 11 di PSI XV 1549, un verbale di udienza tenuta davanti al prefetto nel 249-250^P, viene scritto βιβλία γὰρ ἐπέδωκεν δηλῶν [, con l’*alpha* di βιβλία (mal conservato ma abbastanza riconoscibile) aggiunto nell’interlinea, come precisato in nota all’*ed.pr.* La stessa *ed.pr.* interpreta il termine come ‘petizione’, e sembrerebbe così essere uno dei più precoci esempi della parola

Occasionale comparsa in alcune petizioni fa il termine ἔγκλημα – ad esempio SB XXII 15781, 9 (155/156^p), P.Harr. II 192, 1 (167^p) –. Alcune volte sia in Siria (P.Euphr. 2, 20 e P.Euphr. 5, 14, di metà III^p) sia in Egitto (P.Ryl. II 122, 17, del 127^p) ritroviamo nel senso di ‘petizione’ anche il termine *πιττάκιον*⁶. Talvolta è usato anche il termine *ἰκετηρία*, una parola ben attestata in testi letterari antichi col senso di ‘supplica’ e che compare in particolare in petizioni egiziane che fanno un certo sfoggio di ricercatezza linguistica: sebbene il termine riemerge in testi di ogni epoca, varie petizioni che lo impiegano sono concentrate intorno alla metà del III^p⁷.

Quando non specifico diversamente, nel seguente elenco il sostantivo definisce lo stesso testo nel quale è contenuto. Non riporto tutte le sottoscrizioni

βιβλία usata in questo senso. Ma era effettivamente questo il significato della frase? Il testo è infatti molto frammentario, e la frase si trova fra ampie lacune. Ci si può chiedere se l’aggiunta dell’*alpha* in interlinea non possa corrispondere a un’iniziale incertezza di copiatura di un testo dov’era originariamente stata scritta la parola *βιβλία*; ma non sarebbe d’altronde sorprendente scoprire che l’evoluzione semantica di *βιβλία* era avvenuta a partire da un uso inizialmente diffusi nella lingua parlata delle aule giudiziarie, per essere poi applicata con continuità e regolarità solo qualche decennio più tardi nella pratica di redazione delle petizioni. Tuttavia, già Wilcken per il caso molto simile di P.Stras. I 41 = M.Chr. 93, all’interno di un verbale di processo molto meglio conservato del PSI, aveva argomentato che *βιβλία* al r. 5 deve essere interpretato nel senso di *Beweispapiere*, “documenti probatori”, “fascicoli”, in contrapposizione al *βιβλίδι[ο]ν* ‘petizione’ menzionato al r. 17.

Rimarrebbe da tenere in considerazione BGU II 422, 3 (una lettera amministrativa dello stratego che inoltra una *domanda* di acquisto di γῆ ὑπόλογος), che a partire dal WB (1925) è stato poi registrato in altri dizionari (LSJ, DGE) come precoce attestazione di *βιβλίον* = *βιβλίδιον* nel senso di *Klagschrift*, *petizione*. Già nel 1913 Wilcken metteva in evidenza che si trattava di un caso isolato a fronte di molte decine di altri casi nei quali si può osservare sicuramente una distinzione semantica tra le due parole, ma ipotizzava anche che potesse semplicemente trattarsi di una confusione dello scriba tra due parole molto simili. Ma proprio in virtù di questi confronti si potrebbe sospettare che, piuttosto che un errore di scrittura per *βιβλίδιον*, l’uso del termine più generico *βιβλίον* potesse essere consapevole e non legato alla necessità di equiparare il documento in oggetto a una ‘petizione’: in BGU II 422 non si parla in effetti di una querela di tipo giudiziario, bensì di una domanda di tipo amministrativo per l’acquisto di un terreno; un analogo documento nel 95^p, in SB V 7599 r. 11, è chiamato ἀναφόριον (se giusta la lettura ἀναφορίου).

Per quanto riguarda P.Vindob.Tandem 2 (238-244^p?), incerto è il contesto della frase ἐνέταξα τούτῳ μου τῷ βιβλίῳ al r. 15: invece che una petizione (come suppongono in nota gli editori) non si tratterà piuttosto di un più generico ‘documento’ (per es., un dossier come nei casi *summenzionati*, o una registrazione in archivio) al quale ne venne *accluso* un altro?

Per quanto riguarda SB XXIV 15941, datato all’inizio del III^p e che ho escluso dalla mia lista di petizioni (è più probabilmente un frammento di verbale di udienza), al r. 12 non c’è motivo di preferire l’integrazione *βιβλεί[ο]ν*] (la lunghezza della lacuna è incerta) invece che *βιβλεί[[δίου]*], se qui ci si riferiva a una ‘petizione’.

⁶ Cfr. Feissel e Gascou (1995), p. 66 e n. 10.

⁷ Cfr. P.Stras. IV 285 rr. ?-24 (fine II^p?, prov. scon., dest. inc.), r. 18; P.Vindob.Tandem 2 (238-244^p?, Antinoupolis, al prefetto), r. 4; PSI XIII 1337 (ca. 250-260^p?, prov. inc., al prefetto?), r. 18; P.Coll.Youtie II 66 = P.Oxy. XLVII 3366 (258^p, Ossirinco, agli imperatori), rr. 60-61; P.Tebt. II 326 (ca. 266-267^p, Tebtynis, al prefetto), r. 3.

finali espresse con ἐπιδέδωκα, ma solo quelle che specificano anche l'oggetto della consegna, cioè la petizione, dandone quindi una definizione. Come detto, questo avviene fino all'inizio del III^p, mentre in seguito ἐπιδέδωκα viene usato in modo assoluto.

P.Wash.Univ. II 77, 21^a, Ossirinco, al *basilikos grammateus* (danni ai campi): r. 29 τὸ ὑπόμνημα.

BGU IV 1188, post 15/14^a, Koma (Eracleopolite), allo stratego (furti, violenze, vessazioni): r. 17 ἀναφορὰν ἡμῶν [ἀνήνεγκεν indica la comunicazione presentata al ginnasiarca mittente di BGU IV 1188. Migliore integrazione potrebbe essere [ἐπέδωκε.

BGU IV 1105, ca. 11/10^a, Alessandria, a Protarchos, capo del *kriterion* di Alessandria (istanza di divorzio); ai rr. 21-24 è il riferimento all'invio del padre della petente per la presentazione dell'istanza, rr. 21-25 [διὸ] ἀπεσταλμένη(?)⁸ τὸν πατέρα μ[ου] Διοσκουρίδην ἐπιδόσοντα τὸ ὑπόμνημα..., e ai rr. 30-31 ἀντίγραφον τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος...

BGU IV 1193, 8^a, Koma, Eracleopolite, al *komogrammateus* (richiesta di aiuto per danni ai campi); rr. 11-12: ... προηγῆμαι τὴν [τού]τ[ων] ἐπίδοσιν ποιήσασθαι... Qui la parola ἐπίδοσιν indica il semplice atto della presentazione del documento, e al documento ci si riferisce soltanto con un pronome.

P.Lond. II 354 = Jördens (2017), 7-4^a, Soknopaiou Nesos, al prefetto (richiesta di scarcerazione e revisione di processo): r. 17 ἐγκλήματος (pap. ἐνκλήματος) in riferimento a precedenti accuse e reclami.

CPR XV 15, 7-4^a, Soknopaiou Nesos, altra redazione di P.Lond. II 354; ai rr. 12 e 17 ricorre la parola ὑπόμνημα in riferimento a precedenti querele.

SB III 6663, 6/5^a, prov. inc., dest. inc. (per recupero crediti): r. 26 ἔντευξις e r. 28 ἀξι[ώ]ματο[ς].

SB V 7537, ca. 5^a, Koma (Eracleopolite), al prefetto (eccessiva imposizione di tasse su terreni): al r. 7 ἀναφορὰν⁹ significa un resoconto o dichiarazione su argomenti fiscali, piuttosto che petizione.

P.Oslo II 26, 5/4^a, Ossirinco, al *topogrammateus* (danni ai campi): la richiesta è ἐπιδίδωμι τὸ ὑπόμνημα καὶ ἀξιῶ...; nella sottoscrizione ἐπιδέδωκα τὸ προκείμενον ὑπόμνημα...

SB XVIII 13087, 4^a, Arsinoite, all'*epistates phylakiton* (furti e violenze): al r. 12 κατεχώρασα τὸ καθῆκον ὑπόμνημα si riferisce a una precedente analoga

⁸ BL II.2 24. *Ed.pr.* ἀπεστα(λ)μένη.

⁹ Kortenbeutel, editore del papiro, puntualizza (p. 249 dell'edizione) che la parola non identifica un genere preciso di denuncia come *enteuxis* o *hypomnema*, ma ha un significato generico, e che non sussistono differenze tra ἀναφορὰν e ἀναφόριον come sembra mostri SB I 5232 dove i due termini sono usati uno di seguito all'altro per indicare lo stesso concetto. Kortenbeutel precisa anche che il verbo che principalmente si accompagna a ἀναφορὰν e ἀναφόριον è ἐπιδίδωμι.

denuncia presentata (e verosimilmente 'registrata') all'ufficiale precedentemente in carica, per le violazioni già compiute dagli stessi accusati.

P.Princ. III 117, 4/3^a(?), Philadelphia, allo stratego (deposito non riconosciuto): r. 3 [ἐ]πέδωκά¹⁰ σοι ὑπόμ[ν]ημα κατὰ Τεσε[ν]ούφιους, in riferimento a un precedente ricorso, come al precedente ricorso ai rr. 17-18 si riferisce l'espressione ἐπεὶ οὖν ἐντυχοῦσ[ά] σοι συνέταζας...

P.NYU II 3 = SB VI 9150, 5^p, Arsinoite, all'*epistates komes*, morte di asino e altri danni): r. 39 διὸ ἐπιδίδωμί σοι τὸ ὑπόμνημα...

P.Stras. VI 566, 7^p, Arsinoite(?), dest. inc. (violenza): ἀξιώ ἐὰν φαίνη(ται) [συντάξει κ]αταχωρίσαι παρ(ᾶ) σοὶ [τὸ ὑπόμνημα]...

CPR XV 8, 13^p ex.-15^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (per recupero di un credito): nella richiesta ai rr. 19-21 τοῦ ὑπομνήματος τὸ ἀντίγραφον μεταδοθῆναι, stesso testo che si ritrova negli altri duplicati di questo documento.

SB I 5235, 14^p, Soknopaiou Nesos, al prefetto (furto e violenza): r. 10, riguardo a una precedente petizione: ... ὑπὲρ ὧν καὶ ἔγκλημα κατε[χ]ώρισα Διο[ν]υσοδώρωι.

CPR XV 7, 14^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (disputa su proprietà): nella richiesta, r. 8¹¹: ... τοῦ ὑπομνήματος τ[ού]του τὸ ἀντίγραφον μεταδοθῆναι...

SB I 5238, 14^p, Soknopaiou Nesos, al centurione (furto e violenza): al r. 24, nella probabile introduzione della richiesta si legge]ορι[, integrato dall'editore come [± 10 ἀναφ]όρι[ον]; al r. 15, per il precedente ricorso allo stratego Dionisodoros (temporaneamente assente, sostituito da un certo Diophantos) la descrizione è δι' ὑπο[μνήματος].

SB I 5232, 15^p, Soknopaiou Nesos, all'*idios logos* (terreni contesi): per il precedente documento presentato da Nestnephis, r. 24 ἐπέδωκεν μὴ καθηκόντως ἀναφοράν σοι...; al r. 28 la risposta di Satabous è descritta con [ἐπέ]δω[κά] σοι ἔ[τε]ρον ἀναφόριον...

BGU XIII 2239, 17^p, Soknopaiou Nesos, allo *hegoumenos* (furto): r. 12 διὸ ἐπιδίδω[μί] σοι τὸ ὑπόμνημα ὅπως...

P.Oslo III 123, 22^p, Euhemeria(?), allo stratego (danni da pascolo illegale); rr. 34-35, precedenti ricorsi: ... ὑπὲρ ὧν προεπέδωκ[α δι'] ἑτέρων ὑπομνημάτ[ων].

P.Ryl. II 135, *post* 34^p, Euhemeria, allo stratego (furto): r. 18 διὸ δίδωμι τὸ ὑπόμνημα ὅπως...

¹⁰ BL III 151; la prima edizione riportava [ἀ]πέδωκά σοι.

¹¹ Nutro dubbi sul sostantivo integrato nell'*ed.pr.* al rigo precedente: προέ[ρχομαι] διὰ τοῦδε τοῦ ἀναφορίου corrisponde a formulazioni di alcuni altri testi utilizzati come confronto, ma in questo caso a brevissima distanza segue τοῦ ὑπομνήματος τ[ού]του e sarebbe singolare una variazione terminologica di questo tipo per indicare esattamente lo stesso concetto; si può supporre che lo stesso scriba avrebbe usato lo stesso termine ὑπόμνημα, ma alla fine del r. 7 la frase poteva presentare una formulazione diversa dal P.Giss. 8 preso a modello (che è tra l'altro del 119^p), anche se poteva voler esporre un'informazione molto simile.

P.Ryl. II 139, 34^p, Euhemeria, all'*epistates phylakiton* (furto); sottoscrizione: rr. 25-27 ἐπιδέδωκα τὸ προκείμενον ὑπόμνημα.

P.Mich. V 232, 36^p, Tebtynis, all'*exegetes* (richiesta di assenso per transazione): nella comunicazione di inoltro al r. 2 ἀξιώματος, in riferimento alla petizione riportata in copia.

P.Mich. V 226, 37^p, Tebtynis, allo stratego (per violazione di contratto di affitto e danni); la sottoscrizione ai rr. 45-46 (vergata in originale da uno dei postulanti) è ἐπ{ε}ιδεδώκαμεν τὸ προκ(ε)είμενον ὑπόμ{μ}νημα.

P.Ryl. II 142, 37^p, Euhemeria, all'*epistates phylakiton* (furto); sottoscrizione: rr. 28-29 ἐπιδέδωκα τὸ προκείμενον ὑπόμνημα (scritta dalla 2^a mano, quella del petente, abbastanza sicura ma incline agli scambi fonetici, pap. ἐπειδετωκα τω προκειμ|ενον υπομνημα).

P.Ryl. II 148, 40^p, Euhemeria, all'*epistates phylakiton* (furto); sottoscrizione: rr. 31-32 ἐπιδέδωκα τὸ προκείμενον ὑπόμνημα.

P.Mich. VI 421, 41-68^p, Karanis, dest. inc. (violenze e furti); ai rr. 9-10 il racconto della precedente denuncia presentata all'ufficiale di villaggio: ἐπέδωκα τῷ τῆς (Καρανίδος) ἀρχ[ε]φόδωι Παγκράτη ὑπόμνημα...

SB XX 15077, 45^p, Tebtynis, agli *epistatai komes* (aggressione); nella richiesta: r. 34 διὸ ἐπιδί[δωμι τοῦτ]ο τὸ ὑπόμνημα...

P.Oxy. II 283, 45^p, Menfi, allo stratego (violenze); nella richiesta: r. b.16 διὸ προήγμαι τὸ ὑπόμνημα ἐπιδοῦναι...

P.Mich. V 229, 48^p, Talei, allo stratego (danni, violenze); annotazione sul verso: ὑπόμνημ(α) Ταλίτου Πετσίρει(ος).

P.Mich. V 231, 48-51^p, Talei, a stratego (false accuse, violenze, induzione al suicidio): a proposito della denuncia allo stratego precedentemente in carica: rr. 20-23 ... ἀκολούθως ᾧ¹² κατε|χώρισαν Τιβερίωι Κλαυδίωι Χρυσέρμωι | γεναμένωι στρατηγῶι περὶ τούτων ἀ[ξιώ]μ[α]τι¹³.

SB X 10244, 50^p, Ossirinco, dest. inc. (violenze); sottoscrizione: rr. 9-10 ἐπιδέδωκα τὸ ὑπόμνημα.

P.Oxy. LVIII 3916, 60^p, Ossirinchite, allo stratego (furti); racconto di precedente furto e relativa denuncia: rr. 12-13 κατεχώρισα τὸ ἀρμόζον ὑπόμνημα.

P.Ryl. II 119, 62-66^p, Hermoupolis, all'*exegetes* di Alessandria (contro recu-

¹² BL VI 82 (H.C. Youtie); sul papiro è scritto ἀκολούθως ον, che l'*ed.pr.* proponeva di emendare con ἀκολούθως οἷς: ma è più naturale vedervi una anticipazione del relativo concordato col sostantivo ἀ[ξιώ]μ[α]τι, il quale altrimenti sarebbe anche difficile da connettere al resto della frase (l'*ed.pr.* traduceva "about these occurrences in the petition"). Il significato della proposizione è semplicemente "in accordo con la petizione presentata a Tiberius Claudius Chrysermus, il precedente stratego, riguardo a questi fatti".

¹³ Nelle foto disponibili (online, collezione del Michigan) la lettera prima della lacuna sembrerebbe più *hypsilon* che *alpha* (cfr. lo *hypsilon* all'inizio del r. 17, e altri nel papiro), ma non sembra esserci abbastanza spazio per integrare ὑ[πομνή]μ[α]τι.

pero crediti); in riferimento ad altri ricorsi che non hanno sortito effetto: r. 29 πλείστας ἐντυχίας καὶ ἐπιδόσεις¹⁴ ἀναφορῶν ἐποιησάμεθα...; inoltre r. 32 μεταδόντες... διαστολικὸν ὑπόμνημα...; ἐπιδόσεις ἀναφορῶν al r. 29 deve riferirsi alla presentazione di dichiarazioni aggiuntive con chiarimenti sui dettagli del contenzioso più che a delle 'petizioni'¹⁵. Come in P.Oxy. I 38 anche qui, al r. 14, ὑπομνηματισμοῖς si riferisce alle disposizioni già date da un funzionario (in questo caso lo *iuridicus*).

P.Mich. IX 523, 66P, Karanis, allo stratego (furto); sottoscrizione: rr. 18-19 ἐπιδέδωκα τὸ προκείμενον ὑπόμνημα.

P.Berl.Möller 2 (= **SB IV 7339**) + **P.Oxy. IX 1203**, 69-71P, Ossirinco, allo stratego (*anthirresis* contro recupero credito); la parola ὑπόμνημα compare quattro volte nel P.Oxy.: nella richiesta, r. 18 ὅθεν ἀναγκαίως προερχόμενοι ἀξιούμεν τὸ μὲν ὑπόμνημα ἔχειν ἐν καταχωρισμῶ; r. 10 ἐπορίσατο ἐκ τοῦ καταλογείου ὑπόμνημα e r. 28 τοῦ προκειμένου ὑπομνήματος per il documento presentato dall'avversario; e in una nota in fondo, rr. 32-33, un segretario dichiara di aver trasmesso copia della petizione: μεταδέδωκα τοῦ προκειμ(ένου) [ὑπο]μ[νή(ματος) ἀντ]ί[γ]ρα(φον)...

P.Oslo II 21 = **SB IV 7374**, 71P, Karanis, al centurione (furto); sottoscrizione: rr. 16-17 ἐπιδέδωκα τὸ προκείμενον ὑπόμνημα.

P.Tebt. II 302, 71/72P, Tebtynis, al prefetto (finanze dei templi); le nuove pretese fiscali delle autorità sono espresse con un 'ἀναφόριον': r. 9 ἡζίωσε]γ διὰ ἀναφορίου προσθεῖναι...; le decisioni dell'epistratego sulla questione con 'ὑπομνηματισμοί': r. 27 ἀκολο]ύθως οἷς ἔχομεν ὑπομνηματισμοῖς...

P.Oxy. XLIV 3164, 73P, Ossirinco, dest. inc. (finanze dei templi): nella sottoscrizione, rr. 13-14, ἐπιδέδωκα τὸ ἀναφόριον...; la richiesta διὸ ἀζιῶ ἐὰν φαίνηται ἐπιχωρήσει ἐπὶ τοῖς ἡζιωμένοις ecc. non sembra lasciare dubbi sul carattere di petizione del testo. Questo documento non era nel repertorio di Bureth (che tra i P.Oxy. arrivava a includere solo P.Oxy. XLIII 3140), ma collima con la sua affermazione che nello stesso periodo di questo testo nel nomo Ossirinchite il termine *anaphorion* tendeva a designare una vera e propria domanda di giustizia piuttosto che un semplice rapporto; egli si riferiva alla prima metà del IIᵖ, ma constatiamo che l'osservazione è valida anche per i decenni immediatamente precedenti. Ciò è confermato anche da P.Oxy. XLV 3264, 80/81P, una dichiarazione in cui si enumerano i nomi di accusati, e che faceva séguito alla richiesta da parte dell'ufficiale di precisare nomi di persone già chiamate in causa con un precedente ἀναφόριον, che doveva essere una vera e propria do-

¹⁴ Cfr. BGU IV 1193 rr. 11-12.

¹⁵ La traduzione dell'*ed.pr.* è correttamente "we made numerous petitions and presented reports".

manda di tutela giudiziaria. Cfr. anche *infra* P.Oxy. L 3555, I-II^p, e inoltre la petizione menzionata nella lettera in P.Oxy. XLV 3240¹⁶, al r. 9: διὰ ἀναφο(ρίου) μοι ἐνέτυχε λέγων...

P.Oxy. II 286, 82^p, Ossirinco, all'*archidikastes*(?) (richiesta di notifica di ingiunzione di pagamento): nella richiesta viene detto, al r. 16, τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος ἀντίγραφον.

P.Flor. I 86, 86^p, Hermoupolis Magna, all'*archidikastes* (richiesta di notifica di ingiunzione di pagamento): nella richiesta, r. 21 τοῦδε [τοῦ ὑ]πομνήματος ἀντίγραφον.

BGU I 226, 99^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (conflitto su eredità, richiesta di convocazione al *conventus*); rr. 16-18, all'interno della domanda conclusiva: καταχ[ωρι]σθέντος παρὰ σοὶ τοῦδε τοῦ ὑπομνήματο[ς] ἀντίγρα[φ]ον δι' ἐνὸς τῶν περὶ σε ὑπηρ[ε]τῶν μετα[δο]θῆναι...

P.Oxy. VIII 1118, I^p *ex.*-II^p *in.*, Ossirinco, all'*archidikastes* (ingiunzione di pagamento); nella richiesta: ἀντίγραφον τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος.

SB X 10564, fine I^p o inizio II^p, prov. inc., al prefetto (irregolarità nella gestione di un tempio); r. 26, in una richiesta che rimane lacunosa: τυχόντες τ[ὰ ὑπο]μνήματα ἐπενεγκομ[ι]

P.Amh. II 125 recto descr., fine I^p, Arsinoite, dest. inc. (violenza e furto); prima della richiesta viene precisato: καὶ [ἐ]πὶ τῷ παρόντι ἐπιδεδώκαμεν τῷ Ἰουλίῳ στρατιώτῃ τὸ ἴσον τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος.

P.Oxy. L 3555, I-II^p, Ossirinco, allo stratego (ferimento di una schiava): nel racconto, rr. 29-32, καὶ τότε μὴ ἔχουσα τὸν προιστανόμενον τῆς στρατηγί(ας) <οὐ?> κατεχώρισα ἀναφόριον περὶ τούτου. Ammesso che sia giusta l'integrazione dell'avverbio di negazione, il senso di ἀναφόριον come 'petizione' potrebbe in ogni caso corrispondere a quello in uso a Ossirinco in quest'epoca (cfr. quanto detto per P.Oxy. XLIV 3164). Il fatto che la carica di stratego fosse vacante non esclude comunque che l'accaduto possa essere stato denunciato e raccontato un mese prima a ufficiali di polizia di Ossirinco dei quali ignoriamo il grado, che qui ci si riferisca appunto alla registrazione di quell'ἀναφόριον, nel senso più specifico di "denuncia", e che quindi non sia necessario integrare la negazione prima di κατεχώρισα¹⁷. Passato del tempo, constatata la gravità delle

¹⁶ P.Oxy. XLV 3240 contiene copia di diverse lettere, di cui almeno l'ultima ha un carattere ufficiale, pertinenti a una disputa.

¹⁷ Oltre al comm. dell'*ed.pr.* a motivazione dell'emendazione, cfr. in proposito i brevi commenti di Kruse (2002), pp. 864-865 n. 189, e di Kelly (2016), p. 438 n. 114, il primo dubbioso nei confronti della spiegazione preferita dall'*ed.pr.*, mentre il secondo la approva con decisione. Bisogna notare che la 'personalizzazione' delle denunce e delle richieste di giustizia, che nella pratica antica richiedevano sempre un destinatario formale identificato per nome, può giustificare la temporanea difficoltà a redigere e far registrare una petizione per momentanea *ignoranza* del nome dell'incaricato della strategia, più che per effettiva mancanza di un incaricato che facesse le

condizioni della ragazza e auspicando la possibilità di un risarcimento Thermouthion potrebbe aver presentato una più complessa petizione allo stratego *in aggiunta* alla registrazione di una precedente concisa denuncia o un rapporto-dichiarazione presso qualche livello dell'amministrazione di polizia. Ma essendo questa una bozza o una copia che dal punto di vista redazionale appare realizzata abbastanza frettolosamente, con abbreviazioni e altri errori e correzioni – sebbene il *contenuto* appaia invece concepito da un redattore piuttosto colto –, la caduta della negazione è una spiegazione ammissibile, in particolare alla fine del r. 30 dove già la parola precedente era stata abbreviata.

BGU III 908, 101/102^p, Arsinoe, al centurione (imposizione di liturgia): al r. 13 e al r. 16 *ἐνεπύχομεν* indica precedenti appelli al centurione e al prefetto.

BGU IV 1036 = M.Chr. 118, 107^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (disputa su eredità e furto): la sottoscrizione è Τεσεᾶφικ ἐπιδέδωκα τὸ *ἔγκλημα* καθὼς πρόκ(εῖται), scritta dalla stessa mano del corpo della petizione (cfr. anche la foto disponibile online): si tratta probabilmente di una copia (non calligrafica) realizzata a partire da un altro esemplare dove la sottoscrizione poteva essere scritta da una 2^a mano.

P.Oxy. XXXVI 2758, ca. 110-112^p, Ossirinco, allo stratego (violenza): rr. 15-17 διὸ ἐπιδιδοῦ[ς] τὸ *ἀναφόριον*, ἀξιῶ ἐκδ[ι]κηθῆναι ὅπως...

SB XIV 11381, ca. 115-117^p, Naboo (Apollonopolites Heptakomias), allo stratego (registrazioni indebite): al r. 8 c'è il riferimento a una petizione all'epistratego mandata in precedenza da altre persone coinvolte in un complesso contenzioso fiscale, κατὰ κρίσιν γενομένην ὑπὸ Ἄρτω[ρίου] Πρισκύλλου τοῦ κρατίστου ἐπιστρατήγου ἐξ *ἐντυχείας* τινῶν γεγ[ο]μένων... Poi al r. 16 e ss. διὸ ἔξομαι *διὰ τοῦδε* τ[ο]ῦ ἀξ[ιώ]ματος τὰ δίκαιά μου π[ρ]οτείνων δεόμενος τῷ τοῦ Ἄγται[οπολείτου στρα]τηγῶι τὸ *ἴσον* *πεμφθῆναι* ἴνα φανερά...

P.Fam.Tebt. 15 rr. 42-75, ante 17.10.108^p, Arsinoite, al prefetto (contenzioso amministrativo): al r. 63 gli atti persecutori degli avversari sono portati avanti anche mediante 'petizioni' (secondo la traduzione dell'editore) oppure, con un senso più ampio, 'rapporti'/'relazioni'/'resoconti', οἵτινες διὰ *ἀναφορίων*... Al

veci dello stratego: in questo senso mi sembra di poter intendere l'espressione τότε μὴ ἔχουσα al r. 29, come "non disponendo (del nome) dell'incaricato...", piuttosto che concludere che «the office of the strategus was without an incumbent on the 19th of the preceding month» come scrive l'*ed.pr.* nel comm. ai rr. 29-31. I dubbi espressi da Kruse a questo proposito sono giustificati e possono essere risolti attribuendo l'esitazione della postulante a una momentanea personale incertezza da parte sua e del suo scriba sul *nome* dell'incaricato, con la quale la donna giustificerebbe il ritardo nel presentare la petizione – ritardo attribuito comunque anche all'aver inizialmente sottovalutato la gravità delle ferite e che probabilmente non inficia la possibilità di proseguire il ricorso. Se ci atteniamo al significato letterale della concisa espressione, questa potrebbe essere una plausibile spiegazione sul piano 'psicologico' della redazione, sebbene effettivamente non calzante sul piano delle procedure amministrative, in base alle quali è improbabile che la direzione del distretto fosse completamente vacante.

r. 42 καὶ τοῦ [ἀ]ναφορίου¹⁸ introduce la copia della presente 'petizione', riportata in una lettera del prefetto allo stratego, che con questo termine la definiva al r. 38: ἀναφόριον Ἡρακλείδου ... σεσημειωμένον ἔπεμψα... La petizione fa parte di un ampio dossier che riporta anche copia di varie lettere ufficiali. Al r. 51 la richiesta al prefetto in formato epistolare del 98^p che viene allegata alla petizione (rr. 75-97) è definita ἐπιστολῆ[ς], così come al r. 75: ἀντίγραφον ἐπιστολῆς. Al r. 29 del rapporto-dossier presentato allo stratego dall'ex-ginnasiarca Isidoros, nel 114/115^p, il riferimento alla petizione in questione è nella lacuna integralmente ricostruita dall'editore, [ἐξ ἐντεύξεως...: il termine può non corrispondere a quello che effettivamente usò il redattore. In **P.Fam.Tebt. 15 rr. 75-97, 98^p**, Arsinoite, al prefetto, da parte di Protogenes e Isidoros, alla 'petizione' mandata da *bibliophylakes* successori dei *bibliophylakes* petenti Protogenes e Isidoros si fa riferimento al r. 82 solo col verbo ἠξίωσεν... Al r. 99, all'interno della lettera (decisione di un prefetto nell'83^p in un caso simile) che era citata di seguito a P.Fam.Tebt. 15 rr. 75-97, una petizione è definita τὸ δοθέν μοι ἀναφόριον...

SB XVI 12833 = SPP XXII 39, 115-8.3.119^p, Soknopaiou Nesos, all'epistratego (liturgia indebita, inadempienze di uno stratego); è rimasto inatteso quanto ordinato in una lettera già scritta dall'epistratego allo stratego Sarpion in seguito a una prima petizione: r. 12 e ss. ἐνέτ[υχό]ν σοι τῷ κυρίῳ δι' ἀνα[φορᾶς καὶ] ἔγραψας Σαραπίωνι στ[ρατηγῶ]... La parola è parzialmente integrata: potrebbe in realtà trattarsi anche della forma ἀναφόριον, e se di vera 'petizione' si trattava coinciderebbe con l'uso che del termine in quest'epoca si faceva in Ossirinchi, non in Arsinoite.

P.Giss. I 82, 117^p, Apollonopolites Heptakomias, allo stratego (violenze e danneggiamenti): r. 19 (ricostruito), ἀξιούμεν τούτο[ν τοῦ ὕ(ο)μνήματος] ἀντίγρα(φον) πεμφθῆναι τ]ῶι τοῦ Λυκοπολ(ίτου) στρατηγῶι ὅπως μεταδῶ...

P.Giss. I 8 = M.Chr. 206, 119^p, Apollonopolites Heptakomias, allo stratego (acquisto conteso di terreno): r. 13 e ss. ἀναγκαίως προήλθον διὰ τοῦδε τοῦ ἀναφορίου ἀξιῶν...

P.Oxy. VI 898, 123^p, Ossirinco, a *basilikos grammateus* vice-stratego (tutela fraudolenta): r. 35 e ss. ὄν πάντων χάριν ἀναγκαίως ἐπιδιδούς τὸ ἀναφόριον ἀξιῶ ἔχειν ἐν καταχωρισμῶ καὶ διαλαβεῖν...

P.Ryl. II 122, 127^p, Ermopolite, dest. inc. (obbligazione non rispettata: mancato ritiro e pagamento di raccolto): nella nota con cui il destinatario del documento dà ordine al *nomophylax* di fare quanto dovuto in merito alla

¹⁸ Il testo di dossier che noi abbiamo, prodotto di innumerevoli copie di documenti che si sono susseguite, è stato comunque messo assieme intorno al 114/115^p, e alcuni particolari formali dei testi originari potrebbero essere stati adattati nell'ultima redazione, come il sintetico passaggio καὶ τοῦ [ἀ]ναφορίου seguito direttamente dal testo della petizione.

petizione, r. 17 λαβὼν τὸ **πιττάκιον** τὸ ἀκόλουθον ποίει.

P.Mil.Vogl. I 27 col. I, 128^p, Tebtynis, allo *iereus exegetes* (disputa su eredità): copia in dossier; prima della copia c'è ἀντίγραφ[ο]ν ἀναφορίου. Al r. 13 ἐντευχθεὶς ὑφ' ἡμῶν δι' ἐτέρου ἀναφορίου ὅτι...

P.Oxy. I 68, 131^p, Ossirinco, dest. inc. (ἀντίρρησις contro ingiunzione di pagamento di debiti): rr. 30-31 τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος ἀντίγραφον...

P.Oxy. III 486 recto, 131^p, Alessandria, all'epistratego (con copia di petizione al prefetto) (disputa su terreno, mancata presentazione della controparte, richiesta di permesso per il ritorno a Ossirinco): rr. 10-12 καὶ μὴ παραγενομένου ἀνέδωκα τῷ [κρ]ατίστῳ ἡγεμόνι ἀναφ[ό]ριον οὗ ἀντίγραφ[ο]ν ὑπέταξα...; r. 17 ἔστιν δὲ οὗ ἐπέδωκ[α τῷ κρ]ατίστῳ ἡγεμόνι ἀναφορίου ἀντίγραφον. La petente è di Ossirinco e si rivolge all'epistratego dell'Eptanomia, ma la petizione quasi sicuramente è stata presentata ad Alessandria¹⁹. Se si ammette che la persona da incaricare della redazione era stata trovata sul posto si osserverebbe quindi ad Alessandria (per la quale non abbiamo molti documenti sicuramente redatti sul luogo) la stessa valenza che il termine ἀναφόριον ha ad Ossirinco in quest'epoca (primi decenni del II^p). Ma rimane il dubbio che la stessa persona di Ossirinco o dei dintorni possa aver curato tutte le istanze di Dionisia, la quale potrebbe essere stata assistita dal suo legale²⁰ anche ad Alessandria, e che quindi si possano comunque mettere in relazione con Ossirinco gli usi formulari e linguistici attestati in P.Oxy. III 486.

P.Flor. III 319, 133-137^p, Ossirinco, al prefetto: dei vicini si sono impossessati di un terreno del petente e del nipote (orfano); viene specificato che già diverse petizioni (ἀναφορία) sono state presentate a vari strateghi: rr. 7-9 περὶ τούτων καὶ [πλει]όνων παρεκόμισα ἀναφορία τοῖς κατὰ [χρόνον στρα]τηγοῖ[ς]...

P.Oxy. LXXXII 5316, 133-137^p, Ossirinco, allo stratego (ἀντίρρησις, in risposta a una richiesta di convocazione al *conventus*, probabilmente concernente debiti): ai rr. 8-13 è il riferimento tecnico alla copia di *diastolikon* presentata dall'avversario per la convocazione al *conventus*: μετέδωκέμ μοι δ[ι'] ἐνὸς τῶν ὑπη[ρ]ε[τ]ῶν σου ἀντί[γ]ραφ[ο]ν διαστολικῶ δ[ι'] οὗ] προηνέκατ[ο] ἔ[χ]ειν [π]ρὸς ἐμέ...

¹⁹ Cfr. la dettagliata analisi della questione esposta da Foti Talamanca (1979), pp. 299-309, che prende in esame tutte le possibili obiezioni. La lunga nota 764 affronta il problema del perché Dionisia non chieda direttamente all'epistratego di essere giudicata in Alessandria, una volta ricevuta la *subscriptio* del prefetto. Ma, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui l'epistratego teneva il *conventus*, lo scopo primario di Dionisia è tornare a Ossirinco per l'emergenza della piena del Nilo, ed è naturale che nessuno si aspettasse un immediato esame della questione da parte dell'epistratego in assenza della controparte (la stessa che aveva probabilmente iniziato la causa, per quel che si riesce a ricostruire!) e la risoluzione rapida di un caso che appare abbastanza complicato.

²⁰ Un discorso del legale di Dionisia su questo caso, in un'udienza probabilmente tenutasi a Ossirinco o nei dintorni davanti all'epistratego, è riportato in P.Oxy. III 472.

P.Mil.Vogl. VI 265, 135^p, Tebtynis, al prefetto (risposta a παραγγελία, durante il *conventus*): rr. 13-17 μετέδωκε μοι διαστολικὸν ὑπόμνημα ὅπως παρατύχω ἐπὶ τὸ ἱερώτατόν [σ]ου βῆμα.

SB XVI 12685 rr. 64-84, 137^p, Pelusion - Soknopaiou Nesos, all'*idios logos* (contro un *komogrammateus*, estromissione da amministrazione tempio e relative rendite): in un ampio dossier la petizione riportata in copia è più volte definita βιβλίδιον, r. 64 [ἔστι τοῦ βιβλιδίου τὸ ἀντίγρα(φον)...], r. 89 τοῦ συνπ[ε]μφθέντο[ς βιβ]λιδίου ᾧ[ν ἐσ]τιν ἀντίγραφον... Ma nella comunicazione dell'*idios logos* allo stratego conseguente alla petizione, secondo l'*ed.pr.* al r. 58 sarebbe stato scritto βιβλίον, mentre nella seconda edizione Sijpensteijn trascrive, rivelando quindi una maggiore incertezza, βιβλίον [Στ]οτ[οῆτε]ως καὶ τῶν σὺ[v] ἀ[τῶ]... In realtà dalla tavola allegata alla seconda edizione come dalla foto online (collezione di Vienna) possiamo osservare che in corrispondenza del termine qui in esame è presente un foro del papiro che spezza in due la parola: la trascrizione più verosimile, sia in base a quanto è visibile in foto sia in base a questi confronti (anche all'interno di questo medesimo testo) è βιβλ[ί]διον con il *delta* e il secondo *iota* combinati in legatura (per lo stesso tipo di realizzazione grafica di *delta-iota* in questo documento cfr. μεταδί- alla fine del r. 34).

P.Brook. 3, 137^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (truffa: furto di denaro consegnato, e furto di una cintura): r. 19 e ss. διὸ ἀ[ξ]ιοῦμεν μέγξι παρα σ[οῖ] ἐν καταχωρισμῶι τοῦτ[ο] τὸ ὑπόμνημα... La stessa espressione si trova nel 'quasi-duplicato' **P.Gen. I (2^e éd.) 28**.

P.Oxy. III 484, 138^p, Nemera (Ossirinchite), allo stratego (contro accusa di truffa, παραγγελία): r. 13 e ss. ἐπεὶ Δ[ίδυ]μ[ο]ς Ἀμοῖτ[ο]ς διέσταλκέν μ[ο]ι ὡς ἐνεδρεύσαντι Δίδυμον υἱὸν αὐτοῦ περὶ πυροῦ ἀξιώ μεταδοθῆναι αὐτῷ τῷ υἱῷ Διδύμῳ τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος ἀντίγραφον ... ὅπως ἔχων ἔγγραπτον παραγγελίαν παραγένηται...

P.Oslo III 84 rr. 8-18, 138-161^p, scritto in regione di Alessandria(?), allo stratego (petizione riportata in lettera) (furto di cammelli): all'interno della lettera dello stratego a un altro stratego, r. 2 [± ? τῶν ἐπιδοθέντων μοι βιβλιδίων παρὰ Σ[± ?], r. 5 διὰ ἀναφορίου δηλουμένους..., r. 11 ± ? διὰ ἀναφορίου ἐδήλωσαν Ἀρενδ[ώ]της, ± ?]. Date le lacune non è chiaro a quale tipo di comunicazione si faccia riferimento con ἀναφορίον ai rr. 5 e 11.

SB XVI 12696, 140^p, Arsinoite, allo stratego (problemi relativi a sitologia?): è perso il contenuto della petizione, definita al r. 10 βιβλίδιον.

P.Athen. 38, 141^p, dest. inc. (stratego?), prov. inc. (furto di raccolto?): rr. 7-13: ὅθεν ἐπιδίδ[ωμ]ι τὸ ὑπόμνημα καὶ ἐρωτῶ [γενέσ]θαι τὴν τούτων ἀναζήτησιν ἐκ τῶν τῆς κώμη[ς] πεδιοφ[υ]λάκων...

P.Oxf. 2 II.44-53, ca. 141^p, Arsinoite, al prefetto (inadempienze nel paga-

mento di cammellieri da parte della città di Arsinoe): nella lettera dello stratego che riporta la petizione, rr. 31-36 τοῦ παρακομισθέντος μοι ἀνα[φορίου μεθ' ὑπογραφῆς²¹] τοῦ κρατίστου ἡγεμόν[ο(ς)]... τὸ ἀντίγραφον ὑμῖν ὑπέταξα. Al r. 36, in contesto lacunoso, βιβλίδιον: se giusta la lettura, il riferimento sarebbe a una "petizione", sebbene lo stesso significato sia espresso pochi righe prima con ἀναφόριον, se, come in effetti sembra, è corretta l'integrazione.

P.Oxy. X 1272, 144^p, Ossirinco, dest. inc. (furto di gioielli); rr. 17-18: ἐπιδίδομι τὸ ἀναφόριον καὶ ἀξιῶ...

BGU XI 2012, ca. 145-147^p, Alessandria, prob. al prefetto (processo di Dru-silla): rr. 7-8, a proposito di un precedente ricorso, [ἡγεμὸν κύριε] ἐνέντυχόν [σ]οι | \[ἡγεμὸν] κύριε' [διὰ βιβλίδιου τῷ ἐνεστῶτι ἔτει Φαῶφι δ | [καὶ ὑπ]έγραψάς μοι οὕτως.

P.Wisc. I 33, 147^p, Arsinoite, al prefetto (violenze e abusi di ufficiali) (archivio di Ptolemaios figlio di Diodoros), rr. 2-3: οὐ̅ ἐπέ[[δωκα²² ἀ]ναφορίου καὶ ἦς ὑπέγραψ[α]ς ἱερᾶς ὑπογραφῆς, κύριε, ἀντίγραφον ὑπ[έ]ταξα. Stesso termine pare sia usato al r. 8, dove per H.C. Youtie (opinione citata in un articolo di D. Hagedorn) bisogna forse leggere ἀντίγρ(αφον) ἀναφορ(ίου) (= BL VIII 201). Dal r. 9 in poi è riportata effettivamente copia della petizione: quindi ἀναφόριον è qui usato alla maniera ossirinchiata di epoca contemporanea (e in Arsinoite cfr. P.Oxf. 2, 32). Anni dopo è diversa la distinzione semantica che sembra adottata in BGU II 613 (161^p) tra ἀναφόριον che indica una richiesta che riporta al suo interno prima una petizione al prefetto ripetutamente definita βιβλίδιον e poi una decisione in merito da parte di uno stratego; in quel caso quindi parrebbe adottata una distinzione tra un "resoconto" al funzionario delegato dal prefetto e una "petizione" presentata al prefetto.

BGU II 378 = M.Ch. 60, 147^p, Arsinoite, allo *iuridicus* con copia di petizione al prefetto (costrizione nello scrivere un documento): allo *iuridicus* viene detto, rr. 5-6, [οὐ̅ ἐπιδέ[[δωκα τ[ῷ κ]ρ[ατί]στῳ [ἡ]γεμόνι βιβλίδιου καὶ τῆς ὑπ' αὐ̅ το(ῦ) [γενομένης] ὑπογρα[φῆ]ς ἀντίγραφον ὑποτάξας δέομαι, ...

P.Gen. II 103 I-II.9, 147^p, Arsinoite, allo *iuridicus* (disputa su paternità?): forse in una frase situata poco prima dell'inizio della sezione di richiesta, col. I, rr. 17 τ]δὸ βιβλίδιον...

SPP XXII 36a (p. 11), 148^p, Soknopaiou Nesos, a *basilikos grammateus* vice-stratego (appropriazione indebita o furto): tutto ciò che rimane del racconto fa riferimento a precedenti ricorsi e comunicazioni alle autorità: rr. 4-11 πρῶην ἐπέδωκά [σοι ὑπό]μνημα δηλοῦσά σοι ζήτησιν ἔχουσα [πρὸς Σ]ατυρίαϊναν Σωτοῦ

²¹ D. Hagedorn e B. Kramer nel comm. a P.Pintaudi 32, p. 154 n. 4, propongono di correggere in ἐφ' ὑπογραφῆς.

²² BL VI 73 e Tyche 23 (2008), p. 230 e s. = *Korr. Tyche* 598.

περὶ ὑπαρχόντων [ὄν οὐ δ]εόντως ἐπικρατεῖ καὶ τοῦ πράγματος [ὑπέρθ]εσιν ἐσχηκός ἐπὶ Μάξιμον στρατηγὸν [ἀκόλο]ύθως ᾧ ἐπήνεγκα αὐτῷ ἀναφορίῳ [Πετρωνίου Ὀνωράτ[ου τ]οῦ λαμπροτάτου [ἡγεμόνος] οὐδέπ[ω διατάξαν(?)]τος(?) [± ?], seguono lacune. Dobbiamo per adesso rimanere incerti sulla natura dei documenti citati: in particolare in che cosa dalla presente richiesta differisca eventualmente Ἰπόμνημα presentato prima allo stesso *basilikos grammateus* (un rapporto, una dichiarazione, o un'altra petizione?); e d'altronde quale tipo di comunicazione sia Ἰναφόριον del prefetto, che rinviava la causa allo stratego Massimo, non più in carica. Il documento comunque venne consegnato dalla stessa petente, e quindi era probabilmente una petizione provvista di *subscriptio* del prefetto²³ o in qualche modo da quello 'disbrigata'. Il coinvolgimento di tante autorità, la presentazione di più documenti e il prolungarsi della causa fa pensare comunque che si tratti di una disputa non su un semplice furto, ma di una complessa contesa sul possesso di un immobile.

PSI IV 281 verso rr. 49-60, 1^a metà II^p, Ossirinco, dest. inc.: rr. 55-56 διὸ ἐπιδίδωμι [τὸ ἀν]αφόριον ἀξίων τὸ ἀκόλουθ(ον) γενέσθ(αι)...

SB XX 14975, 1^a metà II^p?, Ossirinco, allo stratego (debiti, danni, violenze): rr. 24-25 ἐπιδίδωμι τὸ ἀναφόριον καὶ ἀξίω...²⁴

P.Lond. II 358 (p. 171) = M.Chr. 52, 150-154^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (violenza, estorsione documenti): rr. 14-16, in riferimento a un precedente ricorso al prefetto, περὶ ὧν μὴ κατη[σ]υχάσας περὶ τούτων ἐνέτυχ[ον τῷ] ἡγεμονεύσαντι Ὀνωράτῳ ὃς ὑπέγραψέ μοι ἐντυχ[ε]ῖν Κρεῖσπῳ τῷ ἐπιστρατηγῆσαντι, καὶ μέχρι τοῦ δεῦρο πέρας οὐδέπω ἐπετέθη τῷ πράγματι...

SB XXII 15782, ca. 152^p, Karanis, dest. inc. (disputa su proprietà): al r. 11 è il riferimento a un precedente ricorso al prefetto, ἐνέτυχον? τῷ λαμπρ[ο]τάτῳ ἡ[ε]μόνῳ διὰ ἀναφορίου τῷ ἰδ(εῖται)...

P.Fouad I 26⁵, 158-159^p, Arsinoe, al prefetto (violenze e usura): rr. 5-10 οὐ ἀνείναι σοὶ τῷ κυρίῳ βιβλιδίου καὶ ἔσχον ὑπ' αὐτῷ ὑπογραφῆς δι' ἧς ἀνεπέμφθη ἐν ἀριθμῷ σλγ ἐπὶ Σεουήρῳ τῷ ἐπὶ τῶν κεκριμένων ἐλέγη ἡμῖν ἀντίγραφον ὑπέταξα. Al r. 18 e ss. il postulante cita poi una petizione presentata allo stratego da un certo Paulinus, figlio di un ginnasiarca: ... ἐνέτυχεν Εὐδῶρῳ τῷ τῆς Θεμιστοῦ καὶ Πολέμῳ[νος στρατηγῷ] ἐγκαλῶν τῷ Ἴερῳ ἡν ὃν ἡμεῖς [αὐθα]δῶς ἐχρήσατο – sarebbero stati utili maggiori dettagli per capire se al cospetto dello stratego avvenne qualcosa – e quindi ὁ στρατηγὸς περὶ αὐτοῦ ὑπεμνηματίσατο (tradotto da Waddell come "fece una registrazione su di lui nel suo libromemorandum").

²³ Cfr. Foti Talamanca (1979), p. 179, n. 355.

²⁴ Dato che il documento è definito al suo interno *anaphorion* è probabilmente da datare all'inizio del II^p invece che genericamente al II^p come proposto nell'*ed.pr.* su base paleografica.

²⁵ Cfr. anche Foti Talamanca (1979), p. 169-170 n. 327.

SB XXII 15781, 155/156^p, Karanis, allo stratego (furto di asini): r. 9 **ἔγκλημα ὑπὲρ τοῦ[των ± ?]**. In questo punto il papiro è molto lacunoso: l'editore ipotizza (in nota al testo) che la querela qui citata fosse stata presentata all'*archepodos*, menzionato anche dopo e che probabilmente eseguì un'indagine.

SB I 4416, 158 o 159^p, Karanis, allo stratego (mendaci dichiarazioni di funzionari su tassabilità di terreni): richiesta di convocazione al *conventus* (*παραγγελία*); r. 23 διὰ τοῦ(το) ἀξιούμεν (τού)του τὸ ἕσον... Al r. 29 τῆδε τῆ διαστολ(ῆ).

BGU II 613 (= M.Ch. 89), 161^p, Arsinoite, allo ὁ ἐπὶ τῶν κεκριμένων (contenzioso ereditario): sembra adottata una precisa distinzione tra [ἀ]ντίγρα(φον) ἀναφ[ο]ρίου al r. 1, un "resoconto" che indica il complesso del documento che riporta una breve richiesta allo ὁ ἐπὶ τῶν κεκριμένων delegato dal prefetto (dopo una precedente petizione e una *Sammelsubscriptio*, rr. 3-5 **ἀνέτ(ε)ινα βιβλ[ίδι]α** τῷ λαμπροτάτῳ [ἡγεμόνι] καὶ ἀνεπέμφθη ἐπὶ σὲ [[καὶ] ἐπὶ ὑπογ[ρ]αφ[ῆς] ο[ὔ]τως ἐχούσης: οἱ ταῦ[τα] ἐπιδόντες τ]ὰ **βιβλ[ίδια]** ἀριθ(μῶ) ιθ **ἐντύχετε** Φαβρικιανῶ [ἐ]πάρχῳ εἰλ(ης)...), e la "petizione" al prefetto, che viene riportata in copia all'interno del documento (segue poi anche copia di decisione presa dallo stratego), r. 9 ἔστι δὲ τοῦ **βιβλ[ιδίου]** τὸ ἀν[τ]ίγ[ρ]α(φον) e al r. 25 μέχρι τούτου τὸ **βιβλίδιον**.

SB XXVI 16816, 160/161^p, Narmuthis, all'epistratego (argomento incerto): rr. 11-14, a proposito della petizione presentata al prefetto, οὗ ἐπιδ[εδώκαμεν] τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι Οὐλουσίῳ Μαικιανῶ **[β]ιβλιδίου** ἀντίγραφον ὑπόκειται, ὅπερ **βιβλίδιον** ἐν συγκολλη[σί]μοις... In realtà della petizione al prefetto ci rimane principalmente la *hypographe* (una *Sammelsubscriptio*) e, forse, la richiesta conclusiva: se non era la richiesta conclusiva della petizione all'epistratego, chi ricopiò la petizione su questo foglio di cattiva qualità ne omise buona parte; cfr. *supra*, p. 941.

SB V 7744, 161^p, Antinoupolis, dest. inc. (stratego?) (richiesta di convocazione al *conventus*, *παραγγελία*): rr. 11-12, nella nota di consegna dello *hyperetes*, Πάμφιλος [ὑπηρέ]της μεταδέδωκα τὸ **ὑπ[ό]μνημα ± ?** Μεχ]εῖρ

P.Oxy. VII 1032 rr. 5-48, 161^p, Ossirinco, al prefetto (copia in petizione all'epistratego): dopo la copia della petizione al prefetto viene riportata la *Sammelsubscriptio* del prefetto che rinvia dieci petizioni all'esame del *dioiketes*, rr. 43-45 ἔ[σ]τι δὲ ὑπογραφῆς αὐτοῦ ἀντίγραφον· οἱ ταῦτα δόντες **τὰ βιβλίδια** ἀ[ρ]ιθμῶ δέκα ἐντύχετε Οὐρηνασίῳ Φακούνδῳ τῷ κρατίστῳ διοικητῆ, ᾧ τὰ ἕσα ἐπέμφθη. πρόθες.

P.Dubl. 11, 161-192^p(?), Arsinoite(?), dest. inc. (conflitti di sconfinamento tra apicoltori e pastori; pascolo illegale?): fr. 4 rr. 3-4 [± ?] **βιβλιδι**. [± ?] | [± ?] ἀρχεφο[δ ± ?] .

SB XIV 12087, 162^p, Theadelphia, allo stratego (abusi di ufficiali e violen-

ze): la petizione riporta una petizione all'epistratego con all'interno riportata una petizione allo *iuridicus*, e sono poi riportati brani di un'udienza tenuta presso il prefetto dieci anni prima, che secondo il petente Ptolemaios figlio di Diodoro contiene un giudizio per un caso simile: r. 2 οὐ ἀνέτεινα βιβλιδίου τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ...; rr. 5-6 μέλλοντός μου ἀν[α]τ[ε]ίλγειν σοι τῷ κυρίῳ [βι]βλιδίου ἐν ᾧ ἡ [ἀ]ξιῶσ[ι]ς μου δηλοῦται...; e l'appello finale rivolto allo stratego, rr. 7-8, ὑποτάξας τὸ βιβλιδίου τυχεῖν τῆς ἀπὸ σοῦ βοηθείας [ἰ]γ' ὧ βοηθημένο[ς]. Al r. 10, rivolto allo *iuridicus*, ἐντυγχάνω ἀδικούμενος καὶ βιαζόμενος. La dichiarazione di consegna della petizione allo *iuridicus* è (rr. 16-17) Πτολεμαῖος [ἐπιδεδ]ωκα (segue data). La dichiarazione di consegna all'epistratego, senza aggiunta di altro testo, è (r. 17) Πτολεμαῖος ἐπιδέδωκα (segue data e poi la *hypographe* dell'epistratego che rimanda alla giurisdizione dello stratego). La dichiarazione di consegna allo stratego è (fr. B r. 6) Πτολεμαῖος Διοδώρου [ἐπ]ήνεγκα: la scelta di un verbo differente per la sottoscrizione di quest'ultimo documento può essere indizio di una diversa interpretazione data da Ptolemaios al documento, più come un resoconto, cfr. *supra*, p. 1044.

P.Oxy. VII 1032, 162^p, Ossirinco, all'epistratego (riporta petizione al prefetto) (irregolare registrazione di vigneto da parte di assistente di uno stratego): rr. 3-4 τῷ ἡγεμονεύσαντι βιβλιδίου καὶ ἧς ἐτύχομε[ν] ὑπογραφῆς ἐστὶν ἀντίγραφον...

SB XXIV 15915, 164^p, prov. inc., al prefetto(?) (tassazione indebita?): r. 9 e s. πρὸς τὴν τοῦ βιβλιδίου ἐπίδοσιν δ[ια]πεμψ[ά]μεθα. Al r. 14 c'è l'annotazione di un assistente dell'alto funzionario, con riferimento all'esposizione della copia della petizione, προετέθη τούτου τὸ ἴσο(v) [ἐν τ]ῷ τ[αμ]ικῷ.

P.Oxy. XLII 3027, 166-169^p Ossirinco, che contiene solo la lettera con cui un amministratore inoltrava una petizione a lui presentata: r. 2 βιβλιδίων ἐπιδοθέντων.

P.Harr. II 192, 167^p, prov. inc., allo stratego (aggressione): r. 1 [ἀντί]γραφον ἐγκλήμα[τος] Παμούσιος ± ?].

P.Ryl. II 120, 167^p, Hermoupolis, all'*exegetes*: rr. 16-17 διὸ ἀξιῶ ἐπιτρέψαι μ[ο]ι χρῆσασθαι αὐτῷ τῷ Ἑρμαίῳ [Ἑρμαίου ἀκολούθως ταύτῃ τ]ῇ ἀξιῶσ[ε].

BGU XI 2058, *post* 169^p, Alessandria, col. II r. 3, in una lettera di inoltro all'interno di un dossier, βιβλιδίων δοθέντων μοι παρὰ...

BGU I 168 = M.Chr. 121, ca. 171^p, Arsinoite, all'epistratego (eredità): r. 1 [ἀν]τίγραφον [ἀν]αφορισ[υ]. Nella petizione vengono riassunti precedenti ricorsi, con esami della questione da parte di uno stratego e di un vice-stratego, il secondo su indicazione dell'epistratego tramite *hypographe*. Ci si può chiedere se sia per il carattere di 'resoconto' che questa petizione è poi definita *anaphorion* nel momento in cui viene ricopiata; cfr. l'analogo caso di SB V 7558 (173^p).

SB VIII 9905, 171^P, Oasis Parva, allo stratego (richiesta di far dare garanzia dalla controparte, in attesa di giudizio): al r. 6 è il riferimento a precedenti petizioni, βιβλίδια.

SB V 7558, 173^P, Karanis, all'epistratego (richiesta di esenzione da tutela): r. 1 [ἀντίγρα]φον [ἀνα]φ[ορ]εῖου. La stessa petizione annuncia di riportare estratti di decisioni giudiziarie prese in casi simili; seguono infatti i brevi estratti di dibattimenti e decisioni, e ai rr. 35-38 segue copia della *hypographe* alla petizione. A chi ricopiò questi testi dovette sembrare naturale chiamare "rapporto", "resoconto", "dossier", e non esattamente "petizione", la raccolta di un insieme di testi, tra i quali un estratto (riportato ai rr. 12 e 13) usa il termine βιβλίδιον per "petizione".

P.Lond. II 363 (p. 170) = ried. Martin (2007a), ca. 175^P, Soknopaiou Nesos, allo stratego (furto di cammelli?): rr. 7-8 διὸ ἀξιούμεν ἐν καταχωρισμῶ γενέσθ(αι) [τάδε τὰ βιβλίδι]α²⁶ εἰς τὸ μένειν ἡμῖν τὸν λόγον...

BGU II 467, ca. 176-179^P, Soknopaiou Nesos (appropriazione indebita) allo stratego: r. 10 περὶ οἴ[υ] (?) κ[α]ί τότε σοι ἐνέτυχ(ο)ν διὰ Μέλ[α]νος δούλο[υ] μου, ...

P.Mich. XXI 860, 176-179^P(?), Menfite, dest. inc. (argomento incerto): del documento, molto lacunoso, la natura di petizione è incerta; ma sul *verso* si legge]μου καὶ ἄλλων ὁμοιωμ(άτων) | (vacat) βιβλιδι[

SB VI 9339 = P.Bacch. 21, 178^P, Bakchias, allo stratego (rr. 1-9) e al *basilikos grammateus* (rr. 21-32) (esenzione da liturgia): rr. 4-5 οὐ παρεκομίσαμεν σοι β[ιβλιδίου] ἐπὶ ὑπογραφῆς τοῦ κ[ρα]τίστου ἀρχιερέως τὸ ἀντίγραφον... r. 9 [ὑπετάχθη] τὸ ὑποκείμενον βιβλίδιον. In una lettera dello stratego, riportata in copia, r. 13 [ἐπὶ σφρα]γίσματος βιβλιδίου [ἐπὶ ὑπογρα]φῆς Οὐλπίου [Σερην(ιανοῦ)] | [τοῦ κ[ρα]τίστου ἀρχιερέως. Nella copia riportata di una petizione al *basilikos grammateus*, r. 24 e s. οὐ ἀνετείναμεν τῷ κ[ρα]τίστῳ ἀρχιερεῖ Οὐλίπῳ Σερηνιανῶ βιβλιδίου... La copia della petizione al *basilikos grammateus* è preceduta ai rr. 19-20 da una nota di ricezione di uno *hyperetes* (probabilmente in servizio presso il *basilikos grammateus*²⁷):]μαῖος ὑπηρέτης μετέλ(αβον) ἀξίω[μα(?).

P.Oxy. III 635 descr., 179/180^P, Ossirinco, al prefetto (argomento incerto): [± ? ἐπεδώκαμεν Πακτουμη]ῷ Μάγνῳ τῷ ἡγεμονεύσαντι βιβλίδιον καὶ ἐτύχομεν

SB XVI 12678, post 27.7.179^P, Karanis, all'epistratego (violenze e abusi di ufficiali): r. 4 e ss. οἴ[υ] ἐπέδωκα [Τίτωι Πακτουμη]ήϊωι Μάγνῳι τῷι ἡγε[μ]ονεύσαντι βιβ[β]λιδίου...

P.Oxy. LXV 4481, 179^P, Ossirinco, al prefetto (disputa su beni sottratti dalla moglie): la dichiarazione di consegna della petizione ai rr. 11-12 è ἐπιδέ]δωκα

²⁶ L'integrazione è del curatore della nuova edizione Alain Martin.

²⁷ Cfr. Kruse (2002), p. 780.

ἔμαυτῶ συνταξάμενος²⁸ τὸ βιβλεῖδιον.

P.Col. X 266, 179-181^P, Arsinoite(?), all'epistratego (argomento del conten- zioso incerto; gli avversari latitano): ai rr. 11-13 c'è il riferimento a numerosi appelli al precedente epistratego (il quale diede responso positivo, ma il pro- blema è che gli avversari si sottraggono al giudizio), ἐνέτυχον δι[ὰ β]ιβλιδίων πλείστων²⁹ Οὐάλεντι³⁰ τῶ ἐπιστρατηγήσαντι [ἀ]ξιούσα ἀκουσθῆναι...

P.Erl. 25, 180-192^P, prov. inc., a stratego? (argomento incerto): r. 15, all'in- terno delle disposizioni dello stratego allo *hyperetes* scritte al di sotto della petizione, [τοῦ ἐπι]δοθ(έντος) μοι βιβλιδ(ίου) ἐξ ὀνόμ(ατος) Τακο[ί]||β[ε]ως...

P.Gen. II 109 verso rr. 11-17, 180/181^P, Theadelphia, all'epistratego (argo- mento incerto): nella lettera dell'epistratego che riporta la petizione, al r. 3 βιβλιδίων δοθ[έντων] μοι ὑπὸ...

O.Narm. I 92, *post* 181-183^P, Narmuthis, dest. inc. (argomento incerto, oc- cupazione di un tempio?): r. 8 καὶ πάλιν βιβλίδιον ἐπέδωκαν κατὰ τῆς ἐπιστολῆς...

P.Stras. IV 198, 181-183^P, prov. inc., al prefetto (argomento incerto): r. 7 [ἐ]νετύχομεν τῶ ἐ[πιστρατηγήσαντι]³¹...

P.Oxy. III 475, 182^P, Ossirinco, allo stratego (denuncia di morte accidentale e richiesta d'ispezione); r. 25 e ss., οὐ χάριν ἐπιδιδοῦς τὸ βιβλίδιον [ἀξ]ιωτὸν ἐὰν δόξῃ σοι ἀποτάξαι ἓνα τῶν περὶ σὲ ὑπηρετῶν εἰς τὴν Σενέπτα ὅπως τὸ τοῦ Ἐπαφροδείτου

²⁸ Come nota l'editore D. Thomas, non ci sono esatti paralleli per questa espressione, ch'egli traduceva «I [...] have presented the petition having drawn it by myself»; ma lui stesso successivamente – Thomas (2007b) – ha ampliato la ricognizione sui significati del verbo συντάσσω: Thomas non propone esplicitamente di correggere l'interpretazione di questo punto di P.Oxy. LXV 4481, ma la stessa sua indagine, nella quale riconosce in diversi documenti il senso ampio di "arrange", suggerisce di dare un senso più indefinito a συνταξάμενος, anche considerando che dai suoi significati primari il verbo raramente giunge a significare "scrivere" o "comporre" (e nei casi segnalati dai dizionari si tratta della composizione di ampie opere narrative). Il senso qui può essere "avendo disposto/stabilito/predisposto da me la petizione": una precisazione volta a chiarire che né la petizione al prefetto né l'oggetto della richiesta (la convocazione della contro- parte, da richiedere allo stratego) erano state disposte dall'epistratego quando fu interpellato. Allo stesso modo "disporre, predisporre" può essere convenientemente il senso di λιβέλλους συντάσσειν in P.Oxy. XX 2268 – di tardo V^P o VI^P, cfr. Azzarello (2012), p. 70 – per indicare un'azione che dev'essere demandata a un certo Eudoxius, di cui non si conosce l'esatto ruolo – si suppone sia un segretario, cfr. *ed.pr.* e Azzarello (2012) p. 69 –. Così come senz'altro meglio è tradurre in senso più ampio τῆς συνταχθείσης ὑπὸ Νόννης ὁμολογίας di P.Abinn. 63, 23: già la tradu- zione in Sel.Pap. II 263 intendeva genericamente «the agreement made by Nonna», e l'*ed.pr.* di P.Bour. 20 «acte passé par Nonna» (traduzione già citata da Thomas), mentre la traduzione «drawn up by Nonna» dell'edizione di P.Abinn. dà a Nonna un ruolo di 'redattrice' che per quell'atto contrattuale pare potersi escludere.

²⁹ πλείστων *corr. ex* πολλῶν.

³⁰ Nell'*ed.pr.* in apparato al r. 12 compare Οὐάληνς, ma deve trattarsi, evidentemente, della forma regolarizzata proposta per Οὐάλη[v]ς del r. 13. Ovviamente al r. 12 il dativo Οὐάλεντι, verificabile nelle immagini disponibili del papiro, è pienamente motivato.

³¹ *Ed.pr.* ἐ[πιστρατηγ]ῶ. Correzione di Thomas (1982), p. 157 n. 21 (= BL VIII 416) in base all'assenza dell'epiteto κρατίστω.

σῶμα τύχη τῆς δεούσης περιστολῆς] καὶ καταθέσεως. Nella comunicazione dello stratego al suo assistente, che riporta in copia la denuncia, r. 3 e ss. **τῶν δοθέντων μοι βιβλιδί[ω]ν** ὑ[π]ὸ Λεωνίδου το[ῦ] κ(αὶ) Σερήνου **τὸ ἕσον** ἐπιστέλλεται³² σοι,

P.Stras. III 128, 183^p, prov. e dest. inc. (furto?): rimane solo la richiesta, r. 2 [ἐπιδ]ίδωμι τὸ **βιβλίδιον** [ἀξιῶ]ν...

P.Congr.XV 18, 187^p, prov. e dest. inc. (argomento incerto): r. 3 [διὸ ἐ]πιδίδωμι τὸ **βιβλ[ε]ῖδ(ιον)**³³ καὶ ἀξιῶ...

BGU I 242, 187-188^p, Karanis, allo stratego (anche furti e abusi uff.): r. 19 e ss. ἐπιδίδωμι τό[δε] **τὸ βιβλίδιο[ν]** καὶ ἀξιῶ ἐ]ν καταχω[ρισμῶ] τοῦ]το γενέσθαι, ecc.

P.Mich. IX 527, 187-189^p, Karanis, allo stratego (sparizione di una cavalla): rr. 16-19 ... ἐπιδίδ[ωμι] κα[ὶ] ἀξιῶ **τὸ βιβλίδιον** ἐν καταχωρισμῶ γεν[έ]σθαι...

P.Oxy. I 69, 190^p, Ossirinco, dest. inc. (stratego?) (furto di orzo); r. 10 ἐπιδιδούς τοῦτο **βιβλίδιον** ἀξιῶ...

BGU I 72, 191^p, Karanis, allo stratego (danni a campo da poco seminato): il danno è stato provocato da sconosciuti e si chiede solo la registrazione della denuncia, rr. 13-16 δι[ὸ] ἀξιῶ **τούτου τὸ ἕσον**³⁴ ἐν καταχωρισμῶ γενέσθαι πρὸς τὸν

³² BL IX 180

³³ *Ed.pr.* βιβλείον. Nella riproduzione presente nell'edizione di P.Congr.XV 18 è difficile riconoscere la parola nella sua interezza, e anzi pare piuttosto che la parola dovesse essere abbreviata, essendo molto poco lo spazio tra εἰ e quanto rimane visibile della congiunzione seguente: poteva quindi trattarsi di βιβλ[ε]ῖδ(ιον), cioè il termine consueto per questo significato fino alla fine del III^p; per l'abbreviazione βιβλιδ(cfr. ad esempio BGU I 93, 29 dove è scritto βιβλιδ(ίου) (in una lettera privata) e P.Erl. 25, 15, βιβλιδ(ίου).

³⁴ Kelly (2016), p. 414 sottolinea che BGU I 72 e BGU I 45 (203^p) sono accomunate dal far riferimento a una «copy» della petizione destinata alla registrazione. Kelly osserva che se una copia era destinata alla registrazione, rimarrebbe non chiaro cosa avvenisse dell'«original». E a p. 416 Kelly ravvisa un contrasto che ci sarebbe tra le attestazioni di *originali* archiviati insieme in *tomoi synkollesimoi* e la procedura richiesta da BGU I 45 e BGU I 72. Ma in realtà il termine ἕσον non indica necessariamente una copia non originale in opposizione a un originale: quel significato è invece proprio del termine ἀντίγραφον, cfr. per esempio BGU I 226, 18, dove era richiesta la notifica di una «copia», ἀντίγραφον, che è quella che infatti ci rimane con l'annotazione dell'impiegato che l'ha notificata e di cui Kelly (2016), p. 414 n. 21 evidenzia il carattere di copia priva di sottoscrizione o identificazione della petente. ἕσον indica propriamente uno dei più *esemplari* fatti realizzare inizialmente dal petente, uguali l'uno all'altro e tra loro equivalenti (in realtà tutti 'originali'), che venivano presentati all'amministrazione perlopiù in 'duplice copia'. E ciò vale sia che si usasse il singolare in riferimento a uno solo (come qui per precisare l'esigenza della registrazione) sia che si usasse il plurale τὰ ἕσα, come spesso avviene in riferimento a procedure di consegna e inoltro delle petizioni. Quindi anche quei resti di *originali* (perché regolarmente dotati di sottoscrizioni) che provengono da *tomoi synkollesimoi* potevano essere definiti ἕσα. Come nota anche Kelly, in molte procedure la consegna in duplice copia era la norma. Ma i dettagli delle pratiche di ricezione e registrazione rimangono spesso abbastanza oscuri riguardo a quale fosse il destino di ciascuno degli esemplari. Non escludo che altri identici *esemplari* rimanessero consegnati presso gli ufficiali di villaggio che attuavano eventuali ricerche sul luogo, pur essendo comunque necessario notificare i fatti al responsabile dell'ordine pubblico nel distretto, cioè lo stratego, per assicurare la regolarità delle procedure; cfr. le mie considerazioni in Mascellari (2019b), part. pp. 196-204. Altri esemplari consegnati e non destinati all'archiviazione in *tomoi*

τὸν αἰτιόν μοι φανησόμενον.

BGU II 651 = M.Chr. 111, 192^p, Karanis, al centurione (incendio doloso): rr. 6-8 ὅθεν ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια εἰς τὸ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι(ι)...

BGU I 46 = M.Chr. 112, 193^p, Arsinoe, allo stratego (furto): rr. 13-15 διὸ ἐπιδίδωμι τόδε τὸ βιβλίδιον, ἀξιῶν ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι...

SB IV 7469, 193^p, Theadelphia, ai *demosioi komes*: nella richiesta, rr. 6-10 διὸ ἐπιδίδωμι το[ῦτο] τὸ βιβλί[δι]ον, ὅπως τ[ῆν] ἀναζήτησιν ποιήσητε, πρὶν ἢ ἀνεπέγκω τῷ ἐπὶ τῶν τόπων ἑκατοντάρχ[ῳ].

P.Ryl. II 116 = Jur.Pap. 92, 194^p, Hermoupolis, allo stratego (violenze e disputa su eredità): al r. 1 del documento viene specificato ἀντίγραφον ἐγκλήματος Σαπρίωνος. Al r. 17 invece ἐπιδίδωμι τόδε τὸ βιβλίδιον ἀξιῶν...

P.Grenf. II 61, 195^p o 197^p o 198^p, Psenyris (Arsinoite), allo stratego (attraverso il reggente) (furto di denaro affidato): rr. 17-19 ὅθεν ἐπιδί[δω]μι κ[α] ἀξιῶ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι τόδε τὸ βιβλίδιον, πρὸς τὸ...

SB XII 11008, 196^p, Arsinoite, ai *demosioi* di Theadelphia (violazione di domicilio, intrusione nella casa di un vicino, sospetto di intenzioni criminali): rr. 20-25, ὅθεν ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια εἰς τὸ φανερόν ὑμῖν τ[οῦτο] γενέσθαι καὶ ἱκανὸν αὐτὸν παρασχέιν μὴ ἄρα τι εἰς τὸ ὕστερον ὑπ' αὐτοῦ πραχθῆ.

P.Tebt. II 330 = M.Chr. 110, 196-198^p, Tebtynis, allo stratego (furto): rr. 8-10 ἀξιῶ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι τάδε τὰ βιβλίδια πρὸς τὸ...

P.Mich. VI 423 (= dupl. P.Mich. VI 424), 197^p, Karanis, allo stratego (terreno conteso, furti, danni): Gemellus ricorda allo stratego di aver già presentato al prefetto una petizione (P.Mich. VI 422) contro l'invasione di terreno compiuta da Iulius e del fratello, riproponendone le espressioni salienti, rr. 2-6 ἐνέτυχον, κύριε, διὰ βιβλίδιου τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι Αἰμιλίῳ Σατουρνεῖνῳ δηλῶν... e il risultato è καὶ ἔσχον ἱερὰν ὑπογραφὴν ἐντυχεῖν τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ. Al r. 23 e s. διὸ κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἐπιδίδωμι καὶ ἀξιῶ τάδε τὰ βιβλίδια ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι... Nello stesso documento si utilizza prima il singolare per parlare della petizione al prefetto, e poi il plurale per indicare la presente petizione allo stratego – in epoca contemporanea cfr. P.Grenf. II 61 (195-198^p), dove allo stratego si consegna τόδε τὸ βιβλίδιον –. Come in altri casi, il riferimento è concreto alla presentazione di più esemplari (e di questo documento a noi sono giunti due duplicati!); ciò doveva avvenire normalmente in quasi tutte le procedure, e l'uso del singolare deve essere solo legato al prevalere del concetto 'astratto' di 'petizione' nel pensiero del redattore rispetto alla materiale consegna degli esemplari in duplice copia.

P.Mich. VI 425, 198^p, Karanis, all'epistratego (violenze e abusi di ufficiali):

potevano comunque rimanere a disposizione dello stesso stratego e degli altri destinatari, per le eventuali immediate esigenze dell'amministrazione.

r. 3 e s. οὐ ἐπέδωκα τῷ λαμπροτάτῳ ἐπάρχῳ Αἰμυλίῳ Σατουρνίνῳ βιβλιδίου (2^a m.) καὶ (3^a m.) ἥς ἔτυχον αὐτοῦ ἱερᾶς ὑπογραφῆς ἀντίγραφον ὑπέταξα.

SB VI 9105, 198^p(?), Arsinoite, a un *eirenophylax* (estorsione di tasse a un invalido): rr. 30-31 ἐπιδίδωμί σοι τόδε τὸ βιβλίδιον ὅπως...

P.Tebt. II 397 rr. 21-28 = M.Chr. 321 rr. 21-28, 198^p, Tebtynis, all'*exegetes*, copia in copia di lettera amministrativa riportata in un accordo scritto: al r. 19 la lettera di approvazione dell'*exegetes* mandata ai responsabili degli archivi dice ἴσον βιβλιδίων δοθέντων μοι ... ἐπιστέλλεται ὑμῖν. Dopo il saluto e la data della comunicazione epistolare, l'inizio del testo della petizione al r. 21 è introdotto da καὶ τοῦ ἀξιώματος. In questo caso non è sottinteso ἴσον come suggerito da Mitteis nella sua edizione (introd. p. 375) richiamando il r. 19, perché non si trattava di "un esemplare", bensì di una "copia": la frase era in realtà intesa come continuazione e completamento di ἔστι δὲ τὰ ἀντίγραφα τοῦ μὲν χρηματισμοῦ del r. 18 (non a caso lì c'era il plurale che già anticipava la parte di frase del r. 21), e la prima parte di frase come la seconda sono formulate dal redattore dell'accordo scritto. καὶ τοῦ ἀξιώματος non era presente nella comunicazione dell'*exegetes*, la quale poteva presentarsi su un solo foglio, con la breve lettera forse scritta nel margine superiore di uno degli esemplari che erano stati originariamente presentati, con uno stacco grafico pronunciato (simile a quello di P.Mich. V 232) che non rendeva necessario ribadire l'inizio del testo della richiesta.

P.Stras. VIII 725, 198^p(?), prov. inc., lettera di un alto funzionario a uno stratego, all'interno di un dossier, r. 10 διὰ βιβλιδίων ὧν ἔν σημειωσάμενος ἔπεμψά σοι[ι]...

P.Mich. VI 426, 199/200^p(?), Karanis, all'epistratego (protesta contro assegnazione di liturgia): rr. 22-24 διὰ τοῦτο ἐνέτυχον καὶ τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι ἡμῶν καὶ ἔσχον αὐτοῦ ἱερὰν ἐπιστολήν... Al r. 26 βιβλιδί[ι] ± ?].

BGU VII 1577, 199-209^p, Philadelphia, allo stratego? (argomento incerto): rimane solo il testo della richiesta, rr. 2-5 ἐπιδίδωμι καὶ ἀξίῳ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι τὰδε τὰ βιβλιδία πρὸς τὸ φανέντων³⁵ τῶν αἰτίων μέγιν...

P.Oxy. VI 899 recto = W.Chr. 361, 200^p, Ossirinco a stratego(?) e *dioiketes* (assegnazione forzata di terra da coltivare): nel testo della prima petizione al *dioiketes* citata nel documento, al r. 15 δέομαι ἐπιδιδοῦσ[α] τὸ ὑπόμνημα... è l'integrazione di Grenfell e Hunt. Al r. 33 prosegue il testo della seconda petizione al *dioiketes* che citava la prima petizione insieme alla prima lettera di risposta del *dioiketes*, ἕως τούτου τῆς ἐπιστολῆς καὶ τοῦ βιβλιδίου τὸ ἀντίγρα(φον). Se, come inteso dagli editori, al r. 15 si citava "la presente petizione", allora è probabile che per indicare un tale documento si utilizzasse lo stesso termine

³⁵ Per la revisione della trascrizione cfr. Hagedorn (2014), p. 194.

con cui lo si definisce al r. 33 (all'interno della seconda petizione al *dioiketes*), e quindi che vi fosse scritto τόδε τὸ βιβλίδιον e non τὸ ὑπόμνημα. Viene poi citata la lettera (rr. 36-39) del *basilikos grammateus* vice-stratego agli ufficiali di villaggio perché si conformassero alle decisioni del *dioiketes*, nella quale si fa riferimento alla petizione allo stesso vice-stratego e alla suddetta prima petizione al *dioiketes*, ai rr. 37-38 **βιβλιδίων** δοθέντων μοι ὑπὸ Ἀπολλωναρίου τῆ[ς] καὶ Ἀριστάνδρας ᾧ ἀνελήμπται ἐπιστολὴ τοῦ κρα[τίστου] δι[ο]ικητοῦ ἔτι δὲ καὶ **βιβλίδιον** περὶ γεωργίας ἦν ἐδήλω[σεν]... Poi al r. 47, nella nuova petizione all'attuale stratego (probabilmente), si riassume ἕως τούτου τὸ] **βιβλίδιον** καὶ ἡ ἀναγραφ[α]φῆ³⁶ καὶ ἡ ἐπιστολή.

P.Oxy. VI 899 verso col. I, ca. 200^p, Ossirinco, allo stratego (assegnazione forzata di terra da coltivare): r. 5 ... **βιβλ(ιδίων)** δοθέντ(ων) μοι ὑπὸ Ἡρακλείας Θεώνοος...

P.Stras. IV 254, dopo(?) 200^p, prov. e dest. inc. (argomento incerto): r. 10 e s. [± ? **βιβλιδί[φ]** ἐνέγραψας· οὐδεὶς ± ?]. Al r. 6 è citato il testo di un rescritto di Settimio Severo e Caracalla che recita [± ?] **βιβλιδίφ** ἐψεύσατο ὁ ἀν[τίδικος]...] corrispondente a P.Oxy. LXXIII 4961, 4, una petizione del 223^p che riporta lo stesso rescritto degli imperatori, che legiferano sui casi in cui una delle parti in una causa abbia riportato dati falsi in una petizione.

BGU III 871, II^p, Arsinoite, all'epistratego(?) (furti, appropriazioni indebite): il testo è molto lacunoso ma vi si riconoscono diversi riferimenti alla presentazione di precedenti petizioni: r. 4 **ἐνέτυχόν]** σοι διὰ **βιβλιδί[φ]**ων δυο[ί]ν; r. 6] τῶν **ἐγκλημάτων** [. Al r. 10 è il riferimento a una *hypographe* dell'autorità,] καὶ ὑπέγραψάς μοι ὄυτ[ω]ς] **ἔ[ν]τυχε**. Al r. 11] , **ἐνέτυχ[ο]ν** τῷ στρα[τηγῷ]. Al r. 12 διὰ **βιβλιδίων**. Al r. 16 οὐχ ἡσύ[χα]σα, ἀλλὰ ἐπέδωκα [.

P.IFAO I 26, II^p, Arsinoite?, dest. inc. (argomento incerto); rr. 2-4 [± ? φανερό]ν σοι ποιῶν καὶ ἀξ[ί]ω | [ἐν κατ]αχωρίσμῳ γενέσθαι [τάδε] τὰ **βιβλίδια** πρὸς...

PSI VIII 941, II^p, luogo sconosciuto, destinatario incerto (stratego?): rimane solo la richiesta di convocazione al tribunale del prefetto, per un contenzioso di carattere finanziario di cui sfuggono i particolari (cfr. *supra*, p. 341, a proposito di βιαίως). Sul verso, scritto da una seconda mano, il documento è definito **διαστολικ(όν)** εἰς Γάιον. Non è escluso che fosse una nota aggiunta nell'ufficio dello stratego, sia che fosse un esemplare o copia da archiviare o da recapitare per notifica.

P.Hamb. I 10, II^p, Theadelphia, al decurione (omicidio e furti): al r. 48 καὶ ἐπ[ιδί]δω(μι) τόδε τὸ **βιβλ(ιδιον)**³⁷ (seguono lacune).

³⁶ Ipotesi su quale documento sia indicato qui con ἀναγραφ[α]φῆ sono espresse da Grenfell e Hunt nell'introduzione dell'edizione, a p. 224 in fondo.

³⁷ La lettura τόδε τὸ βιβλ() era proposta a p. 268 di P.Hamb. I, in appendice all'edizione; si può sciogliere l'abbreviazione con βιβλ(ιδιον), parola che nel II^p è la norma per indicare una 'petizione'

P.Diog. 17, metà II-III^p, Arsinoite(?), al prefetto (?) (disputa su debito): testo molto lacunoso; è descritto un lungo contenzioso, facendo riferimento a molte petizioni inviate da entrambe le parti. In riferimento a precedente petizione al prefetto, r. 1 οὐδ' ἀνέτεινα βιβλίδιου τῷ λαμπροτάτῳ ἠγε[μόνι... Al r. 6 μαθὼν οὖν, κύριε, ὁ ἀρχιερατεύσας βιβλίδια... Nella precedente petizione, riportata in copia, r. 29 διὸ ἐπιδίδωμι ταῦτα τὰ βιβλίδια [± ?].

Cfr. **SB XII 11126** (= P.Mich.Michael 24), da Karanis, lettera privata che è stata datata al II-III^p, dove si parla probabilmente di una vera e propria petizione, ἀναφορά, presentata al prefetto da una donna definita μεμιαμένη (quindi "disonorata"? Non sono specificati altri dettagli): r. 7 e ss. καὶ ἤδη ἀναφορά δέδωκε τῷ ἠγεμόνι θέλουσα ἐπιστολῆν τελέσαι ἵνα ἄνωθεν ἀναπλεύσῃ. ἀναφορά δ' αὐτῆς ἕως ἄρτι οὐκ ἀναβαίνει. Dato che ancora la richiesta della donna non ha ricevuto attenzione il mittente della lettera fa presente che ha raccomandato la causa di lei a un suo amico collaboratore del prefetto. Al r. 15 κόμισαι ἀντίγραφον ὑπομνηματισμοῦ συνειλημμένον τῇ ἐπιστολῇ (tradotto nell'edizione con "petition", ma in realtà ὑπομνηματισμός fa riferimento a un decreto, un verbale di processo o qualcosa del genere). L'uso del termine ἀναφορά deve fare propendere per una datazione alta del papiro, probabilmente alla 1^a metà del II^p.

P.Stras. IV 285 rr. ?-24, fine II^p?, prov. inc., dest. inc. (problemi nella tutela di minori, dettagli incerti) r. 18 [± ?] ἐξοιον ἱκετηρίαν³⁸ ταύτην προτινόμεναι καὶ ἀξιοῦ[μεν ± ?].

W.Chr. 461, 200-203^p, Kerkesucha (Arsinoite), dest. inc., riporta petizione al prefetto (contesa su terra assegnata a veterano): rr. 3-5 ο[ὐδ'] ἀνέ[τεινα τῷ λαμπροτάτῳ [ἠγεμόνι K]ύντω[ι] Μαικίῳ Λαίτῳ βιβλίδιου [καὶ ± 12] αὐτοῦ[ῦ(?) . . .] ὑπογραφῆς ἀντίγραφον... Al r. 10 [ἔστι δὲ τὸ ἀντίγραφον τοῦ] βιβ[λ]ιδίου.

BGU XV 2462, III^p in.(?), Eracleopolite(?), dest. inc. (tutela fraudolenta): al r. 11 si legge [ὑπομνήμ]ατος ἀντίγρα(φον) ὑποτέτακται. Il testo riportato ai rr. 11-15 potrebbe essere una precedente 'petizione' all'*exegetes* per l'assegnazione di un tutore, ma non è detto che col termine ὑπόμνημα si intendesse precisamente solo quel documento: poteva significare un documento più complesso che riassumeva la pratica presso l'*exegetes*; ma quella ai rr. 11-15 poteva anche solo essere una dichiarazione resa all'*exegetes*, senza la specifica richiesta di nomina o di dare ordini ai responsabili degli archivi per nominare un tutore.

P.Oxy. XXXIV 2709, 206^p, Ossirinco, allo stratego (richiesta di assegnazione di tutore): rr. 15-16 ἐπιδίδουσα οὖν τὸ β[ι]βλ[ε]ῖδιον, ἀξιῶ...

in senso stretto. Tra i vari esempi di tale abbreviazione cfr. BGU II 613 (= M.Chr. 89), rr. 5 e 8.

³⁸ Per ἱκετηρία nelle formule introduttive della richiesta cfr. PSI XIII 1337 r. 18, P.Tebt. II 326 r. 3 e cfr. P.Vindob.Tandem 2 (238-244^p?), Antinoupolis, al prefetto) al r. 4.

BGU I 45, 203^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego: rr. 15-17 ὅθεν ἐπίδιδωμι καὶ ἀξιῶ τούτου τὸ ἕσον³⁹ ἐν καταχωρισμῶ γενέσθαι πρὸς τὸ μένειν μοι τὸν λόγον...

P.Oxy. XVII 2131, 207^p, Ossirinco, al prefetto (protesta contro assegnazione di liturgia): al r. 4 le petizioni già passate dalla cancelleria del prefetto, e che sono state esposte, sono chiamate συγκολλησίμων **βιβλιδίων**.

SB XIV 11980 rr. 7-36 = PSI XII 1245 rr. 7-34, 207^p, Arsinoe (? ma presentata a Menfi), al prefetto, e **SB XIV 11980 = PSI XII 1245**, 207^p, Arsinoe, allo stratego (assegnazione indebita di liturgia): r. 3 **βιβλιδίων** (allo stratego a proposito della petizione al prefetto); r. 12 συγκολλησίμων **βιβλιδίων** a proposito delle petizioni già disbrigate dal prefetto e esposte; r. 13 ἐν οἷς ἔστιν καὶ τὸ προγεγραμμένον **βιβλιδίων**, [κολλη]ήματος νθ.

P.Diog. 16 rr. 18-26, 207^p, Arsinoe(?), all'*exegetes* (assegnazione di tutore): nella lettera dell'*exegetes* che trasmette la petizione, ai rr. 14-15 **βιβλιδίων** δοθέντων μ[ο]ι ἐξ ὀνόματος Διοσκοροῦτος Ἰέρακος ἀστῆς {ἀστῆς} τὸ ἕσον...

BGU I 2 = M.Ch. 113, 209^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (danneggiamento di campo seminato): rr. 16-17 ... ἐν καταχωρισμῶ γενέσθαι τότε τὸ **βιβλιδίων** πρὸς τὸ μένειν ἐμοὶ τὸν λόγον...

BGU XI 2061, 210^p, Alessandria, al prefetto (copia autenticata – *Doppelurkunde* – di petizione con *hypographe*) (βία, dettagli incerti): ai rr. 18-20 ἐκ τεύχους συγκολλησίμων **βιβλιδίων** ἐπιδοθέν[των] Σουβατιανῶ Ἀκύλα τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι καὶ προτε]θέντων ἐν τῷ ταμικῶ⁴⁰, ἐν οἷς ἦν καὶ τὸ ὑποτεταγμένον **βιβλιδίων** σὺν τῇ ὑπογραφῇ.

SB XIV 11707, 212^p, prov. inc., al *basilikos grammateus* vice-stratego (era riportata una petizione al prefetto con *hypographe*) (violenza): rr. 4-6 [οὐδέ] δωκα] τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι **βιβλιδίου** καὶ ἥς [ἔτυχον ἱερ]ᾶς ὑπογραφῆς τὸ ἀντίγραφον ὑπέταξα περὶ [ἥς ἔπαθον] ἀνηκέστου ὕβρεως... Ai rr. 7-8 c'è il riferimento alla convocazione (per tutt'altro procedimento) notificata dallo *hyperetes* Dionysios ad Achillion e per la quale lo *hyperetes* viene malmenato (e un'altra causa così inizia), ἀνόμως ἀντιλέγοντος [περὶ τοῦ ὑπὸ] σοῦ ἐπισταλέντος μοι **διαστολικῶ**... Ai rr. 9-11 ἥς ἔτυχες ἱερᾶ[ς] αὐτοῦ ἐπιστολῆς(?) οἴρρ. ὑπογραφῆς(?)⁴¹] τὸ ἀντίγραφον ὑπέταξα, ἀναδούς καὶ [ὃ πεποίηκα τοῦ] **αὐτοῦ βιβλιδίου μαρτυροποίημα**. Ai rr. 25-26, introducendo la copia della petizione al prefetto, [Σεβαστοῦ]. ἔστι δὲ τοῦ **βιβλιδίου** καὶ τῆς' [ὑπογραφῆς τὸ] ἀν[τ]ίγρ[αφον].

³⁹ Sul termine ἕσον associato alla richiesta di registrazione, come in BGU I 72, cfr. *supra*, p. 1123 n. 34.

⁴⁰ ἐν τῷ ταμικῶ nell'edizione: la correzione, anche basata su un controllo del documento originale, è proposta in nota a P.Oxy. LXXIII 4961, r. 3. In ogni caso il significato non cambia: è "l'ufficio del tesoro" in Alessandria dove venivano esposte le petizioni con le *hypographai*, che venivano integralmente ricopiate per effettuare delle copie in doppia redazione autenticata da testimoni.

⁴¹ Cfr. BL X 210 e cfr. Foti Talamanca (1979), pp. 173-174 n. 337.

P.Oxy.Hels. 23, 213^p, Menfi, allo stratego (furto, e abbandono di incarico di cammelliere): rr. 36-38 ἀσφαλιζόμενος οὖν ἐμαυτὸν ἐπιδίδωμι τόδε τὸ βιβλίδιον.

P.Col. X 276, ca. 212-225^p, Ossirinchi, allo stratego (furto e danneggiamento di alberi): rr. 14-16, ἐ ἀ[ναγκαί]ως τὴν τῶν βιβλ[ιδ]ίων ἐπι[δο]σιγ ποι[οῦμαι] ἀξιῶν...

P.Oxy. XLI 2997 = **BASP 6** (1969), pp. 55-56, 214^p, Ossirinco, allo stratego (incendio doloso; danni a macchina per irrigazione): rr. 15-18 ὅθεν ἐπιδίδωμι τὸ βιβλίδιον ἀξιῶν εἶναι αὐτὸ ἐν καταχωρισμῷ μὴ ἄρα τι ὕστερον ἀναφανῆ.

SB X 10537 = **Hagedorn (2016)**, 214/215^p, prov. inc., al prefetto (eredità): copia di una copia autenticata; al r. 3 βιβλ[ε]ιδίων ἐπιδοθέντων τῷ λαμπροτάτῳ ἡγ[ε]μόνι...

BGU I 321, 216^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (furto) (in due duplicati): rr. 21-22 ἀναγκαίως τὴν ἐπίδοσιν τῶν βιβλιδίων ποιῶμαι, ...

SB XVIII 14007, 217^p, prov. inc., al prefetto (argomento incerto): r. 2 βιβλιδίου [μεθ' ὑπο]γραφῆς⁴² Οὐ[αλερίου Δάτου τοῦ λαμπροτάτου] ἡγεμόνος; r. 4 [οὐ ἐπιδέδωκα τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι Οὐαλερίῳ Δάτῳ βιβλιδίου καὶ ἦς ἔτυχον ὑπ' αὐτοῦ ἱερᾶς ὑπογραφῆς [τὸ ἴσον ὑπέταξα ἴνα]...

BGU II 614, 217^p, Arsinoite, a stratego, riporta una richiesta all'*archidikastes* (richiesta di notifica di ingiunzione di pagamento): al r. 12 προσελήλυθα διὰ βιβλιδίων τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι, al r. 19 ἑτέρῳ βιβλιδίῳ ἐπέδωκά σοι...

SB XXIV 16251, *post* 3.12.217^p, Ossirinco, a vice-*archidikastes*, esemplare inoltrato a stratego (opposizione a azione legale su proprietà): r. 3 e ss., ἦς ἐπόρισα παρὰ Μάρκου Αὐρηλίου Μενελάου ἀνταρχιδικαστοῦ ἐπιστολῆς μετὰ καὶ τοῦ ὑποκολληθέντος βιβλιδίου τῷ ἀντίγραφον ὑπόκειται, ecc.

BGU IV 1070 = **M.Chr. 323**, 218^p, Ossirinco, all'*exegetes* (richiesta di nomina di un tutore): r. 8 [βιβλ]ιδίων πρὸς τὸ τὰ τούτων ἐξῆς...

PSI III 249, 218^p, Arsinoite, allo stratego (registrazioni errate da parte di *pragmatikoi* di villaggio): rr. 17-21 [δι]ὸ τοῦτο μαρτυροῦμενος ἐπιδίδωμι ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι [τά]δε τὰ βιβλ[ιδ]ια πρὸς τὸ μένειν μοι τὸν λόγον πρὸς αὐτοῦς.

SB XVI 12505 rr. 4-18, 221^p, Lykopolis, allo stratego (disputa su proprietà, contro la moglie): r. 12 . . . τὸ βιβλίδιον ἀξιῶν...

P.Oxy. LXX 4774, 221-224^p, Ossirinco, al prefetto? (indebito sequestro di proprietà): r. 12 ἐπιζίδ[ο]μεν τὸ βιβλίδι[ο]ν ἀξιούγτες διακοῦσα[ί]σε ἡμῶν [πρ]ὸς αὐτόν, ... In base ai presenti confronti (e cfr. le considerazioni di Wilcken, in *APF* 5 (1913), pp. 262-264) appare più probabile l'integrazione τὸ βιβλίδι[ο]ν piuttosto che βιβλί[ο]ν proposta dall'editore del papiro, J.D. Thomas⁴³.

⁴² D. Hagedorn e B. Kramer nel comm. a P.Pintaudi 32, p. 154 n. 4, propongono di correggere in ἐφ' ὑπογραφῆς.

⁴³ In nota all'edizione Thomas evidenziava che βιβλίδι[ο]ν è parola troppo lunga da inserire nella lacuna. Ma considerando che 1) incerta è anche la lettura delle tracce rimaste di ἐπιζίδ[ο]μεν

BGU I 35, 222^P, Soknopaiou Nesos, allo stratego (morte violenta di una vacca): ai rr. 10-13 ὅθεν ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια καὶ ἀξιῶ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι...

P.Oxy. LXXIII 4961, 223^P, Ossirinco, al prefetto, copia autenticata (disputa su proprietà): nel lungo documento il termine βιβλίδιον compare numerose volte in tutto il testo: rr. 4, 5, 18, 32 ecc., e nei passi corrispondenti della seconda copia presente sul foglio.

P.Fouad I 29, 224^P, Bakchias, allo stratego (violenza da sconosciuti abitanti di un villaggio vicino): r. 12 e ss. ὅθεν ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια καὶ ἀξιῶ ἐν καταχωρισμῷ αὐτὰ γενέσθαι...

P.Flor. I 59, 225^P o 241^P o 279^P, prov. e dest. incerti (violenza e rapina), molto lacunoso: r. 7 e ss. ὅθεν κατὰ τ[οῦτο ± ? ἀναγκαίως ἐπιδί]δωμί σοι τόδε τὸ βιβλίδιον ἀξιῶ[ν...]

P.Harr. I 68 e dupl. **P.Diog. 18**, 225^P, Philadelphia(?), allo stratego (istanza di nomina di tutore), riporta petizione al vice-prefetto e sua *hypographe*: P.Harr. I 68 r. 3 βιβλιδίου καὶ ἥς ἔτυχον ὑπογραφῆς ἀντίγραφον ὑπόκειται.

P.Lond. II 176 (p. 174), 225^P, prov. inc., allo stratego (argomento incerto; forse riguardo a campi coltivati): r. 17 [τ]ὰ βιβλ[ί]δια καὶ ἀ[ξι]ῶ .[, cfr. *supra*, p. 946.

P.Oxy. XLII 3076 r. 8 e ss., ca. 225^P, Ossirinco, a *iuridicus* vice-prefetto (argomento incerto): al r. 3 si legge] ον βιβλειδίων , in un documento (forse un'altra petizione?) che introduce la copia della petizione al vice-prefetto.

P.Amh. II 80, 232-233^P, Arsinoite, dest. inc. (all'epistratego?) (imprigionamento illegale): ai rr. 13-14 ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλί]δια ἀξιῶν... Per l'integrazione della lacuna, cfr. *supra*, p. 881 e n. 7; l'uso del termine βιβλίδια in questo punto porta a perfezionare la forma del termine che fu integrato in P.Amh. II 80, 10 nel comm. a P.Oxy. XVII 2130, 18 (267^P, Ossirinco) (= BL II.2 12): invece che βιβλία ἀνεθέμην è più probabile che per riferirsi al deposito delle petizioni nello Hadrianeion fosse usata la stessa forma βιβλίδια come nei rigghi successivi; quindi ai rr. 10-12 βιβλίδια ἀνεθέμην ἐν τῷ] σεβ[ασ]μιωτάτῳ καὶ σεβ[α]στ[ι]ῷ Ἀδ[ρε]ιαξείῳ π[ε]μψθησόμεν[α τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι] Μηουίῳ Ὀνωρατιανῷ ὑπ[ὸ τῶ]ν στατιωνεῖ[ζ]οντος βενεφικ[ι]αρίου...

P.Harr. II 200, 236^P, Philadelphia, allo stratego (furto di pecore): rr. 9-11 ὅθεν[ν] κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἐπιδίδ[ω]μι τάδε τὰ βιβλίδ[ι]α...

P.Vindob.Tandem 2, 238-244^P(?), Antinoupolis, al prefetto (argomento in-

e quindi la relativa integrazione, che 2) la lacuna in realtà non appare così tanto corta, osservando la foto disponibile, che 3) il *ny* è di lettura incerta e che 4) la parola poteva anche essere abbreviata (questa è tra l'altro una copia di comodo o una bozza che venne realizzata da più mani sul *verso* di P.Oxy. LXX 4773), non è in ogni caso opportuno integrare un termine non ancora effettivamente usato in quest'epoca in tale contesto; cfr. le considerazioni nell'introduzione a questa sezione, p. 1106.

certo): al r. 4 di questa bozza è scritto [πιστεύων μου] Ἐπειθὸς τούτην μου τὴν ἰκετηρίαν, λαμπρότατε ἡγ[ε]μών, ...

PSI Com6 16, 239^P, Ossirinchte, allo stratego (con copia di petizione al prefetto o all'epistratego) (richiesta di esonero da liturgia): rr. 6-7 il riferimento alla petizione precedentemente riportata, τὸ βιβλίδιον καὶ ἡ ὑπογραφή.

P.Oxy. XLIII 3108, ca. 240^P, Isieion Tryphonos (Ossirinchte), al prefetto (*agnitio bonorum possessionis*): copia della versione greca di una corrispondente richiesta in latino, al r. 1 è definita ἀντίγραφον **ταβέλλης** διακ[α]τοχῆς]. *Tabella* è un termine generico impiegato in latino in numerosi contesti anche per indicare vari tipi di documenti legali. In questo caso l'uso del termine è dovuto alla tipologia di richiesta, di origine tipicamente 'romana', e all'ambiente in cui venne concepita e poi duplicata.

SB XVI 12994 = P.Mich. XIV 675, 241^P, Ossirinco, lettera con copie di petizioni allo stratego e al prefetto (richiesta di esonero da liturgia): allo stratego si dichiara di riportare la petizione mandata al prefetto, rr. 11-13 οὐ ἐπέδωκα τῷ διασημύοτατα ἡγ[ε]μονεύσαντι Λουκρητί[ω] Ἀννιανῶ βιβλιδίου ἐντεταγμένων ἀ[ν]τιγράφων [± 11] τῶν θείων διατάξεων καὶ ἧς [ἔ]τυχον ὑπ' αὐτοῦ ὑπογραφῆς ἐστὶν ἀντίγραφον. Nella petizione al prefetto prima si fa riferimento a pubblici certificati (r. 19 οἱ καὶ νῦν διὰ βιβλιδίων δημοσίων φαίνονται) poi al r. 20 e s. δι[ὸ] ἐπιδίδωμι τὰ βιβλίδια ὅπως, κύριέ μου, ... Alla fine della copia della petizione r. 27 [ἔ]ως τούτου τὸ βιβλίδιον καὶ ἡ ὑπογραφή.

P.Euphr. 5, 243^P, Appadana (Syria Coele), al centurione (omicidio e usurpazione di beni): rr. 13-14 ἐκ τούτου οὐκ ἀξιώ ὑποσημειώσασθαί σέ μου τούτῳ τῷ **πιττάκιῳ** μαρτυρίας χάριν. Cfr. lo stesso senso che ha *πιττάκιον* in Egitto in P.Ryl. II 122, 17 del 127^P.

P.Euphr. 2, 245-248^P(?), Birtha Okbanon (Syria Coele), al governatore di Celesiria (usurpazione di terra): rr. 11-12 καταφρονήσας μου τῆς μετριότητος τῷ μηδένα με ἔχειν μηδὲ τῶν γινομένων ὑπ' ἐμοῦ ἐντυχίων τῷ κατὰ τόπους ἐκατοντάρχῳ φροντίδα ποιούμενος. Al r. 20 ἐρωτηθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ [Ρωστα]μου ἀγραμμάτου διαπεμψαμένου τὰ **πιττάκια**.

P.Oxy. XXXVIII 2853 recto, ca. 245-249^P, Thinites o Eracleopolite, allo stratego (violenze): richiesta al r. 9 e ss., ὅθεν ἐπιδίδομεν τόδε τὸ βιβλίδιον ἀξιούντες...

P.Oxy. LVIII 3926, 246^P, This, allo stratego (violenze e furti): r. 15 e ss., ἀγνοηθέντων οὐκ μοι τῶν κακούργων ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια ἀξιούσα ἀποτάξαι σε ὑπὲρ τὸν ἐποψόμενον... ecc.

P.Wisc. II 86 = **P.Leit. 16**, 245^P o 246^P o 247^P, Philadelphia, ai *dekaprotoi* (registrazione erronea di misure di terreni): r. 22 e ss. ὅθεν, οὐκ ὀλίγου ὄντος τοῦ ἀδικήματος, τὴν ἐπίδοσιν τῶν βιβλιδίων ποιούμεθα μαρτυρόμενοι κατὰ τὰ κελευσθέντα ὑπ[ὸ] Κ[λ]αυδίου [Μ]αρκέλλου τοῦ διασημοτ[ά]του καθολικοῦ καὶ Μαρκίου Σαλουταρίου [το]ῦ κρατίστου ἐπιτ[ρ]όπου [τ]ῶν Σεβαστῶν καὶ ἀξιούμεν...

P.Oxy. XII 1556, 247^P, Ossirinchite, allo stratego(?): rimane solo la conclusione della richiesta, r. 6 ... ἔχειν δὲ τὰ βιβλίδια ἐν καταχωρισμῷ...

SB IV 7464 = P.Graux I 4, 248^P, Arsinoite, al centurione: rr. 15-18 ἀναγκαίως τὴν ἐπίδοσιν τῶν βιβλιδίων ποιῶμαι καὶ ἀξιῶ ἀχθῆναι αὐτὸν πρὸς τὸ τὰ τολμηθέντα ἐκδικίας τυχεῖν καὶ μένει μοι ὁ λόγος.

P.Prag. inv. Gr. I 87 = Luiselli (2014), 250/251^P, Theadelphia, a *primipilaris*(?) o *praepositus*(?) (aggressione e furto): al r. 20 ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια καὶ ἀξιῶ...

P.Oxy. VIII 1120, inizio III^P, Ossirinco, destinatario ignoto (violenza e sottrazione di schiava): a proposito di una precedente petizione che non ha avuto successo, al r. 4 βιβλίδια ἐπιδέδωκα ταῖς τάξεσι e r. 8 ἐξίσχυσεν τὰ βιβλίδια ἀθετηθῆναι; cfr. *supra*, p. 404 e nn. 312 e 313.

P.Vet.Aelii 9, ca. 250-255^P, Ankyronon, al prefetto (Violenze? Soprusi di funzionari? Costrizione a lavoro obbligatorio?): riferimento a petizione al precedente prefetto al r. 8: ἐπιδέδωκα βιβλίδια τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι...

PSI XIII 1337, ca. 250-260^P(?), prov. inc., al prefetto(?) (contesa su proprietà): r. 18 ταύτην τὴν ἰκετηρίαν προτεινόμενος ἐπὶ σο[ῦ]...

P.Euphr. 3 (dupl. = **P.Euphr. 4**), 252-256^P, Beth Phuraia (Syria Coele), all'ἐπαρχος *praepositus praetenturae* (βία, senza dettagli): r. 5 e ss. Φιλώτας Νισαραιαβου, κύριε, παρ' ἕκαστα ἐβιάσατό με, περὶ οὗ βιβλίδια τῷ λαμπροτάτῳ ἡμῶν ὑπατικῷ διεπεμνάμην περὶ ὧν τολμήσας διεπράξατο...

P.Flor. I 9, 255^P, Theoxenis (Arsinoite), al decurione (violenza e furto): rr. 13-15 ὅθεν ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια αὐτὸ τοῦτο φανερόν σοι ποιῶν, κύριε, ...

P.Oxy. XII 1557, 255^P, Ossirinchite, dest. inc. (furto di bestiame): r. 7 e ss. ὅθεν ἐπιδιδούς τὰ βιβλίδια ἀσφαλίζομαι καὶ ἀξιῶ...

SB XXIV 16297, 255^P o 256^P, prov. e dest. inc. (argomento incerto; danni?): testo lacunoso, r. 2 e ss. βιβλίδια ἀξιῶν ἐπιστεῖλαί σε...

P.Coll.Youtie II 66 = P.Oxy. XLVII 3366, 258^P, Ossirinco, agli imperatori (da *demosios grammatikos*: mancato pagamento di salario da parte della città, richiesta di assegnazione di terreno): nelle due bozze della petizione, r. 10 e r. 48 ... ἀξιῶσιν ἀνευγκεῖν... Nella bozza di lettera a un amico influente, mirata a sostenere la petizione, r. 27 ... ἅμα δὲ καὶ ἀξιῶσίν... rr. 32-33 ... ἀπέστειλα κ(αι) τὸν τύπον τῆς ἡμῶν ἀξιῶσεω[ς] ἵνα... Al r. 34 τῆ[v] ποσότητα τ(ῆς) σ(υ)ντάξεως δι(ὰ) τ(ῆς) αἰτήσεως... Ai rr. 60-61 ἀνάγκην ἔσχ[ο]ν τὴν ἰκετηρίαν ταύτην τοῖς ἔχνεσιν ὑμῶν προσενεγκεῖν.

P.Princ. II 29, 258^P, Philadelphia, allo stratego (violenza?): rr. 16-19 ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια ἀξιῶν ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι μὴ [μηδὲν] ἀνθρωπινὸν αὐτῷ σ[υμβ]ῆ.

PSI IX 1076, 258^P, Ossirinco, all'ἐπανορθωτής (protesta contro indebita assegnazione di liturgia): r. 1 (cfr. BL II.2 145) [ἀντίγραφον οὗ ἐπιδέδωκα τῷ] διαση-

μοτάτω ἐπανορθωτῆ βιβλι[δίου].

P.Oxy. XLVI 3289, 258/259^p, Ossirinco, allo stratego (furto di documenti e altro): r. 14 e ss. περι ὧν ἀ[σφα]λιζόμενοι ἐπιδίδομεν τὰ βιβλῖδια πρὸς τὸ εἶναι αὐτὰ ἐν καταχωρισμῶ...
 P.Oxy. XII 1502 *recto*, rr. 7-11, ca. 260^p, Ossirinco, petizione allo stratego riportata in copia in verbale di udienza: al r. 7, dove si comincia a riportare la petizione, τὰ ὑπομνήματ(?)α ταῦτα. Αὐρηλίω Πτολεμαίω τῷ καὶ Νεμε[σιανῶ] στρατηγῷ Ὁξυρυγίτου... Si può integrare più probabilmente con τὰ βιβλιδία ταῦτα.

PSI Congr. XX 13, 260/261^p, Ossirinco, allo stratego (richiesta di esonero da liturgie): in riferimento alla petizione al prefetto riportata in copia, r. 22 τὸ ἀντίγραφον] τοῦ βιβλιδίου καὶ τῆς ὑπογραφῆς... (il termine è integrato anche nella lacuna del r. 3, nella frase che introduce la copia).

P.Tebt. II 326, ca. 266-267^p, Tebtynis, al prefetto (richiesta di assegnazione di tutore): al r. 3 ἵκετηρίαν τιθεμένην ἐπὶ τὸ σὸν μέγεθος καταφεύγω.

P.Oxy. XVII 2130, 267^p, Ossirinco, al τάγμα τῶν γυμνασιάρχων (protesta contro nomina a ginnasiarca): ai rr. 15 e 25 c'è un ripetuto riferimento al precedente ricorso di cui i ginnasiarchi non hanno tenuto conto, con l'espressione τὰ τῆς ἐκκλήτου βιβλία: è possibile che il riferimento fosse non alla singola petizione, ma a un fascicolo di documenti riguardanti il precedente ricorso.

P.Ryl. II 117, 269^p, Hermoupolis, allo stratego (contro recupero credito): r. 21 e ss. τάδε σοι ἀναγκαίως ἐπιδίδωμι τὰ βιβλῖδια...

P.Lond. II 214 (p. 161) = W.Chr. 177, 272-275^p, Menfi, allo stratego (taglio e furto di alberi): ai rr. 18-22, a proposito dell'intenzione di presentare un ricorso a una più alta autorità, τοῦτον οὖν ἀξιώ ἀχθῆναι καὶ ἱκανὰ [ἔ]γγραφα παρασχεῖν, μέλλω [γ]ὰρ περὶ τούτου(υ) ἐντυχεῖν [τ]ῶι μερίζονι...

P.Oxy. XL 2923, 272^p, Ossirinco, allo stratego (argomento incerto: liturgie e distribuzione di cereali?): ai rr. 4-5 si introduce la copia della petizione al prefetto βιβλειδίου οὗ διεπεμψάμην [τ]ῷ μεγέθει τῆς ἡγεμονίας...

PSI VII 807, 280^p, Ossirinco, al *beneficiarius* (imprigionamento illegale per tasse non dovute): rr. 21-24 ἀναγκαίως ἐπιδίδωμι τὰ βιβλῖδια, ἀξιῶν ἔχειν τὸ σῶμα ἐλεύθερον.

PSI Congr. XXI 13, *post* 284/285^p, Ossirinco, al prefetto: testo molto lungo e lacunoso; è una copia di petizione al prefetto, che riporta copia di precedenti documenti, tra cui una petizione a un *beneficiarius* (col. II), una a un precedente prefetto (col. IV), una a un destinatario sconosciuto (col. III): col. II r. 3 στρατηγῷ βιβλιδίο[ο]ν; col. III r. 5 ὑπέβαλον ἐν τῷ ἐπιδοθέντι ὑπ' ἐμοῦ βιβλιδίω κρονισμένον...

SB XVIII 13932 = P.Oxy. XXII 2343, 287^p, Ossirinco, al prefetto (protesta contro nomina a liturgia): introducendo la copia della petizione (in una comu-

nicazione ufficiale, riportata in copia, che inoltrava la petizione?) al r. 3 la si definisce ἀντίγραφον βιβλιδίου; nella petizione invece il termine usato è, r. 12, τὰ βιβλία.

P.Laur. IV 157, 290^p, Ossirinco, dest. inc. (richiesta esenzione da liturgia): r. 17]αἰ ἐπι[δ]ίδω[μι τ]ὰ τῆς ἐκκλη[σί]του βιβλία... Cfr. la stessa espressione in P.Oxy. XVII 2130 (267^p, Ossirinco, al τάγμα τῶν γυμνασιάρχων) ai rr. 15 e 25: anche in questo caso si potrebbe trattare non solo di petizioni, ma di un fascicolo di documenti riguardanti il precedente ricorso.

SB XVI 13059, 290^p, Karanis, al prefetto (argomento incerto): copia autentica di petizione riportata in altro documento; ai rr. 9, 16, 17, 18 il termine usato è βιβλιδίων.

P.Mich. inv. 1960 = Blumell (2008), 291^p, Ossirinco, al beneficiarius (sospetta morte violenta): rr. 19-23 ὅθεν ἀναγκαίως τῆ[ν] τῶν βιβλιδίων ἐπίδοσ[ι]ν ποιῶμαι [αὐ]τὸ τοῦτο μαρτυρομένη καὶ ἀξιούσα τὴν δέουσα(ν) ἐκδικίαν γενέσθαι.

BGU XI 2069, 292^p, Arsinoite, dest. inc. (violenza e danni): r. 9 e ss. ὅθεν ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλί[δια] ἀσφαλιζόμενος πρὸς τὸ ἀχθῆναι αὐτὸν ἐπὶ σοῦ καὶ τὰ τετολμημένα τῆς κατὰ νόμους ἐκδικίας τυχεῖν, ...

PSI III 184, 292^p, Eracleopolite, al decurione ἐπὶ εἰρήνης (incendio, cause ignote): rr. 14-17 διὰ τοῦτο ἀναγκ[α]ίως ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια σημαίων τὸ γεγονός.

P.Oxy. XXXIV 2712, 292-293^p, Ossirinco, a vice-stratego (affitti non pagati, contro richiesta di rescissione affitto di terreno): r. 19 ἐπιδίδωμι τὰ βιβλία μαρτυροῦσα...

P.Oxy. VIII 1121, 295^p, Ossirinco, al beneficiarius (furto di beni di una defunta): ai rr. 23-24 ... ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλία μαρτυρομέ[ν]η μὲν τὸ ἐπιχείρημα ἀξιούσα δὲ...

P.Oxy. XXXVIII 2849, 296^p, Ossirinco, al consiglio dei *protostatai* (bue impiegato nei lavori obbligatori è rimasto ferito a una zampa): rr. 3-4, nell'ordine di notifica scritto nello spazio superiore del documento, τῶν ἐπιδοθ(έντων) βιβλίων ὑπὸ τῆς ἐγγεγραμ(μένης)⁴⁴ ἴσον ἐπιστέλλεται σοι ὅπως ἀκόλουθα οἷς ἤξιωσεν πράξης. Ai rr. 19-20, nella richiesta conclusiva della petizione, ὅθεν ὑπὲρ τοῦ τοῦτο γνωσθῆναι ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλία ἀσφαλείας τῆς ἡμετέρας ἔνεκεν ἀξιούσα...

P.Cair.Isid. 62, 297^p, Karanis, al beneficiarius στατίζων (cont. eredità): nel *petitum*, rr. 23-25 μέλλουσαί τε περὶ τούτου ἀναδιάσκειν τὸ μέγεθος τοῦ διασημοτάτου ἐπανορθωτοῦ Αὐρηλίου Ἀχιλλέως, τὴν τῶν βιβλιδίων ἐπίδοσι(ν) ποιούμεθα. Il precedente ricorso della controparte è descritto ai rr. 16-17 διὰ τε μεσιτῶν φήσασα καὶ τοῦτο εὖγ' ἀποδεικτὸν μὴ καταστήσασα, νῦν ἐτέρῳ τρόπῳ χρησαμένη βιβλίον.

⁴⁴ *Lege* ἐγγεγραμ(μένης).

P.Cair.Isid. 63, post 20.11.297^p, Karanis, al *beneficiarius* στατίζων (contesa su eredità, e violenza): r. 17 e ss., a proposito di precedenti appelli al *beneficiarius*, καὶ ἅπαξ καὶ δεύτερον ἐντυχούσης μου τῷ ἐνπεπιστευμένῳ τὴν δεκαδαρχίαν β(ενε)φ(ικιαρίῳ), καὶ ἐκέλευσεν...

P.Oxy. XII 1469, 298^p, Paimis (Ossirinichite), al vice-prefetto (del pretorio?) (da due comarchi: problemi nella costruzione di un terrapieno): r. 19 τὴν πρόσοδον ἐπὶ σὲ ποιούμεθα διὰ τῆσδε τῆς δεήσεως δεόμενοι κελε[ῦσ]αί σε δι' ἱεράς σου ὑπογραφῆς

P.Cair.Isid. 65, 298/299^p, Karanis, allo stratego (incendio doloso): in riferimento a precedente petizione allo stesso stratego, r. 3 e ss. φθ[ά]νω μὲν καὶ πρώην, στρατηγῶν ἄριστε, βιβλία σοι ἐπιδεδωκένα[ι]... e r. 7 e ss. ἀζιώσ[αν]τός μου διὰ τῆς αὐτῆς τῶν βιβλίων μου ἐπιδό[σε]ως [ῦ]πλη[έ]την ἀποσταλῆναι...

P.Cair.Isid. 66, 299^p, Karanis, al prefetto (incendio doloso, cfr. sullo stesso caso P.Cair.Isid. 65): r. 18 e ss. (l'integrazione del testo è basata sul confronto di due duplicati del documento) καὶ περὶ τούτου ἕτερα [βιβλ]ία ἐμα[ρ]τυρόμην], καὶ κ[α]τέφυ[γον] ἐπὶ τὸ σὸν] μεγαλείον τὴν ἐντυχίαν ποιήσασθ[αι].

P.Cair.Isid. 67, 299^p, Karanis, al prefetto (incendio doloso) (diversa redazione di P.Cair.Isid. 66); r. 11 e ss., nel il riassunto del primo ricorso allo stratego, τῇ [ἀκολου]θία χρησάμεν[ο]ς βιβλία ἐνμάρτυρα...

SB XX 15036 = CPR I 232, 2^a metà III^p, Hermoupolis(?), dest. inc. (contro false accuse di furto): rr. 30-33 ὅπως δὲ ταῦτα μὴ ἀμάρτυρα ἦ, μη[δὲ] τὸ συκοφάντημα αὐτῆς ὑφ' ἡμῶν ἀποσιωπηθῆ, [ἐπιδ]ίδομεν τ[ά]δε τὰ βιβλίδια ἀξιούντες εἶναι ἐν [κατ]αχωρισμ[ῶ]... Al r. 32 l'*ed.pr.* leggeva βιβλία. L'uso del termine βιβλία collimerebbe con la datazione della scrittura alla 2^a metà del III^p proposta dal secondo editore J.R. Rea – in ZPE 79 (1989), p. 203 –. Ma osservando la foto del papiro (tavola nell'edizione di Rea) diventa chiaro che la trascrizione βιβλία dell'*ed.pr.*, poi parzialmente confermata da Rea (βιβλίδια), corrisponde in realtà a βιβλίδια: l'inizio della parola è di sicura lettura e lo spazio prima della parola successiva doveva contenere altre lettere.

P.Kell. I 20, ca. 300-320^p, Kellis (Oasis Magna), al *praeses* della Tebaide (furto di asino e percosse): la parola nella richiesta conclusiva è integrata, r. 17-18 ... διὰ τῶνδε τῶ[ν βιβλιδίων ἀξι]ῶν καὶ δεόμενος κε[λε]ῦσαι...

P.Medin.Madi 2, III^p, Narmuthis, dest. inc.: r. 13 e s. κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἔ[πι]δίδωμι⁴⁵] | τ[ά]δε τὰ βιβλίδια καθ' ἣν ἔχεις...

SB VI 9421, III^p, Ossirinco, allo ὁ ἐπὶ τῆς εἰρήνης (insulti verbali e violenza): rr. 26-28 τοσαῦτα οὖν πεπονη[θὼς ἐγὼ] ὁ τυχὼν πεπλη[γμένος δίδω]μί σοι τὰ βιβλί[δια ἀξιῶν σε]...

SB XXVI 16526, 2^a metà III^p, Hermoupolis, agli *exegetai* di Hermoupolis

⁴⁵ ἔ[δωκα] nell'*ed.pr.*

(protesta contro assegnazione liturgia): r. 9 ἐπιδίδωμι ὑμ[ω]᾽ ἰν τάδε τὰ βιβλία⁴⁶ ἐξιستانόμενος...

PSI XIV 1421, fine III^P(?), prov. e dest. inc. (contesa familiare su dote?): rr. 7-11 ἀλλότριος ὢν τοῦ τοιοῦτου ζητήματος καὶ μὴ φέρων [τοσαύτην φθ]ονερίαν ἐπιδίδωμι τὰ βιβλία ἀξιῶ(v)... L'*ed.pr.* registrava la datazione «III^P?» ma nel commento introduttivo specificava che «la scrittura è riferibile alla 2^a metà del sec. III». Anche la presenza del termine βιβλία nel senso di 'petizione/i' invece di βιβλίδια porta a collocare il documento alla fine del III^P.

PSI IV 313, III^P *ex.*-IV^P, Ossirinco, dest. inc. (violenze): rr. 13-14 ὅθεν τὰ βιβλία ἐπιδίδωμι ἀξιῶν ἐπεξε[λεύσεως] τυχεῖν τῆς προσηκούσης. Sia l'aspetto della scrittura sia la presenza del termine βιβλία nel senso di 'petizione' porta a correggere la datazione III-IV^P proposta nell'*ed.pr.*

PSI III 222, ca. 292^P, Herakleopolis, al *dekadarches* ἐπὶ εἰρήνης (rifiuto pagamento tasse su caccia, violenza?): rr. 22-23 καὶ ἐπιδίδωμι τάδε τὰ [βιβλίδια] ἀξιῶν...

P.Oxy. XLIII 3140, III^P *ex.*-IV^P *in.*, Ossirinco, dest. inc. (furto di macchinario): contro un ladro identificato, rr. 7-11 καὶ τούτου χάριν τὰ βιβλία⁴⁷ ἐπιδίδωμι αἰτιώμενος αὐτὸν καὶ ἀξιῶ μετακληθῆναι τοῦτον καὶ τὴν δέουσαν ἐπεξέλευσιν γενέσθαι.

⁴⁶ L'*ed.pr.*, introd. e comm. a r. 4, evidenzia che per gli epiteti attribuiti alla città al r. 4 questo testo si deve collocare necessariamente tra 267^P e 306^P. L'uso di βιβλία, intendendolo nel senso di "richiesta", "petizione", può far ipotizzare una datazione all'incirca successiva al 290^P.

⁴⁷ L'editrice del documento rimarca che è dalla fine del III^P che βιβλία comincia a sostituire βιβλίδια nel senso di 'petizione'.

Altri elementi accessori: precedenti legali

Leggi, decreti e sentenze allegati alle petizioni

Numerosi sono i decreti, ordinanze, sentenze (degli imperatori, dei prefetti, e anche di alte cariche procuratorie) che vengono menzionati nelle petizioni, e di cui a volte è anche riportato il testo in modo più o meno esteso. Su testi legislativi e precedenti giudiziari citati nei papiri cfr. Katzoff (1972); Katzoff (1980)¹, in particolare pp. 833-840; Haensch (2007); cfr. Anagnostou-Canas (1991), p. 235 e ss. sulla funzione normativa della sentenza e la citazione dei precedenti nei documenti egiziani². Dopo il 200^p circa i testi delle disposizioni imperiali vengono riportati prima del testo delle petizioni, in cima al documento³, mentre nel II^p tali precedenti legislativi di sostegno alla domanda erano riportati in fondo al documento; cfr. Haensch (2007), pp. 221-223.

Qui di seguito faccio menzione prevalentemente dei precedenti che sono *allegati* ai testi delle petizione, posti prima o dopo il corpo della vera e propria richiesta. In questo modo tali citazioni più o meno estese, al di fuori dell'esposizione, costituiscono una sezione distinta del documento. In certi casi, anche a causa dell'incompleta conservazione dei documenti, può rimanere il dubbio che questo accostamento non sia in un documento ufficiale e finito, ma piuttosto in una successione di testi ricopiati o abbozzati. In altri casi, come ad esempio P.Würzb. 9, i precedenti giuridici sono effettivamente riportati in un esemplare ufficiale, alla fine della petizione e prima della sottoscrizione originale del petente e della *hypographe* originale dell'alto funzionario.

¹ Nell'elenco di petizioni che riportano precedenti Katzoff inseriva anche PSI X 1149, che non è però una petizione come ipotizzava *l'ed.pr.* (cfr. *supra* tra i documenti esclusi, p. 67), e P.Ryl. II 76, che anche *l'ed.pr.* definiva come '*deposition*'. È chiaro comunque che Katzoff elencava questi documenti in una lista di '*petitions*' in senso lato, riferendosi a precedenti citati *nel contesto* di ricorsi giudiziari o amministrativi.

² Numerosi sono i contributi di studiosi che si sono interrogati sul valore e il significato da attribuire alla menzione dei precedenti nei documenti della prassi legale in epoca imperiale, e su quante e quali siano le somiglianze con il sistema della *case law*. La questione va molto al di là dei limiti del mio studio; oltre ai lavori di Katzoff, qui mi limito a citare anche i più recenti Metzger (2004) e Ando (2015), che discutono gli studi precedenti e presentano ampia bibliografia.

³ Difatti D. Thomas nell'edizione di P.Oxy. LXXVII 5114, nell'introduzione, ipotizza che i frammenti di testi rimasti sul papiro (una costituzione imperiale in forma di rescritto, un pronunciamento prefettizio e altro) potessero essere anteposti al testo di una petizione.

P.Vindob.Bosw. 1 = Messerer (2019), nr. 69, *post* 87^P, Nilopolis (Arsinoite), dest. inc. (rivendicazioni di sacerdoti): riguarda privilegi ereditari che non vengono riconosciuti. Al di sotto del corpo della petizione e del saluto sono riportate copie di due testi attinenti a un caso simile a quello che è oggetto della petizione: un estratto di un giornale di atti e un rapporto di uno stratego a un superiore.

P.Fay. 106, 137-142^P, Bakchias, al prefetto (richiesta di esonero da liturgia): nei primi righe rimasti del papiro c'è la fine della citazione di un'ordinanza, evidentemente per portare argomenti a supporto della richiesta di esenzione, secondo V. Martin⁴ riferibile a una sentenza di un epistratego.

P.Harr. I 67, ca. 150^P(?), prov. inc. (lacunosa; cita rescritto imperiale): dopo i possibili resti di una richiesta ai rr. 2-4 della col. I, nel seguito del documento è riportato un estratto di processo con una decisione del prefetto, rr. 5-12, ma non è chiaro se direttamente inerente al caso o come precedente giuridico – non è incluso nell'elenco di 'precedents' di Katzoff (1980), p. 833 e ss. –. La col. II contiene un rescritto imperiale sull'occupazione abusiva di proprietà⁵.

SB XVI 12290, *post* 158^P(?), Antinoupolis, dest. inc. (assegnazione indebita di terra pubblica da coltivare): Ai rr. 16-26 è l'annunciata copia della lettera dell'epistratego che dava indicazioni su un caso analogo.

P.CtYBR inv. 505(A) = Benaissa (2018), pp. 54-61, *post* 161^P, Ossirinco, al prefetto (contro indebita assegnazione di incarichi pubblici): il testo è una bozza, con varie cancellature, e con in fondo due diverse versioni di un testo introduttivo alla copia di una costituzione imperiale (non ricopiata su questo esemplare): la prima versione ai rr. 7-10 è 'parentesizzata', mentre ai rr. 11-14 fu ricopiata la versione più rielaborata della frase.

P.Würzb. 9 = W.Chr. 26, 161-169^P, Arsinoite, all'epistratego? (contro assegnazione di liturgia): a sostegno della richiesta, nei rr. 28-71 sono riportate, come annunciato nei righe precedenti, copie di due costituzioni imperiali, due lettere di Petronio Mamertino a strateghi del nomo Tinite dell'Arsinoite, una lettera dell'epistratego dell'Eptanomia allo stratego del nomo Tinite. Segue la dichiarazione di consegna di mano del petente, e c'è poi la *hypographe* originale.

⁴ Martin (1911), p. 186 n. 2.

⁵ Cfr. Oliver (1989), p. 320 e s.

P.Mich. XI 618, 165-169^p, Bakchias, all'epistratego (richiesta di esenzione da lavoro alle dighe): il petente si dichiara esentato dall'imposizione di lavori obbligatori per una sua menomazione visiva, come stabilito da un ordine del prefetto Sempronius Liberalis.

BGU I 180, 172^p o 204^p, Arsinoite, dest. inc. (protesta contro assegnazione di liturgia): il petente cita all'inizio una non meglio identificata ordinanza che stabilisce che i militari dopo il loro congedo abbiano cinque anni di esenzione da liturgie.

P.Oxy. XXIV 2411, ca. 173/174^p, Ossirinco, dest. inc. (richiesta di pignoramento): dopo la fine della richiesta segue, con un passaggio introduttivo ai rr. 39-42, la copia di un precedente legale su un caso simile – nella forma di uno scambio di corrispondenza di un *dioiketes* e uno stratego – ai rr. 43-80⁶.

SB V 7558, 173^p, Karanis, all'epistratego (richiesta di esenzione da tutela): dopo la richiesta, ai rr. 12-38 è riportata copia di numerose sentenze su altri casi simili.

P.Oxy. II 237, 186^p, Ossirinco, al prefetto (petizione di Dionisia; disputa patrimoniale tra padre e figlia): è questo il caso più notevole di petizione che al suo interno cita innumerevoli precedenti giudiziari, sentenze ed editti, e come tale è diventato un caso di studio di primaria importanza: a parte l'esteso commento dei primi editori, un attento esame del significato da attribuire ai vari precedenti raccolti dai legali di Dionisia è di Katzoff (1972), in particolare pp. 257-268⁷.

BGU IV 1022, 196^p, Antinoupolis, alla *boule* di Antinoupolis (protesta contro nomina a liturgia in Arsinoite): All'inizio i petenti 'ricordano' ai buleuti di Antinoupolis le esenzioni da liturgie prescritte da Adriano per gli Antinoiti, rr. 6-10 οὐκ ἀ[γ]νοεῖτε, ἄνδρες κράτιστοι, ὅτι πασῶν [λει]τουργιῶ[ν] ἀφείθημεν τῶν ἀλλαγῶ [κατ]ὰ διάταξιν θεοῦ Ἀδριανοῦ <τοῦ(?)> καὶ οἰκιστοῦ [τ]ῆς ἡμετέρας πό[λ]ε[ως].

P.Oxy. VI 899 recto rr. 2-32 = W.Chr. 361 rr. 2-32, 199^p, Ossirinco, al *dioike-*

⁶ Sul senso da dare alla parola ὑπεροχή ai rr. 40 e 51 (surplus o superiorità/precedenza?), cfr. la discussione di Purpura (1978) e, *contra*, Alessandri (2012), pp. 144-150.

⁷ Tra la numerosa bibliografia cfr. inoltre Urbanik (2002), part. pp. 315-322; Kreuzsaler - Urbanik (2008); Dolganov (2019).

tes (assegnazione forzata di terra da coltivare): al r. 28 (lacunoso) è menzionato l'editto di Tiberius Alexander: ... δ[ι]ατ[άγ]ματος Τιβερίου Ἀλεξάνδρου ἀπαγορ[εύον]τος...

P.Stras. IV 254, *post*(?) 200^p, prov. e dest. inc. (argomento incerto). Il documento, lacunoso, citava rescritti di Settimio Severo e Caracalla dei quali uno è ora attestato anche in P.Oxy. LXXIII 4961 ai rr. 3-4 (il cui confronto permette ora migliori integrazioni di P.Stras. IV 254).

P.Oxy. LXVII 4593, 206-211^p, Ossirinchte, al prefetto (protesta contro assegnazione di liturgie): ai rr. 1-4 come introduzione alla copia della petizione è riportato un rescritto imperiale del 199^p che verte sulla stessa materia affrontata nella petizione.

P.Vet.Aelii 2 = PSI IX 1052, ca. 206-211^p, Ankyron(?) (Eracleopolite): ai rr. 1-3 era riportata copia di un decreto imperiale che fu affisso in Alessandria; cfr. la discussione di Sängler (2011b), p. 139 e più in generale pp. 82-83.

P.Oxy. XLVII 3364, 209^p, Ossirinco, al prefetto (denuncia di condotta brigantesca): poiché il documento denuncia una persona che vive in *anachoresis* fuori dal suo luogo di origine, all'inizio sono riportate due disposizioni imperiali (dei Severi, quindi abbastanza recenti) e una dello stesso prefetto Subaziano Aquila, destinatario della petizione, le quali proibiscono questo comportamento e stabiliscono sanzioni. Alla fine della richiesta viene anche specificato che una norma prevede che il colpevole sia costretto a pagare una salata pena pecuniaria.

P.Oxy. LXXXII 5319, 203-207^p, Senao (Oasis Parva), all'epistratego (richiesta di esenzione da tasse): all'inizio dell'esposizione ai rr. 5-8 è il riferimento alle leggi che stabiliscono l'esenzione dalla tassa di capitazione a partire dai 60 anni di età.

BGU VII 1578, *post* 212^p, Philadelphia, a *iuridicus* vice-prefetto (contenzioso padre-figlia): ai rr. 6-8 o 6-9 c'è il riferimento a un editto (ἱερωτάτου καθολικοῦ διατάγματος) concernente la materia dell'*accusatio ingrati*⁸.

SB X 10537, 214/215^p(?), prov. inc., al prefetto (eredità): ai rr. 4-8 è riportato

⁸ Per i legami con la legislazione ricordata in SB XII 10929 cfr. Purpura (1982), p. 509 e ss., e Katzoff (1986), pp. 120-121.

il testo di una costituzione imperiale, citata prima del testo della petizione. Bisogna notare che la costituzione fu accuratamente riprodotta anche nella copia autenticata della petizione dopo il disbrigo, per poi essere alla fine riportata in questo papiro, che di quella copia autenticata è una copia secondaria.

BGU II 473 = M.Chr. 375, ca. 215^p, Arsinoite, allo stratego: rimane solo il prescritto della petizione, alla quale era anteposto un rescritto imperiale, probabilmente riguardante la *cessio bonorum*.

P.Turner 34, 216^p, Diospolis Parva(?), *praefectus montis* vice-epistratego (disputa su eredità): il documento è, dichiaratamente, una copia; all'inizio, come preambolo, veniva ricordata la validità della costituzione imperiale che nel documento originale era citata prima della petizione: r. 4 [σύνοι]δας, ἐπιτρόπων [μέγισ]τε, τὴν προτεταγμένην καὶ θεϊάν διάταξιν [ἦνπερ] καὶ προέταξα ἀ[κυρο]ῦσαν μὲν τὸ παράνομον βούλημα τοῦ [ὡς πα]τρὸς διαθήκας... Nella copia non fu trascritto anche il testo legislativo, né fu ricopiata copia del testamento che è alla base del contenzioso e che era annunciata alla fine della richiesta: r. 26 ὑπέταξα δὲ καὶ τῶν διαθηκῶν ἀντίγραφον.

P.Flor. III 382 = P.Flor. I 57, 222^p, Moirai (Ermopolite), al prefetto: è una richiesta di esonero da liturgia per l'età avanzata (sopra i 70 anni), e all'inizio (rr. 1-26) sono citati numerosi editti e sentenze in proposito. Evidentemente queste esenzioni erano di frequente ignorate dai funzionari locali che provvedevano alle nomine, perché loro stessi si trovavano sotto pressione.

P.Oxy. LXXIII 4961, 223^p, Ossirinco, al prefetto, copia autenticata in duplice copia (*Doppelurkunde*) (disputa su proprietà): prima del testo in copia della petizione sono ricopiate costituzioni imperiali che dovevano sostenere il caso, identificabili in forma frammentaria ai rr. A 3-9 e B 37-45.

Cfr. **P.Oxy. XLIII 3105**, 229-235^p, Ossirinco, allo stratego (rifiuto di incarico liturgico, con cessione dei beni), **P.Oxy. XII 1405**, 236/237^p, Sinkepha (Ossirinchte), allo stratego (rifiuto di incarico liturgico, con cessione dei beni), **P.Oxy. LXIV 4437**, ca. 229-237^p, Talao (Ossirinchte), allo stratego (rifiuto di incarico liturgico, con cessione dei beni): citano tutti, con minime differenze testuali, lo stesso rescritto imperiale che regolava il ricorso alla *cessio bonorum* per coloro che nominati alle cariche liturgiche volessero rifiutare il posto senza essere puniti o privati della libertà personale. In P.Oxy. XII 1405 il petente (che se anche non curò da solo la stesura probabilmente suggerì al redattore di esprimere questo concetto) fa comunque notare l'irragionevolezza della si-

tuazione che porta i cittadini a dover cedere i propri beni (r. 23 οὐκ ἀνὰ λόγον οὖν οὐδὲ πρὸς [τὸ(?)] μέρος τῆς λειτουργίας) pur evidentemente non contestando la legittimità della nomina.

P.Oxy. VIII 1119 = W.Chr. 397, 253^p, Ossirinco, allo stratego (protesta contro assegnazione di liturgia). Documento citato da Katzoff (1980), p. 836. Il generico riferimento (r. 17 e r. 21) a prefetti ed epistrateghi che in passato hanno deciso di seguire le prescrizioni di Adriano sulle esenzioni a favore degli Antinoiti è in una lettera ufficiale dalla *boule* di Antinoupolis a un epistratego, riportata in copia (rr. 14-22); questa riguardava l'esenzione da liturgie degli stessi Theon e Arsinoüs i quali adesso presentano una nuova richiesta a distanza di alcuni anni. Questo dunque non è in senso stretto un caso di precedente giurisprudenziale *citato* in una petizione, in base al criterio qui da me adottato, sebbene la lettera della *boule* assolva un compito molto simile.

P.Flor. I 88, 253^p, Arsinoite, dest. inc. (*dioiketes?*) (argomento incerto): rimane un frammento di rescritto imperiale anteposto alla petizione.

P.Oxy. VI 888, 287^p, Ossirinco, all'*exegetes* (tutela di minori): ai rr. 1-7, prima del testo della petizione, è riportato un quasi contemporaneo editto del prefetto Flavius Valerius Pompeianus sulla necessità di assegnare tutori ai minori che ne abbisognano.

P.Oxy. LXXIX 5210, 298/299^p, Ossirinco, al prefetto (richiesta di esenzione da liturgia): ai rr. 5-9, all'inizio della petizione, e rr. 16-17, come introduzione alla richiesta conclusiva, si fa riferimento a leggi vigenti e a specifiche disposizioni imperiali in materia di privilegi concessi agli atleti vittoriosi e alle persone con più di 60 anni.

P.Berl.Möller 13 verso, III^p ex.-IV^p in., Hermoupolis(?), al prefetto (argomento incerto, βία): bozza di petizione preceduta dal testo frammentario di un provvedimento imperiale, ai rr. 1-17. Ci si può chiedere se l'abbinamento dei due testi fosse stato concepito insieme, o fosse solo determinato dalla disponibilità di spazio sul *verso* di questo foglio (il provvedimento imperiale riguardava probabilmente le liturgie, la bozza di petizione inizia con un'allusione alla βία).

Le competenze dei funzionari dei distretti

Come ho già accennato, è arduo formulare ipotesi sui destinatari di petizioni frammentarie solo basandosi su quanto viene richiesto nella petizione: espressioni simili sono usate spesso per funzionari diversi o per argomenti diversi, e ciò che viene incluso nella domanda conclusiva sono spesso concetti più che generici. A livello del *nomo* lo stratego aveva l'autorità più ampia e diversificata, sia per l'amministrazione finanziaria che per il controllo dell'ordine pubblico: il suo ruolo di giudice (o arbitro, a seconda delle situazioni), limitato a questioni di ambito che potremmo definire 'civiltistico', era comunque in varie occasioni legato a disposizioni e deleghe transitorie di autorità superiori¹. Nelle materie più semplici e più legate all'ordine pubblico fino a metà del I^p viene coadiuvato dall'*epistates phylakiton*, che come lo stratego aveva capacità di disporre e ordinare indagini, e forse poteva porre più attenzione al recupero e alla restituzione di refurtiva. Più problematica potrebbe apparire la definizione delle diverse competenze dei centurioni e delle altre cariche militari, la cui autorità si estendeva comunque su territori abbastanza ampi.

Più in basso sul piano gerarchico, e sottoposti agli ordini di stratego e centurione (e nel I^p dell'*epistates phylakiton*), ci sono funzionari e ufficiali di villaggio, come gli *epistatai komes*, gli *archephodoi*, i *presbyteroi*: tutti con svariate funzioni e competenze ma che in caso di necessità svolgevano funzioni di polizia² e tutela dell'ordine pubblico ed eseguivano le disposizioni di stratego, *epistates phylakiton* e centurioni in distacco 'distrettuale' in materia di 'ordini d'arresto', convocazioni, indagini e ricerche di refurtiva.

Le petizioni al centurione e ad altri ufficiali militari

I militari ai quali vengono direttamente indirizzate petizioni sono centurioni (in greco *ἐκατοντάρχη(-ος)*, decurioni (*δεκαδάρχη(-ος)*, *beneficiarii* (*βενεφι-*

¹ Per una valutazione delle competenze degli strateghi in materia di mantenimento dell'ordine e di supporto all'attività giudiziaria cfr. la dissertazione di Witt (1977): in più punti conclude che lo stratego di per sé non aveva un permanente ruolo di 'giudice' (nonostante certe formule che sembrano attribuirglielo) se non come arbitro le cui decisioni non erano vincolanti. Ma se le vittime di torti si rivolgevano anche ad altre autorità (alte come il prefetto o subalterne come il centurione), ciò non implica necessariamente che la popolazione avesse sfiducia nell'autorità dello stratego, ma piuttosto che venivano seguite procedure distinte in base a regolamentazioni di competenze. Sul problema se i funzionari di grado inferiore al prefetto agissero in ambito giudiziario (su determinate questioni) in base a competenze riconosciute o per specifica 'delega' prefettizia cfr. Foti Talamanca (1979) p. 133, n. 231; Jördens (2016b), part. pp. 92-96 e 150.

² Per l'uso del termine 'polizia' cfr. *supra*, p. 9 n. 37.

κίριος), e in un caso uno *'stationarius'*³ (στατιωνάριος) non meglio identificato. Per riferirsi a centurioni e decurioni sono usate, mediante calchi semantici, parole già attestate nella lingua greca e anche, occasionalmente, nella terminologia dell'amministrazione dell'Egitto pre-romano⁴. Ma i personaggi in questione in epoca romana a tutti gli effetti sono ufficiali delle gerarchie militari imperiali, e in gran parte possiedono nomi romani di origine occidentale⁵. Diversi commentatori hanno affrontato il problema del ruolo di questi ufficiali considerandoli sostanzialmente equivalenti⁶. Bisogna subito dire che essendo già problematica l'individuazione delle competenze dei militari non è facile chiarire se le loro funzioni fossero distinte in rapporto alla denominazione della loro carica, ma nel prospetto delle petizioni che segue elencherò separatamente i documenti in relazione alle diverse denominazioni degli ufficiali.

Le mansioni del personale in forza alle legioni e alle gerarchie militari colmavano buona parte dei bisogni organizzativi e di controllo di una macchina complessa come l'impero romano, e questo valeva al di là delle situazioni più strettamente belliche e delle esigenze di 'occupazione' dei territori: era parte integrante del complesso sistema in cui lo stato romano stabilmente e continuativamente faceva funzionare le sue attività economiche⁷, in un va-

³ Sulla problematicità del termine *stationarius* – a volte e in certi periodi non indicava un'esatta qualifica – cfr. Fuhrmann (2012), pp. 207-211; su SB VI 9238 e i dubbi che possono sussistere sulla qualifica dell'ufficiale interpellato cfr. ibid. p. 214.

⁴ Per *ekatontarchai* attestati in Egitto prima della battaglia di Azio cfr. Capponi (2005), p. 14. Per quanto riguarda i *dekatarchai* tolemaici cfr. Melaert (1994). Sulle attestazioni di queste parole cfr. Magie (1905), pp. 128, 130, 133, 138.

⁵ Nel corso dei decenni da parte dei vari commentatori c'è stata anche incertezza se tradurre il nome di queste cariche in latino o discuterne usando il nome greco: ma la constatazione che i detentori della carica hanno dei nomi nella maggior parte dei casi riconoscibili come di tipo latino di area occidentale (cfr. *supra* gli indirizzi delle petizioni a p. 285 e ss.) e che in alcuni casi scrivono annotazioni in latino (cfr. P.Euphr. 5, rr. 15-16) fa intendere che il personale che presiedeva questi uffici proveniva normalmente dai ranghi delle legioni ed era in massima parte di origine extra-egiziana.

⁶ La generalizzazione è stata criticata in più momenti da Ott e Nelis-Clément, e più recentemente cfr. i rilievi di Fuhrmann (2012), pp. 249-252 sulla confusione tra *beneficiarius consularis* e *stationarius*.

⁷ Cfr. Alston (1995), p. 87: «far from being a remote and specialist military, the Roman army would have a real influence on village life, not merely as a vague threat of overwhelming violence which could destroy any challenge to the established order but as a real and active presence in the local administrative and power structures». Alston (1995), p. 100 è comunque dell'opinione che oltre ad amministrare miniere, proteggere la raccolta delle tasse e supervisionare gli assetti economici il *principale* compito della maggior parte dei soldati fosse la supervisione del sistema di sicurezza che proteggeva città e villaggi da varie minacce. Ma su questo punto sono più condivisibili le osservazioni di Palme (2006), p. 328, che fa correttamente notare che i documenti attinenti al coinvolgimento dei militari nell'amministrazione della giustizia sono più numerosi rispetto a quelli relativi ad altri campi perché queste procedure più facilmente di altre lasciano una traccia

stissimo territorio amministrato per secoli in maniera sempre più organica, con zone che progressivamente sempre meno saranno considerate oggetto di 'occupazione' o avamposti di confine, e sempre più, pur sussistendo una congerie di varietà culturali, politiche e ambientali, parte integrante di uno stato⁸. Una volta consolidato il controllo dei territori occupati, gli eserciti nelle province e in particolare in Egitto rimangono per lunghi periodi di relativa tranquillità impiegati per opere di genio civile (manutenzione di dighe e canali), per la sorveglianza delle attività di sfruttamento delle miniere e delle risorse granarie, oltre che per la sorveglianza delle strade e per la supervisione di procedure relative all'*epikrisis*⁹. E dopo anni di dominio di Roma i soldati romani non vengono più percepiti come una presenza 'aliena', tanto più nel II^o quando la presenza di cittadini romani anche nelle zone rurali e nei piccoli centri della *chora* è diventata assai rilevante¹⁰.

La varietà di compiti che coinvolgono i militari, al di là del supporto all'amministrazione della giustizia e delle funzioni di polizia, ha ricevuto trattazione in numerosi studi sull'esercito romano e sui suoi impieghi nell'amministrazione dell'impero¹¹. Tutti questi studi affrontando il tema delle funzioni

scritta.

⁸ MacMullen (1963), p. 53 n. 11 giudica in errore Rostovtzeff (1957), p. 487 = Rostovtzeff (2003) p. 725 – che vede «in the whole picture nothing but oppression». MacMullen fa notare che «The army was often invited to give aid». Alcuni studiosi vedono nel fenomeno delle petizioni ai centurioni addirittura un segno di particolare fiducia verso l'ufficiale romano (v. *infra*), e in realtà lo stesso Rostovtzeff, che poco prima nella stessa pagina parla addirittura di «system of terrorism» richiamando un paragone con la Russia sovietica, poche righe più avanti esprime l'opinione che la gente con petizioni si rivolgesse «to the omnipotent centurion»(!) invece che «to the regular administration» perché ne percepiva un potere pratico nettamente superiore. Sia che la petizione a militari fosse una scelta di singoli non legata a procedure prestabilite, sia che fosse invece – come io penso – un passaggio obbligato all'interno di certe procedure di polizia o di amministrazione della giustizia, è certo comunque che tali procedure vengono attivate da individui che ritengono di aver da altri subito angherie o calpestamento di diritti: almeno una delle parti in causa non avrà quindi visto l'intervento dell'ufficiale, in qualsiasi modo si realizzasse, come una forma di 'oppressione'.

⁹ Sui compiti dei militari in relazione alle procedure di certificazione della cittadinanza cfr. in particolare Lesquier (1918) e Palme (2006).

¹⁰ Rilevante, com'è noto, è la quantità di cittadini romani residenti in un piccolo centro come Philadelphia nel II^o, soprattutto veterani, così come in altri centri dell'Armenoite: cfr. Oates (1965) (in particolare sulla coorte stanziata vicino a Philadelphia). Hanson (1989) mostra come l'impulso alla romanizzazione di Philadelphia fosse già notevole nel I^o in età Giulio-Claudia – con processi di integrazione in varie direzioni: già in quell'epoca giovani locali andavano a far parte di truppe ausiliarie, cfr. Hanson (1989), p. 438 –, anche se dubito che si possa parlare di avvicinamento a un «apogee» di romanizzazione già in quel periodo.

¹¹ Lesquier (1918), Campbell (1984), Davies (1989), Alston (1995), MacMullen (1963), Daris (1964); Le Roux (2011); Palme (2006), (2008), (2010); sui *beneficarii* estesi studi di Ott (1995) e soprattutto Nelis-Clément (2000). Ognuno ha toccato e ha discusso in maniera più o meno estesa i problemi attinenti alle denunce e richieste rivolte a ufficiali militari attestate dai papiri.

dei militari nei campi che attengono alla sfera 'civile' hanno ovviamente esaminato in maniera più o meno approfondita il coinvolgimento di ufficiali dell'esercito in procedure giudiziarie e di polizia quale appare testimoniato dai papiri egiziani e in particolare da decine di petizioni. Sul valore da dare a questa documentazione e su quali siano le competenze da attribuire a questi ufficiali che ricevono le petizioni si sono pronunciati molti studiosi, con un'alta frequenza di interventi soprattutto negli ultimi decenni¹²; tale accresciuto interesse è in parte legato agli studi sulla romanizzazione nelle province e sul ruolo dell'esercito nei metodi di affermazione e conservazione del dominio imperiale sul mediterraneo: questi studi portano con sé anche l'approfondimento dei compiti particolari espletati dall'esercito romano nei vari angoli dell'impero.

Rispetto al totale delle petizioni quelle indirizzate a militari non sono moltissime; ma il loro numero appare comunque significativo in rapporto alla quantità di petizioni per violenze e reati predatorî, cioè a quel tipo di denunce che nell'Egitto romano, e in Egitto in genere, venivano spesso indirizzate agli strateghi, cioè ai responsabili principali dell'amministrazione e del controllo dell'ordine nei singoli distretti. Nondimeno il coinvolgimento di questi ufficiali in tali procedure è attestato occasionalmente anche da diversi altri tipi di documenti di cui parleremo più avanti. Liste di documenti che coinvolgono ufficiali militari (centurioni, decurioni, *beneficiarii*) come destinatari di petizioni e in genere come addetti al controllo dell'ordine pubblico e delle funzioni di polizia sono presentate da Daris¹³, Melaerts¹⁴, Alston¹⁵ e Whitehorne¹⁶ (a parte Melaerts gli altri non sono precisi per quanto riguarda l'indicazione del tipo di documenti e del loro contenuto). Repertori della documentazione sui *beneficiarii* sono forniti da Ott¹⁷ e, in modo più completo e esauriente, da Nelis-

¹² Cfr. Mitteis (1895), pp. 568-571, Mitteis (1910), p. 61 e ss.; Mitteis (1912), pp. 28-30, e 33-36; Meyer (1920), pp. 281-282; Lesquier (1918), pp. 235-236; Davies (1989); MacMullen (1963), pp. 49-55; Anagnostou-Canas (1991), p. 196 e s.; Campbell (1984), pp. 254-263; Melaerts (1994); Aubert (1995) (ma focalizzato sul mutato quadro amministrativo del IV^e e sull'archivio di Abinnaeus); Alston (1995) (in particolare pp. 81-101); Ott (1995), pp. 82-112, Nelis-Clément (2000), pp. 220-243; Whitehorne (2003) e (2004); Peachin (1999) e (2007); Palme (2006) (su petizioni e le relative procedure p. 318 e ss.); Palme (2008) (su petizioni pp. 289-294); Jakab (2008); Daris (2008); Kelly (2011), p. 83-86; Fuhrmann (2012), *passim*; Merola (2012a) e (2012b); Palme (2016).

¹³ Daris (1964), pp. 156-157. Si noti che BGU I 81 citata a p. 156 non è una petizione ma una ricevuta riguardante un approvvigionamento di grano indirizzata a un decurione da un impiegato di un villaggio.

¹⁴ Melaerts (1994), p. 99 e ss.

¹⁵ Alston (1995), pp. 88-91.

¹⁶ Whitehorne (2004), p. 161 e ss. La lista di Whitehorne è dichiaratamente un completamento di quella di Alston, e in alcuni casi ripropone le stesse imprecisioni nell'indicazione del tipo di documenti citati. Whitehorne sembra ignorare il contributo di Melaerts.

¹⁷ Ott (1995).

Clément¹⁸. Presento qui di seguito la lista delle *petizioni* rivolte a tutti questi ufficiali.

Elenco delle petizioni ai militari

al centurione:

- SB I 5238**, 14^p, Soknopaiou Nesos (furto e violenza)
P.Oxy. XIX 2234, 31^p, Ossirinchte (furto, pesca illegale)
P.Ryl. II 141, 37^p, Euhemeria (indennizzo non pagato, violenza)
P.Sijp. 15¹⁹, 50/51^p Philadelphia (furto e violenza)
P.Bon. 20²⁰, 70^p, Tebtynis (danni alle greggi)
P.Oslo II 21 = SB IV 7374, 71^p, Karanis (furto)
BGU I 36 e **BGU II 436**, duplicati, ca. 101/102^p, Soknopaiou Nesos (violenza)
PSI XIII 1356, 1^p, Ossirinco?²¹ (lacunoso, argomento incerto)
BGU III 908, 101/102^p, Arsinoe (imposizione di liturgia)
BGU I 4, 177^p, Arsinoite (dupl. = BGU XV 2458) (contesa su deposito)
BGU XV 2458²², 177^p, Arsinoite (dupl. = BGU I 4) (contesa su deposito)
P.Gen. I (2^e éd.) 3, 178-179^p, Soknopaiou Nesos, al centurione (furto e violenza)
P.Stras. III 150 = SB V 8940, *ante* 182/183^p o *ante* 214/215^p, Philadelphia (dettagli incerti²³)
SB XIV 11904, ca. 184^p, Tebtynis (violenze e abusi di ufficiali, rapimento di una schiava)
P.Amh. II 78²⁴, 184^p, Soknopaiou Nesos (disputa su eredità; βία, costrizione, minacce di violenza fisica) (duplicato più calligrafico di P.Prag. III 209) e **P.Prag. III 209** (duplicato meno calligrafico e più corsivo di P.Amh. II 78)
BGU II 651 = M.Chr. 111, 192^p, Karanis (incendio doloso, a opera di ignoti)
P.Mich. III 175, 193^p, Soknopaiou Nesos (violenza?, furto?, disputa su

¹⁸ Nelis-Clément (2000): in particolare sulla documentazione dei papiri v. l'elenco alle pp. 397-400.

¹⁹ P.Sijp. 15 è edito e commentato in Peachin (2007), anticipatamente letto e commentato da Whitehorne (2004) (cfr. *ibid.*, p. 156).

²⁰ Cfr. *supra*, p. 286 n. 229.

²¹ Il documento è lacunoso: certamente Ossirinco corrisponde alla residenza del petente.

²² L'indirizzo è ricostruito sulla base del duplicato.

²³ Da parte di una donna che agisce senza tutore in base allo *ius trium liberorum*. Riguarda probabilmente problemi derivanti da un contenzioso su un terreno che un'altra persona ha preso in affitto, ma i dettagli della questione sono oscuri a causa delle lacune poco dopo il prescritto.

²⁴ Lo stesso Aurelius Antoninus che è destinatario come centurione di P.Amh. II 78 e SB XIV 11904 compare in P.Petaus 123 come decurione.

proprietà)

BGU II 515 = W.Chr. 268, 193^P, Arsinoite (violenze e furti)

BGU II 454, 193^P, Arsinoite (furto a opera di ladri ignoti)

SB III 6952²⁵, 195^P, prov. inc. (furto)

BGU II 522, II^P, Soknopaiou Nesos (lacunosa, argomento incerto)

SB XIV 12179, II^P, Karanis(?) (argomento incerto: furto o violenza)

P.Tebt. II 334, 200/201^P, Tebtynis (abbandono della moglie e furto)

SPP XXII 49, 200/201^P, Soknopaiou Nesos (abusi di funzionari, prestazione non dovuta)

SPP XXII 87, 202^P, Soknopaiou Nesos (danni ai campi per pascolo illegale)

P.Gen. I (2^e éd.) 16, 207^P, Soknopaiou Nesos (disputa su terra, intimidazione)

BGU I 98, 211^P, Soknopaiou Nesos (tutela fraudolenta)

P.Oslo II 23, 212^P, Karanis (incendio doloso di alberi di acacia, a opera di ignoti)

BGU I 275, 215^P, Karanis (tentativo di furto(?) con danneggiamento di una μηχανή)

BGU I 322 = M.Chr. 124, 216^P, Soknopaiou Nesos (dupl. di P.Louvre I 3) (furto)

P.Louvre I 3 = SB I 6, 216^P, Soknopaiou Nesos (dupl. di BGU I 322) (furto)

P.Tebt. II 333, 216^P, Tebtynis (sospetta morte violenta)

SB VI 9203, 222-235^P, Tebtynis (morte violenta o ferimento di un'asina)

P.Sijp. 12 f, 222-235^P, Karanis (furto di grano)

P.Euphr. 5, 243^P, Appadana (Syria Coele) (al centurione per la Sphoracene) (omicidio e usurpazione di beni)

SB IV 7464 = **P.Graux I 4**²⁶, 248^P, Arsinoite (violenza)

P.Heid. III 237, metà III^P, Theadelphia (abbandono di tetto coniugale e furto)

a centurione e decurione:

P.Gen. I (2^e éd.) 17, ca. 207^P, Philadelphia, a centurione e a decurione (denuncia di sparizione, una donna sospetta la morte del marito)

²⁵ Il destinatario di SB III 6952 è identificabile con lo stesso centurione Servilius Pudens menzionato in CIL III 6580 II.12 – (*centuria*) *Servili Pudentis* –, iscrizione databile al 194^P che elenca coorti e centurie della *Legio II Traiana Fortis*. Come nota Daris (2008), p. 189, n. 22, se giusta l'identificazione questa sarebbe una testimonianza della provenienza legionaria degli ufficiali aditi con le petizioni.

²⁶ Redatta in tre duplicati.

a centurione o decurione?

P.Vet.Aelii 11, 222/223-255^P, Ankyronon (centurione o decurione?) (aggressione fisica?)

al decurione:

P.Mil.Vogl. II 73, ca. 128-163^P, Tebtynis (disputa su eredità, furto)

P.Grenf. I 47, 148^P, Soknopaiou Nesos (furto)

P.Tebt. II 304, 168^P, Tebtynis (violenze)

P.Petaus 123, prima del 184^P, Arsinoite (argomento incerto)²⁷

P.Hamb. I 10, II^P, Theadelphia (violenze e furti)

P.Alex.Giss. 3 = SB X 10619, *post* 201^P, Soknopaiou Nesos, al decurione (richiesta di permesso per ingaggio di musicisti)

SPP XXII 54, 210^P, Soknopaiou Nesos (violenza e furto/danneggiamento)

BGU I 157, *post* 212^P, Karanis (furto)

P.Flor. I 9, 255^P, Theoxenis (Arsinoite) (violenza e furto, da parte di sconosciuti briganti)

P.IFAO II 36, III^P, prov. inc. (argomento incerto)

al decurione ἐπὶ εἰρήνης²⁸:

PSI III 184, 292^P, Eracleopolite (incendio, cause ignote)

PSI III 222, ca. 292^P, Herakleopolis (rifiuto di pagamento di tasse su caccia, violenza)

al beneficiarius:

P.Sijp. 16, 155^P, Narmuthis, al *beneficiarius* (violenza e furto)

SPP XXII 55 recto, 167^P, Soknopaiou Nesos, al *beneficiarius* (impossessamento di beni di una donna deceduta, non spettanti in eredità)

P.Lond. II 342 (p. 173), 185^P o 217^P, Soknopaiou Nesos (violenze e abusi di ufficiali)

P.Narm. inv. 68.21 (inedito)²⁹, II^P, Narmuthis (argomento incerto)

²⁷ Lo stesso destinatario Aurelius Antoninus compare in P.Amh. II 78 e SB XIV 11904 come centurione.

²⁸ Menzione di un δεκαδάρχης διακείμενος ἐπὶ εἰρήνης è in SB X 10270 nr. 13, rr. 3-5.

²⁹ L'esistenza di P.Narm. inv. 68.21 e P.Narm. inv. 66.288a, che furono ritrovati nello stesso cumulo di pattume di P.Sijp. 16, è segnalata da C. Gallazzi (cfr. introd. a P.Sijp. 16).

P.Narm. inv. 66.288a (inedito)³⁰, II-III^p, Narmuthis (argomento incerto)

P.Bostra 1 = SB XXVIII 17044, 260^p, Bostra (Arabia) (appropriazione di beni di un defunto, βίω)

PSI VII 807, 280^p, Ossirinco (*beneficiarius* ἐπάρχου Αἰγύπτου) (imprigionamento illegittimo, per imposizioni non dovute)

PSI Congr. XXI 13 col. II, 284/285^p, Ossirinco; copia in petizione al prefetto (argomento incerto)

P.Mich. inv. 1960 = Blumell (2008), 291^p, Ossirinco, al *beneficiarius* (una donna sospetta la morte violenta del marito)

P.Oxy. VIII 1121, 295^p, Ossirinco (*beneficiarius* ἐπάρχου Αἰγύπτου) (furto di beni di una defunta)

P.Cair.Isid. 139 descr., 297^p, Arsinoite, al *beneficiarius* στατίζων (violenza, assalto di 'estranei' al villaggio)

P.Cair.Isid. 62, 5.9.297^p, Karanis, al *beneficiarius*(?)³¹ στατίζων (eredità contesa)

P.Cair.Isid. 63 = SB VI 9185, post 20.11.297^p, Karanis, al *beneficiarius* στατίζων (violenza)

P.Mil.Vogl. IV 234 = SB VIII 9657, III^p, Tebtynis (furto)

P.Laur. III 60, III^p, Ossirinco (*beneficiarius* ἐπάρχου Αἰγύπτου) (ferimento o uccisione di maiali)

a ex-beneficiarius "che tiene la statio"

P.Lund IV 13 = SB VI 9349, 2^a metà III^p, Narmuthis, a ex-beneficiarius τὴν στατιῶνα ἔχων (furto, ladri sconosciuti)

allo stationarius

SB VI 9238, 200-211^p, Arsinoite, a uno *stationarius* (violenze e furti)

a primipilaris(?) o praepositus(?)

P.Prag. inv. Gr. I 87 = Luiselli (2014), 250/251^p, Theadelphia (aggressione e furto)

³⁰ Frammento inedito segnalato da C. Gallazzi, introd. a P.Sijp. 16.

³¹ Cfr. Nelis-Clément (2000), p. 232: ritiene che il destinatario di P.Cair.Isid. 62, il cui prescritto è lacunoso (Αὐρηλίω Λεοντίω τῷ καὶ Ἰσιδώρ[ω . . .], [. . .] γ στατίζ[ο]ντι ἐν τῷ Ἀρσι(νοίτη) sia da considerare il predecessore di Aurelius Gordianus di P.Cair.Isid. 63 con lo stesso incarico di *beneficiarius statizon*. Correttamente Nelis-Clément (p. 233) osserva che l'espressione non significa, contrariamente a quanto pensavano Boak e Youtie, editori di questi papiri, che i *beneficarii* in generale avessero il rango di decurioni; cfr. anche *infra*, p. 1164 n. 85.

destinatario incerto, attestazioni dubbie³²:SB XVI 12951³³, 100^p Karanis (furto)P.Tebt. II 332³⁴, 176^p, Tebtynis, dest. inc. (furto a opera di ignoti)**Prassi locale?**

Innanzitutto è da accantonare l'ipotesi che le petizioni a militari siano particolarmente legate al nomo Arsinoite: Whitehorne nel 2004³⁵ ha inteso mettere in evidenza che la maggior parte delle petizioni al centurione provengono dal nomo Arsinoite e come quindi la scelta di questo destinatario possa essere messa in relazione a un particolare ruolo e a una consistente presenza dell'esercito romano in aree della provincia egiziana più bisognose di controllo. L'ipotesi che questo tipo di competenze fossero legate a distaccamenti in aree marginali era già introdotta da MacMullen³⁶ che citava, ritenendola una possibile spiegazione, l'idea già espressa nel 1955 da Baade³⁷, il quale pensava che le petizioni ai centurioni potessero essere legate in particolare a determinate aree «on the very edge of cultivation and security...». Whitehorne ripropone questa posizione ma con più argomentazioni. Bisogna subito notare che Whitehorne sia nel suo discorso sia nella tabella con l'elenco delle testimonianze da lui individuate non distingue con chiarezza tra petizioni formalmente indirizzate al centurione e quei documenti, non solo petizioni, dove si fa solo riferimento a un ruolo del centurione in un procedimento: si prenda

³² Davies (1989) a p. 177 parla di petizioni a ufficiali militari inserendo nel discorso senza distinzioni P.Tebt. II 332 e P.Fay. 107 che mancano del prescritto e che quindi si può solo ipotizzare possano essere rivolte a ufficiali militari invece che a strateghi o ad altri tipi di funzionari. Per l'ipotesi di Grenfell e Hunt sul destinatario di P.Fay. 107, che manca di riscontri oggettivi, cfr. *supra*, p. 668 e n. 34. Per il confronto di P.Fay. 107 con petizioni che hanno formulazioni simili della richiesta cfr. *supra*, p. 667, e *infra*, p. 1198 n. 222. P.Tebt. II 332 è ricordato anche da Peachin (2007) n. 23 tra le petizioni a centurioni, senza specificare che l'ipotesi sull'indirizzo è frutto di congettura degli editori.

³³ L'editore ritiene si possa escludere che Iulius Nominatus sia il nome di uno stratego in carica quell'anno, e ipotizza quindi che la petizione possa essere indirizzata al centurione, che in quest'epoca è l'unico destinatario alternativo per questo tipo di denunce. Ma eventuali dubbi restano legittimi.

³⁴ L'ipotesi che P.Tebt. II 332 fosse indirizzata a un centurione o a un decurione è degli editori Grenfell e Hunt. Per la valutazione dei resti del prescritto cfr. *supra*, p. 301 n. 270.

³⁵ Whitehorne (2004), pp. 155-169.

³⁶ MacMullen (1963) pp. 52-53, n. 9.

³⁷ Baade (1956), p. 26 e s., nel commento all'edizione di SB VI 9290 (II^p) lettera di un centurione a un amministratore locale per chiedere informazioni riguardo a un'indagine su un raccolto conteso.

per esempio P.Mich. X 582 (50^p), per il quale Whitehorne non specifica che si tratta di una petizione rivolta non al centurione, bensì a un funzionario superiore al quale si chiede di dare ordini a un centurione. E le considerazioni statistiche espresse da Whitehorne a p. 158 del suo articolo del 2004 sono a ben vedere affette dalla stessa confusione: egli parla di 81 ‘petizioni indirizzate al centurione’ fino al III^p, ma questo numero corrisponde al totale dei papiri da lui elencati, che, come l’elenco di R. Alston³⁸ di cui quello di Whitehorne intende essere un’integrazione, oltre a petizioni rivolte ad altri funzionari comprende documenti che non sono in alcun modo petizioni, come a volte precisato più o meno correttamente nella colonna del *content*³⁹. Oltre a questa approssimazione le osservazioni di Whitehorne non sono sufficientemente motivate proprio perché basate principalmente su un dato aritmetico: ammettendo che le petizioni ai militari pubblicate siano in tutto anche più di una sessantina, senza più approfonditi confronti e contestualizzazioni dei dati queste poche decine non possono rappresentare una solida base per esami di tipo statistico, poiché, per quanto sia già faticoso reperirle, controllarle e analizzarle tutte, sono sicuramente pochissime in confronto ai documenti redatti in epoca antica, e sono giunte fino a noi attraverso le condizioni straordinariamente favorevoli di pochi cumuli di sabbia e di fortunosi scavi archeologici; una *selezione* di questo tipo potrebbe falsare delle osservazioni anche se queste fossero basate su migliaia di esemplari. Inoltre un assunto che regge il ragionamento di Whitehorne, e che egli cerca di motivare a p. 158⁴⁰, si rivela infondato, e adottando tali criteri qualsiasi altro fenomeno potrebbe sembrare ‘tipico’ dell’Arsinoite: non dobbiamo in realtà stupirci se disponiamo di meno

³⁸ Alston (1995), pp. 88-90. L’incompletezza dell’elenco di Alston viene notata da Nelis-Clément (2000), p. 233, n. 87, che evidenzia soprattutto che il titolo *petitions to centurions* assegnato all’elenco è ambiguo e potenzialmente fuorviante: i *beneficiarii* non hanno il titolo né il rango di centurioni.

³⁹ Si veda ad esempio SB I 5954: al contrario di quanto indica Whitehorne non è una petizione, bensì, al pari di SB I 5239, una comunicazione tra ufficiali inerente al processo di Nestnephis, e Whitehorne non segnala che è un duplicato di SB X 10308. Una lista di tutti i documenti che coinvolgono centurioni e simili ufficiali in affari civili sarebbe molto più lunga.

⁴⁰ «We know the names of just as many of the strategi of the Oxyrhynchite as those of the Arsinoite, and the proportion of petitions among documents addressed to the strategus would be roughly the same in both areas». Mentre la prima affermazione è contraddetta anche dal semplice conto dei nomi di strategi negli stessi repertori curati da Whitehorne (cfr. Whitehorne 2006) – e anche se fosse esatta sarebbe da mettere in relazione a innumerevoli fattori ambientali e archeologici che possono alterare ed effettivamente alterano le proporzioni di simili dati rendendoli inutilizzabili a fini statistici – non è chiaro in base a quale metodo di confronto Whitehorne formuli la seconda affermazione. Se si guarda al mio prospetto degli indirizzi allo stratego (p. 253 e ss.) le petizioni a strategi dell’Arsinoite sono per l’arco di più di tre secoli in numero soverchiante, e quelle a strategi dell’Ossirinichite sembrano anzi poche se confrontate alla quantità complessiva di petizioni a strategi nel periodo del principato (quasi tre centinaia).

petizioni al centurione provenienti da Ossirinco o dall'Ossirinchite rispetto all'Arsinoite, perché i documenti provenienti dall'Ossirinchite rappresentano all'incirca un decimo di tutti i papiri ritrovati e pubblicati, mentre quelli dell'Arsinoite sono almeno tre volte di più, cioè un terzo del totale; e approssimativamente le stesse proporzioni valgono se si considerano solo i secoli di dominazione romana o solo il ristretto insieme delle petizioni⁴¹.

Palme⁴² ritiene che l'ipotesi sostenuta da Whitehorne che le petizioni ai centurioni siano tipiche dell'Arsinoite sia contraddetta dalla formulazione della richiesta all'epistratego in P.Mich. VI 425 r. 5 e ss., ἀξιῶ, ἐάν σου τῆ τύχη δόξῃ, γράψαι τῷ διακειμένῳ ἐν τῷ Ἀρσινοεῖτῃ ἑκατοντάρχη πέμψαι τὸν ἀντίδικον ἐπὶ τὴν σὴν διάγνωσιν..., una precisazione che implica la presenza di un centurione ai vertici direttivi di ciascun nomo, così come l'ipotesi sembra contraddetta dalle testimonianze di petizioni a militari emerse da altre province dell'impero. Quest'ultima osservazione in realtà non è direttamente in attrito con la posizione di Whitehorne, in quanto in questi altri luoghi extra-egiziani poteva essere in vigore la stessa prassi 'particolare' che portava all'adozione di uno speciale trattamento per l'Arsinoite in quanto – per fare un esempio – 'zona con problemi di ordine pubblico' oppure perché 'zona di interesse strategico'. È l'osservazione del complesso delle testimonianze che porta a scartare l'ipotesi 'localistica'. Che questo tipo di ufficiali fosse preposto al controllo di ciascun distretto è confermato anche da P.Mil.Vogl. II 73 (ca. 128-163^p) e P.Tebt. II 304 (168^p) indirizzati al δεκαδάρχης Ἀρσινωίτου (di questi, il primo è senza la specificazione del nome personale!); cfr. PSI III 184 e PSI III 222, della fine del III^p, mandate a Aurelius Didimos δεκαδάρχης ἐπὶ εἰρήνης Ἡρακλεοπολίτου), P.Turner 41 (ca. 249-250^p), da Ossirinco, petizione allo stratego che ai rr. 20-22 menziona il coinvolgimento di un centurione o un decurione διακειμένος ἐπὶ τῆς τοῦ νόμου εἰρήνης⁴³ nella ricerca di uno schiavo fuggitivo. A un centurione assegnato al 'mantenimento dell'ordine' per un distretto di un'altra provincia sembra fare esplicito riferimento P.Euphr. 5 (243^p), ammesso che la Sphoracene sia da considerare una ripartizione distrettuale:

⁴¹ Cfr. il mio diagramma a p. 213. Per quanto riguarda il P, anche se non fosse rimasto alcun papiro di Euhemeria o di Soknopaiou Nesos (le località che solo per un caso fortuito hanno restituito più petizioni) la maggior parte dei ritrovamenti sarebbero stati comunque in Arsinoite. Per il complesso delle attestazioni papirologiche, con i repertori elettronici disponibili in rete una interrogazione dei dati in base alla località di provenienza dei testi non può avere alcuna pretesa di esattezza ma mostra in modo netto la preponderanza dei documenti arsinoitici. Cfr. il prospetto statistico di Verreth (2009) (fondato sui database elettronici), p. 166 e ss., che organizza i dati solo per provenienza geografica e non cronologicamente: in generale i papiri arsinoitici risultano più del doppio di quelli ossirinchiti, ma tenendo conto solo dei primi secoli del principato le attestazioni sono ancora più sbilanciate a favore dell'Arsinoite.

⁴² Palme (2008), p. 290 e n. 44.

⁴³ Correzione di F. Mitthof in Tyche 19 (2004), pp. 258-259 (= BL XIII 258, *Korr. Tyche* 517).

Ἰουλι(ῶ) Μαρίνω (ἐκατοντάρχω) τῷ ἐπὶ τῆς εὐταξίας Σφωρακηνῆς⁴⁴. Per i *beneficiarii*, la denominazione dei quali per la natura del titolo e delle funzioni è assai variabile, cfr. PSI VII 807, ... διακειμένω ἐν τῷ Ὁξυρυγγίτη), P.Cair.Isid. 139 descr. e P.Cair.Isid. 62, ... στατίζ(οντι) ἐν Ἀρσινοείτῃ⁴⁵.

Il punto di vista del fenomeno 'areale' sembra non essere del tutto escluso anche da Peachin⁴⁶ e la teoria della competenza geografica è riproposta parzialmente anche da Nelis-Clément⁴⁷, la quale però non ritiene che la competenza di *beneficiarii* e altri ufficiali dell'esercito⁴⁸ si localizzasse in Arsinoite, ma che in genere «ils intervenaient directement auprès des fauteurs de troubles, en particulier dans les campagnes et les secteurs isolés, où ils étaient les seuls représentants de l'autorité romaine accessibles à la population civile», quindi potenzialmente nelle aree marginali di ogni nomo. Ma ovviamente non è corretto affermare che essi fossero 'i soli rappresentanti dell'autorità romana' in quei luoghi da cui ci sono giunti i papiri, le petizioni e le testimonianze relative a *beneficiarii* e altri ufficiali dell'esercito: rappresentanti dell'autorità 'romana' erano tutti i funzionari che facevano parte della rete amministrativa, e in particolare nei primi tre secoli del principato gli strateghi, che venivano messi a capo dei distretti e che dagli abitanti venivano interpellati con petizioni, e che interagivano continuamente con gli amministratori di villaggio, dei quali regolavano e supervisionavano direttamente le nomine. La frequente prove-

⁴⁴ Per quanto concerne la definizione di quale fosse lo statuto della Sphoracene cfr. Feissel e Gascou (1995), pp. 114-116. Il confronto con i casi egiziani dove centurioni e decurioni sono assegnati al controllo di un distretto o della "pace" di un distretto è un elemento di conferma per vedere in Sphoracene prima di tutto un nome di distretto o territorio anziché l'indicazione di una città o un preciso centro abitato.

⁴⁵ Una buona definizione della natura di un incarico con specifiche competenze territoriali dà Alston nel titolo del paragrafo dedicato all'argomento, *The District Centurions* – Alston (1995) p. 86 e ss. –. Ciò nonostante lo stesso Alston nelle pagine che seguono (1995, p. 93) esprime dubbi sulle precise competenze geografiche di questi incarichi: «to write of the decurion or centurion of the Arsinoite may not refer to anything more than a general involvement with the area»; in sostanza i redattori scriverebbero 'Arsinoite' per intendere l'ufficiale più vicino, in alternativa denominato con 'ἐπὶ τῶν τόπων' (= *regionarius*), che può intervenire anche sulle questioni dell'Arsinoite. Se ἐπὶ τῶν τόπων può rappresentare un calco per il termine latino *regionarius* che assume col tempo la funzione di indicare una qualifica fissa di un tipo di ufficiale, difficilmente si sarebbe confusa con una precisa indicazione geografica come "dell'Arsinoite". È però da osservare che ἐπὶ τῶν τόπων è nei papiri una formula comunque diffusa per indicare genericamente l'esercizio in una ristretta località di una funzione o di un potere, senza specifico riferimento alla competenza territoriale.

⁴⁶ Peachin (2007), p. 81, p. 84 («most of the extant complaints of this sort come from the northern edge of the Fayum, a comparatively remote area»), p. 91 («In one region at least, i.e. the northern fringe of the Fayum...»).

⁴⁷ Nelis-Clément (2000), p. 236 e s.

⁴⁸ Il suo lavoro è focalizzato sui *beneficiarii* ma nelle pagine che trattano queste competenze di polizia non individua distinzioni con i compiti di centurioni e decurioni e fa un discorso in gran parte generico e comune per tutti i ranghi.

nienza di documentazione dalle aree marginali è dovuta al fatto che la maggior parte dei papiri conservati viene proprio dalle zone più marginali del Fayum, che si spopolarono gradualmente dalla fine del II^p e dove così rimase ‘congelata’ una grande quantità di documenti – basti come esempio il villaggio di Soknopaiou Nesos, che dopo i primi due decenni del III^p ‘scompare’ dalla documentazione, ma che tra fine del II^p e inizio del III^p ha restituito non poche petizioni a militari –. Possiamo d'altronde escludere decisamente che gli ufficiali dell'esercito aditi nelle petizioni fossero messi a capo di piccoli distaccamenti di *stationarii* o in genere di *stationes*⁴⁹: il complesso delle testimonianze ci mostra che, ciascuno per brevi periodi, di solito avvicinandosi rapidamente, erano a capo di un ufficio centrale con sede nel capoluogo del nomo, che aveva relazioni con tutto il distretto e che oltretutto adempiva continuamente la funzione di comunicazione con gli uffici centrali della provincia e con il prefetto in persona⁵⁰, e che mandava varie comunicazioni, tra le quali richieste di arresti o indagini, a ufficiali di villaggio⁵¹. La stessa Nelis-Clément in un altro passo⁵² precisa che P.Oxy. I 65⁵³ «montre clairement que l'autorité d'un bénéficiaire en poste à Oxyrhynchos s'étendait sur la région avoisinante et même au delà du Nil, à une vingtaine ou trentaine de km»⁵⁴. Questi ufficiali cui si indirizzavano le petizioni erano incaricati di un ufficio che probabilmente aveva la competenza su un singolo nomo, con sede materiale dell'ufficio nel capoluogo, e gli editori di P.Petaus 123⁵⁵ già nel 1969 davano questo

⁴⁹ Nelis-Clément ritiene che SB X 10308 (lettera ufficiale dall'*idios logos* al centurione Lucrezio) possa testimoniare che nell'11^p (data ora corretta a 15^p, BL XII 204) un centurione fosse «posté» a Soknopaiou Nesos, e fa poi riferimento ad altre petizioni relative a Soknopaiou Nesos che testimonierebbero un distaccamento di «cavaliers» in quella località tra il 179^p e il 191^p: ma, dato il confronto con gli altri documenti qui discussi, fino a prova contraria dobbiamo ritenere che si trattasse della carica di centurione in distacco relativo al nomo, non di un distacco specifico per il villaggio, indipendentemente dal fatto che SB X 10308 o altri documenti di Soknopaiou Nesos o di altri centri minori facciano riferimento all'attività dei centurioni in rapporto a fatti locali.

⁵⁰ Cfr. P.Mich. X 582 (50^p), BGU III 908 (101/102^p), P.Mich. VI 425 (198^p), P.Thmouis I 116 (167/168^p), dei quali si discuterà più avanti, e cfr. Alston (1995), p. 94, Palme (2008), p. 292, Jakab (2008), p. 298.

⁵¹ Cfr. SB VI 9290 e altri documenti che discuterò più avanti. Da correggere il quadro descritto da Alston (1995), p. 96: i centurioni erano sì i rappresentanti dell'autorità del prefetto e dello stato romano sul territorio, ma probabilmente non si vedevano nei villaggi tutti i giorni: a loro sono indirizzati i documenti, ma a livello locale le persone conosciute erano i vari ufficiali amministrativi e di polizia di rango inferiore, che per lo più rivestivano quei ruoli per incarico liturgico.

⁵² Nelis-Clément (2000), p. 179.

⁵³ Per P.Oxy. I 65 cfr. qui sotto, p. 1158.

⁵⁴ In realtà si può ritenere che il villaggio di Terythis menzionato in P.Oxy. I 65 sia quello in Ossirinchite: cfr. Benaissa (2021), pp. 404-405.

⁵⁵ Commento all'edizione, pp. 367-368.

come acquisito. Il contributo di Daris del 2008⁵⁶ intende proprio escludere la presenza abituale nei villaggi dei militari che ricevono petizioni, senza che ciò escluda un'attività parzialmente itinerante, come suggerito anche da Feissel e Gascou⁵⁷. Tra le varie testimonianze che Daris⁵⁸ presenta per escludere il radicamento a livello locale di questi militari ci sono quelle delle tre petizioni indirizzate ad Aurelius Antoninus, che compare in P.Petaus 123 col rango di decurione, e in P.Amh. II 78 e SB XIV 11904 col rango di centurione: P.Petaus 123 è inoltrata da tre abitanti della metropoli, che indicano anche il loro quartiere di provenienza, ma non sappiamo quale tipo di fatto intendevano denunciare e dove questo fosse avvenuto, poiché è rimasta solo la parte iniziale del testo; P.Amh. II 78 e SB XIV 11904 sono inviate da petenti rispettivamente di Soknopaiou Nesos e Tebtynis, per fatti (danneggiamenti, furti, violenza) avvenuti nei loro stessi villaggi, che si trovano in due distinte *merides*. Allo stesso modo anche P.Mich. III 175, BGU II 515, BGU II 454 sono tre petizioni (datate tra aprile e giugno del 193^p) che risultano inviate al centurione Ammonius Paternus per reati avvenuti in tre differenti villaggi della *meris* di Heraklides; il petente di BGU II 515 è residente nella metropoli del nomo, quello di BGU II 454 è residente in una località della *meris* di Themistos. Un fondamentale documento citato da Daris a sostegno della sede del centurione nella metropoli è P.Gen. I (2^e éd.) 74 (139-145^p), una lettera in cui Herais spiega al figlio Agrippinus che ella dovrà prolungare la sua permanenza nella metropoli del nomo per occuparsi di pratiche giudiziarie – relative al 'processo di Drusilla'⁵⁹ – e che un loro amico o conoscente di nome Antoninus, che si trovava in città (r. 19), l'ha aiutata nelle faccende svolte "presso il centurione e presso lo stratego" (r. 22). I casi di petizioni rivolte contemporaneamente a centurione e stratego, di cui parleremo tra poco, che Daris⁶⁰ ritiene probanti

⁵⁶ Daris (2008), part. p. 188.

⁵⁷ Cfr. Feissel - Gascou (1995), p. 114 per considerazioni sul possibile carattere 'itinerante' dell'ufficio, alla maniera delle visite amministrative dei governatori provinciali, suggerito dalla testimonianza di P.Euphr. 5. Curiosamente, a sostegno di ciò, nella nota 227, citano l'opinione di Hobson (1993), p. 202: ma D. Hobson non fornisce alcun approfondimento personale sul ruolo e sulle funzioni degli ufficiali militari.

⁵⁸ Cfr. Daris (2008), tutta la p. 187.

⁵⁹ Sul quale cfr. Kruit - Worp (2001) e Rupprecht (2001).

⁶⁰ Daris (2008), p. 188 per BGU I 321 e BGU I 322, SB I 4284 e P.Gen. I (2^e éd.) 16; p. 190 per P.Harr. II 200.

Per quanto riguarda BGU I 321 e BGU I 322, Daris nota che le due petizioni, con una richiesta finale differente, sono datate nello stesso giorno, 7 aprile 216, e conclude che dovevano essere state presentate a due funzionari che si trovavano tutt'e due nella metropoli. Questo ragionamento non è stringente: per alcuni commentatori è probabile che queste due petizioni non vennero mai effettivamente presentate (lo stesso Daris, p. 188, cita l'interpretazione di Whitehorne, e non la mette in discussione), e in questo caso la data apposta in fondo non sarebbe da ritenersi quella della presentazione all'ufficio, ma quella apposta all'atto della redazione che

per identificare nella capitale del nomo la sede dei militari destinatari di petizioni non sono invece determinanti in tal senso: le date in fondo a questi documenti (lo stesso Daris, p. 188, le intende come date di redazione) non possono indicare con sicurezza il momento dell'effettiva consegna agli uffici, che teoricamente potrebbe anche non essere avvenuta in modo così puntualmente contemporanea e nello stesso luogo. Semmai, tutte le considerazioni che ci portano a collocare nella metropoli la sede di entrambi gli uffici sono proprio quelle che ci inducono a pensare che nella maggior parte dei casi la consegna di due parallele petizioni a stratego e centurione potesse avvenire nello stesso giorno e nella stessa città⁶¹.

Non c'è motivo per pensare che l'Arsinoite necessitasse di un maggiore controllo militare rispetto ad altri distretti della provincia Egiziana e che proprio nel distretto corrispondente all'attuale Fayum si rendesse necessario un particolare controllo del territorio, diverso e più incisivo che nelle altre zone, affidando a centurioni un'attività di polizia che in altri distretti (e vari erano quelli che si potevano considerare più 'periferici') era regolata con un'altra gerarchia. La diseguale distribuzione generale di tutte le testimonianze papirologiche basta a spiegare la sproporzione di attestazioni di tale attività nei documenti. E non solo: l'elevato grado di questa sproporzione, di per sé non determinante per escludere il fenomeno in questione al di fuori dell'Arsinoite, diventa significativo per chiarire e definire meglio il campo di attività nel quale le petizioni agli ufficiali militari erano non solo possibili, ma sentite determinanti in base alle disposizioni che erano in vigore. Le petizioni extra-egiziane rimaste sono poche, eppure tra queste poche praticamente ovunque sono emersi riferimenti a petizioni a militari (cfr. P.Euphr. 5, P.Bostra 1, più incerta la testimonianza di T.Vindol. II 344 per precedenti appelli a un *benefi-*

poteva essere stata effettuata da uno scriba nello stesso villaggio di Soknopaiou Nesos. Se invece le petizioni vennero effettivamente presentate, depositando evidentemente altri duplicati di questi stessi documenti che è sicuro rimasero sempre conservati presso il domicilio del petente, non si può comunque escludere che tutta la loro redazione venne completata in un luogo diverso dal capoluogo – non è chiaro se l'apposizione della data (in questo caso scritta dalla 1^a mano) corrispondesse sempre al momento della consegna –, e che il petente andò poi a consegnare i fogli dove necessario. Non possiamo neanche completamente escludere che *in alcuni casi* le petizioni venissero consegnate in località decentrate e poi inoltrate agli uffici centrali del nomo. Ancora meno probante è il caso di SB I 4284 (allo stratego) e P.Gen. I (2^e éd.) 16 (al centurione): nel primo la data è di lettura incerta, e i due documenti non sono due esatti duplicati.

⁶¹ Le osservazioni di Lesquier (1918), pp. 235-236 sulla circoscrizione di competenza dei militari sono quindi ormai superate. I centurioni almeno in certi periodi storici avevano stabilmente la competenza su tutto il nomo. Cfr. P.Bostra 1, petizione indirizzata β(ενε)φ(ικιαρίφ) τῶ ἐν ὄβοις στατίζοντι, e in cui si richiede di riferire a un centurione ἑτῆς εὐταξίας, che doveva essere l'ufficiale a capo del distretto. L'impiego di *beneficarii* è d'altronde di carattere flessibile, per colmare variegate esigenze di controllo del territorio.

ciarius e a centurioni) e inoltre ci sono, anche se poche, analoghe petizioni dall'Ossirinchite e dall'Eracleopolite⁶². Dall'Ossirinchite abbiamo P.Oxy. XIX 2234, una petizione al centurione del I^p (periodo in cui scarsi sono i resti papiracei da quella zona), oltre a PSI XIII 1356 che è possibile sia pertinente allo stesso distretto⁶³; e petizioni a *beneficiarii* da Ossirinco cominciano a emergere proprio in corrispondenza del periodo in cui avviene il sorpasso di attestazioni papirologiche dell'Ossirinchite sull'Arsinoite, a metà del III^p e alla fine. Inoltre abbiamo documenti di diverso tipo ma attinenti a procedure correlate che provengono da Ossirinco e dall'Ossirinchite. Proprio da Ossirinco vengono P.Oxy. I 64 e P.Oxy. I 65 (datati ipoteticamente a III^p-inizio IV^p): sono ordini mandati rispettivamente da un decurione e da un *beneficiarius* a *komarchai* e altri funzionari di villaggi ossirinchiti (Teis e Teruthis), perché consegnino gli accusati che si trovano in arresto presso di loro agli ufficiali inviati-gli (per P.Oxy. I 64 uno στρατιώτης, in P.Oxy. I 65 uno ὑπηρέτης). La scarsità di papiri ossirinchiti nel I^p, nel II^p e all'inizio del III^p non basta a spiegare da sola la carenza di petizioni a centurioni di quella zona; ma questo eccesso di sproporzione si può motivare proprio tenendo conto delle circostanze archeologiche⁶⁴ dei ritrovamenti e diventa così rivelatore nell'individuazione della sfera di attività di tali ufficiali: i papiri ossirinchiti in massima parte sono stati dissotterrati nella zona urbana dei resti di Ossirinco, che era la capitale del nomo, mentre quelli arsinoitici vengono in misura maggiore dai villaggi periferici del distretto, e non dal centro amministrativo che era Arsinoe. Anche se la sede degli uffici era nel capoluogo, per nessuna città abbiamo avuto la fortuna di ritrovare frammenti dell'archivio dell'ufficio del centurione, ma abbiamo solo le copie che venivano conservate presso gli stessi postulanti e forse in alcuni casi anche presso uffici minori distribuiti sul territorio. Questa situazione porta a ritenere fondate le osservazioni della maggior parte degli studiosi che il campo di attività dei centurioni si orientasse sulle zone rurali⁶⁵, ma più precisamente possiamo concludere che al centurione-capo di polizia venivano presentate denunce su crimini, violazioni, problemi riguardanti tutta l'area esterna alla metropoli di ogni nomo, cioè i villaggi del distretto e tutta la campagna circostante: non in base a carenze di controllo da parte di forme di

⁶² Cfr. PSI III 184 e PSI III 222.

⁶³ Il petente dichiara di essere cittadino di Ossirinco: ma data la lacunosità del frammento mancano altri dati che permettano di escludere che riguardasse fatti relativi a un altro distretto.

⁶⁴ Whitehorne (2004), p. 159 tende a sottovalutare questa circostanza, che cursoriamente dichiara (p. 159, n. 18) essergli stata suggerita da R. Bagnall.

⁶⁵ Cfr. Palme (2008), p. 289, che però parla di centurioni, decurioni e *beneficiarii* come destinatari di petizioni della *popolazione* rurale; ma in realtà quel che conta è il problema denunciato, non tanto la provenienza del petente: cfr. BGU II 515, il cui presentatore è di residenza metropolitana.

polizia più 'ordinarie' disposte 'a macchia' sul territorio, bensì – considerando anche che abbiamo petizioni presentate da residenti delle metropoli per problemi riguardanti i villaggi – con specifiche competenze di coordinamento sulle attività di polizia, quindi a contrasto di fenomeni criminali che ostacolassero le attività agricole e le altre attività controllate dallo stato come la pesca e la lavorazione dei cereali, e su qualsiasi problema che potesse direttamente o indirettamente turbare l'ordine pubblico e quindi le attività economiche rurali controllate dallo stato, come qualsiasi forma di brigantaggio⁶⁶. I documenti ossirinchi rimasti, nonostante provengano da Ossirinco, e sebbene siano di epoche distanti tra loro – un'evoluzione dell'organizzazione poteva esserci stata –, confermano tali competenze 'extra-cittadine': P.Oxy. XIX 2234 (31P) denuncia il furto di pesce dalle acque che il petente aveva in concessione, PSI VII 807 (280P) denuncia a un *beneficiarius* un imprigionamento illegale di un residente di un villaggio da parte dei *dekaprotoi*, P.Oxy. I 64 e P.Oxy. I 65 (III^P-IV^P *ex.*) sono ordini mandati a funzionari di villaggi⁶⁷.

D'altronde l'ipotesi che il fenomeno fosse tipico di alcune regioni porta a confondere l'attività di presidio delle legioni di stanza in Egitto, suddivise in centurie, e l'attività di quei centurioni che erano sì gli stessi militari messi a capo di centurie⁶⁸, ma che venivano designati a dirigere determinate funzioni amministrative e di polizia a livello dei singoli distretti in cui era suddivisa la provincia, rispondendo direttamente ai vertici del governo provinciale. Dei centurioni e dei decurioni citati in questi documenti e in queste procedure poliziesche-giudiziarie non viene mai specificato il nome della truppa o della legione di appartenenza⁶⁹. Se questo può essere motivato dall'"ignoranza" di simili dettagli da parte dei redattori, tuttavia la mancanza di qualsiasi accenno alle guarnigioni di stanza nella provincia sono un indizio di come questi ufficiali, pur provenendo dai ranghi delle legioni, fossero nominati a rotazione, ciascuno per periodi di pochi mesi⁷⁰, a presiedere uffici di polizia (con

⁶⁶ Cfr. più avanti p. 1168 per casi di incendi e altri atti vandalici a stabilimenti agricoli per i quali le denunce ai militari sembrano avere il carattere di atto dovuto.

⁶⁷ In P.Oxy. VIII 1121 (295P), non si richiede invece al *beneficiarius* un interessamento diretto nel contenzioso, ma solo di far prestare garanzia agli accusati perché essi si presentino a giudizio presso il prefetto.

⁶⁸ Per la provenienza legionaria del destinatario di SB III 6952 cfr. *infra*, p. 1148 n. 25.

⁶⁹ Per Nelis-Clément (2000), p. 233, n. 87 merita di essere sottolineata l'assenza dopo il titolo dei centurioni del nome della truppa da loro comandata.

⁷⁰ La competenza su un intero nome deve comunque essere legata anche a un minimo di durata temporale dell'incarico, anche se di pochi mesi. Nelis-Clément (2000), p. 204 evidenzia che i *beneficiarii* del prefetto d'Egitto come i loro colleghi delle altre province restavano nello stesso posto per un periodo limitato (sei mesi come in Germania, o più?). Nelis-Clément (2000), p. 232 nota che due *beneficiarii*, Aurelius Gordianus e Aurelius Leontius – cfr. P.Cair.Isid. 139 descr. e P.Cair.Isid. 62 –, sembrano essere stati contemporaneamente attivi nella stessa località (come atte-

mansioni allargate) che erano istituzioni fisse stanziali e non legate all'organizzazione interna delle legioni. Ciò avveniva almeno finché l'attività delle legioni consentiva il 'prestito' di uomini per compiti non legati a manovre propriamente militari. Senza l'identificazione dell'argomento di un documento non può quindi essere chiaro se l'ufficiale in questione stia svolgendo un ruolo legato strettamente all'attività militare o svolga un ruolo amministrativo, ma almeno per centurioni e *beneficiarii* occasionalmente rimangono documenti dove si aggiunge alla loro carica una specificazione che sembra alludere al loro 'distaccamento' amministrativo, ἐπὶ τῶν τόπων, che si può considerare come calco semantico sul latino *regionarius* attestato nella parte occidentale dell'impero⁷¹.

Avvicendamento e gerarchia

La distinzione di ruoli e modalità di avvicendamento o sovrapposizione di decurioni e centurioni è problematica: non ci sono fonti che la chiariscono, e la maggior parte degli studiosi hanno per lo più sorvolato su questo problema, non chiarendo perché le petizioni siano inviate a tre differenti cariche militari⁷². Secondo Melaerts⁷³ la sproporzione numerica di petizioni mandate a centurioni rispetto a quella ai decurioni può essere messa in relazione con il fatto che la presenza numerica della cavalleria di cui faceva parte il decurione era numericamente meno significativa di quella della fanteria da cui provenivano i centurioni. Subito dopo cerca di stabilire una differenza tra i due ruoli basata su una maggiore stabilità dell'incarico del centurione contro una maggiore mobilità del decurione, in base a espressioni che per Melaerts suggeriscono una presenza «non durable»⁷⁴. Ma non sembra che nella documentazione si

stato per altri con la stessa qualifica in altre province) nella 2ª metà dell'anno 297^P (in Arsinoite: Nelis-Clément ne parla come "in servizio a Karanis", ma quella è la località pertinente alle dispute delle petizioni). Tuttavia non ritengo si possa escludere che un ufficiale abbia sostituito l'altro proprio in quei mesi. Indizio di un rapido avvicendamento nell'ufficio sono i diversi indirizzi a militari dove è omesso (forse solo in via provvisoria) il nome proprio del destinatario, che lascia non intendere che i redattori spesso non avessero chiara l'identità dell'ufficiale in carica.

⁷¹ Sui *regionarii* cfr. Speidel (1984) e Fuhrmann (2012), pp. 222-223, il quale nota (p. 222 n. 83) come le prime attestazioni siano da collocare a Vindolanda, all'inizio del II^P. Feissel - Gascou (1995), p. 113 nn. 220 e 221 (in particolare ad Antiochia è attestato il termine latino con caratteri greci e morfologia greca), rimandano al commento di P. Vindol. 22. Cfr. inoltre Alston (1995), p. 93, e *ibid.*, p. 157 a proposito di un'iscrizione di Bath per una riparazione di un monumento portata avanti da un *centurio reg(ioni)*. Cfr. inoltre Davies (1989), p. 56 e p. 249 note 111-114; Nelis-Clément (2000), p. 179 e ss.

⁷² Cfr. Alston (1995), p. 94, dove parla di Iulius Conon e Iulius Iulianus, destinatari di P.Gen. I (2^e éd.) 17 (ca. 207^P, Philadelphia) come se fossero due centurioni nella stessa zona: ma Iulius Conon è un decurione, come indicato dallo stesso Alston nelle pagine precedenti.

⁷³ Melaerts (1994), p. 108.

⁷⁴ In particolare basandosi su SB X 10270, 35, r. 4, dove un decurione è definito ἐπιδημοῦντι: ma

possa scorgere una maggiore mobilità fisica dei decurioni all'interno o all'esterno del nomo rispetto ai centurioni: a tutt'è due le cariche sono rivolte petizioni continuativamente dalle medesime località. Quindi non convince la distinzione tra un centurione che esercita le funzioni in un posto fisso e un decurione in luoghi che non dispongono di postazioni fisse di polizia. Tutti questi centurioni e decurioni destinatari di petizioni appaiono detenere un incarico, di durata non lunghissima, con competenze di intervento e controllo su tutto il territorio del nomo⁷⁵, e in particolare sul territorio extra-cittadino, su villaggi e campagne, ma come titolari di una sede d'ufficio che si trovava comunque nella capitale del distretto.

Diversamente che per Melaerts, dagli editori di P.Petaus 123 questi titoli di centurione e decurione come destinatari di petizioni sono piuttosto considerati due livelli all'interno di una scala gerarchica e di una medesima carriera⁷⁶. In P.Petaus 123 Aurelius Antoninus compare con la carica di decurione, mentre in P.Amh. II 78 e SB XIV 11904 è presentato invece come centurione; se è vero che alcuni militari giungevano al rango di centurioni dalle file della cavalleria⁷⁷, non possiamo escludere che l'indirizzo di P.Petaus 123 indichi la carica di decurione invece che di centurione per una svista, facilitata dalla denominazione di un ufficio che da altra fonte sappiamo che poteva essere indicato come '*dekadarchia*', cfr. P.Cair.Isid. 63 al r. 19. Ma che esistesse una precisa denominazione di uno stabile ufficio distrettuale definito come *dekadarchia* è

non è per nulla scontato che questo termine sia da mettere in contrasto o in antitesi a ἐπὶ τῶν τόπων usato come epiteto di centurioni – sembra riferirsi solo a un ufficiale "di passaggio", per la visita del quale bisogna consegnare del pollame (negli *ostraka* di questo archivio sono definiti allo stesso modo alcuni strateghi in visita) –, né, soprattutto, che l'ufficiale citato in questo *ostrakon* fosse stato incaricato dello stesso ufficio che altri decurioni detenevano temporaneamente e che li portava a essere destinatari di petizioni ufficiali. Nello stesso archivio di *ostraka* c'è invece un chiaro riferimento alla visita di un δεκαδάρχης ἐπὶ τῆς εἰρήνης, oltre a riferimenti a molti altri tipi di ufficiali o a semplici soldati. ἐπιδεδιοῦντι in SB X 10270, 35, r. 4 può essere un chiarimento della temporaneità o eccezionalità della visita di quel decurione che deteneva l'ufficio centrale del nomo, oppure di un decurione in viaggio nella regione per le esigenze della legione di appartenenza, non legate ai compiti di polizia distrettuale.

⁷⁵ Lo stesso Melaerts nella medesima pagina cita i documenti che parlano di *dekadarchai* dell'Arsinoite o dell'Eracleopolite e P.Mich. VI 425 che menziona il centurione "distaccato in Arsinoite": in queste testimonianze non è possibile individuare un riferimento a una differente 'mobilità' dei due incarichi.

⁷⁶ Cfr. MacMullen (1963), p. 52 che indica esplicitamente *decadarchi* e *beneficarii praefecti Aegypti* come ufficiali di minore rango del centurione. In P.Bostra 1 la postulante domanda al *beneficiarius* di venire in aiuto per gli atti di violenza di cui ella è vittima, e di deferire gli accusati al centurione τῆς εὐταξίας (cfr. P.Euphr. 5, altra petizione di area siriana inviata a Ἰουλί(ω) Μαρίνω (ἑκατοντάρχω) τῷ ἐπὶ τῆς εὐταξίας Σφορακηνῆς). Nelis-Clément (2000), p. 235, nota che certi *beneficarii* appartenevano a una centuria e non potevano ignorare la superiorità gerarchica del centurione, ma che d'altronde il legame col governatore poteva essere prioritario.

⁷⁷ Sulla promozione di *decuriones alae* a *centuriones legionis* cfr. Domaszewski (1908), p. 53.

suggerito anche dai già citati P.Mil.Vogl. II 73 (ca. 128-163^P) e P.Tebt. II 304 (168^P) mandati al δεκαδάρχης Ἀρσινωΐτου (il primo senza la specificazione del nome personale!), e PSI III 184 e PSI III 222, della fine del III^P, al δεκαδάρχης ἐπὶ εἰρήνης Ἡρακλεοπολίτου). P.Col. VII 186 nel 353/354^P attesta un δημόσιος βωητίας (δεκ)αδαρχίας; il documento non fornisce precise informazioni al riguardo, ma si tratta di una ricevuta rilasciata da un assistente di un *riparius*, che ha ricevuto da una terza persona (probabilmente sottoposta a liturgia) la paga per questo “assistente della decadarchia”, per quelle che probabilmente erano mansioni di polizia. Il periodo è più tardo, la testimonianza isolata e legata a un mutato quadro amministrativo, ma non di meno vediamo tornare il termine nel contesto dell’ordinaria amministrazione dell’ordine pubblico.

Fuhrmann⁷⁸ critica l’equiparazione che sembra adottata nel repertorio di Alston tra centurioni e *beneficiarii*: la trattazione di queste figure come fossero equivalenti è adottata anche da altri studiosi (in particolare Whitehorne). Se è vero che non bisogna confondere questi titoli, è vero anche che le esigenze di funzionamento del sistema di uffici di cui qui si discute ha visto per lungo tempo apparentemente avvicinarsi o collaborare queste tre figure senza che si possano distinguere differenti mansioni⁷⁹. *Beneficiarius* è il titolo di soldati scelti che potevano ricevere innumerevoli svariati incarichi, anche su nomina diretta del prefetto o dei governatori di altre province⁸⁰, e si può ipotizzare che in certi casi venissero nominati per rivestire gli stessi tipi di incarichi per i quali fino alla metà del II^P sono attestati esclusivamente centurioni e decurioni. Tant’è che non stupisce che troviamo il caso di un *beneficiarius* “incaricato della *dekadarchia*” in P.Cair.Isid. 63. Eppure abbiamo almeno quattro petizioni⁸¹ inviate a *beneficiarii* senza la specificazione del nome proprio: P.Sijp. 16 (155^P), P.Lond. II 342 (p. 173) (185^P o 217^P), P.Mil.Vogl. IV 234 = SB VIII 9657 (III^P), P.Lund IV 13 = SB VI 9349 (2^a metà III^P). Allo stesso modo c’è una petizione al decurione di metà III^P, P.Mil.Vogl. II 73 (ca. 128-163^P) che non specifica il no-

⁷⁸ Fuhrmann (2012), cap. 8, p. 223 n. 89.

⁷⁹ Cfr. Nelis-Clément (2000), p. 235-237. Lo stesso Nelis-Clément per approfondire le competenze dei *beneficiarii* ha preso in considerazione le analoghe attività di centurioni e decurioni.

⁸⁰ Cfr. Nelis-Clément (2000), p. 59 e seguenti per un tentativo di definizione del termine, e in particolare pp. 68-73 per l’uso del termine sia come titolo tecnico sia come denominazione generica. I diversi tipi di *beneficiarii* hanno in comune il ruolo di assistenza al loro superiore, e la pluralità di situazioni e funzioni in cui si trovano *beneficiarii* si spiega in gran parte per la prossimità di relazioni che essi intrattengono con quegli alti funzionari – cfr. Nelis-Clément (2000) p. 211 –. Sulle funzioni di *beneficiarii* nell’amministrazione delle tasse cfr. Palme (2006), p. 309 n. 48, e Nelis-Clément (2000), pp. 243-252, che sottolinea che dal IV^P i *beneficiarii* sono da considerare *officiales*, non militari.

⁸¹ Cfr. Gallazzi, nota 1 all’edizione di P.Sijp. 16: egli aggiunge a questi casi anche quelli di P.Narm. inv. 68.21 e P.Narm. inv. 66.288a, frammenti inediti di cui non possiamo verificare lo stato di conservazione del prescrito.

me dell'ufficiale, mentre non rimangono petizioni a centurioni senza la precisazione del loro nome⁸². Di nessuno di questi documenti possiamo accertare se si tratta di petizioni effettivamente presentate all'ufficio e non di testi a uno stadio preparatorio, ma sembra comunque che fin dalla prima redazione fossero rivolte alla carica, da chiunque fosse rivestita, e non a una precisa persona che occupava quel posto in alternativa a un'altra con un grado militare simile⁸³: data la consuetudine generale che imponeva l'indicazione del nome proprio del destinatario della petizione, che vediamo valere anche per la maggior parte delle petizioni a militari, dobbiamo pensare che questo sarebbe stato aggiunto per la redazione definitiva da consegnare. Possiamo pensare che i redattori avessero incertezze sul nome degli ufficiali perché più breve era il tempo che un *beneficiarius* manteneva il suo posto sul luogo; ma rimane il problema di capire se un *beneficiarius* deteneva sempre l'ufficio in contemporanea con centurioni e decurioni nello stesso distretto (e perciò veniva interpellato l'uno o l'altro in base alla disponibilità o a differenziate competenze), o se a volte un *beneficiarius* occupasse il posto del centurione o del decurione e se quindi gli scribi, informati di ciò, si comportassero di conseguenza, oppure se gli scribi adottassero a volte il termine *beneficiarius* solo come termine generico per indicare un soldato in distacco⁸⁴, e posto temporaneamente per incarichi speciali al di fuori del suo reparto di provenienza sotto l'autorità di un funzionario di alto grado (come il governatore provinciale). Come detto, l'unica di queste cariche che almeno in un caso sembra diventare eponima del relativo ufficio è quella di *dekadarches*, e in quel documento è un *beneficiarius* a risultare incaricato di tale funzione. Con tale specificazione chiaramente non si intende il ruolo dell'esercito, né che l'ufficiale sia, oltre che

⁸² Daris (2008), p. 190 cita BGU II 651 e P.Tebt. II 334 a proposito di petizioni con «nome del destinatario competente [inizialmente] tralasciato dallo scriba, in quanto a lui sconosciuto al momento della stesura», ma bisogna notare che in questi due casi – che in effetti, come nota Daris (nota 27), potrebbero non risultare gli unici dopo un esame grafologico di altri documenti – non è stato aggiunto soltanto il nome proprio da un'altra mano (successivamente?), bensì l'intera indicazione del destinatario (nome + carica).

⁸³ Cfr. Palme (2008), p. 292 in fondo: avanza l'idea che per questi ufficiali dovesse esistere un sistema di rotazione per evitare il radicamento di centurioni sul territorio e contrastare quindi la corruzione. È indubbio che ci fosse da sempre un sistema di frequente avvicendamento degli ufficiali militari a capo del controllo poliziesco del nomo; ciò era la prassi anche per gli strateghi e altri tipi di funzionari, tanto più per ufficiali dell'esercito romano stanziato in Egitto e di cui c'era abbondanza di parigrado. Che l'avvicendamento fosse estremamente rapido appare confermato dall'incertezza diffusa nella precisa indicazione del nome dell'ufficiale nell'indirizzo di diverse petizioni, un'incertezza maggiore di quella che si constata negli indirizzi ad altri funzionari.

⁸⁴ Per l'uso generico del termine ancora ai tempi di Traiano cfr. Nelis-Clément (2000), p. 71. Nel corso della sua trattazione Nelis-Clément intende però di solito in senso tecnico tutte le attestazioni del termine.

beneficiarius, un 'decurione'⁸⁵: evidentemente si cerca di indicare un ufficio che non sempre ebbe un nome fisso riconosciuto, in quanto tenuto da militari di vario grado. È possibile che la prevalenza di decurioni messi a capo dell'ufficio di gendarmeria centrale del nomo in alcuni periodi potesse spingere a estendere la carica dell'ufficiale al nome dell'ufficio, o piuttosto, come suggerito da Melaerts, che per ogni distretto fossero contemporaneamente designati in ruoli complementari un centurione e un decurione.

Vediamo infatti che decurioni, centurioni e *beneficarii* si avvicendavano rapidamente⁸⁶ in questi posti di responsabilità, e probabilmente più d'uno contemporaneamente per lo stesso distretto: il duplice indirizzamento di petizioni a un centurione e a un decurione come in P.Gen. I (2^e éd.) 17 (ca. 207^p) e come descritto in P.Harr. II 200 ai rr. 18-19 (236^p) non è da attribuire a 'errori', come ritiene Daris⁸⁷, ma è dovuta alla decisione dell'amministrazione provinciale di designare contemporaneamente due alti ufficiali perché agissero in cooperazione (osservando ovviamente una gerarchia) per far funzionare un ufficio da cui stabilmente si controllava il territorio e le sue attività, e dove i legionari graduati si avvicendavano con una 'staffetta' che scongiurava la vacanza del presidio⁸⁸. E proprio P.Gen. I (2^e éd.) 17, se giusta l'osservazione di Daris che l'indirizzo al centurione venne aggiunto secondariamente nel margine superiore, può essere una testimonianza che il redattore o i redattori della petizione stavano in quel momento acquisendo la notizia di questa 'reg-

⁸⁵ Per quanto in P.Cair.Isid. 63 alle linee 18-19 sia citato un *beneficiarius* "incaricato della *dekadarchia*", al quale i petenti dichiarano di aver già presentato richieste, allo stato delle testimonianze non si può ritenere acquisito che i *beneficarii* *στατίζοντες* possedessero sempre l'incarico o il titolo temporaneo di *dekadarches*, come ipotizzato da Youtie e Boak nelle due edizioni del papiro (*ed.pr.*, p. 323, e P.Cair.Isid. pp. 255-256); tale posizione è respinta da Nelis-Clément (2000), p. 233 e valutata con cautela da Melaerts (1994), pp. 105-106 (a p. 110 e n. 56 probabilmente Melaerts fa riferimento al funzionario citato alle linee 18-19, non al destinatario dello stesso P.Cair.Isid. 63). Ma tutti concordano nel ritenere probabile che almeno P.Cair.Isid. 63, ad Aurelius Gordianus, sia da ritenersi indirizzata a un "*beneficiarius* incaricato della *dekadarchia*" in quanto successore dell'ufficiale nominato nel testo a cui già diversi appelli sono stati inviati.

⁸⁶ Un incarico piuttosto lungo tuttavia appare essere quello del centurione L. Cat(t)ius Catul(l)us a metà del I^p a Philadelphia: attestato da P.Thomas 5 (46^p), P.Mich. X 582 (50^p), P.Sijp. 15 (50/51^p); altri documenti dell'archivio di Nemesion elenca A. Hanson nel comm. all'edizione P.Thomas 5, identificando il lì menzionato 'Lucius' con lo stesso centurione. Che tutte queste identificazioni siano giuste o meno, Nemesion, che per lungo tempo fu esattore (*praktor*), sembra avesse instaurato un rapporto di lunga durata col centurione, cfr. comm. a P.Thomas 5 pp. 92-95.

⁸⁷ Daris (2008), pp. 189-190.

⁸⁸ Cfr. Alston (1995), p. 94: «Centurions performed duties jointly» (si riferisce a coppie di centurioni e decurioni), ma ritiene improbabile che «there was a transitional period when old officials introduced the new to the complexity of the job». Questo invece secondo me non può essere escluso, anche se è vero che decurioni e centurioni compaiono in alcuni documenti come pienamente cooperanti.

genza' condivisa dai due ufficiali. Anche in P.Fouad I 80, una lettera privata datata al IV^p, scritta da una mano che rivela una certa preparazione, c'è un chiaro riferimento a una punizione eseguita da decurione e centurione: ciò conferma che anche in un periodo in cui non sono più attestate petizioni a centurioni o decurioni le due cariche vengono associate e considerate una sorta di binomio⁸⁹.

Quali competenze?

Abbiamo detto che per quanto riguarda le funzioni di polizia e controllo del territorio i centurioni esercitavano la loro azione di coordinamento di polizia in genere su zone extraurbane, ma rimane da chiarire quale diversa finalità abbiano le petizioni a loro indirizzate rispetto a quelle rivolte agli strateghi, i quali dall'epoca tolemaica sino alla fine del III^p (e oltre) ricevono denunce in gran quantità da tutte le zone dei distretti, e in che cosa si distingua l'intervento dei centurioni nella risoluzione di problemi e dispute della popolazione. La pratica di inviare petizioni a graduati dell'esercito comincia abbastanza presto dopo la conquista romana dell'Egitto ed è ben attestata fino al III^p, e, dopo significative evoluzioni, continuerà ad avere testimonianze nel IV^p, ma solo col coinvolgimento di diversi tipi di ufficiali e forse in base a differenti presupposti legali e amministrativi⁹⁰. Nell'introduzione abbiamo richiamato il problema degli elementi di continuità tra Egitto tolemaico ed Egit-

⁸⁹ Questo sarebbe da ritenersi un fattore che avrebbe potuto portare a un errore di indirizzo in P.Petaus 123, se si escludesse che insieme a P.Amh. II 78 e SB XIV 11904 testimoni effettivamente un avanzamento di carriera dell'ufficiale Aurelius Antoninus che è destinatario di tutt'e tre le petizioni.

⁹⁰ Cfr. Bagnall (1993), pp. 168-169, e soprattutto Palme (2016). A metà del IV^p l'archivio di Abinnaeus include numerose petizioni indirizzate ad Abinnaeus come *praefectus alae* di stanza nella zona di Dionisias, e dove appare avere un ruolo di 'intermediario' tra i petenti e il *dux*: con articolate argomentazioni Palme (2016) ha mostrato che in queste petizioni ad Abinnaeus l'istruzione di un successivo processo presso l'autorità superiore era il fine (anche auspicato) della petizione all'ufficiale in distacco locale. Bagnall (1993), pp. 168-169 sottolineava che molte di queste petizioni sono di soldati o veterani, e nota che anche altre indirizzate ad Abinnaeus potrebbero comunque essere connesse a personale militare, seppure senza espliciti chiarimenti nel testo della petizione. Il peso di questo aspetto è stato ridimensionato da Palme (2016), part. pp. 468-469. Per le poche attestazioni di *beneficiarii* aditi con petizioni e coinvolti nell'amministrazione della giustizia nel IV^p cfr. il repertorio di Nelis-Clément (2000). Nelis-Clément per due volte (p. 230-231 e p. 337) parla erroneamente di P.Oxy. XVIII 2187 (304^p) come di 'petizione a *beneficiarius*', con una definizione che forse deriva (cfr. p. 231 n. 78) da Bagnall (1993), p. 169, n. 112: P.Oxy. XVIII 2187 è in realtà una petizione al *logistes* nella quale viene citato il coinvolgimento di un *beneficiarius*, designato insieme ad altre persone per la risoluzione di un contenzioso. Ancora in P.Fouad I 80, una lettera privata del IV^p, i tre tipi di ufficiali – decurione, centurione, *beneficiarius* – sono citati insieme nel contesto di una vicenda giudiziaria: il testo è lacunoso ma c'è un riferimento a una punizione inflitta da decurione e centurione, mentre meno perspicuo è il ruolo del *beneficiarius* citato dopo.

to Romano. Non ritengo si possa escludere che la figura del centurione, che pure associamo subito al mondo romano, ereditasse e continuasse alcune competenze che prima erano state proprie di cariche di origine militare appartenenti al sistema tolemaico: cfr. le osservazioni di Hengstl⁹¹ a proposito delle petizioni indirizzate a cariche militari nel contesto tolemaico, come *phrouar-chos* (per es. P.Diosk. 8 = P.Münch. III 52) e *laarches* (per es. P.Stras. II 91)⁹². A questo proposito è da ricordare P.Oslo II 30, dichiarazione del 20^a, formalmente indirizzata a un centurione, con la quale un uomo presta garanzia che una donna comparirà in giudizio⁹³: dieci anni dopo Azio vediamo già il centurione impegnato non solo in una semplice attività di controllo del territorio e supporto all'occupazione, ma impiegato per vigilare sul corretto svolgimento di procedure giudiziarie. Difficile non pensare che avesse preso il posto di una carica che dieci anni prima era addetta allo stesso ufficio e funzione e che ora bisognava rimpiazzare con ufficiali della nuova gerarchia militare, a ciascuno dei quali veniva affidata la responsabilità di più funzioni e procedure legate al controllo dell'ordine pubblico. Erano cambiati i nomi, ma le incombenze dovevano essere del tutto simili.

⁹¹ Hengstl (1997), p. 272.

⁹² Cfr. Baetens (2020), p. 109.

⁹³ La prassi inizia presto ed è ben attestata in seguito: Capponi (2005), p. 18 fa notare che il 'centurione' di P.Oslo II 30 ha un nome egiziano; ma simili attestazioni di garanzie giurate di comparizione indirizzate formalmente a centurioni si trovano anche successivamente, cfr. P.Grenf. II 62 del 211^p, SB XVIII 13242, 212-217^p, e cfr. P.Thomas 5, del 46^p, dichiarazione giurata formalmente rivolta "agli agenti" o "agli inviati" (τοῖς π[α]ρ[α]λ) del centurione Cattius Catullus (identificato nell'*ed.pr.* con lo stesso centurione destinatario di P.Sijp. 15 del 50/51^p). Dobbiamo quindi pensare che con P.Oslo II 30 ci troviamo già di fronte allo stesso tipo di ruolo connesso all'esercito romano. Questa pratica in Egitto comincia così presto che o è la continuazione di una precedente procedura egiziana controllata da altra carica, o è una procedura che l'amministrazione romana usava abitualmente adottare nelle province, probabilmente già sperimentata altrove prima della conquista dell'Egitto. È comunque una procedura ben regolata, e tra le fondamentali del sistema vigente allora per il proseguimento di un'azione legale quando non c'erano gli estremi di una vera azione restrittiva nei confronti di una persona citata in giudizio: per riferimenti a questa procedura cfr. anche BGU VII 1676 (II^p), per il quale cfr. più sotto, p. 1201 n. 231, e cfr. P.Oxy. VIII 1121 (295^p), petizione in cui al *beneficiarius* si chiede di far prestare garanzia agli accusati perché essi si presentino a giudizio presso il prefetto. Se escludiamo che Anchoriphis di P.Oslo II 30 detenesse una carica (εκατονδρακει è la grafia del papiro, che però pullula di altre aberrazioni ortografiche; *ekatontarches* non era comunque una parola nuova in Egitto) che già con lo stesso nome in epoca pre-romana aveva uno dei compiti che saranno assegnati poi ai centurioni romani, allora dobbiamo pensare ch'egli fosse un egiziano già allora reclutato nei ranghi dell'esercito romano, e destinato a quell'incarico forse proprio perché già aveva lavorato in un simile contesto amministrativo. Per il reclutamento di egiziani nell'esercito romano di stanza in Egitto, in epoche anche abbastanza precoci, cfr. Capponi (2005), p. 192 n. 28, e Hanson (1989), p. 438. In questo caso vedremmo che il reclutamento poteva essere dovuto alla finalità di colmare necessità amministrative piuttosto che a necessità propriamente militari.

E.G. Turner⁹⁴ a proposito di P.Oxy. XIX 2234⁹⁵(31^p) ipotizzò che la giustificazione del ricorso al centurione si potesse trovare nel coinvolgimento di un soldato nei fatti denunciati; ma in assenza di altre conferme l'ipotesi è da accantonare. Correttamente Whitehorne⁹⁶ nota che a parte P.Oxy. XIX 2234 e BGU I 4-BGU XV 2458, del 177^p, in tutti gli altri testi rivolti al centurione non è menzionato alcun soldato. A competenze 'investigative' hanno accennato Davies⁹⁷, Whitehorne⁹⁸ e Peachin⁹⁹. Questa attività è da intendere come un insieme di operazioni di *verifica* e *accertamento*, dove probabilmente venivano preparati rapporti e resoconti da mandare ai superiori, anche all'interno di contenziosi di tipo civile e dove le parti in causa sono tutte ben note. Normalmente gli ufficiali di ciascun villaggio potevano provvedere a effettuare le prime ricerche, quando queste si potevano svolgere nei loro limiti di autonomia legale (di norma non entravano in case private senza autorizzazione di superiori¹⁰⁰) e territoriale (il villaggio), e una volta effettuato ciò ci si rivolgeva al centurione come capo di polizia. Questo mostra SB IV 7469, del 193^p, in cui si chiede ai *demosioi komes* di compiere una ἀναζήτησιν ... πρὶν ἢ ἀνεύγκω τῷ ἐπὶ τῶν τόπων ἑκατοντάρχω¹⁰¹, e questo confermano petizioni che appaiono rappre-

⁹⁴ Turner (1968), p. 146; Turner (1984), part. pp. 166-167.

⁹⁵ Nella traduzione e nel commento di questo documento forniti da Davies (1989), p. 180 egli mette in evidenza che il soldato in questione avrebbe "encouraged", "aided" e "abetted" gli altri accusati, ma tutti questi concetti sono aggiunti da Davies: nel testo è scritto solo che gli accusati "portarono anche con sé il soldato Titius e gli arnesi necessari alla pesca". Il soldato è aggiunto dopo la lista delle altre persone perché almeno parte del gruppo è qualificato come "pescatori" di professione: il denunciante cita tutti quelli che conosce per nome, aggiunge che erano molti di più, e inoltre poi aggiunge in fondo che queste persone si sono portate dietro anche il soldato, e sul conto di questo non viene specificato nient'altro a parte il nome.

⁹⁶ Whitehorne (2004), pp. 158-159.

⁹⁷ Davies (1973), fin dal titolo del suo contributo, *The Investigation of Some Crimes in Roman Egypt*.

⁹⁸ Whitehorne (2004), p. 156.

⁹⁹ Peachin (2007), *passim*, in particolare pp. 90 e 91.

¹⁰⁰ Cfr. Mascellari (2019b), p. 196.

¹⁰¹ Cfr. Taubenschlag (1955), pp. 542-543 e n. 33. Cfr. il commento di Palme (2006), p. 320 e Palme (2008), p. 290: correttamente Palme conferma il senso di πρὶν utilizzato per esprimere il semplice rapporto temporale tra la richiesta ai *demosioi* di villaggio e quella al centurione, come inteso da H. Henne editore del papiro. Cfr. invece Daris (2008), p. 189, per il quale in questa richiesta la petizione al centurione sarebbe un'eventualità presentata agli ufficiali come una minaccia. L'uso di πρὶν potrebbe implicare questa connotazione, per introdurre un'azione che si vuole scongiurare, ma porta a scartare questa ipotesi il confronto con molti altri casi dove sia a cariche militari sia a strateghi viene reso noto il susseguirsi di 1) fatto delittuoso, 2) intervento e ispezione delle circostanze da parte degli ufficiali locali, e subito o quasi subito 3) denuncia alle cariche superiori, nel giro di brevissimi archi di tempo (un giorno o pochi giorni). Se i postulanti si fossero aspettati concreti risultati e capacità di risolvere il caso da parte dei soli ufficiali di villaggio senza il coinvolgimento delle autorità del nomo, avrebbero in tutte queste circostanze lasciato loro un tempo ragionevole per lavorare. In realtà dagli ufficiali di villaggio si aspettavano

sentare tale passo 'successivo': in SB XVI 12951, che Łukaszewicz ipotizza (con buone argomentazioni) che fosse indirizzata al centurione, viene dichiarato che in seguito a una ricerca lo *hegoumenos* ha potuto verificare la presenza di probabile refurtiva presso l'accusato; ciò potrebbe preludere a un intervento e a disposizioni da parte del centurione sulla base dei dati già raccolti, così come avviene per SB III 6952 (195^p) in cui si racconta che il petente insieme a un ufficiale di villaggio ha già identificato il sospetto del furto di due maiali e ne chiede ora la convocazione presso il centurione¹⁰². A parte BGU II 454, che denuncia il furto di legumi a opera di persone sconosciute al petente¹⁰³, gli altri misfatti a opera di ignoti denunciati a militari sono di particolare gravità, e, in particolare, casi dove si può sospettare l'azione di vere e proprie bande di briganti che si aggirano per la regione: cfr. P.Hamb. I 10, nella quale si menziona una razzia con l'uccisione di diverse persone, P.Gen. I (2^e éd.) 17 e P.Tebt. II 333, in cui si denuncia la scomparsa e la sospetta uccisione di congiunti probabilmente a opera di briganti, P.Flor. I 9, con cui il petente denuncia di essere stato assalito e derubato di un asino da ignoti banditi. Altre denunce di incendi e danneggiamenti a opera di ignoti fanno pensare che si trattasse di denunce sentite come 'dovute' per la gravità di attentati all'ordine pubblico e al regolare svolgimento delle attività agricole: cfr. gli incendi denunciati in BGU II 651¹⁰⁴ e P.Oslo II 23 al centurione, PSI III 184 al decurione (in questo episodio l'incendio pare accidentale¹⁰⁵). In BGU I 275 il danneggia-

si un'attività di ispezione e constatazione dei fatti, e quindi, per una capacità di investigazione e ricerca nel ristretto territorio di loro competenza, testimonianze e rapporti da dare eventualmente ai superiori – cfr. *infra*, p. 1234 per le medesime 'priorità' espresse in altre denunce scritte a ufficiali di villaggio –, ma nondimeno la denuncia ufficiale ai vertici distrettuali era non solo sentita necessaria dai petenti, ma incoraggiata, consigliata e sollecitata dagli stessi ufficiali di villaggio. Essi per eventuali riappropriazioni di beni o arresti e trasferimenti di accusati dovevano attendere l'assenso e gli ordini dei dirigenti della polizia distrettuale. Si può inoltre ipotizzare che all'atto della denuncia di SB IV 7469 il petente poteva momentaneamente essere impossibilitato a fare un'immediata denuncia al centurione, la cui sede era nella capitale del nomo. Notevole è comunque che qui non venga citata la denuncia allo stratego; ma per l'accertamento poliziesco doveva essere il centurione l'autorità di riferimento a livello pratico, al quale anche i *demosioi* avrebbero eventualmente fatto rapporto: cfr. P.Oxy. I 64 e P.Oxy. I 65 (III^p-IV^p *in.*), ordini di trasferimento di arrestati da cui si capisce che già altre comunicazioni ci sono state fra i militari e i funzionari di villaggio.

¹⁰² Sulla richiesta di SB III 6952 cfr. *infra*, p. 1177.

¹⁰³ Il redattore però specifica che la refurtiva è stata portata in un altro deposito ... καὶ ἐβάσταξαν ἡμῶν θήκας λαχανοσπέρμ[ο]υ εἰς ἕτερον ψυγμὸν...; la precisazione lascia il dubbio che a voce il petente con altre persone avesse potuto esprimere dei sospetti sugli autori del furto; cfr. *supra*, p. 664 n. 29.

¹⁰⁴ BGU II 651 = M.Chr. 111 (192^p) è la più antica sicura attestazione di una petizione rivolta a un militare per un crimine compiuto da sconosciuti.

¹⁰⁵ Più che una petizione PSI III 184 è in sostanza un rapporto mandato al decurione dal *komarches* di Busiris su un incendio scoppiato nel villaggio: la formula finale è διὰ τοῦτο

mento a opera di ignoti di una macchina agricola è denunciato dal petente (prima agli ufficiali di villaggio e poi al centurione) col dichiarato fine di evitare una ζήτηση nei propri confronti: questa denuncia è assimilabile alle denunce di incidenti mortali, che probabilmente erano obbligatorie e che nel contempo prevenivano l'addebito di colpe ai petenti (cfr. P.Oxy. III 475). In questo caso sembra probabile che il non meglio descritto macchinario che era conservato presso il denunciante fosse di proprietà statale e in uso della collettività, verosimilmente per scopi agricoli. Il tentativo di effrazione da parte di sconosciuti ha causato dei danni alla macchina o forse solo al luogo dove questa era conservata, e il petente denuncia immediatamente tutto a ufficiali – prima i *demosioi* di villaggio, poi il centurione – per prevenire eventuali azioni legali nei suoi confronti da parte delle autorità o forse anche da parte di altre persone che avevano in uso la macchina¹⁰⁶. Lo stesso carattere di denuncia destinata all'informazione sembra avere P.Lund IV 13 (2^a metà III^p) inviata a un *ex-beneficiarius* incaricato della *statio*¹⁰⁷ da parte di un amministratore di un *ducenarius* per un furto di grano e pane in un magazzino, in cui la chiusa del documento (r. 19 e ss.) è semplicemente ὄθεν] κατὰ τὸ ἀναγκασίον ἐπιδίδωμι αὐτὸ το[ύτο] φανερόν σοι ποι[ῶν]. Altre denunce di incendi (dolosi o accidentali) sono indirizzate a strateghi: non è da escludere che anche i casi suddetti potessero prevedere il contemporaneo o successivo coinvolgimento dello stratego come principale sovrintendente del distretto¹⁰⁸.

Mentre è naturale che a militari di basso rango posti con mansioni di semplice polizia a controllo del territorio rurale venissero riportati crimini (sia in forma orale che scritta, cfr. SB VI 9238 presentata a uno *stationarius* per riferire di una rapina a opera di sconosciuti) così come agli ufficiali di polizia dei villaggi, appare evidente che il centurione era un ufficiale di maggior grado che coordinava l'attività di polizia¹⁰⁹, regolarmente posto a controllare una consistente parte del territorio, con numerose competenze e con una notevole autonomia decisionale, ma che probabilmente doveva continuamente coordinare la sua attività con gli strateghi e altri funzionari. È naturale che ci si rivolga direttamente al centurione quando si vuole che sia ordinata un'azione concreta quando sussiste la flagranza di reato e i nomi dei

ἀναγκασίως ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια σημαίνων τὸ γεγονός. Il tipo di avvenimento, il ruolo istituzionale del presentatore e la formulazione fanno pensare quindi a un atto dovuto.

¹⁰⁶ Cfr. Mitteis (1895), p. 570, n. 1. Frammento di quella che pare un'analogia denuncia, ma assai più tarda (449^p), è P.Med. I 45 al *riparius*.

¹⁰⁷ Cfr. Keenan in *BASP* 52 (2015), pp. 289-292.

¹⁰⁸ Cfr. *supra*, p. 694 per l'elenco delle petizioni per incendi dolosi.

¹⁰⁹ Cfr. Nelis-Clément (2000), p. 220, che fa notare come sia significativo che il latino non offra alcun termine specifico suscettibile di esprimere il concetto stesso di polizia, o i relativi compiti: la terminologia è presa dall'esercito. Sul problema terminologico cfr. *supra*, p. 9 n. 37.

colpevoli sono noti. Si può confrontare il lacunoso P.Sijp. 15, dov'è possibile leggere ἐπ' αὐ[το]φώ[ρ]ω κατέλα[βα?] poco prima che il papiro si interrompa, e soprattutto P.Oslo II 21 = SB IV 7374, del 71^p: la petizione si segnala per essere stata presentata lo stesso giorno del furto, che il redattore precisa essere stato compiuto ἐπ' αὐτοφώρῳ¹¹⁰. La velocità di consegna della denuncia è naturale conseguenza del fatto che i ladri sono stati colti sul fatto, e un'altra conseguenza è che si chieda al centurione un aiuto sollecito mentre la situazione è ancora 'calda'. Anche nell'episodio narrato con dovizia di particolari in P.Oxy. XIX 2234 (del 31^p, dall'Ossirinchite) sussiste la flagranza del reato, e vengono indicati per nome e patronimico tutti i responsabili ai quali si addebita la sfrontata minaccia della violenza e che dovevano costituire una combriccola di piantagrane ben noti alle autorità di polizia della zona. Ma una volta che i centurioni e gli altri militari intervenivano nei contenziosi, in che cosa si concretizzava la loro azione? Qual era la loro autonomia e quali i loro limiti?

A parte il ruolo di *iudices pedanei* che occasionalmente poteva essere assegnato da superiori autorità giudiziarie a militari¹¹¹ come ad altro tipo di personale, diversi studiosi sulla base della documentazione delle petizioni hanno ritenuto che ai centurioni di distretto potesse venire attribuito più o meno frequentemente il ruolo di 'giudici'. Così dichiarava MacMullen¹¹², e poi Campbell¹¹³, il quale afferma che «centurions could usurp *de facto* jurisdiction [...] to administer a kind of rough justice for which they had inadequate legal authority». D. Hobson parla di «judicial authority»¹¹⁴ del centurione, cercando impropriamente di trovare conferma di questa nozione in alcuni passi di Mitteis¹¹⁵, Meyer¹¹⁶ e altri studiosi¹¹⁷. S. Daris nel suo articolo del 2008, *Il*

¹¹⁰ Per la formula ἐπ' αὐτοφώρῳ v. *supra*, p. 474.

¹¹¹ Cfr. Palme (2008), pp. 282-289; cfr. Anagnostou-Canas (1991), p. 197 (dove si discute di assegnazione di giudizi per delega). Nel suo elenco di verbali di procedimenti Kelly (2011) registra P.Tebt. II 488 descr. e P.Giss. I 111 descr. come procedimenti dove compaiono militari come 'giudici', ma senza la specificazione ch'essi sono delegati – come invece risulta chiaramente in P.Mich. III 159 dove un centurione è sicuramente delegato; per questo documento cfr. Palme (2008), p. 283 e s. –. P.Tebt. II 488 descr. e P.Giss. I 111 descr. sono assai frammentari e descritti superficialmente dai loro editori, ed è per adesso ipotetica la ricostruzione del ruolo svolto dagli ufficiali ivi nominati, e ancor di più se essi lo svolgessero con o senza una delega temporanea.

¹¹² MacMullen (1963), p. 55.

¹¹³ Campbell (1984), p. 433.

¹¹⁴ Hobson (1993), p. 202.

¹¹⁵ Mitteis (1912), pp. 28-30: mentre Mitteis descrive il ruolo giudiziario di organi amministrativi superiori, a proposito del centurione e di altri ufficiali di minor grado mette in risalto proprio la limitatezza di simili funzioni; cfr. a p. 30: «c) Auch die Niederen Organe der Polizeigewalt (Gensdarmen) in den κώμαι wie ἑκατοντάρχαι, δεκαδάρχαι, ἐπιστάται τῶν φυλακτικῶν werden öfter um Abhilfe gegen geschehenes Unrecht angerufen; natürlich hat auch ihr Einschreiten nur provisorischen Charakter». Da confrontare sono precedenti osservazioni di Mitteis (1895), pp. 567-571;

soldato-giudice: una postilla, nel titolo e nel testo del contributo parla più volte di ‘soldato-giudice’ per tenere distinti i soldati di basso grado distaccati in *stationes* sul territorio da quei tipi di ufficiali superiori (centurioni, decurioni, *beneficiarii* che siano) che ricevono petizioni¹¹⁸. Nel complesso di quel suo articolo Daris non mette in luce le competenze propriamente ‘giudiziarie’ degli ufficiali militari, limitandosi piuttosto a cercare di chiarire alcuni aspetti preliminari riguardanti l’indirizzamento e la consegna delle petizioni. Ma il termine utilizzato lascia intendere che anche per Daris possa essere questo il ruolo finale dei militari nei procedimenti.

Abbiamo testimonianze di vari decreti e disposizioni di epoca bizantina – in particolare dalla 2^a metà del IV^p in poi – che, in sistemi amministrativi ormai assai mutati, dichiarano l’incompetenza di militari in materia di aggiudicazione di cause tra civili¹¹⁹. Questi pronunciamenti delle autorità sembrano presupporre l’intento di mettere ordine in una situazione confusa dove non erano chiari i limiti giurisdizionali o di reprimere comportamenti già considerati abusivi. Rimanendo in dubbio se nei secoli precedenti esistessero analoghe esplicite prescrizioni e se la prassi o le norme fossero identiche, dobbiamo chiederci se i documenti papiracei e in particolare le petizioni ci testimonino l’esercizio di un’autorità giudiziale dei centurioni, abusiva o regolare che fosse. Proprio sul tentativo di appurare la reale capacità di pronunciare giudizi

MacMullen (1963), p. 53 n. 9, riferendosi al contributo di Mitteis del 1895 afferma «Mitteis cannot be right in saying that complaints to a centurion must deal only with civil actions», ma non mi è chiaro a quale passo di Mitteis si riferisca MacMullen esattamente, né quale opinione intenda riassumere: Mitteis in quelle pagine mette semmai in rilievo che ai centurioni vengono richiesti diversi interventi di polizia, che hanno a che fare con vicende e contenziosi che possono essere sia di natura ‘penale’ che ‘civile’ (secondo le categorie moderne).

¹¹⁶ Meyer (1920), p. 281: Meyer non si sofferma a chiarire il ruolo specifico dei centurioni e non approfondisce l’argomento, limitandosi ad accennare alla distinzione tra due tipi principali di petizioni, associando nel discorso tutti i funzionari che possono essere coinvolti.

¹¹⁷ Né Lesquier (1918) né Davies (1973), da Hobson citati, mettono in luce tali competenze giudiziarie, ma piuttosto competenze di polizia. In particolare Lesquier (1918), p. 236 evidenzia che i militari distaccati sul territorio sono a disposizione per ordini di strateghi ed epistrateghi.

¹¹⁸ Cfr. Daris (2008) p. 185: ritengo importante questa distinzione, ma la denominazione ‘soldato-giudice’ è inappropriata e può ingenerare equivoci sul tipo di attività da loro svolta, protraendo il dibattito sulle competenze ‘giudiziarie’ di ufficiali militari, che prende il via anche da problemi terminologici.

¹¹⁹ Cfr. P.Oxy. VIII 1101, decreto prefettizio databile agli anni 367-370^p sulla limitazione della capacità giurisdizionale dei *praepositi* militari, da confrontare con *Cod.Theod.* 12.1.128 (392^p), *Militaribus viris nihil sit commune cum curiis...*; *Cod.Theod.* 1.21.1 (393^p), ... *Numquam omnino negotiis privatorum vel tuitio militis vel exsecutio tribuatur*; *Cod.Theod.* 2.1.9 (397^p), *Si quis neglectis iudicibus ordinariis sine coelesti oraculo causam civilem ad militare iudicium crediderit deferendam, praeter poenas ante promulgatas intelligat...* Questi testi sembrano escludere anche la possibilità di nomina di militari come giudici delegati. Sul possesso di competenza giurisdizionale di ufficiali militari in cause penali e civili nelle quali sono coinvolti militari – possibilità già testimoniata da Giovenale XVI, 13-19 – cfr. *Cod.Theod.* 2.1.2 (355^p), *Cod.Iust.* 3.13.6 (413^p).

(«formal or informal») e sulla mancanza di consenso delle opinioni espresse negli ultimi cento anni su questo punto si impernia l'estesa disamina di Peachin¹²⁰. Prendendo in considerazione le opinioni espresse precedentemente sull'argomento e cercando di valutarle alla luce di quanto effettivamente si può leggere nei documenti antichi, Peachin ha analizzato una selezione di petizioni che riteneva più significative di altre¹²¹ e provenienti da varie zone della provincia, oltre ad alcune fonti extra-papiracee ed extra-egiziane: valuta difficile trovare, nelle petizioni e in fonti extra-papiracee, dati netti e incontrovertibili su quale esatta funzione svolgessero centurioni e altre cariche militari nel dirimere contenziosi di civili, ma alla fine¹²² egli sembra propendere per considerarli come arbitri informali, le cui decisioni non avevano valore legale¹²³, dalla popolazione chiamati in causa di volta in volta quasi a forza nel contesto di un sistema giudiziario al quale gli abitanti delle zone rurali avevano difficoltà ad accedere¹²⁴. Nell'articolo pubblicato nel 1999 (ma concepito successivamente rispetto all'altro articolo pubblicato solo nel 2007) conclude: «we have absolutely no evidence for organization, training, or regularized discipline of soldiers exercising any kind of jurisdiction¹²⁵ in the wake of a petition, in spite of the fact that soldiers must with some frequency have undertaken such informal adjudication» (mia è la sottolineatura).

Preliminarmente va precisato e chiarito a quale concetto di 'potere giudi-

¹²⁰ Peachin (2007): il lavoro risale alla fine degli anni '90, ma per disguidi editoriali il volume cui l'articolo era destinato, *Papyri in Memory of P.J. Sijpesteijn*, è stato pubblicato solo una decina di anni dopo.

¹²¹ I criteri adottati nel procedere a questa selezione sono da lui accennati a p. 85 del suo articolo, all'inizio della nota 23, ma non mi sembrano molto chiari e coerenti: esclude documenti dove egli non 'sospetta' che i petenti si aspettassero un intervento di tipo giudiziario dai centurioni; ma la possibilità di individuare tali nozioni dal linguaggio vago, allusivo e conciso dei *petita* (cfr. *ibidem* p. 91 e *passim*) è a ben vedere la principale questione posta da lui al vaglio, questione che dalle conclusioni del suo articolo sembra debba essere considerata comunque problematica e non definitivamente risolvibile.

¹²² Peachin (2007), pp. 95-97. Peachin finisce col riconfermare in buona parte quel quadro descritto da Campbell (1984), pp. 431-435, rispetto al quale dichiarava (p. 83, nota 15) di voler rimanere più cauto.

¹²³ Peachin (2007), p. 95: «I think we would do best to assume that some centurions sometimes, both in Egypt and elsewhere, were persuaded by petitioners, or took it upon themselves, to sit as judge». Peachin esplicitamente prende come riferimento le conclusioni di D. Hobson (1993), ritenendole addirittura «crucial» (p. 95) per tirare le somme alla fine del suo articolo. Sulla mancanza di sostegni fattuali di buona parte delle argomentazioni della Hobson cfr. *infra*, pp. 1240-1289.

¹²⁴ Peachin (2007), p. 97 «imperial Romans preferred to administrate as little as possible [...] As for the accessibility of the law to those at the bottom of the social pyramid, or out in the provincial countryside, this too could just as well be left to chance».

¹²⁵ Il termine 'jurisdiction' come l'italiano 'giurisdizione' è potenzialmente ambiguo, in quanto può indicare in senso ristretto 'l'attività di attuazione della norma giuridica', e in senso lato può essere sinonimo di 'competenza' sia giuridica che amministrativa. In questo caso Peachin usa probabilmente il termine in senso ristretto.

ziario' ci si debba riferire: nel mondo antico, e in particolare nel mondo romano, potevano esserci ufficiali e funzionari di vario grado che per reprimere comportamenti illeciti avevano la possibilità di compiere accertamenti ed emanare disposizioni provvisorie di ordine pubblico (restrittive, preventive), senza che ciò includa quel che noi propriamente definiamo autorità 'giudiziarica' o, in senso più ristretto, 'giudiziale' (vale a dire quella pertinente a giudici, corti, processi e all'emissione di un giudizio), e senza comunque che tale attività abbia un carattere 'informale', ufficioso, o addirittura abusivo¹²⁶. Di fronte alla documentazione è d'altronde compito degli studiosi cercare di appurare in quali forme e in quale misura eventualmente un potere anche *sanzionatorio* venisse esteso alle molteplici cariche civili e militari sul territorio imperiale, e quale autonomia avessero nella gestione dell'ordine pubblico (dalla repressione del crimine alla 'gestione' di liti tra privati). Attenendoci a un'attività descrittiva, non possiamo non aspettarci che si verificassero anche abusi nell'esercizio dell'autorità¹²⁷. Ma se troviamo un fenomeno attestato a lungo e con continuità, come le petizioni agli ufficiali militari, prima di inquadralo come un abuso di autorità prolungato per decenni o secoli dobbiamo verificare che non rappresenti in realtà qualcos'altro e abbia altra origine, tenendo presente che gli abusi compiuti dal personale militare potevano essere puniti severamente dai superiori e dalle autorità che realmente detenevano il potere giudiziario¹²⁸.

Considerando che, come appare anche dalla panoramica di Peachin, in nessun documento dell'epoca del principato c'è l'esplicito riferimento a 'sentenze' o giudizi emessi da centurioni o altri militari in contenziosi di civili¹²⁹, non bisogna pensare che gli ufficiali volenti o nolenti fossero indotti a esercitare un'abusiva autorità giudiziaria, per quanto impropriamente alcuni studiosi abbiano parlato di loro come 'giudici' e per quanto lo stesso Peachin ri-

¹²⁶ MacMullen (1963), p. 50 introducendo l'esposizione delle funzioni civili in cui si vede impiegato il personale militare, comincia parlando di «the least surprising of such abuses, soldiers serving as policemen». MacMullen vuole evidenziare che questo sistema non è sorprendente, ma ritengo che sia improprio e fuorviante definire *abuse* una pratica che si estese a tutto l'impero continuativamente, per diversi secoli, con caratteristiche omogenee e che mostrano la regolarità di una prassi consolidata.

¹²⁷ Sugli abusi dei militari cfr. Le Roux (2011), pp. 233-237.

¹²⁸ Senza che manchino le proteste, le denunce e i provvedimenti delle autorità contro abusi ed eccessi di questi e altri ufficiali: cfr. SB XVI 12949, verbale di processo nel quale un decurione è messo severamente sotto accusa per aver torturato un uomo senza le dovute autorizzazioni (nel corso di indagini).

¹²⁹ Cfr. Peachin (2007), p. 91: «we have not a single piece of papyrological evidence that reveals a centurion actually giving judgement». Ma questa osservazione è in contraddizione con le conclusioni delle pp. 96-97.

tenga che «soldiers presumably sometimes adjudicated»¹³⁰. La prospettiva di una ‘usurpazione’ di ruoli fu sostenuta da MacMullen¹³¹, il quale descriveva un’evoluzione negativa dell’impiego di militari a partire da funzioni di polizia (per compiere arresti), passando alle nomine come *iudices dati* fino all’usurpazione di «full judicial powers». Nella documentazione del principato non è affatto osservabile una progressione di questo tipo (MacMullen è influenzato anche dalla sua erronea valutazione di un aumento di frequenza delle petizioni a militari a partire dall’epoca severiana¹³²), e, in particolare, non conosciamo alcuna vicenda dove un militare posto a capo delle funzioni di polizia distrettuale abbia assunto il ruolo di vero giudice senza una specifica nomina ed emanando sentenze dal valore definitivo. L’unica notizia di un militare che nel contesto di un contenzioso tra civili pare aver dato un ‘ordine’ a una delle parti in causa è in P.Cair.Isid. 63 (post 20.11.297^P, Karanis) ai rr. 18-20: si tratta del già menzionato *beneficiarius* “incaricato della *dekadarchia*”. La postulante, presentando una nuova petizione a un altro *beneficiarius*, racconta di essersi rivolta due volte al predecessore riguardo alla sottrazione dell’eredità paterna da parte di suo zio. In base al racconto l’ufficiale ἐκέλευσεν αὐτὸν (l. αὐτὸν) ἀ[πο]δοῦναι ἄπερ ἐν κόλφοις (l. κόλποις) ἔχει. E quest’ordine’ viene puntualmente disatteso: ἀλλ’ οὐκ [ἀπέδοτο]. La nuova petizione viene presentata perché la postulante è ora stata aggredita da moglie e figlie dello zio, in presenza di ufficiali di villaggio; ma non ci rimane la domanda conclusiva del documento. La natura dell’ordine cui si fa riferimento non va sopravvalutata: in P.Cair.Isid. 64 (ca. 298^P) quella stessa petente, in questo caso insieme alla sorella, nel contesto dello stesso contenzioso ereditario presenta una petizione allo stratego, raccontando di essersi già rivolta a un πρωτοστάτης del villaggio e che il funzionario ἐκέ[λ]ευσεν αὐτὸν ἅπαντα ... πα[ρ]ασχέιν. Anche quest’altro ‘ordine’ viene tranquillamente ignorato dallo zio della petente, ed è il motivo per cui viene presentata la petizione allo stratego. A meno di non voler attribuire un potere ‘giudiziale’ anche al rappresentante di villaggio – ciò che aprirebbe ulteriori discussioni –, è abbastanza chiaro che in entrambi i casi si tratta di ‘ammonimenti’ del tutto informali ai quali era data poca considerazione, perfino dalle stesse donne che presentarono queste petizioni. Infatti le stesse postulanti già il 5 settembre 297^P per il contenzioso ereditario ‘parallelo’ che avevano contro la matrigna presentarono P.Cair.Isid. 62, petizione al *beneficiarius* nella quale non si chiede in alcun modo di esprimere un giudizio,

¹³⁰ Peachin (2007), p. 96; Merola (2012b) ha sostenuto le conclusioni di Peachin, in particolare riguardo alle aspettative dei postulanti.

¹³¹ MacMullen (1963), p. 55.

¹³² MacMullen (1963), p. 53 e nota 11. Sulla frequenza delle petizioni a militari nei vari periodi cfr. più avanti, p. 1192 e ss.

bensi di obbligare (ἐπαναγκασθῆναι) la controparte a presentare dichiarazioni scritte in preparazione di un procedimento presso l'*epanorthotes* (*corrector*), quindi per un vero processo tenuto da un'alta autorità¹³³. Questa petizione dà un'idea più precisa del modo in cui il *beneficiarius* veniva interpellato, e con quali aspettative.

MacMullen intravedeva attribuzioni di potere giudiziario nelle richieste di PSI VII 807 (280P) e P.Gen. I (2^e éd.) 16 (207P). Per quanto riguarda PSI VII 807, egli riteneva che un *beneficiarius* «could hardly release a man from custody, as he is asked to do, unless he were judge as well as jailer»: in realtà la detenzione ritenuta illegittima era stata imposta da *dekaprotoi*, funzionari che supervisionavano la fiscalità con competenza su singole toparchie, piccole circoscrizioni amministrative, e quindi al *beneficiarius* era richiesto di intervenire con un'azione concreta su un provvedimento provvisorio preso da funzionari minori e non da autorità che in quel momento fossero investite di un potere 'giudiziario'¹³⁴ – il provvedimento dei *dekaprotoi* quindi poteva essere stato abusivo –. Per P.Gen. I (2^e éd.) 16 MacMullen commentava che «the style of the address to the centurion» (κελεῦσαι αὐτοῦς ἀχθῆναι ἐπὶ σὲ λόγον ἀποδώσοντας περὶ τούτου) «suggests that he has been assigned to more than an arrest». Lo stesso Peachin¹³⁵ non ritiene questo tipo di richiesta una chiara prova che ci fosse l'aspettativa che il militare «would settle the matter». Infatti letteralmente queste e altre simili formulazioni non esprimono in alcun modo che tutto il procedimento e la risoluzione della disputa dovesse concludersi presso il centurione, ma solo che l'ufficiale doveva ordinare la convocazione degli accusati perché fornissero spiegazioni.

Nelle petizioni ai militari nelle quali precise persone vengono identificate come responsabili di furti, violenze, appropriazioni e palesi violazioni si ri-

¹³³ Su questa richiesta cfr. *supra*, p. 876. Merola (2012b), pp. 117-118, menziona P.Cair.Isid. 63, concludendo che «il beneficiario ha sicuramente valutato il caso e preso una decisione», ma esprimendo cautela sul potere coercitivo del *beneficiarius*. Tuttavia il confronto con gli altri due documenti dello stesso archivio (Merola cita P.Cair.Isid. 62, a p. 116-117, ma senza evidenziare la connessione tra i due testi) deve portare a ridimensionare i dettagli del racconto di P.Cair.Isid. 63, sia per il tipo di petizioni che si diceva mandate al *beneficiarius*, sia per quale fosse stata la concreta reazione dell'ufficiale.

¹³⁴ Questi funzionari non sono equiparabili ai *decemprimi* (*curiales*) attestati nel mondo romano dall'epoca repubblicana, nonostante che la parola greca fosse impiegata anche come possibile traduce di *decemprimus*. Sul problema e in generale sui *dekaprotoi* in Egitto cfr. Turner (1936). Anche Merola (2012b), p. 115 e n. 116 menzionando PSI VII 807 parla di ordini indirizzati da *beneficiarii* «ai magistrati dei villaggi»: la definizione può essere fuorviante (in particolare sulle reali competenze) sia per i *dekaprotoi* sia per i comarchi di P.Oxy. I 65. Cfr. P.Oxy. I 62 (metà III^e), lettera nella quale un centurione scrive che per gestire un carico di grano ha inviato uno *stationarius* e, in aggiunta, alcuni *dekaprotoi*.

¹³⁵ Peachin (2007), p. 90.

chiede generalmente la convocazione di accusati (probabilmente spesso da attuare con mezzi coercitivi, ma non è sicuro: ἀξιῶ ἀχθεῖναι αὐτὸν ἐπὶ σέ) e a volte esplicitamente la convocazione di entrambe le parti in causa¹³⁶ perché venissero ascoltate le rispettive ragioni e i dettagli dei fatti, tutto spesso finalizzato a “ottenere giustizia”¹³⁷ o a “essere aiutati”. In almeno cinque casi tra il 178^p e il 211^p¹³⁸ e in un altro più tardo di incerta integrazione¹³⁹, la formula impiegata è ἀχθῆναι ἐπὶ σέ λόγον ἀποδώσοντας (oppure λόγον δώσοντας); a metà del II^p in una petizione al decurione¹⁴⁰ la formula è ἀ[χ]θῆναι αὐτοὺς λόγ[ο]ν ὑπεζομένους¹⁴¹, dove cambia il verbo ma il senso è il medesimo, ben attestato negli autori letterari, di “rendere conto”¹⁴². Identica espressione si trova in BGU III 778 (195^p, Arsinoite) di cui il destinatario è sconosciuto (ne rimane solo il *petitum*), e simili espressioni, ma con contesto più dettagliato e riferito alla convocazione presso alti ufficiali, si trovano in P.Flor. I 58 all’epistratego e in P.Flor. I 91, con destinatario incerto ma che potrebbe essere rivolta all’epistratego. Quelle sicuramente rivolte a militari sono tutte da Soknopaiou Nesos, e si potrebbe pensare a un uso redazionale locale, senza rapporto con la situazione contingente e l’indirizzo della petizione, ma dalla stessa località nello stesso periodo sono BGU I 45 (203^p) e SB I 4284 (207^p), petizioni allo stratego per violenza, nelle quali le formulazioni della richiesta sono nettamente diverse e più dettagliate. Soprattutto significativa è SB I 4284 che riguarda la medesima questione di P.Gen. I (2^e éd.) 16 al centurione, contenente il *petitum* in questione, e che è un esempio di petizioni mandate contemporaneamente a stratego e centurione per attivare due parti complementari dello stesso proce-

¹³⁶ SB XIV 11904, ca. 184^p, Tebtynis, al centurione (violenze e abusi di ufficiali); P.Amh. II 78, 184^p, Soknopaiou Nesos, al centurione (βία, contesa ereditaria).

¹³⁷ Cfr. il lacunoso PSI XIII 1356, di argomento incerto, non citato da Peachin: l’espressione τῆς σῆς δικαιοκρισίας a inizio racconto fa appello, se giusta l’integrazione, al ‘senso di giustizia’ dell’ufficiale; si tratta di un preambolo di valore retorico che rimanda alla virtù dell’equità, che in altri preamboli e in altre frasi elogiative è espressa con ἐπεικεία (sulla quale cfr. *supra*, p. 981 e nota). Cfr. *supra*, p. 315, gli *exordia* di P.Mich. VI 426 all’epistratego e BGU II 522 al centurione. Per δικαιοκρισία cfr. *DGE s.v.*, «juicio recto, ponderado, sentido de la justicia formando parte de elogios formularios». Sijpesteijn (1995), p. 205 dava un elenco di testi che contengono la parola δικαιοκρισία e commenta «the word is not restricted to petitions to a special official».

¹³⁸ A centurioni: P.Gen. I (2^e éd.) 3, 178-179^p, Soknopaiou Nesos (furto e violenza); SB III 6952, 195^p, prov. ignota (furto); P.Gen. I (2^e éd.) 16, 207^p, Soknopaiou Nesos (disputa su terra, intimidazione); BGU I 98, 211^p, Soknopaiou Nesos (tutela fraudolenta). Al decurione: SPP XXII 54, 210^p, Soknopaiou Nesos (violenza).

¹³⁹ Il caso di PSI III 222, ca. 292^p, Herakleopolis (rifiuto pagamento tasse su caccia, violenza) è frutto di integrazione (ἀχθῆναι [δῶσοντας λόγο]ν).

¹⁴⁰ P.Grenf. I 47, 148^p, Soknopaiou Nesos (furto).

¹⁴¹ P.Grenf. I 47, 16-19 ... ἀ[χ]θῆναι αὐτοὺς λόγ[ο]ν ὑπεζομένους ὧν οὐ δεόντως διεπράξαντο.

¹⁴² Cfr. Dem., *In Aphobum* 48: ... ἔτι δὲ παρὰ τὸν λόγον ὃν αὐτὸς ἀπέδωκε τοσαῦτα κλέπτοντα ...

dimento¹⁴³: e anche in questo caso il redattore per stendere la petizione al centurione ha adoperato la formula che domanda che nel procedimento la fase preliminare debba consistere nella convocazione forzata degli accusati presso l'ufficiale perché "diano spiegazioni"; in sostanza per un vero e proprio interrogatorio con cui il centurione espleta le funzioni di polizia e di supporto all'attività giudiziaria, mentre la richiesta allo stratego è più dettagliata e articolata.

Per la persona che aveva ricevuto attentati alla propria sicurezza o ai propri beni la denuncia al militare a capo della polizia può essere vista come un passo preliminare per tutelare la propria incolumità o la propria condizione economica, facendo intervenire un ufficiale in grado di dare rapidi comandi al personale sul territorio, per scongiurare il peggioramento della situazione e se possibile aiutare le vittime di furti a recuperare il maltolto: in BGU II 454 (193^p), il furto di sementi è compiuto da ignoti, e si chiede esplicitamente una ricerca τὴν δέ[ουσων] ἐξέτασιν γενέσθαι δι[τῶν] δέον ἐστίν, col fine dichiarato di potersi riprendere la refurtiva, καὶ συνχωρ[η]θῆναι ἡμᾶς βαστάζειν τὰ κλεφθέντα ἡμῶν. La fiducia sinteticamente espressa nel successo di questa iniziativa non significa che ciò fosse così agevole e che ci si aspettasse l'immediata fattibilità dell'operazione: il centurione non sarebbe certo andato sul posto di persona, e le constatazioni degli ufficiali incaricati dell'ispezione avrebbero eventualmente prodotto rapporti (scritti o orali) e portato a successivi esami della questione da parte del centurione solo se qualcosa fosse stato trovato. In SB III 6951 (195^p) il petente insieme a un ufficiale di villaggio ha già identificato il sospetto del furto di due maiali e ne chiede ora la convocazione presso il centurione; la finalità espressa è quella di recuperare la proprietà e inoltre, più genericamente, di ottenere "giustizia"/"tutela"¹⁴⁴, ἵνα δυνηθῶ τὰ ἴδια ἀπολαβεῖν καὶ ἐκδικίας τυχεῖν. Ma non significa che il recupero dei beni fosse automatico: al di là dei sospetti dichiarati nella denuncia, se l'ufficiale fosse riuscito ad accertare i fatti avrebbe certo preso seri provvedimenti, ma, anche s'egli avesse adottato delle misure restrittive, non ci viene detto quale autorità avrebbe espresso l'ultima parola sul destino del colpevole. Se dubbi fossero rimasti verso gli accusati, l'ufficiale avrebbe probabilmente mandato tutti a casa, e sarebbe stata responsabilità della vittima sostenere accuse presso magistrati senza prove concrete.

¹⁴³ Purtroppo di SB I 4284 non è pubblicata una riproduzione fotografica, e gli editori dei due documenti non hanno potuto fornire precise delucidazioni su un'eventuale somiglianza di scrittura tra i due papiri (cfr. edizione di SB I 4284, p. 196 n. 2, dove Barry nota che l'aspetto della scrittura del suo papiro potrebbe collimare con la descrizione della scrittura del P.Gen. data da J. Nicole). Su questa coppia di documenti cfr. *infra*.

¹⁴⁴ Su ἐκδικία cfr. *supra*, p. 577 e ss.

BGU I 36 (ca. 101/102^p, Soknopaiou Nesos) al centurione e P.Sijp. 16 (155^p, Narmuthis) al *beneficiarius* hanno in comune l'utilizzo della frase per chiedere l'arresto/convocazione degli accusati (di violenze e furto), con l'aggiunta della formula conclusiva πρὸς τὴν δέουσαν ἐπέξοδον. Queste richieste sono le stesse che vengono rivolte spesso allo stratego (e all'inizio del I^p anche all'*epistates phylakiton*) e, sebbene suggeriscano l'applicazione di provvedimenti 'punitivi' nei confronti degli accusati (più che giustificati dato il tipo di violazioni denunciate), il loro carattere assai stilizzato e retorico non chiarisce quale fosse la tempistica per la risoluzione del caso: su ἐπέξοδος cfr. *supra*, p. 576. Si deve ritenere che, una volta presi preliminari provvedimenti, l'ufficiale militare avrebbe poi rinviato l'esame del caso ad altri funzionari della gerarchia civile. Da confrontare sono le varie petizioni a militari che, come altre a diversi funzionari, esprimono la finalità di ἐκδικίας τυχεῖν¹⁴⁵: il termine ἐκδικία è potenzialmente ambiguo, ma sia che il redattore intendesse il senso di "vendetta"/"punizione" sia quello più generico (e più corroborato dai documenti¹⁴⁶) di "tutela" o "giustizia" o "rimedio legale"¹⁴⁷, l'inserimento di una tale formula non comportava necessariamente l'*aspettativa* che l'ufficiale (che poteva non essere stato il solo interpellato) emanasse una 'sentenza' sul caso o prendesse provvedimenti definitivamente risolutivi, nonostante che per Peachin¹⁴⁸ questo tipo di *petitum* «not entirely without ambiguity, seems reasonably enough to demonstrate that some petitioners expected soldiers to handle (with finality) their legal troubles». In P.Oxy. VIII 1121, 295^p, Ossirinco, al *beneficiarius* (furto di beni di una defunta) un redattore assai preparato specifica dettagliatamente che all'ufficiale è richiesto di obbligare gli accusati a dare garanzia di reperibilità per un giudizio davanti al prefetto, e che al prefetto la petente si appresta a chiedere ἐκδικίαν (rr. 21-22) – stessa procedura in P.Cair.Isid. 62, già citato –. Ma anche negli altri casi in cui i redattori si attengono a formulazioni molto più sintetiche che allusivamente richiamano il fine di un provvedimento in qualche modo sanzionatorio (ἐκδικία, ἐπέξοδος) o di poter recuperare i propri beni o genericamente di ottenere i propri diritti (τὸ δίκαιον), dobbiamo

¹⁴⁵ SB III 6952, 195^p, prov. scon. (furto), al centurione; SPP XXII 49, 200/201^p, Soknopaiou Nesos, al centurione (abusi di funzionari, per liturgia non dovuta); P.Sijp. 12 f, 222-235^p, Karanis, al centurione (furto di grano); SB IV 7464 = P.Graux I 4, 248^p, Arsinoite, al centurione; P.Heid. III 237, metà III^p, Theadelphia, al centurione (abbandono di tetto coniugale e furto); P.Tebt. II 304, 168^p, Tebtynis, al decurione (violenze). Altre due petizioni, BGU II 515 = W.Chr. 268, 193^p, Arsinoite, al centurione (abusi di ufficiali, violenze, furti) e BGU I 157, *post* 212^p, Karanis, al decurione (furto), esprimono la finalità generica (e quindi retorico-formulare) di τ[υ]χεῖν τ[ὸ]ν ἀπὸ σοῦ δικάσιον: denunciano fatti di particolare gravità dove l'identificazione delle responsabilità è abbastanza agevole.

¹⁴⁶ Cfr. *supra*, p. 577.

¹⁴⁷ Cfr. Kelly (2011) pp. 191-193; Mascellari (2014), pp. 243-248, e *supra*, p. 577, e ss.

¹⁴⁸ Peachin (2007), p. 91.

pensare che presupponessero la prosecuzione dei procedimenti presso le autorità civili dotate di potere giurisdizionale. È alla luce di queste considerazioni che dobbiamo valutare il ricorso a centurioni in BGU XV 2458 (dupl. = BGU I 4) e BGU I 98, pertinenti a contenziosi apparentemente più complessi che secondo Mitteis¹⁴⁹ non rientrano nella gestione di casi puramente criminali, e sui quali si sofferma Peachin¹⁵⁰ ritenendoli indizi di un abusivo esercizio di autorità giudiziaria in casi giuridicamente rilevanti. Prima di tutto bisogna notare che, anche se nella nostra prospettiva moderna quelle due situazioni si potrebbero formalisticamente far rientrare nell'ambito del contenzioso creditizio e del contenzioso ereditario, in entrambi i casi (piuttosto semplici, «Kleine Angelegenheiten» come notava Mitteis) agli avversari si imputa in modo ben preciso un comportamento truffaldino configurabile come 'appropriazione indebita' (nel linguaggio comune qualcuno potrebbe semplicemente dar loro del 'ladro'): in tutt'e due i casi la controparte è accusata di non voler restituire beni che erano stati affidati o prestati. In situazioni del genere, anche il capo della gendarmeria poteva prendere cognizione dei fatti e almeno *cercare* di verificare se gli accusati si erano effettivamente 'intascati' roba altrui. E comunque – e questo vale per i due suddetti casi come per le altre petizioni –, dobbiamo tenere a mente che una petizione a ufficiali locali (militari o amministrativi) di per sé rappresenta la richiesta di un preliminare esame del caso per raccogliere elementi e verificare i fatti – ciò che compete a qualsiasi ufficiale di polizia –, non costituisce la richiesta di una condanna penale o l'aggiudicazione finale di un contenzioso civile, a prescindere dal lessico utilizzato nelle formule retoriche standardizzate delle richieste. E l'indirizzamento di una petizione a un militare non vuol dire che gli venga attribuito o che egli stesso si attribuisca il potere delle vere autorità giudiziarie. Come bene evidenzia Nelis-Clément¹⁵¹, le domande ai militari in cui si fa riferimento alla finalità di una punizione degli accusati indicano solo la possibilità di intervento diretto di questi militari in questi affari, non che giudicheranno loro stessi le responsabilità esprimendo un'ultima parola sul caso: essi prima di tutto a livello pratico avranno provato a conciliare le due parti o a ristabilire l'ordine¹⁵². Avendo esaminato in vari contributi le molteplici funzioni del personale militare nell'amministrazione provinciale¹⁵³, B. Palme precisa¹⁵⁴

¹⁴⁹ Mitteis (1895), p. 571.

¹⁵⁰ Cfr. Peachin (2007), p. 83 n. 13 e p. 97, critico nei confronti di Mitteis che associava il coinvolgimento di centurioni solo a casi di modesta rilevanza giuridica (definiti *Kleine Angelegenheiten*)

¹⁵¹ Nelis-Clément (2000), p. 238.

¹⁵² Cfr. Le Roux (2011), p. 224.

¹⁵³ Cfr. anche Palme (2006).

¹⁵⁴ Palme (2008), pp. 292-294; Palme (2016), pp. 459-462, 475-476.

che non è dimostrabile anche un'*informale* amministrazione della giustizia nella *chora* da parte di centurioni e decurioni¹⁵⁵. Riguardo alle petizioni che paiono invocare un'autorità discrezionale del centurione, Palme ritiene che non possano essere considerate una prova di un'usurpazione delle funzioni giudiziali civili da parte dei militari¹⁵⁶. Tuttavia anche Palme giudica tali documenti e la loro impostazione redazionale sostanzialmente legati a un *desiderio* della popolazione di coinvolgere gli ufficiali militari attribuendogli un ruolo che spetterebbe ad altri effettivi rappresentanti della giurisdizione¹⁵⁷, anche se non ciò non significa che gli ufficiali siano mai andati oltre il loro ruolo di supporto ai procedimenti¹⁵⁸.

Un esempio del ruolo di coordinamento poliziesco degli ufficiali militari, che pure da alcuni studiosi è stato interpretato come qualcosa di più, è fornito alla fine del III^P da P.Mich. inv. 1960 = Blumell (2008) (291^P, Ossirinco), petizione al *beneficiarius*: la petente di Ossirinco racconta che suo marito Kyrillus da 45 giorni è scomparso dopo essere partito per l'Arsinoite con un barcaiole di nome Ischyryon, e che lei ora ha colto lo stesso barcaiole con addosso la veste di Kyrillus; e in conseguenza di ciò, ella avrebbe "consegnato" Ischyryon agli irenarchi (rr. 16-17 ὄν καὶ προσήνεγκα τοῖς ἀξιολοκοτάτοις εἰρηνάρχαις), i quali hanno chiuso Ischyryon in custodia presso il *logisterion* (rr. 18-19 καὶ κατέκλεισαν εἰς τὸ δημόσιον λογιστήριον). Nonostante la narrazione molto sintetica, è chiaro (cfr. *supra*, p. 642 e s.) che la donna venne supportata in queste azioni da altre persone e primariamente dagli stessi ufficiali di polizia cittadini, sebbene tutti questi dettagli fossero ritenuti superflui al momento della presente redazione. Questa *denuncia* era la necessaria regolarizzazione legale

¹⁵⁵ Palme (2008), part. p. 294 «Selbst eine informelle Rechtsprechung durch Zenturionen oder Dekurionen in der Chora ist nicht nachweisbar, auch wenn die Zivilbevölkerung eine solche bisweilen erwartete. Über ihre bekannte Funktion als Hilfsorgane der Justiz ging die Befugnis der Militärs in der Jurisdiktion selbst nur in ad hoc bestimmten Ausnahmefällen hinaus».

¹⁵⁶ I casi citati da Palme (2008) alla nota 52 a p. 292 (BGU I 4 e il duplicato BGU XV 2458, BGU II 454, SPP XXII 87, P.Cair.Isid. 63), di cui comunque ridimensiona la significatività ai fini dell'individuazione di una attività giurisdizionale, non sono sostanzialmente diversi dai casi citati alla nota 49, anche se a quelli Palme attribuisce solo il valore di richieste di provvedimenti preliminari per l'istruzione di giudizi presso altre autorità. Palme sottolinea che in realtà questi procedimenti, con la probabile creazione di rapporti scritti, alla fine si dovevano concludere con una stretta collaborazione di ufficiali militari, strateghi e altri funzionari, anche quando ciò non è reso in modo esplicito nel testo.

¹⁵⁷ In part. Palme (2008), p. 292, «[...] vielmehr führen sie vor Augen, daß in der Vorstellung der enchorischen Bevölkerung keine scharfe Abgrenzung zwischen der konfliktlösenden Tätigkeit der Zenturionen und einem gerichtlichen Streitverfahren vor tatsächlichen Jurisdiktionsträger bestand»; stesso punto di vista in Palme (2016), p. 475.

¹⁵⁸ Palme (2006), p. 320 precisava che se da un lato le petizioni possono sembrare un sintomo di fiducia nei confronti del personale militare, dall'altro la nomina di ufficiali agli uffici e le relative pratiche non dovevano certo essere sempre finalizzate a produrre rapporti di 'amicizia'.

probabilmente suggerita e richiesta dagli stessi irenarchi dopo gli avvenimenti che avevano portato all'identificazione di un uomo sospettato di essere coinvolto in un omicidio. All'intervento della polizia locale (in villaggi o città) spesso segue una richiesta alle autorità distrettuali, che hanno il ruolo di coordinamento e sono le sole che possono convalidare un arresto, ordinare il trasferimento degli accusati per i primi accertamenti o, in un secondo momento, il loro eventuale trasferimento presso più alte autorità. La domanda conclusiva del documento recita (rr. 19-23) ὅθεν ἀναγκαιῶς τῆ[ν] τῶν βιβλιδίων ἐπίδοσ[ι]ν ποιῶμαι [αὐ]τὸ τοῦτο μαρτυρομένη καὶ ἀξιόσθα τῆν δέουσα(ν) ἐκδικίαν γενέσθαι. È chiaro che a questo punto della vicenda nessuno si sarebbe aspettato un 'giudizio' o una 'sentenza', né un'immediata 'punizione' dell'accusato di un fatto grave soltanto sulla base dell'identificazione di un vestito: il *beneficiarius* era l'ufficiale di riferimento in quel momento a Ossirinco per prendere conoscenza della situazione, cominciare ulteriori indagini attraverso gli stessi irenarchi; e una volta acquisite maggiori informazioni e trovati eventuali indizi concreti su quello che era veramente successo egli avrebbe passato l'esame della questione e delle responsabilità all'autorità giudiziaria. Se si vuole dare un qualche valore alla locuzione τῆν δέουσα(ν) ἐκδικίαν inserita dal redattore come mero suggello formale, la 'giustizia' o una qualche concreta 'soddisfazione legale' sarebbero seguite in una prospettiva lunghissima di interventi che il *beneficiarius* "del prefetto d'Egitto" posto a Ossirinco non avrebbe certo gestito da solo, una volta chiarito che un grave fatto di sangue era addebitabile a una precisa persona¹⁵⁹. Che il redattore della petizione la chiudesse in questo modo, applicando per semplice adesione a uno stile 'protocollare' una formula riproposta dall'inizio del III^p in petizioni a funzionari di ogni livello¹⁶⁰, non significa che lui, con l'inserimento di una sola parola come ἐκδικία dal senso tanto vago, stesse cercando di spingere l'ufficiale a esercitare

¹⁵⁹ L'editore del papiro, Blumell, riteneva che la richiesta fosse per «dispatch swift justice» (introd., p. 187), e nella traduzione del documento (p. 189) rende τῆν δέουσα(ν) ἐκδικίαν con "punishment", nel commento precisando solo che simile richiesta si trova in P.Tebt. II 304, 20-21 (che è di circa 125 anni precedente) e citando le conclusioni di Peachin (P.Sijp. 15 p. 91). Similmente anche per Merola (2012b), p. 118 la postulante di P.Mich. inv. 1960 «chiede al beneficiario la punizione» e «il beneficiario viene interpellato non per svolgere attività di polizia, ma per valutare la questione, dal momento che al fermo dell'accusato ha provveduto già l'irenarca». Tuttavia gli irenarchi per un periodo transitorio in Egitto sono stati ufficiali di polizia che agivano come meri esecutori di ordini di più alte autorità distrettuali come lo stratego – cfr. Sängler (2005), part. pp. 147-148; Sängler (2011), part. pp. 246-247 –; non erano loro che dovevano 'decidere' come gestire una situazione del genere, che non poteva essere semplice. E, d'altra parte, la parola ἐκδικία posta come conclusione della petizione, col suo ampio campo semantico e non corrispondente a una definita procedura – cfr. Mascellari (2014), pp. 243-248 – non equivaleva comunque a un'attribuzione di competenze al destinatario della petizione.

¹⁶⁰ Mascellari (2014), pp. 243-248.

un potere che andasse al di là delle norme generali – delle quali sia gli irenarchi già interpellati sia il redattore dovevano avere una qualche esperienza, a causa della loro attività – né tantomeno che al momento della redazione la stessa postulante avesse espresso tale desiderio davanti allo scrivano e deciso lei stessa di mettere una parola al posto di un'altra. Anche ammettendo che sapesse leggere e scrivere, non era lei che quel giorno, dopo il precipitare degli eventi per un incontro fortuito, stava dando una sua personale interpretazione di come andava redatta una denuncia e di come dovessero concludersi le procedure di polizia che di fatto erano già iniziate e delle quali questo documento scritto costituiva un complemento procedurale. Su indicazione della stessa polizia di Ossirinco, già chiamata a intervenire, la donna stava formalizzando le accuse che avrebbero consentito di mantenere temporaneamente il sospettato in custodia, se l'ufficiale superiore lo riteneva opportuno in vista di eventuali provvedimenti giudiziari che a lui comunque non competevano e neanche venivano 'erroneamente' attribuiti dalla postulante o – meglio – da chi tra funzionari di polizia e impiegati la stava consigliando. D'altronde, quale provvedimento se non di polizia poteva in questa fase essere adottato, quando del marito della donna si poteva constatare solo l'assenza prolungata dalla città?

È infatti proprio il diretto riferimento a 'giudizi', 'aggiudicazioni' (formali o informali) in qualche modo realizzati da centurioni che manca nei testi a nostra disposizione, mentre ritengo che testimonianze di un'organizzazione generale che regolava le competenze di polizia dei militari siano invece da considerare le stesse petizioni agli ufficiali militari nel periodo del principato: più di una sessantina di documenti, i cui dati si possono confrontare e incrociare con numerosi altri testi che fanno diretto riferimento a loro precisi compiti e responsabilità nella complessa organizzazione della giustizia e in generale del controllo dell'ordine pubblico. Tutte queste testimonianze sono distribuite su un arco temporale di tre secoli, a volte con caratteristiche formulari comuni perfino in diverse province, all'interno di procedure riguardanti ambiti abbastanza circoscritti, in più di un caso mostrando la cooperazione dei militari con gli strateghi e altri funzionari civili. Questa relativa uniformità e pervasività del fenomeno suggerisce che gli individui che avevano problemi da risolvere, gli scribi, gli ufficiali di villaggio e gli ufficiali in genere che si informavano e interagivano tra di loro dovessero *generalmente* essere coscienti dei limiti giurisdizionali dei vari ufficiali e di quali fossero le procedure da adottare. Non ritengo che una pratica basata principalmente su una distorta percezione dei confini tra competenze amministrative e poliziesche da una parte e giudiziarie dall'altra possa riproporsi per secoli nelle stesse forme e con le

stesse modalità. Tuttavia E. Turner¹⁶¹ a proposito delle petizioni a militari affermava che sarebbe «otiose to ask whether a centurion had any civil jurisdiction, even of a police nature», in quanto a suo parere la vittima interpellava sulla base della fiducia che riponeva nei confronti di quella persona e del suo ruolo. In modo simile R.W. Davies sosteneva che in tali casi il postulante «felt that the Roman officer might be more effective»¹⁶². Queste affermazioni così ‘lapidarie’ non sono supportate da confronti sistematici che dimostrino quando i ricorsi ad altri ufficiali fossero caduti nel vuoto o non fossero stati abbastanza efficaci, e, all’inverso, quando, come e perché i vari postulanti avessero sviluppato una spiccata fiducia in determinate persone o istituzioni rispetto ad altre.

Pur avendo inizialmente affrontato la questione in modo più sistematico di Turner e Davies, anche Peachin, come altri studiosi¹⁶³ appare dare per scontato che le petizioni agli ufficiali militari fossero determinate direttamente dall’aspettativa dei petenti, sia che essa mirasse a un semplice intervento di polizia – almeno questo dovuto? – sia che essa fosse illegittimamente rivolta a ottenere un giudizio risolutivo in sostituzione di altri ricorsi più formali¹⁶⁴. E

¹⁶¹ Turner (1968), p. 146.

¹⁶² Davies (1973), p. 203 = Davies (1989), p. 178. Un’opinione simile è espressa in conclusione anche da Peachin (2007), p. 95. Davies cita a sostegno dell’affermazione solo SB III 6952: vi si racconta soltanto che il querelante ha già fatto una ricerca con un ufficiale di villaggio (che è stato quindi il suo primo punto di riferimento per chiedere aiuto), e che con lui ha trovato il probabile colpevole che però si rifiuta di acconsentire all’ispezione e di restituire il maltolto. Il successivo ricorso al centurione o ad autorità centrali del nomo è in realtà una prassi consueta quando le dispute non possono essere risolte immediatamente a livello locale, e quando si necessita di rinforzi. Senza contare che veri e propri arresti e conduzione in giudizio non venivano di solito effettuati su iniziativa della sola polizia di villaggio, ma dietro autorizzazione di ufficiali superiori, come centurione o stratego, che inviavano a ufficiali subalterni degli ordini di comparizione (cfr. P.Oxy. I 64, P.Oxy. I 65, e SB VI 9290, dove lo stesso centurione di SB XIV 12179 ordina a un qualche ufficiale di presentarsi presso di lui dopo che non ha adempiuto precedenti disposizioni), e che gli stessi ufficiali superiori erano puniti in caso di abusi di autorità. Quello di SB III 6952 non è in realtà un caso di precedente petizione caduta nel vuoto, ma un esempio di una normale procedura *in corso* e al suo inizio.

¹⁶³ Anche Alston (1995), p. 94 propone questa semplificazione: le petizioni rappresenterebbero quello che i paesani si aspettavano il centurione dovesse fare, non quello che le autorità avevano previsto che facesse. Merola (2012b), prendendo il contributo di Peachin come punto di partenza, e riproponendone il metodo e in buona parte le conclusioni, pone un’enfasi ancora più accentuata sull’aspettativa dei postulanti, mettendola al centro delle conclusioni del suo esame: a p. 135 «[...] sono le circostanze a fare di questi soldati un punto di riferimento per la popolazione, che di fatto riconosce loro un ruolo di giudici» e uguali conclusioni sono in Merola (2012a), p. 179, che presenta le stesse argomentazioni dello specifico capitolo in Merola (2012b), ma dando particolare enfasi al giudizio che Turner espresse senza aver proposto uno specifico studio sull’argomento.

¹⁶⁴ Cfr. Peachin (1999): «it is nevertheless reasonable to suppose that civilians, both in Egypt and elsewhere, did attempt, perhaps even with some frequency, to involve soldiers in the settlement of their disputes».

infatti nella sua analisi¹⁶⁵ dei *petita* egli cerca costantemente di identificare il «desire on the part of the petitioners». Ma il livello di standardizzazione delle richieste di petizioni da lui stesso elencate¹⁶⁶ mostra chiaramente che le espressioni di questi documenti si basano su consuetudini formulari ben consolidate, che non hanno un diretto legame con il desiderio del singolo postulante¹⁶⁷. Come già messo bene in rilievo da Schubert e Jornot nell'edizione di P.Gen. I (2^e éd.) 16, e come poi notato da altri studiosi, le petizioni ai militari – come tante altre – erano redatte e formulate in modo standardizzato da scribi professionisti. Nella maggior parte dei casi non sono scritte dagli stessi postulanti, e l'indirizzo e l'impostazione generale erano scelti da scrivani o consulenti legali (o entrambe queste categorie insieme) con un variabile livello di esperienza. Sicuramente potevano esserci isolate divergenze tra ciò che era lecito e non lecito chiedere – probabilmente senza che ciò pregiudicasse un corretto esito del procedimento –, ma il complesso delle testimonianze e la maggior parte delle richieste dovevano corrispondere a quanto previsto da norme e prassi. In un altro contributo¹⁶⁸ Peachin si è spinto a formulare conclusioni ancora più categoriche: il fatto che nelle province le richieste e querele fossero presentate a vari tipi di ufficiali è da lui presentato alla fine come indice di incertezza sulle regole o di vera e propria deregolamentazione¹⁶⁹. Il fatto che a volte noi ora non abbiamo la completa conoscenza di alcune antiche norme non significa che certe pratiche non avessero una regolamentazione: i militari non avevano completa autonomia nella sfera legale, ma ciò era probabilmente scritto nero su bianco e il loro ruolo era proprio disciplinato in questo modo. Fino a *prova* contraria, dobbiamo tenere in considerazione che la varietà di procedure che affiorano dalla frammentaria documentazione fossero indotte da disposizioni delle autorità di governo e da normative (non statiche ma in evoluzione!) che possiamo conoscere solo grazie ad approfonditi confronti dei documenti e acquisendone di nuovi; cioè attraverso le nostre ri-

¹⁶⁵ Peachin (2007), pp. 88-91.

¹⁶⁶ Peachin (2007), pp. 86-88.

¹⁶⁷ Lo stesso Peachin a p. 95 accenna a questo fattore delle consuetudini formulari degli scrivani, ma il paragrafo appare in contraddizione con il paragrafo seguente in cui descrive la situazione come se i militari fossero «maneuvered to adjudicate» con un aggiramento della «procedural propriety» da parte dei petenti; Peachin dunque lascia identiche le sue conclusioni finali. Merola (2012b), a p. 88 n. 26 citando Peachin lascia questo problema a margine del suo esame.

¹⁶⁸ Peachin (1999), part. p. 233-235. L'articolo è concepito successivamente al suo contributo dato alle stampe solo nel 2007 per disguidi editoriali.

¹⁶⁹ Peachin (1999), p. 233, «There is, in other words, no clearly discernable delineation of *who* was supposed to be doing what»; p. 234 «A coherent, centrally organized policy regarding the legal activity of Roman soldiers in the provinces – and in particular, I am thinking now of their having served to resolve peoples' disputes – simply did not exist».

cerche storiche. Quando le testimonianze a nostra disposizione sono incomplete e frammentarie, lo spiegare una questione complicata con una risposta del tipo 'non c'era nessuna regola' o 'era tutto fatto a caso' appare come una scorciatoia semplicistica, soprattutto quando in alcuni casi possiamo effettivamente osservare il livello di complessità dell'organizzazione amministrativa nelle province romane.

Ci si può chiedere perché quasi tutti gli studiosi che hanno commentato il fenomeno delle petizioni ai militari, anche prendendo in considerazione le notizie di denunce complementari presentate contemporaneamente agli strateghi, tendano a ricondurlo sempre a una scelta e una selezione dettata da calcoli individuali e fiducia personale nei confronti di una persona o di un ruolo, e non a una pratica regolata da precise indicazioni dell'amministrazione generale. Si constata che la maggior parte dei commentatori a proposito delle petizioni ai militari, e spesso a proposito della decisione di appellarsi alla giustizia in genere – con petizioni a strateghi e a più alti ufficiali – enfatizzano l'autonomia dei potenziali petenti, come se questi, dopo aver subito un torto, chiusi in casa propria meditassero solitari sul da farsi, decidessero quasi d'impulso di sporgere denuncia a questo o a quell'ufficiale, poi addirittura redigessero da soli il documento, e poi inviassero la petizione 'a mezzo posta'. Ma tutti, di tutti gli strati sociali, volenti o nolenti vivevano all'interno di un ambiente che interagiva in continuazione con l'amministrazione provinciale, il cui funzionamento prevedeva regolarmente l'obbligo per la popolazione (a tutti i livelli) di prestare servizio in vari ruoli. Quando un individuo riteneva di aver subito un'ingiustizia, erano le sue esperienze, le relazioni avute con l'amministrazione, le informazioni ricevute da compaesani e l'interazione immediata con ufficiali di vario grado che lo portavano a decidere di sporgere una denuncia, nella maggior parte dei casi comportandosi in base alle indicazioni fornitegli da qualcuno che sapeva quale era la 'prassi'. E la presentazione di una denuncia o una petizione richiedeva comunque la consegna presso un ufficio 'di ricezione', recandovisi di persona o attraverso una persona incaricata. A seconda delle diverse procedure la consegna poteva avvenire in alcuni casi anche nei villaggi, ma soprattutto nelle metropoli dei nomi, o ad Alessandria per i ricorsi più ad alto livello. A quel punto, sia che la petizione venisse redatta sul posto, sia che fosse prima stata commissionata a uno scriba del proprio villaggio, dobbiamo supporre che l'ufficio di uno stratego o di un centurione non ricevesse e archiviasse indiscriminatamente tutto ciò che gli veniva consegnato. E anche nei casi di privati dotati di particolare competenza linguistica, capaci di redigere da sé i documenti (cfr. nel II^p Ptolemaios figlio di Diodoros), la loro decisione di scrivere una petizione e le modalità di metterla in pratica erano a maggior ragione basate su esperienza delle regole

del sistema amministrativo.

Finché non si dimostri con certezza che la richiesta al centurione fosse frutto di una scelta 'personale' e addirittura improvvisata, bisogna domandarsi e cercare di chiarire quali condizioni oggettive potessero motivare il ricorso a una procedura differente da altre e a un funzionario con distinte competenze, anche quando su queste permangano alcuni dubbi. L'idea che ci si rivolgesse a una o più autorità che in un dato momento in un determinato luogo erano più conosciute o sembravano più influenti non è da scartare per principio; ma se chiunque in qualsiasi momento fosse stato libero di scegliere *soltanto* in base al criterio della fiducia si sarebbe andati facilmente incontro a un sovraccarico di lavoro in alcuni uffici e a un conseguente stallo amministrativo¹⁷⁰. Prima o poi i governanti dovevano certo avere ripartito le competenze dei diversi funzionari, attribuendogliele in modo da ottimizzare, per quanto possibile, l'espletamento delle procedure. In Egitto abbiamo testimonianza di un sistema che, nonostante numerosi difetti, evolvendosi andò avanti per molti secoli, e nessuna amministrazione antica o moderna per quanto inefficiente può a lungo basare il suo funzionamento sulla casualità e l'improvvisazione senza che qualcuno presto o tardi si decida a prendere qualche provvedimento, anche se magari questo risulta poi inefficace¹⁷¹.

Le conclusioni sulle caratteristiche del ruolo dei centurioni nell'amministrazione della giustizia concisamente riassunte da É. Jakob¹⁷² sono condivisibili: problemi dove fosse disturbata la pace sociale e dove non sussistevano problemi di ordine giuridico potevano richiedere solo l'intervento degli uffici locali; e da questi i petenti 'si aspettavano' veloci interventi di polizia o di pacificazione. Ritengo tuttavia che sia altresì da chiarire che il coinvolgimento di questi ufficiali in vari procedimenti dipendeva da una regolamentazione che

¹⁷⁰ A questo proposito Bryen (2013), p. 290 n. 15, ritiene che fosse l'influenza del singolo petente il fattore di maggiore importanza anche per ottenere che la petizione venisse presa in esame dal «correct official». Al di là della possibilità che questo si verificasse in singoli casi, è una spiegazione senza un concreto riscontro nel complesso delle testimonianze, avendo noi ben poche possibilità di appurare chi avesse o non avesse tale 'influenza'.

¹⁷¹ Cfr. la riflessione di Gagos - Sijpesteijn (1996), p. 83: «Administrative offices with so much "traffic" had to be systematic and organized and issued their decisions on a "mass production" basis». L'osservazione, nel testo riferita all'organizzazione dei criteri di redazione materiale dei documenti all'interno degli uffici degli strateghi, può a mio avviso ben adattarsi anche a un contesto più generale. Cfr. anche le osservazioni di Bastianini (1985), p. 203, a proposito di W.Chr. 52 = SB XVIII 13175, del 194^a, che offre un quasi 'paradossale' esempio di rigido rispetto della procedura all'interno degli uffici più importanti, alquanto stridente se confrontato con altri numerosi esempi di inefficienza e corruzione: un *basilikogrammateus* facente temporaneamente funzione di stratego scrive in veste di stratego una lettera ufficiale a se stesso come *basilikogrammateus*.

¹⁷² Jakob (2008), p. 300, in risposta all'intervento di Palme (2008).

prescriveva di rivolgere loro delle petizioni come passo imprescindibile per chiunque volesse rimanere nell'ambito delle legge: così per incendi dolosi, scomparsa di persone, reati contro le attività economiche in ambito rurale. È in effetti incontestabile il *diritto* e il *dovere* di intervento di questi militari in distacco nei confronti dei civili nel campo della polizia e del mantenimento dell'ordine¹⁷³. E i petenti non si aspettavano niente di più di quello che autorità a vario livello, impiegati, scrivani gli dicevano di aspettarsi.

Le petizioni complementari a stratego e centurione

Ho già ricordato il caso di P.Gen. I (2^e éd.) 16 e SB I 4284, due petizioni del 207^p, rispettivamente al centurione e allo stratego, presentate da un gruppo di coltivatori di Soknopaiou Nesos minacciati e ostacolati nel loro lavoro da un potente locale, a causa di una disputa sulla proprietà e sull'uso di un terreno. Se non ci fosse rimasta SB I 4284 saremmo a chiederci con quale tipo di azione avrebbe il centurione risolto un caso così complesso. Ma vediamo che, dopo aver descritto brevemente quella che da parte degli avversari è stata una sorta di aggressione, al centurione viene richiesta una preliminare convocazione con interrogatorio degli accusati¹⁷⁴, mentre col più complesso e articolato *petitum* rivolto allo stratego si domanda una trattazione del caso con un'udienza in contraddittorio tra le parti (ἀχθῆναι αὐτο[ὺς] ἐπὶ σ[ο]ῦ καὶ διακοῦσαι ἡμῶν πρὸς αὐτὸν...) e poi in modo più esplicito è auspicata una concreta risoluzione della materia legale¹⁷⁵: nella petizione allo stratego il racconto si sofferma di più sulla figura dell'avversario, sui rapporti di forza tra le due parti e sul timore che l'avversario riesca a provocare nei petenti, e la violazione nei loro confronti viene chiaramente definita 'βία'.

In altri due papiri dalla stessa Soknopaiou Nesos, ma di trent'anni prima, vediamo che nell'ambito di un contenzioso ereditario tra fratelli¹⁷⁶, due di loro indirizzano P.Gen. I (2^e éd.) 3 al centurione, e un altro fratello (anche a nome di due sorelle) presenta SB VI 8979 al *basilikos grammateus* reggente la strategia. Il fatto messo più in risalto nella petizione al centurione è un'effrazione

¹⁷³ Nelis-Clément (2000), p. 242.

¹⁷⁴ κελεῦσαι αὐτοὺς ἀχθῆναι ἐπὶ σὲ λόγον ἀποδώσοντα περὶ τοῦτου.

¹⁷⁵ Per il complesso della lunga richiesta di SB I 4284 cfr. *supra*, p. 861. Giustamente i curatori della seconda edizione del papiro di Ginevra giudicano semplicistica la spiegazione di Barry (editore di SB I 4284) che la decisione di ricorrere allo stratego fosse stata determinata dall'importanza della persona accusata, e che poi i petenti per ottenere un risultato più rapido abbiano comunque in un secondo momento deciso di rivolgersi al centurione con un documento che ha una redazione che sembrerebbe «témoigner des rapports plus fréquents».

¹⁷⁶ Cfr. (D. Hobson) Samuel (1980) per l'identificazione delle persone nominate nei due testi, che consente di ricondurre i due documenti alla medesima vicenda e allo stesso contenzioso. Nella seconda edizione del papiro di Ginevra, P.Gen. I (2^e éd.) 3, viene accolta e riconfermata tale ricostruzione.

seguita da atti di violenza. Sebbene il testo di SB VI 8979 al vice-stratego si interrompa in mezzo al racconto, è possibile intuire che la presentazione del contenzioso era condotta con più particolari, facendo riferimento prima alla morte della madre e poi del padre, cioè a due distinte fasi dei lasciti ereditari, e poi all'appropriazione indebita dei beni di famiglia da parte degli altri fratelli. La domanda di P.Gen. I (2^e éd.) 3 al centurione, ἀξιούμεν ἀχθῆναι [αὐτο]ῦς [ἐ]πὶ σ[ἐ] λόγον [δῶσο]ντας περὶ ὧ[v ἡμᾶ]ς οὔτως διεπράξα[ντο], è quasi identica a quella di P.Gen. I (2^e éd.) 16, del tipo già discusso anche più sopra, p. 1176. Viene dunque naturale chiedersi se i petenti di P.Gen. I (2^e éd.) 3 avessero presentato contemporaneamente una parallela petizione alla strategia, analoga a SB I 4284 che fa 'il paio' con P.Gen. I (2^e éd.) 16. Tra poco ritorneremo su questo punto, dopo aver presentato ulteriori confronti che coerentemente portano in questa direzione.

Uno degli esempi più significativi e più discussi (a partire da Mitteis¹⁷⁷) di petizioni su una medesima questione presentate parallelamente a stratego e centurione è quello di BGU I 321 (allo stratego) e BGU I 322 (al centurione), dell'inizio del III^e, entrambe redatte in due duplicati¹⁷⁸. Questi documenti forniscono lo spunto all'indagine di Whitehorne¹⁷⁹: riproponendo la ricostruzione di Jördens¹⁸⁰ di qualche anno prima, egli ritiene che il ritrovamento di due duplicati di petizione che rimasero sicuramente conservati dal postulante – sul *verso* di tutti questi duplicati ci sono conti riconducibili allo stesso petente Pakysis – implichi necessariamente che nessuna di queste petizioni era mai stata inoltrata alle autorità. E a chiare lettere Whitehorne ipotizza che lo scopo primario di tutta questa accurata operazione di redazione fosse mostrare le copie agli avversari per incutere loro timore e farli addivenire a più miti consigli¹⁸¹. Ma in realtà tutte le volte che troviamo esemplari di petizioni senza marche di ricezione e per i quali si può dedurre (per vari eventuali motivi) che rimasero conservati presso la residenza dei postulanti non dobbiamo automaticamente concludere che il ricorso non fosse stato presentato e che le copie fossero state realizzate solo come deterrente da 'sventolare' davanti alla controparte. Nonostante il costo dell'operazione, spesso gli scribi preparavano molte copie della stessa petizione, alcune delle quali servivano da prome-

¹⁷⁷ Mitteis (1895), p. 571; Mitteis (1910), p. 65.

¹⁷⁸ Il testo di BGU I 321 è conservato nei due duplicati P.Berol. inv. 6850 e 7081; il testo di BGU I 322 rappresenta un solo papiro, di cui il duplicato è stato pubblicato come SB I 6 e in seguito P.Louvre I 3.

¹⁷⁹ Whitehorne (2003), pp. 201-211.

¹⁸⁰ La ricostruzione concernente la redazione dei duplicati di BGU I 321 e BGU I 322 (= P.Louvre I 3) è analoga a quella già fornita da A. Jördens nella riedizione di P.Louvre I 3 del 1998 e concisamente riproposta in Jördens (2017), pp. 291-292 e Jördens (2019), p. 58.

¹⁸¹ Whitehorne (2003), p. 208.

moria per i petenti, mentre alcune cancellerie esigevano che più di una copia gli fosse consegnata fin dal primo momento, per le diverse esigenze di archiviazione e di disbrigo delle denunce. Ed è notevole proprio la quantità di petizioni a centurioni pervenuteci conservate in più duplicati: oltre a P.Louvre I 3 (= SB I 6), duplicato di BGU I 322, abbiamo BGU I 36 e BGU II 436, BGU XV 2458 duplicato di BGU I 4¹⁸², P.Prag. III 209, duplicato meno calligrafico di P.Amh. II 78, e SB IV 7464 (= P.Graux I 4), la cui edizione è basata sul testo di ben tre duplicati; e non mancano petizioni indirizzate ad altri funzionari e conservate in molteplici duplicati¹⁸³. Tutti questi esempi più che suggerire un vano spreco di carta e tempo appaiono essere il prodotto di operazioni di routine. A partire da una sovrabbondanza iniziale di duplicati, nel caso di BGU I 321 e BGU I 322 varie circostanze o esigenze potevano aver fatto rimanere due copie di ciascuna petizione in possesso del postulante, anche dopo l'effettiva presentazione della denuncia, e indipendentemente dal fatto che tutti i duplicati portano la sottoscrizione vergata dalla mano esperta di Pakusis: se si era dato la briga di 'firmare' velocemente due duplicati di ciascuna petizione, poteva averlo fatto anche su ulteriori duplicati effettivamente presentati. Ma che le petizioni fossero state presentate oppure no, non possiamo pensare che l'impegno nel far redigere tante copie dello stesso testo da indirizzare a più ufficiali non rispondesse almeno all'intento iniziale di sporgere denuncia seguendo una procedura ben definita. Whitehorne pare considerare poco rilevante che BGU I 321 e BGU I 322 abbiano venti righe di testo quasi identico ma differiscano sensibilmente nella parte della richiesta conclusiva¹⁸⁴. Vi si chiedono infatti in modo esplicito due cose distinte: al centurione

¹⁸² Citati anche da Whitehorne (2003), p. 209 n. 11. C.A. Nelson, editore di BGU XV 2458, pensa (p. 2) che per le esigenze di archiviazione fossero necessarie almeno tre copie: una per il centurione, una da conservare presso il petente, una che sarebbe stata consegnata alla controparte come notifica. Nel caso di contenziosi creditizi la consegna di notifiche alla controparte era demandata per lo più ad assistenti degli uffici degli strateghi, così come per le *παράγγελία*. Ma non ci sono notizie esplicite di notifiche consegnate nelle altre procedure. Potremmo ipotizzare, con beneficio di inventario, che in alcuni casi ci si aspettasse che la copia alla controparte venisse consegnata a cura del petente, il quale poi diverse volte si disinteressava di completare l'operazione conservando la copia presso di sé.

¹⁸³ Per altri esempi di sovrabbondanza di duplicati di petizioni che verosimilmente rimasero sempre conservati insieme cfr. anche CPR XV 8-9-10-11 (che rappresentano almeno tre duplicati della stessa petizione), SB XXII 15774 e P.Mich. VI 422 (cfr. Sijpesteijn nel commento all'edizione di SB XXII 15774, in ZPE 106 (1995), p. 207: «In my opinion at least one other copy of this petition, i.e. the version finally sent to the prefect, must have been in existence»); P.Mich. VI 423 e P.Mich. VI 424; P.Mich. VI 425 e il duplicato P.Mich. inv. 2926a; P.Euphr. 3 e P.Euphr. 4. Cfr. *supra*, p. 33 n. 24 per ulteriori esempi, e cfr. le considerazioni di Haensch (1994), pp. 494-498 sulla necessità di realizzare più copie della stessa petizione da presentare agli uffici, in aggiunta alle copie che venivano conservate dai petenti.

¹⁸⁴ Stessa approssimazione in Davies (1989), p. 177, dove parla di BGU I 321 e BGU I 322 come

un intervento pratico di polizia¹⁸⁵, e allo stratego di ordinare la registrazione della petizione¹⁸⁶. La significatività di queste due diverse formulazioni era invece messa ben in evidenza da Mitteis nel 1895¹⁸⁷. D. Hobson¹⁸⁸ da parte sua notava la differenza, ma nonostante ciò, due pagine dopo¹⁸⁹, concludeva asserendo che è la sfiducia nel successo del ricorso alla legge che induce i postulanti a rivolgersi a due differenti livelli del sistema¹⁹⁰. Dalle modalità di questo e altri casi di ‘doppie petizioni’ inviate a più funzionari siamo invece indotti a pensare, come suggeriva Mitteis e come più recentemente hanno riaffermato Schubert e Jornot¹⁹¹, che non è l’improbabilità del successo che induce il petente a mandare due denunce a due livelli amministrativi distinti, bensì la pratica consolidata¹⁹² di associare le richieste di interventi di polizia all’invio di altre petizioni all’autorità amministrativa, con procedure che non paiono essere frutto di improvvisazione ma, come metteva in rilievo MacMullen¹⁹³

fossero identici: «On the same day he sent an identical letter to the civilian *strategos*».

¹⁸⁵ ἀναγκαίως τὴν ἐπὶ σὲ καταφυγὴν ποιῶμαι καὶ ἄξι[ω] ἀχθῆναι τοὺς ἐγκαλουμένους Πανοῦφιν Στοτοήτεως καὶ Πακῶσιν Καννεῖτος πρὸς τὸ ἐκ τῆς σῆς ἐξουσίας δυνθῆναι με ἀντὶ πλείονων τῶν κλαπέτων τὰς σταθείσας μοι πυροῦ ἀρτάβας ἐπὶ ἀπολαβ[ε][]ν.

¹⁸⁶ ἀναγκαίως τὴν ἐπίδοσιν τῶν βιβλιδίων ποιῶμαι, ἅπερ ἄξιῳ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι εἰς τὸ μένειν μοι λόγον πρὸς τοὺς ἐγκαλουμένους Πανοῦφιν Στοτοήτεως καὶ Πακῶσιν Καννεῖτος.

¹⁸⁷ Mitteis (1895), p. 571 e n. 2.

¹⁸⁸ Hobson (1993), pp. 211-212.

¹⁸⁹ Hobson (1993), p. 214.

¹⁹⁰ In questa interpretazione ella viene seguita pedissequamente da Peachin (1999), p. 231, n. 26, il quale, oltre che a BGU I 321 e BGU I 322, attribuisce anche alle testimonianze di P.Harr. II 200 e P.Tebt. II 333 la stessa finalità di ottenere, senza reale aspettativa di avere successo, l’interessamento di almeno un ufficiale. Così Fuhrmann (2012), seppure generalmente attento a descrivere la pervasiva organizzazione delle province per il mantenimento dell’ordine pubblico, a p. 214 n. 49 esprime una sintesi fortemente influenzata dai contributi di Hobson e Peachin: «Petitioners sometimes besought multiple authorities in a scatter-shot fashion, hoping for success at some level» e prende come esempio proprio P.Harr. II 200. A. Jördens (P.Louvre I, a p. 2) dichiarò condivisibile l’opinione espressa dalla Hobson che BGU I 321 e BGU I 322 rappresentino «a desperate attempt to bring their plight to the attention of *anyone* who might resolve it», ma ammetteva che talvolta sulla base di alcuni esempi possono essere stabilite più precise motivazioni nella scelta del funzionario da adire; e la stessa Jördens in seguito si è espressa più criticamente sulle osservazioni di D. Hobson, cfr. *infra*, p. 1242.

¹⁹¹ Edizione di P.Gen. I (2^e éd.) 16, pp. 70-71.

¹⁹² Cfr. P.Stras. VI 566, petizione allo stratego dove si dichiara di presentare una denuncia anche all’*epistates phylakiton*, e v. più avanti le mie considerazioni sulla redazione di petizioni per notifiche a funzionari, p. 1237 e ss.

¹⁹³ MacMullen (1963), p. 53 e n. 10: a questo proposito cita anche BGU VII 1676, una lettera privata che parla del coinvolgimento di un centurione in una procedura giudiziaria, ma dove non è alcun esplicito riferimento a una ‘doppia petizione’. Il riferimento di MacMullen a «P.Karanis 425» nella nota 10 (così come nella nota 11 di p. 53) è da intendersi a P.Mich. VI 425, dove si chiede a un epistratego di ordinare a un centurione di inviare un accusato presso di lui; sul significato da dare alla conseguente *hypographe* dell’epistratego cfr. *supra*, p. 1058 n. 144. Il paragone proposto da MacMullen tra queste procedure e l’episodio narrato in Plinius, *Ep.* 10.74 non è stringente: non vi si parla di doppie petizioni, ma solo del coinvolgimento di più funzionari

riferendosi anche a documenti di epoca post-diocleziana e quindi a diversi tipi di ufficiali, sono risultato di una prassi secondo la quale si prende contatto contemporaneamente con un funzionario amministrativo e con un ufficiale 'esecutivo'¹⁹⁴. Un sintetico e cursorio commento di Peachin¹⁹⁵ citato da Whitehorne¹⁹⁶ e poi da Merola¹⁹⁷ fornirebbe una plausibile definizione della natura di BGU I 321 e BGU I 322: «two separate but complementary steps in a procedure that is moving towards a final solution of the matter». Ma le conclusioni di Peachin vanno poi, come detto, in altra direzione¹⁹⁸. Quanto viene aggiunto da Whitehorne dopo aver citato il passo di Peachin è in netto attrito col concetto di 'complementarità': mettendo in secondo piano la formulazione finale dei due documenti, li presenta come fossero equivalenti e come se la petizione al centurione fosse stata concepita per l'eventualità che la 'minacciata' petizione allo stratego non suscitasse abbastanza 'timore'¹⁹⁹. Così Kelly²⁰⁰ accetta sostanzialmente la ricostruzione di Whitehorne che le due petizioni non fos-

e ufficiali (tra i quali il governatore Plinio e "un soldato") nella vicenda di uno schiavo fuggitivo: MacMullen chiaramente trae il rimando all'epistola da Mitteis (1895), p. 570, dove però l'intento era di fornire paralleli per le generali funzioni di polizia dei militari, non per le 'doppie petizioni'.

¹⁹⁴ Merola (2012b) a p. 125 e n. 148 respinge l'interpretazione di Schubert e Jornot ma senza una coerente argomentazione. La stessa Merola sottolinea la simultaneità delle due petizioni: «La stretta connessione cronologica tra le due istanze [...] rende improbabile a mio avviso che la seconda petizione (quale che essa sia) sia stata inoltrata dopo che la prima non aveva sortito effetto». Ciò è in realtà uno degli elementi (tra tanti) che motivavano l'interpretazione di Schubert e Jornot, che corrisponde a quella già espressa da Mitteis. E Merola per sostenere l'ipotesi che la 'doppia petizione' sia solo un modo con cui 'le parti speravano di accrescere la possibilità di ottenere giustizia', a p. 125 non apporta altra argomentazione che il giudizio di Hobson (1993), p. 214. Come spiegherò anche più avanti in merito a ulteriori aspetti, le conclusioni di Deborah Hobson non sono realmente supportate dalla documentazione cui fa occasionale riferimento, né dai modelli antropologici da lei richiamati – in questo scrupolosamente confutata da Kelly (2011) –. Merola (2012b), p. 125 n. 148 parla addirittura di 'sovrapposizione' dei ruoli tra centurione e stratego – che si può sostenere soltanto selezionando singoli occasionali elementi.

¹⁹⁵ Peachin (2007), p. 90 n. 33; la nota di Peachin appare come un'aggiunta posteriore alla stesura complessiva dal suo articolo: nella nota 23 infatti poneva BGU I 321 e BGU I 322 tra le petizioni che «will not be discussed here», ma è costretto poi a citarle quando accenna al ruolo che i centurioni svolgevano in indagini preliminari di più complessi procedimenti. E il commento qui citato, sebbene ben formulato, è non del tutto coerente con le conclusioni complessive del suo contributo.

¹⁹⁶ Whitehorne (2003), p. 208; nel 2003 Whitehorne disponeva della copia dell'articolo non ancora pubblicato di M. Peachin.

¹⁹⁷ Merola (2012b), p. 120.

¹⁹⁸ Cfr. *supra*, p. 1184 e part. n. 169.

¹⁹⁹ Whitehorne (2003), p. 208: «[Pakysis] intended to frighten them into making good on their promise of restitution by making vague but impressive sounding threats about appealing to someone (the centurion) who had no civil authority but who by virtue of his rank and position had such immense power that he could make their lives a misery should he decide to take an unofficial interest in the matter». Giudico che sia una descrizione del tutto irrealistica.

²⁰⁰ Kelly (2011), p. 264 e s.

sero mai state presentate e che la loro redazione fosse finalizzata solo a intimorire gli avversari, e in modo più chiaro di Whitehorne arriva a definire questa petizione al centurione come 'superflua' dal punto di vista legale – nonostante ch'egli prenda atto della diversa formulazione delle richieste²⁰¹ – ma non chiarendo se questo punto di vista sia applicabile a tutte le petizioni ai militari.

Come ho anticipato in un precedente capitolo (*supra*, part. pp. 587-610), l'evoluzione formale delle domande rivolte agli strateghi successive agli anni 60 del II^p si può interpretare come conseguenza secondaria di una redistribuzione delle incombenze pratiche dei vari ufficiali e funzionari responsabili di polizia nei distretti, proprio perché trova nelle petizioni ai militari corrispondenze sia numeriche, sia contenutistiche. Dal punto di vista del contenuto, si osservano simmetrie e reciprocità per come le domande si differenziano, per le esplicite dichiarazioni che le petizioni vengono presentate a più funzionari, e per la stessa esistenza di coppie di petizioni 'complementari'.

Per quanto riguarda il dato numerico, MacMullen²⁰² dava come certo un incremento dell'uso di centurioni come destinatari di petizioni e in generale con funzioni di polizia in corrispondenza del regno di Settimio Severo. Questa osservazione, che sarebbe non di poco conto per interpretare la politica amministrativa e militare dei Severi, è in realtà basata su una valutazione dei dati che non ha nulla di matematico. Egli infatti isola cronologicamente le attestazioni in tre soli insiemi (p. 53): prima dei Severi, durante i Severi, dopo i Severi. Bagnall²⁰³ notava che i conti di MacMullen non corrispondevano alle attestazioni citate nello stesso suo elenco²⁰⁴, ma riconosce comunque significativa la distribuzione concentrata in alcuni periodi applicando la stessa distribuzione insiemistica di MacMullen: «10 before 192, 14 from 192 to 217, and 13 after 218»²⁰⁵. Questo metodo di presentare la frequenza delle attestazioni può ostacolare la loro corretta valutazione. Allo stato attuale le petizioni a ufficiali dell'esercito *precisamente databili* sono così distribuite:


²⁰¹ Kelly (2011), p. 264 «Moreover, although the wording of the requests differs somewhat in the two petitions, it is not evident that the petitioner or his scribe believed that the centurion could do something in relation to the case which the *stratēgos* could not. Writing a petition to the centurion was thus superfluous from a strict legal perspective». Sul significato di queste due petizioni e sulla formulazione della domanda al centurione cfr. anche *infra*, p. 1279 e s.

²⁰² Cfr. MacMullen (1963), p. 53 e p. 157.

²⁰³ Bagnall (1977), p. 68.

²⁰⁴ Oscillazioni sono dovute all'incerta di datazione di alcuni di questi documenti, ma l'elenco di MacMullen in nota a p. 53 comprende oltretutto diversi documenti che non sono 'petizioni', come ad esempio P.Oslo II 30, P.Grenf. II 62, BGU VII 1676.

²⁰⁵ Bagnall (1977), n. 19 p. 83.



Il gran numero di petizioni a militari in realtà non inizia 'di colpo' in corrispondenza del regno di Settimio Severo; l'incremento dei casi è osservabile all'epoca di Marco Aurelio, con una curva ascendente che parte dalla fine degli anni 60 del II^p e sale uniformemente fino al primo decennio del III^p, per poi cominciare a calare quando nel III^p cala anche l'insieme di tutte le attestazioni papiracee. Da queste osservazioni si devono escludere le molte petizioni a militari che per incertezze di datazione non si possono collocare in un circoscritto arco temporale (si noti, per esempio, che P.Mil.Vogl. II 73 al decurione è datata all'incirca tra il 128^p e il 163^p), e bisogna ribadire quindi che per un così ristretto numero di documenti le statistiche sono esposte a un ampio margine di errore dovuto alla casualità dei ritrovamenti. In particolare, le circostanze archeologiche del villaggio di Soknopaïou Nesos devono essere state importanti nel modellare l'insieme di attestazioni di petizioni a militari che ci troviamo ora davanti agli occhi. Ma questi dati hanno un maggiore carattere di singolarità se meglio contestualizzati: in generale il periodo da cui proviene la maggior mole di rimanenze papiracee di qualsiasi tipo va, in modo abbastanza uniforme, dall'inizio del II^p fino all'inizio del III^p. Considerando che petizioni a militari sono osservabili dalla prima metà del I^p (periodo povero di resti papiracei!) fino all'epoca diocleziana, il contrasto che appare più evidente è tra i pochi casi della prima metà del II^p e la grande massa generale di resti papiracei (e petizioni) di quella stessa epoca, provenienti tra l'altro in grandissima parte dall'Arsinoite, da dove provengono la maggior parte di petizioni a centurioni e altri militari. La sproporzione è tale che è difficile pensare che sia dovuta a casualità. Se accettiamo che non sia casuale dobbiamo presumere che sia accaduto qualcosa all'epoca di Traiano che abbia limitato l'uso dei militari con finalità amministrative o di polizia, e che *qualcosa* sia accaduto poi

un cinquantennio più tardi che abbia fatto tornare in auge una pratica già normale prima con simili caratteristiche, e che è poi continuata e si è consolidata nei decenni successivi. Per brevi considerazioni e ipotesi sui motivi dell'economizzazione del personale militare in alcuni periodi rimando alla fine di questo capitolo. Qui è importante notare che più elementi suggeriscono che dopo la metà del II^p, e in particolare dagli anni 60, le autorità di governo ad alto livello (imperiale, provinciale?) scelsero di ridistribuire non tanto le competenze, quanto le *mansioni* di funzionari e ufficiali distrettuali nella gestione di querele e denunce e quindi più in generale dell'ordine pubblico: cercarono di ottimizzare il sistema, con una precisa articolazione delle funzioni e in particolare alleggerendo parzialmente il carico amministrativo degli strateghi (senza ridimensionarne il ruolo centrale nel distretto!), a costo di far duplicare i documenti che andavano presentati alle autorità.

In tante petizioni di epoche precedenti osserviamo che si poteva chiedere direttamente allo stratego di ordinare un intervento restrittivo o di repressione; invece con BGU I 321 gli viene inviata una notifica in cui si chiede solo la registrazione della denuncia, come se ciò fosse un passo necessario per far valere in futuro dei diritti in sede dibattimentale. Al centurione invece con BGU I 322 viene sollecitato un intervento esecutivo che aiutasse a risolvere una questione nella quale anche la presenza di testimoni – fra i quali l'*archepodos* del villaggio – rendeva indubbi i diritti del postulante e le responsabilità degli accusati. Per Peachin²⁰⁶ «It does not appear, however, that either the strategos or centurion is expected to adjudicate». Infatti più che un esempio dell'autorità giudiziale del centurione abbiamo in questo caso una dimostrazione che nella repressione di abusi l'ufficiale rivestiva un ruolo complementare col quale però non si esaurivano le possibili implicazioni 'giudiziarie' e 'penali' del singolo episodio, soprattutto in presenza di dispute e controversie. Tuttavia riguardo a BGU I 321 e BGU I 322 Merola²⁰⁷ dichiara di non concordare con la conclusione di Peachin che «né dallo stratego né dal centurione il postulante si attendesse la soluzione giuridica del caso»; ella ritiene «evidente [...] che l'attore ha messo in moto contemporaneamente due diversi meccanismi per ottenere giustizia» e «credibile che per il postulante il centurione aveva tutto il potere per soddisfare la sua richiesta di recuperare quanto era stato rubato». Al di là che ciò rappresentasse un'aspettativa del postulante – giustificata oppure no? –, pare comunque abbastanza chiaro che per la studiosa il centurione sarebbe dovuto andare oltre le normali mansioni di polizia ed eventualmente assumere un ruolo di 'giudice' per poter rag-

²⁰⁶ Peachin (2007), p. 90 n. 33.

²⁰⁷ Merola (2012b), pp. 121-122.

giungere il risultato di far riavere al petente sette artabe di grano, quelle stesse sette artabe peraltro già promesse dagli accusati in seguito a un accordo raggiunto con la mediazione di funzionari di villaggio (cfr. BGU I 322, 17-20): la stessa studiosa infatti respinge nettamente a più riprese le conclusioni di Mitteis e di Schubert e Jornot sulle competenze prettamente poliziesche che emergerebbero dalle domande rivolte al centurione, e in particolare sulla ripartizione di competenze con lo stratego suggerita dai casi di BGU I 321 e BGU I 322 e altre doppie petizioni. Merola²⁰⁸ afferma che l'«ipotesi» di Mitteis²⁰⁹ che i due ufficiali fossero interpellati uno per la competenza amministrativa, l'altro per la competenza poliziesca²¹⁰ sarebbe «come si è già detto [...] superata dai documenti che sono stati rinvenuti dopo lo studio di Mitteis». Ciò è tutt'altro che condivisibile: la descrizione di Mitteis (non parlerei neanche di 'ipotesi') è ancora perfettamente valida per individuare le diverse competenze di stratego e centurione e così spiegare le 'doppie petizioni', e non è chiaro a quali nuove testimonianze 'contrarie' si riferisca Merola²¹¹. Quanto all'obbiettivo espresso nella conclusione della richiesta di BGU I 322, ai rr. 26-28, ἀντὶ πλείονων τῶν κλαπέτων τὰς σταθείσας μοι πυροῦ ἀρτάβας ἑπτὰ ἀπολαβε[ῖ]ν, più che un'attribuzione di particolari poteri giurisdizionali al centurione appare piuttosto, nella tattica redazionale di quella singola petizione, una dichiarazione di umiltà e moderazione nelle pretese. Mentre l'espressione concisa di un obbiettivo concreto o più o meno astratto in aggiunta al *petitum* 'immediato' è una costante stilistica in quasi tutte le petizioni, perfino quando la domanda è per una semplice registrazione, la ripetizione del riferimento alle sette artabe promesse (rr. 17-20, 26-28) non deve indurre a credere che nelle aspettative del denunciante il risarcimento non potesse essere già 'sollecitato' con un semplice intervento di gendarmeria (anche informale). E in questo caso proprio la conservazione della complementare petizione allo stratego (per l'aspetto più burocratico) ci conferma che nella procedura qui adottata la competenza del centurione era intesa come ben circoscritta, e dipendente dal controllo del vertice amministrativo del nomo.

²⁰⁸ Merola (2012b), pp. 124-125 n. 147.

²⁰⁹ Mitteis (1895), pp. 569-571, dove confronta i vari *petita* dei BGU rivolti a stratego e centurione, e in particolare BGU I 321 e BGU I 322.

²¹⁰ Mitteis (1895), p. 570 «[...] nur als Polizeibehörde in Betracht kommt»; p. 571 «[...] die andere an den Centurionen behufs Polizeiintervention».

²¹¹ Merola (2012b) in precedenza citava il punto di vista di Mitteis a p. 107, ma questa pretesa 'obsolescenza' delle osservazioni di Mitteis non era lì affatto dimostrata. Forse la studiosa si è confusa con un'altra ipotesi di Mitteis che negli anni successivi lo stesso Mitteis ritenne superata, cioè che le richieste di registrazione rivolte allo stratego implicassero una citazione degli accusati al *conventus*.

Già Mitteis²¹² accostava BGU I 321 e BGU I 322 a P.Tebt. II 333 e a P.Amh. II 125 *recto*. P.Amh. II 125, r. 16 e ss., di cui non conosciamo il destinatario, non permette un sicuro confronto con la procedura qui presa in esame perché fa riferimento alla consegna di una copia della petizione a un generico “soldato”²¹³. P.Tebt. II 333 del 216^p offre invece un confronto calzante. È una petizione al centurione con cui una donna denuncia la scomparsa del padre e del fratello, sospettandone la morte per mano di qualcuno: nella conclusione ci si riserva il diritto di procedere contro i colpevoli eventualmente scoperti (ἐπιδίδωμι αὐτὸ τοῦτο φανερόν σοι ποιούσα πρὸς τὸ ἐὰν ἦσάν τι παθόντες ἀνθρώπ[ι]νον μένειν [μ]οι τὸν λόγον [π]ρὸς τοῦ[ς] φανησο[μέ]νους αἰτίους), e segue poi una dichiarazione scritta da una 2^a mano in cui si precisa che contestualmente viene presentato un altro esemplare della denuncia allo stratego ai fini della registrazione²¹⁴: [τ]υγχάνω δ[ὲ] τ[ούτων] τὸ [ἴσον] ἐπιδοῦσα καὶ τῷ στρα[τηγῷ] [A]ῦρηλίω Ἰδιο[μ]άχῳ πρὸς τὸ ἐν καταχ[ωρ]ισμῷ γενέ[σ]θαι. Un ulteriore confronto ‘speculare’ si pone dunque tra P.Tebt. II 333 e P.Harr. II 200 (236^p), indirizzata allo stratego per un furto di pecore perpetrato da ignoti, dove si fa esplicito riferimento alla presentazione di esemplari (si noti il plurale) anche “al centurione e al decurione”, rr. 18-19 τούτων δὲ τὰ ἴ[σα] ἐπέδωκα (καὶ) τῷ ἀξιολογ[ω]τάτῳ (ἐκατοντάρχη) (καὶ) (δεκαδάρχη). A P.Tebt. II 333 e P.Harr. II 200 si deve quindi accostare P.Gen. I (2^e éd.) 17 (ca. 207^p), petizione che risulta indirizzata contemporaneamente a un centurione e a un decurione²¹⁵, con la quale una donna denuncia la sparizione del marito che era andato a caccia; la richiesta è lacunosa, ma ha una formulazione iniziale simile a P.Tebt. II 333, r. 16 e ss. διὸ ὑμ[ῖν] τοῦ[το] φαν[ερὸν] ποιού[μαι]...²¹⁶ Ai rr. 11-14 si precisa che la

²¹² Mitteis (1910), p. 65.

²¹³ καὶ [ἐ]πι τῷ παρόντι ἐπιδεδόκαμεν τῷ Ἰουλίῳ στρατιώτῃ τὸ ἴσον τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος. Per il confronto di una situazione simile offerto da P.Oxy. II 283 cfr. *infra*, p. 1251 e n. 47.

²¹⁴ Nelis-Clément (2000), p. 239, n. 111 cita erroneamente a questo proposito P.Tebt. II 334 invece che P.Tebt. II 333.

²¹⁵ Daris, (2008), p. 189, ritiene che il doppio indirizzamento ai due ufficiali sia frutto di un errato indirizzo iniziale al decurione e di una successiva correzione nell'ufficio ricevente, con l'aggiunta nel margine superiore dell'indirizzo al centurione. Tuttavia resta il fatto che l'indirizzo al decurione non è stato cancellato, e che inoltre una petizione allo stratego del 236^p, P.Harr. II 200, rr. 18-19, dichiara l'inoltro di una copia di petizione al centurione e al decurione; e anche per questo caso Daris ritiene che si tratti di un errore nella redazione. Ma P.Harr. II 200 e P.Gen. I (2^e éd.) 17 non possono che confermare reciprocamente la possibilità di indirizzare in certi casi una petizione sulla stessa questione a un centurione e a un decurione, intesi come autorità cooperanti nello stesso ufficio e preposti all'attività di polizia.

²¹⁶ Per una lista delle non molte denunce con questo tipo di formulazione che esprime la finalità di *regolare* denuncia che intende ‘rendere noto’ all'autorità un problema o una violazione, discostandosi dal carattere di ‘domanda’ che possono avere altre petizioni, cfr. *supra*, p. 538 e ss.: spicca il fatto che la metà dei casi – P.Gen. I (2^e éd.) 17, P.Oslo II 23, BGU I 275, P.Tebt. II 333, SB VI 9203, P.Lund IV 13, P.Flor. I 9 – sono petizioni a ufficiali militari; una (SB XII 11008, 196^p) è

ricerca del marito è stata compiuta con gli ufficiali di villaggio, e che “finora” non ha avuto risultati: ἀναζητούσ[ης δέ] μου αὐτὸν σὺν τοῖς τῆς [κώμης] δημοσίοις μέχρι τοῦ [vñv οὐ]δέπω εἶρ[ον]. E perciò la donna sospetta che il marito possa essere morto (r. 14 e ss.). Palme²¹⁷ osservando la somiglianza formale di P.Tebt. II 333 e P.Gen. I (2^e éd.) 17 correttamente giudica «daß man es mit Routineangelegenheit zu tun hat»²¹⁸. Questi due esempi bastano a farci intendere che la denuncia agli ufficiali militari incaricati per la sicurezza del nomo accompagnata da una denuncia allo stratego, come dichiara P.Tebt. II 333, doveva essere la normale procedura da applicare in questi casi di sparizione di persone, e le petenti non saranno state spinte ad adottarla in base alla minore o maggiore ‘fiducia’ che nutrivano in queste istituzioni, ma dal fatto che gli ufficiali locali ai quali si rivolsero²¹⁹ le avranno informate che quella era la prassi da seguire; e a seguito di ciò lo scriba o l’impiegato incaricato della redazione avrà applicato l’impostazione del documento che gli sembrava più consueta e adatta alla situazione. La presentazione di simili petizioni doveva essere indotta dall’applicazione di una prassi o di una precisa regolamentazione in proposito, e sia la prassi sia la sua effettiva adozione dovevano basarsi sulla considerazione che se una morte violenta era accaduta nel territorio del nomo e se un corpo privo di vita o i suoi resti potevano ancora essere trovati da qualche parte, allora le autorità che presiedevano al pattugliamento di questo territorio non potevano che essere le persone che più facilmente, impegnandosi o no, sarebbero venute a conoscenza di eventuali notizie e di un ritrovamento. Inoltre risulta difficile pensare che almeno dal punto di vista formale un fatto così grave non venisse comunicato a entrambe le più alte autorità che erano responsabili per la sicurezza e l’ordine pubblico del nomo, anche quando ciò non è esplicitato²²⁰. D’altronde la morte di una

ai *demosioi* di villaggio (ed è esplicitamente una denuncia ‘preventiva’); di P.Alex. inv. 633 ignoriamo il destinatario; le rimanenti sono rivolte a strateghi (o *basilikoi grammateis* come vice-strateghi).

²¹⁷ Palme (2006), p. 327.

²¹⁸ Cfr. le osservazioni di Schubert e Joriot nell’edizione di P.Gen. I (2^e éd.) 16, pp. 68-71. Davies (1989), pp. 180-181, in relazione con questi due documenti pone altre due petizioni che in realtà presentano situazioni non attinenti: in P.Grenf. I 47 la scomparsa di un affittuario è probabilmente considerata come volontaria, mentre in P.Tebt. II 334 una donna denuncia che il marito è andato via di casa appropriandosi dei beni di lei, ma non viene in alcun modo detto ch’egli sia ‘scomparso’ o si sia dato alla macchia.

²¹⁹ Che questo sia dichiarato, come in P.Gen. I (2^e éd.) 17, o non lo sia, non possiamo immaginare che una donna rimasta sola in un tale frangente non facesse presente il problema alle autorità del villaggio, o comunque che le autorità del villaggio non venissero a saperlo in breve tempo.

²²⁰ Gli stessi editori di P.Gen. I (2^e éd.) 17 ipotizzano (p. 77) che complemento della petizione dovesse essere un’altra allo stratego, sulla base del parallelo di P.Tebt. II 333. Si può comunque dubitare che lo scopo di P.Tebt. II 333 fosse il *medesimo* della petizione allo stratego presentata

persona 'attiva' e inserita nelle liste dei contribuenti andava prima o poi comunicata all'amministrazione del distretto. La formula conclusiva della richiesta di P.Tebt. II 333 (πρὸς τὸ ... μένειν μοι τὸν λόγον πρὸς τοὺς φανησομένους αἰτίους) ricalca le formule di altre petizioni rivolte sia a ufficiali militari che a strateghi per reati di vario tipo compiuti da sconosciuti: cfr. BGU II 651 (192P) al centurione; P.Oslo II 23 (212P) al centurione; BGU I 35 (222P) allo stratego; SB VI 9203 (222-235P) al centurione; P.Fouad I 29 (224P) allo stratego; P.Harr. II 200 (236P) allo stratego; P.Flor. I 9 (255P) al decurione; P.Cair.Isid. 65 al r. 7²²¹ (298/299P), allo stratego. Tutte provengono dall'Arsinoite, ma la cosa notevole è che buona parte di questi documenti dove si trova il riferimento ai φανησομένοι αἴτιοι²²² sono indirizzati a militari – di cui uno, BGU II 651, ha un riferimento (considerato anomalo dall'editore Wilcken) alla registrazione ἐν καταχωρισμῷ tipica delle richieste a strateghi – e ancor più notevole è che, come detto, in P.Harr. II 200 allo stratego si faccia esplicito riferimento alla presentazione di copie anche al centurione e al decurione²²³, così come in P.Tebt. II 333 al centurione si fa esplicito riferimento alla presentazione di una copia allo stratego per la registrazione. Ciò fa sospettare fortemente che anche le altre petizioni allo stratego con un simile richiamo comportassero tutte la presentazione di una copia al capo della gendarmeria, anche quando non è esplicitato dai redattori, e al contempo che tutte le petizioni a questi militari prevedessero la contemporanea denuncia allo stratego²²⁴. Negli occasionali

parallelamente sullo stesso fatto, come invece suggerisce Kelly (2017), p. 123: mentre la denuncia allo stratego avrà avuto un valore amministrativo per lasciare traccia negli archivi, in base alle regole, la finalità di P.Tebt. II 333 sarà stata informare il responsabile della rete di polizia del distretto (il centurione) perché mettesse in moto tutti i possibili controlli di polizia che egli riteneva opportuni. In entrambi i casi un'operazione 'informativa', certamente, ma nel caso della denuncia al centurione più mirata al coinvolgimento delle forze di polizia sul territorio distrettuale, con possibili risultati concreti (seppure non propriamente 'fortunati', qualora fossero stati rintracciati i corpi dei familiari morti).

²²¹ In P.Cair.Isid. 65 il riferimento ai φανησομένοι αἴτιοι è fatto ricapitolando quanto era richiesto in una precedente petizione.

²²² Per altri simili riferimenti a colpevoli che devono essere scoperti cfr. τοὺς φανέντας αἰτίους in PSI VIII 883 allo stratego e P.Fay. 107 a dest. inc. (Grenfell e Hunt ipotizzavano che potesse essere indirizzata a un militare, cfr. *supra*, p. 668 n. 34): entrambe da Theadelphia, quasi coeve, in PSI VIII 883 l'ufficiale che si chiede di incaricare della ricerca è *l'archepphodos*, nell'altra *l'epitrechon*. Cfr. poi P.Oxy. XII 1465, I^a, Ossirinchi, a dest. inc. (οἱ δὲ φανησομένοι αἴτιοι τῶ[σ]ι ὧν προσήκει...); BGU I 72, 191P, Karanis, allo stratego (rr. 13-16 δι[ὸ] ἀξιῶ τούτου τὸ ἴσον ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι πρὸς τὸν τὸν αἰτίον μοι φανησομένον); P.Tebt. II 330, 196-198P, Tebtynis, allo stratego (καὶ ἀξιῶ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι τάδε τὰ β[ι]βλίδια πρὸς τὸ φανέντος τινὸς αἰτ[ι]οῦ μένειν μοι τὸν λόγ[ο]ν).

²²³ Cfr. Melaerts (1991), p. 275 n. 45: «ceci fait apparaître en tous cas la collaboration entre les différents échelons de l'administration romaine».

²²⁴ Notevole è anche che BGU I 35 allo stratego riguardi la morte violenta di un animale come SB VI 9203 al centurione, e che P.Cair.Isid. 65 allo stratego denunci un incendio doloso come BGU II 651 e P.Oslo II 23 indirizzate a centurioni. Né in P.Cair.Isid. 65 (298/299P) né negli altri

espliciti riferimenti a documenti ‘paralleli’ in petizioni a strateghi o a centurioni i redattori in più casi adoperano il termine “esemplare” (τὸ ἴσον), ma in realtà negli esempi concreti che ci rimangono osserviamo che la formulazione della richiesta viene parzialmente diversificata per adattarla alla procedura che specificamente è demandata all’ufficio di quel funzionario. Questa consuetudine non ha probabilmente impedito che talvolta nella redazione dei documenti si sorvolasse frettolosamente su queste distinzioni di formulazione, o che si verificassero fenomeni di contaminazione²²⁵, portando a presentare dei ‘quasi-duplicati’ distinti solo nell’indirizzo: la richiesta di registrazione contenuta nel *petitum* al centurione in BGU II 651²²⁶ è probabilmente frutto di copiatura pedissequa di un esemplare contemporaneamente indirizzato allo stratego, con l’aggiunta dell’indirizzo al centurione da parte di altra mano²²⁷, oppure diversi esemplari furono frettolosamente preparati con un testo breve e tutti identici senza indirizzo, pensati per essere tutti

documenti che raccontano lo stesso episodio (petizioni al prefetto, P.Cair.Isid. 66, P.Cair.Isid. 67, e il rapporto di un assistente allo stratego, P.Cair.Isid. 124) viene fatta menzione alcuna del coinvolgimento di ufficiali militari (in questo periodo tardo quelli che eventualmente ricevono petizioni sono dei *beneficarii*), ma solo dell’ispezione e rapida indagine eseguite dall’assistente dello stratego, supportate dagli ufficiali di villaggio. Ciò collima col quadro ipotizzato anche più sopra (pp. 587-606): quando si presenta una denuncia al militare, la contemporanea petizione allo stratego domanda solo la registrazione; quando invece è necessario chiedere allo stratego di ordinare un’ispezione attraverso i suoi *hyperetai* e altre operazioni, diventa superfluo da una parte ‘riempire’ il *petitum* con la richiesta di registrazione, e dall’altra è superfluo chiedere agli ufficiali militari di intraprendere azioni che sono già state ordinate dallo stratego in qualità di vertice amministrativo del distretto.

²²⁵ Per la somiglianza e contaminazione di singoli elementi in questi *petita* rivolti a centurioni e strateghi, cfr. Mitteis (1910), pp. 64-66.

²²⁶ Ai rr. 6-10 ὅθεν ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια εἰς τὸ ἐν καταχωρισμῶ γενέσθαι(1) πρὸς(ς) τὸ μένειν μοι τὸν λόγον πρὸς τοὺς φανησομένους (corr. ex φανησ[θιμενον αι]) αἰτίους.

²²⁷ Sull’indirizzo di BGU II 651 cfr. *supra*, p. 287 e nota e p. 701 n. 35. L’indirizzo è scritto da un’altra mano rispetto al corpo della petizione, forse (così per l’editore Wilcken) la stessa mano del petente Sabinus che sottoscrive il documento in fondo. Mentre Wilcken riteneva (senza mezzi termini) ‘errato’ l’indirizzo della petizione, io non voglio proporre una ‘correzione’ della formulazione adottata dallo scriba: ritengo chiaro che all’interno di una procedura consueta che prevedeva la quotidiana presentazione di copie di petizioni ai due uffici del centurione e dello stratego i dettagli della formulazioni potevano facilmente confondersi, e, soprattutto, data la frequenza di simili procedimenti, l’esatta diversificazione delle impostazioni delle richieste non doveva essere fondamentale per l’accettazione e la registrazione del documento in ciascuno dei due uffici, che avrebbero comunque adottato le procedure che ritenevano dovute. In questo caso poi l’indirizzo è aggiunto da altra mano: forse allo scriba erano state commissionate più copie dello stesso testo, alle quali poi in un secondo momento sono stati aggiunti gli indirizzi in base alle indicazioni (forse fornite dagli stessi uffici) riguardo al numero di copie che andavano depositate presso ciascuna segreteria. Probabilmente un esemplare di questo stesso testo fu effettivamente consegnato al centurione, con l’aggiunta del relativo indirizzo, sorvolando sulla formulazione della richiesta conclusiva, adatta ai compiti della cancelleria dello stratego e non per il fine di un intervento esecutivo di polizia.

integrati successivamente dal petente Sabinus, che era pienamente alfabetizzato²²⁸. Lo stesso potrebbe essere accaduto anche per P.Tebt. II 334²²⁹ (di cui non rimane la richiesta finale), dove l'indirizzo fu aggiunto da una seconda mano, ma probabile è che in entrambi i casi ciò sia dovuto a un'incertezza sul nome dell'ufficiale nella fase iniziale della redazione.

Torniamo dunque alle già menzionate SB VI 8979 (179-181p), a un *basilikos grammateus* vice-stratego, e P.Gen. I (2^e éd.) 3 (178-179p), al centurione, presentate da fratelli che si rivolgono reciproche accuse: se si accogliesse l'interpretazione che la petizione allo stratego e la petizione al centurione fossero alternative tra loro equivalenti si profilerebbe addirittura una concorrenza giurisdizionale non solo nelle aspettative di sprovveduti postulanti, ma addirittura conclamata davanti agli occhi degli stessi vertici distrettuali, con familiari che si danno battaglia eleggendo a proprio 'difensore' il centurione da una parte e lo stratego dall'altra. Le due petizioni sono sì relative alla stessa *vicenda* vista da due punti di vista opposti, ma non è da dare per scontato che rappresentino anche due visioni opposte dei ricorsi legali e due opposte valutazioni su quale funzionario fosse meglio interpellare. Se inoltre si ipotizzasse che entrambe le parti potessero attendersi una 'decisione' o una 'risoluzione' del caso in proprio favore, e qualora ciò potesse effettivamente realizzarsi, in questa e altre situazioni si sarebbe andati continuamente incontro alla situazione di uno stratego che rovesciava la decisione di un centurione e viceversa. Sebbene ciascuna delle due parti presenti le azioni degli avversari come furti o perlomeno appropriazioni indebite, al limite del criminoso, non dobbiamo aspettarci che tale contenzioso, che prendeva origine da un complesso problema ereditario, potesse essere risolto 'd'imperio' da un funzionario di livello distrettuale. Ma entrambe le parti al momento stavano muovendo accuse di tipo 'penale' dipingendo le azioni degli avversari come 'banditesche' (furti e violenze anche fisiche). Come notato da Kelly (2011), p. 57, «there is perhaps not a formal factual contradiction between the two texts», e (p. 58) «it could be that neither side was being consciously 'dishonest'» [...] «but rather that each had a fundamentally different view of what had happened». Tutti stavano facendo un uso abbastanza disinvolto delle possibilità di ricorso offerte dal sistema giudiziario, e di fronte a una tale simmetria di punti di vista dei contendenti, non è necessario né opportuno ritenere che i contendenti si stessero comportando diversamente sul piano legale. Tenendo conto di tutti i confronti qui presentati e considerando la ripartizione di mansioni tra strateghi e centurioni che si può individuare almeno dagli anni 60 del II^p, una ipo-

²²⁸ Cfr. Claytor (2021a).

²²⁹ Cfr. *supra*, p. 1163 n. 82.

tesi non ‘forzata’ né ‘complicata’ è che entrambe le parti in questa fase del contenzioso (ma non necessariamente nello stesso preciso momento) avessero presentato una duplice petizione, una allo stratego e una al centurione, con domande diversificate in base a una regolare procedura, per mettere in moto da una parte gli accertamenti di polizia, dall’altra la pratica amministrativa per lasciare una traccia d’archivio della denuncia.

Nel complesso quindi gli ufficiali dell’esercito messi a capo del controllo dell’ordine pubblico dei distretti non possedevano né esercitavano abusivamente o informalmente un’autorità giudiziaria; i documenti mostrano invece che il loro dovere era espletare una pluralità di funzioni che oggi definiremmo di ‘polizia giudiziaria’²³⁰, cioè come *strumento* dell’autorità giudiziaria per mantenere la legalità e, in particolare, reprimere i reati: potevano ricevere denunce, convocare accusati, indagare sulle responsabilità di un problema, prendere provvedimenti coercitivi dove ci fossero le condizioni o la necessità; e non di meno, con un’autorità regolarmente conferitagli – non erano solo ufficiali a capo di guarnigioni di passaggio –, potevano intervenire in problemi di ordinaria amministrazione, constatando la flagranza di un reato o prendendo atto di avvenute sentenze di superiori (diventandone così strumenti esecutivi). Se le circostanze lo richiedevano, potevano decidere la procedura più adatta alla risoluzione di un caso o di una controversia, rinviando a un arbitrato (cfr. BGU VII 1676)²³¹ o all’esame di un vero giudice o comunque di un funzionario delegato ad amministrare giustizia. La regolarità di ciascuna di queste fasi e di tali eventualità si appoggiava su una richiesta di registrazione della denuncia presentata e formalmente indirizzata allo stratego – il principale responsabile dell’amministrazione dei distretti –, contemporanea e

²³⁰ Il termine è tecnico negli ordinamenti per esempio di Italia, Francia (*police judiciaire*) e altri paesi, sebbene le medesime *funzioni* prese singolarmente si possano riscontrare nel personale di polizia e amministrativo di altre tradizioni giuridiche.

²³¹ La sintesi dei fatti raccontati in BGU VII 1676 fornita in due occasioni da Peachin (1999 p. 231, n. 27, e 2007, p. 91) potrebbe non corrispondere a quanto effettivamente scritto nella lettera, che probabilmente non parla, come ricostruito dai primi editori, di un ‘fermo’ di Sarapodoros. In realtà Sarapodoros comunica a Phaneionis che, dopo essersi rivolto al centurione per un faccenda legale riguardante anche Phaneionis, dall’ufficiale è stato mandato, con l’intervento di un *machairophoros*, non “in custodia” (gli stessi editori notano che il termine *μεστρία* in questo senso non è mai attestato per persone) bensì a “un arbitrato”, come inteso da Hunt e Edgar nell’edizione dei *Selected Papyri I* (nr. 126); di *μεστραι* che ascoltano il caso si parla poi al rigo immediatamente successivo. E dato che nei primi rigi Sarapodoros si esprime al plurale sia per il ricorso al centurione sia per il rinvio alla *μεστρία* dobbiamo pensare che stia parlando di sé insieme agli “avversari” citati al r. 7 e ss., che addebitano la responsabilità del problema (per noi completamente ignoto) a Phaneionis. Per garanzie giurate probabilmente analoghe a quella che Sarapodoros dice di aver fornito per la comparazione di Phaneionis cfr. P.Grenf. II 62, dove alla fine si precisa *ἐγράφη ἐπακολουθοῦντος Ἡ[ρακλ]ίδου μαχαιροφόρου*, e P.Oslo II 30; cfr. *supra*, p. 1166 e n. 93, e *infra*, p. 1211 n. 262.

contestuale alla denuncia al centurione. Ciò doveva essere la consuetudine, anche se nella maggior parte dei casi non sono rimasti entrambi gli esemplari a testimoniare le due procedure parallele e contemporanee²³². La prassi doveva essere così scontata che in molti casi l'esecuzione della duplice redazione non viene dichiarata nei documenti, così come osserviamo in BGU I 321 e BGU I 322, nei quali non viene esplicitata la doppia redazione²³³: le precisazioni del tipo riscontrabili in P.Harr. II 200 e P.Tebt. II 333 potevano essere frutto di uno scrupolo di un redattore particolarmente attento o che aveva tempo e carta da 'sprecare'. Queste petizioni complementari nondimeno dovevano servire ad allertare e determinare l'interessamento dello stratego, vero responsabile amministrativo del nomo, e probabilmente indurre all'interazione tra i due ufficiali che pure con diverse mansioni e provenendo da diverse gerarchie lavoravano fianco a fianco tutti i giorni. Sono innumerevoli infatti i documenti che mostrano strateghi e centurioni strettamente cooperanti e appaiati in procedimenti giudiziari e in genere nel funzionamento della macchina amministrativa²³⁴: nel 15^o *l'idios logos* Seppius Rufus decise che lo stratego, il *basilikos grammateus* e il centurione Lucretius dovessero indagare sulle rivendicazioni di Satabous (che allo stesso centurione aveva mandato la petizione SB I 5238) riguardo alla terra contesa con Nestnephis, e che proprio al centurione Lucretius dovesse da Satabous essere consegnata la documenta-

²³² Cfr. Daris (2008), p. 190 su casi di contestualità della presentazione di denunce a stratego e centurione. A Daris preme ribadire la contemporaneità di tutta l'operazione e che questa avveniva nello stesso luogo; ma che si tratti di *esatta* contemporaneità o meno (cfr. *supra*, p. 1156 n. 60), è per me importante chiarire che l'invio di due duplicati ai due funzionari appare come una procedura ben definita dalle norme che erano in vigore.

²³³ Nell'ottica dell'interpretazione di Whitehorne (2003) questo sarebbe scontato, visto che li riteneva solo frutto di un 'ripensamento' o di una tattica intimidatoria nei confronti degli avversari.

²³⁴ Cfr. Alston (1995), p. 92, che a questo proposito cita anche P.Wisc. II 70; ma in questo documento non è chiaro un diretto rapporto amministrativo tra stratego e decurione: i contatti sono tra lo stratego e un superiore del decurione in questione. Cfr. P.Oxy. I 62 *verso*, comunicazione con cui a metà del III^o (BL IV 58) un "centurione" che sembra possieda anche la qualifica di ἐπίκτης [δημ(οσίου) σ]ίτου, quindi non specificamente incaricato della polizia distrettuale, chiede a un vice-stratego di agevolare l'invio di un carico di grano, e nel contempo di "inviargli" alcune persone legate a questa attività, "eredi del *dekaprotos* Apollonios". È possibile che queste persone semplicemente debbano collaborare con l'operazione, e non è da considerare un 'ordine di arresto' o 'trasferimento' di accusati: difatti non è stato preso in considerazione nelle liste di Bülow-Jacobsen (1986) e Gagos – Sijpesteijn (1996). Erroneamente, come se fosse sicuro che gli eredi del *dekaprotos* siano sottoposti a un'indagine o a un processo, P.Oxy. I 62 *verso* viene citato da Rostovtzeff (2003) p. 725, il quale parla proprio di 'arresto' (e ne fa un esempio di 'oppressione' della popolazione); e similmente per Fuhrmann (2012), p. 224 in questo caso «one centurion was investigating a grain-export fraud and dispatched a *stationarius* to fetch some individuals for questioning». Cfr. Palme (2006), p. 312, che correttamente menziona questo testo a proposito delle mansioni amministrative dei centurioni (e non di 'polizia'): infatti la finalità espressa nella lettera del centurione è (rr. 15-18) ἵνα δυνηθῶμεν ὅθεν ἐὰν δέω τὴν ἐμβολὴν ποιῆσαι διὰ τάχους.

zione in vista dell'udienza. Seppius Rufus inoltrò copia di questa decisione attraverso lettere tutte uguali rivolte direttamente ai tre ufficiali, diversificando solo l'indirizzo: rimangono una copia della lettera al *basilikos grammateus* Asklepiades (SB I 5239) e tre copie della lettera a Lucretius: SB X 10308²³⁵, P.Lond. II 276 a, SB I 5954 (= P.Lond. II 276 b)²³⁶. P.Oxy. IX 1185 *verso* attesta che a metà del III^p il prefetto T. Magnius Felix Crescentillianus scrisse a tutti gli strateghi dell'Eptanomia di ottemperare ad alcune incombenze fiscali e nel contempo per ricordargli (*verso*, rr. 23-30) che i centurioni che si trovavano ancora nei distretti (*ἐν τοῖς τόποις ὑμῶν*) si dovevano presentare velocemente ad Alessandria per celebrare una festività del culto imperiale, τὴν τοῦ βασιλέως ἑορτήν²³⁷. Constatiamo che gli strateghi sono il più diretto e veloce mezzo che il prefetto ha per comunicare con questi ufficiali, e quindi che il prefetto qui fa sicuramente riferimento a quei centurioni che erano assegnati ai distretti dell'Eptanomia per espletare funzioni amministrative e di polizia. Il tono imperativo del documento, che non parla di diffondere comunicazioni, lettere, annunci sul territorio, ci fa intendere che gli strateghi si trovavano ciascuno in immediato contatto con questi ufficiali militari, e ci porta a sospettare che ciascun centurione fosse direttamente messo 'a disposizione' del capo del distretto, e altresì che il centurione, pur facendo parte della gerarchia della legione, finché si trovava in distaccamento sul territorio per compiti amministrativi e di polizia doveva rispondere e rendere conto allo stratego²³⁸. Da P.Brem. 5 e P.Brem. 6, lettere in forma privata, vediamo che tra la fine del 117^p e il 119^p²³⁹ importanti personaggi, un certo Vaberius Mundus e l'epistratego Flavius Filoxenos, si preoccuparono di presentare e raccomandare allo stratego Apollonios il *beneficiarius* Ulpius Malchus²⁴⁰, che sembra fosse stato inviato nel distretto Apollonopolite per rivestire quello stesso ruolo di ausilio

²³⁵ Bureth (1979), che pure solitamente distingue bene e in modo restrittivo le petizioni da altri tipi di documenti, nella sezione dedicata al prescritto (p. 65, n. 61), segnala fra le petizioni al centurione anche SB X 10308 del 15^p, che non è certamente una petizione e che difatti non è neanche nel suo elenco generale: riguarda sì un procedimento attinente ad alcune petizioni, ma è una lettera dell'*idios logos* Seppius Rufus al centurione.

²³⁶ Cfr. Palme (2008), p. 281; Kelly (2011), p. 4.

²³⁷ Sul termine βασιλέως utilizzato in oriente per indicare il *princeps* cfr. Pfeiffer (2010), p. 219, dove però ricollega ai Severi questo documento che è invece da riferire al regno di Valeriano e Gallieno: cfr. Bastianini (1975), p. 314 e n. 1.

²³⁸ Cfr. Alston (1995), p. 93. Bureth (1979) nel capitolo su *l'adresse*, dove per lo più enumera i vari funzionari in ordine gerarchico, ha posizionato il paragrafo sul centurione prima di quello sullo stratego, poiché a suo parere il centurione «est l'objet de formules de politesses plus marquées que le stratège»; ma questa sua osservazione non è motivata dettagliatamente.

²³⁹ Durante la prefettura di Q. Rammius Martialis, dopo la morte di Traiano, e a rivolta giudaica già repressa.

²⁴⁰ Cfr. Nelis-Clément (2000), p. 230, pp. 241-242, p. 246.

all'amministrazione e al controllo del territorio già demandato ai centurioni distrettuali e agli altri *beneficarii* attestati successivamente²⁴¹. E in P.Brem. 5 Vaberius Mundus dichiara di aver già scritto a Ulpius Malchus di "mettersi con zelo a disposizione" di Apollonios²⁴².

Già in questo capitolo abbiamo citato P.Gen. I (2^e éd.) 74 (139-145^p), lettera privata che fa riferimento a pratiche giudiziarie, relative al 'processo di Dru-silla', svolte negli stessi giorni ad Arsinoe ἐπὶ τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ ἐπὶ τῷ στρατηγῷ, "presso il centurione e presso lo stratego" (r. 22). E una collaborazione nel controllo più propriamente poliziesco del territorio vediamo in P.Thmouis I 116 del 167/168^p, ai rr. 6-9, dove c'è esplicita menzione di un rapporto presentato al prefetto congiuntamente dallo stratego Horion e dal centurione Quadratus sul massacro di abitanti di un villaggio a opera dei *nikochites*: l'episodio si può ricollegare alla 'rivolta dei *Boukoloï*'²⁴³, e per Whitehorne²⁴⁴ il coinvolgimento di un centurione sarebbe in questo caso scontato nel contesto di un così vasto problema di ordine pubblico che richiese un impegno militare. Ma in realtà ciò che spicca è che il documento, un registro fiscale che dà conto dello spopolamento del territorio, fa riferimento a un resoconto stilato in cooperazione dai due alti ufficiali, e quindi che probabilmente il soldato in questione, chiamato per nome, è qui nelle vesti amministrative di 'centurione distrettuale' posto ad affiancare lo stratego nelle incombenze di polizia. Altro documento legato alla repressione del brigantaggio è SB XVI 12949, verbale di processo del III^p dove un decurione è messo sotto accusa davanti al prefetto per aver torturato un uomo incolpato, probabilmente ingiustamente, di banditismo: l'ufficiale, nel tentativo di dimostrare la correttezza del suo comportamento in risposta ai severi rimproveri del prefetto, fa riferimento (r. 7) a un esame del caso da parte di stratego e *basilikos grammateus*. Anche se la vicenda parte dall'attività svolta dal decurione nel fronteggiare il brigantaggio che imperversava su vasta scala nella zona, appare chiaro che per i singoli episodi egli interloquisce con i vertici amministrativi del noma in procedure di tipo giudiziario, e che in seguito ai suoi abusi nel contesto di un'indagine propriamente poliziesca viene poi sottopos-

²⁴¹ In ballo erano anche probabilmente i lavori di ricostruzione e riavvio delle attività successivi alla fine della rivolta del 115-117^p

²⁴² Nelis-Clément come esempio di collaborazione tra stratego e militari (centurioni, *beneficarii* ecc.) cita anche W.Chr. 41, III 9 (232^p), diario d'ufficio di uno stratego a Elefantina: ma il testo è molto frammentario e non permette di chiarire quale forma di collaborazione (nell'organizzazione di una celebrazione?) fosse messa in pratica tra gli ufficiali e se i militari nominati fossero quelli distaccati per esigenze amministrative oppure, come più probabile, nei ranghi di una coorte presente in quel momento sul luogo.

²⁴³ Cfr. P.Thmouis, introd. pp. 28-29.

²⁴⁴ Whitehorne (2004), p. 159. Cfr. Palme (2006), p. 326 e n. 126.

to a processo dalla massima autorità della provincia per aver ignorato le esistenti procedure poste a tutela degli individui.

Le petizioni parallele a stratego e ufficiali dell'esercito non sono le sole che mostrano le denunce a centurioni come complemento di petizioni o notifiche ad altre cariche, e quindi come parte di una procedura che conduce poi al giudizio di più alte autorità: con SB I 5235 Satabous – che nonostante il suo 'analfabetismo' (almeno in greco) era pratico di ricorsi giudiziari – denuncia al prefetto un assalto perpetrato da Nestnephis e compagni. Sullo stesso evento egli manda una petizione anche al centurione Lucrezio, SB I 5238, di cui non rimane la richiesta finale²⁴⁵. In SB I 5238 la sequenza del racconto è diversa rispetto a SB I 5235, e vi si spiega che l'atto di violenza è da intendersi come ritorsione per un'altra precedente denuncia presentata al vice-stratego, in seguito alla quale, a detta di Satabous, era stato ordinato a Nestnephis di restituire un mortaio appartenente a Satabous²⁴⁶. In un'altra località e ventitré anni dopo osserviamo P.Ryl. II 141, un altro episodio nel quale al centurione analogamente vengono segnalate violenze che scaturiscono da un precedente contenzioso legale, che ha già prodotto sentenze o disposizioni delle autorità, sicuramente conseguenti alla presentazione di una precedente petizione: Πετερμουῦθις denuncia di essere stato malmenato al termine di una discussione, evidentemente aspra, da quei pastori che gli dovevano risarcire un βλάβος κατανεμήσεως. Non è di poco conto che questa sia l'unica petizione rimastaci del gruppo di Euhemeria che sia indirizzata al centurione, e per mezzo della quale indubbiamente Πετερμουῦθις ricerca un intervento immediato nei confronti dei due pastori, già puniti in passato dalle autorità. La richiesta è delle più concise, διὸ ἀξιώ ἀντιλήψεως τυχεῖν ἴνα μηδὲν τῶν δημοσίων διαπέσει; la proposizione finale richiama ad un tempo l'argomento della precedente denuncia per il βλάβος κατανεμήσεως – con la relativa sanzione inflitta ai pastori – e le 'qualifiche' del richiedente, δημόσιος γεωργὸς ἐ πρᾶκτωρ δημοσίων, dalla cui 'tranquillità' dipendeva il rendimento delle tenute: quest'elemento, tradizionalmente posto in evidenza fin dall'epoca tolemaica, non veniva probabilmente sottovalutato dal destinatario della denuncia, poiché del calo degli in-

²⁴⁵ Già i curatori di P.Gen. I (2^e éd.) 16 prendendo in esame la casistica delle coppie di petizioni rivolte a centurione e stratego fanno riferimento a SB I 5235 e SB I 5238 e a SB I 5239 e P.Lond. II 276 (comunicazioni amministrative), ma non mettono in rilievo che sono tutti documenti legati all'archivio di Satabous e concernenti il 'processo di Nestnephis'. Dopo le prime edizioni di questi papiri i personaggi citati sono stati bene identificati: SB I 5235 è indirizzata al prefetto M. Magius Maximus, e Seppius Rufus, mittente di SB I 5239 e P.Lond. II 276, era un *idiologos*. Per trattazione e bibliografia cfr. Rupprecht (2003) e www.trismegistos.org/archive/151.

²⁴⁶ Riferimento all'altra denuncia allo stratego: ὄϊ [καὶ ἐνεκάλ]εσα ἐπὶ Διοφάντου τοῦ διαδεχομένου [Διονυσόδω]ρον τὸν στρατηγὸν Ἀρσι(νοῖτου) δι' ἵπο[μνήματος]; a questo *hypomnema* secondo Satabous seguirebbe la vendetta dell'avversario.

troiti fiscali gli amministratori territoriali avrebbero dovuto render conto ai loro superiori. Si può presumere che l'intervento del centurione sarà stato di pura coercizione nell'obbligare i due al risarcimento non ancora corrisposto, forse con l'aggiunta di una pena accessoria, ma comunque ponendosi sempre come esecutore di precedenti sanzioni di altre autorità. Si noti che in SB I 5235, al prefetto, vi è un analogo appello all'ἀντίληψις²⁴⁷: ἀ[ξιὼ δικ]αιοδο[τη]θῆναι, ὅπως ἐγὼ [τυγχά]νω ἀν[τει]λημμένος; ciò fa sospettare che una simile espressione possa ricalcare lo stesso concetto che potrebbe essere stato scritto anche in SB I 5238 al centurione, di cui non rimane la richiesta finale, e che avrebbe così con P.Ryl. II 141 un altro elemento di somiglianza, formulare oltre che per motivazioni e destinatario.

Il racconto di P.Sijp. 12 f (222-235^p, Karanis) è molto lacunoso, ma sembra chiaro che l'intervento del centurione viene richiesto anche qui per ottenere il risarcimento di un furto dopo che già la polizia di villaggio era intervenuta (r. 13 τῷ ἀρχεφόδῳ) e dopo che già c'erano state decisioni di autorità o comunque accordi che dopo un qualche tipo di mediazione (rr. 16-20) tardano a essere rispettati (r. 20 e ss. ἐπεὶ οὖν μέχρι δεῦ[ρο περὶ τοῦ]του οὐ φροντίδα πεποιή[ται, δέ]ομαι...). Se può essere uno strumento per far eseguire sentenze giudiziarie, tanto più la petizione al militare 'distrettuale' è utile e necessaria per ottenere un rapido intervento esecutivo nel caso di reati di particolare gravità, che attentino alla sicurezza delle persone, come quando una vedova di Tebtynis denuncia violente vessazioni per estorcere tributi non dovuti e la sottrazione di una schiava da parte dei πρεσβύτεροι κώμης (SB XIV 11904, 184^p) o quando un orefice di Narmuthis denuncia al *beneficiarius* di essere stato rapinato e percosso nella sua bottega (P.Sijp. 16, 155^p). Una denuncia al centurione distrettuale diventa quasi automatica quando i postulanti denunciano la reiterazione di un reato e temendo ulteriori persecuzioni segnalano un immediato pericolo per la propria sicurezza. Come in P.Ryl. II 141 la violenza è messa in atto da debitori in BGU I 36 (ca. 101/102^p), al centurione: il postulante racconta che questi κατ' οὐδὲν ἐπιστρέφονται ἀποδοῦναί μοι διαπλανῶντες καὶ ὑπεριθέμενοι μα ἀλλ' ἔτι καὶ ἐπὶ λθοσάν μοι καὶ ὕβριν οὐ τὴν τυχοῦσαν συνετέλεσαντο ecc. Anche qui la premessa dell'episodio è un contenzioso creditizio; il riferimento al debito può comportare che una documentazione sui precedenti rapporti fra le due parti fosse registrata presso le autorità, ma oltre ad altri elementi giustificativi il postulante tiene a precisare di trovarsi in una situazione di immediato pericolo, sussistendo il rischio di una reiterazione delle violenze, come promesso dagli accusati: ἐπαγγελλόμενοι [κ]αὶ τοῦ ζῆν με[τ]α[σ]τήσαι: [ὄ]θ[εν ο]ὐ δυνάμενος καθησυχάζειν ἀ[ξι]ῶ... Identiche minacce

²⁴⁷ Per il concetto di ἀντίληψις negli appelli conclusivi di petizioni cfr. *supra*, p. 962 e s.

sono messe in evidenza decenni dopo in P.Amh. II 78 (184^p), dove si racconta che l'accusato ha forzato il petente a fornire una dichiarazione promettendo di attentare alla sua vita, *ἐπαγγελάμενος εἰ μὴ [πο]ιῶ εἰς τὸ ζῆν μοι ἐπιχειρή[σαι]ν*. E in modo analogo segue l'introduzione della richiesta che dichiara l'insostenibilità della situazione, *τοιαύτης ο[ὕ]ν ἀθθαδίας ἐν αὐτῷ οὔσης οὐ δυνάμενος [ἐν]καρτερεῖν²⁴⁸ ἐπιδίδωμι καὶ [ἀξ]ιω...*

In questi come in altri episodi il centurione appare chiamato in causa per casi dove la violazione è palese o c'è addirittura una flagranza del reato, e anche per vicende dove strateghi o cariche superiori avevano già preso provvedimenti ed emanato sentenze; quindi si tratta di casi già noti, rapporti conflittuali che già hanno lasciato una 'traccia', nei quali il centurione può intervenire con una certa autonomia; ma sempre, è inteso, in posizione subordinata. Come per altri ufficiali la discrezionalità doveva essere sì ampia, ma non su contenziosi complessi pertinenti a quello che noi chiamiamo 'diritto civile': il centurione operava arresti, ma non senza che venissero comunque regolarmente informate le cariche *civili* come lo stratego, e poteva forse in autonomia decidere temporanei provvedimenti restrittivi in casi dove la responsabilità in furti o violenze era sufficientemente netta. Inviare nel contempo la notifica in forma di petizione a una carica della gerarchia giudiziaria oltre che al centurione doveva essere importante per consentire il regolare avvio di un processo ed eventualmente ottenere un risarcimento. In questa prospettiva è da leggere anche la situazione di P.Euphr. 2, denuncia di uno spossessamento di terreno presentato come completamente illecito, nella quale il petente dichiara al governatore provinciale di aver già richiesto l'intervento, più volte, al centurione 'κατὰ τόπου', ma che queste domande non hanno avuto l'esito sperato a causa del potere personale di cui gode il suo avversario "nella zona" (ἐπὶ τῶν τόπων). Secondo gli editori Feissel e Gascou il petente chiedeva probabilmente al centurione di compiere quel che ora chiede sia demandato a un *epitropos*: un intervento di polizia che ristabilisca i diritti del querelante, descritti come scontati e contrapposti a un'occupazione del terreno palesemente illegale in base alla legislazione *de vi privata*²⁴⁹, in attesa di un definitivo giudizio sul caso²⁵⁰.

²⁴⁸ L'uso di *ἐγκαρτερεῖν* (confermato dal duplicato P.Prag. III 209 pubblicato successivamente) non ha paralleli nei papiri (più diffuso, ma in altri contesti e con altre connotazioni, è il verbo *προσκαρτερέω*), ma col medesimo significato trova diversi riscontri in letteratura: cfr. LSJ *s.v.* *ἐγκαρτερέω*, che per l'utilizzo assoluto del verbo cita anche P.Amh. II 78.

²⁴⁹ Cfr. *Dig.* 48.7.1 e ss., in particolare la sentenza testimoniata in *Dig.* 48.7.7, che sembra esplicitamente richiamata nel testo di P.Euphr. 1. In P.Amh. II 78, al centurione, nel preambolo della petizione viene messo bene in rilievo di aver subito 'βία'.

²⁵⁰ Cfr. Jakab (2008), p. 298: «auch in Zivilprozess standen Militärs als Verwaltungsorgane dem Statthalter bei»; e precisa poi (p. 299) che l'indirizzo a militari è solo indizio che questi

La richiesta di intervento del centurione presentato esplicitamente come organo esecutivo di disposizioni di alti magistrati è nel già citato P.Mich. VI 425 (198^e), con cui Gemellus alias Horion, che pare non fosse in grado di scrivere ma che era un assiduo presentatore di petizioni (come tutta la sua famiglia²⁵¹), dopo aver ricevuto una *hypographe* del prefetto che rinvia al giudizio dell'epistratego domanda a quest'ultimo di dare ordini al centurione "posto in Arsinoite" di "inviare" (πέμψαι) l'accusato al giudizio presso l'epistratego per un'udienza in contraddittorio (ἐπὶ τὴν σὴν διάγνωσιν καὶ ἀκοῦσαί μου πρὸς αὐτὸν). La richiesta di quello che sembrerebbe un vero atto coercitivo da compiersi a cura dell'alto ufficiale di polizia è ben motivata anche dal fatto che Gemellus ha già dalla sua parte un visto del prefetto posto su una petizione che denuncia estorsioni e una grave aggressione da parte di un esattore²⁵². Si possono osservare altri casi in cui il centurione assume un ruolo da intermediario col prefetto²⁵³ quando i petenti richiedono al prefetto interventi di tipo 'costrittivo' verso uomini liberi: SB I 5235 e SB I 5238, denunce mandate contemporaneamente o quasi contemporaneamente a prefetto e centurione, piuttosto che essere utili a cercare la benevolenza alternativa di diversi funzionari (la cui autorità non era minimamente comparabile) avevano funzione l'una complementare dell'altra: la denuncia al prefetto motivava e sosteneva la richiesta di diretto intervento al centurione, e la denuncia al centurione, che sicuramente richiedeva un intervento di polizia con la verifica dei fatti, fungeva da fase preliminare per sostenere l'accusa davanti al prefetto²⁵⁴.

potevano essere coinvolti in un procedimento legale, ma che deve rimanere aperto l'interrogativo su chi dovesse pronunciare alla fine un verdetto.

²⁵¹ Sull'archivio di Gemellus cfr. <<http://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/90.pdf>> (sulla sua incapacità di scrivere cfr. nota 15). Molti anni dopo P.Mich. VI 425 lo stesso Gemellus rivolgerà la già citata P.Sijp. 12 f al centurione.

²⁵² Per una simile aggressione compiuta da persone che detengono un incarico esattoriale e denunciata al centurione cfr. BGU II 515: i raccoglitori della tassa sul grano con la forza entrano in casa del petente (in sua assenza), che doveva ancora un'artaba delle dieci dovute, e aggrediscono violentemente la madre.

²⁵³ Alston (1995), p. 94 afferma che i centurioni erano legami tra il prefetto e gli abitanti dei villaggi. Cfr. Nelis-Clément (2000), p. 237.

²⁵⁴ Alessandri (2005), pp. 101-105, e Bryen (2013), p. 154-155, ritengono che SB I 5235 possa essere stata scritta anche molto prima di SB I 5238, prima di ulteriori sviluppi del caso. Ma per quanto ne sappiamo le due petizioni possono essere state scritte contemporaneamente o quasi. Narrano gli stessi fatti – in particolare la continuazione delle 'persecuzioni' degli avversari successive al ricorso a uno stratego –, e la decisione dello stratego citata nella petizione al centurione può essere un'omissione della petizione al prefetto, che appare complessivamente più sintetica: l'interesse primario della denuncia al prefetto, come in altri simili casi, doveva essere di ottenere un 'visto' dalla massima autorità (con generici ordini perché le autorità locali si interessassero alla faccenda), da allegare al più ampio fascicolo di ricorsi giudiziari contro gli avversari. Nella forse contemporanea petizione al centurione i dettagli sembrano più precisi, viene meglio evidenziato che il mortaio rubato non è stato restituito nonostante il procedimento presso lo stratego (ciò su

In P.Mich. X 582, del 50^p, quasi sicuramente rivolta al prefetto, Nemesion chiede espressamente di ordinare un intervento del centurione ἐπὶ τῶν τόπων²⁵⁵ per costringere Horion a ottemperare ai suoi doveri di esattore. In BGU III 908, del 101/102^p, vediamo che i richiedenti si rivolgono più volte a Messius Audax, lo stesso centurione di BGU I 36, perché faccia da tramite tra loro e il prefetto e nel contempo, in attesa delle decisioni del prefetto, li protegga dalle ‘persecuzioni’ degli avversari, *demosioi sitologoi* di Bakchias che stavano agendo col supporto dell’*archepodos*²⁵⁶; e anche in questa petizione quello che si richiede al centurione è un intervento pratico di protezione della proprietà.

È in questo ruolo di capi di polizia subordinati alla gerarchia amministrativa e giudiziaria che gli ufficiali militari ordinano che gli vengano portati accusati già posti in arresto presso ufficiali e funzionari locali²⁵⁷: oltre ai già citati P.Oxy. I 64, da un decurione, e P.Oxy. I 65 da un *beneficiarius*²⁵⁸ (datati entrambi III^p-inizio IV^p), da confrontare sono P.Cair.Isid. 129 del 308/309^p – ordine di trasferimento di un accusato, inviato da un centurione ai *komarchai* e

cui il centurione poteva intervenire direttamente impartendo ordini alla polizia locale, mentre è difficile immaginare un prefetto che dà un ordine alla polizia locale solo per far restituire un mortaio); ma non è da considerare scontato che le violenze cui si fa riferimento verso la fine del testo non siano le stesse (generiche e continuate) che nella petizione al prefetto sono messe in bella evidenza all’inizio del racconto e sui quali si chiede di esprimere un giudizio (o, realisticamente, una semplice ammonizione inoltrata alle autorità locali). Mancano infatti nel testo superstiti precisi riferimenti temporali, oltre che sui luoghi (al r. 21 [ἐν τῇ κώμῃ] è integrazione dell’*ed.pr.* tutt’altro che sicura, e in assenza di altri riscontri la lacuna andrebbe lasciata vuota). Sarebbe d’altronde curioso che nella petizione SB I 5238 al centurione si menzionasse il ricorso all’ufficio dello stratego Dionosodoros (nella persona del suo sostituto temporaneo, ma non è detto che fosse un secondo ricorso successivo a quello menzionato in SB I 5235, sebbene lì sia citato solo Dionisodoros per nome e senza titolo), e che per almeno 23 righe di testo rimasto non si menzionasse la stessa petizione al prefetto che sia secondo Alessandri sia secondo Bryen poteva essere stata contemporanea o di poco successiva alla petizione allo stratego per il furto del mortaio. Se la petizione al prefetto fosse già stata presentata prima del ricorso al centurione, è verosimile che sarebbe stata posta in risalto insieme al riferimento al ricorso presso lo stratego. Se un resoconto o una petizione erano citate all’ultimo r. 24 parzialmente conservato – ἀναφ[όρ]ι[ov] integrato nell’*ed.pr.* – è probabile che sia un riferimento alla stessa presente petizione, inserito in quella che è probabilmente già una frase di introduzione alla richiesta. L’utilizzo del termine ‘lettera’ da parte di Alessandri per parlare di queste petizioni è ovviamente inappropriato.

²⁵⁵ Al r. 13 e ss.: διὸ ἀξιώ σε τὸν πάντων σωτήρα ὅπως γράψῃς Καττίῳ τῷ ἐπὶ τῶν τόπων ἑκατοντάρχη ἐπανακῆσαι τὸν Ὀρίωνα ἀντέχεσθαι... Per Καττίῳ cfr. BL XII 124.

²⁵⁶ Sulla possibile legalità del comportamento degli avversari in questo episodio cfr. Mascallari (2019b), pp. 179-180 e (2020), pp. 24-25.

²⁵⁷ Melaerts (1994), cita come esempio di ciò O.Florida 2 (2^a metà II^p), ma lì il decurione che ordina che gli sia portato il civile responsabile di un incendio agisce come capo del *praesidium* vicino al quale l’incendio è stato appiccato, e non come capo della polizia del nomo. Ancora più incerta è la finalità dell’*ostrakon* SB XVI 12649, da Bülow-Jacobsen (1986) citato tra gli ‘ordini di arresto’. Per quanto riguarda P.Oxy. I 62, che fino a prova contraria non è da considerare un ordine di arresto o trasferimento di accusati, cfr. *supra*, p. 1202 n. 234.

²⁵⁸ Su P.Oxy. I 65 cfr. Nelis-Clément (2000), p. 233 e p. 179.

ai *demosioi* di Karanis con una formulazione assai simile a quella di P.Oxy. I 64 e corrispondente a moduli di numerosi altri 'ordini di arresto' emanati da altri ufficiali²⁵⁹ – e P.Giss.Univ. I 15 (III^P), dal centurione ai comarchi di Syra (Arsinoite). Si noti che mentre in P.Oxy. I 64 l'accusato deve essere consegnato allo στρατώτης inviato al villaggio, in P.Oxy. I 65 deve essere consegnato a uno ὑπηρέτης e in P.Cair.Isid. 129 a un δημόσιος. P.Fay. 38 (II-III^P) è un ordine mandato dal centurione Domitius Annianus ai *presbyteroi* e *demosioi* del villaggio di Taurinos perché essi assicurino la vigilanza di tutto il territorio che va dalla loro "torre" fino ai confini di una tenuta agricola. SB V 8004 è una lettera tra privati dell'inizio del III^P che racconta chiaramente che degli accusati di furto sono stati portati presso un decurione, e che una volta interrogati hanno accusato anche un'altra persona. Nel II^P Domitius Iulianus, lo stesso centurione cui fu indirizzata SB XIV 12179, una denuncia di un qualche crimine perpetrato di notte, in SB VI 9290 intima a un ufficiale poco sollecito (probabilmente un funzionario di villaggio) di presentarsi per riferire su un contenzioso su una proprietà, ricordandogli che i προνοοῦντες di un *exegetes* gli stanno addebitando delle mancanze.

In tali situazioni gli ufficiali militari potrebbero maggiormente apparire come strumenti di azioni 'di forza', ma questi casi rappresentano solo un aspetto delle loro variegate funzioni che erano di supporto alle procedure della macchina dell'amministrazione e che con questa erano perfettamente integrate²⁶⁰, con una pluralità di mansioni di polizia giudiziaria che dovevano corrispondere a precise regolamentazioni. Oltre a dare ordini agli ufficiali di

²⁵⁹ Cfr. (U.) Hagedorn (1979), in particolare su questi due documenti p. 66 e p. 70 con nota 27.

²⁶⁰ La frase di Alston (1995), p. 93, «Strictly speaking, the centurions appear to have been administratively superfluous, having no clearly defined role» viene citata da Peachin (2007), p. 84, n. 21, e Whitehorne (2004), p. 156 come fosse la reale conclusione del contributo di Alston; ma può sembrare tale solo se isolata dal discorso: in realtà ha una valenza quasi ironica (ironia che andava meglio espressa, forse). Alston scrive ciò dopo aver notato che sono scarsi i dati che ci aiutano a chiarire quale ruolo i centurioni avessero all'interno della gerarchia amministrativa: egli nota che a parte P.Mich. VI 425, dove si chiede a un epistratego di dare ordini a un centurione (allegando copia di petizione al prefetto, cfr. anche *supra*, p. 735), non ci sarebbero a prima vista altri perfettamente espliciti riferimenti a legami con altre figure amministrative. Ma nelle pagine seguenti Alston cerca di andare più a fondo, e dimostra di avere delle idee assai diverse sui centurioni 'di distretto': per lui erano una fondamentale presenza sul territorio (cfr. p. 95 «The deployment of centurions in the localities was a very powerful governmental mechanism») e il principale modo con cui gli abitanti dei villaggi si rapportavano con lo stato romano, ed è quindi chiaro che quella di p. 93 è da considerare un'affermazione antitetica alle vere conclusioni di Alston. Cfr. Alston (1995), pp. 161-162: «The army was not a completely separate organisation simply because the soldiers who formed that army could never be separate from the society which surrounded them. [...] We have also seen how the army exercised military and political control over Egypt. The troops brought Roman power to the *chora*. This was one of the principal functions of the Roman military and any attempt to understand the nature of the Roman army without first understanding its political and administrative role is doomed to failure».

villaggio li vediamo infatti scrivere rapporti ad alti magistrati²⁶¹, ricevere garanzie di comparizione, probabilmente sempre per procedimenti presso altre autorità²⁶², rilasciare autorizzazioni per attività speciali²⁶³, e, dopo aver svolto indagini e raccolto testimonianze, agire da certificatori della correttezza delle procedure: P.Euphr. 5 (243^p, Appadana, Syria Coele) è una petizione egiziana al centurione, nella quale succintamente si ricorda che davanti a lui sono stati presentati testimoni a sostegno delle accuse riguardanti un omicidio e l'usurpazione di beni, e alla fine della quale si chiede asciuttamente di controfirmare il documento (rr. 13-14 ἐκ τούτου οὖν ἀξιῶ ὑποσημειώσασθαί σέ μου τούτω τῷ πιττακίῳ μαρτυρίας χάριν); e proprio questo fa di seguito il centurione di suo pugno con la formula *acceptavi*. Il centurione quindi ha ordinato un'indagine, ha ascoltato testimoni, e diventa garante della documentazione per i successivi atti processuali²⁶⁴. Funzioni di agenti certificatori con mansioni

²⁶¹ P.Thmouis I 116, rr. 6-9.

²⁶² P.Oslo II 30 del 20^p, P.Grenf. II 62 del 211^p, SB XVIII 13242, 212-217^p; cfr. anche BGU VII 1676 (II sec.), P.Oxy. VIII 1121 (295^p) rr. 22-25, P.Cair.Isid. 62 (297^p) rr. 23-28. A proposito di P.Oslo II 30 e P.Grenf. II 62 Merola (2012b), p. 95, afferma che queste garanzie per la comparizione di un terzo sarebbero sottoscritte «quasi certamente in vista di un giudizio da tenersi davanti al militare stesso». In realtà non c'è alcuna indicazione in tal senso, e, anzi, nell'Egitto romano tramite petizioni le garanzie giurate degli avversari erano a volte chieste esplicitamente in vista di un esame del contenzioso da parte di più alte autorità: cfr. le domande di SB VIII 9905 (171^p), P.Lond. II 214 (p. 161) (272-275^p), entrambe allo stratego per far prestare garanzie per successivi procedimenti presso più alte autorità; P.Wisc. I 33 (*post* 8.9.147^p), rr. 5-8, dove Ptolemaios chiede che il prefetto esiga dallo stratego di ottenere l'adeguata garanzia che l'accusato si presenti al tribunale dello stesso prefetto; P.Oxy. VIII 1121 (295^p) e P.Cair.Isid. 62 (297^p), entrambi al *beneficiarius* (in entrambi si chiede al *beneficiarius* di obbligare gli accusati a dare garanzia di rimanere reperibili e pronti ad apparire in giudizio davanti al prefetto); P.Cair.Isid. 66 (299^p), rr. 18-24 (richiesta allo stratego citata in una petizione al prefetto). Le due garanzie citate da Merola (alle quali si può aggiungere anche P.Thomas 5) rientrano in questa semplice e, potremmo dire, 'arida' procedura di puro supporto amministrativo all'attività giudiziaria, che poteva coinvolgere vari tipi di funzionari, specialmente quando le parti non potevano essere convocate immediatamente per un'udienza o un giudizio presso alti magistrati (in particolare il prefetto): sono quindi un indizio di segno contrario all'esercizio di 'giurisdizione' da parte di centurioni o altri soldati. Su tali garanzie cfr. anche *supra*, p. 1166 n. 93.

²⁶³ Cfr. P.Alex.Giss. 3 = SB X 10619 (*post* 201^p), in cui uno *hegoumenos* di Soknopaiou Nesos chiede a un decurione l'autorizzazione di poter ingaggiare auleti e danzatrici per una celebrazione della divina *tyche* della famiglia imperiale. Cfr. Palme (2006), p. 321: «Nur seiner Form, nicht dem Inhalt nach, ist dieses Schriftstück eine Petition». In ogni caso la richiesta di permesso al decurione può essere determinata dalle restrizioni poste al libero movimento di persone tra i diversi distretti, e quindi legata strettamente alle funzioni di controllo poliziesco del territorio. Vediamo da altri documenti che richieste di permessi di vario tipo venivano indirizzate alle stesse cariche e con le medesime caratteristiche formali di altre petizioni. È proprio perché questa distinzione contenutistica non era determinante per gli antichi per distinguere le procedure e le competenze che io prendo in considerazione anche diversi documenti che non sono querele o denunce di violazioni, ma anche richieste di autorizzazioni presentate da privati alle autorità.

²⁶⁴ Oltre alle esaurienti edizioni curate da Feissel e Gascou, su P.Euphr. 5 cfr. anche Palme

di veri e propri ‘ufficiali giudiziari’ impegnati nella trasmissione di documenti e denunce vediamo descritte da Herennius Modestinus a metà del III^p (*Dig.* 47.2.73), *Sempronia libellos composuit quasi datura centurioni, ut ad officium transmitteretur, sed non dedit. Lucius pro tribunali eos recitavit quasi officio traditos: non sunt inuenti in officio neque centurioni traditi: (quaero), quo crimin(i) subiciatur, qui ausus est libellos de domo subtractos pro tribunali legere, qui non sint dati? Modestinus respondit, si clam subtraxit, furtum commissum*²⁶⁵. Lo stesso compito possiamo verificare nella prassi giudiziaria delle province nel già citato SB X 10308 del 15^p, lettera dove l’*idios logos* indica il centurione Lucretius come incaricato di ricevere da Satabous l’eventuale documentazione in vista dell’udienza; e in P.Oxy. VIII 1121 (295^p), dove a un *beneficiarius* viene dettagliatamente richiesto di obbligare gli accusati a dare garanzia di rimanere reperibili e pronti ad apparire in giudizio davanti al prefetto, per il quale lo stesso *beneficiarius* deve far preparare delle copie della petizione, mentre la petente sta separatamente approntando un ricorso diretto al più alto funzionario²⁶⁶. Funzioni a queste correlate sembrano essere quelle demandate a militari *statizontes* incaricati di inoltrare copie di petizioni depositate presso le statue degli imperatori nei Sebasteia e negli Hadrianeia²⁶⁷ (centri di culto e insieme di amministrazione della vita pubblica e giudiziaria) come appare da

(2008), p. 293; Merola (2012b), p. 24 e *passim*.

²⁶⁵ I *libelli* qui menzionati non sono quelli rivolti agli stessi centurioni, ma altre denunce e resoconti destinati ai magistrati, che il centurione avrebbe dovuto portare in qualità di funzionario amministrativo. Su questo passo cfr. Feissel e Gascou (1995), n. 96 e n. 244; Nelis-Clément (2000), p. 239 n. 111; Palme (2008), p. 293; Jakob (2008), p. 299.

²⁶⁶ ἐπίδομι τάδε τὰ βιβλία μαρτυρομέ[ν]η μὲν τὸ ἐπιχείρημα ἀξιούσα δὲ τούτους ἐπαναγκασθῆναι ἱκ[ανὰ] ἐνγραφα παρασχεῖν μονῆς καὶ ἐμφανείας, ἐμοῦ ἤδη τὴν πρ[ὸς τὸν μ]εῖζονα φυγὴν ποιουμένη(ς), τοῦ[τ]ων δὲ τὰ ἴσα διὰ τῆς σῆς ἐμ[μελείας] ἀνυσθῆναι τῇ ἡγεμονίᾳ. Da confrontare è PSI Congr. XXI 13 (*post* 284/285^p, Ossirinco) lungo documento assai frammentario, riguardante un ricorso su un argomento a noi ignoto, che sicuramente però conserva copia di una petizione a un *beneficiarius* riportata all’interno di una petizione al prefetto. Per Kelly (2011), p. 84, non tutte le petizioni mostrano che il militare viene interpellato solo perché intraprenda delle azioni preliminari a un procedimento presso più alto magistrato. Bisogna però notare che ciò è dichiarato esplicitamente in P.Oxy. VIII 1121 e P.Cair.Isid. 62, ma che nessuna delle altre petizioni permette di escluderlo, e che in nessuna, come detto, è dichiarata l’*autonomia* giurisdizionale dei militari. Rovesciando l’argomentazione possiamo quindi osservare che nessuna petizione dimostra che il militare venga interpellato per intraprendere qualcosa di diverso da azioni preliminari a un eventuale procedimento presso più alto magistrato. E per l’epoca post-dioleziana, almeno a metà del IV^p, Palme (2016) riesce convincentemente a dimostrare che la maggior parte delle petizioni al *praefectus aiae* Abinnaeus avevano come principale finalità l’istruzione di un processo presso il *dux*. Sulla terminologia usata in queste richieste ad Abinnaeus cfr. anche Mascellari (2014), pp. 246-247.

²⁶⁷ Analoga procedura, ma senza che sia citato l’intervento dell’ufficiale militare per il deposito della copia, in SPP XX 54 = CPR I 20 = W.Chr. 402 (250^p, Ermopolite) rr. 10-11, P.Vindob. Tandem 2 (238-244^p?, Antinoupolis) rr. 6-8. Su questa procedura cfr. Haensch (1994), p. 507 e n. 69, e, in connessione all’aspetto sacrale delle effigi imperiali nei Sebasteia, Pfeiffer (2010), pp. 246-247.

P.Oxy. XVII 2130 (267^p, Ossirinco) ai rr. 18-22²⁶⁸ e P.Amh. II 80 (232/233^p, Arsinoite) ai rr. 10-12²⁶⁹.

Preparazione e disponibilità di militari per scopi ‘civili’

Considerando che in ogni provincia, in particolare in Egitto, l'organizzazione del territorio conservò per molto tempo caratteristiche particolari, la regolare destinazione di ufficiali militari con funzioni di polizia giudiziaria fungeva da elemento unificante in un contesto di diversità²⁷⁰: centurioni, decurioni e *beneficariii* ‘distrettuali’ in Egitto si inserivano in una collaudata rete amministrativa organizzata in strategie ed epistrategie che verrà conservata per secoli, mentre in altre province inevitabilmente si dovevano coordinare in strutture differenti con la costituzione di una rete amministrativa innovativa. Nel citato P.Euphr. 2 a metà del III^p una contrapposizione è stabilita dal ricorrente tra l'intervento (mancato) di un centurione e quello dell'*epitropos* (quindi *procurator*) Claudius Ariston, che da P.Euphr. 1 r. 15 sappiamo che era preposto a una διοίκησις²⁷¹. In P.Bostra 1 (260^p) si chiede a un *beneficiarius* di riferire sul caso a un centurione ‘τῆς εὐταξίας’, che doveva essere l'ufficiale a capo di un distretto²⁷², al quale sarebbero state ripresentate le accuse per l'istruzione formale di un processo verosimilmente da svolgersi presso un'autorità giudiziaria²⁷³.

²⁶⁸ P.Oxy. XVII 2130, rr. 18-22: copie di un precedente ricorso contro la nomina a ginnasiarca vengono notificate al prefetto con questa procedura ufficiale, καὶ μὴ προσθέντων τούτων ἀνεθέμην ἐν τῷ αὐτ[ό]θι Σεβαστείῳ πρὸς τοῖς θείοις ἔχνεσι τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Γαλλινοῦ Σεβαστοῦ διαπεμφθησόμενα ὑπὸ τοῦ στατίζοντος τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι Ἰουουενίῳ Γεναλίῳ αὐτῷ τε τῷ στατίζοντι τὰ ἴσα ἐπιδούς, ...

²⁶⁹ βιβλίδια ἀνεθέμην ἐν τῷ] σεβ[ασ]μωτάτῳ καὶ σεβ[α]στ[ι]τῷ Ἄδ[ρε]ιαγείῳ π[ε]μφθησόμεν[α] τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι Μηουίῳ Ὀνωρατιανῷ ὑπ[ὸ] τῷ]ν στατιωνί[ζ]οντος βενεφικ[ι]αρίου... (cfr. BL II.2 12 e per βιβλίδια cfr. *supra*, p. 1130).

²⁷⁰ Cfr. Nelis-Clément (2000), p. 216.

²⁷¹ Su Claudius Ariston e i dubbi sulle sue competenze cfr. Feissel e Gascou (1995), p. 83 e s.

²⁷² Cfr. P.Euphr. 5, altra petizione di area siriana inviata a Ἰουλ(ίῳ) Μαρίνῳ (ἐκατοντάρχῳ) τῷ ἐπὶ τῆς εὐταξίας Σφορακηνῆς.

²⁷³ Particolare enfasi a P.Bostra 1 dà Merola (2012a), pp. 171-174 e (2012b), pp. 86-87, ritenendo di potervi individuare una più evidente testimonianza di un esercizio della giurisdizione da parte del centurione. Tuttavia, anche il confronto con tutte le altre testimonianze egiziane e siriane ci deve far concludere che al centurione distrettuale niente altro toccasse che compiere le azioni preliminari per l'istruzione del processo presso un magistrato. Dobbiamo precisare che il verbo ἀναπέμψαι (r. 24) è abbastanza ambiguo e può essere anche utilizzato in riferimento all'inoltro di documenti; cfr. per es. P.Oxy. XXXI 2563, 11; BGU I 168, 24; P.Euphr. 3, 13, mentre in P.Fam.Tebt. 37 al r. 18 all'epistratego si chiede di ordinare di ἀναπέμψαι gli accusati alla sua udienza che si terrà ad Antinoupolis. In quel che rimane di P.Bostra 1 non rimane l'oggetto del verbo, che poteva essere costituito solo da un rapporto sugli avvenimenti stilato dal *beneficiarius*, al quale infatti prima si richiede di ἐφιδῆν (l. ἐπιδεῖν) τὴν γενομένην μοι ὑπ' αὐτῶν βίαν. Qualsiasi sia il significato da attribuire al verbo, e sia che al centurione venissero inviati gli accusati o solo documentazione sul caso, questo non implica necessariamente che il centurione poi decidesse in

Prendendo atto sia dell'impiego occasionale di militari come giudici delegati²⁷⁴, sia del loro variegato impiego nell'amministrazione con compiti di polizia giudiziaria, con ufficiali tenuti a istruire un procedimento o comunque a intervenire in situazioni di difficoltà in seguito al ricevimento di una petizione, e constatando quindi la pluralità di mansioni non propriamente militari – in particolare in zone relativamente tranquille e in contesti non legati a campagne militari a difesa dei confini – non possiamo non ipotizzare che in vari casi gli ufficiali dell'esercito attraverso l'esperienza di servizio potessero acquisire una qualche competenza giuridica e amministrativa. Lo esclude Peachin²⁷⁵: «these military men pretty certainly had nothing like proper legal training...». Di diverso avviso è Palme²⁷⁶, ma, in particolare, in riferimento ai militari impiegati occasionalmente come giudici delegati, che dovevano essere stati scelti perché si distinguevano per competenza o esperienza. Quando supponiamo un'esperienza legale-amministrativa per ufficiali di medio rango non necessariamente dobbiamo pensare che essi

alcun modo il caso, ma piuttosto che ci si aspettava che alla sua sede venisse preservata la documentazione sulla controversia o che gli accusati venissero messi in custodia, in attesa di un trasferimento davanti a una autorità giudiziaria in attesa della preparazione di un'accusa formale. Difatti, la petente nella formula conclusiva non dichiara niente più che essere pronta a κατηγορεῖν i suoi avversari, ma ciò non implica che il giudice sarebbe dovuto essere il centurione, ma solo che da quello, dopo il suo esame e il suo visto, sarebbe potuto partire il procedimento per la causa, ciò che non poteva fare, dal suo 'modesto' livello, il *beneficiarius* destinatario di questa petizione, in distacco "stazionato" in quello che è probabilmente un villaggio o comunque un centro minore (il nome della località è danneggiato). Il fatto che la prima petizione sia mandata a un militare con competenza locale ci porta solo a riconoscere una procedura di polizia articolata, ma non molto diversa dalle altre, tanto più che gli si chiede semplicemente di ἐπιθεῖν, che è la basilare azione richiesta agli assistenti degli strateghi inviati per ispezioni, cfr. per esempio P.Oxy. LVIII 3926 e P.Oxy. XII 1556.

²⁷⁴ Cfr. Migliardi Zingale (1999), che ricorda i testi di Dura Europos (P.Dura 125 e P.Dura 126) che testimoniano alcune decisioni in materia civile pronunciate nel 235P dal comandante della *cohors*, il tribuno Laronius Secundianus: per la studiosa sono una conferma esplicita di come gli alti ufficiali dell'esercito di Roma esercitassero spesso in provincia le funzioni di *iudices dati*, talvolta in virtù di una delega permanente da parte del governatore. Tale impiego è comunque occasionale, ma attestato saltuariamente per il tutto il periodo del principato: quindi Palme (2008) p. 283 ritiene che si tratti di un uso mantenuto in modo continuativo. È chiaro comunque che vari tipi di funzionari potevano essere *iudices pedanei* delegati da parte di governatori di provincia o da altre autorità giudiziarie (per la legislazione in materia cfr. specificamente *Cod.Iust.* III.3 e 4), e che funzionari con incarichi militari non erano esclusi dalla scelta, tanto più che essi svolgevano una pluralità di ruoli nell'ordinaria amministrazione delle province – cfr. in generale le varie funzioni passate in rassegna da Palme (2006) –. Nel caso di contenziosi giudiziari tra soldati la possibilità di avere come giudice un centurione è da Giovenale (XVI, 13-19) presentata come uno dei privilegi che hanno i militari (cfr. P.Oxy. VIII 1101 rr. 17-22): sembra da lui essere dato per scontato che per dei soldati era meglio avere un centurione come arbitro; sul passo cfr. il commento di Campbell (1994), pp. 166-167.

²⁷⁵ Peachin (1999), p. 223.

²⁷⁶ Palme (2008), pp. 284-285.

avessero frequentato scuole di diritto. Anche se Peachin²⁷⁷ tiene a precisare che competenze specifiche non dovevano essere richieste al momento del reclutamento dei futuri centurioni, il fatto che le ‘competenze’ potessero derivare dall’esperienza acquisita in lunghi anni di servizio non differenzia nettamente gli ufficiali militari da altri tipi di funzionari attivi per tutto l’impero nei primi secoli del principato²⁷⁸. Fuhrmann mette in rilievo come, pur sussistendo limiti organizzativi o di efficienza del sistema, nel contesto militare confluissero gran parte delle competenze disponibili al tempo²⁷⁹. Ma lo stesso Fuhrmann²⁸⁰ ritiene improbabile che il governo imperiale distribuisse soldati nelle province con l’intento di fargli assumere il ruolo di una *police judiciaire* pienamente sviluppata, citando a sostegno una disposizione risalente al periodo della tetrarchia riportata in *Cod. Iust.* 9.2.8: *Si quis se iniuriam ab aliquo passum putaverit et querellam deferre voluerit, non ad stationarios decurrat, sed praesidalem adeat potestatem aut libellos offerens aut querellas suas apud acta deponens*. Il passo era già citato nel 1895 da Mitteis²⁸¹ come conferma al di fuori delle testimonianze papirologiche che i «Gendarmeriecommandanten» effettivamente ricevevano petizioni, e Mitteis precisava che ad essere biasimata qui non è tanto la presentazione di una denuncia allo *stationarius*, ma una sua decisione sul caso, dal momento che il suo compito sarebbe stato lasciare queste cose al giudice competente. Tale principio è espresso in modo più chiaro in disposizioni di Costantino nel 315^p, *Cod. Iust.* 12.57.1 (*Omnes stationarii neque superexactionem audeant neque carcerem habeant, neve quis personam licet pro manifesto crimine apud se habeat in custodia*) e di Costanzo II nel 355^p, *Cod. Iust.* 12.22.1 (*Curiosi et stationarii, vel quicumque fungunt hoc munere, crimina iudicibus nuntianda meminerint et sibi necessitatem probationis incumbere, non citra periculum sui, si insontibus eos calumnias nexuisse constiterit. Cesset ergo prava consuetudo, per quam carceri aliquos immittebant*) dalle quali

²⁷⁷ Peachin (1999), p. 232 n. 35.

²⁷⁸ Cfr. Brunt (1975) p. 133 «Stein once opined that at least after Hadrian juristic qualifications were required for all higher Roman officials. There is simply no evidence for this. Only a few are known to have studied the law. Most of the subordinate posts Equites filled would not have provided even empirical training»: questa osservazione è corretta per la fase precedente alla nomina, ma ciò non toglie che un addestramento ‘empirico’ poteva essere acquisito in seguito. La rapidissima carriera di Sulpicius Similis, sotto il principato di Traiano passato da centurione a prefetto di Egitto attraverso diversi ruoli in non più di 10 anni, può dare un’idea di come originariamente ‘umili’ militari interagendo con le strutture e col personale di governo potessero acquisire l’esperienza per rivestire le massime cariche giudiziarie.

²⁷⁹ Fuhrmann (2012), p. 228: «The state distributed skilled soldiers as builders, surveyors, and administrators, who played important parts laying down new roads, regulating traffic, and helping to settle boundary disputes».

²⁸⁰ Fuhrmann (2012), p. 214 e n. 51.

²⁸¹ Mitteis (1895), p. 570.

emerge che ciò che preme è definire i limiti delle competenze delle forze di polizia e punire abusi che si erano verificati (in particolare carcerazioni indebite). Tenendo comunque conto che in una prospettiva diacronica una sentenza imperiale di epoca diocleziana o successiva non può valere automaticamente come testimonianza di una prassi o di una normativa per i secoli precedenti²⁸², dobbiamo notare che gli estratti del *Codex* fanno riferimento alla necessità di reprimere gli abusi di potere di generici *stationarii*²⁸³ e semplici agenti di polizia (il cui compito basilare doveva naturalmente rimanere la ricerca e il fermo di criminali da deferire immediatamente ad autorità superiori²⁸⁴), mentre nei secoli precedenti nei documenti vediamo un continuo coinvolgimento nelle procedure giudiziarie di militari di grado elevato preposti a uffici direttivi, e che non solo non erano semplici '*stationarii*' ma avevano incarichi distinti dal presidio delle *stationes*. La quantità delle testimonianze dei primi tre secoli del principato ci mostra una prassi consolidata che se fosse stata stigmatizzata dalle autorità non sarebbe perdurata così tanto e con tale diffusione, innanzitutto perché gli ufficiali in questione si sarebbero attenuti alle decisioni governative e non si sarebbero sobbarcati un lavoro che era per di più a loro interdetto. La distribuzione del personale degli eserciti nei territori provinciali avveniva stabilmente per coprire con quelle forze un ampio ventaglio di attività e funzioni in rapporto alle necessità del territorio. I singoli ufficiali durante la loro permanenza nella provincia ricevevano continuamente dai superiori e dall'amministrazione centrale la nomina a cariche temporanee o a funzioni speciali, con un continuo avvicendamento di personale, sia per svolgere le attività di uffici stabili, sia per venire incontro a situazioni eccezionali e di emergenza sia di ambito civile (lavori pubblici, controllo del sistema fiscale ecc.) sia di ambito più propriamente militare con l'uso delle armi²⁸⁵. Il distacco di militari per le funzioni civili avrà comunque dovuto sempre tenere conto delle primarie necessità di coordinamento delle legioni, con una continua interazione tra i governatori delle province, i generali e gli stessi imperatori, con variazioni a seconda delle epoche e dei territori ri-

²⁸² Cfr. P.Oxy. VIII 1101, editto prefettizio del 367-370^p che vieta esplicitamente che i *praepositi* militari prendano decisioni risolutive autonome nei contenziosi tra civili; la situazione amministrativa mutata non permette di porre esatti paralleli con i secoli precedenti.

²⁸³ Cfr. lo stesso Fuhrmann (2012), p. 218 e p. 222 dove nota che la documentazione mostra una differenziazione di attività e potere tra *stationarii*, centurioni *regionarii*, *beneficiarii*

²⁸⁴ Cfr. le denunce di rapine a opera di sconosciuti banditi presentate a uno *stationarius* in SB VI 9238 e a un anonimo *ex-beneficiarius* che "tiene la *statio*" in P.Lund IV 13 = SB VI 9349.

²⁸⁵ Cfr. Eich (2007), p. 515 «Die Soldaten waren den Umgang mit administrativen Dokumenten gewohnt und in eine hierarchisch konstruierte Organisation integriert». Per una discussione sintetica di queste funzioni in rapporto all'Egitto cfr. il complesso dello studio di Palme del 2006, e la bibliografia da lui citata.

guardo alle percentuali di personale militare destinabile a mansioni amministrative civili²⁸⁶.

Come detto, le testimonianze papiracee a noi rimaste mostrano un minore coinvolgimento degli ufficiali militari nell'amministrazione distrettuale in un periodo del II^p che dura alcuni decenni: sebbene attestate fin dal I^p, le petizioni a loro rivolte sono relativamente rare dopo l'inizio del II^p e hanno una rapida ripresa a partire dagli anni 60 dello stesso secolo. Un evento che sconvolse effettivamente l'Egitto (e dintorni) alla fine del regno di Traiano fu l'insurrezione ebraica (115-117^p), che portò a una vera e propria situazione bellica sia ad Alessandria sia nella *chora*. Non solo le legioni furono direttamente coinvolte nella risoluzione della situazione, ma mobilitati a combattere furono anche gli amministratori della gerarchia civile insieme alla popolazione locale. Da diversi documenti dell'archivio dello stratego Apollonios sappiamo che mentre deteneva il suo incarico egli combatté regolarmente (probabilmente comandando anche truppe) anche in scontri al di fuori del nomo di cui era a capo²⁸⁷. Se perfino buona parte della popolazione e dell'élite dirigente fu impegnata nelle operazioni di repressione della rivolta, a maggior ragione l'impiego nell'amministrazione degli ufficiali delle legioni di stanza in Egitto non poté che subire un radicale ripensamento; e tale situazione non cambiò appena repressa la rivolta, ma probabilmente rimase in vigore per decenni, anche per gli strascichi economico-sociali sulla regione²⁸⁸.

Nelis-Clément²⁸⁹ situa da Traiano in poi l'impiego dei *beneficiarii* in località distaccate, ma per esprimere tale rilievo²⁹⁰ sembra si basi proprio sulle prime attestazioni papirologiche egiziane, in particolare sui già menzionati documenti che riguardano Ulpius Malchus e su P.Amh. II 77 (139^p, Soknopaiou Nesos) in cui a un epistratego si denuncia un caso di peculato seguito da vio-

²⁸⁶ Cfr. Plinio *Ep.* 10.77 e 10.78, in cui Plinio e Traiano discutono sull'opportunità di porre un centurione a Giuliopoli per il controllo dell'ordine pubblico.

²⁸⁷ Cfr. V.A. Tcherikover – A. Fuks, *Corpus Papyrorum Judaicarum*, vol. II p. 225 e ss., in particolare C.Pap.Jud. II 438 (= P.Brem. 1), C.Pap.Jud. II 439 (= P.Giss. I 27), C.Pap.Jud. II 440 (= P.Sarap. 85 = P.Bad. II 36).

²⁸⁸ A tal proposito sono da ricordare le difficoltà che a rivolta già repressa incontrò lo stesso Apollonios, il cui incarico da stratego durò molto più a lungo del consueto, nell'ottenere permessi dal prefetto per poter badare ai danni subiti dalle sue proprietà e dai suoi affari: cfr. P.Giss. I 41 = C.Pap.Jud. II 443.

²⁸⁹ Nelis-Clément (2000), p. 180 e p. 234.

²⁹⁰ Cfr. Nelis-Clément (2000) capitoli II-IV. Le menzioni di *beneficiarii* nominati nell'epistolario Plinio-Traiano non chiariscono se c'era una precisa politica di 'distaccamento' di militari con questo titolo; cfr. *ibid.*, pp. 68-73. Nelis-Clément cita (pp. 69-70) un principio enunciato da Traiano in una lettera a Plinio (X 22), *Nobis autem utilitas demum spectanda est, et, quantum fieri potest, curandum ne milites a signis absint*, ma c'è da chiedersi quanto ciò valesse come principio generale o come osservazione sulla precisa situazione di cui Traiano e Plinio discutono in quel momento, a proposito della fornitura di un gruppo di soldati a Gavius Bassus, prefetto della costa pontica.

lenze, precisando che la cosa è già stata riferita ad alcuni *epiteretai nomarchias* e τῶ ἐ[πὶ] τῶν τόπων τότε ὄντι βενεφ[ι]κιαρίῳ²⁹¹, il quale potrebbe essere un ufficiale messo a capo del distretto²⁹². Nelis-Clément osserva che «l'emploi de bénéficiaires dans des fonctions comparables à celles des centurions et décurions auprès des civils, mais sans le commandement de troupes, permettait de délester ces commandants militaires d'une partie de leurs charges administratives en relation avec la population civile»²⁹³. Ma in realtà notiamo che a parte i due casi sopra citati le notizie di *beneficiarii* distaccati nella *chora* egiziana nella prima metà del II^p sono relativamente scarse quanto lo sono per centurioni e decurioni. La nomina di *beneficiarii* a incarichi temporanei abitualmente occupati da centurioni e decurioni rappresenta effettivamente un modo di colmare il vuoto in un 'ufficio' che comunque sarà percepito come un ingrannaggio indispensabile nella regolare amministrazione del territorio e nel funzionamento delle procedure giudiziarie, e la prevalenza di *beneficiarii* in certi periodi può essere considerato sintomo di un maggiore impegno in operazioni propriamente militari di altri ufficiali che non possono sobbarcarsi anche altri compiti propriamente amministrativi e civili. Ma per quanto riguarda il periodo che va da Traiano fino alla metà del II^p le osservazioni sulla limitazione dell'impiego di soldati per mansioni civili si applicano tanto a centurioni e decurioni che ai *beneficiarii*, e dobbiamo quindi presumere che tutto il personale delle legioni fosse operato di altri compiti. Il grosso delle funzioni legate alla polizia e ai procedimenti giudiziari dovettero per alcuni decenni pesare maggiormente sui funzionari 'civili', mentre i governanti decisero di reimpiegare in maggior numero i militari nell'amministrazione in un momento di maggiore disponibilità di uomini (forse anche grazie a ripiegamenti espansionistici per quanto riguarda l'impero in generale) e di maggiore tranquillità interna alla provincia d'Egitto, quando si nota anche l'impegno di alcuni prefetti e dell'amministrazione provinciale in genere nell'emanare disposizioni per un miglioramento delle procedure giudiziarie²⁹⁴. Non si tratta comunque di un divieto prima e di un ripristino della prassi in seguito: i governatori e i comandanti delle legioni in certi momenti dovettero semplicemente economizzare le risorse. Nel contesto di queste dinamiche la carriera

²⁹¹ Cfr. Nelis-Clément (2000), p. 229 e p. 230, n. 74.

²⁹² Nelis-Clément (2000), p. 228, n. 71 cita P.Amh. II 77 come indiretto riferimento al ruolo di polizia giudiziaria svolte dal *beneficiarius*, ma nel testo non vengono descritte quali funzioni abbia avuto nella vicenda e quale tipo di comunicazioni siano intercorse col petente.

²⁹³ Nelis-Clément (2000), p. 234.

²⁹⁴ Cfr. Haensch (1994), p. 493 per la procedura della *Sammelsubscriptio*; cfr. l'editto di Pactumeius Magnus in P.Oxy. XLII 3017 che riguarda la velocizzazione delle procedure dei ricorsi al tribunale del prefetto, e cfr. la procedura del *Doppelurkunde*, attestata in Egitto dall'epoca di Pactumeius Magnus, ma già prima presente in altre province (cfr. P.Yadin).

militare di membri dell'élite romana e provinciale può divenire in alcuni periodi più che in altri una particolare declinazione della carriera amministrativa²⁹⁵, ed è condivisibile l'opinione di Campbell²⁹⁶, il quale ritiene che se anche l'utilizzo di centurioni aumentasse in corrispondenza con qualche preciso periodo, ciò non sarebbe un significativo indizio di un deliberato aumento della militarizzazione²⁹⁷. Per Campbell ciò sarebbe confermato dal fatto che i militari preposti a funzioni poliziesche hanno a che fare con 'casi minori', di scarsa importanza, ma questa osservazione è discutibile, in quanto li vediamo in realtà coinvolti in procedimenti che riguardano fatti gravi e meno gravi. Ma comunque un largo impiego di ufficiali provenienti dalla legioni per i normali e più svariati compiti di assistenza all'amministrazione giudiziaria in ambito civile, di qualsiasi tipo siano i casi trattati nei procedimenti, è un indizio che centurioni, decurioni e *beneficarii* appartenenti alle legioni per lunghi periodi non erano impegnati in ambiti propriamente bellici bensì sparpagliati in uffici distrettuali; sembra quindi sintomo di 'smilitarizzazione' più che di 'militarizzazione', e che da forze di occupazione tendevano a diventare corpo di polizia.

²⁹⁵ In questa ottica sono da leggere i risultati dell'esame condotto da Palme (2008), pp. 285-287 sui titoli militari posseduti dalla carica dello *ὁ ἐπὶ τῶν κεκρυμένων*, dalle competenze incerte ma sempre citata in contesti processuali: nel II^p (dal 142^p in poi) 5 su 8 di coloro che sono preposti *ἐπὶ τῶν κεκρυμένων* portano titoli militari; Palme ritiene che militari romani potessero essere anche gli altri, dotati dei *tria nomina* e quindi probabilmente provenienti dallo stesso ambiente (p. 286). L'ipotesi di Palme (2008), p. 287 che tale funzionario potesse essere preposto a procedimenti che in un modo o nell'altro coinvolgevano personale militare è indebolita dalla sua osservazione (p. 286) che oltre alla testimonianza di M.Chr. 88 (processo di Drusilla) in cui è sicuramente coinvolto un militare, e a quella di P.Stras. III 146, la cui vicenda potrebbe avere qualche collegamento con un militare, soldati rientrano anche nell'attestazione di P.Oxy. II 237, col. VIII, 2-7 (precedente giuridico menzionato nella petizione di Dionisia): la riportata opinione di un esperto di diritto in risposta a una richiesta di uno *ὁ ἐπὶ τῶν κεκρυμένων* (anche *praefectus classis*) su un problema di applicazione della *patria potestas* non fa riferimento al coinvolgimento di militari nella disputa. C'è da notare però che il petente di BGU II 613 (= M.Chr. 89) si qualifica come veterano.

Nelle pagine successive Palme esamina i titoli militari che possono essere individuati nelle a volte complesse titolature degli *archidikastai*. A p. 289 nota come tutti gli *archidikastai* con titoli militari siano dell'epoca di Adriano. L'impiego di ex-ufficiali dell'esercito per tali mansioni indicherebbe che le loro competenze acquisite erano civili-amministrative-giuridiche prima che strategico-militari in senso stretto, e che erano persone che avevano seguito il *cursus* delle cariche militari come vera e propria carriera amministrativa; d'altronde lo stesso Palme fa notare che gli *archidikastai*-militari sono in gran parte appartenenti a famiglie privilegiate dell'élite alessandrina.

²⁹⁶ Campbell (1984), p. 435.

²⁹⁷ Di altro avviso Peachin (2007), p. 82, che cita (cfr. nota 11) l'osservazione di Campbell, ma che ritiene «reasonable» associare l'incremento di petizioni a centurioni nella 2^a metà del II^p con una tendenza alla militarizzazione in quel periodo; d'altronde Peachin in conclusione di questa frase precisa che «this similarly remains guesswork».

Conclusioni

Per riassumere, rispetto all'affastellarsi di opinioni spesso contrastanti oppure non nettamente definite espresse in molti dei contributi sul tema delle petizioni ai militari, in seguito all'esame della documentazione ritengo di poter concludere che:

1) le petizioni ai militari non sono una caratteristica esclusiva di alcuni distretti;

2) nei primi tre secoli del principato le petizioni agli ufficiali militari sono una procedura del tutto legale e regolare, dovuta non a scelta arbitraria dei postulanti ma a precise disposizioni governative in relazione a determinate competenze degli ufficiali nei distretti;

3) l'invio di petizioni ai militari non implica che avessero un ruolo di 'giudici', né che gli fosse attribuito dalla popolazione provinciale: la ricezione di denunce e petizioni rientra nelle loro generali funzioni di controllo del territorio e di 'polizia giudiziaria', in un ruolo subalterno a funzionari dell'amministrazione civile e come *strumento* dell'autorità giudiziaria provinciale;

4) l'utilizzo di ufficiali dell'esercito con funzioni di polizia giudiziaria in Egitto ebbe una riduzione nella prima metà del II^p, e, almeno per quanto riguarda le petizioni, un nuovo incremento a partire dall'epoca di Marco Aurelio, senza che particolari cambiamenti siano addebitabili alle politiche dei Severi, ma piuttosto a una ridefinizione di alcune procedure intorno agli anni 60 del II^p;

5) Le petizioni ai militari non sono *alternative* né *concorrenziali* rispetto a petizioni presentate ad altre autorità, bensì *complementari* in base a una ripartizione di mansioni e a una regolata interazione dei diversi ruoli.

Lo stratego e l'*epistates phylakiton*: alcune osservazioni

Lo stratego e le denunce per furto nel I^P

Le competenze dello stratego dall'epoca tolemaica fino al III^P erano ampie e variegate, e allo stratego più che a ogni altra carica venivano indirizzate petizioni, sia su materie 'civili' che 'penali'²⁹⁸. Su contenziosi complessi e su problematiche amministrative il suo ruolo risulta per lo più subordinato alle decisioni di ufficiali superiori come il prefetto e l'epistratego, che a volte possono rinviare direttamente al capo del nomo l'esame e la gestione di un problema o un contenzioso tramite una *hypographe* o una lettera – a volte ciò è richiesto espressamente nelle petizioni –; e spesso lo stratego viene interpellato quando il prefetto in un'udienza si è già espresso in qualche modo (e in questo caso allo stratego si inviano copie dei precedenti documenti processuali). Quindi la quantità di petizioni rimaste su alcune problematiche indirizzate allo stratego confrontata con quelle a più alti ufficiali può dipendere anche dalle circostanze casuali-ambientali che ci hanno conservato traccia di una fase di un contenzioso una volta che è arrivato a essere trattato a livello di distretto, ma la competenza in certe materie, almeno formale, spettava ai vertici della provincia, che a volte si limitano a vistare le istanze rinviando agli strateghi la risoluzione pratica. In materia di reati di tipo criminale come furti, violenze, danneggiamenti invece gli strateghi del nomo esercitavano una competenza diretta²⁹⁹, in questo affiancati e coadiuvati, oltre che da un *basilikos grammateus*³⁰⁰, da ufficiali militari e da un probabilmente ampio staff per le incombenze pratiche (scrivani, e assistenti amministrativi perlopiù chiamati *hyperetai*). Dalle formule delle petizioni sembrerebbe che la risoluzione di alcuni semplici problemi, con eventuali 'decisioni' o 'sanzioni' (e non ogni volta 'sentenze' pronunciate in autonomia) potesse rimanere circoscritta all'amministrazione del singolo nomo, senza che interpellata fosse la giurisdizione del prefetto – a meno di eventuali ricorsi delle parti in causa –. Ma anche in questo caso non bisogna necessariamente aspettarsi che la soluzione legale dei problemi presentati si dovesse concretizzare presso lo stratego soltanto perché le domande si concludono con formule ricorrenti che fanno riferimento a

²⁹⁸ Sulle competenze dello stratego cfr. Mitteis (1912), p. 10; Taubenschlag (1955), pp. 485-486 per l'epoca tolemaica, pp. 490-491 per l'epoca romana. Uno dei più ampi studi sulle competenze giudiziarie dello stratego è la dissertazione di Witt (1977).

²⁹⁹ Secondo molti studiosi questa competenza si poteva basare su una sorta di delega permanente: cfr. part. Anagnostou-Canas (1991), p. 194; ma cautela su questo punto è in genere espressa da Jördens (2016b), cfr. part. pp. 92-94.

³⁰⁰ Sul *basilikos grammateus* basti vedere Kruse (2002).

punizioni o altri tipi di soddisfazioni legali o pratiche. Anche al di fuori delle richieste che mirano a interventi *amministrativi* preliminari per l'istruzione immediata o eventuale di processi presso le alte autorità³⁰¹, in molti casi ciò che spettava allo stratego era solo di dare ordini a ufficiali subordinati (in particolare di villaggio) perché compissero indagini, verifiche, convocazioni – ma dopo la metà del II^p per i crimini comuni la gestione di queste operazioni sarà sempre più demandata ai centurioni di distretto –, per poi *eventualmente* 'aprire la strada' a procedimenti penali o cause civili in altra sede. In generale, si deve ritenere che la competenza per giudicare casi di seria rilevanza penale spettasse sempre formalmente al prefetto, che poteva decidere 'punizioni' e 'carcerazioni', anche se di solito ne rinviava poi l'esame a funzionari subordinati³⁰².

Esaminando l'insieme delle petizioni del primo periodo romano salta agli occhi un fenomeno cui ancora non si è posta molta attenzione: fino alla metà del I^p sono rarissime le denunce riguardanti esclusivamente furti e sottrazioni che siano state indirizzate allo stratego. Eppure, si osservi l'elenco da me dato da p. 653 in avanti, in quel periodo le denunce per furto sono ben rappresentate nei papiri pubblicati, soprattutto grazie all'archivio di Euhemeria. Proprio in questo gruppo, che pure ci conserva un insieme molto omogeneo di testi redatti e archiviati in poco più di un decennio, si nota una grande sproporzione tra le denunce per furto inviate all'*epistates phylakiton* (diciannove, di cui quattro raccontano anche violenze) e quelle allo stratego, che sono solo due, P.Ryl. II 129 e P.Ryl. II 135. Nello stesso archivio non mancano altre denunce allo stratego, tutte per danni arrecati alle coltivazioni dal pascolo di animali (cfr. elenco a p. 693 e s.): anche l'editore di P.Oslo III 123³⁰³ notava che per danneggiamenti ai campi viene decisamente preferito rivolgersi allo stratego, sebbene in seguito Whitehorne, nell'edizione di SB XX 14098³⁰⁴, affermi il contrario. Ma in realtà le denunce mandate allo stratego per danni causati da pascolo illegale sono più del doppio rispetto a quelle all'*epistates*.

P.Ryl. II 129 e P.Ryl. II 135 non solamente sono le uniche petizioni per furti di Euhemeria indirizzate allo stratego, ma negli ottant'anni tra il 30^a e il 50^p sono le uniche due denunce allo stratego che raccontino esclusivamente di furti senza l'aggiunta di violenze e ulteriori complicazioni; si veda l'elenco di

³⁰¹ Cfr. per es. le *παράγγελοι* (*supra*, p. 888 e ss.), o le concise richieste di registrazione di petizione (p. 587 e ss.), o le varie richieste di notifiche di ingiunzione dopo autorizzazioni da altri funzionari (p. 796 e ss.).

³⁰² Per le prerogative del prefetto in materia penale, e l'esame dei non pochi aspetti problematici, cfr. Jördens (2011), Jördens (2016b).

³⁰³ Cfr. p. 183 dell'edizione di P.Oslo III.

³⁰⁴ J. Whitehorne, in *Aegyptus* 69 (1989), pp. 79-81.

p. 653: in BGU IV 1188 si denunciano anche violenze e illeciti di funzionari, in P.Louvre I 1 e P.Athen. 32 anche violenze, in P.Mich. V 230 il principale soggetto sono le violenze seguite all'indagine su un furto. Non considero petizioni per furto in senso stretto, o comunque ritengo difficili da inquadrare, le seguenti tre petizioni allo stratego che anche Łukaszewicz non aveva incluso nel suo elenco del 1983:

BGU III 757, del 12^p, da Autodike, denuncia di devastazioni all'interno di una tenuta agricola e ai relativi magazzini; al momento dell'invasione con i maiali viene dato in pasto agli animali anche il grano già raccolto. Si confrontino le mie osservazioni sui verbi del racconto a p. 436 e ss.: l'azione non viene descritta come se venisse portato via qualcosa (con ἀποφέρω o συλλάω o simili) ma come se i responsabili aiutassero e invitassero i porci a divorare il grano già raccolto e immagazzinato, distruggendo i contenitori³⁰⁵ e spargendo il loro contenuto (azione espressa con σκύλαντες e προσέβαλον). Dall'uso dei termini si nota come questa denuncia venga equiparata alle altre per danneggiamenti causati da pascolo illegale, anche se, volendo essere rigorosi, in questo caso le mani degli accusati forniscono agli animali un ausilio per la depredazione.

P.Stras. II 118, 22^p, Arsinoite: Apollonio denuncia che la sua capra è ridotta "in fin di vita" perché cinque giorni prima Νεκφερῶς gliel'ha "strappata via" (ἀπέσπακεν; anche il verbo è ben distinto rispetto ad altre denunce per furto: cfr. le mie considerazioni sui verbi di sottrazione, p. 436 e ss.) per costringerla a lavorare nei campi. Il proprietario non dice esattamente quando e come, ma per poter descrivere nei dettagli le condizioni dell'animale deve averlo già recuperato. Lo scopo della petizione non è rientrare in possesso della capra, obbiettivo già raggiunto, ma ottenere un risarcimento per i danni fisici che le sono stati arrecati mediante un 'uso improprio'. La denuncia è dunque più per 'maltrattamenti' che per 'furto', e il redattore sembra voler differenziare il testo usando dei termini che sono tipici per altre situazioni (ἀποσπάω come in P.Oxy. I 38 e κινδυνεύειν ἄχρηστον ἶέναι che richiama P.Ryl. II 133, 18-19, BGU IV 1140, 6-7 e SB I 5238, 22-23).

P.Oxy. II 282, 29-37^p, Ossirinco: è attinente a quello che potremmo definire 'abbandono di tetto coniugale', anche se il rientrare in possesso di beni sottratti è presentato in questo testo come l'obbiettivo principale, espresso con un appello conclusivo (cfr. p. 835) che si discosta da altre denunce per furto; e anch'io, come probabilmente Łukaszewicz (che non la includeva nella sua lista di denunce per furto), reputo sia da considerare separatamente dato che l'argomento è più complesso e implica contenziosi sul diritto matrimoniale

³⁰⁵ Il participio τεθηκοποιημένος è anche in P.Ryl. II 142: lì il furto di fieno è ben pianificato da ignoti che si erano muniti di asini per portare via il carico.

che spesso vengono sottoposti all'autorità dello stratego.

E allora P.Ryl. II 129 e P.Ryl. II 135? Questi due testi presentano varie particolarità che ritengo motivino la scelta dello stratego come destinatario, nonostante che in quel periodo e in quel luogo si tendesse a procedere altrimenti. P.Ryl. II 129 è presentata da un certo Psosnaus, che si qualifica esclusivamente come γεωργός σου ἰδίῳν, cioè contadino delle terre che appartenevano allo stesso stratego, il quale dunque era personalmente interessato al caso³⁰⁶. Oggigiorno qualcuno si potrebbe giustamente porre dei problemi per 'conflitti di interesse', ma a quel tempo mandare la denuncia all'*epistates phylakiton* (in quel momento il noto Serapion) per una questione che riguardava un 'dipendente' di Dionisodoros e il raccolto derivante dalle proprietà dello stesso Dionisodoros sarà sembrato insensato e controproducente, al di là delle consuetudini e delle procedure allora in vigore, che comunque non rendevano certo un 'illecito' il ricorso allo stratego in caso di furto. P.Ryl. II 135 è inoltre decisamente atipico, non solo rispetto all'archivio di Euhemeria, ma anche nel contesto generale delle petizioni: è uno dei più 'sgrammaticati' dell'archivio cui appartiene, ma oltre a ciò ha una formulazione anomala della richiesta che non si ritrova mai in altre petizioni allo stratego: διὸ δίδωμαι τὸ ὑπόμνημα ὅπως ἀναζητήσῃ ὁ τῆς κώμης ἀρχέφοδος καὶ ἀχθῶσι οἱ αἴτιοι ἐπὶ σὲ ἐπέξοδον. Il mio sospetto, di cui discuto anche più sotto a p. 1237, è che P.Ryl. II 135 rispecchi il testo di una denuncia presentata direttamente all'*archephodos* di Euhemeria – che avrebbe un parallelo formulare in BGU XIII 2239 allo *hegoumenos* di Soknopaiou Nesos – e che di per sé rappresenti una versione indirizzata quasi 'per conoscenza', allo stratego, per la quale comunque il superficiale redattore aveva lesinato rielaborazioni.

Anche per quanto riguarda l'epoca tolemaica A. Di Bitonto³⁰⁷ notava come fossero poche le denunce per furto inviate allo stratego (nel suo repertorio sono solo quattro) rispetto a quelle dirette a funzionari minori di polizia. E quei testi della prima epoca romana in cui si racconta o si accenna a indagini compiute in compagnia di funzionari per ritrovare la refurtiva lasciano sospettare che spesso la prima richiesta di aiuto, orale o scritta, fosse rivolta ai funzionari di villaggio. Ancora per 80 anni dopo Azio inoltrare allo stratego denunce su furti rimarrà una pratica eccezionale e connessa alla capacità dello stratego di emanare disposizioni e sentenze su questioni più gravi o complesse.

In epoca romana la prima altrà testimonianza di petizione allo stratego che

³⁰⁶ La circostanza è piuttosto singolare, ma l'unica interpretazione alternativa si potrebbe fornire ipotizzando che σου sia un errore di scrittura (rarissimo) per μου.

³⁰⁷ Di Bitonto (1968), p. 80.

denunci un semplice furto è SB X 10245, da Ossirinco, del 50^p, cioè quando non ci sono più attestazioni di denunce all'*epistates phylakiton*, l'ultima delle quali era rivolta a uno stratego che ricopriva entrambe le cariche.

Proprio il fatto che inviare denunce per solo furto allo stratego diventi una consuetudine dopo la metà del I^p può farci supporre che ciò sia in diretto rapporto con 'l'uscita di scena' dell'*epistates phylakiton*, e che solo per un caso non ci siano giunte denunce per furto rivolte all'*epistates phylakiton* provenienti da altre località al di fuori di Euhemeria. Anche nelle altre località da dove non sono giunte petizioni rivolte all'*epistates phylakiton*³⁰⁸ non abbiamo denunce di (solo) furto neanche indirizzate allo stratego, e se ipotizziamo che le consuetudini di Euhemeria valessero nel resto della provincia di Egitto dobbiamo aspettarci che petizioni per semplici furti non fossero mandate allo stratego, ma piuttosto all'*epistates phylakiton* oltre che all'*epistates komes* (per l'epoca romana ancora non attestati fuori dall'Arsinoite), o allo *hegoumenos* di villaggio, oppure alla 'nuova' carica del centurione in distacco di polizia.

Le denunce di violenze fisiche venivano indirizzate anche all'*epistates phylakiton*. Le troviamo attestate dal 28-30^p al 40^p, a Euhemeria (Θεμίστου μερίς) naturalmente, ma anche a Tebtynis (Πολέμωνος μερίς). Si può comunque notare, lacune permettendo, che prevalentemente alle violenze sono associati altri crimini, furti o danneggiamenti. Per quanto molte siano le denunce di violenze allo stratego, i P.Ryl. II da Euhemeria non ne testimoniano alcuna, mentre almeno sette nella stessa località sono indirizzate all'*epistates phylakiton*: due³⁰⁹ sono molto lacunose, mentre le altre cinque insieme alle violenze denunciano furti³¹⁰.

Il principale obbiettivo *pratico* delle denunce per solo furto è di rientrare in possesso del maltolto, e per tale fine la competenza pare andasse per lo più all'*epistates phylakiton*. Ma quando si verificano anche altre violazioni il caso finisce preferibilmente all'attenzione dello stratego, che oltre a ordinare la ricerca e/o la cattura dei colpevoli, azioni richieste ugualmente all'*epistates phylakiton*, poteva far almeno iniziare una procedura che comportasse non

³⁰⁸ I papiri provenienti da Ossirinco di prima della fine del I^p sono nel complesso molto pochi, e penso che proprio per questo dall'Ossirinchite non sia giunta alcuna denuncia all'*epistates phylakiton*. In P.Oxy. IV 803 *recto*, del tardo I^a, un frustolo molto lacunoso, è menzionata l'*epistateia phylakiton*.

³⁰⁹ P.Lond. III 895 (p. 129), P.Lond. III 1218 (p. 130).

³¹⁰ Se i documenti di Euhemeria vengono dall'archivio dell'*archepodos* del villaggio bisogna tenere conto della possibilità che all'interno dell'ufficio si sia per caso conservato prevalentemente un certo tipo di testi a scapito di altri, in particolare se venivano divisi e archiviati in base al funzionario da cui proveniva l'ordine o in base all'argomento; ma resta il fatto che fino a prova contraria da quella località non giungono denunce allo stratego per violenza: quelle per furto sono solo due (e, l'abbiamo detto, "particolari"), e molte sono quelle per danni.

solo il ritrovamento della refurtiva e la punizione del responsabile, ma che sancisse forme di ulteriore risarcimento a favore della parte lesa³¹¹. Siamo indotti quindi a pensare che all'inizio dell'epoca romana, almeno a Euhemeria e nella relativa *meris* – dalla quale provengono la maggior parte dei documenti del periodo – le petizioni in genere siano indirizzate allo stratego quando il primo intendimento del denunciante è ottenere un risarcimento del danno subito, in denaro o magari in esenzione dalle tasse da addebitare al colpevole³¹². Da ciò si capisce come sia giustificata la quantità di denunce mandate allo stratego, massima autorità del nomo, per danneggiamenti da pascolo illegale³¹³, provenienti da diverse località, mentre sono meno quelle all'*epistates*, fra le quali sicuramente almeno una, P.Princ. II 23, non viene da Euhemeria³¹⁴: in situazioni del genere si rende necessario convocare gli interessati e decidere non sulla punizione di un qualunque ladro o malvivente, ma su indennizzi e sanzioni da irrogare a rappresentanti di una 'categoria professionale' contrapposta a quella che chiedeva l'intervento, col rischio di nuocere a un altro gruppo appartenente allo stesso territorio e settore economico, e così creare o perpetuare faide, conflitti, o – ciò che è peggio dal punto di vista di questi amministratori – possibili squilibri nel gettito fiscale. A tenere sotto controllo i dissidi poteva infatti essere sufficiente una salda organizzazione militare e di polizia che è verosimile non andasse tanto per il sottile quanto a misure repressive³¹⁵. Dai documenti rimasti appare chiaro che l'*epistates phylakiton* non avesse competenze su violazioni contrattuali e simili, ma solo su reati predatori (sovrapponendosi così ormai anche all'autorità del centurione³¹⁶) in parti-

³¹¹ Cfr. P.Mich. V 230, rivolta allo stratego dopo che la vicenda di un semplice furto si è ulteriormente complicata.

³¹² BGU IV 1060 e P.Wash.Univ. II 77 suggeriscono che esistessero anche procedure di questo tipo, che sono però scarsamente attestate nei papiri; cfr. il commento al P.Wash.Univ. Sicuri sono comunque la responsabilità e il potere di vigilanza dello stratego in materia di tasse sulla terra.

³¹³ Cfr. P.Ryl. II 147 del 39^p all'*epistates phylakiton*, da parte di un *nomographos*. Forse lo stesso accusato Seras figlio di Paes fu già chiamato in causa per un danno del tutto simile nel 38^p in P.Ryl. II 143 allo stratego: non è possibile identificare per quale esatto motivo abbiano diverso destinatario, a meno che non fosse prassi presentare contemporaneamente una duplice petizione a entrambi questi due ufficiali responsabili per il distretto. Due mesi dopo P.Ryl. II 147 all'*epistates* c'è un'altra denuncia simile presentata allo stratego, P.Ryl. II 149.

³¹⁴ P.Princ. II 23 venne presentata dallo stesso Hartotes, *demosios georgos* egiziano, che pochi anni prima presentò SB X 14098 allo stratego.

³¹⁵ Cfr. Caulfield - Estner - Stephens (1989). Cfr. P.Ryl. II 141: quali saranno state le successive iniziative del centurione, in particolare a carico del soldato incluso tra gli accusati?

³¹⁶ Capponi (2005), p. 48, ipotizza una sorta di identificazione delle due cariche di gendarmeria, come entrambe appartenenti all'esercito romano. In realtà per un'ottantina d'anni continuano a coesistere entrambi i tipi di ufficiali, appartenenti a gerarchie distinte, di cui uno era la continuazione di una posizione amministrativa tolemaica, fino a che l'*epistatia* non viene completamente eliminata dal governo. Capponi (2005), p. 47 (e note 165 e 166) confonde il termine *epistates*, che da solo è assai generico e non identifica una specifica carica, con l'*epistates*

colare quando i postulanti speravano di accelerare il ritrovamento della re-furtiva utilizzando le guardie ai suoi ordini.

Una volta di più pare non applicabile distinguere tra funzionari che avevano competenze 'civili' e quelli con competenze 'penali', quando si tratta di funzionari locali e di gestione di problemi di ordine quotidiano e delle fasi preliminari di inchieste e accertamento³¹⁷: piuttosto si vede che col salire i gradi della scala gerarchica sempre più ampio risulta il potere di emanare ordini e disposizioni sulle più varie situazioni, e la scelta del destinatario delle petizioni tendenzialmente è operata sulla base della complessità e gravità del caso. Funzionari che definiremmo oggi 'ufficiali di polizia' potevano, una volta raccolti elementi sufficienti, provare ad appianare situazioni o decidere per sanzioni e risarcimenti pecuniari in casi di semplici danneggiamenti in ambito 'professionale', come ad esempio per danni procurati da animali. Alle più alte cariche amministrative i procedimenti venivano comunque notificati, e alla loro autorità si ricorreva senza indugio se le prime richieste non sortivano effetto o se si erano verificati *gravi* fatti di rilevanza penale, dei quali per la natura della nostra documentazione (proveniente da aree rurali dove rare sono le rimanenze di copie di testi di processi penali) abbiamo poche testimonianze³¹⁸.

Le petizioni all'*epistates phylakiton*

Rispetto al complesso del periodo del principato, un fenomeno peculiare dei primi decenni di dominazione romana sull'Egitto sono le denunce rivolte all'*epistates phylakiton*³¹⁹.

Nel primo secolo di dominazione romana le cariche a cui sono indirizzate petizioni ci paiono in numero limitato se si confronta la varietà dei funzionari destinatari di petizioni in epoca tolemaica³²⁰. Oltretutto dopo metà del I^o non saranno più attestate le petizioni all'*epistates phylakiton* e all'*epistates komes*: queste sono due figure ben distinte che talvolta nelle attestazioni di epoca tolemaica finiscono per confondersi per incertezze nella denominazione (come

phylakiton, di cui parla in quel paragrafo: i papiri che riguardano Athenodoros del vol. XVI dei BGU fanno riferimento solo al ruolo di *epistates* che molto probabilmente si riferisce all'incarico di sovrintendente di una tenuta, non a incarichi di polizia né a incarichi militari. In ogni caso sono possibili tante diverse declinazioni del termine *epistates* che quando sono assenti migliori specificazioni o indizi è arduo cercare di riferirlo a una precisa carica tra quelle già conosciute.

³¹⁷ Jördens (2016b), pp. 92-93.

³¹⁸ Jördens (2016b), part. pp. 122, 150-151, 160.

³¹⁹ Discussione della figura e prosopografia degli *epistatái phylakiton* di epoca tolemaica e romana è in Russo (2011); cfr. Homoth-Kuhs (2005), p. 32 n. 102.

³²⁰ Di Bitonto (1968); Baetens (2020), part. pp. 108-110.

con l'*epistates* del nomo), mentre in epoca romana il testo delle denunce – nel prescritto, nel racconto o nella richiesta – specifica abbastanza chiaramente a quale tipo di *epistates* ci si sta riferendo. A. Di Bitonto nel 1968³²¹ elencava le denunce indirizzate alle due figure in un unico gruppo, salvo segnalare quelle poche che sono da assegnare sicuramente all'*epistates phylakiton*³²² e che non le permettevano di accertare una separazione di competenze³²³. Su queste competenze ella nel 1968 conservava perplessità³²⁴, ma nel 1976³²⁵ giunge ad ammettere che l'*epistates phylakiton* avesse competenze 'penali' fin dal II^a, e ne vede una prova in SB XIV 11274, della prima età romana, edito dalla stessa Di Bitonto nel 1974³²⁶. Già Taubenschlag e altri autori attribuivano competenze civili e penali all'*epistates phylakiton* sia per il periodo tolemaico sia più nettamente per l'inizio dell'epoca romana, e più recentemente sulla questione sono tornati anche Sängner³²⁷ e Jördens³²⁸. Come detto a proposito di altri funzionari, gli appelli conclusivi che suggellano le petizioni non sono sempre determinanti per stabilire se effettivamente al funzionario adito toccava *risolvere* il problema denunciato senza il coinvolgimento di superiori; ma, come ha sottolineato Jördens soprattutto in base alla solida testimonianza di P.Lond. II 354, che riferisce di un'udienza dal tenore 'processuale' presieduta da un *epistates phylakiton*, in quel periodo transitorio all'inizio dell'epoca romana il 'sovrintendente delle guardie' doveva svolgere compiti più ampi che il coordinamento di azioni di polizia. Ma ovviamente le disposizioni prese dall'*epistates phylakiton* sarebbero state solo l'inizio di una vicenda processuale: i postulanti

³²¹ Di Bitonto (1968), p. 59 e n. 1, e p. 60.

³²² Baetens (2020) conferma il ristretto numero di due petizioni all'*epistates phylakiton* per l'epoca tolemaica: SB VIII 9792 (162^a) e P.Ryl. II 68 (89^a). A differenza di Baetens, A. Di Bitonto non faceva menzione delle petizioni all'*epistates* 'del nomo'.

³²³ Purtroppo nello studio del 1968 della Di Bitonto si osserva una diffusa incertezza nella distinzione delle due cariche. La confusione tra i due tipi di *epistates* non è stata estranea ad altri studiosi: ad esempio l'editore di PSI XIV 1435 rimanda a Wilcken (1912), p. 412 per il ruolo dell'*ἐπιστάτης (phylakiton)*, anche se l'ufficiale al quale lo stratego dovrebbe impartire l'ordine è con ogni probabilità l'*ἐπιστάτης komes*. Così J. Schwartz nell'edizione di P.Stras. VI 566 per chiarire i rapporti tra *epistates phylakiton* e stratego, entrambi destinatari della petizione, suggeriva di confrontare P.Amh. II 35, 35-40 (132^a), dove però si fa probabilmente riferimento all'*epistates komes*, al quale lo stratego deve ordinare di portare l'accusato in giudizio.

³²⁴ Cfr. nel repertorio di Di Bitonto (1968) P.Tebt. III.1 797, del II^a: la petizione fu presentata, con la forma *ἐπίδομι ὄπως*, per chiedere esplicitamente che l'*archiphylakites* inviasse gli accusati (di rapina) all'*epistates phylakiton* per l'avvio di un procedimento che si concludesse con le meritate punizioni; per Di Bitonto (*ibidem*, p. 91) questo generava dubbi, ma è del tutto coerente con le competenze che l'*epistates phylakiton* possedeva in materia 'penale' e che osserviamo in epoca romana finché la carica sopravvive.

³²⁵ Di Bitonto (1976), pp. 132-133.

³²⁶ Cfr. Taubenschlag (1955), pp. 486 e 491 e la bibliografia da lui citata.

³²⁷ Sängner (2011a), pp. 245-247.

³²⁸ Jördens (2016b), p. 95 e n. 18; Jördens (2017), *passim* e specialmente pp. 280-281 e note.

di P.Lond. II 354, pur essendo tra le altre cose accusati di un omicidio, erano al momento soltanto incarcerati e si adoperavano per presentare appelli e ricorsi.

Nel commento alla sua edizione di SB XVII 13087³²⁹ A. Di Bitonto si chiedeva se il notevole numero di denunce all'*epistates phylakiton* all'inizio dell'epoca romana testimoniassero una fase transitoria dell'organizzazione della giustizia oppure se sia dovuto semplicemente alla casualità dei ritrovamenti archeologici. La casualità dei ritrovamenti è da ritenere sempre un fattore determinante per qualsiasi valutazione in papirologia; e soprattutto in questo caso non può esserci dubbio che avremmo una ventina in meno di petizioni all'*epistates phylakiton* se non fossero rimaste le petizioni di Euhemeria, che sono resti di un archivio – probabilmente da fascicoli di una sede di polizia locale che furono a un certo punto buttati nelle discariche intorno al villaggio – confluiti in gran parte nell'edizione del volume II dei papiri Ryland. Tuttavia esistono altre petizioni all'*epistates phylakiton* conservate attraverso altre vie e che sono riferibili a periodi diversi e ad altre località, come, sicuramente, P.Princ. II 23 a Theadelphia e P.Tebt. II 476 a Tebtynis. In questo caso più che le quantità quel che più conta è se siano o non siano presenti attestazioni del fenomeno; e denunce all'*epistates phylakiton* sono attestate, e lo sono sia per l'epoca romana che per l'epoca tolemaica, almeno fin dal II^a³³⁰. Quindi attraverso i secoli persiste sia la carica sia le procedure a quella connesse, e se di 'transitorietà' si può parlare, questa è limitata al fatto che non ci sono sicure testimonianze successive al 42^p, quando probabilmente la carica fu completamente cancellata e le sue competenze e funzioni rimasero distribuite agli strateghi e ai centurioni in distacco: ai centurioni in particolare per quanto riguarda la possibilità di ordinare interventi di polizia direttamente alla polizia di villaggio nell'ambito della repressione del crimine, come braccio 'esecutivo', con un'attività della quale comunque lo stratego nel *nomos* mantiene la supervisione e rimane 'informato' anche dopo il 160^p tramite le petizioni con domanda di registrazione.

Altro dubbio avanzato da A. Di Bitonto è che la figura dell'*epistates phylakiton* possa essere propria del contesto locale dell'Arsinoite. È rischioso proporre l'argomento dell'uso locale e del 'regionalismo'³³¹ ogni volta che si trova

³²⁹ Per una vicenda come quella di SB XVII 13087, con precedenti di violenza e precedenti denunce, abbiamo visto (cfr. osservazioni sul centurione) che nei decenni seguenti si ricorrerà sovente al centurione: qui invece come in SB XIV 11274 si chiede all'*epistates phylakiton* di scrivere all'*epistates komes* di portare gli accusati presso di lui per il giudizio.

³³⁰ Che era il motivo per cui fino al 1907, quando fu pubblicato P.Lond. III 895 (p. 129), gli studiosi – cfr. Wilcken in APF 3 (1906), p. 233 – ritenevano ancora che gli *ἐπιστάται φυλακῶν* esistessero solo in epoca tolemaica.

³³¹ Giuste perplessità sulla scelta di ipotesi 'regionalistiche' per spiegare altri fenomeni (in

una testimonianza di un fenomeno circoscritto a un sito o a una certa area. Se si esclude l'archivio di petizioni del 30-40^p da Euhemeria, pochi sono i casi di denunce all'*epistates phylakiton* provenienti da altre città: se per caso anche quei pochi non si fossero conservati avremmo dovuto allora esser indotti a pensare che il 'regionalismo' fosse circoscritto alla sola Euhemeria? Ma poiché l'Arsinoite è il più grande serbatoio di papiri, soprattutto per l'inizio dell'epoca romana, non si può asserire che la petizione all'*epistates phylakiton* non esistesse in altre aree perché altrove non ci sono stati fortunati ritrovamenti. Di ciò bisogna tenere conto anche per le considerazioni legate ad altri funzionari minori. Dal 30^a fino alla metà del I^p le petizioni datate con buona precisione provenienti dall'Ossirinchiite sono 19, mentre quelle provenienti dall'Arsinoite sono circa un centinaio. Quelle fino al 50^p provenienti da altri nomi o di provenienza incerta sono all'incirca 32. Le petizioni all'*epistates phylakiton* sono in tutto 31, di cui 24 o 25 sono pertinenti a Euhemeria. E per quel periodo rimangono non molte petizioni al di fuori dell'Arsinoite che riguardino violenze e reati predatorî, che dovevano essere la principale competenza degli *epistatai*.

La consistenza della documentazione ci permette invece di constatare la scomparsa della pratica di inviare denunce a *epistates phylakiton* ed *epistates komes* a partire dal regno di Claudio, al quale periodo si possono far risalire indizi di un più deciso tentativo di riorganizzazione amministrativa³³². Significativa a questo proposito, come notato da vari studiosi³³³, risulta l'ultima petizione da Euhemeria che attesta la carica di *epistates phylakiton*: P.Ryl. II 152 è indirizzata a Tiberius Claudius Philoxenus, il quale riveste sia la carica di stratego che quella di ἐπιστάτης; ciò porta a ritenere che in quel periodo l'amministrazione romana avesse ormai constatato che le due cariche rappresentavano un'inutile sovrapposizione di competenze. È facile immaginare che questa situazione avesse potuto in più di un'occasione provocare dei contrasti: possiamo scorgerne un esempio in P.Lond. II 354, dove si spiega che la vicenda oggetto della petizione era già passata dall'esame dell'*epistates phylakiton* e si chiede al prefetto di scrivere allo stratego perché questo istruisca un'inchiesta su tutta la materia. Vediamo che in questo caso i postulanti non scrivono direttamente allo stratego³³⁴, che pure potrebbe essere considerato

particolare l'anomalo orientamento delle fibre nei cosiddetti 'ordini di arresto') sono esposte da Gagos - Sijpesteijn (1996), pp. 81-82.

³³² Montevecchi (1988b).

³³³ Cfr. Sängler (2011a), p. 246; Russo (2011), p. 118.

³³⁴ D'altronde non si deve escludere che su questa faccenda non fosse stata inviata allo stratego, prima o dopo, un'altra petizione (forse rappresentata da CPR XV 15, frammento di una diversa redazione di P.Lond. II 354. Nell'*editio princeps* il nome di Gaius Turranius come destinatario è frutto di un'integrazione basata sulle analogie col testo già noto); cfr. Jördens (2017),

gerarchicamente superiore all'*epistates*³³⁵: A. Jördens, evidenziando il potenziale problema di giurisdizione che poteva essere dietro alle scelte dei postulanti (e dei loro consulenti), nota «Vielleicht waren die Petenten sich aber auch ihrer Sache immer noch nicht sicher oder wollten nur keine weiteren Risiken eingehen»³³⁶.

Una volta deciso di eliminare la carica di *epistates phylakiton* si cominciò quindi con l'assegnare a una sola persona entrambe le cariche, in quel periodo di transizione che portò poi a un accentramento di competenze e poteri sotto l'autorità dello stratego. Nell'*ed.pr.* di P.Ryl. II 152, osservando che a volte i titoli sono scritti in ordine ascendente di importanza³³⁷ (v. nota all'edizione di P.Ryl. II 149), veniva proposto che lo stratego potesse essere di grado inferiore all'*epistates phylakiton*: questa ipotesi sembra da scartare in primo luogo perché è la carica di stratego che ha continuità di attestazione, e non si vede come avrebbe potuto sparire una carica più importante a favore di un'altra subordinata³³⁸; in secondo luogo vagliando tutte le petizioni di quest'epoca desumiamo che le due cariche più che un vero e proprio rapporto gerarchico avevano forse solo alcune diverse competenze, condividendone altre, tant'è che proprio per questo una delle due figure esaurisce la sua utilità. N. Lewis³³⁹ nell'intento di dimostrare la totale difformità tra istituzioni tolemaiche e romane presenta P.Ryl. II 152 come se fosse un caso inspiegabile di sovrapposizione delle due cariche, e ritiene necessario chiarire che entrambe non hanno niente a che vedere con le funzioni militari di strateghi e *epistatai phylakiton* tolemaici. Come si è visto³⁴⁰, in alcuni contributi Lewis

p. 273: «Da der Name des Adressaten verloren ist, könnte sich diese Version sogar an einen anderen Amtsträger als den Präefekten gerichtet haben». Dato che ignoriamo come il prefetto reagì a P.Lond. II 354, non possiamo escludere che, forti del suo assenso, i postulanti rivolgessero una petizione allo stratego che riassumeva tutta la questione, forse parallelamente a una comunicazione inviata dal prefetto allo stratego per via gerarchica. Tuttavia Jördens (2017), pp. 291-292 tra le varie ipotesi non esclude che alla fine i petenti fossero riusciti a risolvere il problema e non avessero dovuto presentare queste petizioni. Ritengo però più attraente l'altra sua ipotesi che un altro esemplare, altrettanto o ancora più bello dell'assai calligrafico P.Lond. II 354, potesse essere arrivato al prefetto e sottoposto al disbrigo da parte della sua cancelleria: lo stesso abilissimo scrivano poteva essere stato incaricato di fare il lavoro 'completo' con la redazione di due o più esemplari quasi identici.

³³⁵ Cfr. Sänger (2011a), p. 247.

³³⁶ Jördens (2017), pp. 281-282.

³³⁷ Cfr. Grenfell e Hunt, P.Oxy. XII 1412, nota ai rr. 1-3, sull'elencazione dei titoli di funzionari ed ex-funzionari per ordine ascendente di gerarchia (questione affrontata in precedenza da Preisigke e Jouguet, le cui opinioni sono ivi discusse).

³³⁸ Al di là delle stesse denominazioni di queste cariche, di antica origine sì, ma che renderebbero controintuitiva una gerarchia in cui uno 'stratego' fosse al di sotto di un 'sovrintendente degli agenti di polizia'.

³³⁹ Lewis (1984), p. 1081.

³⁴⁰ Introduzione, p. 2.

tendeva a descrivere il regno tolemaico e l'Egitto romano come due realtà contrapposte, senza evoluzione nel passaggio dall'una all'altra. In realtà si può facilmente osservare ed è comunemente riconosciuto che entrambe le cariche in questione cominciarono ad assumere ampie e diversificate funzioni amministrative fin dalla più antica epoca tolemaica; sotto il dominio romano il loro ruolo continua una pratica organizzativa che mutava già da secoli e viene passo dopo passo riadattata alle nuove necessità, con una spiccata attenzione a non creare troppi 'scossoni' al sistema³⁴¹.

Le petizioni all'*epistates komes* e ad altri funzionari di villaggio³⁴²

Nell'arco dei primi ottanta anni di dominazione romana ci rimangono poche petizioni³⁴³ indirizzate all'*epistates komes*³⁴⁴, ma il confronto col numero di denunce all'*epistates phylakiton* non ci deve portare necessariamente a considerarle una 'anomalia'. Se infatti non fossero rimaste le petizioni di Euhemeria – fra le quali l'*epistates phylakiton* è documentato in misura notevole, e che rappresentano un fortunato caso di conservazione di un gruppo omogeneo di documenti provenienti da un archivio, che falserebbe considerazioni statistiche – le altre denunce all'*epistates phylakiton*, alcune delle quali trovate conservate insieme³⁴⁵, sarebbero poche di più che quelle rivolte all'*epistates komes*. Inoltre queste testimonianze non sono poi *così poche* in confronto alle non tantissime petizioni rivolte a *epistatai komes* sicuramente identificabili in epoca tolemaica³⁴⁶. Ciò nonostante Nielsen e Worp, editori della più recente edizione di P.NYU II 3 = SB VI 9150³⁴⁷, considerano tutte le petizioni all'*epistates komes* come delle 'eccezioni', senza chiarire se debbano esser considerate eccezioni anche tutte quelle del periodo tolemaico. Stiamo comunque parlando di testimonianze molto frammentarie e la cui sopravvivenza è dovuta a casualità: centinaia di frammenti non sono altro che una parte infinitesimale della reale

³⁴¹ Cfr. Sängler (2011a).

³⁴² In genere i funzionari di villaggio in servizio pubblico sono chiamati *demosioi*: Bagnall (1977), p. 83 n. 18 fa giustamente notare come sia curioso che MacMullen (1963), p. 53 parli dei *demosioi* come «public slaves doing guard duty». I *demosioi* nominati nei papiri erano persone libere nominate per svolgere attività di controllo dei villaggi.

³⁴³ Probabile P.NYU II 3 = SB VI 9150 (5P); sicure P.Tebt. II 516 descr. (28P) e SB XX 15077 (45P); altre tre sono datate più approssimativamente, e possono essere anche di epoca precedente al regno di Augusto, cfr. *supra* l'elenco degli indirizzi a p. 297.

³⁴⁴ Sull'*epistates komes* cfr. Kool (1954); Jouguet (1911), p. 259 e ss.

³⁴⁵ Cfr. SB XVIII 13087, SB XVIII 13088 e SB XIV 11274 (= P.Med. inv. 69.63a, b e c).

³⁴⁶ Circa una ventina quelle registrate da A. Di Bitonto, 26 ne segnala Baetens (2020), p. 108. In non poche di queste il funzionario riveste più di una carica.

³⁴⁷ In ZPE 133 (2000), pp. 173-176.

attività amministrativa e dei relativi documenti dell'Egitto greco-romano, e quando si scopre un fenomeno nuovo o poco attestato in una qualche località non è necessario pensare che si tratti di un'eccezione, poiché è difficile che si scovi proprio il caso eccezionale nel panorama di una sconfinata quantità di testi andati perduti. Quel che è abbastanza chiaro è piuttosto che queste petizioni agli *epistatai* di villaggio sono una pratica residuale dell'uso tolemaico che si protrae fino a metà del I^p, in modo analogo a quello che succede a livello distrettuale per le petizioni agli *epistatai phylakiton*.

È certo che gli ufficiali di villaggio per risolvere problemi polizieschi venivano interpellati anche direttamente³⁴⁸: lo apprendiamo sia da pochi esempi concreti di petizioni a loro rivolte, sia da racconti di petizioni che narrano di semplici interventi di polizia delle cariche di villaggio eseguiti con ogni probabilità prima di ordini degli ufficiali superiori. Senza sorpresa ritroviamo gli *epistatai komes* come destinatari di petizioni sullo stesso tipo di questioni per cui vengono interpellati nell'epoca tolemaica: come precisato da Hengstl³⁴⁹, essi ricevevano regolarmente solo le petizioni riguardanti reati di semplice natura, e non venivano interpellati, al contrario di altri *epistatai*, per un'ulteriore difesa del diritto. Dico 'senza sorpresa' perché non ci si può aspettare che cariche di villaggio, che tutt'al più potevano intervenire per coadiuvare i procedimenti, avessero o acquisissero autorità più ampia in contenziosi complessi³⁵⁰.

Per quanto riguarda le petizioni indirizzate ad altri funzionari minori di villaggio, in particolare a funzionari con competenze poliziesche, i resti sono alquanto rari, ma pur nell'esiguità complessiva di tutta la documentazione sono comunque attestate: oltre alle tre precisamente datate all'inizio dell'epoca romana all'*epistates komes*³⁵¹, cioè P.NYU II 3 = SB VI 9150 (5^p), P.Tebt. II 516

³⁴⁸ Cfr. P.Oxy. I 69, dove il petente chiede al destinatario (incerto) di convocare l'*archepodos* e gli altri *demosioi*, che erano stati subito coinvolti per constatare l'effrazione.

³⁴⁹ Hengstl (1997), p. 275.

³⁵⁰ Esempio al riguardo è SB XVIII 13087, dove si chiarisce che Imouthes, dopo la presentazione di uno *hypomnema* a un ufficiale superiore come l'*epistates phylakiton* – κατεχόρισα τὸ καθήκον ὑπόμνημα Σόλωνι τῷ γενομένῳ ἐπιστάτῃ φυλακῆτων – era riuscito a giungere a un accordo con i suoi avversari anche grazie alla mediazione di *hyperetai* mandati dall'*epistates phylakiton* e di funzionari di villaggio (*hegoumenos* e *presbyteroi*): nonostante l'intervento di tutti questi funzionari, i patti vengono ignorati e Imouthes è costretto a presentare questa ennesima denuncia al nuovo *epistates phylakiton*. Simile è il caso dell'accordo raccontato in BGU I 321 e BGU I 322: il compromesso per un risarcimento di merce rubata venne raggiunto con la mediazione di ufficiali di villaggio, ma fallisce e vengono di conseguenza presentate petizioni a stratego e centurione.

³⁵¹ Come tale fino a prova contraria è da considerare anche il destinatario di P.NYU II 3 = SB VI 9150, come proposto da Bastianini e Gallazzi in ZPE 81 (1990), p. 255 e ss. (nell'edizione di SB XX 15077).

descr. (28^p) e SB XX 15077 (45^p), ne abbiamo una allo *hegoumenos*, BGU XIII 2239 del 17^p, e, molto più tardi, due ai *demosioi komes* di Theadelphia, SB IV 7469 (193^p) e SB XII 11008 (196^p), e una a un *eirenophylax* di Theadelphia, SB VI 9105 (198^p?). Inoltre P.Mich. VI 421 menziona espressamente uno *hypomnema* presentato all'*archepodos* di Karanis, quello stesso *archepodos* con cui il denunciante dovrà poi affrontare diverse peripezie alla ricerca della refurtiva³⁵². Pur facendo seguito a problemi di vario tipo e a differenti reati, quelle di cui è possibile leggere le parti conclusive (di P.Tebt. II 516 sicuramente non rimane la fine) presentano non pochi elementi in comune tra loro: nessuna di queste denunce ha il verbo di 'richiesta' ἄξιῶ e tutte hanno la formula di consegna della denuncia del tipo διὸ ἐπιδίδωμί σοι τὸ ὑπόμνημα ὅπως (opp. τόδε τὸ βιβλίδιον ὅπως ecc.), cfr. *supra*, p. 537. Quattro esprimono la necessità di una forma di 'custodia' degli accusati (con ἀσφαλίζω o ἀσφάλεια): P.NYU II 3 = SB VI 9150, SB XX 15077, BGU XIII 2239, SB VI 9105. Quelle dove gli autori di furti sono sconosciuti (BGU XIII 2239, SB IV 7469) presentano anche la necessità di una ricerca/indagine. Buona parte di queste (in alcuni casi le lacune non permettono di verificarlo) specificano che queste operazioni sono preliminari a procedure che saranno chieste o si svolgeranno presso più alti ufficiali: in SB IV 7469 una ricerca prima di riferire il furto al centurione³⁵³, in P.NYU II 3 = SB VI 9150 che l'accusato sia mandato "a chi compete"³⁵⁴, in SB VI 9105 che l'accusato sia mandato alla metropoli per una "grande *ekdikia*"³⁵⁵. È chiaro in realtà che tutte queste denunce, presentate per ottenere basilari operazioni precisamente specificate, erano subordinate e preparatorie a denunce e ricorsi che sarebbero stati presentati presso più alti ufficiali e magistrati. E probabilmente in alcuni di questi casi la petizione rivolta all'ufficiale distrettuale – stratego o centurione che fosse – era redatta contemporaneamente e forse anche in qualche modo presentata in maniera contestuale³⁵⁶, oppure era già stata formalizzata, anche se ciò in queste denunce non viene detto.

Anche l'impostazione formale dei documenti suggerisce che le denunce scritte alle cariche di villaggio servissero più come promemoria e prova di avvenuta notifica (della quale in questo modo restava traccia per far valere eventuali diritti futuri davanti ad autorità superiori) piuttosto che essere indi-

³⁵² Per la vicenda narrata in P.Mich. VI 421 cfr. Mascellari (2018b).

³⁵³ Su SB IV 7469 cfr. *supra*, p. 666; p. 1167 con n. 101.

³⁵⁴ Cfr. *supra*, p. 709, la richiesta di P.NYU II 3 = SB VI 9150.

³⁵⁵ Cfr. *supra*, p. 745, la richiesta di SB VI 9105.

³⁵⁶ Per l'ipotesi di petizioni a funzionari distrettuali consegnate all'*archepodos* (per notifica, senza escludere un recapito effettuato dagli stessi ufficiali) cfr. Mascellari (2019b), pp. 199-201 e n. 77.

spensabili all'obbiettivo pratico di ottenere l'intervento. Infatti l'impostazione della 'richiesta' conclusiva è formalmente come la chiusa di una dichiarazione amministrativa³⁵⁷, e presenta le operazioni come atti dovuti che gli ufficiali devono ottemperare perché l'eventuale iter procedurale vada poi avanti regolarmente. Ma possiamo dubitare che, al di là di ricerche nei limiti del territorio del villaggio o della sorveglianza di un accusato, questi funzionari prima del mandato di un'autorità superiore potessero fare molto di più. Per gli interventi polizieschi di funzionari di villaggio poteva occorrere e da loro stessi esser richiesto l'assenso formale di ufficiali superiori, anche quando magari l'intervento era effettuato nell'immediatezza della denuncia. Indicativo è il caso di P.Ryl. II 125, indirizzata all'*epistates phylakiton* da un notabile del villaggio, ἡγούμενος κώμης; in altri casi osserviamo che i denunciati richiedono l'intervento dello *hegoumenos* allo stratego (cfr. P.Mich. IX 523 e anche P.Mich. V 228) oppure scrivendogli direttamente (BGU XIII 2239); invece in P.Ryl. II 125 lo *hegoumenos*, che in questo caso è parte lesa ma che normalmente aveva competenze poliziesche, individua un responsabile, gli chiede conto del furto (lo stesso accusato riconosce lo scrigno ma nega di averlo svuotato: ὅς καὶ ὠμολ[ό]γησεν τὴν πυξίδα ὡς προφέρεται κενήν), e poi presenta richiesta che l'*epistates phylakiton* affronti la faccenda, usando una formulazione identica a quella di molte altre petizioni – διὸ ἀξιώ, ἐὰν φαίνεται, ἀχθῆναι τὸν ἐγκαλούμενο(ν) ἐπὶ σὲ πρὸς τὴν ἐσομένη(ν) ἐπέξοδ(ον) –. Constatiamo quindi che anche l'ufficiale di villaggio deve seguire la procedura che prevede la registrazione dello *hypomnema*; ma possiamo immaginare che l'*epistates phylakiton* avrebbe poi risposto con una breve nota con la quale poteva autorizzare lo stesso *hegoumenos* a costringere l'accusato a comparire, oppure qualche suo collega³⁵⁸.

La motivazione delle non molte denunce presentate direttamente agli ufficiali di villaggio nel I^p non sembra potersi attribuire all'importanza della persona che presenta la richiesta: tale spiegazione sarebbe possibile solo per BGU XIII 2239 allo *hegoumenos* – il mittente è un sacerdote decano –, P.NYU II 3 = SB VI 9150, dove il presentatore è forse – il testo è assai lacunoso³⁵⁹ – un *προεστὸς κτηνῶν* della οὐσία di Livia e Germanico, e per P.Mich. inv. 1980 = Berkes - Claytor (2019) pp. 56-59, dove il petente è un qualche tipo di *προεστὸς* probabilmente alle dipendenze di un *ἑπάρχης*. Gli altri mittenti sono perlopiù agricoltori che non vantano altre particolari qualifiche. Delle tre petizioni a cariche di villaggio della fine del II^p, le due ai *demosioi komes* (SB IV 7469 e

³⁵⁷ Sulla formula ἐπιδίδωμι ὅπως cfr. *supra* p. 19 e p. 537.

³⁵⁸ Cfr. anche P.Ryl. II 149 allo stratego, da un *demosios georgos* che si qualifica anche come *presbyteros*. Cfr. invece SB XX 14632, riguardante danni causati da bestiame, presentato da un *prosodikos georgos* a Herieus e agli altri *presbyteroi* dei *prosodikoi georgoi*.

³⁵⁹ Cfr. la nuova edizione in ZPE 133 (2000), p. 175 nota ai righi 2-4.

SB XII 11008 da Theadelphia) hanno in comune la cittadinanza metropolitana dei petenti, senza altre loro qualifiche, quella all'*eirenophylax* (SB VI 9105) è di una cittadina romana che agisce con tutore. La situazione di quest'ultima è certamente molto particolare, perché la petente non sembra avere interessi diretti nella vicenda e pare che agisca soltanto a difesa di un invalido che sta subendo esazioni non dovute: di quest'uomo lei si è finora presa cura, probabilmente dandogli rifugio in una sua proprietà presso Theadelphia. Oltre alla pertinenza con Theadelphia di queste tre denunce presentate nell'arco di pochi anni, ci si può chiedere se un altro fattore in comune a tutt'e tre possa essere che i petenti non abitano nel villaggio. 'Cittadinanza' a parte, questo è suggerito dal racconto di SB XII 11008, dove il postulante precisa di essere venuto a sapere dell'intrusione grazie a dei parenti³⁶⁰. Si può prendere in considerazione che in questi tre casi i petenti stessero gestendo la situazione a distanza, o che la denuncia scritta, presentata non solo come 'notizia di reato' ma per ottenere interventi pratici, si rendesse necessaria proprio perché queste persone non erano residenti nel villaggio: i compaesani degli ufficiali di villaggio potevano richiedere loro gli stessi tipi di interventi ma probabilmente senza ricorrere a documenti scritti. Nella realtà sociale del piccolo villaggio l'intervento poliziesco – di *epistates*, *hegoumenos*, *archephodos* e di generici *demosioi* – sarà stato di frequente richiesto direttamente di persona piuttosto che attraverso una domanda scritta, anche a seconda della familiarità che ciascuno poteva avere con il singolo funzionario e con le istituzioni in genere³⁶¹. Ma l'autonomia dei funzionari di villaggio era assai limitata, e, con denuncia scritta o meno, senza il permesso o l'ordine di più alte autorità non avevano la competenza di 'arrestare' e trasferire a forza una persona libera solo in base a semplici accuse.

La conclusione che le (non molte) denunce scritte a ufficiali di villaggio debbano appoggiarsi a una denuncia parallela e più o meno contemporanea alle autorità distrettuali mi porta a ipotizzare che anche P.Ryl. II 135, indirizzata allo stratego, presupponga una parallela denuncia presentata all'*arche-*

³⁶⁰ Dopo aver espresso la preoccupazione che il comportamento dell'accusato sfoci in un danno nei confronti del petente la richiesta è che all'accusato (al quale in realtà non si può addebitare nessun atto lesivo nei confronti del petente) venga fatta presentare una garanzia che quanto avvenuto non si ripeta, *ὄθεν ἐπιδοῶμι τάδε τὰ βιβλίδια εἰς τὸ φανερόν ὑμῖν τ[οῦτο] γενέσθαι καὶ ἴκανόν αὐτὸν παρασχέιν μὴ ἄρα τι εἰς τὸ ὕστερον ὑπ' αὐτοῦ παραχθῆναι*. Per l'ipotesi che quanto preoccupa il petente sia il sorgere di qualche sospetto nei propri confronti, a causa della vicinanza della sua casa con quella dei vicini oggetto dell'intrusione dell'accusato, cfr. *supra*, p. 360 e ss.

³⁶¹ E anche a seconda di quanto *buoni* fossero i rapporti: cfr. i P.Oxy. II 284, P.Oxy. II 285, P.Oxy. II 393, P.Oxy. II 394, P.Oxy. LXXIII 4953, denunce per estorsione a opera degli esattori che vengono presentate anni dopo i fatti, quando gli accusati non sono più in carica e probabilmente altri funzionari più onesti sono subentrati a quelli che prima erano conniventi, rassicurando quelle persone che in gran numero hanno poi deciso di sporgere denuncia.

phodos: come abbiamo evidenziato, la denuncia per furto allo stratego è una rarità fino al 50^p, vale a dire fino a quando l'*epistates phylakiton* rimane un possibile destinatario; ma a parte ciò la redazione di P.Ryl. II 135 appare molto poco curata, come se non fosse la copia *che conta*, e soprattutto la formulazione della richiesta ha un parallelo proprio in BGU XIII 2239 che è rivolta a un'altra carica di villaggio, lo *hegoumenos*: nel P.Ryl. infatti non si chiede direttamente allo stratego, come di consueto, di "ordinare/scrivere a tizio perché faccia una ricerca...", ma si afferma "presento *hypomnema* affinché l'*archephdos* faccia la ricerca" come in BGU XIII 2239 viene scritto "presento a te lo *hypomnema* affinché tu faccia la ricerca". P.Ryl. II 135 potrebbe rispecchiare, forse con una ancor più approssimativa attenzione alla grammatica, il testo di una denuncia presentata all'*archephdos* di Euhemeria, e costituire una copia che era stata indirizzata *pro forma* e 'per opportuna conoscenza' allo stratego, del quale si sarebbe aspettata la risposta per garantire la regolarità delle azioni dell'*archephdos* già avvertito con l'altra simile denuncia scritta (come poteva essere quella menzionata ai rr. 9-10 di P.Mich. VI 421, 41-68^p, da Karanis).

Le caratteristiche delle petizioni ai centurioni e a cariche di villaggio in rapporto con quelle agli strateghi ci hanno presentato la distinzione tra due generi di funzionari – quelli con funzioni strettamente poliziesche e quelli con competenze giudiziarie e sovrintendenza agli archivi – che pure interagivano continuamente. Questa separazione di competenze è uno dei fattori che rende normale la pratica di inviare versioni della stessa petizione, con differenze più o meno accentuate, a persone con poteri non equivalenti, come esemplificato da coppie di petizioni tra loro contemporanee quali BGU I 321 e BGU I 322 (a stratego e centurione), SB I 5235 e SB I 5238 (a prefetto e centurione, ma non ne è sicura l'esatta contemporaneità), P.Col. VIII 209 = SB IV 7376 e P.Med. I 43 + P.Merton I 8 (a *basilikos grammateus* e ad altro funzionario di carica incerta), P.Gen. I (2^e éd.) 16 e SB I 4284 (centurione e stratego), e come esplicitamente al loro interno dichiarano i sopra discussi³⁶² P.Tebt. II 333 e P.Harr. II 200 e inoltre P.Stras. VI 566, rivolta forse allo stratego, nella quale, come introduzione della richiesta e dopo la descrizione delle violenze subite, il postulante dichiara di presentare denuncia anche all'*epistates phylakiton*, καθ' οὗ καὶ τυγχάνω [ἐπιδοὺς ὑπο]μνήματά σοί τε καὶ Λει[... ἐπιστά]τη φυλακितῶν. La frammentarietà e la discontinuità dei resti papiracei permettono solo occasionalmente di far riemergere entrambe le petizioni 'gemelle' che possano testimoniare le due trafile parallele seguite della procedura di richiesta di intervento, mentre più spesso rimangono i duplicati identici di uno stesso testo, realizzati per le esigenze di registrazione degli archivi e per fornire un prome-

³⁶² Cfr. *supra*, p. 1196.

moria al denunciante³⁶³.

Non sorprenderebbe che il sistema delle due denunce scritte più o meno simili avesse coinvolto in alcuni periodi anche gli ufficiali scelti tra la popolazione del villaggio. Come abbiamo visto, essi si trovavano nelle posizioni più subordinate di un sistema in perenne evoluzione e assestamento, avevano poteri limitati ma potevano anche ricevere direttamente *hypomnemata*. L'esito descritto in P.Mich. VI 421 (l'*archepodos* di Karanis imprigionato a Bakchias) ci mostra quello che poteva accadere in assenza di un preventivo mandato e dell'appoggio delle autorità superiori del nomo: l'episodio risale proprio all'epoca intorno alla metà del I^o nel quale pare si fosse presentata l'esigenza di un più spiccato riassetto amministrativo e procedurale³⁶⁴. Nella prima metà del I^o riscontriamo infatti notevole variabilità delle procedure e delle azioni che costituiscono l'oggetto esplicito della richiesta, negli stessi luoghi, negli stessi anni e per le stesse violazioni. Osserviamo petizioni come P.Ryl. II 148, nella quale si chiede di ordinare all'*archepodos* la ricerca, senza che siano citate denunce presentate allo stesso *archepodos*; e nel contempo abbiamo denunce come BGU XIII 2239, rivolta direttamente all'ufficiale di villaggio ma almeno in parte copiata da un altro esemplare³⁶⁵ (forse con indirizzo e richiesta differenti?), o P.Mich. VI 421, dove la prima iniziativa del denunciante sembra fosse stata il presentare uno *hypomnema* all'*archepodos*. Certo la presentazione di richieste scritte agli ufficiali locali di grado inferiore (venissero o meno informati i superiori) avrebbe potuto migliorare i tempi di intervento, ma constatiamo che la pratica di mandare denunce di reati specificamente rivolte ai funzionari di villaggio non ha mai veramente ripreso piede in epoca romana, neanche tra chi aveva più soldi e 'carta' da sprecare: come detto, i più semplici interventi degli ufficiali 'compaesani' potevano essere chiesti direttamente, ed è possibile anche che i più alti amministratori scoraggiassero la pratica della petizione scritta alla polizia locale, a favore di un maggiore accentramento e una gerarchizzazione delle decisioni, per non rischiare di accentuare in qualche modo l'autonomia dei funzionari di villaggio³⁶⁶. Già in altra occasione ho

³⁶³ Cfr. Nielsen (2000); cfr. Mitteis (1895), p. 582 sulle finalità degli *antigrapha* di petizioni e altri documenti; più recentemente sul valore delle 'copie' nei documenti amministrativi di epoca tolemaica cfr. Mirizio (2021).

³⁶⁴ Cfr., su diversi aspetti, Montevecchi (1988b), Derda (2006), pp. 92-97.

³⁶⁵ L'errata sequenza ai rr. 5-6, *μὴνὸς Νέου {Σεβασ} | Σεβαστοῦ ἐπιβαλόντες*, è sicuramente frutto di un "salto da pari a pari" nel corso della copiatura da un altro esemplare, e quindi BGU XIII 2239 è senza dubbio un duplicato almeno nella parte del racconto; per questo passo cfr. *supra* p. 477 e nota.

³⁶⁶ La richiesta allo stratego di impartire ordini allo *hegoumenos* continua a essere esplicitata nelle petizioni anche alla fine del I^o: cfr. P.Mich. IX 524; e inoltre in P.Bon. 20 si chiamano in causa *hegoumenoi* e *archepodos* insieme. Nei cosiddetti 'ordini di arresto' prevarrà ancora per molto tempo l'*archepodos* come interlocutore; cfr. le liste di Bülow-Jacobsen (1986) e Gagos - Sijpesteijn

esposto l'ipotesi che nella prassi quotidiana della vita di villaggio ai responsabili di polizia locale venissero consegnati *identici* duplicati delle petizioni rivolte agli ufficiali distrettuali, come promemoria e in attesa dell'assenso a intraprendere gli interventi richiesti³⁶⁷. E mi pare del tutto verosimile che quelle stesse denunce indirizzate ai vertici distrettuali e realizzate in plurimi esemplari potessero di frequente essere concepite in presenza degli stessi funzionari di villaggio.

(1996).

³⁶⁷ Mascellari (2019b).

Il rapporto con la giustizia, tra formule e realtà

Petizione come ultima risorsa?

Quale era il generale rapporto della popolazione con le procedure di amministrazione della giustizia e con le regolari forze di polizia presenti sul territorio? Se si vuole individuare una tattica di comportamento generale dei privati per fronteggiare ingiustizie e contenziosi, le petizioni testimoniateci dai papiri egiziani possono costituire un'ampia base documentaria, ma con dei limiti oggettivi di rappresentatività. Innanzitutto i nostri testi sono quasi tutti legati a vicende della *chora* egiziana, e dobbiamo quindi essere consapevoli che sono esempi di comportamenti e tendenze propri della popolazione residente in zone lontane da Alessandria, che era la sede dei vertici giudiziari e amministrativi di tutta la provincia. La maggior parte degli individui, qualsiasi fosse la loro lingua madre, per sporgere denuncia di un'ingiustizia subita e presentare una petizione alle autorità si rivolgeva a uno scriba che redigeva il documento. Alcuni redattori o certi consulenti legali che concepivano il documento (a volte dettandolo a chi lo scriveva materialmente) potevano essere più esperti di procedure giudiziarie rispetto ai comuni scrivani di paese. Ma tutti, esperti e meno esperti, e anche quelle persone alfabetizzate ed esperte di procedure amministrative che erano in grado di scrivere da sé la petizione – cfr. Ptolemaios figlio di Diodoros¹ nel II^p – si attenevano a schemi fissi di composizione del testo, simili in Egitto e altre parti dell'impero e confrontabili anche con le petizioni scritte in latino, e adottavano un linguaggio formulare che ancor prima di essere necessario a dare autorità legale al documento serviva a velocizzare la redazione attraverso sequenze di parole e concetti stereotipati che erano immediatamente riconoscibili dal destinatario. Rispetto ai fatti accaduti esistono quindi diversi 'filtri' che contribuiscono a deformare la nostra percezione delle reali circostanze che precedevano la denuncia e portavano a interpellare l'amministrazione della giustizia: il postulante che raccontava i fatti (e che poteva alterarli in modo più o meno volontario), il redattore, con i suoi limiti interpretativi e le variabili competenze linguistiche, e gli schemi formulari imprescindibili per scrivere la petizione. Nell'ambito della ricostruzione delle condizioni storiche, sociologiche, organizzative, ammini-

¹ Per i documenti di Ptolemaios cfr. Kelly (2011), pp. 133-136, Smolders (2013b), e *supra*, p. 346, 619, 684 e note; *infra*, p. 1282 e ss.

strative, procedurali si può osservare come proprio sulla lingua e sull'interpretazione del lessico (quindi su sfumature di significato la cui distinzione potrebbe sembrare pedante) si fondino spesso divergenze di interpretazione delle testimonianze papirologiche².

La tesi che la popolazione tendesse a evitare il ricorso alla legge e all'amministrazione ordinaria della giustizia, sentite come elementi estranei e remoti rispetto alla vita quotidiana delle zone rurali, è stata sostenuta con decisione in un articolo del 1993 da D. Hobson³, la quale riteneva che denunce nell'Egitto romano fossero presentate solo come ultima ed estrema possibilità e che «the judicial system, such as it is, is heavily dependent on self-help»⁴. L'articolo ha avuto una notevole influenza: R.S. Bagnall accettò il complesso di quelle osservazioni⁵, e in seguito W. Nippel⁶, propenso a considerare tutto il sistema romano – in particolare del periodo repubblicano – fondato su sistemi di autoregolazione sociale dell'ordine pubblico e sul *self-help*, ha preso come punto di riferimento il contributo di Hobson per interpretare le petizioni e in generale la situazione egiziana. E abbiamo già visto⁷ che M. Peachin⁸ ha ritenuto corrette e fondate molte delle asserzioni di D. Hobson, considerandole «crucial»⁹ per tirare le somme alla fine del suo studio sul ruolo dei centurioni nell'amministrazione della giustizia¹⁰.

² Ad esempio sull'interpretazione di *λογοποιέω* cfr. *supra*, p. 425 e ss.

³ Hobson (1993).

⁴ Hobson (1993), p. 216. Nel contributo D. Hobson tende a usare il termine '*self-help*' nell'accezione più ampia per indicare genericamente una sistematica estraneità e sfiducia della popolazione nei confronti dei meccanismi di controllo previsti dal governo, senza riferimento a più circoscritte accezioni del termine (e delle corrispondenti traduzioni in altre lingue) che possono indicare forme di 'autotutela' legali previste attualmente in diversi sistemi giuridici, attraverso le quali, in determinate situazioni, pubbliche amministrazioni o anche privati possono adottare determinate procedure per difendere un diritto senza ricorrere alle autorità giudiziarie.

⁵ Bagnall (1989), p. 210, «[...] involving the state was a last resort; what we call criminal action was not really distinguished by Egyptians from any other dispute, and in all cases they tried to settle cases locally first and went to the Roman authorities, if they did, for reestablishment of their property and social position». Bagnall disponeva di una copia dell'articolo di D. Hobson allora non ancora pubblicato. Più diffusamente in favore dello stesso punto di vista cfr. pp. 209-210. A p. 209 «Indeed, what is asked for is often help in identifying the perpetrator where the victim does not already know this information»: in realtà la stragrande maggioranza delle denunce di illeciti sono presentate contro persone ben identificate; e anche considerando solo le petizioni per furti, quelle contro ladri ignoti sono una minoranza. Comunque la maggior parte di tutte le petizioni per qualsiasi reato sono presentate nel giro di uno o due giorni dal verificarsi della violazione: cfr. Bureth (1979), p. 75 e ss.; Kelly (2011), pp. 271-272

⁶ Nippel (1995), p. 105.

⁷ Cfr. in particolare *supra*, p. 1172 e ss.

⁸ Peachin (2007).

⁹ Peachin (2007), p. 95.

¹⁰ Anche A. Jördens nell'edizione di P.Louvre I, p. 2 ha sostanzialmente approvato l'opinione della Hobson che BGU I 321 e BGU I 322 rappresentino un 'disperato' tentativo di suscitare l'inte-

D'altra parte nell'edizione italiana del 1999 di *Kleine Einführung in die Papyruskunde* di H.A. Rupprecht¹¹ contestualmente all'aggiornamento della bibliografia sulle petizioni viene citato lo studio della Hobson, con l'avvertenza che «quando si parla di farsi giustizia da soli questo significa soltanto che i funzionari non agiscono d'ufficio». Anche una volta presa in considerazione questa chiave di lettura dobbiamo notare che di norma la maggior parte di furti e altre violazioni nei confronti di privati, nell'antichità come oggi, possono diventare noti alle autorità principalmente attraverso una denuncia degli interessati. Commentando il contributo di D. Hobson, nel 2016 A. Jördens¹² ha infatti precisato «Was den hier wie auch häufiger andernorts verwendeten Begriff der „self-help“ betrifft, ist indessen festzuhalten, daß wir es offenbar nicht nur nicht mit Offizialdelikten zu tun haben, sondern die Erledigung bestimmter präliminärer Schritte von den Betroffenen erwartet wurde – gegebenenfalls mit Unterstützung lokaler Organe – [...]. Dies ist jedoch ebenso bereits Teil des regulären Verfahrens und nicht etwa, Wie der Begriff der Selbsthilfe zumindest im deutschen Rechtssystem suggerieren Würde, eine usurpierte Gewalt».

Ci aspettiamo che, indipendentemente dalle querele delle vittime e dei loro familiari, un procedimento d'ufficio con un intervento repressivo come un arresto scattasse davanti a flagranti omicidi e altri gravi palesi attentati all'ordine pubblico, ma tra tutti i testi papiracei pubblicati i riferimenti a simili episodi rimangono abbastanza rari¹³. Qualche chiaro esempio di un autonomo interessamento della polizia per l'accertamento di fatti di sangue abbiamo la fortuna di possedere per l'epoca tolemaica: P.Mich. XVIII 776 del 194^a (rapporto di un ufficiale locale a un superiore, concernente un'investigazione seguita alla scoperta di due uomini feriti durante la consueta perlustrazione del villaggio, ... ἐφορευόντων ἡμῶν τὴν κόμην νεκτὶ συνητησάμεν...); P.Tebt. III.1 730 del 167^a (due bozze di rapporti di una guardia al *basilikos grammateus* e al *topogrammateus* per informare su un supposto omicidio; l'investigazione è partita solo dalla scoperta di sangue, senza il corpo dell'ucciso). All'inizio dell'epoca romana sembra avere le finalità di un rapporto BGU IV 1061 (da

ressamento di almeno un ufficiale, ma la stessa Jördens in seguito ha sottolineato l'approssimazione di Hobson nell'uso del termine 'self-help', cfr. Jördens (2016b), p. 161, n. 197.

¹¹ Rupprecht (1999) (edizione italiana a cura di Livia Migliardi Zingale), p. 147. L'edizione italiana ha una bibliografia aggiornata fino al 1997.

¹² Jördens (2016b), p. 161, n. 197.

¹³ Jördens (2016b), part. p. 150 e p. 162, spiega che questa rarità può anche essere dovuta al fatto che la documentazione su fatti gravi perseguiti d'ufficio – i quali ricadevano prevalentemente sotto l'autorità giurisdizionale del prefetto – poteva lasciare meno traccia negli archivi locali.

Busiris, 14^a o epoca tolemaica¹⁴; all'ipostatego) che narra di un assalto e un omicidio avvenuti un anno prima presso un santuario e di altri successivi furti e misfatti compiuti dagli stessi accusati. La persona che presenta il documento, un certo Pnephoros, non sembra essere stata direttamente coinvolta negli episodi; essendo ignoto il rapporto del mittente con le persone citate nella narrazione bisogna chiedersi s'egli fosse il primo a denunciare il fatto, e se rivestisse un ruolo ufficiale o rappresentativo che lo spingeva a farlo: la data in cima al documento e l'apertura del racconto con la formula *προσαγγέλλω σοί* richiama l'impostazione dei *prosangelmata* del III^a¹⁵. Jördens (2016b), pp. 98-99, sottolinea come in BGU IV 1061 i primi più gravi fatti possano essere stati raccontati per evidenziare la preoccupazione derivante dal perdurare della condotta criminosa. In P.Brem. 28 *verso* (113-120^r) abbiamo la bozza di un rapporto di polizia riguardante un omicidio, per il quale l'ufficiale che scrive ha condotto in custodia un accusato che, tra l'altro, chiede un esame (o riesame) del suo caso; ma a causa delle abbondanti lacune ci sfugge l'esatto contesto di tutta la questione. Un esempio di come la legalità e l'ordine pubblico fossero regolate con un'interazione tra le autorità centrali del nomo e gli ufficiali di villaggio sembra darci P.Brem. 26 (115-116^r), da cui apprendiamo che dei *πρεσβύτεροι κώμης*¹⁶ erano tenuti sia alla sorveglianza delle case di persone detenute per l'omicidio di un *εἰρηνοφύλαξ*, sia contemporaneamente a supportare un altro *εἰρηνοφύλαξ* in una ricerca o indagine; e per questo chiedono rinforzi allo stratego.

In tutto il suo articolo D. Hobson intende esplicitamente il *self-help* non come una modalità di interazione con l'amministrazione della giustizia, ma come espressione di estraneità tra la popolazione e l'amministrazione, e già Hengstl¹⁷ si era mostrato critico sulle valutazioni espresse da D. Hobson sul modo di procedere delle vittime di reati. Ella arrivava alle sue conclusioni partendo dall'applicazione di categorie individuate dagli antropologi per classificare i metodi di risoluzione delle dispute in uso nelle varie società umane¹⁸, e considerava non solo queste tipologie come tutte necessariamente

¹⁴ Cfr. *supra*, p. 18 n. 95.

¹⁵ Cfr. Hombert - Préaux (1942) ; Baetens (2020), pp. 197-218 ; e *supra*, p. 17 e ss..

¹⁶ Sui *πρεσβύτεροι* nell'ambito delle mansioni di polizia e la relativa bibliografia cfr. Mascellari (2019b), pp. 172-173 e nn. 6 e 7.

¹⁷ In particolare contro le valutazioni di D. Hobson cfr. Hengstl (1997), p. 281 n. 97 e p. 288 n. 147.

¹⁸ Per un sunto e una riesposizione di queste tipologie cfr. Kelly (2011), pp. 246-47. Nelle pagine seguenti (fino a p. 265) Kelly cerca di identificare nella documentazione papiracea testimonianze dei metodi più informali di risoluzione: possiamo notare che i risultati in questa direzione sono pochi, a volte ambigui e di difficile interpretazione, e ciò corrisponde alla premessa posta dallo stesso Kelly, p. 248: «to find instances of private dispute processing, we mostly are forced to rely on legal documents. These tend not to give us highly detailed accounts

esistenti nell'Egitto romano (e in qualsiasi altro ambiente sociale, quindi), ma anche riteneva anche inevitabile che gli individui debbano passare attraverso tutti le possibili fasi, in una progressione dal metodo più informale al più formale. La debolezza di questo approccio metodologico della studiosa è ora stata messa bene in evidenza da Kelly¹⁹, che fa notare come il modello interpretativo così semplificato e applicato astrattamente non corrisponde neanche alla reale visione degli antropologi²⁰, e che «such universalizing models must be tested against some actual evidence».

Nel suo esteso articolo D. Hobson oltre a dichiarare le sue osservazioni come fondate sulle petizioni provenienti da Ossirinco, Tebtynis, e Soknopaiou Nesos – documenti di cui non fornisce un elenco – presenta una serie di esempi a sostegno delle sue conclusioni, con dettagli che non corrispondono a quanto effettivamente espresso nei singoli testi. Sono discutibili le osservazioni statistiche²¹ su P.Mich. II 123 e P.Mich. V 238, registri del *grapheion* di Tebtynis²². Su 1048 registrazioni, 70 sono *hypomnemata* o *anaforia*; per D. Hobson questa cifra diventa automaticamente un 6,7% di 'petizioni', ma questi termini possono significare molte altre cose: rapporti, dichiarazioni, notifiche²³. Per la studiosa questo dato è già da solo un indice della 'litigiosità' della popolazione egiziana²⁴; ma questa sua considerazione è in contraddizione con quelle di poche pagine dopo, dove vuole mettere in rilievo che denunce nell'Egitto romano vengono presentate solo in casi estremi e quando tutte le altre vie di risoluzione informale sono state tentate. Per Hobson la percentuale prima citata è alta ed è esempio della diffusa litigiosità che viene presentata ai canali ufficiali; ma vorrebbe poi mettere in luce che la popolazione, sfiduciata, per consuetudine non si rivolgeva alla giustizia ordinaria. Dovrebbe citare altrettante testimonianze di dispute non denunciate per poter sostenere ciò senza contraddirsi, ma non lo fa e non può farlo: i casi di '*self-help*'²⁵ nel senso di 'giustizia fai da te' – che certo saranno esistiti come continuano a esistere anche nei paesi più civilizzati – come tali non sono documentabili a meno che

of extra-legal attempts to resolve disputes. This sometimes means that we lack the level of detail necessary to slot a given case into a particular 'type' of dispute processing».

¹⁹ Kelly (2011) p. 266 e s.

²⁰ Kelly (2011), p. 267: "The idea of an invariable progress in a particular direction through the various stages of dispute resolution is certainly not universally held by anthropologists".

²¹ Hobson (1993), p. 198.

²² Cfr. Musselman (1970), pp. 223-238.

²³ Su questi termini cfr. *supra*, p. 15 e ss. e p. 1104 e ss.: ἀναφόριον è usato nel senso di 'richiesta di giustizia' solo tra I^p e 1^a metà del II^p e principalmente in Ossirinchite.

²⁴ Questa osservazione era accettata da Hengstl (1997), p. 265.

²⁵ Mantengo questo termine per far riferimento alle argomentazioni di D. Hobson. Per tradurre il concetto ch'ella esprime con '*self-help*' sarebbe meglio '(giustizia) fai da te' piuttosto che il concetto giuridico di 'auto-tutela'.

non si disponga di testimonianze indirette che ne facciano in qualche modo menzione. A questo proposito si possono ricordare testi che menzionano fenomeni di tendenza opposta: nel 68^p l'editto di Tiberius Iulius Alexander (ll. 35-45) biasima e al contempo cerca di fronteggiare appunto l'eccesso di denunce e accuse calunniose che venivano sottoposte al giudizio dell'*idios logos*.

Dato che le petizioni rappresentano proprio le testimonianze a noi rimaste del rapporto che alcuni abitanti dei piccoli centri e villaggi egiziani ebbero con la giustizia dopo essere rimasti vittime di reati o abusi, se si ritiene di poterli utilizzare per verificare la debolezza e la labilità di questo rapporto bisognerebbe trovare al loro interno esplicite dichiarazioni che il petente ha tentato ogni possibile mossa prima di ricorrere alle autorità. Per individuare alcuni casi di *self-help* si potrebbe piuttosto a volte ipotizzare che alcuni atti criminosi denunciati fossero azioni di *self-help* da parte degli avversari: sotto questa etichetta si possono inquadrare varie appropriazioni indebite denunciate nel contesto di dispute patrimoniali, matrimoniali, eredità²⁶. Per D. Hobson²⁷ una prova che non infrequentemente le vittime di violazioni e ingiustizie cercano di rettificare la situazione agendo da sé prima di appellarsi all'aiuto delle autorità sarebbe il ricorrente *ῥολογοποιούμενος πρὸς αὐτούς*²⁸. In realtà questa locuzione nel linguaggio delle petizioni indica non una calma conversazione o una ragionevole contrattazione, ma il "lamentarsi", "protestare" o "litigare", nella maggior parte dei casi in situazioni che partono senza alcuna intenzione amichevole dalla constatazione di flagranti soprusi e che si configurano come animati diverbi²⁹. La conferma di questa accezione assunta dal verbo *λογοποιέω* viene da P.Fouad I 29 (224^p), che fin dall'inizio descrive un violento

²⁶ Cfr. Yiftach-Firanko (2003), p. 216 e n. 76, che in particolare riconosce il ricorso al *self-help* da parte di donne che cercavano di riappropriarsi di beni al di fuori della regolare procedura di divorzio tramite *apaitesis*.

²⁷ Hobson (1993), p. 205 e s.

²⁸ Formula discussa *supra*, p. 425 e ss. Basandosi sulle argomentazioni della Hobson anche A. Jördens intendeva l'espressione come un preciso riferimento a un tentativo di accomodamento per via amichevole che veniva spesso anteposto e preferito al ricorso legale, scelto in ultima istanza; nel commento a P.Louvre I 1, 10 (p. 6): «Daß die Geschädigten nach einem Übergriff den Täter erst einmal zur Rede stellen und also versuchen, die Streitsache gütlich beizulegen, wird in Petitionen so häufig geschildert, daß anzunehmen ist, daß dies den üblichen Verfahrensweg darstellte. In nicht wenigen Fällen wird es auch zu Erfolg geführt haben. Erst wenn dieser Versuch mißlang, war Anlaß zu einer Petition geboten; daher sind hier nur Fälle gescheiterter Bemühungen belegt, wenn der Versuch nämlich mit erneuter Gewalt beantwortet wurde». Ma sul reale valore da attribuire alla formula cfr. Kelly (2011), pp. 253-255.

²⁹ Cfr. Kelly (2011), pp. 253-254; egli nota «A number of anthropological studies restrain the assumption that whenever parties to disputes 'have words', this necessarily represents an attempt at dispute resolution. Shouting matches between disputants can in fact raise the level of hostility».

alterco per l'uso dell'acqua tra persone che probabilmente si considerano del tutto estranee e nemiche (rr. 8-10 ἔνιοι ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης, οὐδ' ἀγνωῶ, λογοποιούμενοι πρὸς ἑαυτούς, ῥίψαντος ἕξ αὐτῶν τινος λίθον). A parte l'uso formulare che associa abitualmente il termine a casi che degenerano in violenze, l'inizio di una discussione o di una protesta con chi non restituisce soldi o letteralmente ruba di sotto al naso non può essere considerato un tentativo di allontanare un ricorso legale e indicare il proposito di farsi giustizia da soli. A sostegno di ciò però D. Hobson cita (p. 205) P.Oxy.Hels. 23 del 213^p, dove il petente accusa di furto un conduttore di cammelli, che in risposta lo minaccia; il petente chiede quindi protezione alle autorità e domanda che si impedisca a quello di mettere in atto le sue minacce. L'elemento di 'self-help' non può essere individuato nel solo rivolgere accuse al presunto ladro con la propria bocca. Inoltre proprio in questo documento il petente precisa che in un primo momento per evitare altri fastidi³⁰ si era disinteressato del furto, evidentemente di piccola entità, e dell'abbandono dell'incarico da parte del cammelliere: si decide a sporgere denuncia solo in seguito a un incontro che è presentato come casuale, quando il petente si avvede che l'accusato continua a compiere le sue normali attività nei dintorni facendo finta di nulla ed è così indotto a protestare e ad attaccare un litigio con quell'uomo.

Nonostante D. Hobson affermi chiaramente³¹ che la norma prevedeva che il cittadino prima di tutto si improvvisasse 'detective' e provasse a rimediare da sé al torto subito cercando di recuperare il maltolto, gli esempi di altre petizioni addotti a sostegno di ciò non sono affatto pertinenti: non solo in nessuno dei casi da lei citati è riconoscibile un atteggiamento di 'self-help', ma anzi i postulanti affermano a chiare lettere l'esatto contrario, cioè di aver evitato il mero 'fai da te' e di aver richiesto l'ausilio e la testimonianza degli ufficiali locali. D. Hobson menziona P.Mich. V 230, ma Taubenschlag³² citava proprio questo documento per esemplificare che la ricerca di refurtiva e colpevoli poteva essere effettuata dallo stesso postulante *solo dietro autorizzazione* degli ufficiali di polizia – ma in realtà non solo *autorizzazione*, ma aiuto e testimonianza³³ –. Nel caso di P.Mich. V 230 Papontos presenta la petizione in seguito alla resistenza opposta al reclamo dei beni rubati, trovati dopo un'ispezione operata con l'ausilio e alla presenza dell'ufficiale di villaggio (... ἐμοῦ τὴν

³⁰ rr. 18-20 ἵνα μὴ τὰ χεῖρονα πάθω ὑπ' αὐτοῦ.

³¹ Hobson (1993), p. 206: «it is up to the victim to try to find out who has committed the crime and get an official to summon the accused to court for questioning. It is then up to the victim to provide the evidence which will convict the accused. Although the administrative machinery exists to support the process, the ultimate disposition depends on the ability of the complainant to provide enough evidence to win the case».

³² Taubenschlag (1955), pp. 542-543.

³³ Cfr. Mascellari (2019b), p. 181.

ἀναζήτησιν ποιουμένου σὺν τῷ τῆς κόμης Ταλεὶ ἐπιστάτῃ εὔρον...); ne segue una colluttazione in cui un παῖς³⁴ cade a terra, e ciò diventa un ulteriore motivo della denuncia allo stratego costituendo un'aggravante a carico dell'accusato³⁵. Altro esempio citato da D. Hobson³⁶ è P.Oxy. X 1272, del 144P: una donna sospetta che il ladro dei suoi gioielli possa essere un suo vicino, e quindi, con le parole della stessa Hobson, «she asks the official to whom she addresses her petition to come for a personal inspection»³⁷. Non si può pensare che l'elemento di 'self-help' in questo documento e in P.Mich. V 230 sia nel semplice concepire sospetti da parte delle vittime. Inoltre a proposito di P.Oxy. X 1272 Hobson, intendendo mettere in luce la sfiducia nei mezzi della giustizia, ritiene degno di nota che vi si richieda solo la restituzione dei beni rubati. Ma la donna vittima del furto non potrebbe chiedere niente di meglio e di più preciso se non di rientrare in possesso dei gioielli: è quello il fine che la riguarda, e non dovrebbe essere indispensabile che esiga esplicitamente la prosecuzione di un iter giudiziario di tipo penale che ella probabilmente

³⁴ Cfr. Hobson (1993), n. 1 a p. 206: «the ambiguity of the Greek word παῖς is such that we don't know whether this is a slave or his own child». In questa discussione non è così determinante chiarire se qualcuno quel giorno nell'antico Egitto andasse in giro con un "bambino" invece che con un "piccolo servo" sulle spalle (ἐπὶ τῷ ὄμῳ μου παιδίον): il particolare è comunque curioso – cfr. il commento ironico di Baldwin (1963), p. 257 –, ma bisogna prestar cautela a non interpretare troppo alla lettera quanto scritto in queste redazioni sintetiche e sbrigative. In ogni caso se si fosse ritenuto importante chiarire la condizione servile della vittima della violenza l'estensore del documento avrebbe probabilmente aggiunto il termine δούλος. Ma, figlio o servo che fosse questa 'vittima', il postulante non avrebbe presentato una denuncia di diversa natura: per furti e violenze a danni di schiavi i termini e le vie di ricorso dei loro padroni sono le stesse che per altre petizioni presentate in difesa di parenti; cfr. P.Ryl. II 144 (38P, lo stesso mittente è uno schiavo), P.Oxy. LVIII 3916 (60P), P.Oxy. L 3555 (I-IIP), P.Oxy. XXXIII 2672 (218P).

³⁵ Allo stratego si manda la petizione perché esprima un giudizio sulla vicenda in modo che il denunciante abbia soddisfazione giudiziaria, forse con un indennizzo. In questo caso si avrebbe l'impressione di una certa confidenza col diritto e le procedure stabilite dalle leggi. Cfr. *supra*, p. 554, le mie considerazioni su P.Mich. V 230 e la relativa richiesta di intervento dell'*epistates komes*.

³⁶ Hobson (1993), p. 206.

³⁷ La richiesta è ἐπιδίδωμι τὸ ἀναφόριον καὶ ἀξιώ, ἐὰν δόξη σοι, παραγενέσθαι ἐπὶ τὴν αὐτοψίαν καὶ ἀγθῆναι ἐπὶ σὲ τὸν Ἑρᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ οὗς αὐτὸς ὀνομάσει καὶ τὴν δέουσαν ἐξέ[τ]ρασιν γενέσθαι, ἵνα δυνηθῶ τῇ σῇ βοήθειᾳ ἀνευρεῖν τὰ ἡμέτερα. Furono gli editori Grenfell e Hunt a ritenere che ἀξιώ, ἐὰν δόξη σοι, παραγενέσθαι ἐπὶ τὴν αὐτοψίαν volesse significare "I [...] request that, if you think fit, you should come for a personal inspection" e quindi che la petizione fosse rivolta a un «lesser officer of police» rispetto a uno stratego o un centurione. Sebbene esistano (rare) denunce rivolte a ufficiali di minor rango, il seguito del *petitum* in cui si chiede come di consueto per petizioni a centurioni o strateghi che i sospettati "siano portati presso di te" induce a ritenere che la redazione avesse inavvertitamente omissso la specificazione dell'impiegato che doveva venire per l'ispezione (παραγενέσθαι ἐπὶ τὴν αὐτοψίαν): cfr. P.Harr. II 192 (167P, prov. inc., allo stratego) rr. 19-24 ἐπιδίδωμεν τοῦτο τὸ [βιβλίδιον ἀξιούντες ὑπηρετὴν ἐπὶ τὴν] αὐτοψίαν παραγενέσθαι; e cfr. P.Cair.Isid. 66 (299P, Karanis, al prefetto) dove ai rr. 9-12 si riassume il testo di una precedente petizione allo stratego, ἐπιδίδωμι τῇ στρατηγ[ῆ] ἀξίων ὑπηρετ[ῆ]ν ἀ[π]οστα[λ]ῆναι ἐπὶ τὴν αὐτοψίαν...

neanche conosce; né ci può sembrare un sintomo di sfiducia nella legge il chiedere che lo 'stato' e le 'autorità' le facciano riavere la refurtiva. E si noti che questo è in realtà un caso che si distingue dalla maggior parte delle altre petizioni, dove solitamente, come inveterata consuetudine formulare, per simili delitti oltre all'*eventuale* richiesta di risarcimento si chiedono 'giustizia' e/o 'punizioni'³⁸. In ogni caso a sorprendere la nostra prospettiva moderna è proprio che in una denuncia si richieda, anche se vagamente, una determinata azione all'autorità nei confronti dei colpevoli di crimini, e non l'assenza di questa 'selezione'. Ciò deriva inevitabilmente proprio dalla forma cristallizzata assunta dalle *denunce* di crimini e violazioni – i testi sono sempre articolati in un'esposizione seguita da verbo di richiesta e oggetto di richiesta – che le porta a presentarsi sempre come *petizioni* anche quando non si tratta ancora di chiedere l'avvio di un processo giudiziario, bensì solo un interessamento di vario tipo delle autorità, e sarebbe superfluo e sarebbe scontata per la polizia e per l'amministrazione l'azione da intraprendere, come, ad esempio, la preliminare raccolta di informazioni sui fatti³⁹.

Considerando che gli ufficiali di polizia dei villaggi erano nominati, coordinati e comandati direttamente dalle autorità che presiedevano l'amministrazione e il controllo dell'ordine dei distretti, essi devono essere considerati il più diretto contatto con la giustizia e la macchina amministrativa nei piccoli centri, e non si può ritenere che la richiesta di un loro intervento costituisca un atto al di fuori del sistema legale, estraneo alle procedure del sistema giudiziario, e che rappresentasse un'opzione di informale autotutela⁴⁰. Agli stessi

³⁸ A proposito di come ciò che viene chiesto o non chiesto in conclusione della petizione non sia determinante per stabilire quali misure avrebbero fatto seguito concretamente, cfr. le mie considerazioni *supra*, p. 547, e Rupprecht (1999), p. 152. L'affermazione «Complaints ask for restitution of property loss or the restraint of violence, not for punishment» in Bagnall (1989), p. 209, non corrisponde alle richieste di generica punizione degli accusati che leggiamo in conclusione di molte petizioni, sebbene questo avvenisse per adesione a consuetudini formulari ripetute per secoli e anche se vengono lasciati sempre impliciti i riferimenti più concreti ai dettagli delle sanzioni di tipo penale che il postulante poteva immaginare attuabili; cfr. Rupprecht (1993), pp. 273-274. Per richieste più precise di sanzioni e punizioni in epoca tolemaica, ma che non ci danno comunque molte informazioni sulla reale prosecuzione delle procedure, cfr. Rupprecht (1991).

³⁹ Cfr. Jördens (2016b), p. 150.

⁴⁰ Significativamente contraddittorio è che Hobson (1993), p. 206 n. 3, citi e brevemente descriva P.Oxy. XLIX 3467, che è precisamente una prova contraria rispetto a quello che la studiosa sostiene: per una discussione del documento cfr. Mascellari (2019b), pp. 181-182 e 192. Nel papiro il postulante racconta di aver compiuto una ricerca e aver trovato traccia degli animali rubati che mostrò all'*archepthod* che era con lui e ad altre guardie, ἦν ἐπέδειξα τῷ συνελθόντι μοι πρὸς τὴν ἐπιζήτησιν τῆς κώμης ἀρχεφόδῳ Πλουτίωνι καὶ τοῖς ἐρημοφύλαξι. Se Hobson cita questo episodio come caso in cui il danneggiato compie la ricerca da solo, o indica che ella ritiene che interagire con la polizia non equivalga a rivolgersi alla giustizia (ciò che invece si realizzerebbe con una petizione allo stratego o a più alti funzionari, come probabilmente avviene proprio con questa petizione!), oppure dimostra una lettura superficiale del documento: questo sospetto appare fondato,

ufficiali di villaggio anche in epoca romana vengono a volte indirizzate denunce scritte: cfr. P.NYU II 3 = SB VI 9150 (5^p), P.Tebt. II 516 descr. (28^p) e SB XX 15077 (45^p) agli *epistatai komes*; BGU XIII 2239 (17^p) allo *hegoumenos*, SB IV 7469 (193^p) e SB XII 11008 (196^p) ai *demosioi komes*. La maggior parte delle petizioni a strateghi e centurioni per crimini comuni sono presentate dopo un breve intervallo di tempo (di solito da poche ore a pochi giorni) ma indipendentemente dalla rapidità della presentazione viene spesso specificato che incaricati di polizia di grado inferiore (come *archephodoi* e vari tipi di guardie sul territorio) erano interpellati immediatamente per accertare i fatti. Ovviamente non avevano l'autorità di tenere in arresto o portare in giudizio di propria iniziativa uomini di condizione libera, né recuperare refurtiva solo in base ad accuse e indizi comunicati dalle vittime; essi aspettavano l'autorizzazione dagli ufficiali superiori ai quali la parte lesa come prassi doveva formalmente rivolgere una petizione⁴¹. Non abbiamo petizioni in cui una persona danneggiata racconti esplicitamente di aver tentato di recuperare refurtiva o di ottenere altro risarcimento usando solo le proprie forze e per giunta prima di aver contattato una qualsiasi autorità; e del resto a noi pare ovvio che quando qualcuno cercava di farsi giustizia da solo non andasse poi a raccontarlo in una petizione ufficiale allo stratego⁴². I denunciati e i redattori delle denunce tengono anzi di solito a precisare bene il coinvolgimento degli incaricati di polizia nei villaggi e sul territorio nelle prime eventuali azioni di accertamento dei fatti. Già in precedenti contributi⁴³ ho mostrato che interpellare il personale di polizia nei villaggi dei distretti non solo era il primo passo appena si subiva un torto o si presentava un problema, ma che era percepita come una cosa di per sé 'scontata', come suggerisce anche la stessa struttura narrativa di alcuni documenti⁴⁴. Nell'ambito di un più grande centro abitato, in SB XX 14975 (1^a metà II^p?), da Ossirinco, si può osservare la preoccupazione di spiegare allo stratego che ufficiali di vario grado erano già stati informati del fatto denunciato e potevano testimoniare: si precisa che l'assalto alla casa e alle persone (come forse i conseguenti danni fisici) diviene in qualche modo noto ad alcune guardie, r. 19 e ss. ὁ καὶ φανερόν ἐγένετο τοῖς παραφυλάσσοισι φύλαξι; e la rottura della porta di casa viene poi mostrata anche all'*agoranomos*,

notando che Hobson descrive il contatto con l'ufficiale di villaggio come se fosse successivo alla ricerca (mentre la ricerca viene condotta insieme), e che inoltre specifica che ciò che viene trovato sono le stesse pecore, mentre in realtà nel testo è ben precisato che ciò che è stato trovato è lo sterco degli animali.

⁴¹ E poi sostenere le accuse in sede processuale; cfr. i casi di omicidio commentati da Taubenschlag (1955), p. 433.

⁴² Sulla penalizzazione del *self-help* nel mondo romano cfr. Robinson (1995), p. 30.

⁴³ Mascellari (2019b); Mascellari (2020).

⁴⁴ In particolare P.Oxy. XLIX 3467 e SB XVI 12951, cfr. Mascellari (2019b), pp. 181-183, 192-195.

r. 21 e ss. καὶ διὰ τὸ τότε ἐν τῷ νομῷ σὲ εἶναι ἐπέδειξα τῷ ἀγορανόμῳ τὴν θύραν. La precisazione che il petente ha fatto ciò perché in quel momento lo stratego era “nel nomo”, καὶ διὰ τὸ τότε ἐν τῷ νομῷ σὲ εἶναι (quindi non nel capoluogo Ossirinco), parrebbe una giustificazione per non aver chiamato subito in causa lo stratego, e fa capire che almeno nelle intenzioni le prove sarebbero state mostrate allo stratego subito dopo la denuncia. Di questo documento non rimane alcuna data: la fine è lacunosa e nel racconto non era specificato in alcun modo quanto tempo prima i fatti erano avvenuti; le giustificazioni addotte lasciano intendere che la denuncia non era stata immediata, ma, in ogni caso, per quanto riguarda la successiva ricostruzione di questi fatti, allo stratego sarebbe bastato chiedere a tutti i testimoni citati, che avevano incarichi ufficiali.

Trovato nella stessa Ossirinco, ma probabilmente redatto a Menfi in più copie e nella stessa Menfi presentato nella sua forma ufficiale è P.Oxy. II 283 (45^P): nella narrazione della petizione allo stratego è descritto un episodio che più di altri potrebbe apparire un esempio di azione intrapresa autonomamente dal danneggiato, poiché il petente Sarapion racconta di avere catturato di persona un accusato⁴⁵: ma in realtà la circostanza scaturisce dall’incontro fortuito con lo schiavo Euporos che era una delle persone informate sui fatti descritti all’inizio, perduto, del racconto⁴⁶. In corrispondenza della lacuna dopo il r. 5 dovevano essere solo brevemente richiamati i precedenti di questa disputa, che è assai probabile fossero già noti alle autorità perché oggetto di precedenti denunce. Anche se Sarapion si recava ad Alessandria proprio per chiarire la questione, di cui non conosciamo i dettagli, l’incontro a Menfi con lo schiavo è casuale (così si evince dalla narrazione) e poi degenera, andando al di là di quanto previsto. Trovato Euporos prima di quanto si aspettasse, Sarapion non si lascia sfuggire l’occasione di catturarlo – a costo di ingaggiare una colluttazione – e portarlo quel giorno stesso (l’8 agosto del 45^P) allo stratego (r. 13 ὃν καὶ ἀγήοχα ἐπὶ σὲ...), o perlomeno, se proprio non a lui in persona, al personale della strategia⁴⁷. È anche possibile che le modalità di questa cat-

⁴⁵ È uno dei documenti presi in esame da D. Hobson (perché proveniente da Ossirinco) e tuttavia da lei citato ad altro riguardo: Hobson (1993), p. 211 n. 2.

⁴⁶ Probabilmente i precedenti erano stati già denunciati alle autorità: quel poco che rimane tra le lacune a inizio del papiro (per μοὶ βλάβη παρεκολ[ούθη]κεν cfr. *supra*, p. 496) lascia intuire il riassunto di una precedente petizione.

⁴⁷ Non allo stratego dell’Ossirinco come presupposto nell’*ed.pr.*, ma, molto più verosimilmente, allo stratego di Menfi, cfr. *supra*, p. 256 n. 141. Sullo stratego destinatario di questa petizione cfr. Whitehorne (1982), il quale metteva in discussione l’identificazione del nome del funzionario indicato nell’*editio princeps* (cfr. *supra*, p. 256 n. 141), ma egli stesso nelle liste di strateghi (cfr. 1987 e 2006) lo poneva tra gli strateghi dell’Ossirinco. Già gli editori Grenfell e Hunt intendevano il perfetto nella locuzione ὃν καὶ ἀγήοχα come prolettico, in quanto lo stratego dell’Ossirinco non si doveva trovare a Menfi quel giorno – sugli usi del perfetto nei documenti antichi

tura siano in parte legate alla condizione di schiavo di Euporos, che in conclusione si richiede sia mandato al prefetto per supportare la presentazione di tutta la faccenda che lo stesso Sarapion farà “nella maniera opportuna”⁴⁸. Un altro caso che potrebbe generare dubbi e che in effetti dall’editore Wehrli era stato interpretato come un intervento autonomo della persona danneggiata è P.Gen. II 107 del 164^p, petizione allo stratego che riferisce, in modo molto sintetico e con pochi particolari, il danneggiamento di due palme presso Bakchias⁴⁹. Poiché era assente al momento dei fatti il presentatore della denuncia una volta constatato il danno si limita a capire quello che è successo: l’espressione ὧν τὴν ἀναζήτησιν ποιούμενος⁵⁰ εὔρον παρ’ αὐτοῖς ἐν κόμῃ Νέστου... ripropone una formula che in misura maggiore che in altri testi appare qui come il risultato di una frettolosa ‘traduzione’ da parte dello scrivano incaricato della redazione⁵¹, che con una frase familiare sintetizza quanto a lui era stato spiegato a voce dal postulante. Egli doveva aver semplicemente chiesto conto dell’accaduto a persone che, forse perché lavoratori della piantagione, si erano trovati sul posto o nelle vicinanze al momento del fatto e che erano così in grado di indicare l’identità dei colpevoli⁵². Se ‘autonomia’ c’era stata, finisce qui: il petente si limita a riferire tutto all’*archepodos* (il senso dei due verbi del r. 10 non è quello proposto dall’editore Wehrli ma è certamente quello precisato da Bingen⁵³) e a presentare una petizione formale allo stratego, tre

cfr. Mandilaras (1974) –. Ma allora perché escludere che il destinatario di questa petizione sia lo stratego del nomo Menfite, interpellato direttamente perché il fatto era avvenuto a Menfi quel giorno e perché a lui l’accusato era stato consegnato? Anche se non viene esplicitato, sarà stato naturale che Euporos al momento della consegna dello schiavo catturato presentasse la denuncia rappresentata proprio da P.Oxy. II 283, compiendo un’azione simile a quella precisata in P.Amh. II 125 *recto* (tardo I^p, Arsinoite, destinatario sconosciuto): καὶ [ἐ]πὶ τῷ παρόντι ἐπιτεδοκάμεν τῷ Ἰουλίῳ στρατιώτῃ τὸ ἴσον τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος. Quella conservata in P.Oxy. II 283 poteva essere una delle tante copie redatte inizialmente, che fu poi portata dal petente a Ossirinco. Sulla formulazione finale della richiesta di P.Oxy. II 283 cfr. *supra*, p. 572.

⁴⁸ Cfr. Foti Talamanca (1974), p. 91, e Haensch (1997a), p. 526.

⁴⁹ Su questo documento cfr. Mascellari (2019b), p. 181 n. 36.

⁵⁰ ποιούμενων nel papiro.

⁵¹ L’imperizia del redattore è dimostrata dal complesso di un testo che, pur essendo breve, è assai carente a livello sintattico e morfologico, molto più di quanto sia normale in simili documenti, che pure spesso non brillano per raffinatezza stilistica e linguistica. Confrontabile per frettolosità e imperizia linguistica è per esempio P.Ryl. II 135 del 34^p, da Euhemeria.

⁵² Il modo migliore per esprimere questa situazione secondo il formulario usuale delle petizioni sarebbe stato ad esempio una frase simile a quella di P.Ryl. II 127, 15-17: καθυπονοῶ δὲ τοῦτο δια(πε)πρακέναι Παποντῶν τῶν ἀπὸ Ταλ.εἰ...; cfr. inoltre P.Oxy. LVIII 3916, 27 e P.Oxy. X 1272, 14. Le motivazioni dei sospetti sinteticamente espressi in questi documenti evidentemente sarebbero state poi spiegate a voce nei dettagli agli ufficiali inquirenti.

⁵³ In CdÉ 61 (1986), p. 138 (= BL VIII 136): Bingen subito dopo l’edizione di P.Gen. II osservava che παρεθέμην, usato assolutamente, non può che voler dire “j’ai fait part, j’ai fait ma déclaration”, e che quindi non può indicare la consegna degli accusati (più d’uno!) all’ufficiale né, in alternativa, la consegna delle palme (*ed.pr.* di Wehrli, nel 1979). Per il senso di παρεθέμην cui fa

giorni dopo il fatto a cui il petente non era presente⁵⁴. In quel che rimane di P.Turner 41 (ca. 249-250^p, Ossirinco, allo stratego), petizione allo stratego per la fuga di uno schiavo, la postulante dichiara di “essere venuta a sapere” dove si trova lo schiavo, e dagli ultimi righe lacunosi del papiro pare che abbia già in qualche modo interagito con degli ufficiali⁵⁵. I dubbi dell’editrice del papiro (comm. a p. 169), che pensa che la petente abbia messo in atto una «private Suchauftrag» e che non sia veramente venuta a sapere casualmente (r. 18 περιχηθεισα⁵⁶) del luogo di soggiorno dello schiavo non mi sembrano abbastanza motivati⁵⁷. Ci sono d’altronde esempi di impegno delle autorità statali nella ricerca di schiavi fuggitivi citati nella stessa edizione, e il documento indica che la richiesta di un formale aiuto delle autorità era dalla postulante considerata un passo determinante per risolvere la questione.

Se le petizioni potessero da sole rappresentare le procedure adottate e i comportamenti normalmente seguiti dalla popolazione della provincia egiziana, ne dedurremmo che la prima scelta di tutti coloro che subivano un reato era sempre rivolgersi alla polizia e alla giustizia il più presto possibile. È da tenere infatti in considerazione che la maggior parte delle denunce per atti criminosi – almeno a giudicare da quelle che ci permettono di verificare le da-

giustamente riferimento Bingen cfr. nel II^p BGU I 243, 10; BGU III 919, 22; P.Bon. 24 C, 21; nel III^p P.Mich. XII 627, 12; nel IV^p P.Oslo II 59, 7; e cfr. inoltre Preisigke, *Fachwörter*, p. 138, s.v. παρατίθημι. Per quanto riguarda l’altro verbo, è da rigettare senza ombra di dubbio la lettura εφεύλισα (per εφεύκω) proposta da Wehrli nel 1986. Bingen ha riconfermato la lettura ἐ(σ)φράγισα dell’*ed.pr.* del 1979, che in effetti esaminando l’immagine del papiro (tavola di P.Gen. II, e online) appare sicura. Per un’analoga caduta del sigma cfr. SB I 4309,19, del III^a.

⁵⁴ Viene specificata la data della violazione, non quando il petente ne è venuto a conoscenza: ciò può essere avvenuto anche nei tre giorni successivi.

⁵⁵ Cfr. Mascellari (2019b), p. 194 n. 66; F. Mitthof ha chiarito in *Tyche* 19 (2004), pp. 258-259 (= BL XIII 258, *Korr. Tyche* 517) che l’ufficiale in qualche modo interpellato deve essere non un eirenarca ma un centurione o un decurione ἐπὶ τῆς εἰρήνης.

⁵⁶ Sul significato di περιχέω cfr. Mascellari (2019b), p. 194 n. 66, e *WiP* (online) s.v. περιχέω.

⁵⁷ La constatazione della distanza tra il luogo di soggiorno (presunto!) della donna (di Antinoupolis è la sua cittadinanza) e il rifugio dello schiavo (in Ossirinchte) non può di per sé implicare necessariamente una ricerca attiva da parte della donna (con quali mezzi? investigatori privati?) più di quanto possa far prendere in considerazione che ella abbia acquisito le informazioni anche senza molto sforzo da consultazioni con conoscenti o ufficiali, grazie alle tracce che lo schiavo doveva aver lasciato: a causa delle caratteristiche del territorio e dell’amministrazione dell’Egitto (poche vie percorribili e pochi posti dove ‘sparire’) una tale ‘fuga’, con spostamento e nascondiglio in un altro nome, non doveva comunque essere facile se non con degli appoggi tra persone con cui lo schiavo aveva già rapporti; ciò poteva rendere agevole sia fare ipotesi sui suoi spostamenti sia un trapelare spontaneo di voci o notizie attraverso una rete di conoscenti. Lo stato allusivo del testo della petizione e le sue lacune non ci permettono di appurare esattamente il grado di impegno personale e di impiego di mezzi privati messo in campo dalla donna per la ricerca dello schiavo: l’ipotesi più probabile è quella dell’incontro puramente casuale dello schiavo con una persona nota che abbia poi riferito il fatto.

te⁵⁸ – sono redatte poco dopo il delitto, e a quanto sembra appena la vittima ha la possibilità pratica di presentarsi all'ufficio competente. Ciò esclude che prima di tutto la vittima si improvvisasse detective, per cercare di rimediare da sé, e poi *eventualmente* si rivolgesse alle autorità. Quando più lunghe dilazioni, superiori a un mese, sono sicuramente identificabili – in rari casi – queste sono facilmente spiegabili per una situazione oggettiva che ostacolava la denuncia, e non perché gli interessati avessero preferito tentare altre vie informali di accomodamento del problema. P.Oxy. II 284 e P.Oxy. II 285, SB XIV 11902, P.Oxy. LXXIII 4953 a metà del I^o denunciano tutte allo stratego Tiberius Claudius Pasion⁵⁹ una serie di vessazioni attuate negli anni precedenti dagli esattori delle imposte ai danni della categoria dei tessitori. In P.Oxy. II 285 il primo dei due illeciti raccontati risale a più di otto anni prima. Le vittime si decisero evidentemente a sporgere denuncia solo quando gli accusati non rivestivano più quella funzione (sono definiti *γερόμενος*) e non esercitavano più il loro potere. Ciò può essere legato anche a un indirizzo di maggior legalità preso dalle alte cariche in quegli anni, che indusse queste persone a rivolgersi allo stato per problemi che non erano più pressanti, non per preservare la propria sicurezza personale ma per avere un ritorno pecuniario (P.Oxy. LXXIII 4953 precisa alla fine che è per conseguenza dell'estorsione che il petente si trova in arretrato nel pagamento della tassa sull'artigianato, *χειρωναξίον*) o per generale rivalsa sui vecchi soprusi.

Bisogna poi tenere conto di tutti i documenti che denunciano furti a opera di ignoti⁶⁰, in situazioni che, da come vengono descritte, rendono difficile credere che si potessero effettivamente trovare indizi o prove della colpevolezza di qualcuno, o che addirittura si riuscisse a recuperare il maltolto. Anche nella maggior parte di questi casi le petizioni sono presentate poco dopo il furto⁶¹, e di solito si richiede genericamente di ordinare una ricerca. Tenendo presente l'oggettiva difficoltà delle indagini, tali casi di denunce contro sconosciuti possono essere letti e valutati da diverse angolazioni:

1) o denotano addirittura un'eccessiva fiducia nelle possibilità dell'amministrazione della giustizia;

⁵⁸ Sulla datazione delle petizioni cfr. *supra*, p. 327 e ss. Sull'intervallo cronologico tra fatto da denunciare e redazione/presentazione della denuncia cfr. Bureth (1979), p. 75 e ss., e, più aggiornato e completo, Kelly (2011), pp. 270-273 (tabella 7.1).

⁵⁹ Sebbene non rimanga il prescritto, anche P.Oxy. LXXIII 4954 = P.Oxy. II 394 descr. poteva essere rivolta allo stesso stratego, come le altre petizioni con cui forma un gruppo omogeneo.

⁶⁰ Cfr. *supra*, p. 657 e ss., e l'elenco di petizioni per furti fornito da Łukaszewicz (1983).

⁶¹ A titolo di esempio cfr. P.Ryl. II 148, 40^p presentata il giorno dopo la scoperta del furto; P.Münch. III 73, 150^p, Ptolemais Euergetis, presentata il giorno stesso del furto; P.Tebt. II 332, 176^p, Tebtynis, presentata il giorno dopo la notte del furto; BGU II 454, 193^p, presentata due giorni dopo il furto.

2) o suggeriscono che questi documenti servivano come atto di denuncia ‘dovuta’ se si voleva far valere qualsiasi rivendicazione in futuro su queste vicende, rivelando quindi una certa confidenza con l’organizzazione burocratica e le sue norme;

3) o lasciano sospettare che uno dei principali obiettivi di queste denunce, almeno nelle intenzioni dei petenti, fosse ottenere un qualche tipo di facilitazioni fiscali, nella forma di esenzione dai tributi⁶²;

4) oppure tutti e tre i precedenti fattori, tutti inconciliabili con un punto di vista *legal skeptical*⁶³, contribuivano in parte alla decisione di sporgere denuncia.

La denuncia alle autorità era il primo atto da parte di chiunque volesse far valere dei diritti dopo aver subito un torto, e in quest’ottica sono da considerare tutte le denunce di fatti criminosi che allo stratego richiedono solo la registrazione della denuncia, che pure da alcuni commentatori sono invece state viste come un segno di sfiducia nel sistema giudiziario o di polizia⁶⁴: anche quando non domandano esplicitamente l’intervento diretto dell’autorità nella ricerca di responsabili non escludono che per interventi esecutivi di polizia venissero interpellati altri ufficiali, in particolare la polizia di villaggio, consultata di persona – e per la quale la registrazione di una denuncia presso lo stratego, indipendentemente dalla formulazione del *petitum*, doveva essere sentita come fondamentale per avere possibilità di prendere interventi restrittivi contro accusati –, e a più alto livello i militari a capo della polizia distrettuale, ai quali erano presentate petizioni spesso ‘congiunte’ a quelle agli strateghi. E, soprattutto, le domande di registrazione ci indicano che non solo il petente contempla la possibilità di muoversi all’interno di procedure legali qualora i malfattori venissero poi identificati, ma percepisce da subito la necessità di un avallo formale delle autorità a qualsiasi iniziativa e per la legittimità di qualsiasi rivendicazione futura⁶⁵: o perché ciò era nozione diffusa nella popolazione o perché il personale amministrativo e di polizia sul territorio con cui la popolazione era in continuo contatto dava istruzioni sulle mosse da prendere. In BGU I 72 (191P, Karanis) allo stratego (danni a campo seminato; per calpestio?) il danneggiamento è stato provocato da sconosciuti e si chiede solo la registrazione della denuncia, rr. 13-16 δι[δ] ἄξιῶ τούτου τὸ ἴσον ἐν

⁶² Cfr. P.Oxy. LXXIII 4953 che esplicitamente precisa che è per conseguenza dell’estorsione che il petente ha difficoltà a pagare la tassa sull’artigianato (*χειρωναξίον*).

⁶³ Per la presentazione del contrasto delle due tendenze interpretative *legal skeptical* e *legal centralist* cfr. Ratzan (2015), pp. 213-222.

⁶⁴ Cfr. Witt (1977), p. 51, che le presenta come una possibile premessa all’uso del *self-help*.

⁶⁵ Cfr. Kelly (2011), p. 275, che nota che in questi casi non è osservabile una progressione lineare da un metodo non ufficiale a un metodo ufficiale di risoluzione della disputa secondo lo schema di D. Hobson.

καταχωρισμῶ γενέσθαι πρὸς τὸν τὸν αἴτιόν μοι φανησόμενον: un danno di questo tipo, come è qui presentato, può anche essere stato causato da animali selvatici, ed è quindi tanto più notevole che si presenti una denuncia allo stratego, e lo stesso giorno della scoperta del fatto⁶⁶. Non è comunque specificato in questo testo quali possano essere le possibilità di risalire all'identificazione degli autori del danneggiamento, ammesso che dei veri 'responsabili' ci siano stati; ma nonostante ciò il danneggiato si è precipitato a presentare una denuncia allo stratego.

Altro esempio di denuncia di furto ufficialmente presentato come opera di ignoti è P.Oxy. XLVI 3289 (258/259^p, Ossirinco): allo stratego due fratelli (entrambi *exegetai*) denunciano che dalla casa paterna, ereditata insieme a un terzo fratello, il quale pare implicitamente sospettato, sono stati rubati documenti o libri (βιβλία) e altri oggetti; il *petitum*, rr. 14-19, fa riferimento alla necessità della registrazione della denuncia per la conservazione dei diritti, *περὶ ὧν ἀ[σφα]λιζόμενοι ἐπιδίδομεν τὰ βιβλίδια πρὸς τὸ εἶναι αὐτὰ ἐν καταχωρισμῶ ἵν' εἰ πολυπραγμονήσαντες καταλαβώμεθά τι μένη ἡμῖν ὁ λόγος πρὸς τοὺς φανησομένους τὴν ἀφαίρεσιν πεποιήσθαι*. Questa impostazione che specifica "se indagando troviamo qualcosa..." è singolare ma è legata al fatto – oggettivo, vista la situazione – che il responsabile del furto può essere trovato nella cerchia familiare.

Non viene esplicitamente richiesto l'intervento degli ufficiali locali in BGU I 46 del 193^p, da Arsinoe, petizione con la quale il giorno dopo la scoperta del furto di quattro asini un uomo chiede allo stratego la registrazione della denuncia proprio al fine di essere autorizzato a cercare le bestie nella zona ed eventualmente, una volta trovate, potersene riprendere (r. 13 e ss. *διὸ ἐπιδίδωμι τόδε τὸ βιβλίδιον, ἀζίων ἐν καταχωρισμῶ γενέσθαι, ἐμοῦ μὲν ἀναζητοῦντος τούτους ἐν οἷς ἂν βούλωμαι τόποις, ὅπως, ἐὰν εὐκαιρίας τύχω τοῦ εὐρεῖν, ἀποσπάσω, ἵν' ὦ ὑπὸ σοῦ τοῦ κυρίου εὐεργετημένος καὶ βεβηθημένος*). La registrazione della denuncia scritta e la richiesta di avallo dell'autorità sono da subito sentite come determinanti per il riconoscimento di qualsiasi rivendicazione futura: rivendicazione che, tenuto conto di queste premesse, di come è formulata l'istanza e confrontando altre simili situazioni dovrà eventualmente ancora coinvolgere degli ufficiali come collaboratori per l'eventuale recupero degli animali e come testimoni⁶⁷. In BGU II 454 del medesimo anno (193^p), presentata due giorni dopo il furto, al centurione si chiede che sia fatta, "da quelli responsabili per questo", una ricerca dei ladri e quindi, nel caso la ricerca andasse a buon

⁶⁶ Sulla velocità di presentazione di questa e altre denunce cfr. Kelly (2011), p. 275 e nn. 98 e 99.

⁶⁷ Cfr. Mascellari (2019b), p. 195 n. 70.

fine, i petenti chiedono che gli sia “concesso” riprendersi quanto è stato rubato (r. 15 e ss. διὸ ἐπιδίδομεν καὶ ἀξιούμεν τὴν δέξουσιν ἐξέτασιν γενέσθαι δι’ ὧν δέον ἐστὶν καὶ συνχωρ[η]θῆναι ἡμᾶς βαστάζει τὰ κλεφθέντα ἡμῶν καὶ ὧμεν ὑπ[ό] σου βεβηθημένοι). La domanda è necessariamente sintetica e applica un canovaccio formulare, e non bisogna pensare che il petente avrebbe ricevuto semplicemente ‘carta bianca’ per agire una volta identificati dei responsabili (o meglio dei sospetti), né è concepibile che il centurione emanasse preventivamente un ordine di questo tipo. συνχωρ[η]θῆναι ἡμᾶς βαστάζει è da intendere solo come ultima finalità e ideale conseguenza dell’aiuto delle autorità⁶⁸.

Come già notava Mitteis⁶⁹, il *petitum* con la richiesta di registrazione non è esclusivo di denunce di violazioni a opera di ignoti, ma viene adoperato, con o senza l’aggiunta di altre finalità, anche in casi in cui i responsabili sono bene identificati⁷⁰: cfr. BGU I 2 = M.Chr. 113 (209^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego; danneggiamento di campo seminato), rr. 14-18 ὅθεν κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἐπιδίδωμι αὐτὸ τοῦτο φανερὸν πο[ι]ῶν εἰς τὸ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι τόδε τὸ βιβλίδιον πρὸς τὸ μένειν ἐμοὶ τὸν λόγον πρὸς αὐτοὺς περὶ τούτου]. È notevole che nonostante i colpevoli siano ben identificati e l’atto sembri avere, così come è descritto, una connotazione banditesca, non si chiede poi esplicitamente una convocazione degli accusati da parte dello stratego, ma solo la registrazione della petizione per la conservazione del diritto di azione. Ho già spiegato che in questo come in altri casi si può sottintendere che una parallela richiesta per un intervento poliziesco fosse presentata a un altro ufficiale. Oltre a ciò, come suggerito da Mitteis e come più ampiamente discusso da Kelly⁷¹, le finalità di questa e altre richieste simili più o meno sintetiche potevano presupporre fin da subito che nelle intenzioni dei petenti ci fosse la prosecuzione di una causa contro gli avversari, spesso già iniziata, e che la denuncia registrata dovesse servire da testimonianza negli atti processuali: accanto a *petita* più ‘reticenti’ come quello di BGU I 2 e del citato P.Gen. II 107⁷² tale finalità è esplicitata in P.Ryl. II 116 = Jur.Pap. 92 (194^p, Hermoupolis, allo stratego; violenze e disputa su eredità): rr. 16-21 ὅθεν ἐπιδίδωμι τόδε τὸ βιβλίδιον ἀξιῶν εἶναι ἐν καταχωρισμῷ πρὸς μαρτυρίαν ἄχρις τῆς κατ’ αὐτῶν προ(σ)ελεύσεως, λόγου μοι φυλασσομένου περὶ

⁶⁸ Cfr. *supra*, p. 664 n. 29, per la discussione della relazione tra questa richiesta e il racconto. Cfr. P.Lund IV 13 = SB VI 9349, della 2ª metà del III^p, a un *ex-beneficiarius* incaricato di una *statio*: i ladri sono sconosciuti, la redazione è immediata (il furto è avvenuto la notte prima) e non viene richiesto esplicitamente alcun intervento particolare: l’intento è comunicare l’accaduto al gendarme, che evidentemente ci si aspetta prenda di sua iniziativa gli opportuni provvedimenti.

⁶⁹ Mitteis (1895), p. 571 n. 2.

⁷⁰ Cfr. *supra*, p. 587 e ss.

⁷¹ Kelly (2016), part. 433-443.

⁷² Ai rr. 11-14 ὅθεν ἐπιδίδωμι καὶ ἀξιῶ ἐν καταχωρισμῷ αὐτοῦ γενομένου μείναι μοι πρὸς αὐτοὺς τὸν λόγον καὶ ὁ βεβηθημένος.

ὄν ἔχω δικαίων πάντων. In BGU I 242 (187-188^p, Karanis, allo stratego; violenze, furti, e abusi di ufficiali) si chiede sì allo stratego la registrazione della denuncia, ma nel contempo che ci sia una convocazione delle parti in seguito alla quale il petente possa spiegare nei dettagli le sue ragioni, r. 19 e ss. ἐπιδίδωμι τό[δε] τὸ βιβλίδιο[ν καὶ ἀξιῶ ἐ]ν καταχω[ρισμῶ] τοῦ γενέσθαι, ἀ[κ]οῦσαί [τε μο]ῦ πρὸς αὐτὸν [ὅπως ἐπὶ το]ῦ ῥητοῦ ἀποδ[ε]ίξω. Stessa richiesta ma più sintetica è in P.Oxy. VI 898 (123^p, Ossirinco, a un *basilikos grammateus* vice-stratego; tutela fraudolenta)⁷³, e, come spiegato più sopra, analoghe immediate finalità, con o senza domanda esplicita di registrazione, sono espresse in P.Mich. XI 617 (145/146^p, Theadelphia, allo stratego; inadempienze di funzionari addetti all'irrigazione), petizione di Ptolemaios figlio di Diodoros, P.Mich. VI 423-424 (197^p, Karanis, allo stratego; terreno conteso, furti), petizione di Gemellus alias Horion, BGU XI 2069 (292^p, Arsinoite, dest. inc.; per violenza e danni)⁷⁴. Bisogna comunque tenere presente che non necessariamente tutte queste scelte e formulazioni sono da attribuire a programmazione da parte dei soli petenti, sebbene alcuni, come Ptolemaios figlio di Diodoros e Gemellus alias Horion, fossero personalmente piuttosto esperti di ricorsi alle autorità. Dietro petizioni e denunce c'era spesso, se non sempre, una precedente interazione col sistema di polizia sul territorio, e nei casi più complessi certamente la consulenza con esperti legali.

D'altronde non dobbiamo presupporre che semplici richieste di registrazione della denuncia necessariamente *escludessero* altre azioni immediate e contestuali da parte dello stratego. Un esempio di come richieste di registrazione potevano conciliarsi con l'aspettativa di una immediata indagine è in P.Brook. 3 e P.Gen. I (2^e éd.) 28 (137^p), due diverse redazioni della stessa petizione allo stratego, nelle quali in conclusione si domanda sia la registrazione della denuncia sia la convocazione del padre dell'accusato per ottenere informazioni: chi scrisse questi testi si aspettava che la procedura amministrativa per la conservazione dei diritti legali potesse avvenire contestualmente all'avvio di un'indagine per ordine dello stesso funzionario. Inoltre la formulazione delle due redazioni mi porta a sospettare che l'aggiunta dell'obbiettivo 'poliziesco' potesse essere legata proprio alla particolarità di richiedere non un'azione diretta contro il malfattore, ma il coinvolgimento di una persona che non aveva responsabilità legale nell'accaduto: se indagini e azioni mirate contro gli accusati potevano rimanere implicite in denunce presentate allo stratego ma potevano comunque essere condotte da funzionari di polizia

⁷³ Al r. 35 e ss. ὄν πάντων χάριν ἀναγκαίως ἐπιδιδοῦς τὸ ἀναφόριον ἀξιῶ ἔχειν ἐν καταχωρισμῶ καὶ διαλαβεῖν ὡς ἔάν σοι [δ]όξη.

⁷⁴ Per la discussione di queste richieste cfr. *supra*, p. 589 e s.; su P.Mich. XI 617 e le petizioni di Ptolemaios cfr. anche *infra*, p. 1282 e ss.

a vario livello che su quella denuncia potevano basare la legittimità delle loro iniziative, una procedura di polizia che coinvolgeva una persona non direttamente responsabile doveva essere opportunamente ordinata dallo stesso stratego⁷⁵. Se teniamo conto che P.Brook. 3 e P.Gen. I (2^e éd.) 28 sono di un'epoca in cui le petizioni a militari in distacco scarseggiano, non possiamo stupirci che allo stratego insieme alla registrazione della denuncia venisse chiesta anche un'azione che, se effettivamente compiuta, sarebbe stato un ulteriore fardello in aggiunta a tutte le altre incombenze amministrative del capo del distretto.

L'aggiunta della formula *μη ἄρα ἀνθρώπινόν τι ... συμβῆ*⁷⁶ alla richiesta di registrazione avvicina BGU I 45 (203^p, Soknopaiou Nesos)⁷⁷ e P.Princ. II 29 (258^p, Philadelphia)⁷⁸, entrambe allo stratego. In BGU I 45 il petente denuncia una violenta aggressione che suo figlio ha subito, senza che ne siano spiegate le motivazioni, ma comunque per mano di un uomo di cui si lamenta l'arroganza e lo strapotere sul territorio, tanto che quello riesce indebitamente a sottrarsi a incarichi liturgici⁷⁹. I fatti descritti in P.Princ. II 29 sono stati interpretati in modi divergenti da alcuni commentatori: per l'editore la frase *διὰ τὴν γενομένην ἡμ[ί]ν ὑπὸ τῶν Λιβύων ἐπέλευσι[ν]* esprime la causa della grave caduta del fratello, avvenuta nel contesto di un violento assalto di predoni; posizione non messa in discussione da Youtie⁸⁰, e accettata da Bureth (cfr. al nr. 353 del suo elenco: «blessures à la suite d'une attaque des libyens»). Se-

⁷⁵ Questo caso è descritto da Kelly (2016), p. 444 e nn. 133-134, che però si limita a menzionarlo come caso particolare senza proporre una chiave di lettura nel contesto della sua indagine sulle domande di registrazione. Ritengo invece che si debba dargli rilievo, e che la formulazione di questi due testi possa essere particolarmente significativa: la registrazione non coincideva con un rinvio di altre iniziative legali.

⁷⁶ Gli editori di P.Gen. I (2^e éd.) 17, comm. a rr. 14-16, come in seguito Hennig (2014), p. 20 n. 89, notano che simili formule si trovano frequentemente attestate nei testamenti. La non perfetta trasparenza della formula in rapporto a quanto viene richiesto in BGU I 45 e P.Princ. II 29 – mentre molto più coerente è in P.Gen. I (2^e éd.) 17 e P.Tebt. II 333, dove si esprimono timori sulla morte di persone scomparse, e, ovviamente, nei testamenti – lascia intuire che si doveva trattare di una formula che gli scrivani a partire dai testamenti avevano esteso anche ad altre situazioni dove si descrivevano gravi preoccupazioni sulla salute delle persone, lasciando però le frasi sintetiche così com'erano e lasciando quindi implicite le considerazioni sulle conseguenze mediche e legali che dovevano essere dietro l'aggiunta di tali espressioni.

⁷⁷ Al r. 15 e ss.: *ἴθην ἐπιδίδωμι καὶ ἀξίῳ τούτου τὸ ἴσον ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι πρὸς τὸ μένειν μοι τὸν λόγον πρὸς αὐτούς, μη ἄρα ἀνθρώπινόν τι τῷ [υἱῷ] μου συμβῆ*.

⁷⁸ Al r. 16 e ss.: *ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλ[ί]δια ἀξι[ῶ]ν ἐν καταχω[ρ]ισμῷ γενέσθαι μη [μηδὲν] ἀνθρωπινὸν αὐτῷ συμβῆ*.

⁷⁹ Ai rr. 7-11 *Στοτόητις, ἐπικαλούμενος Καλάβελις, ἀπὸ κώμης Ἡρακλίας ἀνὴρ βίαιος ὑπάρχων μὴ λειτουργῶν*. Per simili accuse espresse contro un potente avversario, e che non hanno immediata attinenza con i fatti oggetto della denuncia, cfr. SB I 4284 allo stratego (207^p, Soknopaiou Nesos).

⁸⁰ Youtie (1978).

condo l'interpretazione di T.C. Skeat⁸¹ accolta da P. van Minnen⁸² la frase κ[α]ταγενομένων ἐν κόμη [Κα]μίνου διὰ τὴν γενομένην ἡμ[ί]ν ὑπὸ τῶν Λιβύων ἐπέλευσι[ν] andrebbe letta come motivazione del temporaneo domicilio dei due fratelli nel villaggio di Kaminoi⁸³ invece che a Philadelphia, e quindi andrebbe posto il punto dopo ἐπέλευσι[ν] e non dopo [Κα]μίνου. Le motivazioni a sostegno di quest'ultima scelta non sono esposte dai due studiosi⁸⁴. È chiaro co-

⁸¹ In JEA 23 (1937), p. 89.

⁸² In BASP 46 (2009), pp. 147-148.

⁸³ Villaggio nella Polemonos *meris* dell'Arsinoite, probabilmente non lontano da Tebtynis (cfr. Calderini, *Diz.geogr.*, III p. 63 e successivi aggiornamenti, e cfr. in particolare la lista di villaggi della Polemonos *meris* conservata in P.IFAO III 42). Anche Καμίνου, citato in SPP XX 90, 4 e catalogato da Calderini (III p. 63) come distinto da Κάμυνοι e collocato in Eracleopolite è in realtà da identificare con lo stesso villaggio arsinoitico. La grafia Καμίνου è la stessa che si ritrova in P.IFAO III 42 e testimonia una normale confusione tra forma plurale e singolare del genitivo del toponimo. SPP XX 90 è sì pertinente alla città di Herakleopolis, ma ἀπὸ κόμης Καμίνου indica lì la provenienza delle persone coinvolte (il villaggio non viene infatti menzionato nel catalogo di Falivene (1998); cfr. anche la scheda nel *Fayum Project* (<http://www.trismegistos.org/fayum/fayum2/994.php?geo_id=994>, ultimo accesso in gennaio 2021).

⁸⁴ Penso che se un trasferimento non momentaneo si fosse reso necessario a causa di un 'attacco' di libici, la minaccia sarebbe dovuta essere una vera e propria stabile invasione che portasse la popolazione a rifugiarsi da una parte all'altra del distretto (dalla Herakleidou *meris* alla Polemonos *meris*), comunque a poche decine di chilometri. In questo caso bisognerebbe presupporre che i "Libi" in questione si fossero stanziati nella parte nord-est del distretto, lasciando libera la parte sud. Da BGU III 935 del 259-264^p – cfr. P.Oxy. XLVI 3292 introd.; ma cfr. Colin (2000), p. 103 n. 305 – sappiamo che incursioni e devastazioni da parte di tribù nomadi si verificarono a Herakleopolis Magna, molto più vicina al villaggio di Kaminoi che a Philadelphia. Tutti questi attacchi da parte di tribù libiche avvennero in varie località della provincia in questi anni e sono da leggere come episodi appartenenti alla stessa serie: cfr. il commento di J.R. Rea (anch'egli colloca l'attacco a Philadelphia) a P.Oxy. XLVI 3292, una comunicazione allo stratego: da questo documento constatiamo (rr. 13 e ss.) che questi attacchi ai centri abitati erano razzie collocabili in giorni precisi, e che non erano stanziamenti permanenti in località che tra l'altro erano densamente abitate – cfr. Colin (2000), pp. 107-115; cfr. Palme (2006), p. 301 -. Improbabile sembra quindi che nel 258^p qualcuno per sfuggire a queste razzie da Philadelphia si trasferisse verso sud a Kaminoi, più vicino ancora a località come Herakleopolis e a Ossirinco dove le scorribande dei libici sono sicuramente attestate. Se in base all'interpretazione di Skeat e van Minnen l'attacco a Philadelphia invece avesse riguardato solo le persone citate in questo documento, lo spostamento si sarebbe reso necessario a causa di un evento come, per esempio, la distruzione della casa a opera dei libici: ma un simile frangente sarebbe stato specificato nella petizione per renderlo comprensibile allo stratego. Che P.Princ. II 29 tratti proprio di un evento direttamente connesso a una scorreria di predoni a Kaminoi (cfr. l'indicazione dell'argomento nella scheda del Fayum Project: «petition to the strategos of the meris of Herakleides concerning an accident in Kaminoi») è reso probabile proprio dal confronto con BGU III 935 che narra di una razzia avvenuta a pochi chilometri da Kaminoi, senza che questi episodi escludano la possibilità di attacchi avvenuti anche nel nord dell'Arsinoite. Ma dovunque si sia verificato l'attacco dei predoni, la denuncia della caduta sembra mandata (se giusta l'integrazione al r. 2) allo stratego dell'Herakleidou *meris* (dove si trova Philadelphia) nonostante si dichiari di trovarsi per il momento a Kaminoi: o la caduta è avvenuta a Philadelphia (così pensa van Minnen, cit., p. 148 in fondo, ma non spiega come questo si possa conciliare con la 'fuga' a Kaminoi), oppure Asoeis chiama in causa lo stratego di Philadelphia a causa della sua residenza anagrafica.

munque che, se giusta questa lettura, la petizione diverrebbe non una denuncia di un ferimento avvenuto a causa dell'attacco dei libici, ma solo la denuncia di un ferimento accidentale⁸⁵. In ogni caso, al di là della registrazione del documento, cosa si prefiggeva il petente? Sia che la caduta del fratello fosse solo un incidente, sia che fosse stata provocata dall'azione di predoni libici, sarebbe stata impossibile una rivalsa legale su qualcuno. O il desiderio del petente era l'intervento di un medico che prestasse anche delle cure⁸⁶ (e questo al di là dell'approssimazione e sinteticità della redazione della richiesta), oppure era sentita necessaria la denuncia di gravi incidenti perché le autorità ne accertassero l'esatta dinamica, sia che l'esito di un incidente fosse la morte sia gravi traumi che facessero temere una morte imminente. Personalmente io ritengo che entrambe queste motivazioni siano possibili e che si possano anche conciliare tra loro. Altri casi suggeriscono che ci si poteva aspettare cure dai medici statali⁸⁷. Per P.Oxy. LVIII 3926 (246^p, This, in Tinite; allo stratego, per violenze e furti), l'editore J.R. Rea in nota all'edizione precisa che la principale finalità di questa e simili richieste che chiedono ispezioni di ferite doveva comunque essere di preservare il diritto per futuri procedimenti legali attraverso la registrazione della denuncia e dei rapporti medici, pure se qui viene citata anche la *θεραπεία* che dovrebbe seguire l'ispezione. Al r. 15 e ss. la richiesta è ἀγνοθέντων οὖν μοι τῶν κακούργων ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια ἀξιοῦσα ἀποτάξαι σε ὑπῆρέτην τὸν ἐποψόμενον τὴν περὶ αὐτοὺς διάθεσιν πρὸς τὸ δύνασθαι αὐτοὺς τῆς δεούσης θεραπείας τυχεῖν. E dopo, con l'annotazione d'ufficio ai rr. 35-40, lo stratego effettivamente disporrà che l'ispezione venga compiuta insieme a un medico pubblico. Rea prende in considerazione la possibilità che prima della cura delle ferite (e quindi il trattamento con bende e altro) fosse sentita come determinante l'ispezione di ufficiali che accertassero l'iniziale gravità dei danni⁸⁸. Ma lo stesso Rea in aggiunta cita P.Oslo III 95 (96^p), rr. 16-18, dove un medico in seguito a un'ispezione su una vittima di violenza (ispezione probabilmente prima richiesta e ordinata con modalità del tutto simili a P.Oxy. LVIII 3926) dichiara i traumi osservati ma precisando anche di aver in qualche modo curato quello a un dito (non sappiamo se lussato, fratturato o solo ferito)⁸⁹. Considerando che almeno dagli anni 70 del II^p i me-

⁸⁵ Le conseguenze della caduta sono espresse con καὶ αὐτοῦ πλήξ[εις πολλὰς] ἔχοντος...

⁸⁶ L'integrazione ὁ ἀ[θεράπευ]τος al r. 13 era tutt'altro che sicura, e prima Skeat, poi van Minnen hanno giustamente proposto integrazioni con un significato molto distante; anche [ἀθεραπε]ύτου γενομένου al r. 15 è una lettura molto incerta, ma può ben esprimere quale fosse la premessa di questa petizione, e la principale preoccupazione del petente.

⁸⁷ Cfr. Nanetti (1941), pp. 312-314.

⁸⁸ Su questo argomento cfr. Amundsen - Ferngren (1978).

⁸⁹ Meno esplicito riferimento a una terapia è in BGU II 647, dove un medico in un referto dichiara allo stratego di aver trovato frammenti di pietra nella ferita alla testa di una vittima di

dici menzionati in rapporti e petizioni erano in servizio pubblico (*demosioi iatroi*), possiamo ipotizzare che quando era nelle loro possibilità fosse consueto che intervenissero con cure al momento stesso delle ispezioni, e che questo fosse uno degli obbiettivi che le vittime o chi li consigliava fin dall'inizio prevedevano e si prefiggevano (come per altre denunce P.Oxy. LVIII 3926 è presentata nel giro di poche ore dai fatti)⁹⁰: da confrontare è P.Oxy. XXXIII 2672 (218^p, Ossirinco; allo stratego, violenza nei confronti del petente e di una sua schiava), dove auspica che la schiava ferita possa ottenere giustizia⁹¹ ma anche cura, con una formula analoga a quella di P.Oxy. LVIII 3926: πρὸς τὸ δύνασθαι ἐκδικίας καὶ θεραπείας τὴν παιῖδα τυχεῖν. Il fatto che in P.Oxy. LVIII 3926 gli autori della violenza siano banditi del tutto sconosciuti, contro i quali difficilmente in futuro si sarebbe potuto intentare una causa, ci permette di ipotizzare sia che simili denunce potessero essere dovute (previste dagli ordinamenti al fine del mantenimento dell'ordine pubblico, e quindi 'consigliate' dai funzionari di polizia locali) sia che la finalità concreta nelle intenzioni dei petenti potesse essere assistenza di vario tipo da parte del personale statale (cure mediche e/o esenzioni fiscali per temporanea inabilità al lavoro). Le denunce per decessi accidentali hanno una formulazione simile a quella delle petizioni consuete, e sono la conferma che c'era un attento controllo del governo sulle morti 'non naturali': cfr. P.Oxy. III 475 (182^p, Ossirinco, allo stratego), P.Oxy. XLIII 3104 (228^p, Ossirinco, allo stratego), che richiedono il sopralluogo di funzionari e medici per accertare l'accaduto, e probabilmente evitare che siano formulate successive accuse. E se obbligatoria era la denuncia di morti accidentali, utile per stabilire l'assenza di responsabilità di qualcuno⁹², allora è ragionevole ipotizzare l'obbligatorietà della denuncia di gravi incidenti non (ancora) mortali e di ferimenti fisici in genere dei quali si doveva accertare il dolo o l'accidentalità, per assicurare al governo il controllo di quanto avveniva sul territorio. Se le autorità erano interessate a verificare le modalità e le

aggressione.

⁹⁰ Che le terapie fossero attese nel contesto degli interventi legali rimane per adesso un'ipotesi, certamente, ma suggerita e sostenuta da indizi in vari documenti che Rea nell'*ed.pr.* di P.Oxy. LVIII 3926 prende in considerazione. Reggiani (2018), p. 108 n. 3 a proposito delle osservazioni di Rea sottolinea l'assenza di «prove definitive» sui trattamenti eseguiti dai medici in servizio pubblico, ma lo stesso Rea non parlava di 'prove'.

⁹¹ Su ἐκδικία cfr. p. 577 e ss.

⁹² E quindi un procedimento penale: P.Oxy. III 475 (182^p, Ossirinco, allo stratego) è una denuncia di morte accidentale, con richiesta di ispezione medica, in seguito alla caduta di un bambino (di condizione schiavile) dal tetto di una casa (cfr. *supra*, p. 651). In questo caso dobbiamo immaginare che se ci fossero stati dubbi sulle responsabilità della morte un procedimento sarebbe stato promosso d'ufficio dalle autorità, o comunque sarebbe stata presentata un'accusa dalle autorità di villaggio. Cfr. Reggiani (2018), p. 108 e n. 5, il quale giustamente respinge l'idea che si potesse trattare di 'investigazioni sulla scena del crimine'.

reali cause delle morti accidentali dobbiamo inevitabilmente pensare che fossero interessate all'accertamento di gravi fenomeni criminali in genere, al fine di un controllo dell'ordine pubblico e al di là delle aspirazioni di rivalsa delle vittime. Ma che per poter effettuare ciò, cure non potessero essere prestate a feriti gravi *prima* di un'ispezione ufficiale, al fine di preservare l'evidenza probatoria dopo l'aggressione di un gruppo di sconosciuti banditi (sui quali quindi era pressoché impossibile rivalersi legalmente), mi parrebbe paradossale⁹³: in P.Oxy. LVIII 3926 il riferimento alla *θεραπεία* non doveva essere solo per esprimere una successione di eventi di cui il primo (l'ispezione) avrebbe consentito un secondo (cure mediche da procurarsi a spese della petente), bensì doveva implicare l'aspettativa o almeno la speranza che questa *θεραπεία* potesse o dovesse essere contestualmente fornita da un medico pubblico inviato dallo stratego⁹⁴. Perciò non è implausibile ipotizzare che in quegli stessi anni con una petizione come P.Princ. II 29 il fratello della vittima potesse avere in mente due scopi ugualmente validi: venire in soccorso del fratello con l'intervento di un medico, e inoltre denunciare quanto era avvenuto, come dovuto in caso di gravi incidenti (ma in questo caso la vittima non era ancora morta!)⁹⁵. Ma comunque questo e gli altri casi qui discussi dove si domandano

⁹³ Questo sembrerebbe invece l'ipotesi ritenuta plausibile da Hennig (2014), p. 17 e n. 80. Cfr. l'edizione di P.Oxy. LVIII 3926, comm. a rr. 20-22, dove si dubita che potesse veramente sussistere un divieto di poter procedere con le cure prima di una dovuta ispezione, sebbene ci potesse essere l'idea che le cure avrebbero parzialmente cancellato le prove. Ma se gli autori erano ignoti e forse introvabili, a cosa sarebbero servite le prove? Solo per esigenze di controllo governativo, portato fino a un tale punto estremo? Ma se questo poteva essere ragionevole per accertamenti su cadaveri, come in P.Oxy. III 475, per poter procedere poi con l'imbalsamazione e la sepoltura – cfr. l'accostamento delle due procedure in Reggiani (2018), p. 120 –, si dovrebbero invece preferire altre ipotesi prima di immaginare che il governo interdisse di prestare qualsiasi cura a feriti gravi, magari per giorni (prima che effettivamente arrivasse l'ispezione ordinata dallo stratego), solo per preservare l'evidenza di un attacco violento di banditi. E, d'altronde, avrebbe veramente potuto l'ispezione di un medico dell'antichità escludere o ammettere altre ipotesi esaminando una ferita da taglio?

⁹⁴ Dobbiamo quindi considerare probabile che nei casi di ferimenti per i quali le petizioni richiedono verifiche degli *hyperetai* ma nelle quali il riferimento al medico viene ommesso, o non rimane a causa delle lacune, l'intervento medico fosse in realtà presupposto perlomeno da chi aveva 'concepito' la richiesta (se non già gli stessi petenti, almeno gli ufficiali di villaggio ai quali quelli si erano rivolti o gli scrivani che redigevano la petizione). Difatti l'editore di P.Harr. II 192 ipotizza che in lacuna nella richiesta al r. 21 potesse essere specificato *παραγεν[έσθαι ἅμα δημοσίῳ ἰατρῶ]* – integrazione perfettamente plausibile – e Reggiani (2018), p. 116, include il documento nell'elenco di petizioni che richiedono ispezioni mediche.

⁹⁵ Il collegamento con un non ancora eseguito intervento medico era ipotizzato dall'*ed.pr.* (introduzione), e che l'intervento medico fosse tra gli scopi di P.Princ. II 29 viene preso in considerazione da Nanetti (1941), p. 313, e con cautela da Hirt Raj (2006), p. 116; ciò viene escluso da Cohn-Haft (1956), che sottolinea che nel papiro non c'è alcun riferimento a un medico e che quanto viene richiesto è solo la registrazione della denuncia perché rimanga come prova «in the event of future action at law». Amundsen - Ferngren (1978), p. 349 e Hennig (2014), pp. 20-21 si

ispezioni su feriti suggeriscono un'interazione col personale di polizia in villaggi e città, che informava e 'consigliava' le vittime e i loro parenti sull'opportunità di presentare denunce e richiedere ispezioni, anche quando la menzione di tale interazione è omessa: solo così si può spiegare una dinamica come quella di P.Oxy. LVIII 3926, nella quale una donna denuncia un fatto avvenuto la sera prima, e quindi nell'arco di poche ore, se effettivamente poi lo stratego può impartire gli ordini nello stesso giorno della petizione (cfr. rr. 28 e 41). Un'idea piuttosto precisa su come potesse concretizzarsi il confronto quotidiano con gli incaricati governativi sul territorio prima di petizioni su fatti gravi è fornita da P.Oxy. XLI 2997 (214^p, Ossirinco): vi è spiegato che in seguito allo scoppio di un incendio, probabilmente doloso, il petente accorre subito sul luogo *σὺν τοῖς τῆς Τόκα δημοσίοις*, e con l'aiuto di questi e altre persone spegne le fiamme; e dopo di ciò, nel giro di meno di due giorni, segnalando i danni subiti da una macchina per l'irrigazione, la richiesta allo stratego ai rr. 15-18 è *ὄθεν ἐπιδίδωμι τὸ βιβλίδιον ἀξιῶν εἶναι αὐτὸ ἐν καταχωρισμῶ μὴ ἄρα τι ὕστερον ἀναφανῆ*. Confrontabile è BGU I 275⁹⁶ (215^p, Karanis; al centurione, per danni dolosi a una macchina agricola), altro caso in cui è chiaro che la presentazione di una petizione, con una semplice richiesta di registrazione, è strettamente legata all'interazione con i funzionari di villaggio e a una consultazione sulla necessità di una denuncia.

La facilità, la velocità e la frequenza con cui individui depositavano denunce anche per episodi di scarsa rilevanza economica e penale, o comunque in casi dove non sono subito evidenti i vantaggi personali perseguiti con la petizione, non deve portare a sostenere che nell'Egitto romano dominasse un'armoniosa gestione della legalità che promuoveva con determinazione un ricorso continuo alle procedure giudiziarie. Il sistema dell'amministrazione della giustizia, nonostante l'Egitto fosse nella condizione di stato controllato da un potere 'autoritario' – oggi lo definiremmo così – e interessato allo sfrut-

allineano alle obiezioni di Cohn-Haft, ma Amundsen e Ferngren ammettono almeno che «It is not unlikely that both documents [P.Princ. II 29 e BGU I 45] were followed by an order from the *strategos* to the *hyperetes* to take a physician, make an investigation, and to submit a report», ma che questo rimane comunque un assunto per analogia. Come ho qui spiegato, molte analogie si sommano e sembrano mostrare un quadro coerente se si tiene anche in considerazione quanto scritto in P.Oxy. XXXIII 2672 e P.Oxy. LVIII 3926 insieme a P.Oslo III 95: quest'ultimo era già menzionato dalla maggior parte di questi studiosi e non può essere messo in secondo piano, poiché esplicitamente mostra che l'intervento per incarico legale-amministrativo del medico si poteva associare a un trattamento terapeutico. Lo stesso Hennig (2014), p. 21 conclude il suo esame dichiarando perplessità su quali potessero essere le concrete finalità di P.Princ. II 29 nella prospettiva del petente – non poteva rivalersi in futuro sui briganti libici per l'eventuale morte del fratello; ma allora perché denunciare allo stratego i fatti ancora prima della morte, se non per far avviare una procedura di ispezione come negli altri casi dove la richiesta è esplicita?

⁹⁶ Sul quale cfr. *supra*, p. 665, p. 1168, *infra*, p. 1266; e Mascellari (2019b), p. 190.

tamento il più possibile efficiente e capillare delle sue risorse, pare che effettivamente facesse acqua da tutte le parti. Ma a parte gli svariati episodi e situazioni di malfunzionamento, corruzione⁹⁷, violazioni di diritti o assenza di diritti, spicca comunque una diffusa tendenza a rivolgersi allo stato per denunciare torti, sanare ingiustizie o dirimere contenziosi⁹⁸. Questo emerge sia dall'esame delle stesse petizioni, che a volte riguardano piccoli reati o piccoli contenziosi familiari, sia da altre fonti: ci sono documenti come il 'citatissimo' P.Yale I 61⁹⁹, del 209^p, che testimoniano le grandi masse di petizioni presentate in pochi giorni in occasione del periodico *conventus* del prefetto, in aree la cui popolazione si quantifica fosse nell'ordine delle *decine di migliaia* di individui per singolo nomo, non di *milioni*¹⁰⁰. E nonostante che per svolgere questa pratica i privati in persona o i loro rappresentanti legali dovessero sostenere spostamenti nei capoluoghi dei distretti o addirittura ad Alessandria, e impiegare probabilmente molto tempo per il deposito dei documenti oltre che per la loro preparazione materiale, possiamo mettere in rilievo che nella maggior parte dei casi l'espletamento di questa procedura, che comportava anche problemi organizzativi dell'amministrazione¹⁰¹, era tutt'altro che risolutiva, ma serviva perlopiù solo a ottenere un 'visto' dal prefetto, attraverso la *hypographe*, per poter proseguire il ricorso e la causa presso altri

⁹⁷ Innumerevoli sarebbero gli esempi. Sulle disposizioni contenute nell'editto di Gnaeus Vergilius Capito contro gli abusi di funzionari ai danni del fisco cfr. Lewis (1954), pp. 153-158; cfr. inoltre BGU XVI 2629, dall'archivio di Athenodoros: in una lettera ad Athenodoros Eurylochos si lamenta perché sta aspettando una lettera riguardante un furto, e spiega che qualcuno sta facendo di tutto per evitare che venga scritta e spedita nonostante l'espresso ordine del prefetto.

⁹⁸ Cfr. le considerazioni di Hengstl (1997), p. 268 e ss. sul sistema tolemaico, che rimandano al quadro delineato da Wolff (1970), part. pp. 9, 168 e s., 143. D'altronde l'amministrazione romana non era certo seconda a quella tolemaica quanto a controllo e presenza sul territorio. Cfr. le valutazioni conclusive del contributo di Baldwin (1963), p. 263: «It is hardly fair to impute all the blame for the ills of Egypt to Augustus and the Roman administration, as many scholars tend to do. They may have drained the country economically, but they were faced with the appalling legacy of ignorance, corruption, and poverty from the Pharaohs, and some writers have been a little too generous in overlooking the deficiencies of Ptolemaic rule. It is clear from my examples that crime was just as rampant in Ptolemaic times». Baldwin in particolare fa riferimento a Milne (1927), pp. 1-13 e Rostovtzeff (1929), pp. 337-364; ma per quanto riguarda la visione di Rostovtzeff è da confrontare anche Rostovtzeff (2003), pp. 433-444, e in particolare 443 e s., dove accenna alla situazione di degrado e depredazione dell'ultima fase del regno tolemaico e all'intervento del dominio romano come un'occasione di riorganizzazione (sempre comunque dettata dall'esigenza di Roma di sfruttare al meglio le risorse del territorio!).

⁹⁹ Per altri documenti che testimoniano il disbrigo e la registrazione di grandi quantità di petizioni cfr. Haensch (1994), in particolare l'appendice a p. 544 e ss.; cfr. *supra*, p. 1019 e ss.

¹⁰⁰ Per stime cfr. Rathbone (1990), part. pp. 130-134.

¹⁰¹ Cfr. i vari provvedimenti presi in vari periodi per cercare di velocizzare le pratiche (es. la *Sammelsubscriptio*) e per regolare i modi e i tempi delle petizioni al prefetto: cfr. le disposizioni attestate in P.Oxy. XXXVI 2754 (111^p) e in P.Oxy. XLII 3017 (editto di Pactumeius Magnus); cfr. *supra*, p. 1019 e ss.

funzionari (spesso epistratego o stratego). A parte le procedure di amministrazione del campo più propriamente giudiziario, non possiamo non constatare che nell'Egitto romano anche nelle località rurali e più periferiche imperava un alto livello di burocratizzazione – anche e soprattutto nell'accezione più negativa del termine – con cui gli individui di ogni classe ed etnia erano costretti a rapportarsi¹⁰². Proprio perché tutti in un modo o nell'altro erano inseriti in un sistema di pesante fiscalità, servizi obbligatori e liturgie, col controllo e la sorveglianza da parte del governo su tutte le attività economiche (ancora più che in epoca tolemaica), non sorprende che gli individui non perdessero occasione, dato che ve n'era facoltà, di far presente ogni elemento turbativo, e a volte giustificando così proprie inadempienze (difficoltà a pagare imposte, affitti, concessioni)¹⁰³; in certo qual modo essi cercavano rivalsa usufruendo di quello stesso sistema che faceva sì perennemente sentir loro 'il fiato sul collo', ma nel contesto di un parziale e relativo stato di diritto¹⁰⁴. E in condizioni di controllo autoritario e 'statalismo' la giustizia 'fai da te' è una strada poco praticabile e comunque, quand'anche vi si ricorra, da non manifestare alle autorità.

Dalla documentazione notiamo una tendenza generale all'ufficializzazione dei contenziosi, ma anche alla denuncia e registrazione di danni inaspettati, non solo come espediente per forzare l'ottenimento di un risultato. Il rischio è che questo quadro possa essere deformato dal fatto che il ricorso all'amministrazione della giustizia lascia traccia scritta, mentre il fenomeno inverso non lascia testimonianze. Ma dall'interno dei documenti si osserva che perfino la popolazione delle aree rurali (in massima parte agricoltori e allevatori) aveva un rapporto consuetudinario con le procedure del sistema giudiziario oltre che con le forze di polizia organizzate dallo stato. Si ha l'impressione che il

¹⁰² Cfr. Rowlandson (1998), p. 13; Waebens (2019).

¹⁰³ Cfr. P.Oxy. LXXIII 4953 (48^e, Ossirinco) che esplicitamente dichiara che la dovuta tassa sull'artigianato non è stata pagata per le estorsioni subite dai funzionari negli anni precedenti. Bisogna pensare che analoga motivazione fosse alla base delle denunce che con questa formano un gruppo compatto e una sorta di 'dossier': P.Oxy. II 284, P.Oxy. II 285, SB XIV 11902 = P.Oxy. II 393, P.Oxy. LXXIII 4953, P.Oxy. LXXIII 4954 = P.Oxy. II 394.

¹⁰⁴ Cfr. quanto osserva Morris (1981), p. 365, a proposito delle petizioni dell'archivio di Tryphon: «Tryphon, although illiterate, crude, and common in many respects, was a man who felt that he had certain rights, the protection of which was a matter of concern to the government. [...] It says quite clearly and emphatically that the government had created an atmosphere in which a Tryphon, a first-century citizen, believed that it was concerned with him and his rights as an individual». In modo più penetrante Bryen (2012) descrive un quadro meno 'sereno', ma fortemente dinamico, nel quale la popolazione provinciale a partire dal I^o, confrontandosi col governo romano e la sua concezione delle leggi, acquisisce progressivamente una serie di tecniche e strategie per interagire col potere e i suoi rappresentanti, in una 'battaglia' dialettica per il 'controllo', nel contesto della dimensione giudiziaria e attraverso l'uso di strumenti e testi legali.

ricorso alle procedure formali di denuncia di furto o smarrimento, o qualsiasi altra forma di 'incidente', fosse quasi automatico. Uno stretto confronto si può porre tra la conclusione di P.Oxy. XLIII 3104, denuncia allo stratego di morte accidentale (διὸ ἐπιδίδομεν τὸ βιβλίδιον φανερόν ποιούντες αὐτὸ τοῦτο πρὸς τὸ εἰδέναι μή πως ὕστερον ἐπιζ[η]τηθῆ) e quella della già menzionata BGU I 275 (215^p, Karanis) al centurione (ὄθεν [α]ὐτὸ τοῦτο φανερόν σοι ποιῶ [π]ρὸς τὸ μηδεμίαν ζήτησιν πρὸς ἐμὲ εἶναι)¹⁰⁵ che denunciava il danneggiamento a opera di ignoti di una macchina agricola: in modo simile alle denunce di morte accidentale appare alludere a una procedura che il petente doveva obbligatoriamente ottemperare. È un ulteriore fattore che depone contro l'opinione che i rapporti tra popolazione e sistema giudiziario fosse occasionale e che il ricorso alla legge fosse l'ultima risorsa presa in considerazione¹⁰⁶. In questo contesto appare naturale la pratica di presentare denunce di incendi¹⁰⁷ non solo quando se ne conosce o se ne sospetta la dolosità, ma anche quando se ne ignorano le cause (o comunque non vengono chiarite) e possono apparire accidentali, con formule conclusive che in taluni casi non esplicitano la finalità della registrazione ma solo lo scopo di informare l'autorità – cfr. P.Oxy. LIX 3978, 249-250^p, allo stratego, r. 16 e ss. αὐ[τ]ὸ τοῦτο μαρτυρόμενοι ἐπιδίδομεν τὰ βιβλί[δ]ια; PSI III 184, 292^p, al decurione ἐπὶ εἰρήνης, r. 14 e ss. διὰ τοῦτο ἀναγ[κ]αίως ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια σημαίνων τὸ γεγινός; e cfr. BGU IV 1201¹⁰⁸ del 2^p, δι[δ] ἀναφέρο[μ]εν διὰ ἀναφοράς, ἵνα εἰδῆς -. Denunce per incendi sicuramente dolosi ma i cui autori sono ignoti chiariscono che la registrazione è, almeno dal punto di vista formale, richiesta in vista dell'eventuale scoperta di cause o colpevoli, come nel menzionato P.Oxy. XLI 2997 (214^p), ὄθεν ἐπιδίδωμι

¹⁰⁵ Per il concetto di 'rendere noto' (διὸ ἐπιδίδωμι αὐτὸ τοῦτο φανερόν ποιῶν) espresso nella conclusione della denuncia cfr. SB XII 11008, 196^p, Arsinoite, ai *demotioi* di villaggio (violazione di domicilio, intrusione nella casa di un vicino); SB XX 14679, 205-214^p, Bakchias, a *basilikos grammateus* vice-stratego (furto in una casa); P.Gen. I (2^e éd.) 17, ca. 207^p, Philadelphia, a centurione e a decurione (denuncia di sparizione); BGU I 2 = M.Chr. 113, 209^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (danni a campo seminato); P.Tebt. II 333, 216^p, Tebtynis, al centurione (sospetta morte violenta); SB VI 9203, 222-235^p, Tebtynis, al centurione (morte violenta di un'asina); P.Oxy. XLIII 3104, 228^p, Ossirinco, allo stratego (denuncia di incidente mortale); P.Flor. I 9, 255^p, Theoxenis (Arsinoite), al decurione (violenza e furto); P.Alex. inv. 633, II^p ex.-III^p, prov. e dest. inc. (furto). Per un prospetto completo cfr. *supra*, p. 538 e ss.

¹⁰⁶ Cfr. P.Oxy. I 69, petizione per furto di orzo in un granaio: l'accumulo di particolari per descrivere gli indizi che hanno portato a capire il modo in cui è stato perpetrato il furto ('acrobatico') di *poche* artabe di orzo (μόνας κριθῆς ἀρτάβας) porta a pensare che si vogliono prevenire obiezioni e sospetti da parte delle autorità del nomo sull'ammancio di prodotto agricolo. Cfr. *supra*, p. 460 n. 445.

¹⁰⁷ Cfr. *supra*, p. 701 e ss.; appare accidentale l'incendio di PSI III 184 (292^p, Eracleopolite) al decurione ἐπὶ εἰρήνης; e possono essere accidentali anche quelli di CPR XV 14 (inizio II^p, Soknopaiou Nesos) riportato allo stratego, e P.Oxy. LIX 3978 (249-250^p, Ossirinco) allo stratego.

¹⁰⁸ Su BGU IV 1201, rapporto più che 'petizione', cfr. *supra* p. 51.

τὸ βιβλίδιον ἀξιῶν εἶναι αὐτὸ ἐν καταχωρισμῷ μὴ ἄρα τι ὕστερον ἀναφανῆ. Petizioni del tutto simili anche dal punto di vista formale vengono indirizzate al centurione, BGU II 651 (192^p) (ὄθεν ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια εἰς τὸ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι(ι) πρὸς(ς) τὸ μένειν μοι τὸν λόγον πρὸς τοὺς φανησομένους αἰτίους), e al decurione, P.Oslo II 23 (212^p) (ὄθε[ν] κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἐπι[δί]δωμι αὐτὸ τοῦτο φανερόν σοι ποιῶν πρὸς τὸ μένειν μοι τὸν λόγον πρὸς τοὺς φανησομένους αἰτίους). È improbabile che centurioni e decurioni fossero in qualche modo coinvolti alla supervisione degli archivi del nomo: la somiglianza formale di queste richieste con quelle inviate a strateghi fa supporre che potessero essere 'quasi-duplicati' (con diversi indirizzi e, quando lo scriba presta più attenzione, con formule finali leggermente variate) di petizioni rivolte contemporaneamente al capo del distretto (cfr. p. 1198 e ss.). Si trattava senz'altro di procedure di routine, e il fatto che la denuncia fosse inviata anche agli ufficiali militari presuppone che anche quando non è espresso nelle richieste di registrazione fosse previsto l'interessamento delle forze di polizia per ottenere interventi pratici, e contemporaneamente che la regola prevedesse l'obbligatorietà dell'informazione di tutte le autorità preposte al controllo del territorio per attentati all'ordine pubblico.

Evidentemente molti postulanti avevano una qualche fiducia non solo nell'intervento delle autorità, ma anche che queste avrebbero indotto gli accusati di crimini e reati a guardarsi bene dal vendicarsi e praticare una ritorsione sul denunciante¹⁰⁹. Di ciò non doveva aver timore il petente di P.Oxy. XIX 2234 mettendosi contro un nutrito gruppo di persone, potenzialmente violente, che in fondo avevano solo preso qualche pesce nelle acque che egli aveva in concessione¹¹⁰. Ma dobbiamo ancora una volta tener presente che noi abbiamo testimonianze di quelli che si sono rivolti alla giustizia, non di quelli che non l'hanno fatto, e conosciamo quindi solo coloro che dimostravano fiducia nei mezzi di repressione degli abusi. D. Hobson¹¹¹ ritiene che un aspetto rilevante del rapporto della popolazione con la legge e il diritto come lo testimoniano le petizioni sia che «the complaint is not filed on the legal principle of the matter» (p. 205) ma perché si cercano risarcimenti o protezione; non per il principio del rispetto della legge ma per difendere i diritti individuali violati¹¹²: ribadisce il concetto più volte e ne fa uno degli assunti principali del

¹⁰⁹ Cfr. le analoghe considerazioni riguardo all'epoca tolemaica in Wolff (1970), p. 143.

¹¹⁰ Bisogna anche tener presente che le autorità erano particolarmente interessate all'attività della pesca: anche in passato era completo monopolio dei Tolomei, ma in epoca romana viene sempre più controllata dallo stato e viene inserita nel sistema delle liturgie. Cfr. Taubenschlag (1955), pp. 664-666.

¹¹¹ Hobson (1993), p. 205 e p. 209.

¹¹² Hobson (1993), p. 208.

suo articolo e giudica di poterlo confermare solo dopo l'esame di 182 documenti. Prendendo come riferimento la concretezza di una società reale ci appare del tutto naturale che la gente comune, ovunque e ai nostri giorni come allora, presenti denunce non in nome degli astratti principi della Legge e del Diritto, ma per ottenere risarcimenti (dagli accusati, e oggi anche dalle società assicuratrici) o cercare protezione da parte delle autorità, e qualche volta per solidarietà verso le vittime di prepotenti: cfr. nell'Egitto romano P.Mich. V 231 (48-51^p, allo stratego), petizione con la quale per essere sicuri che un malvivente venga adeguatamente punito diverse persone offrono e garantiscono spontaneamente testimonianza, e fanno altresì riferimento alla testimonianza da parte di un'intera comunità di villaggio esasperata e risentita per un suicidio¹¹³ indotto dalle malefatte dell'accusato. Con SB VI 9105 (198^p?; a un *eirenophylax*) una donna di cittadinanza romana denuncia l'indebita richiesta di tasse a un infermo, che per la condizione sarebbe esentato, e all'*eirenophylax* chiede solo di portare in giudizio vittima ed estorsore alla metropoli¹¹⁴: come suppone l'editore¹¹⁵, una petizione era probabilmente già stata presentata a una più alta autorità, che doveva occuparsi poi di sentire le due parti¹¹⁶.

Per quanto riguarda P.Oxy. L 3555 (I-II^p, Ossirinco, allo stratego), portato come esempio da D. Hobson¹¹⁷, di per sé il fatto che Thermouthion debba presentare una petizione per ottenere un intervento dell'autorità per il danno a lei cagionato dal ferimento di una sua schiava non ci autorizza a concludere che episodi di violenza non potessero anche essere perseguiti 'd'ufficio', o che non potessero esserlo in seguito a una denuncia di un privato. Possiamo presumere che gli ufficiali di polizia addetti a mantenere l'ordine pubblico di una cittadina di migliaia di abitanti non si sarebbero completamente disinteressati dal reprimere comportamenti dannosi, pericolosi o manifestamente violenti di qualsivoglia persona (libero o schiavo che fosse¹¹⁸) una volta che queste azioni avessero suscitato clamore e fossero divenute note a tutti¹¹⁹. Ma in realtà non è

¹¹³ Per l'interpretazione del testo cfr. BL VI 82 = Youtie (1967), pp. 512-513.

¹¹⁴ Richiesta al r. 25 e ss. ἐπεὶ οὖν τὰ τοιαῦτα δεῖται ἐγδικίας μεγάλης, ἢ μάλιστα ἀπολυτέον ἄνθρωπον διασεῖσθαι, ἐπιδοῦμί σοι τόδε τὸ βιβλίδιον ὅπως μετ' ἀσφαλείας αὐτὸν εἰς τὴν μητρόπολιν ἀγάγῃς σὺν τῷ χῶλῳ.

¹¹⁵ Cfr. CdÉ 24 (1949), p. 301.

¹¹⁶ Cfr. *supra*, pp. 1232-1236.

¹¹⁷ Hobson (1993), p. 205.

¹¹⁸ Sulla perseguibilità degli schiavi e la responsabilità civile dei padroni per le azioni dei loro schiavi cfr. Taubenschlag (1955), pp. 95-96.

¹¹⁹ Sullo 'spinoso' e dibattuto problema se 'crimini' e fatti di rilevanza 'penale' venissero indagati e repressi d'ufficio, e in quale misura arrivassero effettivamente all'esame del prefetto, cui spettava il giudizio in questi frangenti, cfr. Jördens (2016b), part. pp. 161-163: anche per il fatto che eventuali fascicoli pertinenti a procedimenti penali lasciavano poca traccia al di fuori di

chiaro se Thermoution voglia imputare allo schiavo indicato come responsabile una deliberata violenza o solo la responsabilità di un incidente. L'assenza di termini come *hybris* o di altri specifici delle denunce di violenza farebbe propendere per la seconda ipotesi. Sia che gli ufficiali locali fossero o meno venuti a conoscenza dell'episodio, sia che fosse previsto o meno un loro autonomo intervento – improbabile, se si trattava di un incidente che non metteva a rischio l'ordine pubblico¹²⁰ –, non può stupire che Thermouthion debba interessarsi personalmente per ottenere un'eventuale forma di risarcimento per le lesioni provocate a una sua schiava, vale a dire a un individuo che non solo di norma ha limitati diritti civili¹²¹, ma che agli occhi della legge non era altro che una proprietà e un bene trasferibile. D'altronde nessun'altra persona ci sembra più qualificata per denunciare il ferimento di una schiava se non la sua padrona, la quale per giunta in questo testo tiene a giustificarsi per non essersi rivolta prima allo stratego, affermando che lei stessa aveva inizialmente sottovalutato le condizioni della ragazza¹²². E dichiarando oltretutto di nutrire un affetto materno per la schiava sembra che Thermouthion con tono accorato voglia richiedere allo stratego un'attenzione maggiore di quella che normalmente egli avrebbe riservato a una situazione del genere. In quel che rimane della petizione non rimane in realtà cenno alla richiesta di risarcimento economico – la parte conclusiva del documento è lacunosa –, ma la donna non avrà certo presentato una petizione solo per ottenere 'vendetta' o per amore della legge: possiamo ipotizzare che il seguito di questa vicenda avrebbe coinvolto i padroni dei due schiavi per addivenire a un compromesso di natura economica, ma il fatto che in casi come questi le petizioni non fossero presentate solo a causa della 'intrinseca ingiustizia dell'assalto'¹²³ non può dimostrare la distanza tra popolazione e sistema legale.

Rimanendo nel campo degli interessi privati come motivazione delle que-rele, è stato anche ipotizzato che la presentazione di petizioni nei casi di violenza potesse costituire una rivalse davanti agli occhi della comunità, in particolare quando le violenze lasciavano segni visibili da tutti¹²⁴. Tra tante petizioni che denunciano violenze fisiche, poche in realtà sono quelle che si

Alessandria, Jördens sottolinea che la documentazione proveniente dalle zone rurali – da lei dettagliatamente esaminata – in questo campo è poca e deve invitare alla cautela.

¹²⁰ Cfr. Jördens (2016b), part. pp. 136-137.

¹²¹ Sui diritti degli schiavi, che possono variare molto in base alle diverse tradizioni giuridiche in vigore in Egitto, cfr. Taubenschlag (1955), cap. II, § 2 B., pp. 66-101, in particolare p. 86 e ss.

¹²² Sul ritardo nella presentazione di questa denuncia cfr. anche *supra*, p. 1112.

¹²³ Hobson (1993), p. 205.

¹²⁴ Bryen (2008b), p. 200, «The act of making a legal complaint – and the documentary record that we have as a result of this – was a ritual of redemption through which individuals could save face in the community in which they lived»..

soffermano su ferite subite in parti del corpo, come volto e testa¹²⁵, potenzialmente esposte alla vista dei compaesani, e relativamente poche sono anche quelle che descrivono aggressioni avvenute davanti a una platea di testimoni. Bisogna prendere atto che in secoli di petizioni che denunciano violenze può ben accadere che delle persone vengano colpite al capo e alla faccia o ad altre parti visibili dai loro aggressori, e che ciò venga di conseguenza precisato nelle relative denunce (poche, a dire la verità), senza che questi episodi possano dimostrare che la presentazione di una petizione fosse una forma di riscatto agli occhi della comunità. Né questo tipo di motivi psicologici e sociologici si devono intravedere dietro i testi di alcune petizioni e di alcuni rapporti medici che dichiarano le lesioni 'visibili'¹²⁶: queste precisazioni dei documenti mi sembrano costituire solo elementi probatori ai fini delle indagini, dell'accertamento dei fatti e della punizione di eventuali responsabili, e come tali passati dal linguaggio medico e forense al linguaggio delle petizioni, e nessun'altra asserzione negli stessi testi dimostra che abbiano a che fare con l'intento di mettere in risalto la visibilità sociale dell'ingiuria subita. Simili motivazioni connesse al senso di disonore provato davanti alla comunità possono anche corrispondere a realtà (in Egitto romano così come in qualsiasi altro contesto storico e sociale), ma nei testi dei papiri di ambito legale come le petizioni non acquisiscono particolare rilievo, e rimane indimostrata la loro importanza nella decisione di coinvolgere il sistema legale nelle dispute¹²⁷.

Abbiamo già citato SB VI 9421 (III^p, Ossirinco, allo $\delta\ \acute{\epsilon}\pi\iota\ \tau\eta\varsigma\ \epsilon\iota\rho\acute{\eta}\nu\eta\varsigma$), con cui il petente denuncia che lui e la sua famiglia hanno ricevuto insulti e violenze da parte di una donna sulla pubblica via, alla presenza di diversi testimoni tra i quali un ufficiale della città. Attenendosi solo alla sintetica e formulare narrazione si potrebbe essere indotti a pensare che la presentazione di questa petizione rappresentasse solo un modo per salvare la faccia agli occhi della comunità. Ma se cerchiamo di dare una spiegazione all'episodio dobbiamo ritenere che tra la famiglia del petente e la donna (e probabilmente anche la famiglia di lei) ci dovevano essere già diversi dissapori, anche se nella peti-

¹²⁵ Bryen (2008b), pp. 189-193 menziona solo quattro petizioni (tre del IV^p e una del III^p: P.Oxy. XXXIII 2672, 218^p) che tra le altre cose descrivono colpi e ferite al viso, oltre a poche altre petizioni che citano colpi inferti alla testa (p. 194), tra le quali P.Sarap. 1 del 125^p e P.Harr. II 192 del 167^p.

¹²⁶ Bryen (2008b), pp. 192-197.

¹²⁷ L'argomentazione di Bryen (2008b) risente in parte anche nell'aver letto i termini $\alpha\iota\kappa\acute{\iota}\alpha$ e $\alpha\iota\kappa\acute{\iota}\zeta\omega$ col valore di "vergogna" e "disonorare" (cfr. *ibid.*, p. 195); tuttavia, come ben attestato anche in letteratura e nei lessici, i più consueti significati di queste parole nei papiri sono quelli 'materiali' di "aggressione" e "torturare". Per $\alpha\iota\kappa\acute{\iota}\alpha$ nella terminologia legale cfr. Mascellari (2016a), pp. 484-486; per le petizioni dove nel racconto compaiono usati questi termini per descrivere le violenze fisiche cfr. *ibid.*, p. 484 n. 4, e *supra*, p. 415.

zione questo viene completamente taciuto (la donna viene introdotta solo come “una certa Dydime, moglie di Agathon il cuoco”). La sera dell’episodio (e la circostanza dell’oscurità viene ben messa in risalto) la donna dà in escandescenze, e dopo insulti verbali e atti di violenza fisica che dobbiamo ritenere non fossero stati di eccezionale gravità (da parte di lei da sola verso diverse persone!¹²⁸) il petente non si fa scappare l’occasione di denunciarla, approfittando anche della presenza di un ufficiale come testimone. Il postulante non esita quindi a trasporre i rapporti litigiosi dalla sfera privata a quella pubblica e ‘legale’, chiedendo a un ufficiale la convocazione dell’accusata.

Ci sono non pochi esempi, e in ogni secolo, di persone e addirittura diverse generazioni della stessa famiglia che nell’arco di decenni coltivano con assiduità la pratica della petizione all’autorità, per gli argomenti più disparati. Segno che almeno parte della popolazione non veniva scoraggiata da questa pratica, e che in qualche modo doveva trovare vantaggi e risposte alle proprie esigenze. E non dobbiamo pensare che i ‘petenti seriali’ fossero persone che coltivavano la pratica del ricorso legale solo perché in qualche modo favoriti dalle autorità¹²⁹. La pratica della petizione come abitudine la osserviamo tra persone di varia estrazione sociale e di varia cultura (anche persone di etnia egiziana che non sanno scrivere in greco). Nel I^P Tryphon, nel cui archivio rimangono diverse petizioni¹³⁰, è un artigiano con diversi interessi economici ma sicuramente non molto facoltoso. La categoria di tessitori aveva diritto a esenzioni da lavori obbligatori ma non era immune da vessazioni fiscali¹³¹. Neanche altri assidui presentatori di petizioni come Ptolemaios figlio di Diodoros (nel II^P)¹³² e Gemellus alias Horion (tra II^P e III^P)¹³³, entrambi comparabilmente più ricchi rispetto a Tryphon, possono essere considerati dei ‘privilegiati’ o ‘favoriti’ dalle autorità. Correttamente Kelly¹³⁴ nota che le famiglie di Ptolemaios e Gemellus erano relativamente prospere, proprietarie di terre su

¹²⁸ Se giusta l’integrazione al r. 27, come introduzione alla richiesta viene ribadito l’essere stato percorso, anche se l’azione è stata compiuta da parte di una donna sola contrapposta al petente che era insieme alla sua famiglia, e le conseguenze fisiche dovevano essere state trascurabili.

¹²⁹ Cfr. Bryen - Wypustek (2009), pp. 541-542: Bryen e Wypustek ritengono che sia Ptolemaios figlio di Diodoros (nel II^P) sia Gemellus alias Horion (tra II^P e III^P) «[a]s scions of politically privileged individuals, both [...] were treated carefully and responded to quickly by high officials».

¹³⁰ Sull’archivio cfr. Biscottini (1966), Vandoni (1974), Kelly (2011) p. 131 e ss. e p. 312 e ss.

¹³¹ Cfr. le vessazioni denunciate in P.Oxy. II 284, P.Oxy. II 285, SB XIV 11902, P.Oxy. LXXIII 4953.

¹³² Sull’archivio di Ptolemaios figlio di Diodoros cfr. Smolders (2013b), e *supra*, p. 619.

¹³³ Sull’archivio di Gemellus alias Horion e della sua famiglia (a partire da Gaius Iulius Niger) cfr. <<http://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/90.pdf>>.

¹³⁴ Kelly (2011), p. 133 e s.; p. 139 e ss. e le conclusioni generali del capitolo, a p. 167.

piccola scala, ma che non appartenevano agli strati economici più alti della società egiziana. Né in riferimento ai loro casi specifici né ai ricorsi in generale nell'Egitto romano c'è la possibilità di verificare che effettivamente nei confronti di simili 'petenti seriali' le autorità avessero un atteggiamento di particolare premura: la maggior parte delle petizioni da loro mandate (e mandate anche dai familiari di Gemellus) riguardano proprio ricorrenti problemi (spesso enfatizzati e ingigantiti) con funzionari e impiegati locali. E non sono certo solo loro che ricevono risposta alle petizioni con *hypographai* da prefetti e altri importanti ufficiali. Né d'altronde molte delle *hypographai* di questi archivi sembrano particolarmente risolutive: diverse sono solo degli automatici assensi al prosieguo dei procedimenti, come 'visure', come accade in molti altri casi per altre persone. Se prendiamo in considerazione il veterano Gaius Iulius Niger (nonno di Gemellus) vediamo che per una petizione in cui lui fa pesare il fatto di essere cittadino romano che ha subito, a quanto lui afferma, soprusi da un funzionario egiziano la risposta dell'epistratego è alquanto 'fredda' e rimanda, secondo la prassi, la questione all'esame dello stratego, il quale dovrà verificare la veridicità di quanto raccontato nella petizione¹³⁵. Ammesso che la famiglia di Niger e Gemellus mandasse effettivamente più petizioni di altre, la motivazione non è da attribuire necessariamente all'attenzione riservata loro dai governanti (che non si soffermavano più di tanto su singole petizioni, visto che ne ricevevano migliaia), ma al fatto che i membri di questa famiglia abbiente avevano molti interessi da tutelare (compresi i privilegi della cittadinanza di Antinopolis da far valere contro l'imposizione di liturgie in altri nomi, cfr. P.Mich. VI 426 mandata da Gemellus all'epistratego) e potevano essere in vista nella comunità locale¹³⁶: per loro era indispensabile ricorrere alle vie legali senza remore e mettendo da parte il timore di perdite di tempo, approfittando il più possibile di un sistema che lo consentiva a loro come a chiunque altro¹³⁷.

¹³⁵ Su SB XXIV 16252 cfr. Mascellari (2016a), p. 516.

¹³⁶ Cfr. SB XIV 11478, petizione di tutti i proprietari di terre di Kerkesoucha nella quale Gemellus alias Horion e Gellius Serenus compaiono come principali presentatori: ma il documento era forse una bozza o una copia per uso personale (cfr. l'aggiunta interlineare al r. 16) e non escluderei che καὶ τῶν λοιπῶν γεούχων καὶ δημοσίων γεωργῶν κόμης Κερκεσούχων per indicare gli altri petenti fosse un'abbreviazione che sarebbe stata sciolta in una versione definitiva della petizione, e che proprio il nome di Gemellus compaia solo perché questa era una bozza rimasta in suo possesso.

¹³⁷ Kelly (2011) nel capitolo 7 mette in risalto le tattiche che potevano essere alla base di varie petizioni, la cui finalità poteva essere spingere gli avversari a una risoluzione informale, e nel capitolo 8 evidenzia come le battaglie legali a suon di petizioni e querele potevano degenerare prendendo la forma di faide, che divenivano a loro volta motivo di ulteriori petizioni. Al di là di alcuni casi eclatanti, da Kelly attentamente esaminati, tra tante centinaia di petizioni non sono comunque molte quelle nelle quali si può individuare questo tipo di motivazioni. Sull'uso

Piuttosto che sembrare occasionale e riservato a casi eccezionali, come ritenuto da alcuni commentatori, così come appare dalle testimonianze dei papiri il ricorso alle vie legali nell'Egitto romano sembra una pratica diffusissima e con un tale impatto sulla vita di tutti i giorni e sull'amministrazione che può in parte essere spiegato con una tendenza a fare delle pratiche giudiziarie uno strumento di lotta persecutoria all'interno di faide personali e familiari e al di là di reali necessità contingenti; tanto che le autorità dovettero forse in più di un'occasione legiferare in proposito tentando di scoraggiare la pratica delle false accuse, come testimonia il già citato editto di Tiberius Iulius Alexander, ll. 35-45¹³⁸. Ma come osserva Kelly in conclusione del capitolo dedicato a questo aspetto¹³⁹, è difficoltoso verificare concretamente in petizioni o altri documenti processuali queste intenzioni. M.Chr. 68 (15P, all'*idios logos*) inserito com'è nell'archivio pertinente alla lunga disputa tra Satabous e Nest-nephis ci permette di verificare che per loro il ricorso giudiziario era andato al di là delle reciproche rivendicazioni, ed era diventato un modo per cercare di danneggiare l'avversario. SB XX 15036 (2^a metà III^p, dest. inc.) è un altro caso dove le accuse di furto sono chiaramente e insistentemente definite come false¹⁴⁰ e basate su un intento calunniatorio (τὸ συκοφάντημα), ma dobbiamo innanzitutto pensare che queste fossero primariamente basate sulla reale convinzione degli avversari che i vicini di casa potessero essere effettivamente gli autori del crimine, e che nel testo sia principalmente l'arte retorica del redattore (in questo caso senz'altro assai preparato) ad addebitare agli accusatori la volontà diffamatoria e il ruolo di συκοφάνται¹⁴¹. D'altronde P.Amh. II 77 (139P,

consapevole delle leggi, dei precedenti legali e delle aule di tribunale da parte della popolazione provinciale cfr. Bryen (2012).

¹³⁸ Chalon (1964), part. pp. 197-205. Una ordinanza dello stesso tenore è forse quella di C. Valerius Eudaimon conservata in P.Mich. IX 522, ma riguarda più propriamente le delazioni anonime, r. 3 τὸ δ'ἰοθέν μοι βιβλίδιον χωρὶς ὀνόματος; cfr. Kelly (2011), p. 292.

¹³⁹ Kelly (2011), p. 287 e ss.

¹⁴⁰ SB XX 15036 è una petizione contro i vicini di casa che li avevano accusati di furto, presentata nonostante che – a quanto pare – gli avversari abbiano già rinunciato a proseguire nelle accuse, evidentemente non comprovabili. Per difendere la propria reputazione i petenti non vanno semplicemente dagli ufficiali spiegando la situazione, ma fanno mettere tutta la propria memoria difensiva per iscritto facendola registrare negli archivi: è un comportamento che denota una notevole disinvoltura nell'uso delle procedure consentite dalla macchina della giustizia, ma sicuramente promosso dal consulto con esperti legali, che nelle controversie più complicate dovevano essere gli ideatori del testo delle petizioni. Sul lessico di SB XX 15036, che utilizza sia il termine συκοφάντης sia il termine ἐπίρεια v. *supra*, p. 360, p. 887. La richiesta è che la petizione, in forma di 'testimonianza', rimanga registrata per prevenire ulteriori persecuzioni da parte della donna che ha denunciato i petenti per furto, anche se non ha proseguito nelle accuse perché, secondo i petenti, ha forse ritrovato le suppellettili rubate.

¹⁴¹ Cfr. Kelly (2011), p. 294. Le accuse di furto contro vicini di casa che condividevano uno stabile erano all'ordine del giorno: cfr. P.Oxy. LVIII 3916 (60P), P.Oxy. X 1272 (144P), BGU I 321 e BGU I 322 (216P).

renti funzioni. I riferimenti al mancato rispetto di sentenze¹⁴⁶ non mancano nelle petizioni riguardanti contenziosi su prestiti e ipoteche (v. *supra* la relativa sezione), come per esempio in P.Ryl. II 119¹⁴⁷ (62-66^p, da Hermoupolis: ignorata decisione dello *iuridicus*), P.Oxy. XLIX 3466 (81-96^p, Ossirinco, all'*archidikastes*: ignorata decisione dello *iuridicus*), P.Oxy. XLIX 3468 (I^p, Ossirinco, al prefetto: ignorata decisione dello stratego). Ci sono poi altre petizioni che dettagliatamente, ma ovviamente dal punto di vista dei postulanti, descrivono il reiterarsi di ricorsi alle autorità contro violazioni e crimini di privati:

in P.Lond. II 354 (p. 163) (7-4^a, Soknopaiou Nesos, al prefetto) si narra che la vicenda oggetto della petizione – i due richiedenti domandano revisione di tutte le vicende processuali che li hanno portati in carcere – era già passata dall'esame dell'*epistates phylakiton* e si chiede al prefetto che scriva allo stratego di istruire un'inchiesta su tutta la materia¹⁴⁸.

SB XVIII 13087 (4^a, Arsinoite) è una petizione all'*epistates phylakiton*, riguardante violenze reiterate e furti; al r. 12 ... κατεχόρισα τὸ καθήκον ὑπόμνημα... si riferisce a una precedente analoga denuncia all'ufficiale precedentemente in carica, per le violazioni già compiute dagli stessi accusati¹⁴⁹.

In P.Princ. III 117 (4/3^a?), da Philadelphia, allo stratego¹⁵⁰, non è chiaro il motivo per il quale l'*epistates* Sarapion mostri resistenze nel portare l'accusato a giudizio dallo stratego: Thaisis ha depositato 293 artabe di grano presso Tensenouphis, che rifiuta di riconoscere il deposito e restituirlo. Schematicamente la postulante ricorda gli antecedenti: c'è un punto lacunoso che crea problemi di comprensione (qualcuno ha scritto una lettera al toparca¹⁵¹, [ἐ]γρ[ά]ψατο ἐπιστολὴν εἰς τοπάρχη), ma è chiaro il passo dove si ricorda che "tu scrivesti all'*epistates*", ἔγραψας Σαραπίωνι τῷ ἐπιστάτῃ, e che quello, acconsentendo, "lo trattenne", "lo fermò" (ἔ[πει]τα καὶ ὁμόλογος¹⁵² γενόμενος συνέσχευ¹⁵³ αὐτόν ...).

¹⁴⁶ Cfr. Kelly (2011), pp. 85-86 e note.

¹⁴⁷ Riferimento in P.Ryl. II 119 ad altri ricorsi che non hanno sortito effetto è al r. 29 ... πλείστας ἐντυχίας καὶ ἐπιδόσεις ἀναφορῶν ἐποιήσαμεθα...; inoltre r. 32 ... μεταδόντες... διαστολικὸν ὑπόμνημα. Per ἐντυχίας cfr. P.Princ. III 117 (ἐντυχουδ[ά] σοι...) (cfr. qui sotto, p. 1275); ἐπιδόσεις ἀναφορῶν (cfr. BGU IV 1193 rr. 11-12) potrebbe qui riferirsi alla presentazione di dichiarazioni con chiarimenti sui dettagli del contenzioso più che a delle 'petizioni'.

¹⁴⁸ Su questo caso cfr. Foti Talamanca (1979), p. 135 n. 234, e, in modo esteso, Jördens (2017), la quale analizza i termini che nella redazione della petizione furono attentamente selezionati per mettere in secondo piano le gravi accuse che portarono i petenti in carcere, cfr. part. Jördens (2017), p. 284.

¹⁴⁹ Imouthes dopo l'invio di uno *hypomnema* al precedente *epistates phylakiton* era riuscito a giungere a un accordo con i suoi avversari anche grazie alla mediazione di funzionari di villaggio (*hyperetai*, *hegoumenos* e *presbyteroi*); i patti non vengono poi rispettati e Imouthes è costretto a presentare questa ennesima denuncia al nuovo *epistates phylakiton*.

¹⁵⁰ Su P.Princ. III 117 cfr. la sezione sulle obbligazioni non rispettate, *supra*, p. 838 e ss.

¹⁵¹ Chiamato in causa anche in BGU IV 1189.

¹⁵² L'editore di P.Princ. III 117 attribuisce a ὁμόλογος il significato nettamente negativo di

Come introduzione alla richiesta viene precisato che l'*epistates* Sarapion non conduce l'accusato presso lo stratego, nonostante lo stesso stratego abbia già dato precise disposizioni in proposito (ἐπεὶ οὖν ἐντυχοῦσ[ά] σοι συνέταξας τῶι Σ[α]ραπίων[ι] καταστῆσαι αὐτόν. τούτου δὲ μὴ καθεσταμένου...). Di conseguenza Thaesis domanda che Sarapion sia costretto ad adempiere quanto già gli era stato chiesto. L'impressione generale che deriva da questi e altri casi è che il governo centrale soprattutto in aree periferiche si trovasse a scontrarsi con una realtà dominata da complicità tra compaesani, parenti, soci, ecc., dove capitava che fossero coinvolti ufficiali e funzionari più legati al contesto locale e a conoscenze personali di quanto lo fossero ai loro compiti e doveri istituzionali. Proprio per evitare l'interferenza di interessi privati le cariche più alte del nomo (stratego e *basilikos grammateus*) erano assegnate di norma a residenti in altri distretti¹⁵⁴. Ma una consuetudine così razionale non poteva essere applicata per i livelli amministrativi inferiori, e ciò comportava che ciascuno stratego dovesse fronteggiare le complicità e le connivenze della circoscrizione cui era destinato.

In SB I 5238 (14^p, Soknopaiou Nesos, al centurione; SB I 5235 è altra denuncia per lo argomento mandata al prefetto, ma con diversa sequenza del racconto) si spiega che l'atto di violenza è da intendersi come ritorsione per un'altra precedente denuncia presentata allo stratego, denuncia che si inserisce nel lungo contenzioso civile tra Satabous e Nestnephis.

In P.Ryl. II 141 (37^p, Euhemeria, al centurione) vengono segnalate violenze intese come ritorsione per una precedente petizione cui è naturale fosse seguita qualche disposizione delle autorità: Πετερμοῦθις denuncia di essere stato malmenato, al termine di una discussione evidentemente aspra, da quei pastori che gli dovevano risarcire un βλάβος κατανεμήσεως¹⁵⁵.

In P.Mich. V 231 (48-51^p, Talei, allo stratego) per essere sicuri che un malvivente venga adeguatamente punito, diverse persone offrono e garantiscono testimonianza, e fanno riferimento alla testimonianza da parte di un'intera comunità di villaggio. Bisogna pensare che l'accusato in precedenza si fosse

"complice", "connivente" – cfr. l'editto di M. Sempronius Liberalis, II.22 (SB XX 14662 = BGU I 372 = W.Chr. 19) ἀλλὰ ὡς ὁμολογος κακοῦργος σ[υ]νλημφθεὶς πρὸς με ἀναπεμφ[θήσε]ται, nel senso di "malfattore manifesto" o "reo confesso" –, e, piuttosto che dare a ὁμολογος il semplice senso di "concorde", per far tornare il senso della frase ritiene più agevole supporre che il redattore del papiro avesse commesso un errore sintattico (facendo concordare l'aggettivo col soggetto). Ma qui il senso è semplicemente: "acconsentendo, trovandosi concorde, recependo gli ordini Sarapion lo trattene".

¹⁵³ Per il verbo cfr. P.Oxy. II 281, 25-26: συνεχόμενος.

¹⁵⁴ Cfr. Bastianini (1985), p. 205.

¹⁵⁵ PSI IX 1057 testimonia una ricevuta del 32^p, proprio di Euhemeria, in cui un agricoltore dichiara di aver regolarmente ricevuto dalla controparte la compensazione dei danni causati dalle pecore.

sottratto al controllo delle autorità (viene citata una denuncia allo stratego precedentemente in carica¹⁵⁶) o che alcune di queste gli fornissero addirittura sostegno, rendendo così necessaria la testimonianza di tutto il villaggio.

P.Oxy. I 38 (*post* 28.10-26.11.50^p), da Ossirinco, al prefetto, è da segnalare tra le petizioni dove il denunciante lamenta che i ricorsi presso le autorità del nomo sono stati inefficaci, e per questo si rivolge, e non per la prima volta, al prefetto. Ai rr. 10-11 parlando del suo precedente ricorso allo stratego si dice π[α]ρῆλθον ἐπὶ τοῦ γενομένου τοῦ νομοῦ στρατηγοῦ Πασίωνος; in seguito al ricorso era già stato sancito che il figlio tornasse sotto la potestà paterna, in accordo con quanto già comandato dallo stesso prefetto (τοῖς ὑπὸ σοῦ τοῦ εὐεργέτου προσεταγμένοις) e agli ὑπομνηματισμοί dello stratego.

Il mittente di P.Oxy. LVIII 3916 (60^p, Ossirinchte, allo stratego) di fronte al reiterarsi di furti dichiara che già in precedenza (non precisa la data) si fece avanti e registrò la dovuta denuncia (o memorandum): rr. 12-13 προελθὼν κατεχώρασα τὸ ἄρμόζον ὑπόμνημα.

P.Lond. II 358 (p. 171) = M.Chr. 52, 150-154^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego (violenza, estorsione documenti), è una richiesta di convocazione al *conventus* del prefetto, particolarmente circostanziata rispetto ad altre analoghe domande: si fa riferimento a un precedente ricorso al prefetto e a una *hypographe* che rinviava all'epistratego; ma, dato che la materia non è ancora stata trattata dall'epistratego, il petente chiede la citazione degli accusati presso il prefetto.

P.Gen. I (2^e éd.) 31 = M.Chr. 119, *post* 145/146^p, Hermoupolis, all'epistratego (disputa su terreno tra una vedova e il genero): la petente si era già rivolta all'epistratego che aveva delegato un giudice all'esame della questione. Ma secondo la donna il genero non si è attenuto alle decisioni del giudice. All'inizio del racconto ai rr. 3-5 si diceva che l'avversario ἐκάστοτέ σοι κατ' ἐπιδημίαν παρενοχλῶν καὶ κατεντυγχάνων μου (*l. μοι*) ἀνεπέμφθη [ὑ]πὸ σοῦ πρὸς με...: è un riferimento a numerosi altri ricorsi promossi dal genero contro la donna, che 'importunava' l'epistratego ogni volta che questo era in visita nel distretto, presentando continue accuse contro di lei, cfr. *supra*, p. 364 n. 203.

P.Ross.Georg. II 20, 144-147^p, Arsinoite(?) al prefetto: l'accusato non si attiene a quanto deciso in precedenti giudizi [ἐπειδὴ ὁ Ἑρμία]ς καταφρονήσας τῶν κριθέντων α[] e inoltre in aggiunta a ciò mette in atto una qualche forma di violenza: r. 21 e ss. μὴ ἄρκεσθεῖς δὲ ἐπὶ τούτοις [± 6 οὐ τὰς τυχοῦσα]ς ὕβρεις μοι παρέχει σὺν τοῖς συνεργούσιν αὐτῷ ἀδελφοῖς καὶ] ἑτέροις...

SPP XXII 36a (p. 11), 148^p, Soknopaiou Nesos, a *basilikos grammateus* vicestratego: il racconto fa riferimento a precedenti ricorsi, comunicazioni alle au-

¹⁵⁶ P.Mich. V 231, rr. 20-23.

torità; in seguito a un ἀναφόριον¹⁵⁷ il prefetto aveva rinviato la causa allo stratego Massimo, presso il quale, non più in carica, la faccenda si era arenata. E in più la petente dichiara di aver “recentemente” (πρώην) presentato uno ὑπόμνημα a questo stesso *basilikos grammateus*.

P.Fouad I 26 = SB V 8252, 158-159^P, Arsinoe, al prefetto (violenze e usura): il petente riporta in copia una sua precedente petizione al prefetto, e menziona la petizione allo stratego di un'altra persona contro lo stesso accusato. L'avversario Heron è definito ἐξηγητεύσαντος τῆς Ἀρσιναιοιτῶν πόλεως αὐθαδία καὶ βία πολὺ δυναμένου ἐπὶ τῶν τόπων, καὶ οὐ δυνήσομαι πρὸς αὐτ[ὸν] ἐπὶ τοιούτοις δικαστα(ῖ)ς, ἐπεὶ πολὺ δυνάστης ἐστίν.

BGU I 168 = M.Chr. 121, ca. 171^P, Arsinoite, all'epistratego (eredità): da un veterano che agisce come rappresentante di due minori, ai quali non viene consegnata l'eredità dalla sorella del nonno. Dopo esami della questione da parte di diversi funzionari¹⁵⁸ (incaricati dall'epistratego), il petente si rivolge all'epistratego per la seconda volta.

BGU II 467, ca. 176-179^P, Soknopaiou Nesos, allo stratego: la postulante precisa che in precedenza aveva già presentato una petizione allo stratego (essendo malata aveva mandato un suo schiavo).

P.Col. X 266, 179-181^P, Arsinoite(?), all'epistratego (argomento del contenzioso incerto): ai rr. 11-13 è il riferimento a numerosi appelli al precedente epistratego, che diede responso positivo mediante *hypographai*; ma gli avversari si sottraggono al giudizio (r. 13 e ss.).

P.Oxy. VIII 1120, inizio III^P, Ossirinco, destinatario ignoto (violenza e sottrazione di schiava): una donna (vedova) inizia ricordando il fallimento di una sua precedente petizione per *hybris* subita dal genero a opera di un certo Eudaimon; l'accusato “è riuscito” a far respingere la petizione (rr. 7-8 ἐξίσχυσεν τὰ βιβλίδια ἀθετηθῆναι).

SB XVIII 13932 = P.Oxy. XXII 2343, 287^P, Ossirinco, al prefetto (protesta contro nomina a liturgia): dopo molti vani tentativi con udienze e petizioni l'istante chiede ora al prefetto una nuova udienza. Il susseguirsi di ricorsi e inviti del prefetto a presentare nuove petizioni potrebbe apparire ‘contraddittorio’¹⁵⁹, ma pare che il prefetto fosse concretamente molto occupato e ogni volta non trovasse il tempo di badare a questa faccenda.

Il mancato rispetto di sentenze e decisioni di ufficiali e autorità inferiori al

¹⁵⁷ Cfr. *supra*, p. 1117 per i termini usati in questo testo per indicare documenti inviati alle varie autorità.

¹⁵⁸ Viene raccontato che gli avversari avevano approfittato della fine dell'incarico dello stratego che aveva esaminato il caso per ignorarne le disposizioni: cfr. Mascellari (2010), p. 143 e s., n. 18.

¹⁵⁹ Cfr. Foti Talamanca (1979), p. 244.

prefetto non è necessariamente da considerare legato all'incauto ricorso a questi magistrati, che indurrebbe l'avveduta controparte a ignorarne le decisioni ritenute 'non vincolanti'. In diversi casi il mancato rispetto di decisioni derivate da giudizi e deleghe del prefetto¹⁶⁰ mostra come poteva esserci un'oggettiva difficoltà a far applicare disposizioni giudiziarie anche emanate dai tribunali più alti.

Tattiche e competenze legali

Considerando che nell'ambito di contenziosi di tipo 'civile' poteva essere arduo giungere celermente a una risoluzione giudiziaria, e che spesso si correva il rischio di impelagarsi in lunghi percorsi processuali, si può ipotizzare che in alcuni casi la petizione possa inserirsi in una tattica intimidatoria per indurre la controparte ad addivenire a una risoluzione informale della disputa. Ma verificare quando e se questo fosse effettivamente nelle intenzioni dei petenti è difficoltoso¹⁶¹. Non devono essere viste come prova di una tale finalità BGU I 321 e BGU I 322, coppia di petizioni indirizzate contemporaneamente a stratego e centurione sullo stesso caso, ognuna conservata in due duplicati: vari studiosi hanno ritenuto che non solo gli esemplari che ci sono rimasti, ma che nessun altro esemplare di queste due petizioni fosse mai stato presentato, e che tutti questi esemplari testimonino un metodo che il petente usò per intimidire o almeno creare pressione negli avversari già solo minacciando di presentare le petizioni¹⁶². Come ho già spiegato¹⁶³, il ritrovamento di due duplicati di petizione rimasti conservati insieme in casa di un querelante non può autorizzare automaticamente a ritenere che il ricorso non fosse mai stato inoltrato, tanto meno può quindi ogni volta attestare che la disputa arrivò a un accomodamento prima di adire concretamente le vie legali¹⁶⁴. E non depongono in favore del primario intento di spaventare la controparte né l'accuratezza generale di redazione di queste due petizioni a stratego e centu-

¹⁶⁰ Cfr. Kelly (2011), p. 86 e n. 40.

¹⁶¹ Cfr. Kelly (2011), pp. 276-286, «Petitioning as a tactic to force a settlement», dove segnala dei paralleli antropologici.

¹⁶² Kelly (2011), pp. 264-265, ha ritenuto che possano rappresentare un caso in cui «the threat of petitioning was used to achieve an informal settlement»: egli ha approvato integralmente la ricostruzione di Whitehorne (2003), pp. 201-211 il quale, per il fatto che i duplicati rimasero sempre conservati in casa del petente, riteneva che la loro redazione fosse un modo di terrorizzare gli avversari per indurli a rispettare la promessa di ripagare il maltolto. Interpretazione analoga a quella di Whitehorne era stata proposta pochi anni prima da A. Jördens nel comm. all'edizione di P.Louvre I 3 (cfr. introd. di P.Louvre I, p. 2).

¹⁶³ Cfr. *supra*, p. 1188 e ss.

¹⁶⁴ Nel caso di BGU I 321 e BGU I 322 un accomodamento informale con l'aiuto di funzionari del villaggio (forse dopo precedenti petizioni?) era tra l'altro già stato tentato, invano.

rione, né la formulazione della richiesta finale al centurione¹⁶⁵, che corrisponde, seppur con minore concisione del solito, alla formulazione di innumerevoli altri *petita* a centurioni o altri funzionari. Difficilmente per qualsiasi caso possiamo d'altronde ritenere che il linguaggio di una petizione potesse essere impostato in vista di suscitare particolari reazioni negli accusati, i quali oltretutto in molti casi non sapevano né leggere né scrivere il greco¹⁶⁶.

Nelle petizioni per ingiunzione di pagamento di debiti¹⁶⁷, rivolte, in base a precise procedure, per lo più all'*archidikastes*, viene normalmente espressa la finalità di notificare al debitore che i termini contrattuali sono scaduti e che quello ha la possibilità di pagare quanto dovuto, che rimane una temporanea alternativa all'esecuzione legale: ad esempio ὅπως ἀποδοῖ μοι τὰ τε προκειμένα κεφάλαια ... ἢ εἰδῆ πρὸς μὲν τὰ διὰ τῶν συγγραφῶν ὀφειλόμενα [ἐμ]βαδεύοντά με... in P.Flor. I 86 (86^p); ἀποδῶ μοι τὰ ὀφειλόμε[να] καὶ τοὺς προσοφειλομένους τόκους καὶ τὰ [διά]φορα ἢ γινώσκωσι ἐμβαδεύσον[τά μ]ε... in P.Oxy. VIII 1118 (I^p ex.-II^p in.); μᾶλλον δὲ ἀποδῶ μοι ἂ ὀφειλεῖ <ἀ>πὸ τε τῆς ἐνεχυρασίας καὶ καθ' ἕτερα χειρόγραφα ἢ εἰδῆ ἐσομένην μοι τὴν πρᾶξιν ἐξ ὑπαρχόντων αὐτοῦ in P.Lond. III 908 (p. 132) (139^p); ὅπως [ἀ]π[οδ]ῶσί μοι τὸ π[ρο]κειμένον κεφάλαιον κα[ὶ] τόκ[ους] ἴσους ἢ εἰδ[ῶ]σι ἐ[σο]μένην [μοι] τὴν [π]ρᾶξ[ι]ν ὡς καθήκει... in BGU III 888 rr. 5-26 = M.Chr. 239 rr. 5-26 (159^p); ἴν' εἰδῶσι καὶ ποιήσωνταί μοι τὴν ἀπόδοσιν ἢ εἰδῶσι χρησόμε[νόν] με τοῖς ἀρμόζουσι περ[ὶ] ἐμβαδείας νομίμοις ὡς κ[αθ]ήκει in P.Oxy. III 485 rr. 8-35 (178^p). In realtà ogni fase inerente ai mutui, ai pegni e alle ipoteche tende a svolgersi secondo precise norme, con contratti scritti e spesso con registrazioni ufficiali anche quando non è nato ancora nessun contenzioso, ed è normale che chi verifica l'impossibilità di farsi ripagare una somma prestata segua poi le procedure legali. Kelly enumera diverse ingiunzioni di pagamento di debiti come esempi di tentativi di indurre la controparte a venire a un accordo o un accomodamento; ma non possono essere considerati come mezzi di intimidazione a mezza strada tra i tentativi informali di contrattazione verbale e l'ufficiale richiesta di esecuzione del pignoramento. Petizioni come P.Oxy. III 485 non costituiscono solo «the threat of legal action»¹⁶⁸, ma rappresentano una fase che era per legge imprescindibile per potere poi riuscire a giungere a un pignoramento. L'alternativa espressa nel *petitum* («si notifici la copia... affinché sappiano che o pagano o si metterà in atto

¹⁶⁵ Kelly (2011), pp. 264-265, la definisce «ponderous and legalistic».

¹⁶⁶ Si noti che gli accusati di BGU I 321 e BGU I 322 hanno nomi completamente egiziani: potrebbe essere un indizio (niente di più), che il greco non fosse la loro lingua madre, e quindi si potrebbe considerare maggiore la probabilità (già di per sé alta) che non fossero pratici di greco scritto (sebbene adusi al greco parlato, come quasi tutti).

¹⁶⁷ Cfr. *supra*, p. 801 e ss.

¹⁶⁸ Kelly (2011), p. 278.

il pignoramento, come prescrivono le leggi”), corrisponde a un formulario standard comune a tutti gli avvisi di questo tipo, i quali venivano tutti espletati con una trafila burocratica ben definita e non poco complicata che prevedeva forme di garanzia per entrambe le parti. E non si deve pensare che sia «highly unlikely that the creditor wanted to go through the trouble and expense of carrying through on this threat: the hope was surely that the debtor would be cowed into paying»¹⁶⁹. Dato che il debitore era ancora in tempo per risarcire la somma, questa fase procedurale poteva davvero rimanere formalmente solo un modo per forzare la controparte al pagamento, ma non lo era tanto per le intenzioni del petente, bensì perché così stabiliva la legge, che predisponeva garanzie a tutela dei debitori, le quali spesso permettevano loro tramite ricorsi legali di respingere e ritardare le pur giuste rivendicazioni di creditori¹⁷⁰. Anche se i processi potevano essere lunghi, faticosi e costare tempo e denaro, alcune persone che erano solite prestare denaro come normale attività potevano alla fine avere il loro tornaconto seguendo da esperti diversi prestiti, sia riuscendo a farsi restituire i soldi con gli interessi sia riuscendo alla fine a ottenere il pignoramento dei beni. Per esempio nel caso di P.Oxy. III 485 il pignoramento della schiava data in garanzia per il prestito poteva essere considerato dal creditore una vantaggiosa alternativa al risarcimento in contanti¹⁷¹. Il lasso di tempo di un mese o poco più tra la scadenza del termine di pagamento e la richiesta di ingiunzione mandata all'*archidikastes* è in faccende del genere da ritenere del tutto normale, e, chiaramente, non è comparabile la premura del ricorso che poteva avere la vittima di un furto, una violenza o un altro crimine. Ovviamente potevano esserci stati contatti tra le parti per accertare la disponibilità al pagamento (comunque possibile anche dopo l'ingiunzione ufficiale), e considerando questi eventuali primi scambi, il poco danno derivante da una breve dilazione, il tempo necessario alla preparazione dei documenti e alla loro redazione come per la loro presentazione, il periodo di un mese e pochi giorni può in realtà apparire ad-

¹⁶⁹ Kelly (2011), pp. 278-279.

¹⁷⁰ A volte queste garanzie erano eccessive, e i governanti dovevano intervenire per cercare di limitare le opposizioni ai pignoramenti presentate dietro false pretese e finalizzate solo a rallentare i procedimenti: cfr. l'editto di Tiberius Iulius Alexander, ll. 18-24 – ed. Chalon (1964) – e l'editto di Gaius Valerius Eudaïmon citato in P.Oxy. II 237 (petizione di Dionisia), col. VIII rr. 8-18, che dispone che se i debitori hanno ragioni di ricorrere contro un'ingiunzione devono farlo immediatamente.

¹⁷¹ È verosimile che ai tempi di P.Oxy. III 485 (178^P) una schiava venticinquenne potesse valere di più che la somma da restituire di 900 dracme più gli interessi; cfr. il prospetto di documenti che indicano prezzi di schiavi dato da Johnson (1959), p. 280: nel 161^P uno schiavo 25enne è venduto a 1300 dracme, nel 154^P una schiava a 1400 dracme; e anche in altri periodi e altri secoli (precedenti o successivi) le cifre sono simili o più alte. Ottenendo il pignoramento quindi il creditore poteva guadagnare parecchio.

dirittura molto breve, e può indicare che il presentatore dell'ingiunzione svolge questa attività regolarmente. L'ingiunzione può avere funzione intimidatoria, ma lo è per sua natura intrinseca ed è d'altronde un passo imprescindibile per ulteriori passi legali che nella formulazione della richiesta sono minacciati in base a una procedura standard di redazione molto conservativa¹⁷²: si tratta non di dispute mantenute su un piano privato che usano la minaccia dell'intervento ufficiale per forzare gli accordi in ambito privato, ma di procedure ufficiali usate per risolvere precisi e consueti problemi del sistema del credito.

Impostazione del *petitum* simile alle richieste di ingiunzione per debiti si nota in alcune petizioni che costituiscono domande di notifiche stragiudiziali, come in P.Fouad I 30 (121^p, Ossirinco, allo stratego), una denuncia che la casa dei vicini rischia di crollare causando danni – identico tipo in SPP XXII 131 (156-159^p, Soknopaiou Nesos, allo stratego) –, nella quale non si chiede altro che notificare copia della petizione alla controparte: ἀξιοῦμεν μεταδοθῆναι αὐτοῖς τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος ἀντίγραφον δι' ὑπηρέτου, ἵν' ἔχοντες ἔγγραπτον παραγγελίαν τὴν ἐαυτῶν οἰκίαν ἀσφαλίσωνται ἢ εἰδῶσι ὑπευθύνους αὐτοὺς ἐσομένους παντὶ τῷ συνοισομένῳ κινδύνῳ κα(ὶ) τοῖς ἐπακολουθήσασιν βλάβεσιν. A questo tipo di richieste si ricorre quando non ci sono (ancora) estremi per la citazione in giudizio, in quanto il danno è ancora un'eventualità. È chiaro che la finalità di una tale procedura non era solo quella di incutere timore nella parte avversa per indurla a una risoluzione del problema prima del ricorso giudiziario – questo fine si poteva raggiungere anche con comunicazioni in forma privata – ma anche e soprattutto acquisire elementi probanti per una eventuale successiva richiesta di risarcimento. Il petente mette nero su bianco che si può produrre un danno, che il petente ha fatto in modo, con i mezzi in proprio possesso, di indurre a scongiurare il danno preventivamente, che la controparte è informata di ciò, e che è ritenuta responsabile del danno eventuale. Non è quindi un semplice mezzo intimidatorio, ma un'iniziativa che, al di là della tattica per evitare il verificarsi del crollo, già mette in conto l'avvio di un procedimento giudiziario, da parte di persone che sembrano avere una visione consapevole delle possibilità che il sistema fornisce per la risoluzione di contenziosi privati, e che non esitano a ricorrere alla cancelleria centrale del nomo per acquisire una posizione di vantaggio legale sui propri avversari. Questo doveva essere lo scopo principale di P.Mich. XI 617 (145-146^p, Theadelphia, allo stratego, per inadempienze di funzionari addetti all'irrigazione), presentata da Ptolemaios figlio di Diodoros, per il quale non sarebbe stato un problema aggiungere una citazione in giudizio a quelle già presentate e ai

¹⁷² Cfr. *supra*, p. 569 e p. 801 e ss. e Kupiszewski (1956), pp. 93-94.

procedimenti già in corso per lo stesso tipo di inadempienza e per il conseguente danno dell'anno precedente (cfr. i riferimenti corrispondenti in P.Wisc. I 34, 15-16 e P.Mich. XI 617, 16-17), e che probabilmente già dispera di poter veramente evitare il danno anche quest'anno. Probabilmente i suoi avversari a causa di problemi amministrativi generali e per mancanza di mezzi si trovano nell'impossibilità materiale di venire incontro alle richieste, e forse lo stesso Ptolemaios ne è consapevole, ma vuole acquisire comunque un vantaggio – una petizione, P.Wisc. I 34, non era servita l'anno prima e non sarebbe probabilmente servita questa volta a scongiurare il danno –. Egli si porta avanti per mettere da parte una denuncia con copia della relativa notifica da inserire in un fascicolo processuale, con una richiesta impostata in modo simile a quella di P.Fouad I 30 e alle altre richieste di ingiunzione: ἀξιῶ τούτου τοῦ διαστολικοῦ τὸ ἴσον μεταδοθῆναι τῷ τε αἰγιαλοφύλακι καὶ {καὶ} τ[ῷ] τῶν τόπων κατασπορεῖ Τυράννῳ διὰ τινος τῶν ἑπερὶ σὲ ὑπηρετῶν πρὸς τὸ πλησθῆναι τὸν προκίμεν[ο]ν <δρυμὸν> ἢ εἰδέναι ¹⁷³ αὐτοῦς, εἰάν ἄρα τι ἐκ τούτου βλάβος ἐπακολουθήσῃ λόγον ὑφ(έ)ξοντας ἐπὶ τοῦ λαμ[πρ]οτάτου ἡγεμόνος κ[αὶ] τοῦ κρατίστου ἐπιτρόπου. P.Mich. XI 617 è una bozza scritta dallo stesso Ptolemaios, come molte altre sue petizioni¹⁷⁴, e dà l'idea di come frequentando assiduamente il sistema anche chi non era avvocato di professione – per quel che sappiamo di Ptolemaios – potesse acquisire abbastanza consapevolezza giurisprudenziale per la preparazione di una querela. I petenti di Fouad I 30 non avevano forse la stessa preparazione di Ptolemaios, ma non di meno per risolvere un problema che ancora non è arrivato a un punto critico non esitano a presentare una petizione con una richiesta di notifica stragiudiziale: che l'adozione di questa procedura fosse dovuta al consiglio di un legale, o di funzionari, o alle indicazioni dell'ufficio dello stratego dove si presentarono, in ogni caso ci fornisce il quadro di una popolazione avvezza alla frequentazione col sistema legale.

Proprio le petizioni di Ptolemaios ci danno testimonianza che egli non solo era conscio delle procedure, ma anche che era pratico del rimando alla legislazione e a precedenti giudiziari: questi documenti che riteniamo in buona parte autografi del denunciante si discostano da alcune formule base (in particolare la formula di richiesta) e danno prova di un singolare esercizio 'creativo' nelle argomentazioni che risulta assente nella maggior parte delle petizioni egiziane. Le petizioni di Ptolemaios non mancano mai di rimandi a

¹⁷³ Cfr. Kelly (201) p. 280 e s., che vede in ciò una tattica 'intimidatoria' da parte di Ptolemaios; è da notare però che una simile procedura è ben attestata in altri documenti, e con modalità del tutto simili, anche dal punto di vista formulare, alle richieste di ingiunzione.

¹⁷⁴ Per il confronto delle grafie dell'archivio di Ptolemaios figlio di Diodoros cfr. *supra*, p. 619, e Mascellari (2016b), p. 372 e n. 29.

termini giuridici – in particolare la ‘riflessione’ dal carattere retorico (più che precisamente giurisprudenziale) sulla *hybris anekestos* in SB XX 14401 del 147^{p175}, e il riferimento alla semplice *hybris* in P.Wisc. I 33 – e di riferimenti a normative e a sentenze delle autorità; cfr. le decisioni contro l’usura citate in SB XX 14401 rr. 10-11¹⁷⁶, e le disposizioni contro le esazioni indebite di ufficiali ricordate in SB XIV 12087 A, rr. 12-13 (162^p) dove si fa riferimento a ordini dei prefetti, πάντων τῶν ἐπάρχων διατα[ξί]άντων μηδένα ὑπέραλλα ἀπαιτεῖσθαι¹⁷⁷. Come ha evidenziato Youtie¹⁷⁸, nella formulazione ciò corrisponde a quanto verrà poi espresso in un editto di Settimio Severo e Caracalla riprodotto in P.Mich. IX 529 rr. 39-52, P.Flor. III 382 rr. 17-23¹⁷⁹, e il principio in modo più esplicitativo è enunciato in conclusione di SB XIV 12087 (A, r. 18 - B, r. 6) dove per avvalorare le richieste di Ptolemaios è riportato un estratto di udienza del prefetto di dieci anni prima aggiunto alla fine della nuova petizione rivolta allo stratego. Il principio stabilito dal prefetto Lucius Munatius Felix evidentemente venne molto pubblicizzato e fece giurisprudenza, tanto che Ptolemaios cita senza altre spiegazioni gli estratti dell’udienza, e non il testo di un relativo editto dello stesso prefetto; in ogni caso 50 anni dopo sarà necessario un ennesimo editto degli imperatori per ribadire lo stesso principio.

Compiendo un’analisi delle scelte narrative e dei concetti richiamati in SB I 5235 al prefetto e SB I 5238 al centurione, petizioni sullo stesso episodio che si inserisce nella disputa dell’inizio del I^p tra Satabous e Nestnephis, Bryen conclude che in genere le petizioni dimostrano di essere «conscious and calculated attempts to frame individual complaints in legal language, and petitioners choose the language that they use with care»¹⁸⁰. In realtà rarissimi sono i casi in cui il linguaggio utilizzato nelle petizioni può essere messo in connessione con le scelte degli stessi petenti, e non si deve sorvolare sul fatto che proprio Satabous, che probabilmente sapeva scrivere in demotico, non era in grado di scrivere in greco, come è dichiarato in diversi suoi documenti. Non possiamo dubitare del fatto che Satabous si servisse di uno o più consulenti legali ed esperti scrivani per portare avanti i suoi ricorsi nel contesto di

¹⁷⁵ Cfr. *supra*, p. 313; Mascellari (2016a), pp. 505-507; Jördens (2016b), p. 144 e n. 164.

¹⁷⁶ Cfr. commento nell’edizione di Whitehorne.

¹⁷⁷ Non abbiamo la certezza che il testo originario di SB XIV 12087 fosse stato originariamente vergato da Ptolemaios (quella rappresentata dal papiro è probabilmente una copia da lui realizzata e conservata per uso personale), ma Ptolemaios poteva aver suggerito parte del contenuto, anche considerando che gli stessi concetti sono presenti in SB XX 14401 vergata da lui 15 anni prima.

¹⁷⁸ Youtie (1976b), pp. 131-132.

¹⁷⁹ Cfr. P.Flor. III 382, 20-21: μηδένα ὑπέραλλα ἀπαιτεῖσθαι μήτε ἄλλον ὑπὲρ, ἄλλου μήτε υἱὸν ὑπὲρ πατρὸς, μήτε πατέρα ὑπὲρ υἱοῦ...

¹⁸⁰ Bryen (2013), p. 156.

un contenzioso che si protrasse per anni, così come sicuramente facevano molti di coloro che presentavano petizioni nell'Egitto romano. Vediamo da pochi ma significativi casi che chi aveva la preparazione necessaria (ad esempio Ptolemaios figlio di Diodoros) ma soprattutto la possibilità di procurarsi assistenza legale o comunque uno scrivano particolarmente esperto poteva corredare il testo delle petizioni con citazioni di sentenze o decreti che potevano dar forza alle rivendicazioni e, almeno idealmente, 'aiutare' l'autorità adita a decidere e a inquadrare la situazione in un quadro di precedenti giuridici, anche quando la classificazione delle violazioni denunciate sembrerebbe scontata¹⁸¹. I casi di vessazioni ed estorsioni di cui parla Ptolemaios figlio di Diodoros sono perlopiù abusi abbastanza palesi, almeno da come li presenta lui; ma il fatto che citi sentenze e leggi a sostegno degli appelli fa capire che i suoi avversari accampavano o potevano accampare motivi o giustificazioni a sostegno delle loro azioni, le quali non erano in effetti compiute come semplici atti banditeschi, oppure che egli come altri redattori di petizioni volesse mettere in rilievo la discrepanza tra i comportamenti degli avversari e quanto sancito dalle leggi e le autorità, proprio al fine di dipingere la controparte nel modo più negativo possibile. La riflessione iniziale di P.Oxy. XLIII 3140 (III-IV^p, Ossirinco, dest. inc., per furto di una macchina agricola), καὶ οὕτως ἐν δευτέρῳ θέμενος τὴν ἀπὸ τῶν νόμων κίνησιν ἐπιβὰς ἐπικρίω... "e così mettendo in secondo piano l'azione punitiva delle leggi, ...", fornisce un esempio di come retoricamente ma in modo conciso si voglia mettere in evidenza il contrasto tra le azioni degli avversari e la protezione della legge con il suo deterrente.

Il contenzioso che nella 2^a metà del II^p vede contrapposti Dionisia e suo padre Chairemon è sicuramente di notevole complessità, o almeno lo è diventato attraverso tutta la serie di azioni legali intraprese dalle due parti, e le loro rivendicazioni si prestano a essere sostenute con la citazione di precedenti giudiziari e norme. La lunga petizione di Dionisia, P.Oxy. II 237 (186^p, Ossirinco, al prefetto) riguarda una disputa su delle proprietà contese tra il padre e la figlia, e sui tentativi del padre di far divorziare in modo coatto la figlia per poter riacquisire autorità sui beni di lei¹⁸². La richiesta di Dionisia è

¹⁸¹ Sull'uso di citare precedenti giudiziari da parte di contendenti cfr. Youtie (1977); Katzoff (1980), pp. 833-840 (con lista di documenti); Bryen (2012), part. pp. 799-806. Kelly (2011), p. 197 tra le petizioni che fanno esplicito richiamo a una normativa cita le richieste da parte di donne per tutela o scioglimento dalla tutela, per esempio in base allo *ius trium liberorum*. È normale che documenti che servono a ottenere l'applicazione di una precisa procedura facciano riferimento alla relativa legislazione; meno scontato è che chi subisce un torto manifesto faccia riferimento a una specifica legislazione in materia: ma questo era per lo più compito dei consulenti legali che ideavano il documento.

¹⁸² Sulle implicazioni giuridiche della petizione di Dionisia cfr. Katzoff (1982); Méléze-Modrzejewski (1988); Rowlandson (1998), p. 138; Bryen (2008a), pp. 142-150 e pp. 209-221 e ss.; e

(col. VII rr. 8-12): πανταχόθεν οὖν, ἡγεμῶν {ουν} κ[ύ]ριε, τοῦ πράγματος πρ[ο]δήλου γενομένου καὶ τῆς τοῦ πατρός μου πρὸς με ἐπιπείρας¹⁸³ ἐντυγχάνω σοι καὶ νῦν πάντα παρατιθεμένη τὰ ἐν τῷ πράγματι καθὼς καὶ ὁ βασιλικὸς διαδεχόμενος καὶ τὴν στρατηγίαν ἠθέλησεν, καὶ δέομαι κελεῦσαι γραφήναι τῇ στρατηγίᾳ τὰς τε χορηγίας ἀποδίδοσθαί μοι κατὰ καιρὸν, ἐπίσχειν τε αὐτὸν ἤδη ποτὲ ἐπιόντα μοι, πρότερον μὲν ὡς ἀνόμου κατοχῆς χάριν, νῦν δὲ προφάσει νόμου οὐδὲν αὐτῷ προσήκοντος... Alla fine di questa domanda si ribadisce (da πρότερον in poi) l'inconsistenza delle motivazioni addotte dalla controparte; nelle frasi seguenti questa posizione viene sostenuta con ulteriori dettagli, in particolare chiarendo che i precedenti giuridici allegati dalla controparte alla sua ultima petizione non sono pertinenti, e introducendo la citazione di innumerevoli altre sentenze e pareri che supportano la posizione di Dionisia. Dobbiamo innanzitutto presupporre che tutti i ricorsi di Chairemon e Dionisia fossero stati consigliati e gestiti da consulenti legali¹⁸⁴, ma dobbiamo anche tenere conto di come queste persone come molte altre nella provincia egiziana non esitassero a trasporre i conflitti dalla sfera privata a quella legale e giudiziaria, e a impegnarsi in prima persona in procedimenti con cui almeno dal punto di vista formale cercano di ostentare familiarità. P.Oxy. II 237 da integro doveva essere sì un dettagliato riassunto di tutto il contenzioso dal punto di vista di Dionisia, ma dal punto di vista formale è una precisa risposta all'ultima azione legale intrapresa dalla controparte Chairemon, di cui si riporta, probabilmente con fedeltà, il testo dell'ultima "lettera" (così viene definita, perché non rispetta le forme e la procedura delle petizioni) con l'omissione dei precedenti giuridici che a quella dovevano essere stati allegati, in base a quanto dichiarato da Chairemon¹⁸⁵. Egli annunciava che avrebbe citato "pochi" (quindi una

altri riferimenti nelle note seguenti.

¹⁸³ Su ἐπιπείρα come termine tecnico per indicare la calunnia e il falso in atti pubblici utilizzato all'inizio della richiesta finale di Dionisia (col. VII r. 9), cfr. *supra*, p. 360 e ss.

¹⁸⁴ Fattore ben sottolineato da Anagnostou-Canas (2000), part. p. 768, e Dolganov (2019). Ne tiene meno conto Bryen (2013), che spesso allude a strategie e conoscenze giuridiche degli stessi petenti le quali trapelerebbero dai testi delle petizioni; cfr. i rilievi a Bryen (2013) di Kelly (2015), pp. 85-86.

¹⁸⁵ Bryen (2013), p. 200, giustamente mettendo in risalto il fatto che anche Chairemon cita precedenti giuridici, afferma che gli studiosi che hanno evidenziato la menzione dei precedenti da parte di Dionisia «ignore» (nel senso, evidentemente, di 'hanno ignorato', all'interno dei rispettivi contributi) che lo stesso ha fatto il suo avversario Chairemon. Bryen ricorda in nota che Lewis (1970a) fa eccezione a questa mancanza degli studiosi. In realtà dei precedenti citati da Chairemon tengono conto anche Katzoff (1982), pp. 531-532 (il quale anzi fa notare che, da quanto dice Dionisia, si può capire che Chairemon ha proposto la serie di precedenti sia all'attuale prefetto Pomponius Faustianus sia al predecessore Longaeus Rufus, che li considerò non pertinenti); Méléze-Modrzejewski (1988), p. 393, n. 41; Kreuzsaler - Urbanik (2008), p. 141. Méléze-Modrzejewski ritiene che potessero essere effettive testimonianze di pronunciamenti a favore del diritto del padre a scapito della volontà della figlia; e così anche Kreuzsaler - Urbanik precisano

selezione) dei molti casi esistenti che lui, o meglio il suo assistente legale, pensa che possano sostenere la sua visione del caso: c'è quindi il riferimento esplicito a un ampio panorama di testi giuridici tra i quali Chairemon deve fare una selezione, forse per 'ragioni di spazio'. La risposta di Dionisia precisa però che le ragioni di Chairemon sono infondate e quindi che anche i "pochi" precedenti sono da lui citati a sproposito. Per i consulenti legali di Dionisia questi "numerosi" casi cui Chairemon fa riferimento sono quindi nel loro complesso da intendersi come una deformazione della loro consistenza e del loro contenuto, e lei dal canto suo con l'assistenza del suo legale risponde prontamente citando un'ampia serie di casi e sentenze, in un modo e con un tono che intendono quasi ridicolizzare l'avversario su un campo di confronto giurisprudenziale, non senza prima aver demolito 'dal di dentro' alcune argomentazioni di Chairemon svelandone la loro interna contraddizione logica (VI.20-VI.32). In realtà parte della disputa che oppone le due parti verte su un problema giuridico che, anche grazie ai testi citati nel papiro, sappiamo che aveva obiettivamente creato problemi di interpretazione nell'antichità¹⁸⁶: norme sia 'locali'¹⁸⁷ che romane che prevedevano in determinate situazioni la possibilità del mantenimento dell'autorità paterna anche sulle donne sposate; ma, che questo fosse o meno previsto formalmente dalle norme 'locali', da

che non è da dare per scontato che Dionisia abbia alla fine vinto la causa. Da mettere in primo piano è quindi, oltre alla sostanza dei diritti rivendicati dalle due parti in questo contenzioso, anche la forma delle argomentazioni giuridiche con cui per iscritto Dionisia e suo padre si confrontano, che si concretizza nel citare numerosi casi giuridici che ritengono pertinenti e che l'autorità giudiziaria sottopone poi a diretta valutazione (cfr. P.Oxy. II 237 VI.27 e ss.: *ὑπέταξεν δὲ καὶ τὰς αὐτὰς κρίσεις Σίμιλιδος καὶ ὑπὸ τοῦ ἀρχιδικαστοῦ τῷ Λογγαίῳ Ρούφῳ γραφομένης ἐτέρας ὁμοίας, μηδὲ αἰδέσθεις ὅτι οὐδὲ ὁ Ρούφος προσέσχεν αὐταῖς ἀνομοίαις οὐσίαις εἰς παράδειγμα*) – trad. in *ed.pr.*: "He also appended the judgements of Similis as before, and other similar cases quoted by the *archidikastes* in his letter to Longaeus Rufus, unabashed by the fact that even Rufus had paid no attention to them as a precedent on account of their dissimilarity (to the present case)".

¹⁸⁶ Su questo punto cfr. Lewis (1970a).

¹⁸⁷ 'Egiziane' definite in alcuni atti giudiziari citati nel papiro di Dionisia: da intendersi non come legge 'demotica', ma come legge che ingloba anche norme che traggono origine dal diritto greco – che prevedeva per i padri poteri più estesi sui figli di quelli previsti dalla *patria potestas* romana: cfr. Méléze-Modrzejewski (1970), p. 332 –. È un sistema di leggi di cui poteva avvalersi la popolazione più propriamente 'greca', ma al quale sia i governanti romani sia la popolazione 'egiziana' (in senso lato) facevano riferimento col termine νόμος τῶν Αἰγυπτίων: cfr. Méléze-Modrzejewski (1970) p. 331-334. Modrzejewski (1988), p. 393 fa notare che qui non deve stupire il riferimento a tali norme (cfr. il commento al papiro di Grenfell e Hunt, p. 167), proprio perché i personaggi del processo di Dionisia si muovono in un ambiente culturale e giuridico di origine più propriamente greca. Cfr. Dolganov (2019), part. pp. 36-38. Sulla difficoltà di individuare e circoscrivere l'origine di questa legge 'egiziana' che è sotto esame nel processo di Dionisia cfr. anche Kreuzsaler - Urbanik (2008), part. pp. 133-141. La validità di alcune leggi locali in ambito matrimoniale è questione affrontata anche nell'editto del prefetto Servius Sulpicius Similis citato in P.Oxy. II 237, col. VIII rr. 21-27 = P.Mert. III 101. Tentativo di ricostruzione integrale del testo dell'editto è nell'edizione di P.Mert. III 101, sulla base dei due papiri che lo testimoniano.

VII.29 e VII.35 (estratti di verbali) vediamo che almeno da parte del prefetto T. Flavius Titianus (126-133^p) tali consuetudini erano già state giudicate non vincolanti, probabilmente – la decisione è citata in VII.29 ed è poi richiamata nelle parole di due avvocati in un successivo processo – perché vi si ravvisava ἀπανθρωπία¹⁸⁸. Le autorità romane a più riprese, almeno dalla fine del I^p, chiariscono che un'eventuale separazione dal marito è subordinata al volere della donna¹⁸⁹: le norme locali in materia di diritto familiare non erano vincolanti per le autorità giudiziarie della provincia, ma costituivano la prova della fondatezza di usi praticati dalla popolazione che il giudice poteva rispettare o condannare in base al suo potere discrezionale¹⁹⁰, in particolare se le parti in causa e i loro avvocati si rivolgevano alla giustizia romana rappresentata dal prefetto facendo uso degli strumenti pratici e teorici del diritto romano.

Uno sguardo al complesso delle testimonianze dell'epoca del principato suggerisce quindi una tendenza generale della popolazione della provincia egiziana a portare i contenziosi dalla sfera privata a quella legale¹⁹¹. I documenti ci inducono a ritenere che contro qualsiasi tipo di sopruso o abuso la gente spesso si precipitasse ad adoperare i meccanismi di denuncia o di risoluzione dei contenziosi previsti dagli ordinamenti ufficiali. E questo avveniva nonostante eventuali limiti del sistema e difficoltà pratiche di varia natura che potevano rendere a volte 'anti-economico' il ricorso alla giustizia. Dalla testi-

¹⁸⁸ Sulle implicazioni del richiamo alla *disumanità* cfr. l'ampia discussione di Kreuzsaler - Urbanik (2008): i confronti che i due studiosi propongono in testi romani di ambito giurisprudenziale (da Cicerone a Giustiniano) suggeriscono che effettivamente il termine *inhumanum* (e derivati) «was used by the jurists and the imperial chancery to point out that a formerly binding rule had to be circumscribed if not entirely abolished»; nel testo greco del precedente giudiziario riportato nella petizione di Dionisia si stava usando un termine che poteva realmente essere stato al centro del ragionamento e delle valutazioni del giudice già nel II^p.

¹⁸⁹ In questo modo, ponendo come prioritaria la decisione della donna, la conservazione dell'autorità paterna anche su una donna sposata diventa di fatto una forma di tutela della volontà e degli interessi di lei in caso di conflitto della donna col marito: e se le autorità romane affermano questo in Egitto, siamo indotti a pensare che analogo fosse a Roma e altrove l'atteggiamento verso gli aspetti più rigidi e più sfavorevoli alla donna del vincolo della *patria potestas*, da cui formalmente una figlia non si liberava contraendo matrimonio. Ma vediamo comunque da P.Oxy. II 237 che nel 186^p tutta la questione poteva ancora essere oggetto di disputa.

¹⁹⁰ Méléze-Modrzejewski (1970), p. 334 n. 96; cfr. Anagnostou-Cañas (1984), pp. 351-353.

¹⁹¹ Cfr. le considerazioni di Bryen (2012) sull'abilità che la popolazione provinciale progressivamente acquisisce per interagire col potere e i suoi rappresentanti usando gli strumenti del diritto. In generale sull'uso consapevole generalizzato di principi del diritto romano nei contenziosi privati provinciali anche molto prima del 212^p cfr. Dolganov (2019), part. pp. 59-60: «[...] Roman legal forms were generalized in the provinces: through the agency of legal practitioners, who assisted provincials who had something to gain by engaging in litigation, and who had a deft command of rhetoric and of the concepts and doctrines of Roman law». Come controparte 'negativa' di questa tendenza, ma significativa per dare il dovuto peso alla familiarità della popolazione col sistema giudiziario, cfr. le considerazioni di Kelly (2011), pp. 287-327 sugli aspetti della 'vexatious and vexing litigation'.

monianza delle petizioni dell'Egitto romano osserviamo che la tendenza al ricorso legale era normale anche per i reati di lieve entità ad opera di sconosciuti, come piccoli furti e piccoli danneggiamenti, che anche oggi i cittadini delle società regolate da sofisticati sistemi legislativi e di controllo preferiscono a volte semplicemente 'ignorare'¹⁹² per evitare perdite di tempo. E la pratica del ricorso legale non veniva scoraggiata dalle autorità, anche solo per alleggerire di lavoro le strutture amministrative. Nei casi in cui possiamo osservare direttamente o indirettamente disposizioni normative riguardanti l'esame delle petizioni da parte del prefetto d'Egitto e della sua cancelleria – un ufficio che anche ipotizzando la massima efficienza non poteva non essere oberato di lavoro, dato che entro certe regole poteva ricevere appelli da qualsiasi abitante della provincia su innumerevoli questioni – da testi di editti come P.Oxy. XXXVI 2754 (111P) SB XII 10929 (133-137P), P.Oxy. XLII 3017 (176-179P) e dall'evoluzione delle procedure di disbrigo¹⁹³ constatiamo che si cercava di regolare e velocizzare le procedure per fronteggiare l'enorme mole di petizioni presentate, non di *ostacolare* la facoltà di ricorso legale. Ribadita in SB XII 10929 (e sicuramente in tanti altri simili testi legislativi non conservati dai papiri) la competenza del prefetto su innumerevoli questioni di rilevanza 'penale' e di diritto 'familiare'¹⁹⁴, ciò che emerge da tali provvedimenti è la preoccupazione di regolare un'intensa attività giudiziaria impiegando con metodo tutti i livelli dell'amministrazione e limitando gli abusi del sistema, non di mettere in discussione il principio del ricorso al sistema della giustizia.

¹⁹² Cfr. Kelly (2011), p. 246 e s. per le categorizzazioni antropologiche relative agli atteggiamenti di 'soportazione' e 'aggiramento' nei confronti delle dispute.

¹⁹³ Dai responsi dati tramite lettera, alla *Sammelsubscriptio*, fino alle *subscriptiones* esposte nei centri cittadini che i petenti dovevano ricopiare e fare autenticare – fasi I-IV come distinte da Haensch (1994); cfr. *supra*, p. 1019 e ss..

¹⁹⁴ Su SB XII 10929 e per rimandi bibliografici cfr. *supra*, p. 617 n. 22. Sul coinvolgimento diretto dei magistrati romani nelle dispute della popolazione provinciale in materia di patronato e tutela familiare cfr. Dolganov (2019), part. pp. 40-41 su SB XII 10929.

Una chiusa

I documenti qui esaminati, connessi all'attività giudiziaria e al controllo dell'ordine pubblico, sono tutti accomunati da una medesima struttura, sebbene in questo grande insieme si possano riconoscere testi che avevano diverse concrete finalità: domande di giustizia redatte da abili consulenti legali e rivolte alle più alte autorità giudiziarie per complessi contenziosi patrimoniali – per adesso l'esempio più 'imponente' ed eclatante che ci rimane è la lunga petizione di Dionisia, P.Oxy. II 237, ma di certo non sarà stato il solo caso in quei secoli –, concise denunce per ottenere e far autorizzare interventi di polizia o per far istruire le fasi preliminari di procedimenti giudiziari, fino a semplici notizie di reato scritte da svogliati scrivani di villaggio. Tutta questa produzione documentale si colloca nella ben regolata organizzazione amministrativa della provincia romana di Egitto, caratterizzata da una solida gerarchia e una ben definita distribuzione di competenze tra vari livelli e in vari ambiti di attività – competenze che potranno per noi diventare ancora più chiare col progredire delle ricerche e la scoperta di nuovi testi –. Da una parte è piuttosto chiaro quali fossero i funzionari che avevano potere giurisdizionale e quale invece fosse il personale distrettuale con funzioni di supporto a tale attività – con lo stratego a fare da 'ponte' tra le due sfere, sia coordinando l'attività amministrativa e di polizia del nomo sia vestendo il ruolo di giudice sotto il controllo dei magistrati superiori –; dall'altra, per l'epoca romana in base agli aspetti formali e lessicali è arduo tracciare una netta linea di demarcazione tra 'petizioni' e 'denunce', e in certi casi risulterebbe artificioso. Di fatto molti di questi documenti assolvono entrambe le funzioni di rivendicazione di diritti e di informazione, e spesso le conseguenze immediate delle domande sono lasciate implicite dietro un accumulo di formule che costituiscono una cornice protocollare e che lasciano ai destinatari (a ogni livello nelle rispettive competenze) la discrezionalità di applicare norme, leggi e le dovute procedure. Quando nelle sezioni a carattere accentuatamente formulare (in particolare in preamboli e in appelli conclusivi retorici) figurano espressioni che richiamano o sembrano richiamare concetti della sfera del diritto, occorre tenerle prudentemente distinte da precisi riferimenti a competenze e norme. I rimandi alla legislazione nelle petizioni compaiono occasionalmente, soprattutto in petizioni ad alti funzionari, ma ciò avviene in maniera piuttosto esplicita nelle parti espositive o in 'allegati' alla domanda.

Il ripetersi per lungo tempo di frasi cristallizzate sia nelle più semplici denunce di reati sia nelle petizioni più complesse suggerisce che il loro impiego

sia prima di tutto questione di forma e stile, prima che di emotività o di ossequio al potere. La reale emotività nei testi delle petizioni è quasi del tutto assente ed emerge solo nella misura voluta dagli scrivani e dai consulenti legali, e bisogna prestare attenzione a non confondere la retorica dei redattori, che rappresentano interessi 'di parte', con atteggiamenti consapevoli dei postulanti e con dati oggettivi. Lo sfondo di difficoltà, dissidi ed emozioni delle persone reali che stavano dietro a questi testi deve essere valutato e ricostruito confrontando le informazioni provenienti da svariate altre fonti – nei papiri e altrove – con intuito ma soprattutto un occhio alla concretezza, tenendo a mente che quand'anche si riesca a individuare qualcuno di questi fattori, essi risultano fortemente mediati dalla lingua amministrativa e da quella tradizione formulare che poteva avere origine in altre sedi, a volte remote. Le espressioni di 'rispetto' e 'ossequio' mescolate a formule retoriche patetiche – all'epoca del principato tutto sommato limitate – sono determinate dalle convenzioni protocollari di questi documenti che pure rimangono spesso concisi: era un canovaccio da cui nessun redattore poteva esimersi.

Più nuovi documenti vengono pubblicati, più emerge che ogni singola locuzione aveva corrispondenze più o meno precise in altre petizioni cronologicamente e geograficamente distanti. Il testo delle petizioni scaturiva in buona parte dall'utilizzo di repertori di frasi convenzionali che dovevano avere circolazione anche in forma scritta – questo può spiegarne la conservatività –, ma chi materialmente redigeva le petizioni non era un qualsiasi individuo alfabetizzato che si procurava un manuale di formule e lo usava meccanicamente, ma era sempre una persona esperta di scrittura, quasi sempre un professionista che aveva ormai memorizzato le espressioni standard richieste per quel tipo di comunicazione e in grado di inserirle in un discorso articolato. Pur riconoscendo lo stile ripetitivo delle petizioni e quanto sia raro che emergano elementi di spiccata creatività dei redattori, l'analisi estensiva di questi testi ammonisce a prestare molta cautela quando si tenta di integrare le lacune di petizioni frammentarie, perché gli scribi avendo acquisito e assimilato le frasi e riapplicandole quotidianamente non evitavano di variarle e ricombinarle (con esiti più o meno felici), pur insistentemente riproponendo gli stessi concetti con un lessico stereotipato.

Gli aspetti formali e linguistici nel loro complesso, oltre alle informazioni più concrete contenute in questi testi, contribuiscono a confermare che all'epoca del principato la presentazione di petizioni era un fenomeno 'di sistema', in tutte le sue declinazioni; *non solo* un fenomeno di costume, *mai* con caratteristiche di irregolarità o illegalità, e non era una richiesta di 'elemosina di attenzione'. Qualsiasi iniziativa dei postulanti era 'filtrata', quando non direttamente guidata, da una serie di interazioni a numerosi livelli e in diversi

campi: personale di polizia sul territorio, in città e villaggi; consulenti legali, avvocati, notai; scrivani più o meno esperti e informati sulle procedure amministrative; impiegati, funzionari e uffici dell'organizzazione giudiziaria ai quali le petizioni in vario modo dovevano essere presentate. Nell'iniziativa, nella forma e nella sostanza le petizioni non erano il prodotto di un semplice impulso individuale.

Bibliografia

Elenco degli studi citati

Per gli articoli correlati alle singole edizioni dei papiri da me presi in considerazione rimando alla sinossi dei documenti a p. 71 e ss.: per citare quegli studi faccio riferimento alle sigle della *Checklist of Editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic Papyri, Ostraca, and Tablets*¹, e alle sigle identificative del *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten* (SB) per le edizioni apparse in rivista. Perlopiù evito di riprodurre, ovviamente, tutti i riferimenti bibliografici che sono reperibili in quei due repertori. Tranne rari casi (per esempio articoli che accanto a nuove trascrizioni di papiri hanno fornito fondamentali repertori di documenti), delle edizioni di papiri mi limito a citare qui sotto soltanto quelle apparse in rivista e volumi miscelanei che non siano ancora registrate nel *Sammelbuch*. Le sigle delle riviste quando possibile seguono quelle adottate dall'*Année philologique*².

- Abdel Ghani (2003) = M. Abdel Ghani, *The Antaiopolite Nome and its Administrative Changes under Roman Rule*, in Pinch Brock - Hawass (2003), pp. 72-79
- Agusta-Boularot (1994) = S. Agusta-Boularot, *Les références épigraphiques aux Grammatici et Γραμματικοί de l'Empire romain (Ier s. av. J.-C., IVe s. ap. J.-C.)*, MÉFRA 106 (1994), pp. 653-746
- Alessandrì (2005) = S. Alessandrì, *Le vendite fiscali nell'Egitto romano*, vol. I, Bari 2005
- Alessandrì (2012) = S. Alessandrì, *Le vendite fiscali nell'Egitto romano*, vol. II, Bari 2012
- Alonso (2013) = J.L. Alonso, *The Status of Peregrine Law in Egypt: 'Customary Law' and Legal Pluralism in the Roman Empire*, JJP 43 (2013), pp. 351-404
- Alston (1994) = R. Alston, *Violence and Social Control in Roman Egypt*, in *PapCongr. XX*, pp. 517-521
- Alston (1995) = R. Alston, *Soldier and Society in Roman Egypt. A Social History*, London - New York 1995
- Amelotti (1966) = M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi docu-*

¹ Edizione aggiornata online: <<https://papyri.info/docs/checklist>>.

² Siglario online: <<http://www.aristarchus.unige.net/CIAPH/it-IT/Database/Siglario>>.

- mentale*, I. *Le forme classiche di testamento*, Firenze 1966
- Amelotti (1989) = M. Amelotti, *L'Egitto augusteo tra novità e continuità: una lettura della più recente bibliografia*, in Criscuolo - Geraci (1989), pp. 243-249
- Amelotti - Migliardi Zingale (1989) = M. Amelotti - L. Migliardi Zingale, *La duplice scritturazione dei documenti*, in *Symposion 1985, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Ringberg, 24.-26. Juli 1985)*, Köln - Wien (1989), pp. 299-309
- Amelotti (1999) = M. Amelotti, *Reichsrecht, Volksrecht, Provinzialrecht: vecchi problemi e nuovi documenti*, SDHI 65 (1999), pp. 211-215
- Amundsen - Ferngren (1978) = D.W. Amundsen - G.B. Ferngren, *The Forensic Role of Physicians in Ptolemaic and Roman Egypt*, BHM 52 (1978) pp. 336-353
- Anagnostou-Cañas (1984) = B. Anagnostou-Cañas, *La femme devant la justice provinciale dans l'Égypte romaine*, RD 62 (1984), pp. 337-360
- Anagnostou-Canas (1991) = B. Anagnostou-Canas, *Juge et sentence dans l'Égypte romaine*, Paris 1991
- Anagnostou-Canas (2000) = B. Anagnostou-Canas, *La documentation judiciaire pénale dans l'Égypte romaine*, MEFRA 112 (2000), pp. 753-779
- Anagnostou-Canas (2007) = B. Anagnostou-Canas, *La réparation du préjudice dans les papyrus grecs d'Égypte*, in *Symposion 2005, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2007, pp. 307-326
- Ando (2000) = C. Ando, *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley - Los Angeles - London 2000
- Ando (2015) = C. Ando, *Exemplum, analogy, and precedent in Roman law*, in M. Lowrie - S. Lüdemann (edd.), *Exemplarity and Singularity: Thinking Through Particulars in Philosophy, Literature and Law*, Abingdon - New York 2015
- Andorlini (2009) = I. Andorlini (ed.), *Greek Medical Papyri II*, Firenze 2009
- Arangio-Ruiz (1906) = V. Arangio-Ruiz, *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizi*, Napoli 1906
- Armoni (2012) = C. Armoni, *Studien zur Verwaltung des Ptolemäischen Ägypten: Das Amt des Basilikos Grammateus*, Paderborn 2012 (Papyrologica Coloniensia XXXVI)
- Armoni (2018) = C. Armoni, *Aus dem Archiv des διοικητής Athenodoros: Neuedition von BGU XVI 2601, 2605 und 2618*, ZPE 207 (2018), pp. 123-134
- Arzt-Grabner (2014) = P. Arzt-Grabner, *2. Korinther*, Göttingen 2014 (Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament 4)

- El-Ashiry (2011) = M. El-Ashiry, *A Second-Century A.D. Petition in the Cairo Collection*, CdÉ 86 (2011), pp. 223-227
- Ast (2014) = R. Ast, *The Hand of P.Mich. III 165 and P.Bagnall 3*, ZPE 190 (2014), pp. 231-233
- Azzarello (2009) = G. Azzarello, *Ordine di comparizione da parte del προκουράτωρ Taurinos*, APF 55/2 (2009), pp. 199-214
- Azzarello (2012) = G. Azzarello, *Il dossier della domus divina in Egitto*, Berlin-Boston 2012
- Azzarello - Reiter (2016) = G. Azzarello - F. Reiter, *Petition einer Frau wegen Verzögerungen eines ägyptischen Begräbnisses (P.B.U.G. inv. 260): Ein neuer Papyrus aus dem Zenon-Archiv?*, ZPE 200 (2016), pp. 313-320
- Aubert (1989) = J.J. Aubert, *Threatened Wombs: Aspects of Ancient Uterine Magic*, GRBS 30 (1989), p. 437
- Aubert (1995) = J.-J. Aubert, *Policing the countryside: Soldiers and civilians in Egyptian villages in the third and fourth centuries A.D.*, in Y. Le Bohec (ed.), *La hiérarchie (Rangordnung) de l'armée romaine sous le Haut-Empire*, Paris 1995, pp. 257-265
- Avogadro (1935) = S. Avogadro, *Le ἀπογραφαί di proprietà nell'Egitto greco-romano*, Aegyptus 15 (1935), pp. 131-206
- Avotins (1989) = I. Avotins, *On the Greek of the Code of Justinian*, Hildesheim 1989
- Avotins (1992) = I. Avotins, *On the Greek of the Novels of Justinian*, Hildesheim, 1992
- Baade (1956) = E.C. Baade, *Two Yale Papyri Dealing with the Roman Army in Egypt*, in *PapCongr VIII*, Wien 1956, pp. 23-27
- Baetens (2020) = G. Baetens, *A Survey of Petitions and Related Documents from Ptolemaic Egypt*, Leuven 2020 (Trismegistos Online Publications)
- Bagnall (1977) = R.S. Bagnall, *Army and Police in Roman Upper Egypt*, JARCE 14 (1977), pp. 67-86
- Bagnall (1986) = R.S. Bagnall - W.V. Harris, (edd.), *Studies in Roman law in Memory of A. Arthur Schiller*, Leiden 1986
- Bagnall (1989) = R.S. Bagnall, *Official and Private Violence in Roman Egypt*, BASP 26 (1989), pp. 201-216
- Bagnall (1993) = R.S. Bagnall, *Egypt in Late Antiquity*, Princeton 1993 (4ª ristampa con correzioni del 1996)
- Bagnall (2004) = R.S. Bagnall, *Women's Petitions in Late Antiquity*, in D. Feissel -

- J. Gasco (edd.), *La pétition à Byzance*, Paris 2004, pp. 53-60
- Bagnall - Criore (2006) = R.S. Bagnall - R. Criore, *Women's Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 800*, Ann Arbor 2006
- Balconi (1976) = C. Balconi, *Documenti greci e latini d'Egitto di età augustea*, *Aegyptus* 56 (1976), pp. 208-286
- Baldwin (1963) = B. Baldwin, *Crime and Criminals in Graeco-Roman Egypt*, *Aegyptus* 43 (1963), pp. 256-263
- Bastianini (1969) = G. Bastianini, *La carriera di Sarapion alias Apollonianus*, *Aegyptus* 49 (1969), pp. 149-182
- Bastianini (1975) = G. Bastianini, *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30^a al 299^p*, *ZPE* 17 (1975), pp. 263-328
- Bastianini (1976) = G. Bastianini, *PSI 870*, *ZPE* 20 (1976), pp. 137-148
- Bastianini (1978) = G. Bastianini, *PWisconsin 2 e la prefettura di Statilius Ammianus*, *ZPE* 32 (1978), pp. 81-84
- Bastianini (1980) = G. Bastianini, *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30^a al 299^p: aggiunte e correzioni*, *ZPE* 38 (1980), pp. 75-89
- Bastianini (1982) = G. Bastianini, *Dall'archivio del tempio di Soknebtynis: PSI X 1149*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, III, Milano 1982, pp. 481-488
- Bastianini (1985) = G. Bastianini, *Le istituzioni pubbliche nell'Egitto romano*, in *Egitto e società antica. Atti del convegno: Torino 8/9 VI-23/24 XI 1984*, Milano 1985, pp. 197-209
- Bastianini - Whitehorne (1987) = G. Bastianini - J. Whitehorne, *Strategi and Royal Scribes of Roman Egypt – Chronological list and index*, Firenze 1987 (Pap.Flor. XV)
- Bastianini (1988) = G. Bastianini, *ἔπαρχος Αἰγύπτου*, *sul formulario dei documenti da Augusto a Diocleziano*, *ANRW* II, 10.1 (1988), pp. 581-597
- Bataille (1954) = A. Bataille, *Pour une terminologie en paléographie grecque*, Paris 1954
- Beaucamp (1992) = J. Beaucamp, *Le statut de la femme à Byzance (4^e-7^e siècle)*, I, *Le droit impérial*; II, *Les pratiques sociales*, Paris 1992
- Benaissa (2018) = A. Benaissa, *Two Petitions Concerning Civic Magistracies by a Gymnasiarch and Son of a Veteran*, *Chiron* 48 (2018), pp. 53-76
- Benaissa (2021) = A. Benaissa, *Rural Settlements of the Oxyrhynchite Nome. A Papyrological Survey*, version 3.0, Leuven 2021 (Trismegistos Online Publications)
- Bengtson (1952) = H. Bengtson, *Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Ein*

- Beitrag zum antiken Staatsrecht*, vol. III, München 1952
- Bennett (1970) = R.E. Bennett, *The Prefects of Roman Egypt: 30 B.C. - 69 A.D.*, Ph.D. dissertation, Yale University 1970 [stampa da microfilm: Ann Arbor 1974]
- Bergamasco (1997) = M. Bergamasco, *Una petizione per violazione di un contratto di tirocinio: P. Kell. G. 19.a*, *Aegyptus* 77 (1997), pp. 7-26
- Bergamasco (2004) = M. Bergamasco, *Theabennis, maestro tessitore (P Osl. III 124 e 141)*, *ZPE* 147 (2004), pp. 155-156
- Berger (1953) = A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953 (TAPhS 43, n.s., part 2)
- Berkes - Claytor (2019) = L. Berkes - W.G. Claytor, *Two Petitions Addressed to Village Epistatai*, *BASP* 56 (2019), pp. 55-63
- Bilabel (1924) = F. Bilabel, *Zur Doppelausfertigung ägyptischer Urkunden*, *Aegyptus* 5 (1924) pp. 153-173, continua in *Aegyptus* 6 (1925) pp. 93-113
- Bingen (1986) = J. Bingen, *De quelques documents de Genève*, *CdÉ* 61 (1986), pp. 137-138
- Biscardi (1972) = A. Biscardi, *Nuove testimonianze di un papiro arabo-giudaico per la storia del processo provinciale romano*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, 1, Milano 1972, pp. 111-152
- Biscardi (1982) = A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1982
- Biscottini (1966) = M.V. Biscottini, *L'archivio di Tryphon, tessitore di Oxyrhynchus*, I e II, *Aegyptus*, 46 (1966), pp. 60-90, 186-292
- Blanc (1989) = A. Blanc, *La volonté de nuire: étude sur ἐπήρεια et ἐπιηραῖζω*, *REG* 102, fasc. 485-486 (1989), pp. 175-182
- Blumell (2008) = L.H. Blumell, *Petition to a Beneficiarius from Late Third Century A.D. Oxyrhynchus*, *ZPE* 165 (2008), pp. 186-190
- Bonneau (1993) = D. Bonneau, *Le régime administratif de l'eau du Nil dans l'Égypte grecque, romaine et byzantine*, Leiden 1993
- Borrelli (2021) = B. Borrelli, *P.Oxy. XLVII 3348 riconsiderato: un altro papiro della famiglia di Aurelius Sarapion alias Dionysiotheon*, *ZPE* 218 (2021), pp. 217-221
- Boyé (1930) = A.J. Boyé, *P.Oxy. XVII 2130; l'editio opinionis et l'appel en matière de charges liturgiques*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, IV, Milano 1930, pp. 181-202
- Bowman (1971) = A.K. Bowman, *The Town Councils of Roman Egypt*, Toronto 1971
- Bowman (1976) = A.K. Bowman, *Papyri and Roman Imperial History, 1960-75*,

- JRS 66 (1976) pp. 153-173
- Bowman - Rathbone (1992) = A.K. Bowman - D. Rathbone, *Cities and Administration in Roman Egypt*, JRS 82 (1992), pp. 107-127
- Bowman - Tomlin - Worp (2009) = A.K. Bowman - R.S.O. Tomlin - K.A. Worp, *Emptio Bovis Frisica: the 'Frisian Ox Sale' Reconsidered*, JRS 99 (2009), pp. 156-170
- Bradford Welles (1946) = C. Bradford Welles, recensione a P.Mich. V, *AJPh* 67 (1946), pp. 82-90
- Brélaz (2005) = C. Brélaz, *La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier-IIIème s. ap. J.-C.). Institutions municipales et institutions impériales dans l'Orient romain*, Basel 2005
- Brunt (1975) = P.A. Brunt, *The Administrators of Roman Egypt*, JRS 65 (1975), pp. 124-147
- Bryen (2008a) = A.Z. Bryen, *Violence, Law, and Society in Roman and Late Antique Egypt*, diss., University of Chicago, 2008
- Bryen (2008b) = A.Z. Bryen, *Visibility and Violence in Petitions from Roman Egypt*, *GRBS* 48 (2008), pp. 181-200
- Bryen - Wypustek (2009) = A.Z. Bryen - A. Wypustek, *Gemellus' Evil Eyes (P.Mich. VI 423-424)*, *GRBS* 49 (2009), pp. 535-545
- Bryen (2012) = A.Z. Bryen, *Judging Empire: Courts And Culture in Rome's Eastern Provinces*, *Law and History Review* 30 (2012), pp. 771-811
- Bryen (2013) = A.Z. Bryen, *Violence in Roman Egypt*, Philadelphia 2013
- Bucking (2007) = S. Bucking, *On the Training of Documentary Scribes in Roman, Byzantine, and Early Islamic Egypt: A Contextualized Assessment of the Greek Evidence*, *ZPE* 159 (2007), pp. 229-247
- Burkhalter (1990) = F. Burkhalter, *Archives locales et archives centrales en Egypte romaine*, *Chiron* 20 (1990), pp. 191-216
- Bureth (1964) = P. Bureth, *Les Titulatures impériales dans les papyrus, les ostraca et les inscriptions d'Égypte (30 a.C. - 284 p.C.)*, Bruxelles 1964
- Bureth (1979) = P. Bureth, *Recherches sur la plainte écrite en Égypte romaine*, thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Strasbourg II, 1979
- Bülow-Jacobsen (1986) = A. Bülow-Jacobsen, *Orders to Arrest. P. Haun. inv. 33 and 54 and a Consolidated List*, *ZPE* 66 (1986), pp. 93-98
- Calabi (1952) = A. Calabi, *L'ἀρχιδικαστής nei tre primi secoli della dominazione romana*, *Aegyptus* 32 (1952), pp. 406-424
- Caldara (1924) = A. Caldara, *L'indicazione dei connotati nei documenti papiracei*

- dell'Egitto greco-romano*, Milano 1924 (ristampa anastatica: Milano, 1972)
- Calderini, *Diz.geogr.* = A. Calderini - S. Daris, *Dizionario dei nomi geografici e topografici dell'Egitto greco-romano*, Milano 1935–, con supplementi
- Campbell (1984) = J.B. Campbell, *The Emperor and the Roman Army, 31 BC – AD 235*, Oxford 1984
- Campbell (1994) = J.B. Campbell, *The Roman Army, 31 BC-AD 337: a sourcebook*, London - New York 1994
- Cantarella (2008) = E. Cantarella *et alii* (edd.), *Symposion 2007, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2.-6. September 2007)*, Wien 2008
- Capponi (2005) = L. Capponi, *Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province*, London 2005
- Capponi (2010) = L. Capponi, *Spaces of Justice in Roman Egypt*, in F. De Angelis (ed.), *Spaces of Justice in the Roman World*, Leiden - Boston 2010, pp. 251-276
- Carrié (1975) = J.M. Carrié, *Les distributions alimentaires dans le cités de l'Empire Romaine tardif*, MEFRA 87 (1975), pp. 995-1101
- Casanova (2008) = G. Casanova, «A caval donato ...»: *P.Hib. II 274 riesaminato*, *Aegyptus* 88 (2008), pp. 127-136
- Casarico (1985) = L. Casarico, *Il controllo della popolazione nell'Egitto romano. 1. Le denunce di morte*, Azzate 1985 (= C.Pap.Gr. II)
- Caulfield - Estner - Stephens (1989) = T. Caulfield - A. Estner - S.A Stephens, *Complaints of Police Brutality. (P.Mich.inv.no. 6957, 6961, and 6979)*, *ZPE* 76 (1989), pp. 241-254
- Cavassini (1955) = M.T. Cavassini, *Exemplum vocis ἐντεύξεις in «Repertorio papyrorum Graecarum» quae documenta tradant Ptolemaicae aetatis*, *Aegyptus* 35 (1955), pp. 294-324
- Cernuschi (2010) = G. Cernuschi, *Nuovi contributi per lo studio dei connotati personali nei documenti dell'Egitto greco-romano*, Padova 2010
- Chalon (1964) = G. Chalon, *L'édit de Tiberius Julius Alexander*, Olten 1964
- Clarysse (2003) = W. Clarysse, *Tomoi Synkollēsimoι*, in M. Brosius (ed.), *Ancient Archives and Archival Traditions: Concepts of Record-Keeping in the Ancient World*, Oxford - New York 2003, pp. 344-359
- Claytor (2021a) = W.G. Claytor, *Sabinus son of Zosimos*, *Trismegistos Arch 663*, version 1 (2021), online: <<https://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/663.pdf>>
- Claytor (2021b) = W.G. Claytor, *Tapetheus daughter of Ptolemaios*, *Trismegistos*

- Arch 664, version 1 (2021), online: <<https://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/664.pdf>>
- Cockle (1984) = W.E.H. Cockle, *State Archives in Graeco-Roman Egypt from 30 BC to the Reign of Septimius Severus*, JEA 70 (1984), pp. 106-122
- Cohn-Haft (1956) = L. Cohn-Haft, *The Public Physicians of Ancient Greece*, Northampton 1956
- Coles (1966) = R. Coles, *Reports of Proceedings in Papyri*, Brussels 1966 (Papirologica Bruxellensia 4)
- Coles (1974) = R.A. Coles, *Location-List of the Oxyrhynchus Papyri and of Other Greek Papyri Published by The Egypt Exploration Society*, London 1974
- Coles - Geissen - Koenen (1973) = R. Coles - A. Geissen - L. Koenen, *Some Corrections and Notes to P. Fouad*, ZPE 11 (1973), pp. 235-239
- Colin (2000) = F. Colin, *Les peuples libyens de la Cyrénaïque à l'Égypte: D'après les sources de l'Antiquité classique*, Louvain-la-Neuve 2000
- Collomp (1926) = P. Collomp, *Recherches sur la chancellerie et la diplomatie des Lagides*, Paris 1926
- Cotton (1993) = H. Cotton, *The Guardianship of Jesus Son of Babatha: Roman and Local Law in the Province of Arabia*, JRS 83 (1993), pp. 94-108
- Criscuolo - Geraci (1989) = L. Criscuolo - G. Geraci (edd.), *Egitto e storia antica dall'ellenismo all'età araba: bilancio di un confronto*, Atti del colloquio internazionale (Bologna 31 agosto - 2 settembre 1987), Bologna 1989
- Jones - Grierson - Crook (1957) = A.H. Jones - P. Grierson - J.A. Crook, *The Authenticity of the «Testamentum S. Remigii»*, RBPh 35 (1957), pp. 356-373
- Crook (1967) = J.A. Crook, *Law and Life of Rome*, Ithaca 1967
- Cuvigny (2002) = H. Cuvigny, *Vibius Alexander, praefectus et épistratège de l'Heptanomie*, CdÉ 77 (2002), pp. 238-248
- Dahlmann (1968) = W. Dahlmann, *Ἡ βία im Recht der papyri*, diss., Köln 1968
- Daniel (2010) = R.W. Daniel, *Architectural Orientation in the Papyri*, Paderborn 2010
- Daniel (2016) = R.W. Daniel, *P.Mich. VI 423-424 without Magic*, ZPE 200 (2016), pp. 389-397
- Daris (1964) = S. Daris, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Milano 1964
- Daris (1965) = S. Daris, *Su una petizione proveniente da Teadelfia*, Aegyptus 45 (1965), pp. 158-164
- Daris (1988) = S. Daris, *Documenti minori dell'esercito romano in Egitto*, in ANRW

- II, 10.1 (1988) pp. 724-742
- Daris (1991) = S. Daris, *Il lessico latino nel greco d'Egitto*, 2^a ed., Barcelona 1991
- Daris (2008) = S. Daris, *Il soldato-giudice: una postilla*, ZPE 164 (2008), pp. 185-190
- Davies (1973) = R.W. Davies, *The Investigation of Some Crimes in Roman Egypt*, *Ancient Society* 4 (1973), pp. 199-212, ristampato in Davies (1989), pp. 175-185
- Davies (1989) = R.W. Davies, *Service in the Roman Army*, Edinburgh 1989
- Delia (1991) = D. Delia, *Alexandrian Citizenship During the Roman Principate*, Atlanta 1991
- Demicheli (1976) = A.M. Demicheli, *I correctores d'Egitto e loro rapporto con la situazione politica egiziana nel III secolo d.C.*, in *Contributi di storia antica in onore di Albino Garzetti*, Genova 1976, pp. 157-174
- Derda (2006) = T. Derda, *ΑΡΣΙΝΟΙΤΗΣ ΝΟΜΟΣ. Administration of the Fayum under Roman Rule*, Warsaw 2006
- Devijver (1989) = H. Devijver, *L'Égypte et l'armée romaine*, in L. Criscuolo - G. Geraci (edd.) 1989, pp. 37-54
- Devijver (1994) = H. Devijver, *A New Papyrus (P. Egypt. Mus. Inv. S.R. 3055) and the Equestrian Officers from Roman Egypt*, *AncSoc* 25 (1994), pp. 233-248
- Di Bartolo (2021) = G. Di Bartolo, *Studien zur griechischen Syntax dokumentarischer Papyri der römischen Zeit*, Paderborn 2021
- Di Bitonto (1967) = A. Di Bitonto, *Le petizioni al re. Studio sul formulario*, *Aegyptus* 47 (1967), pp. 5-57
- Di Bitonto (1968) = A. Di Bitonto, *Le petizioni ai funzionari nel periodo tolemaico. Studio sul formulario*, *Aegyptus* 48 (1968), pp. 53-107
- Di Bitonto (1976) = A. Di Bitonto, *Frammenti di petizioni del periodo tolemaico. Studio sul formulario*, *Aegyptus* 56 (1976), pp. 109-143
- Dickey (1993) = M.W. Dickey, *βασκάνια, προβασκάνια and προσβασκάνια*, *Glotta* 71.3/4 (1993), pp. 174-177
- Dickey (2001) = E. Dickey, *Κύριε, Δέσποτα, Domine: Greek Politeness in the Roman Empire*, *JHS* 121 (2001), pp. 1-11
- Dickey (2003) = E. Dickey, *Latin Influence on the Greek of Documentary Papyri: An Analysis of its Chronological Distribution*, ZPE 145 (2003), pp. 249-257
- Dickey (2010) = E. Dickey, *Latin Influence and Greek Request Formulae*, in Evans - Obbink (2010), pp. 208-220
- Diethart (1992) = J. Diethart, *Emendationes et interpretationes lexicographicae ad*

- papyrologiam pertinentes*, ZPE 92 (1992), pp. 237-240
- Dolganov (2019) = A. Dolganov, *Reichsrecht and Volksrecht in Theory and Practice: Roman Justice in the Province of Egypt (P.Oxy. II 237, P.Oxy. IV 706, SB XII 10929)*, Tyche 34 (2019), pp. 27-60
- Domaszewski (1908) = A. von Domaszewski, *Die Rangordnung des römischen Heeres*, Bonn 1908
- Drecoll (1997) = C. Drecoll, *Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n. Chr.*, Stuttgart 1997
- Drexhage (1988) = H.-J. Drexhage, *Eigentumsdelikte im römischen Ägypten (1.-3. Jh. n. Chr.). Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte*, in ANRW II, 10.1 (1988), pp. 952-1004
- Eck - Müller-Luckner (1999) = W. Eck - E. Müller-Luckner (edd.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, München 1999
- Eich (2007) = P. Eich, *Militarisierungs- und Demilitarisierungstendenzen im dritten Jahrhundert n.Chr.*, in L. de Blois - E. Lo Cascio (edd.), *The Impact of the Roman Army (200 BC – AD 476): Economic, Social, Political, Religious and Cultural Aspects*, Leiden - Boston 2007
- Elliott (1994) = J.H. Elliott, *The Evil Eye and the Sermon on the Mount*, *Biblical Interpretation* 2 (1994) p. 55-60
- Erman - Krebs (1899) = A. Erman - F. Krebs, *Aus den Papyrus der königlichen Museen*, Berlin 1899
- Evans (1992) = K.G. Evans, *Domestic Violence and Women's Rights in Roman Egypt. The Case of P. Oxy. VI 903*, presentato all'Annual Meeting of the American Academy of Religion/Society of Biblical Literature, November 1992; online, <https://web.archive.org/web/20170428080908/http://www.kassevans.com/EvansK-POxy903_ViolenceAgainstWomen.pdf> (archiviato il 28.04.2017)
- Evans - Obbink (2010) = T.V. Evans - D.D. Obbink (edd.), *The Language of the Papyri*, New York 2010
- Exler (1923) = F.X.J. Exler, *The Form of the Ancient Greek Letter of the Epistolary Papyri*, Washington 1923 (rist. Chicago, 1976)
- Falivene (1998) = M.R. Falivene, *The Herakleopolite Nome*, Atlanta 1998
- Feissel - Gascou (2004) = D. Feissel - J. Gascou (edd.), *La pétition à Byzance*, Paris 2004
- Feissel - Gascou (1995) = D. Feissel - J. Gascou, *Documents d'archives romains inédits du moyen Euphrates (III^e s. après J.-C.). I. Les pétitions (P. Euphr. 1 à 5)*, *Journal des Savants* (1995), pp. 65-119

- Feucht (2011) = B. Feucht, *Petitions from Euhemeria*, *Trismegistos Arch 187*, Version I, 2011, online: <<http://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/187.pdf>>
- Fewster (2002) = P. Fewster, *Bilingualism in Roman Egypt*, in J.N. Adams - M. Janse - S. Swain (edd.), *Bilingualism in Ancient Society: Language Contact and the Written Word*, Oxford–New York 2002, pp. 220-245
- Fisher (1990) = N. Fisher, *The Law of Hubris in Athens*, in P. Cartledge - P. Millet - S. Todd (edd.), *Nomos: Essays in Athenian Law, Politics and Society*, Cambridge 1990
- Foti Talamanca (1974) = G. Foti Talamanca, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano. I: L'organizzazione del 'conventus' del 'praefectus Aegypti'*, Milano 1974
- Foti Talamanca (1979) = G. Foti Talamanca, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano. II: L'introduzione del giudizio, 1.*, Milano 1979
- Foti Talamanca (1984) = G. Foti Talamanca, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano. II: L'introduzione del giudizio, 2.*, Milano 1984
- Fournet (1993) = J.-L. Fournet, *À propos de SB XIV 11856 ou quand la poésie rencontre le document*, *BIFAO 93* (1993), pp. 223-235
- Fournet (1998) = J.-L. Fournet, *Notes critiques sur des pétitions du Bas-Empire*, *JJP 28* (1998), pp. 7-18
- Fournet - Gascou (2004) = J.-L. Fournet - J. Gascou, *Liste des pétitions sur papyrus des V^e-VII^e siècles*, in Feissel - Gascou (2004), pp. 141-196
- Fournet (2019) = J.-L. Fournet, *Anatomie d'un genre en mutation: la pétition de l'Antiquité tardive*, in *PapCongr. XXVIII*, pp. 571-590
- France (1999) = J. France, *Theadelphia and Euhemereia. Village History in Graeco-Roman Egypt*, PhD thesis, Leuven 1999 (online a <<http://www.trismegistos.org/>>)
- Frankfurter (2006) = D. Frankfurter, *Fetus Magic and Sorcery Fears in Roman Egypt*, *GRBS 46* (2006), pp. 37-62
- Frier (1989) = B.W. Frier, *A Casebook on the Roman Law of Delict*, Atlanta 1989
- Fuhrmann (2012) = C.J. Fuhrmann, *Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration and Public Order*, Oxford - New York 2012
- Gagliardi (1999) = L. Gagliardi, «*Iure caesus esto*», *Labeo 45* (1999), pp. 421-439
- Gagos - Sijpesteijn (1996) = T. Gagos - P.J. Sijpesteijn, *Towards an Explanation of the Typology of the So-Called "Orders to Arrest"*, *BASP 33* (1996), pp. 77-97
- Gallazzi (1990) = C. Gallazzi, *La "Cantina dei Papiri" di Tebtynis e ciò che essa*

- conteneva*, ZPE 80 (1990), pp. 283-288
- Gascou (1999) = J. Gascou, *Unités administratives locales et fonctionnaires romains. Les données des nouveaux papyrus du Moyen Euphrate et d'Arabie*, in W. Eck - E. Müller-Luckner (edd.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, München 1999, pp. 61-73
- Geens - Broux (2012) = K. Geens - Y. Broux, *Petaus, village scribe of Ptolemais Hormou and surrounding villages*, Trismegistos Arch 182, version 1 (2012), online: <<https://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/182.pdf>>
- Geraci (1983) = G. Geraci, *Genesi della provincia romana d'Egitto*, Bologna 1983
- Geraci (1985) = G. Geraci, *La formazione della provincia romana d'Egitto*, in *Egitto e società antica, Atti del convegno Torino 8/9 VI-23/24 XI 1984*, Milano 1985, pp. 163-180
- Geraci (1989) = G. Geraci, *L'Egitto romano nella storiografia moderna*, in Criscuolo - Geraci (1989), pp. 55-88
- Geraci (1991) = G. Geraci, *Epì tes eirenes, irenarchi, decadarchi epì eirenes: alcune considerazioni*, in *Hestiasis, Studi di tarda antichità offerti a Salvatore Calderone, Studi Tardoantichi III*, Messina (1987) [1991], pp. 235-245
- GI = F. Montanari et alii, *Vocabolario della lingua greca*, 3ª ed., Torino 2013
- Giardina (1989) = A. Giardina, *Egitto bizantino o tardoantico? Problemi della terminologia e della periodizzazione*, in Criscuolo - Geraci (1989), pp. 89-103
- Gignac, Grammar = F.T. Gignac, *A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine periods*, vol. I *Phonology*, Milano 1976, vol. II *Morphology*, Milano 1981
- Gnoli (2000) = T. Gnoli, *Roma, Edessa e Palmira nel III sec. d.C.: problemi istituzionali: uno studio sui papiri dell'Eufrate*, Pisa - Roma 2000
- Gonis (2001) = N. Gonis, *Two New Arsinoite Curatores Civitatis?*, ZPE 137 (2001), pp. 221-222
- Gonis (2003) = N. Gonis, *Notes on Miscellaneous Documents*, ZPE 143 (2003), pp. 158-162
- Gonis (2020) = N. Gonis, *Notes on Miscellaneous Documents VI*, ZPE 213 (2020), pp. 203-208
- Gregory (1996) = F.E.C. Gregory, *Polizia*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, vol. VI, Roma 1996, pp. 659-667, anche online: <https://www.treccani.it/enciclopedia/polizia_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/>
- van Groningen (1926) = B.A. van Groningen, *L'Égypte et l'Empire*, Aegyptus 7 (1926) pp. 189-202

- van Groningen (1957) = B.A. van Groningen, *Quelques notes sur le papyrus d'Oxyrhynchus XXII, 2342*, CdÉ 32 (1957), pp. 348-351
- Grubbs (2002) = J.E. Grubbs, *Women and the Law in the Roman Empire: a sourcebook on marriage, divorce and widowhood*, London - New York 2002
- Guarino (1977) = A. Guarino, *Ineptiae iurisconsultorum*, Labeo 23 (1977), pp. 263-270
- Guéraud (1931) = O. Guéraud, *Enteuxeis: Requêtes et plaintes adressées au Roi d'Égypte au IIIe siècle avant J.C.*, Le Caire 1931 = P. Enteux.
- Habermann (1997) = W. Habermann, *Zum Ende der Amtszeit des Präfekten L. Valerius Proculus*, ZPE 117 (1997), pp. 180-182
- Habermann (2004) = W. Habermann, *Publius Marcius Crispus, Epistrategus und Iuridicus in Ägypten unter Antoninus Pius*, in J.M.S. Cowey - B. Kramer (edd.), *Paramone. Editionen und Aufsätze von Mitgliedern des Heidelberger Instituts für Papyrologie zwischen 1982 und 2004*, APF Beiheft 16, München - Leipzig 2004, pp. 241-250
- Haensch (1992) = R. Haensch, *Das Statthalterarchiv*, ZRG 109 (1992), pp. 209-317
- Haensch (1994) = R. Haensch, *Die Bearbeitungsweisen von Petitionen in der Provinz Aegyptus*, ZPE 100 (1994), pp. 487-546
- Haensch (1997a) = R. Haensch, *Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz 1997
- Haensch (1997b) = R. Haensch, *Zur Konventsordnung in Aegyptus und den übrigen Provinzen des römischen Reiches*, in *PapCongr. XXI*, pp. 320-391
- Haensch (2000) = R. Haensch, *Le rôle des officiales de l'administration provinciale dans le processus de décision*, CCG 11 (2000), pp. 259-276
- Haensch (2007) = R. Haensch, *Apokrimata und Authentica. Dokumente römischer Herrschaft in der Sicht der Untertanen*, in R. Haensch - J. Heinrichs (edd.), *Herrschen und Verwalten*, Köln etc. 2007, pp. 221-233
- Haensch (2008a) = R. Haensch, *Des empereurs et des gouverneurs débordés. À propos des lettres d'Hadrien aux technites dionysiaques récemment publiées*, CCG 19 (2008), pp. 177-186
- Haensch (2008b) = R. Haensch, *Die Provinz Aegyptus: Kontinuitäten und Brüche zum ptolemäischen Ägypten. Das Beispiel des administrativen Personals*, in I. Piso (ed.), *Die römischen Provinzen. Begriff und Gründung*, Cluj-Napoca 2008, pp. 81-105
- Haensch (2013) = R. Haensch, *Die Statthalterarchive der Spätantike*, in M. Faraguna (ed.), *Archives and Archival Documents in Ancient Societies: Trieste*,

- 30 September – 1 October 2011, Trieste 2013, pp. 333-349
- Haensch (2015) = R. Haensch, *From Free to Fee? Judicial Fees and Other Litigation Costs during the High Empire and Late Antiquity*, in Kehoe - Ratzan - Yiftach (2015), pp. 253-272
- Haensch (2016a) = R. Haensch (ed.), *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz. Ausgewählte Beiträge einer Serie von drei Konferenzen an der Villa Vigoni in den Jahren 2010 bis 2012 (= JJP Supplement 24)*, Warschau [Warsaw] 2016
- Haensch (2016b) = R. Haensch, *Im Schatten Alexandrias: Der iuridicus Aegypti et Alexandriae*, in Haensch (2016a), pp. 165-182
- Hasebroek (1921) = J. Hasebroek, *Das Signalement in den Papyrusurkunden*, Berlin - Leipzig 1921
- Hagedorn (1978) = D. Hagedorn, *ὑπέραλλα*, ZPE 28 (1978), pp. 281-284
- Hagedorn (1979) = U. Hagedorn, *Das Formular der Überstellungsbefehle im römischen Ägypten*, BASP 16 (1979), pp. 61-74
- Hagedorn (1983) = D. Hagedorn, *Bemerkungen zu Urkunden*, ZPE (1983), pp. 235-238
- Hagedorn (1985) = D. Hagedorn, *Zum Amt des διοικητής im römischen Ägypten*, YCS 28 (1985), pp. 167-210
- Hagedorn (1986) = D. Hagedorn, *Bemerkungen zu Urkunden*, ZPE 65 (1986), pp. 85-92
- Hagedorn (1992) = D. Hagedorn, *Bemerkungen zu Urkunden*, ZPE 90 (1992), pp. 279-284
- Hagedorn (2001) = D. Hagedorn, *Bemerkungen zu Urkunden*, ZPE 136 (2001), pp. 148-154
- Hagedorn (2003a) = D. Hagedorn, *Bemerkungen zu Urkunden*, ZPE 142 (2003), pp. 143-146
- Hagedorn (2003b) = D. Hagedorn, *Bemerkungen zu Urkunden*, ZPE 145 (2003), pp. 224-227
- Hagedorn (2005) = D. Hagedorn, *Bemerkungen zu Urkunden*, ZPE 152 (2005), pp. 177-182
- Hagedorn (2011) = D. Hagedorn, *Bemerkungen zu Urkunden*, ZPE 177 (2011), pp. 229-233
- Hagedorn (2014) = D. Hagedorn, *Bemerkungen zu Urkunden*, ZPE 189 (2014), pp. 194-198

- Hagedorn (2016) = D. Hagedorn, *Eine Neuedition von SB X 10537*, ZPE 200 (2016), pp. 401-410
- Hagedorn - Koenen (1988) = D. Hagedorn - L. Koenen, *Eine Neuedition von P.Mich. Inv. 3779*, ZPE 74 (1988), pp. 225-228
- Hanson (1984) = A.E. Hanson, *An Expanded Affidavit Formula for an Authenticated Copy of a Prefectural Subscriptio*, ZPE 55 (1984), pp. 191-199
- Hanson (1989) = A.E. Hanson, *Village Officials at Philadelphia: A Model of Romanization in the Julio-Claudian Period*, in Criscuolo - Geraci (1989), pp. 429-440
- Hanson (1996) = A.E. Hanson, *A Petition and Court Proceedings: P. Michigan inv. 6060*, ZPE 111 (1996), pp. 175-182
- Harper (1997) = R. Harper, *The Forensic Saviour: Petitions and Power in Greco-Roman Egypt*, PhD Thesis, University of Sidney 1997
- Harrauer - Sijpesteijn (1988) = H. Harrauer - P.J. Sijpesteijn, *20 Bemerkungen zu Papyri*, Tyche 3 (1988), pp. 111-118
- Hauken (1998) = T. Hauken, *Petition and Response. An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors 181-249*, Bergen 1998
- Haussoullier (1909) = B. Haussoullier, *Requête d'un vétéraïn*, in *Florilegium ou recueil de travaux d'érudition dédiés à monsieur le marquis Melchior de Vogüé*, Paris 1909, pp. 283-286
- Heinen (2006) = H. Heinen, *Amtsärztliche Untersuchung eines toten Sklaven. Überlegungen zu P.Oxy. III 475*, in A. Marcone (ed.), *Medicina e società nel mondo antico. Atti del convegno di Udine (4-5 ottobre 2005)*, Firenze 2006, pp. 194-202
- Hengstl (1991) = J. Hengstl, *Bemerkungen zu Papyri und Ostraka*, ZPE 86 (1991), pp. 237-242
- Hengstl (1994) = J. Hengstl, „Wasser“ in den Urkunden des griechisch-römischen Ägypten, in Bernadette Menu (ed.), *Les problèmes institutionnels de l'eau en Égypte ancienne et dans l'Antiquité méditerranéenne*, Le Caire 1994, pp. 213-228
- Hengstl (1996) = J. Hengstl, *Petitions to the dioiketes?*, BASP 33 (1996), pp. 111-116
- Hengstl (1997) = J. Hengstl, *Petita in Petitionen gräko-ägyptischer Papyri*, in *Symposion 1995, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Weimar - Wien 1997, pp. 265-289
- Hennig (2014) = D. Hennig, *Amtlich angeordnete ärztliche Untersuchungen im römischen Ägypten*, Chiron 44 (2014), pp. 1-21

- Hickey (2011) = T.M. Hickey, *Penthēmeros Certificate from the Reign of Caracalla* (*P.Lund inv. 12*), ZPE 178 (2011), pp. 240-242
- Hobson (1989) = D.W. Hobson, *Naming Practices in Roman Egypt*, BASP 26 (1989), pp. 157-174
- Hobson (1993) = D.W. Hobson, *The Impact of Law on Village Life in Roman Egypt*, in B. Halpern - D.W. Hobson (edd.), *Law, Politics and Society in the Ancient Mediterranean World*, Sheffield 1993, pp. 193-219
- Hohlwein (1912) = N. Hohlwein, *L'Égypte romaine*, Bruxelles 1912
- Homoth-Kuhs (2005) = C. Homoth-Kuhs, *Phylakes und Phylakon-Steuer im griechisch-römischen Ägypten*, München 2005
- Hombert - Préaux (1942) = M. Hombert - C. Préaux, *Recherches sur le προσάγγελμα à l'époque ptolémaïque*, CdÉ 17 (1942) pp. 259-286
- Husson (1983) = G. Husson, *OIKIA. Le vocabulaire de la maison privée en Égypte d'après les papyrus grecs*, Paris 1983
- Jackson (1978) = B.S. Jackson, *Liability for Animals in Roman Law: An Historical Sketch*, Cambridge Law Journal 37 (1978), pp. 122-143
- Jacques - Scheid (1990), F. Jacques - J. Scheid, *Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.)*, vol. I, *Les Structures de l'Empire romain*, Paris 1990
- Jakab (1997) = É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf*, München 1997
- Jakab (2001) = É. Jakab, *Berenike vor Gericht: Apokeryxis, Gesellschaft und Buchführung in P. Oxy. XXII 2342*, Tyche 16 (2001), pp. 63-85
- Jakab (2008) = É. Jakab, *Antwort auf Bernhard Palme*, in E. Cantarella et alii (edd.), *Symposion 2007, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Durham, 2.-6. September 2007), Wien 2008, pp. 295-300
- Jesenko (2012) = A.S. Jesenko, *Der Kosmet. Eine Studie zu einem liturgischen Amt des kaiserzeitlichen Ägypten*, diss., Universität Wien, 2012
- Johnson (1959) = A.C. Johnson, *Roman Egypt to the Reign of Diocletian*, New York 1959 (An Economic Survey of Ancient Rome II)
- Jördens (2007) = A. Jördens, *Antwort auf Barbara Anagnostou-Canas*, in *Symposion 2005, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 2007, pp. 327-333
- Jördens (2009a) = A. Jördens, *Eine Notiz zu BGU I 159*, ZPE 168 (2009), pp. 257-258
- Jördens (2009b) = A. Jördens, *Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit: Studien zum praefectus Aegypti*, Stuttgart 2009

- Jördens (2010) = A. Jördens, *Öffentliche Archive und römische Rechtspolitik*, in K. Lemke, M. Minas-Nerpel, S. Pfeiffer (edd.), *Tradition and Transformation: Egypt under Roman Rule*, Leiden - Boston 2010, pp. 159-179
- Jördens (2011) = A. Jördens, *Eine kaiserliche Konstitution zu den Rechtsprechungskompetenzen der Statthalter*, *Chiron* 41 (2011), pp. 327-356
- Jördens (2013) = A. Jördens, *Roms Herrschaft über Ägypten*, *JJP* 43 (2013), pp. 51-71
- Jördens (2016a) = A. Jördens, *Der Menschenraub im kaiserzeitlichen Ägypten*, in D.M. Schaps et alii (edd.), *When West Met East: The Encounter of Greece and Rome with the Jews, Egyptians, and Others. Studies Presented to Ranon Katzoff in Honor of his 75th Birthday*, Trieste 2016, pp. 235-251
- Jördens (2016b) = A. Jördens, *Die Strafgerichtsbarkeit des praefectus Aegypti*, in Haensch (2016a), pp. 89-163
- Jördens (2017) = A. Jördens, *Entwurf und Reinschrift – oder: Wie bitte ich um Entlassung aus der Untersuchungshaft*, *Chiron* 47 (2017), pp. 271-302
- Jördens (2019) = A. Jördens, *Unerwartete Kohärenzen. Vom Erkenntniswert artefaktbedingter Vergesellschaftung bei (nicht nur) dokumentarischen Papyri der Kaiserzeit*, in U. Ehmig (ed.), *Vergesellschaftete Schriften. Beiträge zum internationalen Workshop der Arbeitsgruppe 11 am SFB 933*, Wiesbaden 2019
- Jouguet (1911) = P. Jouguet, *La vie municipale dans l'Égypte romaine*, Paris 1911
- Kaltsas (2010) = D. Kaltsas, *Korr. Tyche 661-675*, *Tyche* 25 (2010), pp. 213-220
- Katzoff (1969) = R. Katzoff, *The Provincial Edict in Egypt*, *RHD* 37 (1969), pp. 415-437
- Katzoff (1972) = R. Katzoff, *Precedents in the Courts of Roman Egypt*, *ZRG* 89 (1972) pp. 256-292
- Katzoff (1980) = R. Katzoff, *Sources of Law in Roman Egypt: The Role of the Prefect*, *ANRW II*, 13 (1980), pp. 807-844
- Katzoff (1982) = R. Katzoff, *Responsa prudentium in Roman Egypt*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, F. Pastori et al., Milano 1982-1991, vol. II pp. 523-535
- Katzoff (1986) = R. Katzoff, *Law as Katholikos*, in R.S. Bagnall - W.V. Harris (edd.), *Studies in Roman law in memory of A. Arthur Schiller*, Leiden 1986, pp. 119-126
- Keenan - Manning - Yiftach-Firanko (2014) = J.G. Keenan - J.G. Manning - U. Yiftach-Firanko (edd.), *Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest*, Cambridge 2014

- Kehoe - Ratzan - Yiftach (2015) = D.P. Kehoe - D.M. Ratzan - U. Yiftach (edd.), *Law and Transaction Costs in the Ancient Economy*, Ann Arbor 2015
- Kelly (2003) = B. Kelly, *The Repression of Violence in the Roman Principate*, diss., Oxford 2003
- Kelly (2011) = B. Kelly, *Petitions, Litigation and Social Control in Roman Egypt*, New York, 2011
- Kelly (2013) = B. Kelly, 'When the culprits come to light ...': P.IFAO I 26, BGU III 731.ii, and P.Fay. 108, APF 59/2 (2013), pp. 369-374
- Kelly (2015) = B. Kelly, recensione a Bryen (2013), CPh 110/1 (2015), pp. 81-86
- Kelly (2016) = B. Kelly, *Petitions with Requests for Registration from Roman Egypt*, in Haensch (2016a), pp. 407-456
- Kelly (2017) = B. Kelly, *Proving the ius liberorum: P.Oxy. XII 1467 Reconsidered*, GRBS 57 (2017), pp. 105-135
- Kolb (2006) = A. Kolb (ed.), *Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis. Konzepte, Prinzipien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich*, Berlin 2006
- Kool (1954) = P. Kool, *De Phylakieten in grieks-romeins Egypte*, Amsterdam 1954
- Kotsifou (2012) = C. Kotsifou, *Emotions and Papyri: Insights into the Theatre of Human Experience in Antiquity*, in A. Chaniotis (ed.), *Unveiling Emotions: Sources and Methods for the Study of Emotions in the Greek World*, Stuttgart 2012
- Kotsifou (2016) = C. Kotsifou, *Prayers and Petitions for Justice. Despair and the 'Crossing of Boundaries' between Religion and Law*, Tyche 31 (2016), pp. 167-199
- Kovel'man (1984) = A.B. Kovel'man, *The rhetoric of petitions and its influence on popular social awareness in Roman Egypt*, VDI 168 (1984), pp. 170-184
- Kramer (1987) = B. Kramer, *P.Stras. Inv. 1265 + P.Stras. 296 recto: Eingabe wegen ANΔΡΑΠΙΟΔΙΣΜΟΣ (= plagium) und ΣΥΛΕΞΙΣ (= furtum)*, ZPE 69 (1987), pp. 143-161
- Kramer (1993) = B. Kramer, *Akanthus oder Akazie? Bemerkungen zu Bäumen*, ZPE 97 (1993), pp. 131-144
- Kramer (1994) = B. Kramer, *Urkunden-Referat*, APF 40 (1994), pp. 177-227
- Krause (2004) = J.-U. Krause, *Kriminalgeschichte der Antike*, München 2004
- Kraut (1984) = B. Kraut, *Seven Heidelberg Papyri Concerning the Office of Exegetes*, ZPE 55 (1984), pp. 166-190
- Kreinecker (2010) = C.M. Kreinecker, *2. Thessaloniker*, Göttingen 2010 (Papyro-

- logische Kommentare zum Neuen Testament, III)
- Kreller (1919) = H. Kreller, *Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der graeco-ägyptischen Papyrusurkunden*, Leipzig - Berlin 1919
- Kreuzsaler - Urbanik (2008) = C. Kreuzsaler - J. Urbanik, *Humanity and Inhumanity of Law: The Case of Dionysia*, JJP 38 (2008), pp. 119-155
- Kruit - Worp (2001) = N. Kruit - K.A. Worp, *P.Vindob. G 31701 verso: A Prefectural (?) Hypographe*, Tyche 16 (2001), pp. 91-102
- Kruse (1999) = T. Kruse, *Κατάκριμα - Strafzahlung oder Steuer? Überlegungen zur Steuererhebung im römischen Ägypten in iulisch-claudischer Zeit anhand von P. Oxy. XLI 2971, SB XIV 11381, SPP IV p. 70-71, BGU VII 1613 und OGIS II 669, ZPE 124 (1999)*, pp. 157-190
- Kruse (2002) = T. Kruse, *Der königliche Schreiber und die Gauverwaltung. Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs (30 v. Chr.-245 n. Chr.)*, München - Leipzig 2002
- Kruse (2010) = T. Kruse, *Eingabe an einen Beamten (P. graec. mon. 146)*, PapCongr. XXV, pp. 377-385
- Kruse (2014) = T. Kruse, *Archives and Registration in Roman Egypt*, in Keenan - Manning - Yiftach-Firanko (2014), pp. 62-83
- Kübler (1933) = B. Kübler, *ἴσον und ἀντίγραφον*, ZRG 53 (1933), pp. 64-98
- Kupiszewski (1954) = H. Kupiszewski, *The Iuridicus Alexandriae*, JJP 7-8 (1953-1954), pp. 187-204
- Kupiszewski (1956) = H. Kupiszewski, *Les formulaires dans la procédure d'exécution*, in H. Kupiszewski - J. Mélèze-Modrzejewski (edd.), *Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae*, III vol. = Eos 48.3 (1956), pp. 89-103
- Kupiszewski - Modrzejewski (1957) = H. Kupiszewski - J. Modrzejewski, *ΥΠΗΡΕΤΑΙ. Étude sur les fonctions et le rôle des hyperètes dans l'administration civile et judiciaire de l'Égypte gréco-romaine*, JJP 11-12 (1957-1958), pp. 141-166
- Lallemand (1964) = J. Lallemand, *L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284 - 382). Contribution à l'étude des rapports entre l'Égypte et l'Empire à la fin du III^e au IV^e siècle*, Bruxelles 1964
- Lepelley (1998) = C. Lepelley (ed.), *Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.)*, vol. II, *Approches régionales du Haut-Empire romain*, Paris 1998
- Le Roux (2011) = P. Le Roux, *Armées et ordre public dans le monde romain à l'époque impériale*, in P. Le Roux, *La toge et les armes*, Rennes 2011, pp. 217-237 [riedizione dell'articolo inizialmente apparso in *Armée et maintien de l'ordre*, Paris 2002, pp. 17-51]

- Lesquier (1912) = M.J. Lesquier, *Papyrus de Magdôla*, Paris 1912
- Lesquier (1918) = M.J. Lesquier, *L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien*, Le Caire 1918
- Lewis (1937) = N. Lewis, *ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΕΧΩΡΗΚΟΤΩΝ: An Aspect of the Roman Oppression in Egypt*, JEA 23 (1937), pp. 63-75
- Lewis (1954) = N. Lewis, *On Official Corruption in Roman Egypt: The Edict of Vergilius Capito*, PAPHS 98 (1954), pp. 153-158
- Lewis (1956) = N. Lewis, *On Legal Proceedings under the Idios Logos: κατήγοροι and συκοφάνται*, JJP 9-10 (1956), pp. 117-125
- Lewis (1963) = N. Lewis, *The Non-Scholar Members of the Alexandrian Museum*, Mnemosyne 16 (1963), pp. 257-261
- Lewis (1970a) = N. Lewis, *On Paternal Authority in Roman Egypt*, RIDA 17 (1970), pp. 251-258; ristampa in Lewis (1995), pp. 120-127
- Lewis (1970b) = N. Lewis, *Greco-Roman Egypt: Fact or Fiction?*, in *PapCongr. XII*, Toronto 1970, pp. 3-14; ristampa in Lewis (1995), pp. 138-149
- Lewis (1972) = N. Lewis, *Un nouveau texte sur la juridiction du préfet d'Égypte*, RHD 50 (1972), pp. 5-12
- Lewis (1973) = N. Lewis, *Un nouveau texte sur la juridiction du préfet d'Égypte. (Complément)*, RHD 51 (1973), pp. 5-7
- Lewis (1975) = N. Lewis, *Emperor or Prefect?*, in J. Bingen - G. Cambier - G. Nachtergaeel (edd.), *Le Monde grec: pensée, littérature, histoire, documents: hommages à Claire Préaux*, Bruxelles 1975, pp. 760-765
- Lewis (1981a) = N. Lewis, *On Judicial Appeals in Roman Egypt*, AJP 102 (1981), pp. 340-343, rist. in Lewis (1995), pp. 174-177
- Lewis (1981b) = N. Lewis, *The Prefect's Conventus: Proceedings and Procedures*, BASP 18 (1981), pp. 119-130
- Lewis (1981c) = N. Lewis, *Literati in the Service of Roman Emperors: Politics before Culture*, in *Coins, Culture and History in the Ancient World. Numismatic and Other Studies in Honor of Bluma L. Trelle*, Detroit 1981, pp. 149-166
- Lewis (1982) = N. Lewis, *The Compulsory Public Services of Roman Egypt*, Firenze 1982 (Pap.Flor. XI)
- Lewis (1983) = N. Lewis, *Life in Egypt under Roman rule*, Oxford 1983
- Lewis (1984) = N. Lewis, *The Romanity of Roman Egypt: A Growing Consensus*, in *PapCongr. XVII*, pp. 1077-1084; ristampa in Lewis (1995), pp. 298-305
- Lewis (1990) = N. Lewis, *Notes on Several Documents*, in *Miscellanea Papyrologica in occasione del bicentenario dell'edizione della Charta Borgiana, 2*, Firen-

- ze, 1990 (Pap.Flor. XIX), pp. 341-349; ristampa in Lewis (1995), pp. 328-336
- Lewis (1993) = N. Lewis, *Notationes Legentis*, BASP 30 (1993), pp. 115-125
- Lewis (1995) = N. Lewis, *On Government and Law in Roman Egypt*, Atlanta 1995
- Lewis (1997) = N. Lewis, *The Compulsory Public Services of Roman Egypt*, 2^a edizione, Firenze 1997 (Pap.Flor. XXVIII)
- Lewis (1998) = N. Lewis, *The Conundrum of P. Teb. II 327*, CdÉ 73 (1998), pp. 121-124
- Lewis (1999a) = N. Lewis, *The Interplay of Jurisdictions in P.Oxy. LXV 4481*, CdÉ 74, (1999), pp. 327-328
- Lewis (1999b) = N. Lewis, *Notationes Legentis*, BASP 36 (1999), pp. 5-16
- Lewis (2000) = N. Lewis, *Judiciary Routines in Roman Egypt*, BASP 37 (2000), pp. 83-93
- Lewis (2004) = N. Lewis, *New Light on Liturgies*, CdÉ 79 (2004), pp. 228-232
- Licandro (2007) = O. Licandro, *La Praefectura Aegypti fra conservazione e innovazione istituzionale*, MEP 12 (2007), pp. 29-74
- Lipsius (1966) = J.H. Lipsius, *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, Hildesheim 1966 (ristampa dell'ed. 1905-1915)
- Litinas (1995) = N. Litinas, *Hermou polis of the Thebais. Some Corrections and Notes Concerning its Name and Epithets*, APF 41/1 (1995), pp. 66-84
- Litinas (1999) = N. Litinas, *Official Deadlines in the Documentary Papyri of Roman Egypt*, APF 45 (1999), pp. 69-76
- Loriot (2007) = X. Loriot, *Duces et correctores en Égypte au III^e siècle de notre ère*, *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 18 (2007), pp. 101-113
- Luiselli (2008) = R. Luiselli, *Greek Letters on Papyrus, First to Eighth Centuries: A Survey*, *Asiatische Studien* 62 (2008), pp. 677-737
- Luiselli (2010) = R. Luiselli, *Authorial Revision of Linguistic Style in Greek Papyrus Letters and Petitions (AD i-iv)*, in Evans - Obbink (2010), pp. 71-96
- Luiselli (2014) = R. Luiselli, *Una petizione sul recto di una lettera dell'archivio di Heroninos (P. Prag. inv. Gr. I 87 recto)*, *AnPap* 26 (2014), pp. 153-162
- Łukaszewicz (1983) = A. Łukaszewicz, *Petition Concerning a Theft. P. Berol. 7306*, *JJP* 19 (1983), pp. 107-119
- Łukaszewicz (1986) = A. Łukaszewicz, *Les édifices publics dans les villes de l'Égypte romaine*, Warszawa 1986
- Łukaszewicz (1988) = A. Łukaszewicz, *P. Berol. inv. 13287: Damage Caused by Cattle and Some Other Problems*, in *PapCongr. XVIII*, pp. 357-360

- Luzzatto (1951) = G.I. Luzzatto, *Dolus malus abesto... et iurisconsultus (appunti sull'applicazione del diritto romano nelle provincie)*, in *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, Milano 1951
- MacMullen (1963) = R. MacMullen, *Soldier and Civilian in the Later Roman Empire*, Cambridge MA 1963
- Magie (1905) = D. Magie, *De romanorum juris publici sacrique vocabulis solemnibus in graecum sermonem conversis*, Leipzig 1905 (ristampa Aalen 1973)
- Mandilaras (1974) = B.G. Mandilaras, *Confusion of Aorist and Perfect in the Language of the Non-Literary Greek Papyri*, in *PapCongr. XIII*, pp. 251-261
- Mantovani (1999) = D. Mantovani, *Le formule del processo privato romano*, 2ª edizione, Padova 1999
- Maravela - Mangerud (2019) = A. Maravela - J. Mangerud, *A Point of Contact Between the Archives of Pompeius Niger and of Tryphon the Weaver?*, *APF* 65/2 (2019), pp. 317-332
- Martin (1911) = V. Martin, *Les épistatèges: contribution à l'étude des institutions de l'Égypte gréco-romaine*, Genève 1911
- Martin (1926) = V. Martin, *La fiscalité romaine en Égypte aux trois premiers siècles de l'Empire*, Genève 1926
- Martin (2007a) = A. Martin, *Women, camels, donkeys, or other animals. Réédition de P.Lond. II 363 (p. 170)*, in *PapCongr. XXIII*, pp. 435-438
- Martin (2007b) = A. Martin, *Τῶ δεῖνι παρὰ τοῦ δεῖνος. Réflexions à propos d'un type documentaire*, in *PapCongr. XXIV*, pp. 661-675
- Martin (2017) = A. Martin, *Formulaire et diplomatie des pétitions: le cas de P. Baden IV 80, CdÉ 92 (2017)*, pp. 217-219
- Mascellari (2010) = R. Mascellari, *Note a petizioni di epoca romana*, *AnPap* 21-22 (2009-2010), pp. 137-147
- Mascellari (2013) = R. Mascellari, *P.Mil.Vogl. IV 222, 11: κούριος*, in G. Bastianini - S. Russo (edd.), *Comunicazioni dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli» 11*, Firenze 2013, pp. 111-114
- Mascellari (2014) = R. Mascellari, *Nuova edizione di una petizione di epoca traiana: P.lond. inv. 16 = SB X 10218 (con un'appendice sul termine ἐκδικία)*, *ZPE* 191 (2014), pp. 235-248
- Mascellari (2015a) = R. Mascellari, *Note a papiri documentari*, in G. Bastianini - S. Russo (edd.), *Comunicazioni dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli» 12*, Firenze 2015, pp. 105-109
- Mascellari (2015b) = R. Mascellari, *P.Tebt. Suppl. 1519: frammento di petizione*,

- APF 61/1 (2015), pp. 122-134
- Mascellari (2015c) = R. Mascellari, *The Dating of SB XVI 12524, SB XIV 11264, and the Archiphylakites*, AnPap 27 (2015), pp. 139-141
- Mascellari (2015d) = R. Mascellari, *ράκος* 'straccio', 'pezza' = Lex.Pap.Mat. 1.III.2, in G. Bastianini – S. Russo (edd.), *Comunicazioni dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli» 12*, Firenze 2015, pp. 151-159
- Mascellari (2016a) = R. Mascellari, *La descrizione di atti criminosi e violazioni nei papiri: ὄβρις, αἰκία, πληγαί, βία*, in Haensch (2016a), pp. 483-521
- Mascellari (2016b) = R. Mascellari, *P.Tebt. II 439, riedito, e altre subscriptiones a petizioni*, ZPE 200 (2016), pp. 363-378
- Mascellari (2016c) = R. Mascellari, *Note di lettura a papiri documentari*, in *Papyrologica IV*, Eirene 52 (2016), pp. 264-270
- Mascellari (2016d) = R. Mascellari, *Note di lettura a papiri documentari: P. Oxy. I 38, P. Bastianini 17, P. Mil. Vogl. IV 222*, AnPap 28 (2016), pp. 107-115
- Mascellari (2017) = R. Mascellari, *Gli attributi del mese "corrente"*, AnPap 29 (2017), pp. 169-175
- Mascellari (2018a) = R. Mascellari, *Nuove osservazioni su subscriptiones e altre annotazioni d'ufficio a petizioni*, ZPE 207 (2018), pp. 164-172
- Mascellari (2018b) = R. Mascellari, *Guardie o ladri? Alcuni equivoci linguistici nel racconto di P.Mich. VI 421*, ZPE 207 (2018), pp. 173-178
- Mascellari (2018c) = R. Mascellari, *Il saluto finale delle petizioni nei papiri di epoca romana: da εὐτύχει a διεντύχει*, APF 64/2 (2018), pp. 294-305
- Mascellari (2019a) = R. Mascellari, *Note di lettura a papiri documentari*, in G. Bastianini - S. Russo (edd.), *Comunicazioni dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli» 13*, Firenze 2019, pp. 35-38
- Mascellari (2019b) = R. Mascellari, *Sicurezza, osservanza delle regole, procedure di polizia nell'Egitto romano: il ruolo degli ufficiali di villaggio nella presentazione di petizioni*, AnPap (2019), pp. 171-209
- Mascellari (2020) = R. Mascellari, *Police Procedures and Petitions in Roman Egypt: The Role of Village Officials*, in M. Langellotti - D.W. Rathbone (edd.), *Village Institutions in Egypt from Roman to Early Arab Rule*, Oxford 2020, pp. 20-40
- Mason (1974) = H.J. Mason, *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis*, Toronto 1974 (Am.Stud.Pap. 13)
- Mayser, *Grammatik* = E. Mayser, *Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit mit Einschluss der gleichzeitigen Ostraka und der in Ägypten verfassten Inschriften*, Berlin/Leipzig 1906-1970

- McGing (1998) = B.C. McGing, *Bandits, Real and Imagined, in Greco-Roman Egypt*, *BASP* 35 (1998), pp. 159-183
- McKay (1980) = K.L. McKay, *On the Perfect and Other Aspects in the Greek Non-Literary Papyri*, *BICS* 27 (1980), pp. 23-49
- Méautis (1918) = G. Méautis, *Hermoupolis-la-Grande : une métropole égyptienne sous l'Empire romain*, Lausanne 1918
- Melaerts (1991) = H. Melaerts, *Autour du P. Mil.Vogl. II, 73*, *CdÉ* 66 (1991) pp. 266-278
- Melaerts (1994) = H. Melaerts, *Le rôle du δεκάδαρχος / δεκαδάρχης dans l'Égypte romaine*, *Studia Varia Bruxellensia* 3 (1994), pp. 99-122
- Mélèze-Modrzejewski (1970) = J. Mélèze-Modrzejewski, *La règle de droit dans l'Égypte romain (état des questions et perspectives de recherches)*, in *PapCongr. XII*, pp. 317-377
- Mélèze-Modrzejewski (1974) = J. Mélèze-Modrzejewski, *A propos de la tutelle dative des femmes dans l'Égypte romain*, in *PapCongr. XIII*, pp. 263-292; ristampato in Mélèze-Modrzejewski (1990), III
- Mélèze-Modrzejewski (1989) = J. Mélèze-Modrzejewski, *Entre la cité et le fisc: le statut grec dans l'Égypte romaine*, in F.J. Nieto (ed.), *Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Santander, 1.-4. September 1982)*, Köln - Wien 1989, pp. 241-280 [pubblicato anche come *Symposion 1982, Actas de la Sociedad de Historia del Derecho Griego y Helenistico*, Valencia 1985]; ristampa in Mélèze-Modrzejewski (1990), I.
- Mélèze-Modrzejewski (1988) = J. Mélèze-Modrzejewski, *"La Loi des Égyptiens": le droit grec dans l'Égypte romaine*, in *PapCongr. XVIII*, pp. 383-399
- Mélèze-Modrzejewski (1990) = J. Mélèze-Modrzejewski, *Droit impérial et traditions locales dans l'Égypte romaine*, Aldershot 1990
- Mélèze-Modrzejewski (1998) = J. Mélèze-Modrzejewski, *L'Égypte*, in C. Lepelley (ed.), *Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.)*, II vol., *Approches régionales du Haut-Empire romain*, cap. X, pp. 435-493, Paris 1998
- Menchetti - Pintaudi (2009) = A. Menchetti - R. Pintaudi, *Ostraka greci e bilingui da Narmuthis (II)*, *CdÉ* 84 (2009), pp. 201-238 = O.Narm. II
- Merola (2012a) = G.D. Merola, *Accertamento della responsabilità e mantenimento dell'ordine: il ruolo del centurione*, in J. Urbanik, *Culpa: Facets of Liability in Ancient Legal Theory and Practice*, Warsaw 2012, pp. 159-180
- Merola (2012b) = G.D. Merola, *Per la storia del processo provinciale romano. I papiri del Medio Eufrate*, Napoli 2012

- Messerer (2019) = C. Messerer, *Corpus des papyrus grecs sur les relations administratives entre le clergé égyptien et les autorités romaines*, vol. 2, Leiden - Boston 2019 (Papyrologica Coloniensia XLI/2)
- Messerer (2020) = C. Messerer, *Corpus des papyrus grecs sur les relations administratives entre le clergé égyptien et les autorités romaines*, vol. 3, Leiden - Boston 2020 (Papyrologica Coloniensia XLI/3)
- Messeri - Pintaudi (2000) = G. Messeri - R. Pintaudi, *Spigolature VI*, ZPE 129 (2000), pp. 265-273
- Messeri - Pintaudi (2001) = G. Messeri - R. Pintaudi, *Corrigenda ad OGN I*, *Aegyptus* 81 (2001), pp. 253-282
- Metzger (2004) = E. Metzger, *Roman Judges, Case Law, and Principles of Procedure*, *Law and History Review* 22 (2004) pp. 243-275
- Meyer (1920) = P.M. Meyer, *Juristische Papyri*, Berlin 1920
- Michael (1966) = E.M. Michael, *A Critical Edition of Select Michigan Papyri*, diss. University of Michigan, Ann Arbor 1966 (= P.Mich.Michael)
- Migliardi Zingale (1999) = L. Migliardi Zingale, *Diritto romano e diritti locali nei documenti del Vicino Oriente*, *SDHI* 65 (1999), pp. 217-231
- Millar (1992) = F. Millar, *The Emperor in The Roman World (31 BC-AD 337)*, London 1977, second edition with Afterword, 1992
- Milne (1927) = J.G. Milne, *The Ruin of Egypt by Roman Mismanagement*, *JRS* 17 (1927), pp. 1-13
- van Minnen (1994) = P. van Minnen, *House-to-House Enquiries: An Interdisciplinary Approach to Roman Karanis*, ZPE 100 (1994), pp. 227-251
- van Minnen (1998) = P. van Minnen, *Berenice, a Business Woman from Oxyrhynchus: Appearance and Reality*, in Verhoogt - Vleeming (1998), pp. 59-70
- van Minnen (2014) = P. van Minnen, *A Note on P.Amh. II 79*, ZPE 191 (2014), pp. 249-250
- Mirizio (2021) = G. Mirizio, *Amministrare e comunicare nell'Egitto tolemaico: la funzione delle copie (antigrapha) nella documentazione papirologica*, Wiesbaden 2021
- Mitteis (1895) = L. Mitteis, *Zur berliner Papyruspublication*, *Hermes* 30 (1895), pp. 564-618
- Mitteis (1910) = L. Mitteis, *Zur Lehre von den Libellen und der Prozeßeinleitung nach den Papyri der Früheren Kaiserzeit*, *Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse* 62 (1910), pp. 61-126

- Mitteis (1912) = L. Mitteis - U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*: L. Mitteis, II Bd. *Juristischer Teil*, I Hälfte *Grundzüge*, Leipzig - Berlin 1912
- Mitteis (1916) = L. Mitteis, recensione a P.Ryl. II, ZRG 37 (1916), pp. 317-324
- Mitthof (2007) = F. Mitthof, *Betrügerische Zollbeamte und der procurator usiacus. Bemerkungen zu P.Amh. II 77*, ZPE 159 (2007), pp. 256-260
- Mitthof (2008) = F. Mitthof, *Forensische Medizin im römischen und spätantiken Ägypten*, in E. Cantarella et alii (edd.), *Symposion 2007, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2.-6. September 2007)*, Wien 2008, pp. 301-318
- Mitthof (2009) = F. Mitthof, *Urkundenreferat 2007 (2. Teil)*, APF 55/1 (2009), pp. 149-170
- Modica (1914) = M. Modica, *Introduzione allo studio della papirologia giuridica*, Milano 1914
- Montevecchi (1985) = O. Montevecchi, *BGU IV 1139: paramone e trophitis*, BASP 22 (1985), pp. 231-241
- Montevecchi (1988a) = O. Montevecchi, *La Papirologia*, 2^a ed., Milano 1988
- Montevecchi (1988b) = O. Montevecchi, *L'amministrazione dell'Egitto sotto i Giulio-Claudi*, ANRW II, 10.1 (1988), pp. 412-471
- Montevecchi (1998) = O. Montevecchi, *Scripta Selecta*, Milano 1998
- Mooren (1975) = L. Mooren, *The Aulic Titulature in Ptolemaic Egypt. Introduction and Prosopography*, Brussel 1975
- Morelli (2002) = F. Morelli, *Gonachia e kaunakai nei papiri*, JJP 32 (2002), pp. 55-81
- Morris (1981) = R.L.B. Morris, *Reflections of Citizens Attitudes in Petitions from Roman Oxyrhynchus*, *PapCongr. XVI*, pp. 363-370
- Mourgues (1995a) = J.-L. Mourgues, *Écrire en deux langues: bilinguisme et pratique de chancellerie sous le Haut-Empire romain*, DHA 21.2 (1995), pp. 105-129
- Mourgues (1995b) = J.-L. Mourgues, *Les formules «rescripti» «recognovi» et les étapes de la rédaction des souscriptions impériales sous le Haut-Empire romain*, MEFRA 107 (1995), pp. 255-300
- Mullins (1962) = T.Y. Mullins, *Petition as a Literary Form*, *Novum Testamentum* 5 (1962), pp. 46-54
- Mundy (2017) = W. Mundy, *A Village, Its People, and Their Texts: Euhemeria and the Beginning of Roman Rule in Egypt*, Ph.D. dissertation, University of

Manchester 2017

- Musselman (1970) = E.M. Musselman, *Procedures of the Record Office of Tebtynis in the First Century A.D.*, in *PapCongr. XII*, pp. 223-238
- Nachtergaele (1990) = G. Nachtergaele, *Une dédicace à Harpocrate*, CdÉ 70 (1990), pp. 246-251
- Nachtergaele (2013) = D. Nachtergaele, *The Asklepiades and Athenodoros Archives: A Case Study of a Linguistic Approach to Papyrus Letters*, GRBS 53 (2013) pp. 269-293
- Nanetti (1941) = O. Nanetti, *Ricerche sui medici e sulla medicina nei papiri*, *Aegyptus* 21 (1941), pp. 301-314
- Nelis-Clément (2000) = J. Nelis-Clément, *Les bénéficiaires: militaires et administrateurs au service de l'Empire (I^{er} s. a.C. - VI^e s. p.C.)*, Bordeaux 2000
- Nicole (1894) = J. Nicole, *Une affaire de tutelle sous le règne d'Antonin le Pieux*, RA 24 (1984), pp. 65-75
- Nielsen (1991) = B.E. Nielsen, *Apollophanes son of Exakon in P.Köln V 223*, BASP 28 (1991), pp. 179-183
- Nielsen (2000) = B.E. Nielsen, *A Catalog of Duplicate Papyri*, ZPE 129 (2000), pp. 187-214
- Nifosi (2019) = A. Nifosi, *Becoming a Woman and Mother in Greco-Roman Egypt*, Abingdon - New York 2019
- Nippel (1995) = W. Nippel, *Public Order in Ancient Rome*, Cambridge 1995
- Nolan (2020) = E. Nolan, *A Petition Regarding Theft*, BASP 57 (2020), pp. 49-54
- Nowak (2015) = M. Nowak, *Wills in the Roman Empire: A Documentary Approach*, Warsaw 2015
- Nystazopoulou-Pélékidou (2004) = M. Nystazopoulou-Pélékidou, *Les déseis et les lyseis, une forme de pétition à Byzance du X^e siècle au début du XIV^e*, in Feissel - Gascou (2004), pp. 105-124
- Oates (1965) = J.F. Oates, *Romanization of the Greek East: The Evidence of Egypt*, BASP 2 (1965) pp. 57-64
- Oates (1966) = J.F. Oates, *Fugitives From Philadelphia*, in *Essays in Honor of C. Bradford Welles*, New Haven 1966, pp. 87-95
- Oertel (1917) = H. Oertel, *Die Liturgie. Studien zur ptolemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyptens*, Leipzig 1917; ristampa: Aalen 1965
- Oliver (1979) = J.H. Oliver, *Greek Applications for Roman Trials*, AJP 100 (1979), pp. 543-558
- Oliver (1989) = J.H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from*

Inscriptions and Papyri, Philadelphia 1989

- Ott (1995) = J. Ott, *Die Beneficiarier: Untersuchungen zu ihrer Stellung innerhalb der Rangordnung des römischen Heeres und zu ihrer Funktion*, Stuttgart 1995
- Palme (2006) = B. Palme, *Zivile Aufgaben der Armee im kaiserzeitlichen Ägypten*, in A. Kolb (ed.), *Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis. Konzepte, Prinzipien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich*, Berlin 2006, pp. 299-328
- Palme (2008) = B. Palme, *Militärs in der Rechtsprechung des römischen Ägypten*, in E. Cantarella et alii (edd.), *Symposion 2007, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2.-6. September 2007)*, Wien 2008, pp. 279-294
- Palme (2010) = B. Palme, *Militärs in der Administrativen Kontrolle der Bevölkerung im Römischen Ägypten*, in A. Eich (ed.), *Die Verwaltung der kaiserzeitlichen römischen Armee*, Stuttgart 2010
- Palme (2011) = B. Palme (ed.), *Die Legionäre des Kaisers: Soldatenleben im römischen Ägypten*, Wien 2011
- Palme (2014) = B. Palme, *Roman litigation: reports of court proceedings*, in Keenan - Manning - Yiftach-Firanko (2014), pp. 482-502
- Palme (2016) = B. Palme, *Eingaben an Militärs im spätantiken Ägypten*, in Haensch (2016a), pp. 457-482
- Paoli (1962) = U.E. Paoli, *Hybris*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino 1962, pp. 113-114
- Papathomas (2006) = A. Papathomas, *Literarische und rhetorische Elemente in P.Oxy. XXXIV 2713*, APF 52/2 (2006), pp. 244-255
- Papathomas (2009) = A. Papathomas, *Zur captatio benevolentiae in den griechischen Papyri als Zeugnis für die Mentalitätsgeschichte der Römerzeit*, in E. Karamalengou - E.D. Makrygianni (edd.), *Ἀντιφύλησις. Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture in Honour of John-Theophanes A. Papademetriou*, Stuttgart 2009, pp. 486-496
- Parássoglou (1978) = G.M. Parássoglou, *Imperial Estates in Roman Egypt*, Amsterdam 1978
- Parca (1985) = M. Parca, *Prosangelmata ptolemaïques: une mise à jour*, CdÉ 50 (1985), pp. 240-247
- Parsons (1974) = P.J. Parsons, *Ulpianus Serenianus*, CdÉ 49 (1974), pp. 135-157
- Peachin (1999) = M. Peachin, *Five Vindolanda Tablets, Soldiers, and the Law*, Tyche 14 (1999), pp. 223-235

- Peachin (2007) = M. Peachin, *Petition to a Centurion from the NYU Papyrus Collection, and the Question of Informal Adjudication Performed by Soldiers*, in A.J.B. Sirks - K.A. Worp (edd.), *Papyri in Memory of P.J. Sijpesteijn*, Chippenham 2007 (*American Studies in Papyrology* 40), pp. 79-97
- Pellosso (2008) = C. Pellosso, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova 2008
- Piccolo (2003) = M. Piccolo, *Osservazioni ad alcuni papiri dell'archivio di Tryphon*, *Aegyptus* 83 (2003), pp. 197-213
- Pinch Brock - Hawass (2003) = L. Pinch Brock - Z.A. Hawass (edd.), *Egyptology at the Dawn of the Twenty-First Century: Proceedings of the Eighth International Congress of Egyptologists, Cairo, 2000*, Cairo 2003
- Pfeiffer (2010) = S. Pfeiffer, *Der römische Kaiser und das Land am Nil: Kaiserverehrung und Kaiserkult in Alexandria und Ägypten von Augustus bis Caracalla (30 v. Chr. - 217 n. Chr.)*, Stuttgart 2010
- Pflaum (1960-1961) e (1982) = H.-G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris 1960-1961 e 1982 (supplemento)
- Preisigke (1917) = F. Preisigke, *Die Inschrift von Skaptoparene in ihrer Beziehung zur kaiserlichen Kanzlei in Rom*, Straßburg 1917
- Premmerstein (1901) = A. von Premmerstein, *Corrector*, in *RE* IV 2 (1901), coll. 1646-1650
- Primavesi (1986) = O. Primavesi, *P.Cair.Inv. 10554 r: Mahnverfahrens mit Demosiosis*, *ZPE* 64 (1986), pp. 99-114
- Pugliese (1998) = G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1998
- Purpura (1978) = G. Purpura, *Il concorso tra fisco e creditore ipotecario in Pap. Oxy. XXIV, 2411*, *SDHI* 44 (1978), pp. 452-460
- Purpura (1982) = G. Purpura, *Καθολικὸν διάταγμα* (*Sulla denominazione dell'editto provinciale egizio*), in F. Pastori et alii (edd.), *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, Milano 1982-1991, vol. II (1982), pp. 507-522
- Purpura (2002) = G. Purpura, «Passaporti» romani, *Aegyptus* 82 (2002), pp. 131-155
- Quaegebeuer (1969) = J. Quaegebeuer, *Subatianus Aquila, épistratège de la Thébaïde* (*P. Oxy XXXIV, 2708*), *CdÉ* 44 (1969), pp. 130-133
- Quenouille (2019) = N. Quenouille, *Hypomnema und seine verschiedenen Bedeutungen*, in *PapCongr. XXVIII* pp. 674-682
- Rainer (1983) = J.M. Rainer, *Zum ἐπὶ τῶν κεκριμένων*, *ZPE* 50 (1983), pp. 109-116
- Rathbone (1990) = D. Rathbone, *Villages, Land and Population in Graeco-Roman*

- Egypt*, PCPhS 216 = N.S. 36 (1990), pp. 103-142
- Rathbone (2013) = D. Rathbone, 2013: *The Romanity of Roman Egypt: A Faltering Consensus?*, JJP 43 (2013), pp. 73–91
- Ratzan (2015) = D.M. Ratzan, *Transaction Costs and Contract in Roman Egypt*, in Kehoe - Ratzan - Yiftach (2015), pp. 185-230
- Rea (1968) = J.R. Rea, *Five Papyrological Notes on Imperial Prosopography*, CdÉ 43 (1968), pp. 365-374
- Rea (1969) = J.R. Rea, *The Date of the Prefecture of Statilius Ammianus*, CdÉ 44 (1969), pp. 134-138
- Rea (1993) = J.R. Rea, *BGU I 23: The Decadarch's Colletion*, ZPE 96 (1993), pp. 133-134
- Reggiani (2018) = N. Reggiani, *I papiri greci di medicina come fonti storiche: il caso dei rapporti dei medici pubblici nell'Egitto romano e bizantino*, Aegyptus 98 (2018), pp. 107-130
- Reinmuth (1963) = O.W. Reinmuth, *The prefect of Egypt from Augustus to Diocletian*, Aalen 1963 (ristampa rivista dell'edizione del 1935)
- Reinmuth (1967) = O.W. Reinmuth, *A Working List of the Prefects of Egypt 30 B.C. to 299 A.D.*, BASP 4 (1967), pp. 75-128
- Reiter (1999) = F. Reiter, *Αί ἐξ ἀνθρώπων πλῆγαι*, APF 45 (1999), pp. 183-189
- Reiter (2004) = F. Reiter, *Die Nomarchen des Arsinoites. Ein Beitrag zum Steuerwesen im römischen Ägypten*, Paderborn - München - Wien - Zürich 2004 (Pap.Colon. XXXI)
- Reiter (2019) = F. Reiter, *Daddy finger, where are you? Zu den Fingerbezeichnungen in den Signalements der römischen Kaiserzeit*, in *PapCongr. XXVIII*, pp. 494-509
- Robinson (1995) = O.F. Robinson, *The Criminal Law of Ancient Rome*, London 1995
- Rohmann (2016) = D. Rohmann, *Christianity, Book-Burning and Censorship in Late Antiquity*, Berlin - Boston 2016
- Rostovtzeff (1929) = M. Rostovtzeff, *Roman Exploitation of Egypt in the First Century A.D.*, *Journal of Economic and Business History*, I (1929), pp. 337-364
- Rostovtzeff (1957) = M. Rostovtzeff, *The Social and Economic History of Roman World*, 2^a ed., Oxford 1957
- Rostovtzeff (2003) = M. Rostovtzeff, *Storia economica e sociale dell'Impero romano*, nuova edizione italiana, Firenze 2003

- Rowlandson (1998) = J. Rowlandson (ed.), *Women and Society in Greek and Roman Egypt*, Cambridge 1998
- Rupprecht (1985) = H.-A. Rupprecht, *Rechtsmittel gegen die Bestellung zu Liturgien nach den Papyri*, in D. Bickel (ed.), *Recht und Rechtserkenntnis: Festschrift für Ernst Wolf zum 70. Geburtstag*, Köln etc. 1985, pp. 581-594; ripubblicato in Rupprecht (2017), pp. 323-335
- Rupprecht (1986) = H.-A. Rupprecht, recensione a C.A. Nelson, *Financial and Administrative Documents from Roman Egypt*, ZRG 103 (1986), pp. 506-509
- Rupprecht (1991) = H.-A. Rupprecht, *Straftaten und Rechtsschutz nach den griechischen Papyri der ptolemäischen Zeit*, in M. Gagarin (ed.), *Symposion 1990*, Cologne 1991, pp. 139-148
- Rupprecht (1993) = H.-A. Rupprecht, *Hybris. Anmerkungen zu einem Delikt in den Papyri der Ptolemäischen und Römischen Zeit*, in *Überlieferung, Bewahrung und Gestaltung in der rechtsgeschichtlichen Forschung*, edd. Buchholz, Mikat, Werkmüller, München 1993, pp. 269-275; ripubblicato in Rupprecht (2017), pp. 290-296
- Rupprecht (1994) = H.-A. Rupprecht, *Kleine Einführung in die Papyruskunde*, Darmstadt 1994
- Rupprecht (1999) = H.-A. Rupprecht, *Introduzione alla Papirologia*, Torino 1999 (edizione italiana a cura di Livia Migliardi Zingale)
- Rupprecht (2001) = H.-A. Rupprecht, *Ein Verfahren ohne Ende: der Prozeß der Drusilla*, in *PapCongr. XXII*, vol. 2, pp. 1135-1144
- Rupprecht (2003) = H.-A. Rupprecht, *Die Streitigkeiten zwischen Satabous und Nestnephis*, in G. Thür and F. J. Fernández Nieto (edd.) *Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pazo de Mariñá, La Coruña, 6-9 September 1999)*, Cologne - Weimar - Vienna 2003, pp. 481-492
- Rupprecht (2017) = H.-A. Rupprecht, *Beiträge zur Juristischen Papirologie. Kleine Schriften*, Stuttgart 2017
- Russo (1999a) = S. Russo, *I gioielli nei papiri di età greco-romana*, Firenze 1999
- Russo (1999b) = S. Russo, *SPP XX 46r e gli ἐνέχυρα dei papiri di età greco-romana*, in *Comunicazioni dell'Istituto Papirologico Vitelli*, Firenze 1999, pp. 87-105
- Russo (2011) = S. Russo, *I Phylakes di Clemens Homoth-Kuhs e l'epistates phylakiton*, MBAH 29 (2011) [2012], pp. 115-126
- Russo (2012) = S. Russo, *P.Tebt. II 476: ancora una petizione*, in *PapCongr. XXVI*, pp. 655-660
- Russo (2013) = S. Russo, *Frammento di rapporto su una morte (accidentale?)*, in

- G. Bastianini - S. Russo (edd.), *Comunicazioni dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli» 11*, Firenze 2013, pp. 62-64
- Sailor - Culpepper Stroup (1999) = D. Sailor - S. Culpepper Stroup, *ΦΘΟΝΟΣ Δ' ΑΠΕΣΤΩ: The Translation of Transgression in Aiskhylos' Agamemnon*, *CIAnt* 18 (1999), pp. 153-182
- Salem (2020) = N.A. Salem, *Draft of a Petition from the Archive of Isidoros*, *ZPE* 213 (2020), pp. 209-212
- Salmenkivi (2002) = E. Salmenkivi, *Cartonnage Papyri in Context: New Ptolemaic Documents from Abu Sir al Malaq*, Helsinki 2002
- Samuel (1980) = D. Hobson Samuel, *P.Berol. inv. 8797 and P.Gen. 3: Two Versions of a Dispute over an Inheritance*, *ZPE* 37 (1980), pp. 255-259
- Sänger (2005) = P. Sängler, *Die Eirenarchen im römischen und byzantinischen Ägypten*, *Tyche* 20 (2005), pp. 143-204
- Sänger (2007) = P. Sängler, *Überlegungen zur Semantik von τεύχος in der Verwaltungssprache der Papyri und Inschriften*, *APF* 53/1 (2007), pp. 15-30
- Sänger (2011a) = P. Sängler, *Das Sicherheitswesen im römischen Ägypten nach den Papyri*, in *Gefährliches Pflaster. Kriminalität im Römischen Reich*, Mainz am Rhein 2011, pp. 241-253
- Sänger (2011b) = P. Sängler, *Veteranen unter den Severern und frühen Soldatenkaisern*, Stuttgart 2011 (= P.Vet.Aelii)
- Santos (2009) = D.M. Santos, *La fórmula de la "agnitio bonorum possessionis" en el siglo III*, *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* 31 (2009), pp. 159-168
- Sarri (2017) = A. Sarri, *Material Aspects of Letter Writing in the Graeco-Roman World*, Berlin - Boston 2017
- Schiano (2002) = C. Schiano, *Teone e il Museo di Alessandria*, *QS* 55 (2002), pp. 129-143
- Schubart (1918) = W. Schubart, *Einführung in die Papyruskunde*, Berlin 1918
- Schubart (1925) = W. Schubart, *Griechische Palaeographie*, München 1925
- Schubert (2000) = P. Schubert (ed.), *Vivre en Égypte gréco-romaine*, Vevey 2000
- Schubert (2016) = P. Schubert, *On the Form and Content of the Certificates of Pagan Sacrifice*, *JRS* 106 (2016), pp. 172-198
- Scialoia (1894) = V. Scialoia, *Testamento di C. Longino Castore*, *BIDR* 7 (1894), pp. 1-25
- Scialoia (1896) = V. Scialoia, *Sul testamento di C. Longino Castore: brevi note aggiunte*, *BIDR* 9 (1896), pp. 36-40
- Seidl (1962) = E. Seidl, *Ptolemäische Rechtsgeschichte*, Glückstadt 1962

- Seidl (1972) = E. Seidl, *Eine neue Kaiserliche Konstitution über die Appellation*, SDHI 38 (1972), pp. 319-320
- Seidl (1973) = E. Seidl, *Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz*, Sankt Augustin 1973
- Sheridan (1996) = J.A. Sheridan, *Women without Guardians: An Updated List*, BASP 33 (1996) pp. 117-131
- Sijpesteijn (1995) = P.J. Sijpesteijn, *Known and Unknown Officials*, ZPE 106 (1995), pp. 203-234
- Sippel (2020) = B. Sippel, *Gottesdiener und Kamelzüchter. Das Alltags- und Sozialleben der Sobek-Priester im kaiserzeitlichen Fayum*, Wiesbaden 2020.
- Smolders (2013a) = R. Smolders, *Gemellus Horion*, Trismegistos Arch 90, version 2 (2013), online: <<https://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/90.pdf>>
- Smolders (2013b) = R. Smolders, *Ptolemaios son of Diodoros*, Trismegistos Arch 325, version 2 (2013), online: <<https://www.trismegistos.org/arch/archives/pdf/325.pdf>>
- Solazzi (1925) = S. Solazzi, *PRyl. 117*, in *Raccolta di scritti in onore di Giacomo Lumbroso*, Milano 1925, pp. 246-252
- Speidel (1984) = M.P. Speidel, *Regionarii in Lower Moesia*, ZPE 57 (1984), pp. 185-188
- Spicq (1994a) = C. Spicq, *Note di lessicografia neotestamentaria*, vol. I Brescia 1988, vol. II Brescia 1994
- Spicq (1994b) = C. Spicq, *Theological Lexicon of the New Testament* (edizione a cura di J.D. Ernst), Peabody (Mass.) 1994
- Stoessl (1960) = F. Stoessl, *Zur Bedeutung der griechischen βία*, Sprache 6 (1960), pp. 67-74
- Stolk (2017) = J.V. Stolk, *Dative and Genitive Case Interchange in Greek Papyri from Roman-Byzantine Egypt*, Glotta 93 (2017), pp. 182-212
- Str.R.Scr.*² = J. Whitehorne, *Strategi and Royal Scribes of Roman Egypt*, Firenze 2006
- Strassi Zaccaria (1988) = S. Strassi Zaccaria, *L'editto di M. Sempronius Liberalis*, Trieste 1988
- Strassi (1997) = S. Strassi, *Le funzioni degli ὑπηρέται nell'Egitto greco e romano*, Heidelberg 1997
- Strassi (2006) = S. Strassi, *Oi ἐκ τοῦ Καισαρείου. Diffusione e valore simbolico dei Kaisareia nell'Egitto Romano*, APF 52 (2006), pp. 218-243

- Straus (1988) = J.A. Straus, *L'esclavage dans l'Égypte romaine*, in ANRW II, 10.1 (1988), pp. 841-911
- Sullivan (1973) = R.D. Sullivan, *A Petition of Beekeepers at Oxyrhynchus*, BASP 10 (1973), pp. 5-13
- Swarney (1970) = P.R. Swarney, *The Ptolemaic and Roman Idios Logos*, Toronto 1970 (*American Studies in Papirology* 8)
- Taubenschlag (1916) = R. Taubenschlag, *Das Strafrecht im Recht der Papyri*, Leipzig 1916
- Taubenschlag (1955) = R. Taubenschlag, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri*, 2^a ed., Warszawa 1955
- Thomas (1975a) = J.D. Thomas, *The Epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt*, 1. *The Ptolemaic Epistrategos*, Opladen 1975
- Thomas (1975b) = J.D. Thomas, *A Petition to the Prefect of Egypt and Related Imperial Edicts*, GEA 61 (1975), pp. 201-221
- Thomas (1980) = J.D. Thomas, *Two Petitions Concerning Liturgies: BGU XI 2064 and PSI XII 1245*, in R. Pintaudi (ed.), *Miscellanea Papyrologica*, Firenze 1980 (Pap.Flor. VII)
- Thomas (1982) = J.D. Thomas, *The Epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt*, 2. *The Roman Epistrategos*, Opladen 1982
- Thomas (1983a) = J.D. Thomas, *Compulsory public service in Roman Egypt*, in *Das römisch-byzantinische Ägypten, Akten des Internationalen Symposiums 26-30 September 1978 in Trier, Mainz am Rhein 1983*, pp. 35-39
- Thomas (1983b) = J.D. Thomas, *Subscriptiones to petitions to officials in Roman Egypt*, in E. Van't Dack, P. Van Dessel, W. Van Gucht (edd.), *Egypt and the Hellenistic World: Proceedings of the International Colloquium, Leuven, 24-26 May 1982*, Leuven 1983 (*Studia Hellenistica* 27), pp. 369-382
- Thomas (1990) = J.D. Thomas, *The Alleged subscriptio in P. Erlangen 25*, ZPE 80 (1990), pp. 216-218
- Thomas (2003) = J.D. Thomas, *The Subscriptiones in PSI IX 1026 and P.Oxy. XLVII 3364*, Tyche 18 (2003), pp. 201-206
- Thomas (2004) = J.D. Thomas, *A Note on a Subscriptio in P.Harr. II 228*, ZPE 146 (2004), pp. 179-181
- Thomas (2007a) = J.D. Thomas, *The Prefectorial subscriptio in P.Mich. XIV 675 = SB XVI 12994*, ZPE 160 (2007), pp. 205-208
- Thomas (2007b) = J.D. Thomas, *A Note on SB X 10728 and Some Uses of συντάσσω*, ZPE 160 (2007), pp. 208-210

- Thomas (2009) = J.D. Thomas, *P. Bingen 103 Reconsidered*, CdÉ 84 (2009), pp. 271-277
- Tibiletti (1974) = G. Tibiletti, *Frammento di petizione*, *Aegyptus* 54 (1974), pp. 44-51
- Toepel (1973) = L.R. Toepel, *Studies in the Administrative and Economic History of Tebtunis in the First Century A.D.*, Ph.D. dissertation, Duke University 1973
- Tomsin (1952) = A. Tomsin, *Étude sur les πρεσβύτεροι des villages de la chora égyptienne*, *BAB* 38 (1952), pp. 95-130, pp. 467-532
- Tomsin (1957) = A. Tomsin, *Notes sur les ousiai de l'époque romaine*, in *Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni*, Milano 1956-1957, vol. II pp. 211-224
- Treggiari (1993) = S. Treggiari, *Roman Marriage*, Oxford 1991, 2^a ed. 1993
- Turner (1936) = E.G. Turner, *Egypt and the Roman Empire: The ΔΕΚΑΠΡΩΤΟΙ*, *JEA* 22 (1936), pp. 7-19
- Turner (1968) = E.G. Turner, *Greek Papyri*, Oxford 1968
- Turner (1984) = E.G. Turner, *Papiri greci*, traduzione italiana, Roma 1984
- Turner (1987) = E.G. Turner, *Greek Manuscripts of the Ancient World. Second Edition Revised and Enlarged*, ed. P. Parsons, London 1987 (= BICS, Supplement 46)
- Urbanik (2002) = J. Urbanik, *D. 24.2.4: "... patrem tamen eius nuntium mittere posse" – l'influsso della volontà del padre sul divorzio dei sottoposti*, in T. Derda, J. Urbanik, M. Węcowski, *Εὐεργεσία χάριν. Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by Their Disciples* (= JJP Supplement I), Warszawa 2002, pp. 293-336
- Vandersleyen (1962) = C. Vandersleyen, *Chronologie des préfets d'Égypte de 284 à 395*, Bruxelles 1962
- Vandoni (1970) = M. Vandoni, *Gli epistrategi nell'Egitto greco-romano*, Milano 1970
- Vandoni (1974) = M. Vandoni, *Testi per il corso di papirologia: i documenti di Trifone (dai papiri di Ossirinco)*, Milano 1974
- Vandorpe (2019) = K. Vandorpe (ed.), *A Companion to Greco-Roman and Late Antique Egypt*, Hoboken 2019
- Verhoogt - Vleeming (1998) = A.M.F.W. Verhoogt - S.P. Vleeming (edd.), *The Two Faces of Graeco-Roman Egypt*, Leiden-Boston-Köln 1998 (Pap.Lugd.Bat. XXX)

- Verreth (2009) = H. Verreth, *The Provenance of Egyptian Documents from the 8th Century BC till the 8th Century AD*, Version 1.0 (August 2009), Köln - Leuven 2009, Trismegistos Online Publications
- Waebens (2019) = S. Waebens, *Life Portraits: People and their Everyday Papers in a Bureaucratic Society*, in Vandorpe (2019), pp. 199-213
- Walcot (1978) = P. Walcot, *Envy and the Greeks*, Warminster 1978
- Wegener (1948) = E.P. Wegener, *The ΒΟΥΛΗ and the Nomination to the ΑΡΧΑΙ in the ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ of Roman Egypt*, Mnemosyne (IV serie) 1 (1948), pp. 15-42, 115-132, 297-326, ristampa in Pap.Lugd.Bat. XXIII, Leiden 1985, pp. 62-114
- Visscher (1963) = F. de Visscher, *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1963
- White (1972) = J.L. White, *The Form and Structure of the Official Petitions: a study in greek epistolography*, Missoula, Montana, 1972
- Wedgwood (2021) = J. Wedgwood, *P.CtYBR inv. 708: A Letter from the Prefect and a Court Summons*, ZPE 219 (2021), pp. 161-166
- Whitehorne (1981) = J.E.G. Whitehorne, *The Role of the Strategia in Administrative Continuity in Roman Egypt*, in *PapCongr. XVI*, pp. 419-428
- Whitehorne (1982) = J.E.G. Whitehorne, *The Strategus of P.Oxy. II 283 and Iteration in the Strategia*, ZPE 47 (1982), pp. 259-264
- Whitehorne (1991) = J.E.G. Whitehorne, *P. Mich. inv. 255: A Petition to the Epistrategus P. Marcius Crispus*, CdÉ 66 (1991), 250-256
- Whitehorne (2003) = J.E.G. Whitehorne, *Strategus, Centurion, or Neither: BGU I 321 and 322 (= M.Chrest. 114 and 124) and Their Duplicates*, BASP 40 (2003), pp. 201-211
- Whitehorne (2004) = J.E.G. Whitehorne, *Petitions to the Centurion: a Question of Locality?*, BASP 41 (2004), pp. 155-169
- Whitehorne (2006), v. *Str.R.Scr.*²
- Wiese (1971) = K. Wiese, *Irrtum und Unkenntnis im Recht der griechischen und lateinischen Papyrusurkunden*, dissertazione, Köln 1971
- Wilburn (2009) = A.T. Wilburn, *Materia Magica: the Archaeology of Magic in Roman Egypt, Cyprus, and Spain*, Ann Arbor 2012
- Wilcken (1906) = U. Wilcken, *Zu den Genfer Papyri*, APF 3 (1906), pp. 368-404
- Wilcken (1912) = L. Mitteis - U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*: U. Wilcken, I Bd. *Historischer Teil*, I Hälfte *Grundzüge*, Leipzig - Berlin 1912
- Wilcken (1913) = U. Wilcken, *Papyrus-Urkunden*, APF 5 (1913), pp. 198-300

- Wilcken (1920) = U. Wilcken, *Zu den Kaiserreskripten*, *Hermes* 55 (1920), pp. 1-42
- Witt (1977) = P.D.M. Witt, *The Judicial Function of the Strategos in the Roman Period*, diss., Duke University 1977
- Williams (1974) = W. Williams, *The Libellus Procedure and the Severan Papyri*, *JRS* 64 (1974), pp. 86-103
- Winkler - Zellmann-Rohrer (2016) = A. Winkler - M. Zellmann-Rohrer, *A Bilingual Petition from the Priests of Roman Tebtunis: P.Mich. V 226 Once Again*, *ZPE* 197 (2016), pp. 195-203
- Wolff (1962) = H.J. Wolff, *Das Justizwesen der Ptolemäer*, München 1962
- Wolff (1970) = H.J. Wolff, *Das Justizwesen der Ptolemäer*, München 1962; 2^a ed. München 1970
- Wolff (1978) e (2002) = H.J. Wolff, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaer und des Prinzipats*, vol. II München 1978; vol. I edito a cura di H.-A. Rupprecht, München 2002
- Worp (1990) = K.A. Worp, *Anonyme Konsulate in Papyrusdocumenten*, *ZPE* 84 (1990), pp. 44-46
- Worp (2009) = K.A. Worp, *Ὀυλαίων Women's Thighs?*, *ZPE* 170 (2009), pp. 149-150
- Yiftach-Firanko (2003) = U. Yiftach-Firanko, *Marriage and Marital Arrangements: A History of the Greek marriage Document in Egypt, 4th century BCE-4th century CE*, München 2003
- Yiftach (2016) = U. Yiftach, *Hypographê: Quantifying Literacy in the Early Roman Arsinoitês: The Case of the Grapheion Document*, in D.M. Schaps et alii (edd.), *When West Met East: The Encounter of Greece and Rome with the Jews, Egyptians, and Others. Studies Presented to Ranon Katzoff in Honor of his 75th Birthday*, Trieste 2016, pp. 269-281
- Youtie (1944) = H.C. Youtie, recensione a A. Chester Johnson - S. Pullman Goodrich, *Papyri in the Princeton University Collections*, *CPh* 39 (1944), pp. 119-123
- Youtie (1967) = H.C. Youtie, *Notes on Papyri*, *TAPA* 98 (1967), pp. 509-526
- Youtie (1975a) = H.C. Youtie, *ὕπογραφεύς: The Social Impact of Illiteracy in Graeco-Roman Egypt*, *ZPE* 17 (1975), pp. 201-221
- Youtie (1975b) = H.C. Youtie, *Because They Do Not Know Letters*, *ZPE* 19 (1975), pp. 101-108
- Youtie (1975c) = H.C. Youtie, *P. Tebt. II 304*, *ZPE* 18 (1975), pp. 75-76
- Youtie (1976a) = H.C. Youtie, *P.Mich. V 226*, *ZPE* 21 (1976), pp. 196-198

- Youtie (1976b) = H.C. Youtie, *P.Mich. Inv. 160 + P.Oslo II 18: μηδένα ὑπέραλλα ἀπαιτεῖσθαι*, ZPE 23 (1976), pp. 131-138
- Youtie (1977) = H.C. Youtie, *P.Mich. Inv. 148, Verso: The Rule of Precedent*, ZPE 27 (1977), pp. 124-137
- Youtie (1978) = H.C. Youtie, *Critical Trifles. VI*, ZPE 29 (1978), pp. 293-294
- Ziemann (1910) = F. Ziemann, *De epistularum Graecarum formulis sollemnibus quaestiones selectae*, Halle 1910 [1911]
- Zilliacus (1967) = H. Zilliacus, *Zur Abundanz der spätgriechischen Gebrauchssprache*, Helsinki 1967
- Zilliacus (1949) = H. Zilliacus, *Untersuchungen zu den abstrakten Anredeformen und Höflichkeitstiteln im Griechischen*, Helsingfors 1949
- Zucker (1910) = F. Zucker, *Zu den Klagschriften mit Schlussbitte um Registrierung*, *Philologus* 69 (1910), pp. 449-465
- Zucker (1912) = F. Zucker, *Beiträge zur Kenntnis der Gerichtsorganisation im Ptolemäischen und Römischen Aegypten*, *Philologus Supplement* 12 (1912), pp. 1-132

Indice delle correzioni testuali

Correzioni testuali e nuove letture in papiri editi:

BGU I 45, r. 20: p. 633 n. 75; rr. 21-22: p. 633 n. 76

BGU I 256, r. 26: p. 559 n. 99

BGU I 327, rr. 1-2: p. 240 n. 93; r. 14: p. 1050

BGU II 491 col. II, r. 1: p. 263 n. 158

BGU II 515 = W.Chr. 268, r. 27: p. 1016

BGU II 589, r. 1: p. 263 n. 156

BGU II 650 = W.Chr. 365, r. 11: p. 908 n. 12

BGU II 663, colonna non trascritta: p. 946

BGU III 871, r. 5: p. 350 n. 159

BGU IV 1022, rr. 26-28: p. 781

BGU IV 1060, datazione: p. 18 n. 95 e p. 339 n. 117; r. 2: p. 284 n. 224

BGU IV 1061, datazione: p. 18 n. 95

BGU IV 1188, r. 17: p. 1108

BGU IV 1189, datazione: p. 739 n. 58

BGU VII 1572, rr. 10-13: p. 774 nn. 63, 64, 65, 66

BGU VII 1573, r. 29: p. 810 e n. 37

BGU VII 1575, rr. 20-21: p. 851 n. 12

BGU XI 2065: p. 222, n. 22, e p. 285

BGU XV 2458, rr. 17-18: p. 817 e s.

CPR XV 7, r. 7: p. 1109

P.Aberd. 174, r. 11: p. 724

P.Alex. inv. 633 (p. 22), datazione: p. 669 n. 37

P.Amh. II 80, rr. 13-14: p. 881 e n. 7; r. 10: p. 1130

P.Amh. II 81, r. 23 (mano): p. 897 n. 35

P.Bodl. I 40, rr. 10-11 (mano): p. 776

P.Bon. 20, r. 1: p. 286 n. 229

P.Bingen 58, r. 26 (mano): p. 1005 n. 9

- P.Col. X 276, rr. 16-17: p. 602 e n. 198
P.Congr.XV 18, r. 3: p. 1123 n. 33; r. 4: p. 951 n. 28
P.Corn. inv. II 33 col. II, rr. 4-5: p. 947
P.Diog. 17, rr. 1-2 e r. 5: p. 1061 n. 150 e p. 1061 n. 152
P.Gen. I (2^e éd.) 31, r. 5: p. 364 n. 203
P.Gen. II 103, col. II rr. 9-10: p. 1037
P.graec.mon. inv. 146, r. 20: p. 749
P.Heid. IV 297, r. 1: p. 246 n. 111
P.Laur. IV 156, rr. 12-13: p. 955 e nn. 38 e 39
P.Leid.Inst. XXV 34, r. 11: p. 936 n. 5
P.Lond. II 176 (p. 174), rr. 16-17: p. 946
P.Lond. II 358 (p. 171) = M.Chr. 52, r. 3: p. 511 n. 559
P.Lond. II 445 (p. 166), r. 16: p. 483 e n. 510
P.Lond. III 1218 (p. 130), r. 12: p. 432 n. 378
P.Louvre I 2, r. 35: p. 1032 e n. 56
P.Medin.Madi 2, r. 13: p. 957 n. 44
P.Mich. V 228, rr. 1-2: p. 1092
P.Mich. V 231, r. 8, r. 19 e r. 28: p. 414 n. 339
P.Mich. IX 525, r. 22: p. 467 n. 460
P.Mich. IX 529 *recto* (= SB XII 10797), r. 22 (mano): p. 1071
P.Oxy. III 487, rr. 18-19: p. 922 n. 9
P.Oxy. VII 1032, r. 48: p. 1044 n. 96
P.Oxy. X 1272, r. 25: p. 685 n. 79
P.Oxy. XII 1472, r. 28: p. 803 n. 14
P.Oxy. XII 1502 *recto*, r. 7: p. 1133
P.Oxy. XII 1558, rr. 6-9: p. 1079
P.Oxy. XXVII 2473, rr. 35-37 e *verso*: p. 923
P.Oxy. XXXIV 2708, *verso* (mano): p. 1047 e nn. 111 e 112
P.Oxy. XXXIV 2712, r. 19: p. 830 n. 9
P.Oxy. XLI 2987, *verso*: p. 1094
P.Oxy. XLIII 3089, rr. 36-37: p. 790 n. 8

- P.Oxy. XLVII 3340, r. 15: p. 243 n. 101
P.Oxy. L 3561, r. 4: p. 266
P.Oxy. LXIII 4364, r. 9: p. 1087 n. 222
P.Oxy. LXX 4774, r. 12: p. 1129 e n. 43
P.Oxy. LXXVII 5111, r. 1: p. 249 n. 123
P.Princ. III 117, r. 16: p. 1275 n. 152
P.Ryl. IV 610, r. 1: p. 928
P.Sel.Warga 3, r. 2: p. 269 n. 179
P.Stras. I 5, r. 20: p. 586 n. 146
P.Stras. II 118, r. 22 (mano): p. 1005 n. 9
P.Stras. VI 515, r. 15: p. 846 n. 9
P.Tebt. II 288, r. 1: p. 269 n. 179
P.Tebt. II 290, datazione: p. 297 n. 259
P.Tebt. II 434 descr. = M.Chr. 51, r. 8: p. 891 n. 12
P.Tebt.Quen. 13, r. 1: p. 267 n. 168
P.Warr. 1, r. 13: p. 857 n. 27
P.Wisc. I 34, r. 15: p. 737 e n. 55
P.Wisc. II 86, r. 23: p. 745 n. 69
P.Yadin I 13, r. 31 (mano): p. 844
PSI IV 282, r. 17: p. 811 n. 39
SB VI 9339 = P.Bacch. 21, r. 9: p. 1051 n. 123
SB VI 9458, r. 27 (mano): p. 648
SB X 10239, r. 19: p. 523 n. 27; r. 22: p. 429
SB X 10244, r. 5: p. 428 n. 369
SB X 10245, rr. 1-2: p. 257 n. 143
SB XII 11126, datazione: p. 1127
SB XIV 11274, r. 12: p. 635 n. 80
SB XVI 12685, r. 58: p. 1116
SB XVIII 13610: v. P.Ryl. IV 610
SB XX 14098, r. 10: p. 483 n. 509
SB XX 14109, rr. 6-9: p. 948

- SB XX 14632, r. 1: p. 299 e n. 266
SB XX 14975, datazione: p. 1118
SB XX 15032 = P.Lond. III 894 descr., r. 15: p. 1007
SB XX 15036, r. 32: p. 1135
SB XXIV 15941, rr. 12-13: p. 1106
SB XXIV 16252, r. 27: p. 380 n. 243
SB XXVI 16804, datazione e provenienza: p. 892 n. 16
SB XXVIII 17259, r. 5: p. 68
SPP V 103, r. 3: p. 297 e n. 258
SPP XXII 49, rr. 19-22: p. 780 nn. 80 e 82
SPP XXII 54, r. 1: p. 290 e n. 244; r. 16: p. 491 e s.
W.Chr. 461, r. 28: p. 355.

Indice dei documenti citati

BGU I 2	169; 270; 481; 488; 498; 521; 538; 553; 608; 609; 669; 696; 707; 954; 1128; 1256; 1266	541; 757; 763; 982; 983; 984; 985; 1034; 1050; 1061; 1139
BGU I 4	140; 287; 425; 427; 598; 799; 817; 966; 967; 1147; 1167; 1179; 1180; 1189	BGU I 181 89; 257; 328; 329; 612
BGU I 19	616; 701	BGU I 194 51
BGU I 22	26; 100; 260; 287; 421; 432; 442; 446; 479; 556; 576; 612; 627; 629; 653; 672; 944; 1003; 1015	BGU I 195 119; 245; 365; 458; 567; 578; 848; 858
BGU I 23	50	BGU I 217 485
BGU I 35	178; 271; 420; 471; 609; 695; 711; 946; 1130; 1198	BGU I 226 93; 258; 275; 607; 859; 866; 872; 889; 890; 964; 1095; 1112; 1123
BGU I 36	33; 96; 286; 396; 397; 400; 416; 446; 519; 531; 556; 576; 614; 638; 859; 1007; 1147; 1178; 1189; 1206; 1209	BGU I 239 129
BGU I 45	32; 167; 270; 331; 347; 357; 360; 362; 367; 413; 415; 418; 431; 587; 601; 608; 613; 632; 635; 1123; 1128; 1176; 1258; 1263; 1333	BGU I 242 148; 268; 287; 330; 396; 398; 407; 415; 430; 438; 514; 565; 605; 608; 613; 632; 648; 654; 675; 702; 724; 1123; 1257
BGU I 46	151; 237; 268; 303; 330; 455; 459; 460; 519; 585; 591; 606; 608; 654; 661; 665; 968; 975; 1099; 1124; 1255	BGU I 243 1252
BGU I 72	32; 150; 268; 330; 471; 481; 487; 488; 497; 553; 604; 608; 696; 702; 707; 1123; 1128; 1198; 1254	BGU I 250 51
BGU I 81	1146	BGU I 256 111; 237; 407; 415; 559; 611; 617; 728; 865; 867; 972; 996; 1033; 1061
BGU I 93	1123	BGU I 275 173; 288; 330; 471; 482; 490; 538; 652; 656; 665; 669; 696; 709; 1148; 1168; 1196; 1263; 1266
BGU I 98	170; 288; 522; 568; 707; 844; 846; 866; 874; 994; 1017; 1148; 1176; 1179	BGU I 291 135; 246; 315; 325; 450; 451; 848; 858
BGU I 146	171; 453; 498; 557; 657; 686	BGU I 321 33; 34; 174; 270; 360; 362; 367; 439; 522; 598; 605; 608; 654; 656; 676; 682; 1009; 1011; 1129; 1156; 1188; 1189; 1190; 1191; 1194; 1195; 1196; 1202; 1233; 1237; 1241; 1273; 1279; 1280; 1330
BGU I 157	171; 290; 462; 482; 557; 656; 683; 979; 1149; 1178	BGU I 322 33; 34; 174; 288; 289; 360; 362; 367; 439; 522; 529; 557; 585; 598; 605; 606; 654; 656; 676; 682; 1009; 1011; 1148; 1156; 1188; 1189; 1190; 1191; 1194; 1195; 1196; 1202; 1233; 1237; 1241; 1273; 1279; 1280
BGU I 159	175; 418; 566; 717; 749; 1017; 1310	BGU I 327 139; 240; 565; 585; 865; 869; 983; 984; 1050; 1333
BGU I 168	136; 243; 246; 314; 559; 565; 576; 865; 870; 952; 975; 1120; 1213; 1278	BGU I 340 120; 245; 365; 371; 501; 503; 522; 527; 715; 724; 732; 966; 973
BGU I 176	101; 541; 757; 762	BGU I 361 492
BGU I 180	137; 316; 366; 528;	

BGU I 372	1276	BGU II 651	150; 287; 493; 537; 587; 606; 608; 632; 662; 694; 701; 702; 1124; 1147; 1163; 1168; 1198; 1199; 1267
BGU II 378	119; 229; 240; 343; 619; 799; 822; 823; 1029; 1117	BGU II 657	64
BGU II 422	1107	BGU II 663	166; 270; 330; 595; 933; 946; 1333
BGU II 427	639	BGU III 731	143; 267; 331; 460; 461; 607; 654; 660; 933; 944; 1312
BGU II 433	51	BGU III 757	79; 254; 483; 489; 693; 698; 1223
BGU II 436	33; 96; 286; 396; 400; 556; 614; 1147; 1189	BGU III 759	104; 261; 328; 414; 417; 442; 453; 467; 479; 557; 563; 567; 612; 628; 631; 653; 672
BGU II 448	22; 121; 230; 728; 917; 919; 1039	BGU III 769	137; 459; 657; 669
BGU II 454	151; 287; 330; 454; 460; 481; 585; 606; 655; 661; 664; 665; 968; 1016; 1148; 1156; 1168; 1177; 1180; 1253; 1255	BGU III 778	152; 522; 557; 568; 707; 935; 951; 994; 1176
BGU II 462	125; 245; 520; 540; 748; 827; 894; 973; 982	BGU III 823	139; 369; 797; 808
BGU II 467	139; 267; 341; 417; 455; 456; 459; 600; 603; 687; 690; 1121; 1278	BGU III 868	128; 241; 865; 870; 996
BGU II 473	174; 270; 933; 1141	BGU III 871	158; 248; 350; 413; 450; 532; 687; 689; 1060; 1126; 1333
BGU II 481	147; 934; 937	BGU III 888	129; 251; 797; 803; 804; 1280
BGU II 491	118; 263; 330; 595; 933; 944; 1333	BGU III 908	96; 286; 362; 363; 422; 479; 490; 501; 531; 568; 696; 709; 759; 773; 779; 992; 1113; 1147; 1155; 1209
BGU II 515	151; 287; 423; 430; 450; 479; 481; 614; 639; 655; 681; 682; 717; 744; 979; 1013; 1016; 1148; 1156; 1158; 1178; 1208; 1333	BGU III 919	1252
BGU II 522	158; 288; 312; 315; 324; 885; 934; 947; 981; 1148	BGU III 935	195; 490; 500; 696; 710; 1259
BGU II 525	139; 140; 230; 314; 797; 808; 1023; 1051	BGU III 958	51
BGU II 578	149; 252; 268; 797; 804; 805	BGU III 970	139; 140; 230; 314; 324; 797; 808; 1023; 1051
BGU II 583	51; 72; 237; 279	BGU III 983	112; 244; 312; 626; 647; 715; 731; 965
BGU II 589	115; 263; 330; 364; 933; 944; 1333	BGU III 1001	51; 218; 253
BGU II 592	531	BGU IV 1022	152; 295; 363; 366; 521; 524; 717; 746; 759; 780; 994; 1005; 1010; 1139; 1333
BGU II 613	130; 230; 253; 365; 466; 565; 865; 866; 867; 871; 974; 1029; 1042; 1117; 1119; 1127; 1219	BGU IV 1036	98; 259; 304; 440; 556; 653; 671; 866; 872; 1104; 1113
BGU II 614	175; 252; 271; 524; 532; 708; 779; 798; 805; 1022; 1025; 1028; 1040; 1055; 1068; 1080; 1083; 1129	BGU IV 1038	116; 229; 263; 798; 807
BGU II 648	133; 249; 341; 466; 848; 857; 866; 871; 974; 997; 1005; 1034; 1047; 1061	BGU IV 1060	18; 75; 284; 339; 465; 517; 584; 850; 852; 1088; 1226; 1333
BGU II 650	87; 300; 583; 903; 908; 991; 1333	BGU IV 1061	18; 75; 284; 309; 339; 414; 419; 451; 467; 469; 470; 476; 613; 635; 655; 679; 850; 852; 1242; 1333
		BGU IV 1068	51; 279

BGU IV 1070	176; 295; 909; 915;	BGU VIII 1832	467; 575
1129		BGU VIII 1844	574
BGU IV 1071	50	BGU VIII 1855	575
BGU IV 1085	1020	BGU VIII 1858	467; 575
BGU IV 1104	377	BGU XI 2012	52; 117; 558; 848;
BGU IV 1105	19; 76; 222; 396; 559;	853; 973; 1035; 1117	
612; 622; 833; 834; 962; 1108		BGU XI 2013	52; 117; 120; 240;
BGU IV 1138	74; 220; 534; 560;	848; 856; 993	
573; 717; 718; 799; 816; 835; 962; 991		BGU XI 2014	52
BGU IV 1139	10; 76; 226; 509; 534;	BGU XI 2058	1120
539; 584; 794; 969; 990; 1320		BGU XI 2060	143; 242; 487; 903;
BGU IV 1140	77; 226; 236; 358;	905; 1054	
534; 582; 714; 718; 1223		BGU XI 2061	170; 232; 317; 352;
BGU IV 1179	75; 934	367; 523; 529; 580; 583; 728; 764; 931; 938;	
BGU IV 1182	75; 534; 931; 935	1023; 1064; 1128	
BGU IV 1182 <i>descr.</i>	539	BGU XI 2062	49
BGU IV 1188	75; 253; 464; 612;	BGU XI 2063	129; 245; 365; 368;
653; 716; 739; 1108; 1223; 1333		508; 565; 715; 732; 758; 771; 996	
BGU IV 1189	78; 254; 520; 716;	BGU XI 2064	136; 246; 540; 758;
739; 964; 990; 1275; 1333		771; 975; 998; 1049; 1328	
BGU IV 1193	76; 299; 516; 536;	BGU XI 2065	92; 222; 285; 312;
899; 901; 902; 962; 1108; 1111; 1275		526; 716; 736; 961; 962; 963; 1333	
BGU IV 1197	77; 222; 237; 299;	BGU XI 2066	91; 258; 303; 827;
539; 715; 751; 754; 831; 943; 969; 990;		829	
1003		BGU XI 2067	138; 266; 787; 792
BGU IV 1198	77; 226; 236; 714;	BGU XI 2068	100; 260; 457; 479;
751; 943		653; 672	
BGU IV 1200	78; 226; 237; 299;	BGU XI 2069	203; 405; 425; 431;
534; 567; 705; 714; 751; 752; 831; 970		536; 557; 581; 590; 603; 610; 616; 649; 696;	
BGU IV 1201	19; 51; 53; 72; 237;	710; 737; 1134; 1257	
299; 537; 549; 694; 831; 1105; 1266		BGU XII 2236	273
BGU VI 1255	489	BGU XIII 2239	19; 81; 218; 283; 298;
BGU VII 1571	91; 333; 422; 526;	303; 329; 445; 467; 477; 537; 574; 656; 658;	
615; 645; 964		666; 1109; 1224; 1234; 1235; 1237; 1238;	
BGU VII 1572	33; 113; 262; 522;	1249	
526; 568; 758; 773; 980; 993; 1333		BGU XIII 2240	111; 237; 262; 457;
BGU VII 1573	115; 263; 810; 811;	479; 531; 552; 556; 654; 674	
1333		BGU XIII 2241	52
BGU VII 1574	139; 251; 267; 799;	BGU XIII 2242	162; 269; 440; 461;
800; 819; 1098		467; 600; 654; 661	
BGU VII 1575	150; 268; 585; 849;	BGU XIII 2243	163; 849; 851
851; 866; 873; 968; 998; 1333		BGU XV 2458	140; 287; 425; 427;
BGU VII 1577	156; 608; 935; 945;	799; 817; 966; 967; 1147; 1167; 1179; 1180;	
1125		1189; 1333	
BGU VII 1578	171; 241; 566; 917;	BGU XV 2459	209; 293; 465; 656;
920; 994; 1005; 1066; 1140		666	
BGU VII 1676	1166; 1190; 1192;	BGU XV 2460	158; 232; 534; 931;
1201; 1211		937; 976; 987	

BGU XV 2461	136; 301; 480; 490; 657; 668	ChLA X 434	52
BGU XV 2462	165; 294; 844; 847; 909; 1127	ChLA XI 467	124; 799; 817; 981; 982
BGU XV 2464	209; 530; 935; 956; 969	ChLA XI 486	189; 540; 543; 925; 926; 929; 1076
BGU XV 2472	129; 265; 798; 807	ChLA XVIII 661	387
BGU XVI 2599	6; 74; 278; 525; 717; 743; 991	ChLA XXV 784	122; 921; 1023; 1038
BGU XVI 2600	49; 75; 217; 237; 300; 333; 534; 558; 716; 746; 762; 831; 1007	CIL I 203	670
BGU XVI 2601	49; 76; 300; 827; 830; 831; 964; 991; 1296	CIL II(2).7 259	234
BGU XVI 2602	63; 75; 217; 300; 559; 564; 746; 757; 762; 1007	CIL III 12336	184
BGU XVI 2603	49	CIL III 14191	185; 714
BGU XVI 2638	49	CIL III 6580	1148
BGU XIX 2763	158; 269; 447; 510; 849; 861; 889; 896	CIL III 6581	289
BGU XX 2870	89; 396; 400; 517; 559; 574; 615; 644; 1094	CIL VIII 10570	145; 714; 720; 1055
C.Epist.Lat. I 213	186	CIL VIII 14464	145; 714; 720; 1055
C.Pap.Gr. I 24	379	CPR I 20	36; 69; 344; 782; 1212
C.Pap.Gr. I 28	379	CPR I 232	211; 322; 360; 368; 444; 532; 536; 609; 880; 887; 1135
C.Pap.Gr. I 29	379	CPR I 233	531
C.Pap.Gr. I 31	379	CPR VI 78	197; 273; 933; 947
C.Pap.Gr. II 1	549	CPR VII 1	76; 226; 534; 714; 751; 943
C.Pap.Gr. II App. 1	141; 267; 651; 652	CPR VII 5	52
C.Pap.Gr. II App. 2	147; 899; 900	CPR XV 10	33; 79; 798; 812
C.Pap.Jud. II 438	1217	CPR XV 10a	80; 254; 798; 812; 970; 991
C.Pap.Jud. II 439	1217	CPR XV 11	33; 79; 254; 798
C.Pap.Jud. II 440	1217	CPR XV 14	52; 1266
C.Pap.Jud. II 443	1217	CPR XV 15	26; 76; 226; 344; 389; 396; 401; 416; 417; 879; 880; 881; 1108; 1230
C.Pap.Jud. III 455	110; 653	CPR XV 16	162; 232; 931; 937
C.Pap.Jud. III 495	169; 838; 842; 1100	CPR XV 17	81; 519; 717; 751; 752; 963
C.Pap.Lat. 179	186	CPR XV 5	52; 856
Cairo, Egyptian Museum inv. OMM 1504	886	CPR XV 6	856
Cairo, Egyptian Museum inv. OMM 758163;	269; 880; 886	CPR XV 7	52; 80; 522; 524; 531; 607; 615; 644; 849; 859; 1109; 1333
ChLA III 201	179; 233; 317; 399; 521; 566; 580; 582; 611; 621; 797; 816; 985; 1069; 1070	CPR XV 8	33; 79; 254; 333; 607; 798; 812; 859; 1109; 1189
ChLA IV 233	194; 234; 543; 926; 927; 929; 1077	CPR XV 9	33; 79; 333; 798
ChLA IV 247	928; 1071	CPR XXIII 2	85; 227; 242; 333; 714; 720; 1091; 1094
ChLA IV 266	186; 903; 1075	CPR XXIII 17	188; 272; 369; 717; 743
ChLA X 412	388	CPR XXXV 47	53
		Doc.Eser.Rom. 73	168

FIRA III 28	180	498; 521; 538; 553; 608; 609; 669; 696; 707;
Hauken 1.1.1	145; 714; 720; 1055;	954; 1128; 1256; 1266
1071		M.Chr. 114 174
Hauken 1.1.3	154; 714; 721; 769	M.Chr. 115 175; 614
Hauken 1.1.4	155; 714; 721	M.Chr. 116 148; 724
Hauken 1.1.5	184; 225; 318; 714;	M.Chr. 118 98; 259; 304; 440;
721; 983; 1051; 1072		556; 653; 671; 866; 872; 1104; 1113
Hauken 1.1.6	185; 225; 318; 714;	M.Chr. 120 118; 327
722; 1073		M.Chr. 121 136; 246; 314; 565;
Hauken 1.1.7	188; 714; 722; 1076	865; 870; 975; 1120; 1278
I.Fayum II 113	340	M.Chr. 122 140
IGBulg IV 2236	184; 225; 318; 714;	M.Chr. 123 146; 614
721; 983; 1072		M.Chr. 124 174; 288; 656; 1148
IGRR I 67	184	M.Chr. 206 102; 849; 860; 964;
Jur.Pap. 15	167	1114
Jur.Pap. 46	149	M.Chr. 227 149; 804
Jur.Pap. 49	183	M.Chr. 228 107
M.Chr. 51	97; 349; 889; 891;	M.Chr. 229 113
978; 1096; 1335		M.Chr. 239 129; 251; 797; 804;
M.Chr. 52	121; 263; 339; 354;	1280
370; 401; 511; 532; 613; 629; 889; 894;		M.Chr. 240 116; 229; 263; 798;
1118; 1277; 1334		807
M.Chr. 53	140; 267; 511; 513;	M.Chr. 241 183; 272; 540; 797;
889; 896		798; 811
M.Chr. 54	187	M.Chr. 242 139; 140; 230; 314;
M.Chr. 58	88	808; 1051
M.Chr. 59	107; 228; 426; 520;	M.Chr. 247 91; 522; 797
544; 879; 881; 978; 1032		M.Chr. 320 167; 294; 909; 914
M.Chr. 60	119; 229; 240; 343;	M.Chr. 323 176; 295; 909; 915;
799; 823; 1117		1129
M.Chr. 61	139; 240; 565; 585;	M.Chr. 372 823
865; 869; 983; 1050		M.Chr. 375 174; 270; 933; 1141
M.Chr. 66	81	M.Chr. 408 175; 418; 566; 717;
M.Chr. 68	80; 856; 879; 882;	749; 1017
970; 1273		MAMA 10 114 185
M.Chr. 75	197; 273; 353; 800;	O.Did. 406 511
824		O.Florida 2 1209
M.Chr. 88	53; 1219	O.Narm. I 70 53
M.Chr. 89	130; 253; 466; 866;	O.Narm. I 90 53
871; 974; 1042; 1119; 1127; 1219		O.Narm. I 92 145; 934; 951; 1122
M.Chr. 93	1107	OGIS 90 A 952
M.Chr. 100	74; 220	P.Aberd. 19 163; 797; 809
M.Chr. 109	110; 557; 653; 965	P.Aberd. 46 485
M.Chr. 110	152	P.Aberd. 52 164; 935; 954
M.Chr. 111	150; 287; 493; 537;	P.Aberd. 147 102; 260; 849; 860
608; 662; 694; 701; 1124; 1147; 1168		P.Aberd. 174 124; 230; 359; 364;
M.Chr. 112	151	422; 714; 723; 966; 1333
M.Chr. 113	169; 270; 481; 488;	P.Aberd. 175 112; 244; 932; 940

- P.Aberd. 176 167; 277; 759; 776
P.Aberd. 177 54; 410
P.Abinn. 16 347
P.Abinn. 44 467; 980
P.Abinn. 45 468; 541; 980
P.Abinn. 46 430
P.Abinn. 47 435; 468; 472; 980
P.Abinn. 48 454; 980
P.Abinn. 49 454; 468; 472; 980
P.Abinn. 51 435; 468; 472; 980
P.Abinn. 52 435; 468; 980
P.Abinn. 53 980
P.Abinn. 55 468
P.Abinn. 56 541; 980
P.Abinn. 57 464; 541; 980
P.Abinn. 63 387; 1122
P.Alex. 6 165
P.Alex. inv. 49 164; 316; 317; 528;
759; 784
P.Alex. inv. 123 107; 278; 933; 947
P.Alex. inv. 633 163; 462; 481; 538;
658; 669; 1197; 1266; 1333
P.Alex.Giss. 3 165; 289; 903; 907;
1149; 1211
P.Alex.Giss. 31 98; 260; 933; 943
P.Alex.Giss. 32 98; 526; 933; 943;
964
P.Alex.Giss. 65 164
P.Amh. II 35 350; 575; 596; 644;
962; 1228
P.Amh. II 77 113; 244; 311; 312;
343; 410; 413; 415; 431; 508; 521; 558; 611;
622; 627; 715; 731; 972; 973; 992; 1217;
1218; 1273
P.Amh. II 78 146; 147; 287; 289;
311; 314; 315; 318; 355; 371; 423; 513; 516;
532; 557; 614; 638; 1147; 1149; 1156; 1161;
1165; 1176; 1189; 1207
P.Amh. II 79 148; 231; 438; 528;
616; 715; 726; 1319
P.Amh. II 80 36; 182; 507; 509;
879; 881; 1071; 1130; 1213; 1333
P.Amh. II 81 33; 187; 276; 499;
716; 743; 823; 889; 894; 896; 897; 1073;
1333
P.Amh. II 84 132; 343; 409; 410;
616
P.Amh. II 97 66; 989
P.Amh. II 125 95; 430; 449; 556;
615; 646; 657; 684; 964; 1112; 1196; 1251
P.Amh. II 134 575; 706
P.Amh. II 141 430
P.Amh. II 142 371; 468; 499
P.Amh. II 146 455
P.Ammon I 7 390
P.Ammon I 13 390
P.Ammon II 38 390
P.Ammon II 41 390
P.Amst. I 35 54; 63
P.Ant. I 35 413
P.Ant. II 88 177; 271; 450; 587;
609; 687; 690; 830; 862; 873
P.Artemid. 400
P.Athen. 32 13; 85; 280; 300; 328;
414; 445; 467; 473; 476; 478; 612; 625; 653;
671; 705; 1007; 1014; 1223
P.Athen. 33 134; 509; 558; 616;
647
P.Athen. 36 104; 228; 931; 936
P.Athen. 38 115; 333; 458; 543;
657; 668; 684; 685; 961; 1007; 1116
P.Athen. 53 54
P.Bacch. 19 137; 266; 343; 366;
504; 505; 716; 742; 757; 760; 761; 776; 967;
994; 1016
P.Bacch. 21 141; 142; 267; 279;
757; 761; 1051; 1121; 1335
P.Bacch. 22 142; 279; 757; 761
P.Bacch. 25 167; 277; 933; 946
P.Bad. II 19a 379
P.Bad. IV 80 162; 518; 935; 951;
976; 992; 1005
P.Bad. VI 170 66; 68; 298; 533
P.Bas. I 20 50
P.Bas. II 18 50
P.Berl.Bibl. 29 54
P.Berl.Frisk 1 1012
P.Berl.Frisk 3 171; 232; 311; 317;
353; 931
P.Berl.Frisk 4 390
P.Berl.Leihg. I 18 133; 903; 908
P.Berl.Leihg. II 40 128; 265; 331; 467;
480; 493; 600; 694; 701
P.Berl.Leihg. II 46 996; 997
P.Berl.Möller 2 90; 258; 519; 522;
524; 607; 625; 799; 818; 1007; 1094; 1095;

- 1111
P.Berl.Möller 13 7; 211; 236; 323; 354;
939; 1024; 1142
P.Berl.Zill. 8 468
P.Bingen 58 40; 81; 254; 303; 333;
520; 576; 752; 827; 828; 991; 1005; 1333
P.Bingen 63 90; 258; 275; 333;
416; 471; 612
P.Bingen 103 148; 931; 937; 1023;
1056
P.Bingen 107 191; 880; 887
P.Bodl. I 40 178; 609; 759; 776;
1333
P.Bodl. I 55 100; 260; 933
P.Bodl. I 61 c 54
P.Bodl. I 61 f 136; 500; 934
P.Bodl. I 67 158; 759; 784
P.Bodl. I 72 144; 247; 366; 758;
772
P.Bodl. I 115 164; 269; 933; 946
P.Bodl. I 169 377
P.Bodl. I MS. Gr. class. c. 227 (P) b. 158; 935;
952
P.Bon. 5 7
P.Bon. 20 90; 286; 550; 553;
695; 708; 1147; 1238; 1333
P.Bon. 21 94; 237; 305; 833;
834; 836
P.Bon. 24 C 1252
P.Bostra 1 4; 195; 219; 289; 291;
352; 559; 687; 691; 1150; 1157; 1161; 1213
P.Bour. 14 379
P.Bour. 20 387; 1122
P.Bour. 21 54; 55; 58; 691
P.Brem. 1 1217
P.Brem. 4 55; 236
P.Brem. 5 1203
P.Brem. 6 1203
P.Brem. 25 99; 260; 933; 943
P.Brem. 26 29; 100; 567; 787;
791; 1243
P.Brem. 28 1243
P.Brem. 35 99; 259; 310; 487;
518; 695; 696; 706
P.Brem. 37 101; 260; 734; 879;
885
P.Brem. 38 102; 501; 502; 759;
783; 972
P.Brem. 39 99; 259; 827; 830
P.Brem. 40 99; 259; 457; 653;
672
P.Brook. 3 110; 262; 458; 464;
552; 556; 563; 607; 653; 673; 676; 845; 965;
978; 1011; 1015; 1116; 1257
P.Cair.Goodspeed 15 377
P.Cair.Isid. 7 492; 621
P.Cair.Isid. 62 43; 205; 292; 320;
441; 444; 582; 703; 866; 876; 1134; 1150;
1154; 1159; 1174; 1175; 1178; 1211; 1212
P.Cair.Isid. 63 205; 292; 321; 353;
413; 415; 424; 440; 530; 582; 614; 643; 866;
876; 1135; 1150; 1161; 1164; 1174; 1175;
1180
P.Cair.Isid. 64 205; 206; 465; 540;
544; 678; 866; 874; 1174
P.Cair.Isid. 65 207; 274; 322; 494;
694; 703; 704; 984; 1135; 1198
P.Cair.Isid. 66 33; 207; 235; 236;
322; 494; 541; 666; 678; 694; 703; 704; 705;
984; 1135; 1199; 1211; 1247
P.Cair.Isid. 67 207; 236; 322; 494;
694; 704; 1135; 1199
P.Cair.Isid. 101 66; 989
P.Cair.Isid. 124 207; 703; 1199
P.Cair.Isid. 129 1209
P.Cair.Isid. 138 211; 760; 785
P.Cair.Isid. 139 205; 291; 615; 1150;
1154; 1159
P.Cair.Isid. 141 72
P.Cair.Isid. 142 208; 657
P.Cair.Masp. I 67002 468
P.Cair.Masp. I 67091 468
P.Cair.Masp. II 67151 388; 739
P.Cair.Masp. II 67153 391
P.Cair.Masp. II 67155 377; 391
P.Cair.Masp. III 67324 388
P.Cair.Mich. II 18 148; 411; 460; 557;
616; 647; 657; 686; 979
P.Cair.Mich. III 11 108; 229; 931; 936
P.Cair.Mich. III 15 131; 230; 313; 527;
756; 757; 763; 974; 997
P.Cair.Zen IV 59736 379
P.Cairo Mus. inv. 10648 112; 251; 262; 797;
798; 803
P.Col. II 1 269
P.Col. VII 173 985

P.Col. VII 186	1162	P.Dion. 10	467; 469
P.Col. VIII 209	78; 222; 279; 303; 432; 445; 520; 560; 584; 654; 678; 717; 743; 744; 1237	P.Diosk. 8	1166
P.Col. VIII 211	48	P.Dryton 34	350
P.Col. VIII 224	137; 266; 330; 933; 944	P.Dubl. 11	132; 454; 694; 701; 1119
P.Col. VIII 234	208; 276; 933	P.Dubl. 18	193; 273; 413; 415; 600; 613; 635
P.Col. X 266	143; 247; 326; 348; 521; 883; 932; 942; 1054; 1122; 1278	P.Dubl. 34	379
P.Col. X 270	190; 243; 932; 939; 1076	P.Dura 125	1214
P.Col. X 276	171; 270; 487; 522; 533; 600; 602; 654; 676; 677; 696; 708; 729; 1129; 1334	P.Dura 126	1214
P.Col. inv. 28	114; 799; 822; 823	P.Eirene IV 30	97; 934; 949; 971
P.Col.Zen. II 83	574	P.Enteux. 11	344
P.Coles 14	26; 79; 280; 489; 558; 576; 708; 1006; 1089	P.Enteux. 37	534
P.Coles 15	40; 80; 254; 798; 813	P.Enteux. 50	574
P.Coll.Youtie I 24	55	P.Enteux. 65	484
P.Coll.Youtie II 66	29; 194; 225; 238; 319; 710; 714; 722; 918; 980; 1062; 1107; 1132	P.Enteux. 66	379
P.Congr.XV 17	56	P.Enteux. 73	344
P.Congr.XV 18	148; 724; 934; 951; 1123; 1334	P.Enteux. 76	344; 1093
P.Corn. 14	143; 144; 247; 626; 647; 932; 934; 945; 967; 997; 998; 1025; 1040; 1054	P.Enteux. 77	574
P.Corn. inv. II 33	124; 278; 595; 933; 947; 1334	P.Enteux. 79	1093
P.CtYBR inv. 505(A)	131; 583; 714; 724; 966; 974; 997; 1138	P.Enteux. 90	534
P.CtYBR inv. 505(B)	135; 787; 789; 974; 998; 1048	P.Erl. 25	144; 660; 934; 945; 1098; 1122; 1123
P.CtYBR inv. 708(B)	93; 258; 510; 825; 889; 890	P.Erl. 27	159; 440; 461; 657; 686
P.Daris 7	391	P.Erl. 28	122; 934; 950
P.Daris 20	190; 935; 956	P.Erl. 30	56
P.David 7	195	P.Euphr. 1	5; 185; 219; 239; 352; 529; 540; 848; 854; 855; 957; 982; 983; 1028; 1064; 1074; 1080; 1207; 1213
P.Diog. 16 rr. 18-26	168; 295; 568; 909; 914; 1128	P.Euphr. 2	185; 219; 239; 318; 326; 338; 348; 434; 466; 541; 580; 670; 848; 854; 983; 1000; 1097; 1107; 1131; 1207; 1213
P.Diog. 17	163; 325; 359; 797; 799; 820; 823; 999; 1060; 1127; 1334	P.Euphr. 3	191; 218; 219; 239; 285; 353; 541; 559; 678; 854; 879; 884; 980; 982; 984; 1009; 1132; 1189; 1213
P.Diog. 18	33; 180; 181; 241; 271; 542; 909; 910; 915; 1000; 1071; 1130	P.Euphr. 4	191; 218; 219; 239; 285; 353; 541; 678; 854; 879; 884; 980; 984; 1009; 1132; 1189
P.Diog. 22	164; 935; 954	P.Euphr. 5	185; 218; 219; 239; 289; 420; 614; 640; 692; 1097; 1100; 1107; 1131; 1144; 1148; 1153; 1156; 1157; 1161; 1211; 1213
		P.Fam.Tebt. 15	93; 98; 217; 228; 540; 544; 784; 787; 788; 971; 1000; 1030; 1031; 1113
		P.Fam.Tebt. 20	377

P.Fam.Tebt. 29	108; 228; 797; 806; 808; 809	566; 595; 717; 747; 759; 772; 784; 973; 984; 986; 996; 1176
P.Fam.Tebt. 37	26; 134; 237; 246; 341; 355; 456; 521; 559; 612; 616; 623; 955; 974; 998; 1027; 1047; 1213	P.Flor. I 93 377 P.Flor. II 273 57 P.Flor. III 295 382 P.Flor. III 318 172 P.Flor. III 319 108; 229; 465; 848; 850; 853; 1115
P.Fam.Tebt. 38	135; 278; 368; 587; 607; 623; 691; 849; 862; 873; 967; 1011; 1098	P.Flor. III 332 55 P.Flor. III 376 366 P.Flor. III 382 178; 232; 348; 367; 500; 506; 507; 530; 532; 745; 757; 765; 976; 980; 1023; 1024; 1069; 1141; 1284
P.Fam.Tebt. 43	145; 247; 278; 569; 585; 797; 798; 815; 957; 975; 983; 984; 998; 1034; 1055	P.Fouad I 13 142; 279; 757; 761 P.Fouad I 21 1084 P.Fouad I 26 128; 230; 313; 317; 338; 348; 349; 371; 401; 527; 529; 534; 540; 565; 611; 619; 796; 973; 986; 987; 995; 996; 997; 1040; 1118; 1278
P.Fay. 38	1210	P.Fouad I 27 86; 256; 333; 425; 426; 516; 519; 526; 556; 626; 838; 841; 970
P.Fay. 106	114; 229; 503; 568; 618; 756; 757; 762; 814; 972; 1138	P.Fouad I 28 89; 257; 333; 363; 429; 519; 526; 543; 626; 695; 706
P.Fay. 107	108; 443; 519; 552; 572; 573; 576; 657; 659; 667; 668; 1015; 1151; 1198	P.Fouad I 29 180; 271; 329; 416; 427; 551; 609; 613; 634; 682; 946; 1011; 1130; 1198; 1245
P.Fay. 108	135; 266; 331; 412; 415; 416; 417; 444; 459; 552; 607; 613; 630; 631; 654; 659; 954; 1312	P.Fouad I 30 103; 126; 261; 633; 898; 1282
P.Fay. 134	701	P.Fouad I 31 56 P.Fouad I 80 1165
P.Fay. 228	56	P.Frankf. 7 534 P.Fuad Univ. 14 190; 273; 933; 947
P.Fay. 251	95; 228; 931	P.Fuad Univ. App. II 133.....56 P.Fuad Univ. App. II 290.....167; 232; 931
P.Fay. 296	101; 341; 526; 772; 800; 814; 962; 963; 985; 986; 989; 992	P.Gen. I (2 ^e éd.) 3 140; 143; 237; 287; 395; 411; 434; 444; 447; 480; 557; 614; 638; 655; 681; 866; 873; 1147; 1176; 1187; 1200
P.Flor. I 6	35; 170; 242; 879; 882; 1027; 1035; 1065; 1074	P.Gen. I (2 ^e éd.) 4 91; 240; 333; 360; 362; 363; 526; 567; 667; 718; 719; 784; 831; 992
P.Flor. I 9	192; 290; 419; 454; 472; 538; 539; 610; 656; 665; 669; 1017; 1132; 1149; 1168; 1196; 1198; 1266	P.Gen. I (2 ^e éd.) 6 118; 263; 327; 558; 585; 798; 815; 872
P.Flor. I 55	17; 91; 92; 227; 796; 809; 810	P.Gen. I (2 ^e éd.) 16 168; 288; 316; 356; 418; 522; 580; 849; 861; 863; 1148; 1157; 1175; 1176; 1184; 1187; 1188; 1190; 1197; 1205; 1237
P.Flor. I 56	183; 233; 272; 540; 797; 798; 810; 811	P.Gen. I (2 ^e éd.) 17 168; 288; 290; 512; 538; 614; 633; 639; 662; 669; 1148; 1160;
P.Flor. I 57	178; 232; 348; 367; 506; 507; 532; 757; 765; 976; 980; 1023; 1024; 1069; 1141	
P.Flor. I 58	183; 248; 347; 434; 444; 482; 540; 566; 575; 580; 687; 689; 849; 858; 1176	
P.Flor. I 59	180; 413; 415; 431; 462; 522; 580; 616; 649; 657; 686; 1130	
P.Flor. I 68	137; 800; 815; 1098	
P.Flor. I 86	91; 252; 522; 524; 753; 797; 801; 802; 812; 819; 822; 834; 835; 891; 1112; 1280	
P.Flor. I 88	192; 301; 935; 1142	
P.Flor. I 91	120; 363; 365; 558;	

- 1164; 1168; 1196; 1197; 1258; 1266
P.Gen. I (2^e éd.) 28 110; 262; 458; 464;
556; 557; 563; 607; 653; 673; 676; 845; 965;
978; 1011; 1015; 1116; 1257
P.Gen. I (2^e éd.) 31 118; 245; 363; 364;
370; 520; 848; 857; 973; 993; 1277; 1334
P.Gen. I (2^e éd.) 44 366
P.Gen. I (2^e éd.) 74 37; 1156; 1204
P.Gen. II 103 119; 240; 917; 918;
921; 973; 1036; 1037; 1038; 1117; 1334
P.Gen. II 104 119; 618; 814; 917;
918; 922; 996; 1037; 1038
P.Gen. II 107 133; 265; 488; 536;
553; 607; 695; 707; 737; 967; 1251; 1256
P.Gen. II 109 144; 247; 932; 942;
1054; 1122
P.Gen. III 141 148; 267; 328; 330;
468; 471; 480; 600; 654
P.Giss. I 8 102; 522; 524; 533;
849; 860; 964; 1114
P.Giss. I 9 99; 933; 943
P.Giss. I 27 1217
P.Giss. I 34 197; 273; 353; 800;
824
P.Giss. I 41 1217
P.Giss. I 46 101; 520; 565; 827;
831; 964
P.Giss. I 61 103; 260; 310; 487;
499; 518; 691; 716; 741; 801; 961; 992
P.Giss. I 82 56; 101; 260; 420;
489; 612; 627; 695; 707; 1114
P.Giss. I 83 56
P.Giss. I 87 99; 260; 510; 933;
944
P.Giss. I 111 1170
P.Giss. I 112 209; 935
P.Giss.Univ. I 9 635
P.Giss.Univ. I 15 1210
P.Giss.Univ. III 20 379
P.Got. 4 192; 284; 787; 792;
1102
P.graec.mon. inv. 146 164; 363; 365; 367;
501; 748; 999; 1334
P.Graux I 2 89; 788; 842
P.Graux I 4 33; 188; 289; 313;
318; 404; 415; 431; 508; 522; 557; 581; 610;
614; 640; 1017; 1132; 1148; 1178; 1189
P.Graux II 25 159; 717; 748
P.Graux II 26 159; 509; 528; 533;
717; 748; 994
P.Graux II 9 83; 226; 498; 714;
723; 970; 991; 1004
P.Grenf. I 10 845
P.Grenf. I 21 845
P.Grenf. I 38 636
P.Grenf. I 47 120; 289; 452; 521;
524; 556; 598; 656; 683; 1015; 1149; 1176;
1197
P.Grenf. II 59 455
P.Grenf. II 61 153; 261; 268; 273;
464; 552; 608; 654; 673; 676; 1016; 1124
P.Grenf. II 62 1166; 1192; 1201;
1211
P.Grenf. II 70 929
P.Grenf. II 78 369; 415
P.Hal. 1 398
P.Hamb. I 10 159; 290; 330; 419;
461; 614; 640; 656; 683; 1126; 1149; 1168
P.Hamb. I 35 123; 217; 264; 787;
791
P.Hamb. I 60 275
P.Hamb. I 72 7; 8
P.Hamb. I 93 103; 228; 931; 936;
992
P.Hamb. I 94 50
P.Hamb. I 95 106; 261; 438; 653;
673
P.Hamb. IV 240 102; 370; 409; 410;
427; 430; 556; 616; 629; 647; 977; 978
P.Hamb. IV 271 159; 838; 840; 841
P.Harr. I 67 121; 850; 863; 1138
P.Harr. I 68 33; 180; 181; 241;
271; 909; 910; 915; 1000; 1071; 1130
P.Harr. I 69 176; 717; 754; 799;
817; 1068
P.Harr. I 134 56
P.Harr. II 192 134; 266; 423; 430;
551; 600; 601; 613; 631; 685; 955; 967;
1010; 1107; 1120; 1247; 1262; 1270
P.Harr. II 199 61
P.Harr. II 200 183; 272; 431; 454;
472; 521; 538; 605; 609; 654; 662; 954;
1130; 1156; 1164; 1190; 1196; 1237
P.Harr. II 207 56
P.Harrauer 34 118; 263; 466; 487;
695; 696; 707

P.Harrauer 35	189; 546; 584; 758; 767; 980	P.Köln IV 200	377
P.Haun. inv. 65	41	P.Köln V 230	57
P.Heid. III 237	190; 289; 462; 557; 581; 585; 586; 656; 678; 682; 833; 836; 969; 1148; 1178	P.Köln X 417	193; 238; 865
P.Heid. IV 297	136; 246; 325; 527; 583; 703; 716; 733; 1334	P.Kramer 7	55; 57
P.Heid. IV 305	90; 294; 934	P.Kron. 2	105; 261; 556; 584; 653; 672; 965
P.Heid. IV 324	33; 187; 276; 499; 716; 743; 889; 896; 897; 1040; 1073	P.Kron. 3	109; 244; 932; 940
P.Heid. IV 325	174; 232; 797; 807; 809	P.Kron. 6	116; 263; 330; 654; 674
P.Heid. X 450	56	P.Kron. 29	70
P.Herakl.Bank. 1 b	19	P.Kron. 42	70
P.Herm. 10	381	P.Laur. I 1	58; 151; 528; 565; 710; 838; 839; 998
P.Hib. I 36	17	P.Laur. I 2	595; 701
P.Hib. II 272	95; 259; 358; 363; 758; 773	P.Laur. III 60	209; 292; 494; 695; 711; 1150
P.Hib. II 274	57; 1301	P.Laur. III 64	702
P.Hoogendijk 33	57; 531	P.Laur. IV 156	32; 193; 518; 519; 935; 955; 1334
P.Horak 13	140; 230; 931; 936; 1051; 1062; 1082	P.Laur. IV 157	202; 508; 760; 770; 782; 785; 1134
P.Iand. III 27	96; 259; 363; 849; 859	P.Leid.Inst. XXV 34	114; 567; 931; 936; 973; 996; 1034; 1334
P.IFAO I 15	129; 300; 934; 950	P.Leid.Inst. XXV 56	209; 565; 935; 957
P.IFAO I 16	95; 449; 559; 560; 576; 615; 646; 990	P.Leid.Inst. XXV 90	58
P.IFAO I 26	159; 608; 935; 953; 1126; 1312	P.Leid.Inst. XXV 99	211; 935
P.IFAO II 36	209; 290; 934; 1149	P.Leit. 4	130; 230; 503; 757; 762; 984; 1043
P.IFAO II 43	57	P.Leit. 5	143; 144; 247; 325; 326; 366; 504; 528; 533; 758; 772; 784; 814; 872; 961; 975; 986
P.IFAO III 12	49	P.Leit. 5a	144
P.IFAO III 18	109; 251; 800	P.Leit. 6	175; 367; 404; 584; 759; 785; 995
P.IFAO III 52	57	P.Leit. 7	177; 500; 505; 540; 757; 765
P.Kell. I 19 a	208; 239; 411; 838; 843	P.Leit. 8	189; 546; 584; 758; 767; 980
P.Kell. I 20	208; 239; 321; 322; 327; 351; 357; 411; 412; 523; 530; 612; 624; 653; 670; 1135	P.Leit. 9	190; 233; 522; 525; 758; 767
P.Kell. I 21	321; 371; 682	P.Leit. 10	211; 296; 332; 501; 507; 523; 756; 759; 782
P.Kellis I 24	965	P.Leit. 16	186; 284; 369; 717; 745; 1106; 1131
P.Kl.Form. 407	389	P.Lips. I 120	58; 821; 822
P.Köln II 85	138; 910; 916	P.Lips. I 122	126; 264; 800; 825
P.Köln III 143	150; 268; 454; 481; 490; 600; 654; 660; 661	P.Lips. II 131	58
P.Köln III 156	389	P.Lips. II 145 <i>recto</i>	149; 231; 241; 501;
P.Köln IV 199	387; 388		

- 504; 514; 579; 715; 726; 730; 734; 984; 985;
998; 1056
- P.Lips. II 146 149; 243; 247; 315;
326; 578; 670; 716; 726; 727; 733; 749; 967;
985; 998
- P.Lond. I 77 388
- P.Lond. II 160 145; 934
- P.Lond. II 176 181; 271; 933; 946;
1130; 1334
- P.Lond. II 177 86; 227; 305; 534;
567; 705; 865; 867; 970; 991; 1004
- P.Lond. II 198 139; 240; 865; 870
- P.Lond. II 214 198; 217; 274; 447;
453; 487; 552; 557; 600; 602; 603; 605; 654;
666; 678; 710; 712; 1133; 1211
- P.Lond. II 222 378; 383
- P.Lond. II 245 468
- P.Lond. II 276 1203; 1205
- P.Lond. II 280 829
- P.Lond. II 281 51; 279; 535; 658
- P.Lond. II 342 147; 223; 291; 330;
347; 396; 397; 417; 421; 435; 501; 504; 557;
614; 641; 717; 744; 1149; 1162
- P.Lond. II 354 26; 63; 76; 226; 309;
388; 429; 517; 879; 880; 969; 1004; 1108;
1228; 1230; 1275
- P.Lond. II 355 856
- P.Lond. II 356 511
- P.Lond. II 357 80; 254; 798; 812;
835; 970; 990; 991
- P.Lond. II 358 121; 263; 339; 354;
370; 401; 422; 511; 532; 613; 616; 629; 889;
894; 1118; 1277; 1334
- P.Lond. II 361 19; 95; 259; 537; 827;
829
- P.Lond. II 363 138; 267; 459; 607;
654; 675; 975; 1016; 1121; 1316
- P.Lond. II 384 179; 233; 317; 399;
521; 566; 580; 582; 611; 621; 797; 816; 985;
1069
- P.Lond. II 445 80; 254; 274; 483;
485; 486; 560; 693; 697; 698; 1334
- P.Lond. III 846 114; 364; 503; 717;
747; 759; 783; 969; 972
- P.Lond. III 891 38; 39; 82; 281; 333;
496; 517; 693; 700; 1089
- P.Lond. III 895 38; 39; 82; 281; 303;
613; 625; 1089; 1225; 1229
- P.Lond. III 908 113; 251; 262; 595;
797; 798; 803; 806; 1280
- P.Lond. III 921 58
- P.Lond. III 924 149; 268; 341; 342;
565; 849; 860; 966; 967; 986
- P.Lond. III 934 173
- P.Lond. III 951 377
- P.Lond. III 1157 59; 68; 1030
- P.Lond. III 1164 (a) 172
- P.Lond. III 1171 574
- P.Lond. III 1218 38; 85; 282; 396; 397;
432; 556; 576; 614; 625; 636; 1225; 1334
- P.Lond. III 1222 111; 262; 838; 841
- P.Lond. III 1231 70; 741
- P.Lond. III 1261 (a) 159; 935
- P.Lond. III 1262 162; 935
- P.Lond. III 1279 149; 866
- P.Lond. V 1654 485
- P.Lond. V 1712 377
- P.Lond. V 1713 377
- P.Lond. VII 2009 398
- P.Louvre I 1 26; 79; 254; 332; 333;
340; 407; 408; 412; 421; 422; 426; 429; 445;
451; 495; 551; 556; 612; 625; 653; 671;
1223; 1245
- P.Louvre I 2 108; 228; 350; 558;
566; 567; 687; 688; 965; 1032; 1334
- P.Louvre I 3 174; 288; 289; 367;
439; 529; 585; 656; 682; 1009; 1148; 1188;
1189; 1279
- P.Louvre II 113 68
- P.Louvre II 120 73
- P.Lugd.Bat. XIX 5 386
- P.Lund IV 1 154; 231; 501; 505;
579; 585; 715; 727; 748; 757; 760; 975;
1035; 1049; 1057; 1059
- P.Lund IV 8 59
- P.Lund IV 13 26; 208; 223; 291;
292; 463; 472; 482; 521; 538; 539; 656; 665;
1017; 1150; 1162; 1169; 1196; 1216; 1256
- P.Med. I 27 380
- P.Med. I 43 78; 222; 279; 432;
496; 520; 560; 654; 656; 679; 717; 743; 744;
961; 1237
- P.Med. I 44 159; 252; 933; 943
- P.Medin.Madi 2 209; 522; 935; 957;
1135; 1334
- P.Merton I 5 952

- P.Merton I 8 78; 222; 279; 432;
496; 520; 654; 656; 679; 717; 743; 744; 961;
1237
- P.Merton I 11 63; 86; 256; 280; 293;
294; 303; 496; 556; 695; 705; 990
- P.Merton I 26 324; 872
- P.Merton II 65 102; 260; 449; 612;
627; 653; 672; 977; 978; 1015
- P.Merton II 91 621
- P.Merton II 92 349; 483; 485
- P.Merton III 104 94; 752; 800; 825;
971; 991
- P.Meyer 8 123; 245; 325; 527;
585; 865; 870; 872; 966; 1027; 1039
- P.Mich. I 23 391
- P.Mich. II 123 214; 1244
- P.Mich. III 159 1170
- P.Mich. III 165 183; 909; 910; 911;
926; 1071; 1297
- P.Mich. III 174 117; 229; 311; 312;
313; 315; 316; 317; 334; 339; 345; 346; 370;
396; 397; 499; 513; 526; 529; 534; 565; 611;
617; 619; 649; 716; 965; 986; 1005; 1009;
1029; 1034; 1035; 1036
- P.Mich. III 175 151; 287; 331; 338;
342; 396; 398; 417; 464; 465; 558; 614; 638;
656; 681; 866; 874; 981; 1147; 1156
- P.Mich. V 226 63; 84; 255; 275; 286;
332; 441; 442; 553; 558; 576; 671; 827; 828;
896; 1007; 1010; 1110; 1331; 1332
- P.Mich. V 227 26; 87; 256; 305; 425;
426; 612
- P.Mich. V 228 26; 87; 257; 305; 327;
377; 395; 400; 406; 407; 408; 409; 422; 426;
428; 553; 555; 558; 576; 612; 625; 671;
1011; 1014; 1092; 1235; 1334
- P.Mich. V 229 87; 257; 327; 395;
397; 400; 406; 407; 408; 409; 421; 425; 426;
428; 474; 475; 486; 553; 554; 555; 558; 576;
612; 626; 671; 693; 696; 699; 1094; 1110
- P.Mich. V 230 87; 257; 395; 397;
400; 409; 426; 428; 441; 442; 467; 469; 472;
474; 478; 554; 555; 558; 576; 612; 626; 653;
671; 1223; 1226; 1246; 1247
- P.Mich. V 231 26; 87; 237; 257; 414;
572; 573; 592; 612; 626; 659; 1104; 1110;
1268; 1276; 1277; 1334
- P.Mich. V 232 84; 237; 293; 305;
333; 334; 903; 906; 907; 914; 970; 1090;
1104; 1110; 1125
- P.Mich. V 238 214; 1244
- P.Mich. VI 365 356; 501
- P.Mich. VI 398 393
- P.Mich. VI 421 86; 303; 330; 409;
415; 422; 446; 448; 453; 454; 455; 467; 468;
478; 481; 489; 490; 517; 615; 645; 657; 683;
717; 737; 828; 1110; 1234; 1237; 1238;
1317
- P.Mich. VI 422 153; 231; 338; 342;
372; 392; 451; 528; 565; 590; 728; 764; 848;
853; 860; 975; 999; 1057; 1124; 1189
- P.Mich. VI 423 27; 153; 268; 338;
342; 356; 370; 372; 375; 376; 377; 378; 384;
389; 391; 392; 413; 447; 461; 480; 487; 488;
521; 552; 588; 590; 606; 608; 654; 676; 848;
849; 860; 861; 873; 1013; 1014; 1017; 1040;
1057; 1058; 1124; 1189; 1257; 1300; 1302
- P.Mich. VI 424 153; 268; 342; 371;
372; 447; 461; 608; 654; 676; 849; 860;
1017; 1057; 1124; 1189
- P.Mich. VI 425 154; 231; 247; 392;
408; 415; 490; 501; 504; 558; 565; 579; 606;
611; 612; 620; 624; 647; 695; 715; 716; 726;
727; 728; 735; 764; 853; 979; 999; 1014;
1025; 1028; 1035; 1040; 1049; 1056; 1057;
1058; 1059; 1124; 1153; 1155; 1161; 1189;
1190; 1208; 1210
- P.Mich. VI 426 155; 243; 248; 315;
316; 338; 356; 371; 372; 392; 716; 735; 758;
773; 1011; 1013; 1017; 1059; 1125; 1272
- P.Mich. IX 523 90; 258; 275; 330;
333; 453; 455; 467; 478; 551; 653; 658;
1111; 1235
- P.Mich. IX 524 27; 93; 258; 568; 827;
829; 971; 1007; 1012; 1015; 1238
- P.Mich. IX 525 102; 228; 304; 330;
345; 457; 467; 471; 479; 565; 687; 688; 865;
972; 1334
- P.Mich. IX 526 125; 277; 466; 511;
849; 888; 889; 894
- P.Mich. IX 527 149; 268; 330; 465;
512; 563; 608; 654; 660; 669; 1007; 1123
- P.Mich. IX 528 59
- P.Mich. IX 529 183; 233; 506; 507;
521; 529; 715; 728; 745; 748; 749; 758; 764;
766; 942; 968; 983; 994; 997; 1071; 1284;

- 1334
P.Mich. IX 530 200; 529; 540; 758;
768; 969; 981; 1080; 1081; 1082
P.Mich. IX 534 126; 880; 886; 957;
973; 1025; 1040; 1087
P.Mich. X 580 48; 237; 299; 640
P.Mich. X 581 105; 261; 438; 653;
672
P.Mich. X 582 29; 88; 288; 333; 534;
838; 842; 970; 1152; 1155; 1164; 1209
P.Mich. XI 614 194; 252; 273; 569;
805
P.Mich. XI 615 195; 569; 798; 805
P.Mich. XI 616 145; 800
P.Mich. XI 617 116; 117; 263; 346;
497; 531; 588; 590; 597; 608; 609; 619; 715;
716; 738; 741; 1257; 1282
P.Mich. XI 618 33; 133; 245; 503;
757; 760; 1139
P.Mich. XII 627 1252
P.Mich. XII 629 134; 246; 903; 905;
974; 993
P.Mich. XIV 675 184; 233; 272; 326;
670; 758; 759; 767; 778; 851; 977; 1070;
1072; 1079; 1131; 1328
P.Mich. XVIII 776 1242
P.Mich. XVIII 787 145; 800; 824
P.Mich. XXI 848 113; 114; 245; 932;
940
P.Mich. XXI 857 159; 935; 952
P.Mich. XXI 859 74; 297
P.Mich. XXI 860 139; 934; 951; 1121
P.Mich. inv. 1960 203; 291; 522; 578;
581; 614; 642; 830; 1134; 1150; 1180; 1181
P.Mich. inv. 1980 74; 297; 467; 476;
934; 948; 1235
P.Mich. inv. 2926a 154; 1189
P.Mich. inv. 3332 74; 298; 934; 948
P.Mich. inv. 6641 123; 264; 443; 458;
513; 556; 654; 674
P.Mich. Michael. 11 144; 452; 657; 686
P.Mich. Michael. 24 1127
P.Mil. Vogl. I 27 105; 106; 294; 348;
558; 866; 870; 876; 972; 1115
P.Mil. Vogl. II 73 106; 223; 289; 463;
598; 866; 875; 1149; 1153; 1162; 1193
P.Mil. Vogl. II 74 111; 556; 696; 705;
710; 992; 1012; 1015
P.Mil. Vogl. II 78 875
P.Mil. Vogl. II 82 105; 261; 556; 584;
653; 672; 965
P.Mil. Vogl. II 97 186; 272; 933; 946
P.Mil. Vogl. III 129 109; 262; 433; 510;
879; 882; 889; 893; 894; 1097
P.Mil. Vogl. III 180 70
P.Mil. Vogl. III 181 70
P.Mil. Vogl. IV 222 127; 265; 433; 459;
654; 674; 716; 741; 1316
P.Mil. Vogl. IV 229 114; 251; 440; 838;
839; 965; 993
P.Mil. Vogl. IV 233 164; 463; 850; 863;
977; 1064
P.Mil. Vogl. IV 234 209; 223; 292; 329;
331; 463; 467; 480; 482; 656; 683; 1150;
1162
P.Mil. Vogl. VI 264 105; 106; 250; 865;
870
P.Mil. Vogl. VI 265 109; 229; 433; 879;
882; 889; 893; 972; 992; 1116
P.Münch. III 52 1166
P.Münch. III 73 122; 333; 438; 552;
654; 659; 973; 1007; 1253
P.Münch. III 74 127; 265; 316; 338;
346; 371; 446; 466; 866; 872; 973
P.Münch. III 75 70
P.Münch. III 76 149; 935; 951
P.Münch. III 77 209; 866; 878; 984
P.Narm. inv. 68.21 161; 1149; 1162
P.Narm. inv. 66.288a 164; 1149; 1150;
1162
P.Nokr. 15 195; 273; 351; 917;
923
P.Nokr. 19 201; 235; 320; 351;
769; 828; 917; 920; 921; 977; 1081
P.Nokr. 20 201; 917; 921; 977;
1082
P.Nokr. 22 206; 239; 932; 940
P.Nokr. 23 201; 202; 235; 320;
351; 357; 358; 435; 521; 530; 541; 542; 917;
920; 921
P.Nokr. 27 209; 507; 508; 541;
586; 866; 877; 969; 1086
P.Nokr. 30 212; 917; 924
P.Nokr. 41 377
P.NYU II 3 19; 78; 298; 489; 537;
559; 572; 573; 574; 587; 637; 658; 695; 709;

- 1109; 1232; 1233; 1234; 1235; 1249
P.Oslo II 18 132; 1332
P.Oslo II 19 94; 872; 888; 889;
890; 894; 964
P.Oslo II 21 90; 286; 333; 452;
457; 474; 475; 556; 586; 655; 680; 729;
1007; 1111; 1147; 1170
P.Oslo II 22 105; 261; 325; 339;
354; 370; 396; 403; 407; 415; 430; 526; 531;
576; 612; 629; 963; 964; 980
P.Oslo II 23 171; 288; 330; 471;
493; 497; 521; 538; 610; 694; 702; 1148;
1168; 1196; 1198; 1267
P.Oslo II 26 77; 285; 535; 536;
658; 899; 901; 902; 963; 991; 1108
P.Oslo II 30 13; 1166; 1192; 1201;
1211
P.Oslo II 36 1016
P.Oslo II 59 1252
P.Oslo III 81 1063
P.Oslo III 84 112; 262; 454; 654;
674; 972; 996; 1116
P.Oslo III 111 367
P.Oslo III 123 38; 81; 255; 484; 486;
498; 517; 552; 560; 576; 636; 693; 698;
1089; 1090; 1109; 1222
P.Oslo III 124 95; 237; 284; 304;
899; 900
P.Oslo III 125 209; 910; 916
P.Oslo III 126 155; 295; 521; 532;
533; 759; 764; 781; 978
P.Oslo III 127 162; 359; 403; 534;
544; 616; 649; 996; 999; 1000
P.Oxf. 2 115; 229; 714; 723;
726; 1034; 1116; 1117
P.Oxf. 4 121; 229; 714; 723
P.Oxf. pp. 7-9 141
P.Oxy. I 35 179; 926; 929; 1024
P.Oxy. I 37 88
P.Oxy. I 38 33; 88; 227; 455; 456;
509; 534; 545; 794; 795; 1004; 1111; 1223;
1277
P.Oxy. I 56 167; 294; 909; 914
P.Oxy. I 62 1175; 1202; 1209
P.Oxy. I 64 1158; 1168; 1183;
1209
P.Oxy. I 65 1155; 1158; 1168;
1175; 1183; 1209
P.Oxy. I 68 107; 501; 569; 800;
819; 1115
P.Oxy. I 69 150; 460; 481; 521;
563; 568; 585; 591; 657; 669; 686; 1099;
1123; 1233; 1266
P.Oxy. I 70 171; 248; 797
P.Oxy. I 76 142; 267; 545; 866;
872
P.Oxy. I 78 369; 746
P.Oxy. I 88 739
P.Oxy. I 110 706
P.Oxy. I 111 706
P.Oxy. I 183 193
P.Oxy. II 237 31; 147; 231; 351;
354; 361; 366; 369; 384; 388; 424; 531; 611;
616; 620; 627; 833; 978; 1055; 1068; 1080;
1139; 1219; 1281; 1285; 1287; 1288; 1291;
1304
P.Oxy. II 246 275
P.Oxy. II 251 48; 55; 640
P.Oxy. II 252 48; 640
P.Oxy. II 253 48; 534; 640
P.Oxy. II 281 81; 250; 253; 302;
397; 560; 616; 801; 802; 819; 833; 834; 835;
891; 1007; 1276
P.Oxy. II 282 26; 82; 255; 445; 556;
574; 584; 801; 802; 819; 833; 834; 835; 891;
1223
P.Oxy. II 283 87; 237; 256; 275;
414; 496; 535; 558; 572; 573; 587; 612; 625;
901; 990; 1007; 1110; 1196; 1250; 1251
P.Oxy. II 284 88; 257; 275; 498;
499; 566; 567; 667; 705; 716; 740; 741; 900;
990; 995; 1007; 1236; 1253; 1265; 1271
P.Oxy. II 285 88; 257; 344; 449;
464; 498; 499; 567; 655; 705; 716; 740; 741;
900; 990; 991; 1236; 1253; 1265; 1271
P.Oxy. II 286 91; 305; 500; 524;
583; 797; 801; 802; 819; 834; 835; 891;
1007; 1095; 1112
P.Oxy. II 294 62; 1105
P.Oxy. II 315 84
P.Oxy. II 316 88; 257
P.Oxy. II 324 88; 615
P.Oxy. II 393 88; 257; 333; 498;
499; 716; 740; 741; 900; 1236; 1265
P.Oxy. II 394 88; 448; 449; 498;
567; 716; 740; 995; 1236; 1253; 1265

- P.Oxy. III 472 883; 1115
P.Oxy. III 475 146; 267; 631; 651;
652; 660; 945; 993; 994; 1098; 1122; 1169;
1261; 1262; 1309
P.Oxy. III 484 27; 111; 262; 879;
889; 893; 1116
P.Oxy. III 485 141; 169; 251; 267;
797; 802; 803; 804; 826; 1098; 1280; 1281
P.Oxy. III 486 107; 108; 228; 236;
244; 424; 426; 520; 544; 568; 879; 880; 881;
883; 972; 978; 992; 1028; 1029; 1032; 1033;
1058; 1115
P.Oxy. III 487 126; 245; 540; 913;
917; 922; 987; 1334
P.Oxy. III 488 172; 248; 316; 497;
505; 521; 528; 529; 716; 736; 784; 831; 968;
994; 1065
P.Oxy. III 523 706
P.Oxy. III 533 387
P.Oxy. III 592 103; 250; 803
P.Oxy. III 594 127; 934; 950
P.Oxy. III 635 140; 142; 230; 231;
931; 937; 1121
P.Oxy. IV 705 166; 224; 225; 583;
917; 918; 1062
P.Oxy. IV 712 118; 799; 807; 808;
809
P.Oxy. IV 717 60
P.Oxy. IV 718 20; 143; 247; 497;
540; 716; 734; 967; 994
P.Oxy. IV 720 188; 909; 910; 911;
1076
P.Oxy. IV 803 348; 1225
P.Oxy. IV 826 549
P.Oxy. VI 888 201; 295; 909; 915;
1142
P.Oxy. VI 898 104; 276; 519; 522;
567; 588; 607; 844; 846; 995; 1114; 1257
P.Oxy. VI 899 155; 156; 242; 269;
312; 326; 570; 583; 756; 758; 759; 770; 771;
774; 778; 976; 999; 1059; 1060; 1125; 1126;
1139
P.Oxy. VII 1027 822
P.Oxy. VII 1031 60
P.Oxy. VII 1032 32; 71; 131; 132; 230;
245; 404; 504; 522; 527; 534; 566; 567; 570;
714; 715; 724; 732; 974; 997; 1025; 1028;
1040; 1041; 1044; 1119; 1120; 1334
P.Oxy. VII 1033 536; 670
P.Oxy. VII 1069 377
P.Oxy. VIII 1101 1171; 1214; 1216
P.Oxy. VIII 1117 141; 326; 670; 715;
725; 975
P.Oxy. VIII 1118 95; 252; 519; 797;
802; 822; 835; 1112; 1280
P.Oxy. VIII 1119 192; 273; 339; 369;
500; 532; 759; 768; 778; 779; 1142
P.Oxy. VIII 1120 165; 325; 354; 404;
405; 456; 616; 649; 1132; 1278
P.Oxy. VIII 1121 204; 224; 291; 320;
321; 350; 435; 441; 451; 582; 602; 666; 678;
687; 692; 742; 746; 769; 830; 873; 876; 879;
885; 1103; 1134; 1150; 1159; 1166; 1178;
1211; 1212
P.Oxy. IX 1185 755; 1203
P.Oxy. IX 1195 510
P.Oxy. IX 1200 49; 569
P.Oxy. IX 1201 194; 234; 543; 706;
926; 927; 929; 1077
P.Oxy. IX 1202 177; 248; 369; 521;
716; 736; 968; 1005
P.Oxy. IX 1203 90; 258; 519; 522;
524; 607; 625; 799; 800; 818; 821; 1007;
1094; 1095; 1111
P.Oxy. IX 1204 207; 274; 501; 507;
508; 759; 779
P.Oxy. IX 1209 377
P.Oxy. X 1252 25; 204; 523; 530;
603; 787; 789; 954
P.Oxy. X 1258 256
P.Oxy. X 1270 127; 128; 159; 169;
251; 265; 838; 839; 840; 841
P.Oxy. X 1271 186; 233; 903; 904;
1075
P.Oxy. X 1272 117; 327; 362; 458;
491; 512; 556; 584; 585; 657; 669; 685; 965;
993; 1117; 1247; 1251; 1273; 1334
P.Oxy. X 1294 491
P.Oxy. X 1304 61
P.Oxy. XII 1405 183; 272; 506; 759;
777; 1141
P.Oxy. XII 1418 187; 295; 344; 717;
747; 759; 782
P.Oxy. XII 1453 656
P.Oxy. XII 1465 18; 74; 309; 445; 467;
471; 476; 511; 519; 559; 560; 574; 575; 584;

- 656; 667; 679; 962; 1198
P.Oxy. XII 1466 185; 233; 543; 706;
909; 911; 912; 1075
P.Oxy. XII 1467 197; 609; 769; 917;
920; 1078; 1312
P.Oxy. XII 1468 193; 237; 238; 319;
529; 532; 865; 868
P.Oxy. XII 1469 206; 238; 321; 357;
371; 507; 525; 715; 729; 787; 789; 868;
1135
P.Oxy. XII 1472 110; 250; 251; 797;
803; 1334
P.Oxy. XII 1473 49; 155; 277; 910;
914; 915
P.Oxy. XII 1474 49; 677
P.Oxy. XII 1475 49; 569
P.Oxy. XII 1482 386
P.Oxy. XII 1484 706
P.Oxy. XII 1485 706
P.Oxy. XII 1502 196; 273; 344; 411;
600; 613; 1133; 1334
P.Oxy. XII 1556 187; 581; 588; 605;
609; 613; 631; 635; 678; 1132; 1214
P.Oxy. XII 1557 192; 327; 536; 586;
657; 663; 669; 670; 1132
P.Oxy. XII 1558 197; 935; 1070; 1073;
1078; 1334
P.Oxy. XII 1559 965
P.Oxy. XII 1560 49
P.Oxy. XII 1561 49
P.Oxy. XIV 1630 823
P.Oxy. XIV 1633 1079
P.Oxy. XIV 1666 384
P.Oxy. XIV 1678 379; 382
P.Oxy. XIV 1701 367
P.Oxy. XVI 1873 468
P.Oxy. XVI 1901 388
P.Oxy. XVII 2130 36; 69; 198; 296; 759;
770; 782; 785; 1130; 1133; 1134; 1213;
1299
P.Oxy. XVII 2131 168; 232; 312; 313;
316; 343; 501; 505; 523; 528; 529; 579; 647;
649; 715; 728; 749; 757; 764; 976; 979; 996;
999; 1000; 1022; 1023; 1062; 1128
P.Oxy. XVII 2132 190; 234; 932; 955;
1076
P.Oxy. XVIII 2187 1165
P.Oxy. XVIII 2199 60
P.Oxy. XIX 2234 83; 286; 328; 339;
425; 426; 448; 476; 477; 520; 526; 556; 584;
614; 655; 680; 970; 990; 1004; 1147; 1158;
1167; 1170; 1267
P.Oxy. XX 2268 1122
P.Oxy. XXII 2342 97; 228; 236; 519;
567; 752; 796; 813; 825; 964; 971; 989; 990;
991
P.Oxy. XXII 2343 202; 235; 501; 506;
642; 758; 768; 984; 1082; 1133; 1278
P.Oxy. XXII 2349 17
P.Oxy. XXIV 2410 103; 626; 850; 863;
985; 986; 1005
P.Oxy. XXIV 2411 138; 799; 808; 975;
1139
P.Oxy. XXVII 2473 181; 271; 862; 917;
923; 1334
P.Oxy. XXVII 2475 202; 295; 899; 900
P.Oxy. XXVII 2477 202; 295; 899; 901
P.Oxy. XXXI 2563 27; 135; 246; 314;
358; 371; 394; 402; 415; 417; 527; 534; 545;
559; 612; 618; 624; 631; 725; 1049; 1213
P.Oxy. XXXIII 2672 177; 271; 331; 404;
416; 418; 423; 425; 427; 551; 557; 580; 600;
601; 613; 633; 1011; 1019; 1247; 1261;
1263; 1270
P.Oxy. XXXIV 2708 135; 246; 849; 858;
1047; 1334
P.Oxy. XXXIV 2709 166; 270; 518; 909;
915; 1127
P.Oxy. XXXIV 2710 196; 234; 543; 909;
910; 911; 912; 1078
P.Oxy. XXXIV 2711 198; 234; 319; 932;
938
P.Oxy. XXXIV 2712 204; 276; 827; 830;
1134; 1334
P.Oxy. XXXIV 2713 205; 235; 305; 586;
865; 869; 984; 995; 1322
P.Oxy. XXXVI 2754 1019; 1020; 1025;
1264; 1289
P.Oxy. XXXVI 2758 98; 259; 328; 363;
364; 394; 398; 409; 422; 423; 424; 513; 535;
578; 612; 627; 858; 1113
P.Oxy. XXXVI 2760 142; 231; 715; 726;
975; 998
P.Oxy. XXXVIII 2849 204; 224; 296; 412;
536; 583; 660; 678; 695; 711; 988; 1102;
1134

- P.Oxy. XXXVIII 2852 97; 259; 341; 466;
510; 849; 859; 888; 889; 890; 891; 894;
1096
- P.Oxy. XXXVIII 2853 186; 272; 331; 413;
415; 419; 433; 435; 580; 581; 600; 603; 613;
634; 1101; 1131
- P.Oxy. XXXVIII 2854 60; 332
- P.Oxy. XL 2892 22; 64; 67
- P.Oxy. XL 2894 64
- P.Oxy. XL 2923 199; 235; 274; 932;
933; 938; 947; 1080; 1133
- P.Oxy. XLI 2958 50; 61; 275; 539
- P.Oxy. XLI 2959 50; 275
- P.Oxy. XLI 2960 50; 280; 971
- P.Oxy. XLI 2978 50
- P.Oxy. XLI 2987 26; 27; 91; 225; 227;
931; 936; 1091; 1094; 1334
- P.Oxy. XLI 2997 173; 270; 330; 493;
608; 677; 694; 702; 729; 1129; 1263; 1266
- P.Oxy. XLII 3017 1019; 1218; 1264;
1289
- P.Oxy. XLII 3027 1065; 1120
- P.Oxy. XLII 3033 87; 227; 305; 509;
794; 795
- P.Oxy. XLII 3076 181; 241; 932; 1130
- P.Oxy. XLIII 3089 118; 249; 578; 787;
790; 973; 1334
- P.Oxy. XLIII 3093 176; 241; 243; 932;
939; 1024; 1068
- P.Oxy. XLIII 3094 21; 507; 1026; 1056
- P.Oxy. XLIII 3096 180; 296; 787; 792
- P.Oxy. XLIII 3104 181; 271; 538; 651;
652; 669; 1261; 1266
- P.Oxy. XLIII 3105 182; 183; 271; 759;
776; 777; 1141
- P.Oxy. XLIII 3108 184; 233; 543; 926;
1131
- P.Oxy. XLIII 3110 17; 61; 359
- P.Oxy. XLIII 3111 234; 238; 544; 785
- P.Oxy. XLIII 3113 197; 234; 932; 938
- P.Oxy. XLIII 3114 198; 296; 369; 787;
793
- P.Oxy. XLIII 3116 200; 276; 899
- P.Oxy. XLIII 3140 212; 441; 467; 560;
576; 657; 687; 1111; 1136; 1285
- P.Oxy. XLIV 3164 39; 91; 237; 751; 753;
990; 1104; 1105; 1111; 1112
- P.Oxy. XLIV 3167 152; 268; 787; 792;
- 1099
- P.Oxy. XLV 3240 1105; 1112
- P.Oxy. XLV 3245 631
- P.Oxy. XLV 3246 205; 274; 933; 947
- P.Oxy. XLV 3247 206; 274; 933; 947
- P.Oxy. XLVI 3271 87; 218; 227; 305
- P.Oxy. XLVI 3274 61; 62; 237; 241; 931;
1105
- P.Oxy. XLVI 3286 178; 295; 332; 759;
781
- P.Oxy. XLVI 3288 191; 850; 852; 962
- P.Oxy. XLVI 3289 194; 273; 443; 536;
609; 654; 662; 670; 1133; 1255
- P.Oxy. XLVI 3296 203; 301; 935; 956
- P.Oxy. XLVI 3302 208; 236; 322; 357;
467; 715; 729; 957; 1000; 1086
- P.Oxy. XLVII 3333 61
- P.Oxy. XLVII 3335 50
- P.Oxy. XLVII 3340 243; 1335
- P.Oxy. XLVII 3348 181; 248; 271; 932;
933; 943; 945; 1299
- P.Oxy. XLVII 3364 169; 232; 317; 326;
514; 565; 574; 611; 620; 670; 854; 1057;
1063; 1140; 1328
- P.Oxy. XLVII 3366 30; 194; 225; 319;
710; 714; 722; 980; 1107; 1132
- P.Oxy. XLIX 3464 89; 257; 531; 607;
889
- P.Oxy. XLIX 3466 91; 237; 250; 252;
521; 526; 799; 821; 971; 1275
- P.Oxy. XLIX 3467 93; 453; 467; 478;
479; 483; 554; 566; 567; 657; 667; 705; 964;
990; 991; 995; 1248; 1249
- P.Oxy. XLIX 3468 7; 26; 63; 94; 227;
237; 348; 518; 558; 799; 822; 970; 977; 978;
990; 1004; 1005; 1275
- P.Oxy. L 3555 26; 27; 96; 259; 305;
324; 332; 422; 429; 526; 534; 592; 612; 626;
648; 863; 969; 971; 986; 1112; 1247; 1268
- P.Oxy. L 3561 134; 266; 331; 412;
415; 417; 430; 459; 471; 521; 607; 613; 630;
654; 659; 1335
- P.Oxy. L 3581 389
- P.Oxy. LI 3610 191; 276; 798; 811
- P.Oxy. LVIII 3916 89; 258; 446; 478;
511; 593; 653; 658; 1110; 1247; 1251; 1273;
1277
- P.Oxy. LVIII 3926 34; 187; 272; 329;

- 411; 419; 461; 462; 482; 491; 551; 600; 601;
605; 613; 631; 634; 654; 677; 1101; 1131;
1214; 1260; 1261; 1262; 1263
- P.Oxy. LVIII 3929 22
- P.Oxy. LIX 3978 188; 272; 493; 694;
703; 742; 1266
- P.Oxy. LX 4071 185; 248; 318; 324;
351; 849
- P.Oxy. LXI 4122 415
- P.Oxy. LXIII 4364 212; 935; 958; 985;
995; 1087; 1335
- P.Oxy. LXIV 4437 182; 272; 759; 777;
1141
- P.Oxy. LXV 4481 29; 142; 230; 540;
585; 833; 834; 975; 998; 1021; 1023; 1042;
1052; 1053; 1064; 1104; 1121; 1122; 1315
- P.Oxy. LXV 4484 153; 231; 931; 932;
937
- P.Oxy. LXVII 4582 26; 80; 237; 254; 329;
694
- P.Oxy. LXVII 4583 256
- P.Oxy. LXVII 4593 155; 167; 232; 565;
757; 764; 781; 1023; 1140
- P.Oxy. LXX 4772 49
- P.Oxy. LXX 4773 492; 1130
- P.Oxy. LXX 4774 180; 334; 677; 717;
729; 999; 1129; 1335
- P.Oxy. LXXIII 4953 87; 257; 498; 499;
567; 716; 740; 994; 1236; 1253; 1254; 1265;
1271
- P.Oxy. LXXIII 4954 88; 448; 449; 498;
567; 716; 740; 995; 1253; 1265
- P.Oxy. LXXIII 4961 180; 233; 854; 953;
968; 976; 1023; 1025; 1064; 1070; 1073;
1126; 1128; 1130; 1140; 1141
- P.Oxy. LXXVII 5111 123; 249; 250; 917;
922; 966; 1335
- P.Oxy. LXXVII 5114 1137
- P.Oxy. LXXVIII 5168 379
- P.Oxy. LXXVIII 5175 33; 88; 227
- P.Oxy. LXXIX 5206 182; 935; 954
- P.Oxy. LXXIX 5210 73; 206; 235; 321;
518; 758; 769; 957; 977; 1000; 1081; 1086;
1142
- P.Oxy.Hels. 23 173; 270; 367; 368;
370; 425; 426; 427; 434; 439; 557; 600; 603;
654; 676; 1129; 1246
- P.Oxy.Hels. 26 204; 297; 866; 877
- P.Oxy.Hels. 27 61
- P.Palau Rib. 1 186; 272; 933; 946
- P.Palau Rib. 5 62
- P.Panop.Beatty 2 321; 371
- P.Petaus 9 147; 279; 899; 900;
1099
- P.Petaus 24 148; 267; 660; 849;
851; 1099; 1100
- P.Petaus 123 146; 289; 934; 948;
1147; 1149; 1155; 1161; 1165
- P.Pher. 366
- P.Phil. 10 33; 113; 262; 520;
522; 526; 568; 756; 758; 773; 900; 980; 993
- P.Polit.Jud. 7 379
- P.Polit.Jud. 18 411
- P.Prag. I 11 48; 62; 253; 1105
- P.Prag. III 209 146; 147; 287; 314;
355; 371; 423; 514; 532; 614; 638; 1147;
1189; 1207
- P.Prag. inv. Gr. I 87 191; 301; 462; 616;
649; 657; 686; 1132; 1150
- P.Princ. II 23 78; 79; 281; 329; 477;
483; 486; 553; 560; 576; 645; 693; 698; 700;
990; 1089; 1226; 1229
- P.Princ. II 25 62
- P.Princ. II 29 194; 273; 587; 602;
609; 613; 635; 651; 710; 1017; 1132; 1258;
1259; 1262
- P.Princ. III 117 77; 253; 560; 562;
834; 838; 840; 977; 978; 1088; 1109; 1275;
1335
- P.Princ. III 118 62
- P.Rain.Cent. 50 19
- P.Rein. I 18 697; 960
- P.Rein. I 19 697; 960
- P.Rein. I 47 160; 232; 715; 728
- P.Rein. I 51 209; 935
- P.Rein. II 96 109; 262; 866; 872;
889; 893
- P.Ross.Georg. II 20 117; 229; 396; 397;
413; 611; 618; 797; 814; 1035; 1277
- P.Ross.Georg. II 21 125; 264; 849; 851
- P.Ross.Georg. II 25 126; 264; 933; 944
- P.Ross.Georg. II 27 130; 889; 894; 895
- P.Ross.Georg. II 39 62
- P.Ross.Georg. V 22 17; 186; 233; 321;
932; 1075
- P.Ross.Georg. V 23 63

- P.Ross.Georg. V 24 210; 530; 935; 956;
985; 1086
- P.Ryl. II 65 574
- P.Ryl. II 68 411; 572; 1228
- P.Ryl. II 69 574
- P.Ryl. II 76 1137
- P.Ryl. II 113 27; 108; 228; 433;
565; 616; 879; 882
- P.Ryl. II 114 200; 235; 320; 352;
450; 451; 456; 544; 586; 687; 688; 969; 984;
987; 1081
- P.Ryl. II 115 125; 126; 230; 264;
797; 798; 807
- P.Ryl. II 116 151; 268; 402; 414;
426; 464; 587; 601; 608; 613; 632; 691; 862;
866; 873; 977; 979; 1124; 1256
- P.Ryl. II 117 198; 274; 522; 800;
824; 873; 1102; 1133
- P.Ryl. II 118 74; 293; 333; 903;
906; 1088
- P.Ryl. II 119 7; 90; 293; 294; 349;
449; 451; 519; 567; 705; 799; 820; 901; 906;
970; 977; 978; 1007; 1105; 1110; 1275
- P.Ryl. II 120 134; 294; 909; 912;
1010; 1097; 1120
- P.Ryl. II 121 160; 294; 909; 913
- P.Ryl. II 122 106; 628; 838; 843;
961; 965; 992; 1096; 1107; 1114; 1131
- P.Ryl. II 124 38; 81; 305; 409; 429;
473; 474; 615; 657
- P.Ryl. II 125 38; 40; 82; 281; 445;
552; 556; 576; 655; 679; 990; 1014; 1235
- P.Ryl. II 126 38; 82; 255; 329; 484;
486; 495; 496; 556; 576; 693; 699; 1014
- P.Ryl. II 127 38; 40; 82; 281; 329;
441; 467; 476; 477; 511; 559; 576; 655; 659;
663; 1014; 1251
- P.Ryl. II 128 38; 40; 82; 281; 441;
496; 552; 556; 576; 655; 679; 794; 1014
- P.Ryl. II 129 82; 255; 329; 441;
467; 477; 551; 574; 653; 658; 659; 1222;
1224
- P.Ryl. II 130 40; 83; 281; 329; 445;
452; 457; 467; 477; 569; 576; 655; 663; 990
- P.Ryl. II 131 40; 82; 84; 255; 485;
486; 496; 556; 576; 693; 699
- P.Ryl. II 132 39; 83; 280; 281; 485;
486; 517; 553; 693; 700; 729; 1089
- P.Ryl. II 133 40; 83; 280; 472; 489;
498; 567; 695; 705; 867; 1223
- P.Ryl. II 134 40; 83; 281; 437; 467;
471; 476; 655; 663
- P.Ryl. II 135 19; 83; 255; 329; 442;
467; 477; 537; 551; 576; 653; 658; 666;
1109; 1222; 1224; 1236; 1251
- P.Ryl. II 136 39; 83; 281; 395; 396;
397; 400; 426; 441; 442; 467; 468; 470; 471;
476; 517; 560; 562; 576; 613; 636; 655; 679;
1090
- P.Ryl. II 137 40; 83; 281; 437; 467;
471; 476; 496; 655; 663
- P.Ryl. II 138 39; 83; 218; 281; 283;
330; 440; 481; 484; 486; 552; 556; 655; 679;
693; 978
- P.Ryl. II 139 38; 39; 40; 82; 84;
281; 442; 511; 556; 557; 576; 655; 659; 663;
664; 1110
- P.Ryl. II 140 38; 40; 84; 281; 437;
455; 467; 471; 476; 655; 663; 1014
- P.Ryl. II 141 40; 84; 286; 409; 426;
473; 474; 614; 637; 645; 655; 680; 697; 737;
961; 962; 963; 1147; 1205; 1206; 1226;
1276
- P.Ryl. II 142 38; 39; 84; 282; 283;
330; 442; 467; 477; 496; 655; 663; 694;
1005; 1110; 1223
- P.Ryl. II 143 40; 84; 255; 484; 486;
496; 556; 576; 693; 699; 1226
- P.Ryl. II 144 40; 85; 282; 283; 386;
389; 401; 421; 422; 423; 426; 474; 556; 576;
613; 636; 655; 679; 1247
- P.Ryl. II 145 39; 85; 282; 333; 396;
400; 413; 448; 517; 558; 613; 636; 655; 679;
699; 1090
- P.Ryl. II 146 38; 40; 85; 282; 283;
329; 447; 467; 477; 511; 576; 655; 664;
1014
- P.Ryl. II 147 85; 282; 329; 477;
478; 484; 485; 486; 553; 556; 576; 693; 700;
1226
- P.Ryl. II 148 38; 39; 40; 85; 86;
282; 330; 333; 452; 453; 464; 467; 478; 495;
496; 558; 655; 664; 1110; 1238; 1253
- P.Ryl. II 149 40; 85; 256; 280; 294;
477; 484; 486; 517; 560; 576; 693; 694; 699;
705; 1226; 1231; 1235

P.Ryl. II 150	39; 86; 282; 333; 401; 421; 474; 517; 614; 636; 655; 680; 700; 1092	P.Sarap. 2	70; 741
P.Ryl. II 151	39; 86; 282; 333; 400; 409; 446; 489; 545; 614; 627; 636; 655; 680; 700; 1092	P.Sarap. 85	1217
P.Ryl. II 152	38; 39; 86; 256; 282; 333; 484; 486; 496; 517; 553; 693; 698; 699; 1007; 1092; 1230; 1231	P.Sarap. 94	575; 706
P.Ryl. II 276	63	P.Sel.Warga 3	269; 1335
P.Ryl. II 287	107; 250; 261; 797; 798; 803	P.Select 11	111; 838; 839; 841
P.Ryl. II 290	95; 401; 416; 417; 615	P.Sijp. 12 f	178; 289; 452; 520; 557; 580; 585; 656; 670; 682; 1017; 1148; 1178; 1206; 1208
P.Ryl. II 293	103; 889; 892	P.Sijp. 14	41; 81; 408; 448; 560; 576; 615; 645; 656; 683; 698; 990
P.Ryl. II 294	90; 294; 934	P.Sijp. 15	89; 286; 347; 358; 474; 475; 614; 637; 655; 1147; 1164; 1166; 1170; 1181
P.Ryl. II 295	63	P.Sijp. 16	125; 161; 164; 223; 291; 303; 330; 412; 442; 460; 480; 533; 535; 556; 576; 598; 614; 641; 656; 683; 1149; 1150; 1162; 1178; 1206
P.Ryl. II 296	63	P.Sijp. 17	201; 252; 798; 806
P.Ryl. II 297	163; 248; 932; 942	P.Stras. I 5	196; 273; 352; 450; 508; 529; 530; 532; 539; 569; 586; 600; 603; 654; 677; 1102; 1335
P.Ryl. II 299	95; 934	P.Stras. I 31	366
P.Ryl. II 300	210; 935	P.Stras. I 41	1107
P.Ryl. II 301	210; 935	P.Stras. I 57	169; 242; 756; 758; 770; 976; 1026; 1063
P.Ryl. II 302	210; 238; 848	P.Stras. I 74	70; 741
P.Ryl. II 303	96	P.Stras. II 91	1166
P.Ryl. II 394	160; 657; 686	P.Stras. II 116	81; 279; 838
P.Ryl. IV 594	788	P.Stras. II 118	26; 81; 255; 429; 455; 456; 496; 553; 560; 576; 645; 695; 698; 711; 990; 1005; 1223; 1335
P.Ryl. IV 595	788	P.Stras. III 128	146; 327; 585; 657; 669; 1123
P.Ryl. IV 598	63	P.Stras. III 146	1219
P.Ryl. IV 599	66	P.Stras. III 150	146; 287; 849; 862; 1147
P.Ryl. IV 610	178; 926; 928; 1070; 1335	P.Stras. IV 181	134; 266; 485; 487; 553; 557; 600; 604; 693; 696; 699; 967; 1016
P.Ryl. IV 706	710	P.Stras. IV 198	145; 231; 931; 937; 1122
P.Sakaon 31	352; 450; 688	P.Stras. IV 210	92; 258; 827; 829
P.Sakaon 32	384; 391	P.Stras. IV 216	105; 261; 449; 467; 471; 653; 672
P.Sakaon 36	200; 235; 320; 349; 352; 450; 451; 456; 544; 586; 687; 688; 969; 984; 987; 1081	P.Stras. IV 222	160; 461; 657; 669
P.Sakaon 37	201; 235; 274; 530; 866; 868; 874; 1081	P.Stras. IV 232	64
P.Sakaon 38	621; 868	P.Stras. IV 233	419
P.Sakaon 40	531	P.Stras. IV 235	157; 931; 1062
P.Sakaon 45	467; 472; 705		
P.Sakaon 46	467; 541; 885; 980		
P.Sakaon 47	467		
P.Sakaon 48	468; 501; 507		
P.Sarap. 1	104; 261; 328; 414; 417; 442; 453; 467; 471; 479; 557; 563; 567; 612; 628; 630; 653; 672; 1270		

P.Stras. IV 241	122; 263; 410; 531; 612; 629	P.Tebt. I 138	408
P.Stras. IV 242	104; 410; 421; 434; 474; 531; 616; 647; 684; 963; 972; 978; 1015	P.Tebt. I 230	329
P.Stras. IV 254	157; 935; 953; 1126; 1140	P.Tebt. II 283	329; 573
P.Stras. IV 274	94; 934; 949; 991; 993	P.Tebt. II 285	197
P.Stras. IV 285	162; 350; 435; 864; 935; 953; 986; 1021; 1060; 1107; 1127	P.Tebt. II 288	269; 1335
P.Stras. IV 296	467; 472	P.Tebt. II 290	297; 1335
P.Stras. V 311	104; 410; 421; 434; 474; 531; 616; 629; 647; 684; 963; 972; 978; 1015	P.Tebt. II 302	26; 90; 227; 236; 714; 751; 753; 971; 1004; 1111
P.Stras. V 332	64	P.Tebt. II 303	140; 267; 493; 511; 513; 889; 892; 896
P.Stras. V 401 bis	104; 410; 414; 421; 434; 474; 516; 531; 616; 647; 657; 684; 737; 962; 963; 972; 978; 1015	P.Tebt. II 304	134; 289; 329; 416; 417; 421; 423; 430; 434; 557; 568; 578; 598; 614; 640; 707; 943; 1149; 1153; 1162; 1178; 1181
P.Stras. V 437	410	P.Tebt. II 317	138; 294; 466; 863; 909; 913
P.Stras. VI 508	126; 264; 933; 944; 966; 1097	P.Tebt. II 319	197
P.Stras. VI 511	70	P.Tebt. II 326	64; 197; 234; 319; 864; 909; 910; 953; 977; 1000; 1107; 1127; 1133
P.Stras. VI 515	160; 557; 844; 846; 968; 1335	P.Tebt. II 327	144; 247; 326; 504; 522; 528; 716; 734; 1055
P.Stras. VI 521	19; 94; 401; 409; 415; 429; 535; 615; 646	P.Tebt. II 328	150; 247; 758; 772
P.Stras. VI 523	92; 838; 843	P.Tebt. II 329	113; 262; 917; 923
P.Stras. VI 536	67	P.Tebt. II 330	152; 268; 440; 461; 531; 532; 608; 629; 654; 661; 662; 1124; 1198
P.Stras. VI 549	160; 277; 933; 946	P.Tebt. II 332	139; 300; 412; 459; 467; 476; 480; 482; 491; 513; 656; 669; 967; 1151; 1253
P.Stras. VI 550	160; 565; 616; 648; 975; 994	P.Tebt. II 333	175; 289; 512; 538; 598; 606; 608; 610; 614; 633; 639; 662; 669; 954; 1148; 1168; 1190; 1196; 1197; 1237; 1258; 1266
P.Stras. VI 566	79; 409; 476; 607; 612; 644; 990; 1089; 1109; 1190; 1228; 1237	P.Tebt. II 334	157; 288; 462; 656; 681; 833; 836; 1148; 1163; 1196; 1197; 1200
P.Stras. VI 578	468	P.Tebt. II 335	64; 197
P.Stras. VII 616	64; 67	P.Tebt. II 378	197
P.Stras. VII 633	160; 249; 932; 940	P.Tebt. II 397	155; 294; 536; 568; 903; 907; 914; 980; 1125
P.Stras. VII 672	482	P.Tebt. II 406	197
P.Stras. VII 690	73	P.Tebt. II 434	97; 349; 888; 889; 891; 892; 978; 1096; 1335
P.Stras. VIII 701	379; 380; 381	P.Tebt. II 435	162; 252; 798; 815
P.Stras. VIII 709	161; 240; 879; 882	P.Tebt. II 439	123; 540; 922; 934; 940; 966; 987; 993; 1013; 1015; 1026; 1027; 1028; 1039; 1317
P.Stras. IX 809	64		
P.Stras. IX 825	92; 413; 556; 576; 838; 843; 1007; 1015		
P.Stras. inv. 31+32	932; 939		
P.Tebt. I 5	380; 489		
P.Tebt. I 53	467; 469; 574		

P.Tebt. II 458	210; 935	P.Vet.Aelii 2	168; 232; 931; 938; 1067; 1140
P.Tebt. II 476	82; 281; 328; 409; 416; 613; 970; 1006; 1229; 1325	P.Vet.Aelii 9	191; 234; 396; 399; 501; 506; 611; 621; 1077; 1132
P.Tebt. II 488	1170	P.Vet.Aelii 10	179; 233; 317; 399; 521; 566; 580; 582; 611; 621; 797; 816; 985; 1069; 1080
P.Tebt. II 516	81; 298; 655; 1232; 1233; 1249	P.Vet.Aelii 11	179; 290; 614; 1149
P.Tebt. II 547	161; 269; 933; 946	P.Vind.Worp. 2	74; 693
P.Tebt. II 588	197	P.Vindob.Bosw. 1	91; 717; 747; 971; 992; 1005; 1138
P.Tebt. II 608	191; 301; 932; 940	P.Vindob.Tandem 2	36; 184; 233; 318; 505; 864; 932; 938; 953; 1107; 1127; 1130; 1212
P.Tebt. II 614	106; 261; 893; 933; 944	P.Vindob.Tandem 3	165; 248; 865; 871
P.Tebt. III.1 701	379; 381	P.Vindol. 22	1160
P.Tebt. III.1 703	382	P.Warr. 1	133; 249; 558; 850; 857; 1335
P.Tebt. III.1 730	1242	P.Wash.Univ. II 72	19
P.Tebt. III.1 759	378; 382	P.Wash.Univ. II 77	74; 278; 329; 483; 485; 495; 607; 637; 693; 697; 700; 961; 990; 1108; 1226
P.Tebt. III.1 765	412	P.Wisc. I 2	199; 234; 274; 363; 367; 506; 758; 759; 768; 779; 1055; 1068; 1080
P.Tebt. III.1 790	381	P.Wisc. I 3	193; 544; 759; 785; 1078
P.Tebt. III.1 793	329; 436	P.Wisc. I 4	455
P.Tebt. III.1 797	1228	P.Wisc. I 29	179; 233; 932
P.Tebt. III.1 798	18; 411; 572	P.Wisc. I 33	119; 229; 311; 312; 313; 319; 397; 399; 430; 546; 575; 578; 611; 618; 657; 714; 895; 996; 999; 1025; 1033; 1035; 1036; 1038; 1040; 1052; 1117; 1211; 1284
P.Tebt. III.1 800	572	P.Wisc. I 34	116; 117; 243; 249; 497; 715; 737; 738; 741; 839; 1035; 1283; 1335
P.Tebt. III.2 958	452	P.Wisc. I 35	116; 243; 249; 715; 737; 738; 1035
P.Tebt. III.2 960	709	P.Wisc. II 49	65
P.Tebt. V 1151	379; 383	P.Wisc. II 70	1202
P.Tebt.Quen. 13	138; 267; 933; 951; 1335	P.Wisc. II 86	177; 186; 284; 369; 717; 742; 745; 1106; 1131; 1335
P.Tebt.Suppl. 1519	93; 531; 556; 576; 615; 629; 645; 979; 1007; 1015	P.Würzb. 8	127; 278; 331; 333; 433; 509; 595; 613; 643
P.Thead. 14	384; 391	P.Würzb. 9	131; 758; 771; 966; 1029; 1043; 1083; 1137; 1138
P.Thead. 18	201; 235; 274; 530; 868; 874; 1081	P.Yadin I 13	4; 104; 219; 239; 844;
P.Thead. 22	467		
P.Thead. 23	468		
P.Thead. 24	467; 472; 705		
P.Thead. 25	467; 472; 705		
P.Thmouis I 116	1155; 1204; 1211		
P.Thomas 5	1164; 1166		
P.Tor. 3	341		
P.Tor.Choach. 8	341; 395		
P.Turner 27	65		
P.Turner 34	175; 243; 248; 865; 871; 1027; 1067; 1141		
P.Turner 41	189; 272; 444; 600; 654; 677; 1153; 1252		
P.Turner 42	209; 293; 465; 656; 666		
P.Vatic.Aphrod. 7	388		
P.Vet.Aelii 1	151; 252; 849; 859		

	845; 1005; 1335		581; 611; 621; 838; 839; 1023; 1024; 1083; 1084; 1085; 1102
P.Yadin I 14	844		
P.Yadin I 15	844	PSI IV 313	212; 412; 416; 419;
P.Yadin I 17	844		576; 616; 650; 1136
P.Yadin I 18	844	PSI V 463	128; 265; 413; 423;
P.Yadin I 33	4; 104; 844; 845		427; 433; 434; 463; 513; 613; 630; 654; 675;
P.Yadin I 34	4; 5; 108; 219; 865;		833
	869	PSI VII 736	169; 838; 842; 1100
P.Yale I 61	35; 214; 728; 1063;	PSI VII 737	112; 346; 458; 619;
	1073; 1264		657; 684; 961
Pap.Agon. 10	200	PSI VII 767	965
Pap.Choix 5	105	PSI VII 806	127; 265; 889; 894
Pap.Choix 11	130; 143; 325; 986	PSI VII 807	200; 291; 508; 509;
Pap.Choix 19	171		522; 614; 642; 717; 744; 1133; 1150; 1154;
PSI Com6 14	157; 251; 426; 524;		1159; 1175
	799; 820	PSI VIII 883	110; 262; 443; 467;
PSI Com6 16	184; 544; 759; 766;		479; 486; 519; 551; 572; 573; 576; 653; 659;
	777; 778; 968; 1072; 1131		668; 675; 1198
PSI Com11 10	174; 651; 652	PSI VIII 893	650
PSI Congr. XI 10	135; 266; 370; 488;	PSI VIII 927	63; 500
	600; 604; 696; 707; 998	PSI VIII 928	151; 252; 849; 859
PSI Congr. XX 13	196; 234; 273; 758;	PSI VIII 940	197; 252; 273; 274;
	759; 768; 779; 957; 984; 987; 1000; 1078;		800
	1133	PSI VIII 941	161; 341; 514; 889;
PSI Congr. XXI 13	200; 201; 235; 291;		896; 1126
	359; 507; 508; 932; 934; 935; 938; 1133;	PSI IX 1026	4; 5; 122; 219; 239;
	1150; 1212		542; 917; 921; 982; 1023; 1038; 1064; 1328
PSI I 103	616	PSI IX 1032	117; 263; 898
PSI I 57	69; 70; 607; 1095	PSI IX 1033	134; 934; 950
PSI I 74	49; 569	PSI IX 1048	179; 276; 787; 792
PSI III 184	53; 203; 290; 331;	PSI IX 1052	168; 232; 931; 938;
	493; 494; 523; 694; 702; 703; 1134; 1149;		1067; 1140
	1153; 1158; 1162; 1168; 1266	PSI IX 1057	698; 1276
PSI III 203	379	PSI IX 1075	381
PSI III 222	203; 290; 405; 425;	PSI IX 1076	193; 238; 367; 758;
	522; 614; 641; 1136; 1149; 1153; 1158;		769; 782; 1132
	1162; 1176	PSI X 1101	199; 238; 543; 927
PSI III 234	616	PSI X 1102	199; 234; 346; 441;
PSI III 249	177; 271; 608; 703;		447; 450; 482; 845; 865; 868; 927
	716; 742; 746; 830; 873; 1129	PSI X 1103	151; 247; 315; 366;
PSI IV 281	115; 240; 335; 338;		528; 758; 772
	345; 451; 607; 748; 844; 845; 934; 950; 973;	PSI X 1104	138; 294; 568; 909;
	993; 1118		913; 923; 980; 1104
PSI IV 282	146; 797; 810; 1335	PSI X 1105	138; 568; 707; 913;
PSI IV 288	161; 800; 826		917; 923
PSI IV 292	210; 368; 405; 523;	PSI X 1149	67; 1137; 1298
	530; 616; 650; 717; 749; 980; 987	PSI X 1158	109; 934; 950; 1001
PSI IV 298	204; 235; 379; 405;	PSI X 1159	63

PSI XII 1237	17; 131; 132; 230; 278; 810	929; 1076
PSI XII 1240	66	SB I 4284 168; 270; 316; 338; 342; 347; 348; 356; 418; 521; 522; 525; 528; 565; 578; 579; 580; 849; 851; 858; 861; 863; 985; 987; 995; 999; 1017; 1156; 1157; 1176; 1177; 1187; 1188; 1237; 1258
PSI XII 1243	33; 169; 270; 756; 759; 775; 960; 1017	SB I 4309 1252
PSI XII 1245	27; 168; 232; 270; 317; 524; 570; 728; 756; 757; 759; 765; 774; 776; 976; 1024; 1025; 1028; 1063; 1128; 1328	SB I 4415 117; 279; 849; 862; 1097
PSI XIII 1323	120; 229; 311; 313; 315; 338; 345; 346; 398; 399; 611; 619; 622; 796; 872	SB I 4416 127; 265; 503; 716; 742; 889; 895; 1119
PSI XIII 1328	156; 165; 231; 797; 808; 809	SB I 4426 199; 235; 797
PSI XIII 1337	190; 349; 522; 529; 531; 848; 863; 953; 1107; 1127; 1132	SB I 5232 52; 80; 222; 241; 434; 567; 705; 848; 855; 970; 991; 1004; 1108; 1109
PSI XIII 1356	94; 286; 304; 934; 947; 1147; 1158; 1176	SB I 5234 52
PSI XIV 1421	210; 353; 833; 837; 1136	SB I 5235 52; 79; 80; 226; 329; 340; 399; 400; 414; 421; 447; 467; 469; 476; 477; 574; 575; 592; 611; 617; 653; 667; 670; 720; 963; 1004; 1109; 1205; 1208; 1237; 1276; 1284
PSI XIV 1422	72; 670; 957	SB I 5238 52; 80; 285; 329; 395; 401; 407; 415; 445; 447; 467; 477; 614; 637; 655; 680; 1109; 1147; 1202; 1205; 1208; 1223; 1237; 1276; 1284
PSI XIV 1434	63	SB I 5239 1152; 1203; 1205
PSI XIV 1435	89; 517; 518; 559; 560; 562; 574; 586; 615; 645; 963; 1228	SB I 5240 856
PSI XIV 1442	210; 544; 932; 939	SB I 5241 79; 798
PSI XV 1512	1105	SB I 5242 79; 517; 798
PSI XV 1517	555	SB I 5245 79; 798
PSI XV 1526	26; 129; 265; 459; 476; 480; 484; 487; 497; 553; 557; 604; 675; 693; 696; 699; 776; 966; 967; 1012; 1016	SB I 5280 127; 613
PSI XV 1529	135; 266; 368; 370; 434; 488; 568; 600; 604; 696; 707; 851; 995; 998	SB I 5341 108; 228; 797; 806
PSI XV 1534	158; 403; 444; 451; 616; 647; 657; 686	SB I 5343 145; 984
PSI XV 1549	1106	SB I 5672 126; 264; 827; 830
PSI XVI 1626	132; 265; 330; 410; 455; 467; 480; 630	SB I 5676 182; 272; 800; 823
PSI XVII 1689	114; 449; 568; 799; 815; 822; 823; 972; 993; 1006	SB I 5678 102; 228; 714; 723
PUG I 11	66; 533	SB I 5692 65
PUG II 67	66	SB I 5954 1152; 1203
PUG V 197	65	SB III 6663 20; 76; 539; 558; 799; 816; 963; 1104; 1108
PUG V 198	65	SB III 6704 468
SB I 6	174; 289; 439; 656; 1148; 1188; 1189	SB III 6951 67; 116; 797; 810; 1177
SB I 424	50	SB III 6952 152; 288; 330; 457; 459; 460; 512; 557; 579; 585; 586; 656; 678; 681; 951; 1148; 1159; 1168; 1176; 1178;
SB I 1010	189; 543; 926; 928;	1183
		SB III 7035 186

SB III 7173	224; 714	513; 607; 888; 889; 890; 891; 892; 964;
SB III 7205	201; 202; 235; 320;	1004; 1095
	351; 357; 358; 435; 521; 530; 541; 542; 917;	SB V 7989
	920; 921	66
SB III 7206	201; 202; 235; 320;	SB V 8001
	351; 917; 920; 977; 1081	103; 260; 510; 511;
SB IV 7339	90; 258; 519; 522;	800; 889; 891; 892; 896
	524; 607; 625; 799; 818; 859; 1094; 1095;	SB V 8004
	1111	1210
SB IV 7350	211	SB V 8010
SB IV 7361	170; 716	89; 237; 294; 333;
SB IV 7363	135; 278; 368; 587;	517; 909; 912
	607; 623; 849; 862; 967; 1098	SB V 8032
SB IV 7367	110; 117; 240; 848;	66
	856; 964; 972; 1033	SB V 8069
SB IV 7374	90; 286; 333; 452;	142
	474; 475; 556; 586; 655; 680; 1007; 1111;	SB V 8247
	1147; 1170	1084
SB IV 7376	78; 279; 303; 432;	SB V 8252
	445; 496; 520; 637; 654; 678; 700; 717; 743;	128; 1278
	961	SB V 8940
SB IV 7393	49	146; 287; 849; 862;
SB IV 7462	89; 227; 519; 534;	1147
	583; 713; 787; 788; 842; 856; 971; 991;	SB VI 8979
	1004	140; 143; 277; 447;
SB IV 7464	33; 188; 289; 313;	866; 873; 1187; 1200
	318; 404; 415; 431; 508; 522; 557; 581; 610;	SB VI 9010
	614; 640; 1017; 1132; 1148; 1178; 1189	78; 279; 654; 656;
SB IV 7468	69; 70	679; 717; 743; 744
SB IV 7469	151; 299; 439; 537;	SB VI 9105
	656; 666; 1007; 1013; 1016; 1124; 1167;	154; 298; 338; 414;
	1234; 1235; 1249	499; 537; 572; 573; 579; 717; 745; 1125;
SB IV 7472	133; 249; 558; 850;	1234; 1268
	857	SB VI 9150
SB V 7517	171; 232; 317; 353;	19; 78; 298; 489; 537;
	931; 938	559; 572; 573; 574; 587; 637; 658; 695; 709;
SB V 7518	390	1109; 1232; 1233; 1234; 1235; 1249
SB V 7528	65	SB VI 9167
SB V 7537	76; 226; 714; 720;	205
	1030; 1108	SB VI 9168
SB V 7558	138; 246; 701; 917;	206
	922; 1025; 1050; 1120; 1121; 1139	SB VI 9185
SB V 7599	1107	205; 292; 1150
SB V 7655	381	SB VI 9203
SB V 7744	130; 889; 895; 1097;	179; 289; 471; 538;
	1119	610; 662; 695; 702; 711; 1148; 1196; 1198;
SB V 7817	156; 165; 231; 808	1266
SB V 7870	97; 259; 275; 510;	SB VI 9238
		157; 292; 417; 423;
		431; 461; 471; 615; 643; 656; 683; 1144;
		1150; 1169; 1216
		SB VI 9285
		379
		SB VI 9290
		1151; 1155; 1183;
		1210
		SB VI 9298
		189; 540; 543; 925;
		926; 928; 929
		SB VI 9312
		128
		SB VI 9314
		109; 262; 510; 889;
		893; 1097
		SB VI 9328
		137; 266; 343; 366;
		504; 505; 716; 742; 757; 760; 761; 776; 967;
		994; 1016
		SB VI 9331
		167; 277; 933; 946
		SB VI 9339
		141; 142; 267; 279;
		757; 761; 1051; 1121; 1335
		SB VI 9340
		154; 231; 501; 505;

579; 585; 715; 727; 748; 757; 760; 975; 1059		987; 1335
SB VI 9349	26; 208; 223; 292; 463; 472; 482; 521; 539; 656; 665; 1017; 1150; 1162; 1216; 1256	SB X 10244 88; 399; 400; 414; 428; 556; 567; 615; 645; 705; 995; 1006; 1110; 1335
SB VI 9421	211; 292; 329; 338; 405; 411; 423; 425; 615; 644; 977; 1135; 1270	SB X 10245 88; 257; 446; 478; 653; 1225; 1335
SB VI 9446	159; 252; 933; 943	SB X 10253 572; 709
SB VI 9456	389	SB X 10270 1149; 1160
SB VI 9458	157; 315; 339; 354; 398; 402; 427; 500; 501; 504; 521; 616; 648; 717; 748; 968; 1005; 1335	SB X 10275 170; 270; 880; 886
SB VI 9489	164; 463; 850; 863; 977; 1064	SB X 10292 66
SB VI 9494	386	SB X 10308 285; 640; 1152; 1155; 1203; 1212
SB VI 9564	542	SB X 10504 162; 269; 440; 461; 467; 600; 654; 661
SB VI 9622	468	SB X 10527 123; 249; 903; 905; 993
SB VIII 10195	130; 230; 503; 757; 762; 1043	SB X 10537 173; 232; 865; 1022; 1024; 1067; 1129; 1140; 1309
SB VIII 10196	143	SB X 10564 95; 236; 714; 751; 753; 995; 996; 1004; 1112
SB VIII 10197	144	SB X 10575 62
SB VIII 10201	190; 233; 522; 525; 758; 767	SB X 10619 165; 289; 903; 907; 1149; 1211
SB VIII 10202	211; 296; 501; 507; 523; 759; 782	SB X 10642 F 98; 260; 933; 943
SB VIII 10208	186	SB X 10642 G 98; 526; 933; 943; 964
SB VIII 9657	209; 223; 292; 329; 331; 463; 467; 482; 656; 683; 1150; 1162	SB X 10730 66; 533
SB VIII 9792	1228	SB X 10734 66
SB VIII 9847	161; 935; 953	SB X 10757 66; 989
SB VIII 9852	66	SB X 10761 136; 246; 540; 758; 771; 975; 998; 1049
SB VIII 9885	65	SB XII 10781 103; 250; 797; 803
SB VIII 9897	128	SB XII 10797 183; 233; 506; 507; 521; 529; 715; 728; 748; 749; 758; 766; 942; 968; 983; 994; 997; 1071; 1334
SB VIII 9904	124; 278; 595; 787; 792; 933; 947; 993	SB XII 10875 186
SB VIII 9905	137; 266; 602; 879; 885; 1049; 1121; 1211	SB XII 10919 128; 265; 467; 480; 493; 600; 694; 701
SB X 10198	175; 367; 404; 584; 759; 785; 995	SB XII 10925 67
SB X 10199	177; 500; 505; 540; 757; 765	SB XII 10928 467
SB X 10200	189; 546; 584; 758; 767; 980	SB XII 10929 338; 424; 453; 617; 626; 794; 883; 920; 1140; 1289
SB X 10218	97; 350; 370; 409; 430; 523; 526; 578; 615; 646; 979; 1316	SB XII 11008 153; 299; 360; 362; 366; 481; 512; 537; 538; 656; 666; 669; 678; 702; 1124; 1196; 1234; 1236; 1249; 1266
SB X 10239	84; 254; 255; 328; 408; 422; 429; 523; 551; 556; 612; 625; 645;	SB XII 11018 89; 401; 421; 560; 562; 574; 615; 645
		SB XII 11043 124; 799; 817; 981;

982		SB XIV 12097	211; 935; 957
SB XII 11113	144; 452; 453; 657;	SB XIV 12179	158; 288; 330; 614;
686		656; 681; 1148; 1183; 1210	
SB XII 11114	133; 379; 380; 716	SB XIV 12199	125; 277; 329; 333;
SB XII 11126	1127; 1335	396; 398; 434; 476; 480; 485; 613	
SB XII 11145	48	SB XVI 12240	192; 540; 797; 811
SB XII 11263	67	SB XVI 12285	190; 935; 956
SB XIV 11269	67	SB XVI 12290	128; 365; 368; 369;
SB XIV 11274	77; 280; 283; 303;	503; 517; 527; 533; 717; 748; 759; 784; 974;	
327; 406; 408; 409; 424; 551; 559; 562; 574;		1138	
575; 595; 613; 635; 693; 962; 964; 977; 978;		SB XVI 12383	533
991; 1088; 1228; 1229; 1232; 1335		SB XVI 12470	95; 371; 394; 400;
SB XIV 11275	26; 85; 282; 329; 464;	446; 615; 657	
552; 655; 664		SB XVI 12500	136; 246; 540; 758;
SB XIV 11276	189; 935; 954	771; 975; 998; 1049	
SB XIV 11303	95; 300; 934; 949	SB XVI 12505	177; 271; 351; 358;
SB XIV 11335	81; 255; 333; 483;	833; 835; 1129	
484; 486; 553; 560; 576; 645; 693; 698; 699;		SB XVI 12509	107; 903; 904; 1031
990; 1004		SB XVI 12521	116; 797; 810; 811
SB XIV 11344	567	SB XVI 12522	67
SB XIV 11381	100; 260; 361; 365;	SB XVI 12524	63; 72; 489; 496; 705
502; 540; 595; 716; 720; 788; 1113; 1313		SB XVI 12531	67
SB XIV 11382	99; 259; 933; 944	SB XVI 12548	92; 429; 440; 513;
SB XIV 11383	99; 259; 933; 944	574; 657; 659; 680; 684; 1015	
SB XIV 11384	99; 259; 933; 944	SB XVI 12549	92; 258; 329; 333;
SB XIV 11392	26; 96; 305; 422; 457;	409; 449; 612; 653; 680	
616; 833; 834		SB XVI 12627	106; 261; 933; 944
SB XIV 11478	170; 243; 248; 372;	SB XVI 12649	1209
507; 716; 735; 962; 999; 1000; 1272		SB XVI 12656	67
SB XIV 11607	112; 251; 797	SB XVI 12678	142; 231; 246; 314;
SB XIV 11707	26; 172; 232; 278;	346; 402; 522; 528; 534; 565; 570; 578; 715;	
350; 403; 611; 613; 632; 1066; 1128		716; 726; 733; 975; 998; 1042; 1052; 1054;	
SB XIV 11902	88; 257; 333; 498;	1121	
499; 716; 740; 741; 1253; 1265; 1271		SB XVI 12685	110; 241; 541; 567;
SB XIV 11904	147; 287; 325; 331;	715; 730; 749; 1030; 1033; 1116; 1335	
347; 371; 456; 501; 545; 557; 614; 638; 717;		SB XVI 12696	115; 263; 787; 791;
744; 966; 967; 1147; 1149; 1156; 1161;		1116	
1165; 1176; 1206		SB XVI 12698	144; 252; 277; 800;
SB XIV 11980	27; 168; 232; 270;	826	
317; 524; 570; 756; 757; 759; 765; 774; 976;		SB XVI 12713	78; 79; 226; 333; 582;
1024; 1028; 1063; 1128		714; 718; 719; 990	
SB XIV 12022	94; 258; 330; 437;	SB XVI 12714	79; 226; 539; 714;
438; 467; 470; 476; 574; 653; 659; 680;		718; 719; 970; 990; 1004	
1015		SB XVI 12715	119
SB XIV 12087	35; 131; 132; 240;	SB XVI 12747	128; 241; 865; 870;
245; 265; 311; 313; 343; 499; 523; 527; 545;		996	
583; 618; 628; 647; 715; 730; 745; 748; 966;		SB XVI 12750	125; 264; 787; 791
978; 997; 1028; 1043; 1061; 1119; 1284		SB XVI 12833	101; 244; 502; 503;

522; 524; 623; 714; 715; 731; 758; 771; 971; 1031; 1114		SB XX 14229	195; 616; 649
SB XVI 12949	1173; 1204	SB XX 14313	87; 257; 333; 693; 696
SB XVI 12951	13; 94; 286; 437; 457; 467; 478; 512; 554; 556; 574; 655; 659; 680; 1007; 1015; 1151; 1168; 1249	SB XX 14335	165; 236; 316; 367; 582; 757; 764
SB XVI 12994	184; 233; 272; 326; 670; 758; 759; 767; 777; 778; 851; 868; 977; 1070; 1072; 1079; 1131; 1328	SB XX 14401	120; 245; 311; 313; 345; 346; 396; 398; 399; 403; 494; 527; 545; 575; 611; 618; 619; 622; 623; 796; 966; 986; 1025; 1038; 1058; 1284
SB XVI 13059	202; 203; 235; 932; 939; 1022; 1023; 1024; 1082; 1134	SB XX 14590	161; 269; 331; 488; 600; 696; 708
SB XVIII 13087	77; 280; 303; 394; 395; 401; 415; 416; 448; 476; 489; 551; 560; 562; 574; 584; 592; 595; 613; 636; 646; 655; 667; 679; 693; 841; 1088; 1108; 1232; 1233; 1275	SB XX 14632	9; 85; 299; 333; 474; 475; 486; 694; 1235; 1336
SB XVIII 13088	77; 328; 483; 485; 495; 574; 595; 637; 693; 700; 961; 1088; 1232	SB XX 14634	67
SB XVIII 13093	381	SB XX 14635	67; 106; 250; 595; 797; 803
SB XVIII 13175	152; 241; 903; 904; 1057; 1186	SB XX 14636	67
SB XVIII 13242	1166; 1211	SB XX 14662	1276
SB XVIII 13290	269	SB XX 14679	167; 277; 330; 462; 467; 481; 538; 610; 654; 662; 1266
SB XVIII 13306	124; 849; 850; 851	SB XX 14711	148; 267; 330; 471; 480; 600; 654
SB XVIII 13610	178; 926; 928; 1070; 1335	SB XX 14975	122; 263; 330; 412; 415; 417; 422; 479; 490; 551; 567; 576; 613; 629; 695; 739; 798; 825; 995; 1118; 1249; 1336
SB XVIII 13730	67	SB XX 15032	38; 39; 40; 85; 86; 282; 333; 437; 455; 646; 655; 664; 1007; 1014; 1092; 1336
SB XVIII 13731	163; 269; 880; 886	SB XX 15036	211; 322; 360; 362; 368; 444; 532; 536; 606; 609; 880; 887; 1135; 1273; 1336
SB XVIII 13732	111; 446; 447; 540; 654; 673; 674; 996	SB XX 15077	19; 86; 298; 328; 333; 400; 406; 407; 408; 428; 432; 486; 537; 572; 614; 637; 658; 671; 1110; 1232; 1233; 1234; 1249
SB XVIII 13747	173; 278; 849; 851; 1022; 1025; 1040; 1067; 1100	SB XX 15089	299
SB XVIII 13751	53	SB XX 15143	172; 279; 505; 521; 757; 761
SB XVIII 13932	202; 235; 501; 506; 758; 768; 984; 1082; 1133; 1278	SB XX 15144	78; 827; 831
SB XVIII 13974	191; 798; 805	SB XX 15170	68
SB XVIII 14007	176; 931; 954; 1067; 1129	SB XX 15182	38; 39; 82; 281; 333; 485; 486; 496; 517; 553; 693; 694; 700; 1089
SB XVIII 14056	467; 472	SB XX 15188	172; 295; 909; 914
SB XX 14086	26; 77; 280; 328; 333; 406; 408; 409; 415; 489; 517; 551; 560; 595; 613; 636; 693	SB XXII 15494	164; 248; 758; 773
SB XX 14098	78; 79; 253; 254; 303; 333; 477; 483; 485; 693; 1222; 1335	SB XXII 15496	185; 352; 848; 855; 957; 983; 1074
SB XX 14099	79; 237; 253; 254; 933; 943		
SB XX 14109	74; 934; 948; 991		

SB XXII 15497	185	SB XXVI 16426	203; 368; 529; 540;
SB XXII 15498	191	917; 921; 1083	
SB XXII 15499	191	SB XXVI 16526	211; 295; 332; 759;
SB XXII 15500	185	783; 1135	
SB XXII 15604	482	SB XXVI 16717	197; 273; 933; 947
SB XXII 15608	632	SB XXVI 16804	103; 889; 892; 896;
SB XXII 15632	57	964; 1336	
SB XXII 15773	211; 301; 935; 958	SB XXVI 16816	130; 245; 527; 729;
SB XXII 15774	153; 231; 342; 528;	766; 931; 932; 936; 941; 997; 1041; 1119	
848; 853; 975; 999; 1057; 1189		SB XXVIII 16833	98; 228; 903; 904
SB XXII 15776	189; 233; 319; 932;	SB XXVIII 17044	4; 195; 219; 291; 352;
938		559; 687; 691; 1150	
SB XXII 15778	379; 383	SB XXVIII 17259	68; 1336
SB XXII 15779	93; 258; 437; 653;	Sel.Pap. II 263	387; 1122
658; 659		Sel.Pap. II 285	137
SB XXII 15781	125; 264; 454; 467;	Sel.Pap. II 286	151; 1016
480; 481; 490; 552; 576; 609; 610; 654; 674;		Sel.Pap. II 288	152
1107; 1119		Sel.Pap. II 291	188
SB XXII 15782	123; 124; 850; 1040;	Sel.Pap. II 336	175
1118		SIG ³ II 888	184; 714; 721; 983;
SB XXII 15789	68	1072	
SB XXII 15831	161; 417; 616; 648;	SPP I pp. 6-7	388
866; 877		SPP V 103	211; 297; 934; 1336
SB XXIV 15901	208; 239; 411; 838;	SPP XX 9	129; 245; 865; 870;
843		1259	
SB XXIV 15915	5; 133; 358; 513; 544;	SPP XX 54	36; 69; 344; 782;
624; 715; 725; 979; 996; 997; 1019; 1021;		1212	
1023; 1027; 1028; 1029; 1044; 1045; 1049;		SPP XXII 131	126; 264; 898; 1282
1120		SPP XXII 184	110
SB XXIV 15941	68; 1107; 1336	SPP XXII 36a	120; 276; 466; 654;
SB XXIV 16000	367	674; 1117; 1277	
SB XXIV 16213	468	SPP XXII 39	101; 244; 502; 522;
SB XXIV 16251	176; 252; 271; 849;	524; 715; 731; 758; 771; 971; 1031; 1114	
859; 862; 1069; 1129		SPP XXII 49	157; 288; 403; 501;
SB XXIV 16252	133; 237; 245; 302;	504; 505; 565; 579; 759; 779; 976; 994;	
314; 379; 380; 383; 393; 394; 401; 527; 558;		1017; 1148; 1178; 1336	
565; 578; 716; 732; 974; 993; 1035; 1045;		SPP XXII 54	170; 290; 413; 415;
1272; 1336		491; 522; 557; 568; 614; 641; 707; 994;	
SB XXIV 16257	104; 261; 443; 687;	1149; 1176; 1336	
689; 1096		SPP XXII 55	28; 54; 134; 291; 310;
SB XXIV 16265	195; 569; 798; 805	434; 443; 557; 598; 639; 687; 691; 866; 876;	
SB XXIV 16294	66; 68; 298; 533; 989;	1012; 1013; 1016; 1149	
1105		SPP XXII 87	165; 288; 487; 604;
SB XXIV 16297	193; 581; 600; 602;	693; 701; 1148; 1180	
650; 685; 933; 955; 1106; 1132		SPP XXII 99	112; 241; 932; 939
SB XXIV 16323	57	T.Vindol. II 322	69
SB XXVI 16418	74; 582; 607; 934;	T.Vindol. II 344	4; 52; 97; 611; 622;
949; 963; 988		1157	

TAM V,3 1417	155; 714; 721	966; 967; 986	
TAM V,3 1418	154; 714; 721; 769	W.Chr. 360	133; 249; 341; 466;
UPZ I 10	350; 489	857; 871; 974; 997; 1005; 1047	
UPZ I 11	489	W.Chr. 361	155; 156; 242; 326;
W.Chr. 26	131; 1138	570; 758; 770; 774; 778; 976; 999; 1059;	
W.Chr. 29	152	1125; 1139	
W.Chr. 41	1204	W.Chr. 364	135; 246; 325; 450;
W.Chr. 42	531	451; 858	
W.Chr. 52	152; 241; 903; 904;	W.Chr. 365	87; 300; 903; 908;
1057; 1186		991; 1333	
W.Chr. 83	101; 541; 757; 762	W.Chr. 376	125; 245; 520; 748;
W.Chr. 176	33; 89; 258; 333; 520;	827; 894; 973; 982	
583; 827; 828; 829		W.Chr. 395	114
W.Chr. 177	198; 217; 274; 447;	W.Chr. 396	137; 985
453; 487; 552; 557; 600; 602; 654; 666; 678;		W.Chr. 397	192; 273; 369; 500;
710; 712; 1133		532; 759; 768; 778; 1142	
W.Chr. 268	151; 287; 423; 430;	W.Chr. 402	36; 69; 1212
450; 481; 614; 639; 655; 681; 744; 979;		W.Chr. 439	574
1013; 1016; 1148; 1178; 1333		W.Chr. 461	157; 232; 316; 318;
W.Chr. 316	1016	355; 848; 850; 853; 1062; 1127; 1336	
W.Chr. 325	114; 364; 503; 717;	W.Chr. 483	377
747; 759; 783; 969; 972		W.Chr. 494	146; 651
W.Chr. 355	149; 565; 849; 860;		

EDIZIONI DELL'ISTITUTO PAPIROLOGICO
«G. VITELLI»

Volumi Pubblicati

1. *Papiri della Società Italiana*, volume sedicesimo (PSI XVI), n° 1575-1653, a cura di Guido Bastianini, Francesca Maltomini, Gabriella Messeri, 2013.
2. *I papiri di Eschilo e di Sofocle*. Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 14-15 giugno 2012, a cura di Guido Bastianini e Angelo Casanova, 2013.
3. *Antinoupolis II*, a cura di Rosario Pintaudi, 2014.
4. *Charisterion per Revel A. Coles*. Trenta testi letterari e documentari dall'Egitto (P.Coles), a cura di Guido Bastianini, Nikolaos Gonis, Simona Russo, 2015.
5. *Comunicazioni dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli»* 12, a cura di Guido Bastianini, Simona Russo, 2015.
6. Marco Stroppa, *I bandi liturgici nell'Egitto romano*, 2017.
7. *Antinoupolis III*, a cura di Rosario Pintaudi, 2017.
8. *Papiri della Società Italiana*, volume diciassettesimo (PSI XVII), n° 1654-1715, a cura di Francesca Maltomini, Simona Russo, Marco Stroppa, 2018.
9. *Comunicazioni dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli»* 13, a cura di Guido Bastianini, Simona Russo, 2019.
10. *e me l'ovrare appaga. Papiri e saggi in onore di Gabriella Messeri (P.Messeri)*, a cura di Guido Bastianini, Francesca Maltomini, Daniela Manetti, Diletta Minutoli, Rosario Pintaudi, 2020.
11. Roberto Mascellari, *La lingua delle petizioni nell'Egitto romano. Evoluzione di lessico, formule e procedure dal 30 a.C. al 300 d.C.*, 2021.

La collana, che si propone di accogliere l'edizione di testi su papiro dell'antichità greca, romana e bizantina, nonché volumi di studi e approfondimenti su tematiche particolari nel vasto campo della papirologia letteraria e documentaria, intende proseguire una più che secolare tradizione, iniziata dalla *Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto* (1908-1927) e proseguita poi dall'Istituto Papirologico «G. Vitelli». L'Istituto fu costituito in seno all'Università degli Studi di Firenze nel 1928, ed è dal 1939 che presenta nella sua denominazione ufficiale il nome del suo primo direttore, appunto Girolamo Vitelli, che fu l'iniziatore degli studi papirologici in Italia. Troppo lunga sarebbe l'elencazione di tutti i volumi pubblicati – dalla *Società* prima e dall'Istituto poi – a partire dal 1912, anno in cui uscì il vol. I dei PSI (n° 1-112).

Basterà qui menzionare, nell'ambito di questi ultimi anni, il vol. XV dei PSI (n° 1453-1574), uscito nel 2008 (i voll. I-XIV sono stati ristampati nel 2004 dalle Edizioni di Storia e Letteratura), e i quattordici volumi della Nuova Serie di *Studi e Testi di Papirologia*, curati redazionalmente da Simona Russo:

1. *Nine Homeric Papyri from Oxyrhynchus*, ed. by Joseph Spooner, 2002.
2. Simona Russo, *Le calzature nei papiri di età greco-romana*, 2004.
3. Jean Irigoin, *Il libro greco dalle origini al Rinascimento*, traduzione a cura di Adriano Magnani, 2009.
4. *Il papiro di Posidippo un anno dopo*. Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 13-14 giugno 2002, a cura di Guido Bastianini e Angelo Casanova, 2002.
5. *Menandro, cent'anni di papiri*. Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 12-13 giugno 2003, a cura di Guido Bastianini e Angelo Casanova, 2004.
6. Maria Cristina Guidotti, Lavinia Pesì, *La ceramica da Antinoe nell'Istituto Papirologico «G. Vitelli»*, 2004.

7. *Euripide e i papiri*. Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 10-11 giugno 2004, a cura di Guido Bastianini e Angelo Casanova, 2005.
8. *Callimaco, cent'anni di papiri*. Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 9-10 giugno 2005, a cura di Guido Bastianini e Angelo Casanova, 2006.
9. *I papiri di Saffo e di Alceo*. Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 8-9 giugno 2006, a cura di Guido Bastianini e Angelo Casanova, 2007.
10. *Esiodo, cent'anni di papiri*. Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 7-8 giugno 2007, a cura di Guido Bastianini e Angelo Casanova, 2008.
11. *100 anni di istituzioni fiorentine per la papirologia*. Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 12-13 giugno 2008, a cura di Guido Bastianini e Angelo Casanova, 2009.
12. *I papiri del romanzo antico*. Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 11-12 giugno 2009, a cura di Guido Bastianini e Angelo Casanova, 2010.
13. *I papiri letterari cristiani*. Atti del convegno internazionale di studi in memoria di Mario Naldini. Firenze, 10-11 giugno 2010, a cura di Guido Bastianini e Angelo Casanova, 2011.
14. *I papiri omerici*. Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 9-10 giugno 2011, a cura di Guido Bastianini e Angelo Casanova, 2012.

Dal 2008 ha preso l'avvio una serie (*Scavi e Materiali*) destinata ad accogliere i risultati che emergono dagli scavi che l'Istituto conduce nel sito di Antinoe, nel Medio Egitto, fin dal 1935. Entro il 2013 ne sono usciti due volumi:

1. *Antinoupolis I*, a cura di Rosario Pintaudi, 2008.
 2. Daniele Castrizio, *Le monete della Necropoli Nord di Antinoupolis (1937-2007)*, 2010.
- Due successivi volumi di *Scavi e Materiali* sono usciti presso la Firenze University Press nella serie delle *Edizioni dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli»*: nel 2014 *Antinoupolis II* (n. 3), e nel 2017 *Antinoupolis III* (n. 7), sempre a cura di Rosario Pintaudi.

Una serie di *Comunicazioni dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli»* è iniziata nel 1995 e fino al 2013 ne sono usciti 11 numeri. Con il numero 12 la serie è stata accolta nelle *Edizioni dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli»* presso la Firenze University Press. Ogni fascicolo contiene testi inediti, presentati per lo più in via preliminare, e saggi specifici di ambito papirologico.

L'Istituto Papirologico «G. Vitelli» ha pubblicato inoltre volumi di papiri di contenuto medico: *Greek Medical Papyri*, ed. by Isabella Andorlini, I, 2001; II, 2009. *Testi Medici su papiro*. Atti del Seminario di studio (Firenze, 3-4 giugno 2002), a cura di Isabella Andorlini, 2004.

L'Istituto Papirologico «G. Vitelli» è inoltre sede redazionale dei volumi dei *Commentaria et Lexica Graeca in Papyris reperta* (CLGP), usciti inizialmente presso Saur, cui è subentrato de Gruyter. *Editors* ne sono attualmente Guido Bastianini, Daniela Colomo, Michael Haslam, Herwig Maehler, Fausto Montana, Franco Montanari e Cornelia Römer, segretario di redazione Marco Stroppa: CLGP I.1.1 (*Aeschines – Alcaeus*), München-Leipzig 2004. CLGP I.1.2.1 (*Alcman*), Berlin-Boston 2013. CLGP I.1.2.2 (*Alexis – Anacreon*), Berlin-Boston 2016. CLGP I.1.3 (*Apollonius Rhodius – Aristides*), Berlin-Boston 2011. CLGP I.1.4 (*Aristophanes – Bacchylides*), München-Leipzig 2006¹, Berlin-Boston 2012². CLGP I.2.6 (*Galenus – Hipponax*), Berlin-Boston 2019. CLGP II.4 (*Comoedia et Mimus*), Berlin-Boston 2009.



LA LINGUA DELLE PETIZIONI NELL'EGITTO ROMANO

Il volume prende in esame gli aspetti linguistici e formali di più di mille domande di giustizia e tutela conservate dai papiri egiziani dell'epoca del principato, prevalentemente scritte in greco. Per molti secoli in Egitto, dall'epoca tolemaica fino al tardo impero romano, le petizioni indirizzate alle autorità giudiziarie impiegano una stessa struttura testuale ed espressioni ricorrenti: tale uniformità era risultato dell'uso di repertori condivisi da parte di scribi e consulenti legali. Questo studio valuta analiticamente quali corrispondenze il lessico e le formule dei documenti avevano con legislazione, convenzioni normative, lingua parlata e letteraria, e in quale modo questi fattori interagirono tra loro attraverso i secoli.

Roberto Mascellari ha lavorato come ricercatore presso istituzioni accademiche italiane, americane, austriache. Ha pubblicato edizioni di papiri greci e contributi sulla lingua dei documenti legali e sulle procedure amministrative della provincia romana d'Egitto.

ISSN 2533-2414 (print)
ISSN 2612-7997 (online)
ISBN 978-88-5518-445-8 (Print)
ISBN 978-88-5518-446-5 (PDF)
ISBN 978-88-5518-447-2 (XML)
DOI 10.36253/978-88-5518-446-5

www.fupress.com